

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO
STRUMENTI CIII

ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA

La società dei notai di Bologna

Saggio storico e inventario a cura di

GIORGIO TAMBA

ROMA 1988

UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI
DIVISIONE STUDI E PUBBLICAZIONI

Comitato per le pubblicazioni: Renato Grispo, *presidente*, Paola Carucci, Arnaldo D'Adario, Antonio Dentoni Litta, *segretario*, Romualdo Giuffrida, Lucio Lume, Giuseppe Pansini, Claudio Pavone, Vilma Piccioni Sparvoli, Luigi Prodocimi, Leopoldo Puncuh, Isabella Zanni Rosiello

Cura redazionale: EZELINDA ALTIERI MAGLIOZZI

Vendita: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Libreria dello Stato,
Piazza Verdi 10, 00198 Roma

Proprietà letteraria riservata
(7219309) Roma 1988 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

SOMMARIO

Opere citate in forma abbreviata	Pag.	5
INTRODUZIONE	»	17
I. <i>La società</i>	Pag.	19
1. Sotto il segno di Rolandin	»	19
2. Tra podestà e popolo	»	21
3. Una « repubblica di notai »	»	33
4. Tra mito e realtà	»	56
5. La coscienza di un limite	»	81
6. Brevi sussurri nella grande quiete	»	92
I. <i>L'archivio</i>	Pag.	123
1. L'archivio secondo gli statuti del 1288	»	123
2. Il primo ordinamento dell'archivio	»	126
3. I successivi ordinamenti e i primi trasferimenti	»	129
4. Dall'uno all'altro palazzo	»	136
5. Dall'uno all'altro Archivio	»	144
6. L'ordinamento attuale	»	156
7. Criteri di inventariazione	»	161
INVENTARIO	Pag.	163
Statuti	»	165
Riformagioni e provvigioni	»	179
Matricole	»	183

Ufficiali della società	Pag. 189
Atti	» 195
Introiti e spese	» 247
Debitori verso la società	» 277
Affitti dei beni	» 281
Giornali di cassa	» 283
Instrumenti	» 285
Copertine	» 297
<i>Indice dei nomi</i>	» 321

OPERE CITATE IN FORMA ABBREVIATA

- ADY = CECILIA ADY, *The Bentivoglio of Bologna. A study in despotism*, Oxford, University press, 1937 (trad. di Chiappini, *I Bentivoglio*, Milano, Dall'Oglio, 1967).
- AMR = *Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna*.
- BASILICA SAN PETRONIO = *La basilica di San Petronio in Bologna*, voll. 2, Bologna, Cassa di Risparmio, 1983.
- BENATI = DANIELE BENATI, *La pittura rinascimentale*, in *Basilica San Petronio*, II, pp. 143-194.
- BERTI = LANFRANCO BERTI, *Giovanni II Bentivoglio. Il potere politico a Bologna nel secolo XV*, Bologna, Ponte Nuovo, 1976.
- BIANCHETTI = BIANCHETTI GIACOMO, voce redazionale in *Dizionario biografico degli Italiani*, X, Roma, tip. Società Grafica Romana, 1968, pp. 47-49.
- BOCCHI, *Bentivoglio* = FRANCESCA BOCCHI, *I Bentivoglio da cittadini a signori*, in AMR, n.s., XXII (1972), pp. 43-64.
- BOCCHI, *Potere* = FRANCESCA BOCCHI, *Il potere economico dei Bentivoglio alla fine della loro signoria*, in « Il Carrobbio », II (1976), pp. 77-89.
- BOLOGNINI AMORINI = ANTONIO BOLOGNINI AMORINI, *Vite dei pittori ed artefici bolognesi*, III, Bologna, tip. Dalla Volpe, 1843.
- Bullarum* = *Bullarum privilegiorum ac diplomatum Romanorum Pontificum amplissima collectio... opera et studio CAROLI COCQUELINES*, t. V, pars I, Romae, tipis et sumptibus Hieronimi Mainardi, MDCCLI.
- CALLERI = SANTI CALLERI, *L'arte dei giudici e notai di Firenze nell'età comunale e nel suo statuto del 1344*, Milano, Giuffrè, 1966.
- Cardenal* = *Cardenal (El) Albornoz y el Colegio de España. Miscellanea di studi albornoziani*, I, Bologna, Publicaciones del Real Colegio de España, 1972; II, id.; III, id., 1973 (Studia Albornotiana, XI-XIII).

- CARDUCCI = GIOSUÈ CARDUCCI, *Intorno ad alcune rime dei secoli XIII e XIV ritrovate nei memoriali dell'Archivio Notarile di Bologna*, in AMR, s. II, II (1876), pp. 105-220.
- CENCETTI, *Camera* = GIORGIO CENCETTI, *Camera Actorum comunis Bononie*, in « Archivi », II (1935), pp. 87-120; ried. in ID., *Scritti archivistici*, Roma, Il centro di ricerca, 1970 (Fonti e studi di storia, legislazione e tecnica degli archivi moderni), pp. 260-299.
- CENCETTI, *Palazzo* = GIORGIO CENCETTI, *Il palazzo dei notai in Bologna*, in *Quattro monumenti italiani*, Roma, Istituto Nazionale delle Assicurazioni, 1969, pp. 17-73; ried. in *Notariato medievale...*, I... cit., pp. 355-398.
- CENCETTI, *Precedenti* = GIORGIO CENCETTI, *I precedenti storici dell'archivio notarile in Bologna*, in « Notizie degli Archivi di Stato », III (1943), pp. 117-124; ried. in *Notariato medievale bolognese. I. Scritti di Giorgio Cencetti*, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1977 (Studi storici sul notariato italiano, III), pp. 183-198.
- CENCETTI, *Rolandino* = GIORGIO CENCETTI, *Rolandino Passaggeri dal mito alla storia*, in « La Mercanzia », V, fasc. 6 (giu. 1950), pp. 3-8; ried. in *Notariato medievale...*, I... cit., pp. 199-215.
- CESARINI SFORZA = WALTER CESARINI SFORZA, *Sull'ufficio bolognese dei « Memoriali »*, in « L'Archiginnasio », IX (1914), pp. 379-392.
- CIACCIO = LISETTA CIACCIO, *Il cardinal legato Bertrando del Poggetto in Bologna (1327-34)*, in AMR, s. III, XXIII (1905), pp. 85-196, 456-537.
- COLINI BALDESCHI = LUIGI COLINI BALDESCHI, *Rolandino Passeggeri e Nicolò III. Pagine di storia bolognese*, in « Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna », VIII (1924), pp. 155-186.
- COLLIVA, *Bologna* = PAOLO COLLIVA, *Bologna dal XIV al XVIII secolo: « governo misto » o signoria senatoria?*, in *Storia dell'Emilia-Romagna. II. L'età moderna*, a cura di Aldo Berselli, Imola, University press, 1977, pp. 13-34.
- COLLIVA, *Cardinale* = PAOLO COLLIVA, *Il cardinale Albornoz, lo Stato della Chiesa, le « Constitutiones Aegidianae » (1353-57)*, Bologna, Publicaciones del Real Colegio de España, 1977 (Studia Albornoziana, XXXII).
- CORPUS = *Corpus chronicorum Bononiensium*, a cura di Albano Sorbelli, Bologna, Zanichelli, 1938 (*Rerum Italicarum Scriptores*, n. e., a cura dell'Istituto Storico Italiano per il medioevo, XVIII, parte I).
- COSTAMAGNA = GIORGIO COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1970 (Studi storici sul notariato italiano, I)

- DAL PANE = LUIGI DAL PANE, *La vita economica a Bologna nel periodo comunale. La struttura economica*, Bologna, tip. Tinarelli, 1957.
- DE BENEDICTIS = ANGELA DE BENEDICTIS, *Governo cittadino e riforme amministrative a Bologna nel settecento*, in *Famiglie senatorie e istituzioni cittadine a Bologna nel Settecento*, Bologna, Istituto per la storia di Bologna, 1980 (Convegni e colloqui, n.s., 1), pp. 9-54.
- DE BOSDARI, *Comune* = FILIPPO DE BOSDARI, *Il comune di Bologna alla fine del secolo XIV*, in AMR, s. IV, IV (1914), pp. 123-188.
- DE BOSDARI, *Giovanni da Legnano* = FILIPPO DE BOSDARI, *Giovanni da Legnano canonista e uomo politico del 1300*, in AMR, s. III, XIX (1901), pp. 1-137.
- DE BOSDARI, *Primordi* = FILIPPO DE BOSDARI, *I primordi della signoria di Giovanni II Bentivoglio a Bologna (1463-77)*, in AMR, n.s., III (1953), *Studi storici in memoria di Luigi Simeoni*, I, pp. 181-203.
- DE BOSDARI, *Relazioni* = FILIPPO DE BOSDARI, *Relazioni tra Bologna e Firenze dal 1478 al 1482*, in AMR, s. IV, XXII (1932), pp. 115-164.
- GRIFFONI = MATTHEI DE GRIFFONIBUS, *Memoriale historicum de rebus Bononiensium*, a cura di Ludovico Frati e Albano Sorbelli, Città di Castello, Lapi, 1902 (*Rerum Italicarum Scriptores*, n.e. a cura dell'Istituto Storico Italiano per il medioevo, XVIII, parte II).
- DE VERGOTTINI = GIOVANNI DE VERGOTTINI, *Arti e popolo nella prima metà del secolo XIII*, Milano, Giuffrè, 1943 (Pubblicazioni della scuola di perfezionamento in discipline corporative della R. Università di Pisa, 4).
- FACCIOLI = GIOVANNI FACCIOLI, *Della corporazione dei notai di Verona e il suo codice statutario del 1268*, Verona, Lessinia, 1953 (Studi storici veronesi, 4).
- FALCONI = ETTORE FALCONI, *Lineamenti di diplomatica notarile-tabellionale*, Parma, CUSL, 1983.
- FANTI, *Bologna* = MARIO FANTI, *Bologna nell'età moderna*, in *Storia di Bologna*, Bologna, Alfa, 1978.
- FANTI, *Macellai* = MARIO FANTI, *I macellai bolognesi*, Bologna, Sindacato esercenti macellerie, 1980.
- FAROLFI = BERNARDINO FAROLFI, *Strutture agrarie e crisi cittadina nel primo cinquecento*, Bologna, Pàtron, 1977 (Istituto di storia economica e sociale dell'Università di Bologna. Fonti, ricerche, testi, 14).
- FASOLI, *Armi* = GINA FASOLI, *Le compagnie delle armi a Bologna*, in « L'Archiginnasio », XXVIII (1933), pp. 158-183, 323-340.

- FASOLI, *Arti* = GINA FASOLI, *Le compagnie delle arti in Bologna fino al principio del secolo XV*, in « L'Archiginnasio », XXX (1935), pp. 237-280, XXXI (1936), pp. 46-79.
- FASOLI, *Bologna* = GINA FASOLI, *Bologna nell'età medievale (1115-1506)*, in *Storia di Bologna...* cit., pp. 127-196.
- FASOLI, *Catalogo* = GINA FASOLI, *Catalogo descrittivo degli statuti bolognesi conservati nell'Archivio di Stato di Bologna*, Bologna, tip. Azzoguidi, 1931 (Biblioteca de « L'Archiginnasio », s. II, XLI).
- FASOLI, *Giuristi* = GINA FASOLI, *Giuristi, giudici e notai nell'ordinamento comunale e nella vita cittadina*, in *Studi accursiani*, cit. oltre, I, pp. 25-39.
- FASOLI, *Inventari* = GINA FASOLI, *Due inventari degli archivi del comune di Bologna nel secolo XIII*, in AMR, s. IV, XXIII (1933), pp. 173-278.
- FASOLI, *Legislazione* = GINA FASOLI, *La legislazione antimagnatizia a Bologna fino al 1292*, in « Rivista di storia del diritto italiano », IV (1933), pp. 351-392.
- FASOLI, *Notaio* = GINA FASOLI, *Il notaio nella vita cittadina bolognese*, in *Notariato medievale bolognese. II. Atti di un convegno*, Roma, Consiglio Nazionale del notariato, 1977 (Studi storici sul notariato italiano, III), pp. 121-142.
- FASOLI, *Pace* = GINA FASOLI, *La pace del 1279 tra i partiti bolognesi*, in « Archivio Storico Italiano », s. VII, XX (1933), pp. 49-75.
- FASOLI, *Storia Università* = GINA FASOLI, *Per la storia dell'Università di Bologna nel medioevo*, Bologna, Pàtron, 1970.
- FERRARA = ROBERTO FERRARA, « *Licentia exercendi* » ed esame di notariato a Bologna nel secolo XIII, in *Notariato medievale... II...* cit., pp. 47-120.
- FILIPPINI = FRANCESCO FILIPPINI, *Il cardinale Egidio Albornoz*, Bologna, Zanichelli, 1933.
- FRANCHI = GIANFRANCO FRANCHI, *Note di diplomatica statutaria delle arti di Bologna*, Bologna, Pàtron, 1976 (Questioni di Archivistica e Scienze ausiliarie della Storia, 6).
- FRANCHINI, *Arti* = VITTORIO FRANCHINI, *Le arti di mestiere in Bologna nel secolo XIII*, Trieste, Università, 1931.
- FRANCHINI, *Instituto* = VITTORIO FRANCHINI, *L'instituto dei « memoriali » di Bologna nel secolo XIII*, in « L'Archiginnasio », IX (1914), pp. 95-106.
- FRATI = LODOVICO FRATI, *Ricordanze domestiche di notai bolognesi*, in « Archivio Storico Italiano », s. V, XLI (1908), pp. 371-383.

- GAUDENZI, *Società arti* = AUGUSTO GAUDENZI, *Le società delle arti in Bologna nel secolo XIII, i loro statuti e le loro matricole*, in « Bullettino dell'Istituto Storico Italiano », XXI (1899), pp. 7-126.
- GAUDENZI, *Statuti armi* = AUGUSTO GAUDENZI, *Gli statuti delle società delle armi del popolo di Bologna*, in « Bullettino dell'Istituto Storico Italiano », VIII (1889), pp. 7-74.
- GAUDENZI, *Statuti armi e arti* = AUGUSTO GAUDENZI, *Gli statuti delle società delle armi e delle arti in Bologna nel secolo XIII*, in « Bullettino dell'Istituto Storico Italiano », VI (1888), pp. 83-88.
- GERMANI = INGRID GERMANI, *Assunteria d'acque: osservazioni sulla sua « memoria » scritta*, in *Problemi d'acque a Bologna in età moderna*, Bologna, Istituto per la storia di Bologna, 1983 (Convegni e colloqui, n.s., 2), pp. 63-93.
- GHIRARDACCI = CHERUBINO GHIRARDACCI, *Historia di vari successi d'Italia e particolarmente della città di Bologna*, II, Bologna, Monti, 1669.
- GIACOMELLI = ALFEO GIACOMELLI, *La dinamica della nobiltà bolognese nel secolo XVIII*, in *Famiglie senatorie...* cit., pp. 55-112.
- GOZZADINI, *Memorie* = GIOVANNI GOZZADINI, *Memorie per la vita di Giovanni II Bentivoglio*, Bologna, tip. Belle Arti, 1859.
- GOZZADINI, *Nanne* = GIOVANNI GOZZADINI, *Nanne Gozzadini e Baldassarre Cossa poi Giovanni XXIII*, Bologna, Romagnoli, 1880.
- GRANDI, *Monumenti* = RENZO GRANDI, *I monumenti dei dottori e la scultura a Bologna*, Bologna, Istituto per la storia di Bologna, 1982.
- GRANDI, *Sculture* = RENZO GRANDI, *Sculture del secondo quattrocento*, in *Basilica San Petronio...* cit., II, pp. 43-58.
- GRECI = ROBERTO GRECI, *Il contratto di apprendistato nelle corporazioni bolognesi*, in AMR, n.s., XXVII (1977), pp. 145-178, XXVIII (1979), pp. 61-106.
- Guida* = *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici - Firenze, Le Monnier, I, A-E. 1981.
- GUIDICINI, *Cose* = GIUSEPPE GUIDICINI, *Cose notabili della città di Bologna, ossia storia cronologica dei suoi stabili pubblici e privati*, I, Bologna, Tipografia delle Scienze, 1868.
- GUIDICINI, *Diario* = GIUSEPPE GUIDICINI, *Diario bolognese dall'anno 1796 al 1818*, Bologna, Società Tipografica già Compositori, 1886-1887.

- HESSEL = ALFRED HESSEL, *Geschichte der Stadt Bologna von 1116 bis 1280*, Berlin, Eberig, 1910; ed. it.: *Storia della città di Bologna*, a cura di Gina Fasoli, Bologna, Alfa, 1975 (Fonti e studi per la storia di Bologna e delle province emiliane e romagnole, 5).
- LARNER = JOHN LARNER, *L'Italia nell'età di Dante, Petrarca e Boccaccio*, Bologna, Il Mulino, 1982.
- Liber = *Liber sive matricula notariorum comunis Bononie* (1219-1299), a cura di Roberto Ferrara e Vittorio Valentini, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1980 (Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano, III).
- LODOLINI = ELIO LODOLINI, *Gli archivi notarili delle Marche*, Roma, Edizioni dell'Associazione nazionale archivisti italiani, 1969 (Fonti e studi del Corpus membranarum italicarum, III).
- MALAGOLA, *Archivio* = CARLO MALAGOLA, *L'Archivio di Stato di Bologna dalla sua istituzione a tutto il 1882*, in AMR, s. III, I (1883), pp. 145-220.
- MALAGOLA, *Sunti* = CARLO MALAGOLA, *Sunti delle lezioni del corso ufficiale di paleografia e diplomatica... anno scolastico 1896-97*, Bologna, Società Universitas (dispense litografate).
- MALAGUZZI VALERI, *Architettura* = FRANCESCO MALAGUZZI VALERI, *L'architettura a Bologna nel Rinascimento*, Rocca San Casciano, Cappelli, 1899.
- MALAGUZZI VALERI, *Pergamene* = FRANCESCO MALAGUZZI VALERI, *Le pergamene, i codici miniati ed i disegni del R. Archivio di Stato in Bologna*, in AMR, s. III, XVI (1898), pp. 52-142.
- MALVASIA = CARLO CESARE MALVASIA, *Felsina pittrice*, II, Bologna, Erede di Domenico Barbieri, 1678.
- MARCHINI = GIUSEPPE MARCHINI, *Le vetrate*, in *Basilica San Petronio... cit.*, I, pp. 298-308.
- MONTORSI, *Involuzione* = WILLIAM MONTORSI, *Involuzione del capitaniato del popolo in Bologna. L'esecutore e il conservatore di giustizia*, in « *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il medioevo e Archivio Muratoriano* », LXXIII (1961), pp. 165-217.
- MONTORSI, *Plebiscita* = WILLIAM MONTORSI, *Plebiscita Bononie. Il perduto Statutum populi Bononie ed una raccolta di leggi sui beni dei banditi*, in « *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il medioevo e Archivio Muratoriano* », LXX (1953), pp. 181-298.
- NASALLI ROCCA = EMILIO NASALLI ROCCA, *Il cardinale Bessarione legato pontificio in Bologna*, in AMR, s. IV, XX/2 (1930), pp. 17-80.

- ORIOLO = EMILIO ORIOLO, *La cancelleria pepolesca. Atti e formule*, Bologna, tip. Poligrafica Emiliana, 1910.
- ORLANDELLI, *Appunti* = GIANFRANCO ORLANDELLI, *Appunti sulla scuola bolognese di notariato nel secolo XIII per una edizione dell'« Ars Notarie » di Salatiere*, in « *Studi e Memorie per la storia dell'Università di Bologna* », n.s., II (1961), pp. 3-54.
- ORLANDELLI, *Considerazioni* = GIANFRANCO ORLANDELLI, *Considerazioni sui capitoli di Nicolò V coi Bolognesi*, in « *Rendiconti dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filosofiche* », CCCXL (1949), s. 8, vol. 4, pp. 454-473.
- ORLANDELLI, *Memoriali* = GIANFRANCO ORLANDELLI, *I Memoriali bolognesi come fonte per la storia dei tempi di Dante in Dante e Bologna nei tempi di Dante*, Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1967.
- ORLANDELLI, *Note* = GIANFRANCO ORLANDELLI, *Note di storia economica sulla signoria dei Bentivoglio*, in AMR, n.s., III (1953), *Studi storici in memoria di Luigi Simeoni*, I, pp. 205-398.
- ORLANDELLI, *Ricerche* = GIANFRANCO ORLANDELLI, *Ricerche sull'origine della « littera bononiensis »: scritture documentarie bolognesi del secolo XII*, in « *Bullettino dell'Archivio Paleografico Italiano* », n.s., II-III (1956-1957), parte II, pp. 179-214.
- ORLANDELLI, *Scuola* = GIANFRANCO ORLANDELLI, *La scuola bolognese di notariato*, in *Notariato medievale...*, II... cit., pp. 27-46.
- ORLANDELLI, *Supplica* = GIANFRANCO ORLANDELLI, *La supplica a Taddeo Pepoli*, Bologna, Patron, 1962.
- ORLANDI = PELLEGRINO ANTONIO ORLANDI, *Notizie degli scrittori bolognesi*, Bologna, Pisarri, 1714.
- ORTALLI = GHERARDO ORTALLI, *Notariato e storiografia in Bologna nei secoli XIII-XVI*, in *Notariato medievale...*, II... cit., pp. 143-189.
- PALMIERI = ARTURO PALMIERI, *Rolandino Passaggeri*, Bologna, Zanichelli, 1933.
- PASQUALI ALIDOSI, *Istruzione* = GIOVANNI NICOLO PASQUALI ALIDOSI, *Istruzione delle cose notabili della città di Bologna*, Bologna, Tebaldini, 1621.
- PASQUALI ALIDOSI, *Proconsoli* = GIOVANNI NICOLO PASQUALI ALIDOSI, *Li proconsoli e correttori de' notari della città di Bologna*, Bologna, Cochi, 1616.
- PECORELLA = CORRADO PECORELLA, *Studi sul notariato a Piacenza nel secolo XIII*, Milano, Giuffrè, 1968 (Università di Parma, Pubblicazioni della facoltà di giurisprudenza, 26).

- PETRUCCI = ARMANDO PETRUCCI, *Notarii. Documenti per la storia del notariato italiano*, Milano, Giuffrè, 1958.
- Piazzza = Piazzza (La) Maggiore di Bologna. *Storia, arte, costume*, a cura di Giancarlo Roversi, presentazione di Eugenio Riccomini, prologo di Gina Fasoli, Bologna, Banca popolare di Bologna e Ferrara, 1984.
- PINI, *Arte cambio* = ANTONIO IVAN PINI, *L'arte del cambio a Bologna nel XIII secolo*, in « L'Archiginnasio », LVII (1962), pp. 20-81.
- PINI, *Aspetto* = ANTONIO IVAN PINI, *Un aspetto dei rapporti tra città e territorio nel medioevo: la politica demografica « ad elastico » di Bologna tra il XII ed il XIV secolo*, in *Studi in memoria di Federigo Melis*, I, Napoli, Giannini, 1978, pp. 365-408.
- PINI, *Famiglie* = ANTONIO IVAN PINI, *Famiglie, insediamenti e banchi ebraici a Bologna e nel bolognese nella seconda metà del Trecento*, in « Quaderni Storici », LIV (1983), pp. 783-814.
- PINI, *Libri matricularum* = ANTONIO IVAN PINI, *I « Libri matricularum societatum Bononiensium » ed il loro riordinamento archivistico*, Bologna, tip. Arti grafiche Tamari, 1967 (Archivio di Stato di Bologna. Quaderni della scuola di paleografia e archivistica, XV).
- PINI, *Pesci* = ANTONIO IVAN PINI, *Pesci, pescivendoli e mercanti di pesce in Bologna medievale*, in « Il Carrobbio », I (1975), pp. 329-349.
- PINI, *Potere* = ANTONIO IVAN PINI, *Potere pubblico e addetti ai trasporti*, in « Nuova Rivista Storica », LXVI (1982), III-IV, pp. 253-281.
- PINI, *Problemi* = ANTONIO IVAN PINI, *Problemi di demografia bolognese del Duecento*, in AMR, n.s., XVII-XIX (1968), pp. 147-222.
- PINI, *Ripartizioni* = ANTONIO IVAN PINI, *Le ripartizioni territoriali urbane di Bologna medievale. Quartiere, contrada, borgo, morello*, Bologna, Atesa, 1977 (Quaderni culturali bolognesi, 1).
- PINI e GRECI = ANTONIO IVAN PINI e ROBERTO GRECI, *Una fonte per la demografia storica medievale: le « venticinquine » bolognesi (1247-1404)*, in « Rassegna degli Archivi di Stato », XXXVI (1976), pp. 337-417.
- Riformazioni* = ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Riformazioni e provvigioni del comune di Bologna dal 1248 al 1400*. Inventario a cura di Bruno Neppi, Roma (Bologna, Arti grafiche Tamari), 1961 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XLVIII).
- RODOLICO = NICOLÒ RODOLICO, *Dal comune alla signoria. Saggio sul governo di Taddeo Pepoli in Bologna*, Bologna, Zanichelli, 1898.

- ROLANDINO = ROLANDINI PASSAGGERII, *Contractus*, a cura di Roberto Ferrara, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1983 (Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano, V).
- RONCAGLI = GIUSEPPE GAETANO RONCAGLI, *Rolandino Passeggeri*, in AMR, s. III, IX (1891), pp. 72-79.
- SARTI = NICOLETTA SARTI, *Ancora un contributo per la storia della società dei notai di Bologna: gli statuti dell'anno 1336*, Università degli studi di Bologna, Scuola di specializzazione nella ricerca e nello studio dei testi civilistici medievali, tesi di specializzazione, a. acc. 1982-1983.
- SARTI e FATTORINI = MAURO SARTI e MAURO FATTORINI, *De claris Archigymnasii Bononiensis professoribus a saeculo XI usque ad saeculum XIV*, n.e. a cura di Cesare Albicini e Carlo Malagola, I, Bologna, tip. Merlani, 1888.
- SAVIGNY = FRIEDRICH KARL VON SAVIGNY, *Storia del diritto romano nel medioevo*, trad. di Emmanuele Bollati, I, Torino, Gianini e Fiore, 1854.
- SAVIOLI = LUDOVICO VITTORIO SAVIOLI, *Annali bolognesi*, tomo III, parte I, Basano, s. e., 1795.
- SCARABELLI = LUCIANO SCARABELLI, *Relazione dell'importanza e dello stato degli archivi bolognesi*, Bologna, Zanichelli, 1874.
- SCHWARZ = BRIGIDA SCHWARZ, *Das notariat in Bologna im 13. Jahrhundert*, in « Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken », LIII (1973), pp. 49-92.
- SESTAN = ERNESTO SESTAN, *Le origini delle signorie cittadine: un problema storico esaurito?*, in *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello stato nel Rinascimento*, a cura di Giorgio Chittolini, Bologna, Il Mulino, 1979, pp. 53-75.
- SIGHINOLFI = LINO SIGHINOLFI, *La signoria di Giovanni da Oleggio in Bologna (1355-60)*, Bologna, Zanichelli, 1905.
- SIMEONI = LUIGI SIMEONI, *Le signorie*, I, Milano, Vallardi, 1950.
- SORBELLI, *Bentivoglio* = ALBANO SORBELLI, *I Bentivoglio signori di Bologna*, a cura di Marsilio Bacci, Bologna, Cappelli, 1969.
- SORBELLI, *Direttore* = ALBANO SORBELLI, *Un direttore d'archivio del secolo XIV. Giacomo Bianchetti*, in *Miscellanea di studi storici in onore di Giovanni Sforza*, Lucca, Baroni, 1917, pp. 533-558.
- SORBELLI, *Signoria* = ALBANO SORBELLI, *La signoria di Giovanni Visconti a Bologna e le sue relazioni con la Toscana*, Bologna, Zanichelli, 1901.

- Statuta civilia* = *Statuta civilia et criminalia civitatis Bononie rubricis non antea impressis... edidit comes PHILIPPUS CAROLUS SACCUS...*, I, Bononiae, ex typographia Constantini Pisarri, 1735; II, id., 1737.
- Statuta Parmae MCCCXVI* = *Statuta communis Parmae ab anno MCCCXVI ad MCCCXXV* a cura di Amadeo Ronchini, Parmae, ex officina Petri Fiacca-dorii, 1859.
- Statuta Parmae MCCCXLVII* = *Statuta communis Parmae anni MCCCXLVII* ..., a cura di Amadeo Ronchini, Parmae, ex officina Petri Fiacca-dorii, 1860.
- Statuti Bologna* = *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, a cura di Luigi Frati, I, Bologna, Deputazione di storia per la Romagna, 1869; II, id.; III, id., 1877 (Monumenti storici pertinenti alle province della Romagna, s. I, Statuti).
- Statuti Bologna 1288* = *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, a cura di Gina Fasoli e Pietro Sella, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, I, 1937 (Studi e testi, 73); II, 1939 (Studi e testi, 85).
- Statuti popolo* = *Statuti del popolo di Bologna. Gli ordinamenti sacrali e sacratissimi colle riformazioni da loro dipendenti ed altri provvedimenti affini*, a cura di Augusto Gaudenzi, Bologna, Deputazione di storia patria per la Romagna, 1888.
- Statuti società* = *Statuti delle società del popolo di Bologna. II, Società delle arti*, a cura di Augusto Gaudenzi, Roma, Istituto Storico Italiano, 1896 (Fonti per la storia d'Italia. Statuti secoli XIII-XIV).
- Studi accursiani* = Atti del Convegno internazionale di studi accursiani, voll. 3, Milano, Giuffrè, 1968.
- TAMASSIA = NINO TAMASSIA, *Odofredo* in AMR, s. III, XI (1893), pp. 183-225; XII (1894), pp. 1-83 e 330-390.
- TAMBA, *Archivio Pubblico* = GIORGIO TAMBA, *L'Archivio Pubblico nel secolo XVIII*, in *Famiglie senatorie...* cit., pp. 133-159.
- TAMBA, *Archivio società* = GIORGIO TAMBA, *L'archivio della società dei notai*, in *Notariato medievale...*, II... cit., pp. 191-283.
- TAMBA, *Castel del Rio* = GIORGIO TAMBA, *Un archivio d'origini « signorili »*. *L'archivio notarile di Castel del Rio dagli Alidosi alla Restaurazione*, in *Archivio notarile di Castel del Rio. Inventario*, a cura di Gianni Fazziani, Bologna, Deputazione di storia patria, 1985 (Documenti e studi, XVIII), pp. 1-28.
- TAMBA, *Consigli* = GIORGIO TAMBA, *Consigli elettorali degli ufficiali del comune bolognese alla fine del secolo XIII*, in « Rassegna degli Archivi di Stato », XLII (1982), pp. 34-95.

- TAMBA, *Documenti* = GIORGIO TAMBA, *I documenti del governo del comune bolognese (1116-1512). Lineamenti della struttura istituzionale della città durante il medioevo*, Bologna, Atesa, 1978 (Quaderni culturali bolognesi, 6).
- TAMBA, *Fontanelice* = GIORGIO TAMBA, *Da « Archivio pubblico » ad archivio notarile. Vicende degli atti dei notai di Fontanelice tra Sisto V e Pio VII*, in *Archivio notarile di Fontanelice. Inventario*, a cura di Sonia Poli, Bologna, Deputazione di storia patria, 1984 (Documenti e studi, XVI), pp. 5-27.
- TAMBA, *Margine* = GIORGIO TAMBA, *In margine all'edizione del XIV volume del « Chartularium Studii Bononiensis »*, in AMR, n.s., XXXIII (1982), pp. 151-168.
- TAMBA, *Muratori* = GIORGIO TAMBA, *Da socio ad « obbediente »*. *La società dei muratori dall'età comunale al 1796*, in *Muratori in Bologna. Arte e società dalle origini al secolo XVIII*, Bologna, Collegio costruttori edili ed imprenditori affini della provincia di Bologna, 1981.
- TAVONI = MARIA GIOIA TAVONI, *Gli statuti della società dei fabbri dal 1252 al 1579*, Bologna, Deputazione di storia patria, 1974 (Documenti e studi, X).
- TESTONI ALBERTINI = IANA TESTONI ALBERTINI, *Il codice 644 del Museo Civico di Bologna*, Università degli studi di Bologna, Facoltà di Lettere e filosofia, tesi di laurea, a. acc. 1973-74.
- TORELLI = PIETRO TORELLI, *Studi e ricerche di diplomazia comunale*, parte I, estratto da « Atti e memorie della R. Accademia Virgiliana di Mantova », n.s., IV/1 (1910), tip. Mondovi, 1912; parte II, Mantova, tip. Mondovi, 1915 (Pubblicazioni della R. Accademia di Mantova, I); n.e., Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1980 (Studi storici sul notariato italiano, V).
- Uffici* = ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Gli Uffici economici e finanziari del comune dal XII al XV secolo. Inventario*, a cura di Gianfranco Orlandelli, Roma (Bologna, Luigi Parma), 1954 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XV).
- VANCINI, *Rivolta* = ORESTE VANCINI, *La rivolta dei bolognesi al governo dei vicari della Chiesa (1376-77). L'origine dei tribuni della plebe*, Bologna, Zanichelli, 1906 (Biblioteca storica bolognese, 11).
- VANCINI, *Rivoluzioni* = ORESTE VANCINI, *Una rivoluzione di « ciompi » a Bologna (1411-12)*, in *Studi di storia e critica dedicati a Pio Carlo Falletti*, Bologna, Zanichelli, 1915, pp. 561-576.
- VERARDI VENTURA = SANDRA VERARDI VENTURA, *L'ordinamento bolognese dei secoli XVI-XVII. Introduzione all'edizione del ms. B 1114 della Biblioteca dell'Archiginnasio: Lo stato, il governo et i magistrati di Bologna, del cavalier Ciro Spontone*, in « L'Archiginnasio », LXXIV (1979), pp. 181-425.

VITALE = VITO VITALE, *Il dominio della parte guelfa in Bologna*, Bologna, Zanichelli, 1901.

ZANNI ROSIELLO, *Archivi potere* = ISABELLA ZANNI ROSIELLO, *Archivi e potere a Bologna nel Settecento*, in *Famiglie senatorie...* cit., pp. 113-131.


ZANNI ROSIELLO, *Archivi Stato* = ISABELLA ZANNI ROSIELLO, *Gli Archivi di Stato: una forma di sapere « segreto » o pubblico*, in « Quaderni storici », XLVII (1981), pp. 624-638.

ZANNI ROSIELLO, *Spurghi* = ISABELLA ZANNI ROSIELLO, *Spurghi e distruzioni di carte d'archivio*, in « Quaderni storici », LIV (1983), pp. 985-1017.

ZUCCHINI = GUIDO ZUCCHINI, *Il palazzo del podestà di Bologna*, Bologna, Beltrami, 1912.

INTRODUZIONE

me salus, & quies civitatis nitebatur. (a) Vixit autem Rolandinus in tanta dignitate ad summam senectutem; decessit enim anno MCCC. III. Id. Octobris: & in splendidum illud, & magno principe dignum sepulcrum illatum est, quod adhuc extat prope Ecclesiam Fratrum Prædicatorum in adjacenti area, patulo & aperto loco, ut tunc fere solebant illustrium hominum, & doctrina præstantium sepulcra excitari. Ejus hic ichnographiam damus.



Sculptus est Rolandinus in altera tumuli facie ex cathedra docens scholares in subfelliis sedentes, ut claros quosque doctores in eorum temporum monumentis expressos videmus. Ac supra tumulum in umbella, sive pyramide, qua illum obtegit, hi versus leguntur:

Il mausoleo di Rolandino (da M. SARTI e M. FATTORINI, *De claris Archigymnasii Bononiensis Professoribus*, Bologna 1769, t. I, p. 428).

LA SOCIETÀ

1. — SOTTO IL SEGNO DI ROLANDINO

Sul sagrato di una delle più belle chiese di Bologna, dedicata a San Domenico, si eleva su nove sottili colonne l'arca di Rolandino Passaggeri. Sul fianco dell'arca l'autore dello strumento principe della dottrina e della pratica notarile, la *Summa totius artis notariae*, appare effigiato nell'atto dell'insegnamento. La raffigurazione, voluta dalla società dei notai che all'inizio del secolo XIV curò l'erezione dell'arca, consegnava alla memoria cittadina la immagine di Rolandino quale uomo di scienza¹. Nella serenità dell'insegnamento sembravano così trovare composizione i contrasti e le ferite ancora aperte di una feroce lotta di parte che proprio in Rolandino avevano avuto, non più di vent'anni prima, il perno ed il segno.

In un'iscrizione che campeggia sulla facciata del monumento la società dei notai volle tuttavia serbato il ricordo del maestro d'arte notarile in un contesto diverso da quello dello Studio. Rolandino è qui il primo preconsole della società: quasi a rivendicare un rapporto diretto di filiazione tra il maestro, che non aveva eredi di sangue, ed i notai bolognesi, che in lui avevano riconosciuto una guida non solo nell'arte notarile, ma in quella ben più difficile e pericolosa della politica cittadina. Se infatti della corporazione dei notai bolognesi Rolandino si era indubbiamente servito nel suo disegno politico di supremazia del « popolo » è altrettanto certo che la corporazione aveva saputo trarre da questa politica una serie di affermazioni che ne avevano fatto la società-guida dell'intero movimento popolare. L'erezione di

¹ Circa la vita e l'attività di Rolandino cfr. SARTI e FATTORINI, I, pp. 508-514; RONCAGLI; COLINI BALDESCHI; PALMIERI; ma soprattutto CENCETTI, *Rolandino* e, da ultimo, ROLANDINO. Per la sua opera scientifica cfr. ORLANDELLI, *Appunti*; Id., *Scuola*. Sulla struttura dell'arca recante il primo esempio in Bologna e forse in Europa del tema della lezione, cfr. GRANDI, *Monumenti*, pp. 60, 73-74, 118-121.

questo monumento, che per dimensioni e ricchezza di elementi figurativi superava tutti gli altri mausolei dei più celebrati professori dello Studio, finiva quindi per divenire motivo di celebrazione della stessa *societas notariorum civitatis Bononie*.

Saldamente organizzata in una struttura che ne assicurava l'unitarietà di indirizzo politico, ricca di mezzi finanziari e di oltre un migliaio di aderenti inseriti in tutti i gangli della struttura amministrativa cittadina, agli inizi del secolo XIV la società dei notai appariva in grado di esercitare ancora a lungo un effettivo controllo sulla gestione del potere all'interno della città. Invece proprio questo periodo, che coincide con quello dell'erezione del mausoleo di Rolandino, realizzato tra il 1300 ed il 1306, costituì più propriamente il vertice della fortuna politica della società.

L'ordinamento comunale e popolare, alla cui affermazione la società dei notai aveva legato le ragioni del suo successo, manifestava già in questi anni i primi, evidenti sintomi di una crisi sempre più marcata ed irreversibile. Le capacità decisionali si andavano spostando, lentamente ma progressivamente, dalle corporazioni a nuovi organismi consortili ed a nuove famiglie che, pur di estrazione popolare, apparivano intenzionati, non diversamente dagli antichi magnati, a gestire direttamente le scelte politiche della città. Ed a poco più di vent'anni di distanza le prime esperienze signorili ridimensionarono drasticamente il potere della società.

Questa si avviò così ad un lungo tramonto. Dismesse le ambizioni di guida della città, venne sempre più ad assumere quelle tipiche di una corporazione professionale, che nella gelosa tutela dei diritti degli iscritti sembrava riconoscere ormai l'unica motivazione della propria esistenza. Restavano il nome dell'antica *societas* e quelli, ma non tutti, delle antiche cariche; restava, pur con qualche traversia, il prestigioso palazzo sulla piazza Maggiore; restava infine il ricordo carismatico del suo primo preconsole. E quando, alla fine del secolo XV, la società dei notai fissò, per mano di uno dei suoi membri più rappresentativi, i principali avvenimenti della propria vicenda, indicò in Rolandino colui che, costituendo un'unione dei notai di parte guelfa, aveva dato avvio alla *societas notariorum civitatis Bononie*¹.

Tra le opere di Rolandino vi fu dunque anche quella di aver formato la corporazione dei notai bolognesi? Non sembra. Il suo intervento, pur giocando un ruolo determinante per le fortune di questa corporazione, non dovette essere quello di chi le aveva dato vita. Sicuramente essa esisteva già quando, dopo gli scontri del 1274, Rolandino si affacciò sulla scena politica

¹ MUSEO CIVICO DI BOLOGNA, *Codice 644*, cc. 9/13 - 9^v/13.^v Circa questo testo cfr.: TESTONI ALBERTINI.

cittadina ed esisteva ancor prima quando, nel 1234, superato l'esame di fronte al giudice del podestà Guido Raule, il futuro maestro d'arte notarile venne iscritto nel *Liber notariorum*, ossia nell'elenco dei notai cittadini¹. Tuttavia la società dei notai di Bologna, questa società, non doveva essersi formata che qualche anno prima dell'accesso di Rolandino al notariato. Più che padre, Rolandino, il primo preconsole, fu quindi coetaneo della *societas notariorum civitatis Bononie*.

Un coetaneo che ricoprì ben presto un ruolo molto importante, quale maestro d'arte notarile². Ma tale ruolo divenne addirittura importantissimo nell'ultimo quarto del secolo XIII, quando la società fu indotta, sotto la sua influenza, ad assumere una struttura che doveva esaltarne le capacità di organizzazione per la gestione del potere. È comprensibile quindi che il ricordo di Rolandino, alimentato dalla costante fortuna della *Summa totius artis notariorum*, abbia attinto qualcosa del mito; che la società dei notai di Bologna abbia voluto fare di lui, un po' ingenuamente e con qualche forzatura, il proprio fondatore. La realtà era invece diversa: le origini della società dei notai erano forse meno nobili, ma senza dubbio più antiche.

2. - TRA PODESTÀ E POPOLO

La prima, sicura attestazione dell'esistenza di una corporazione dei notai bolognesi precede di pochi anni la metà del secolo XIII³ ed è tale da indicare che la società doveva essere attiva già da tempo. Da quanto tempo non è peraltro chiaro. A somiglianza degli esercenti altre professioni, per i quali non mancano più sicure testimonianze⁴ è probabile che una qualche « so-

¹ Cfr. *Liber*, p. 72.

² Intendiamo fare riferimento in particolare all'attività di Rolandino quale *representator* dei candidati negli esami per la concessione della qualifica di notaio, cfr. *ibid.*, p. XXIII, n. 32.

³ *Statuti Bologna*, II, pp. 185-188 (l. VIII, cap. I). Viene attribuito ai consoli della società dei notai il potere di nominare sedici notai, quattro per quartiere, che avrebbero affiancato il giudice del podestà per l'esame degli aspiranti al notariato.

⁴ Il rinvio non è tanto ai calzalai ed ai beccai, ai quali si riferiscono i documenti solitamente citati sull'origine delle corporazioni bolognesi: HESSEL, p. 148; FASOLI, *Arti*, in particolare XXX, pp. 244-246; PINI, *Pesci*, in particolare p. 339; FANTI, *Macellai*, pp. 17-22. Tali documenti non ci sembrano del tutto conclusivi circa l'organizzazione degli esercenti tali mestieri in vere corporazioni, come d'altra parte abbiamo avuto occasione di indicare in TAMBA, *Muratori*, in particolare p. 55. Pensiamo piuttosto ai mercanti ed ai cambiatori, i cui capi portavano come quelli dei notai il titolo di « console » e che erano certamente organizzati in apposite società prima della fine del secolo XII: GAUDENZI, *Società arti*, in particolare, pp. 12-15. Circa la nascita delle corporazioni bolognesi facciamo rinvio, oltre alle opere precedentemente citate, anche a: GAUDENZI, *Statuti arti e arti*; ID., *Statuti armi*; FRANCHINI, *Arti*; FASOLI, *Armi*; PINI, *Arte cambio*; ID., *Potere*, in particolare pp. 269-274.

cietas » o « ars »¹ o « fraternitas »² o « schola »³ legasse tra loro fin dal secolo XII o anche prima una parte di coloro che svolgevano attività a diretto contatto con l'amministrazione della città⁴.

I membri di questa associazione dovevano sicuramente condurre pratiche religiose comuni ed aver accettato alcune regole per una limitazione della reciproca concorrenza. Sembra tuttavia difficile, per non dire impossibile, immaginare che essa raccogliesse tutti gli esercenti la professione notarile. La capacità di agire per tutti coloro che esercitavano un certo mestiere non venne raggiunta dalle varie società d'arti che verso la fine del secolo XIII né vi sono ragioni plausibili per pensare che la società dei notai abbia fatto eccezione. Dobbiamo anzi constatare che quando, nel 1219, il comune promosse un controllo dei privilegi di nomina che vantavano gli esercenti l'attività notarile per registrarli successivamente in un apposito *liber*, nella relativa disposizione non veniva fatta alcuna menzione di una qualsiasi società dei notai⁵.

Proprio da questa circostanza il Gaudenzi deduceva la non esistenza, al momento, di una società dei notai e collocava la sua apparizione soltanto « nell'anno 1228 o poco dopo »⁶. La scelta di questa data non era casuale: porre la nascita della società dei notai in tale periodo significava collegarla in modo immediato all'affermazione del movimento popolare, di cui quella dei notai era destinata a divenire in breve tempo la società guida. Ma questo stretto collegamento è al tempo stesso il limite dell'ipotesi del Gaudenzi

¹ « Ars » sembra sia stata la denominazione prevalente all'inizio, cfr. *Liber*, p. XXXVI.

² Sull'uso del termine « fraternitas » per indicare raggruppamenti di laici, solitamente artigiani, per lo svolgimento di pratiche religiose e caritative comuni, cfr. HESSEL, p. 148, il quale ne sottolinea altresì l'uso lungamente protratto nell'ambiente bolognese, come appare anche, ad es., in ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA (d'ora innanzi ASB), *Comune, Capitano del popolo, Giudici reg.* 117 (a. 1288), c. 71 e reg. 120 (a. 1288), c. 19.

³ A questo termine fa ricorso, per indicare unioni di artigiani, il glossatore Odofredo, cfr. TAMASSIA, in particolare XII, pp. 336-337.

⁴ Cfr. ORLANDELLI, *Ricerche*, in particolare p. 182. La precoce esistenza di una associazione tra i notai bolognesi è supposta da FASOLI, *Arti*, XXX, p. 250 ed *Id.*, *Storia Università*, p. 78; nonché da SCHWARZ. Pagine molto interessanti circa l'origine dei collegi notarili sono quelle dedicate al problema da PECORELLA, pp. 40-44. Egli ne riporta il formarsi ad un periodo molto antico, ponendo l'accento sul legame dei notai, come collegio di vassalli, tramite la *fides*, al conte. Con particolare riferimento alla situazione di Piacenza egli vede successivamente per l'intero secolo XIII, il permanere di tale legame seppure ridotto ad una sfera privata. Solo col secolo XIV se ne avrà il ritorno ad un ambito pubblico, ma facendo capo non più al conte, bensì al comune, poi al signore indi al principe.

⁵ Il testo di tale disposizione è trascritto da ultimo in *Liber*, p. 1. Anche in Genova sembra che l'iniziativa di redigere un elenco o « matricola » dei notai attivi in città sia stata assunta, intorno agli stessi anni, direttamente dal Comune, cfr. COSTAMAGNA, pp. 151-159.

⁶ GAUDENZI, *Società arti*, p. 33. Prima del Gaudenzi il problema era stato toccato solo incidentalmente da SAVIOLI, p. 58 che aveva incluso la società dei notai tra quelle « attive » nel 1228, dichiarando di derivare tale notizia dai libri di matricole delle società esistenti nell'Archivio Pubblico di Bologna. La notizia era stata successivamente ripresa da SAVIGNY, p. 542.

che appare cioè condizionata in modo troppo diretto dall'analisi dei successivi avvenimenti.

Forse, più facilmente che una vera e propria nascita, intorno all'anno 1228, vale a dire in connessione con l'inserimento dei rappresentanti del popolo nelle strutture del governo cittadino¹, deve essere avvenuta una profonda riforma della preesistente e già languente associazione di notai cittadini. Una riforma che da un organismo associativo a fini principalmente religiosi e di mutua assistenza ne fece una compagine essenzialmente politica, parte integrante della complessiva organizzazione del popolo. Ed è certamente plausibile che una riforma di tale portata provocasse mutamenti tanto radicali da far sì che, quanto meno sotto il profilo sostanziale se non sotto quello formale, si sia avuta una società « nuova ». Di quella antica ben poco dovette infatti rimanere dopo il 1228: forse il nome dei capi, i consoli, qualche elemento di vita associativa che alcune norme, di sapore decisamente arcaico, rifluite negli statuti di fine secolo, consentono di intravedere².

Ben maggiori furono invece le novità che, a partire dal terzo decennio del secolo XIII, dovettero caratterizzare la società dei notai. E fra queste novità una, che in parte spiega ed in parte riassume tutte le vicende della società fino all'ultimo quarto del secolo XIII, apparve subito evidente: la piena integrazione della società dei notai nella organizzazione del comune podestarile³. Le tracce di questa integrazione sono conservate in quel *liber notariorum* che era stato approntato nel 1219. Promosso dal comune per fini di carattere generale, esso venne ben presto a costituire un essenziale punto di riferimento per tutto quanto atteneva all'esercizio della professione notarile in Bologna⁴.

Cerniera dell'integrazione società-comune era l'esame degli aspiranti al notariato. La sua importanza per ambedue le istituzioni è ben evidente. Superando l'esame — e venendo quindi registrato nel *liber notariorum* — il nuovo notaio, da un lato, era autorizzato sia ad agire per i privati sia a ricoprire

¹ Circa gli avvenimenti di questo anno cfr. in particolare DE VERGOTTINI, pp. 21 e ss.

² Sembra questo il caso, ad es., del cap. XXXIV dello statuto del 1288 che vieta ai notai di rubarsi vicendevolmente gli strumenti scrittorii, del cap. XV che dispone l'esercizio di pratiche religiose comuni e del cap. XLI che prescrive che la società si addossi l'onere delle spese funebri di un socio povero, cfr. TAMBA, *Archivio società*, in particolare, *Lo Statuto della società dei notai di Bologna dell'anno 1288*, pp. 257, 273, 276.

³ Cfr. *Liber*, p. XXXIX. Una posizione opposta, di contrasto o, almeno, di mancanza di contatti tra la corporazione dei notai, legata a privilegi imperiali, ed il comune caratterizzò invece nella prima parte del secolo XIII la situazione a Verona. Tuttavia anche in questa città l'accordo tra la « nuova » organizzazione cittadina, il comune, e l'ancor più nuova organizzazione dei notai non tardò a verificarsi, cfr. FACCIOLI, pp. 5-18.

⁴ Un simile risultato, con un preciso influsso circa la stessa organizzazione dell'« ars notariorum » si ebbe anche in Genova, cfr. COSTAMAGNA, p. 156.

quelle cariche che nell'organizzazione del comune erano riservate a chi avesse tale titolo; dall'altro gli si apriva contemporaneamente la possibilità di fare parte della società¹.

Già prima della metà del secolo XII questa integrazione doveva essere, nei fatti, ben forte se il comune aveva consentito alla società di trarre dal *liber notariorum* una copia di valore identico all'originale, attribuendo così alla società pari e diretta responsabilità circa la tenuta di questa documentazione. Fu peraltro con la metà del secolo che la collaborazione tra le due istituzioni pervenne anche ad un preciso riconoscimento normativo, allorché si stabilì che l'esame di notariato dovesse svolgersi di fronte a sedici notai nominati dalla società². Da questa collaborazione fu indubbiamente la società dei notai a trarre i maggiori vantaggi. Essa infatti si sostituì gradualmente, attraverso i propri consoli, ai maestri d'arte notarile nella presentazione dei candidati all'esame.

Le stesse annotazioni nel *liber notariorum* offrono le più preziose testimonianze per la ricostruzione delle strutture caratterizzanti la società dei notai fino agli anni centrali del secolo XIII. Le notizie più dettagliate sono naturalmente quelle relative all'organo direttivo della società. Esso era costituito da un collegio di dodici consoli che duravano in carica un semestre. Tra di essi uno che aveva il titolo di massaro, molto probabilmente incaricato della custodia e della gestione della cassa societaria, sembra assumesse anche una posizione di relativa preminenza nei confronti dei colleghi. Vi era inoltre un *notarius societatis*, cui spettava redigere tutti gli atti della società. Infine, a somiglianza delle altre società popolari, anche in quella dei notai tutti gli iscritti componevano l'assemblea generale, fornita di poteri deliberativi ed elettivi delle cariche societarie.

Questo quadro generale della più antica struttura della società dei notai che emerge dal *liber notariorum* è valido ad individuare i tratti salienti di questa società anche nei confronti delle altre società d'arti bolognesi³. Esso rivela tuttavia grossi limiti allorché lo si voglia utilizzare per un'analisi più approfondita ed articolata delle vicende della stessa società. Restano infatti irrisolti numerosi problemi e vaste le zone d'ombra, prima fra tutte quella di un'eventuale coincidenza tra il superamento dell'esame di notariato e l'acquisizione dello stato di membro della società. Sembra comunque che in questo periodo le due qualifiche di *notarius communis Bononie* e di *socius societatis notariorum*, pur legate entrambe al superamento dell'esame, non dovessero neces-

¹ *Liber*, p. XXXIX, n. 8.

² *Ibid.*, pp. XX e XXXVIII.

³ Cfr. *Statuti societatis*.

sariamente coincidere¹. Questa conclusione non è del tutto sicura, ma a favore del suo accoglimento stanno alcuni indizi, che emergono proprio dal *liber notariorum*. Essi fanno intravedere una marcata distinzione ed un certo grado di autonomia tra la posizione di chi era stato approvato all'esame di notariato e quella di membro della società².

Le annotazioni del *liber notariorum* che portano a distinguere le posizioni di *notarius communis* e di socio sono databili poco oltre la metà del secolo XIII. Esse costituiscono quindi un primo indizio per una più precisa individuazione delle caratteristiche della società dei notai in tale periodo. Per cogliere tuttavia altri tratti caratteristici della società negli anni immediatamente successivi alla metà del secolo è necessario ricordare alcuni elementi essenziali della contemporanea vicenda politica ed istituzionale della città.

La seconda parte del Duecento si era aperta sotto i più fausti auspici. La vittoria della Fossalta sulle truppe imperiali del 1249 aveva dato a Bologna il predominio sulla Romagna ed il controllo della rivale Modena³. La costituzione di Bologna veniva presa a modello non solo dalle città vicine, ma dalla stessa Firenze; Roma affidava la carica di senatore al bolognese Brancaleone di Andalò. Ma questo felice periodo ebbe breve durata. Del rapido declino furono causa da un lato la ripresa degli scontri tra fazioni, originati ora dalla gestione della vittoria, dall'altra l'accesso ai centri di potere, preteso dalle nuove classi che il recente sviluppo aveva portato in primo piano; ma soprattutto la fragilità delle strutture economiche⁴. In poco più di un venti-

¹ Cfr. FASOLI, *Giuristi*, in particolare p. 33; *Liber*, p. XXXVII.

² Nel 1254 la società possedeva una propria matricola, ossia un elenco dei propri soci, diversa sia dal *liber notariorum communis Bononie* sia dalla copia di tale *liber* autorizzata dal comune e parimenti conservata dalla società (cfr. *ibid.*, p. XLII). È quindi probabile che le diversità esistenti tra questi testi derivassero non solo da un diverso momento, ma anche da un diverso titolo per la registrazione in essi dei vari nominativi. In altri termini, se il superamento dell'esame di notariato di fronte al giudice del podestà fosse stata l'unica ed indispensabile condizione per l'inserimento nella società, allora sia l'iscrizione nel *liber notariorum* sia quella nella matricola della società sarebbe dovuta avvenire in base allo stesso documento, costituito dalla sentenza del giudice del podestà. Le differenze tra i due registri sembrano indicare invece che ciò non avveniva. L'iscrizione nella società derivava quindi da un documento diverso, forse una delibera dell'assemblea o del collegio direttivo.

³ Per tutte queste vicende facciamo rinvio ad HESSEL, pp. 126-139. Di particolare importanza per la interpretazione delle vicende della città in questo periodo è inoltre lo sviluppo dello Studio, non solo quale strumento di prestigio, ma soprattutto quale primario motore della economia cittadina. Per quest'ultimo aspetto rinviamo, a titolo indicativo, a *Studi accursiani*.

⁴ Fragilità determinata sia dall'angustia del territorio di diretto dominio sia dalle difficoltà di utilizzare come luogo di approvvigionamento e come mercato di sbocco per i prodotti lavorati una zona ricca di centri di pari sviluppo quale la Romagna sia infine per la grande vulnerabilità del primo motore dell'economia cittadina, lo Studio, soggetto a periodi di improvvisa crisi per la creazione di altri centri di studi superiori o per gli esodi di studenti a seguito di provvedimenti delle autorità comunali giudicati lesivi dei loro diritti. Su tutti questi aspetti la bibliografia è molto vasta ed articolata; possiamo comunque citare per le vicende della costituzione bolognese DE VERGOTTINI; MONTORSI, *Plebiscita*; e per gli aspetti economici DAL PANE; PINI, *Problemi*; ID., *Ripartizioni*.

cinquennio Bologna non solo perdeva la sua posizione di potenza, ma finiva per cadere dalla lontana e spesso incurante sovranità imperiale alla ben più vicina ed interessata potestà pontificia. L'atto con cui nel 1278 Rodolfo d'Asburgo cedette a Nicolò III Bologna e la Romagna valse in pratica a chiudere per la città le prospettive di ogni ulteriore espansione¹.

Naturalmente ridurre, come abbiamo fatto, la vicenda della città di Bologna nel terzo venticinquennio del secolo XIII a quella della sua posizione costituzionale e politica non riveste altro significato che quello di una semplice traccia. È altrettanto ovvio che il quadro così delineato fu oltremodo ricco di tensioni e contrasti. Tensioni e contrasti che segnaron l'intero ambiente cittadino e che non poterono non influire su tutte le strutture organizzative e quindi, per quanto qui interessa, anche sulla società dei notai. Ed è interessante notare come da questi influssi la società dei notai venisse spinta ad acquisire, quasi di necessità, spessore e consistenza di organizzazione, ad accentuare progressivamente la capacità di agire in modo autonomo, quale strumento di raccordo di un gruppo fortemente omogeneo dal punto di vista politico, sempre più numeroso ed influente.

Alcuni tratti della struttura della società dei notai emergono, come già per il periodo precedente, dalle annotazioni del *liber notariorum*. Si tratta di annotazioni che rivelano una diminuzione del numero dei consoli, sceso intorno all'anno 1265 da dodici ad otto. Sappiamo che la ripartizione della città in quartieri aveva indotto non solo l'apparato amministrativo cittadino ma anche altre organizzazioni minori, come diverse società d'arti, a trarre abitualmente i propri ufficiali in modo paritetico dalle quattro ripartizioni territoriali. Il passaggio da dodici ad otto consoli può quindi significare con tutta credibilità che gli ufficiali direttivi della società dei notai vennero tratti non più in numero di tre ma in numero di due da ciascun quartiere.

Le annotazioni del *liber notariorum* non chiariscono peraltro quali possano essere stati i motivi di questa diminuzione. Crediamo comunque possibile avanzare a tale proposito una ipotesi. È pressoché sicuro che in un primo momento nella società dei notai fossero confluiti anche i giudici². In un periodo successivo e sicuramente già nell'anno 1274 i giudici non facevano più parte della società dei notai³. Appare quindi possibile collegare la diminuzione di un ufficiale per ciascun quartiere con una secessione — voluta o forzata, non sapremo dire — di un'intera categoria di soci, i giudici appunto.

¹ HESSEL, p. 272.

² *Ibid.*, p. 157; CENCETTI, *Palazzo*, in particolare p. 357.

³ Cfr. successivamente p. 29, n. 4.

D'altra parte la stessa data di questa secessione con conseguente diminuzione dei consoli bene si addice all'ipotesi avanzata. L'anno 1265 corrisponde infatti ad un periodo di particolare tensione all'interno del gruppo dirigente cittadino ed è quindi possibile che in questa circostanza i due gruppi dei giudici e dei notai, che avevano — ed avranno sempre più nel volgere degli anni immediatamente successivi — caratteristiche diverse, abbiano deciso di rendere autonome le due organizzazioni: una decisione che quanto poteva togliere in prestigio alla società dei notai, altrettanto rendeva in compattezza del ceto che essa organizzava. Che proprio in questi anni inizi il deciso accostamento della società dei notai alla organizzazione popolare potrebbe trovare in questa divisione una ulteriore motivazione.

Altri elementi conoscitivi della società dei notai vengono offerti da un documento relativo sempre all'anno 1265, ma diverso dal *liber notariorum*. Si tratta degli ordinamenti emanati in fasi successive, ma nel corso del 1265, dai frati gaudenti Loderingo di Andalò e Catalano di Guido d'Ostia¹. Tali ordinamenti che, a fronte di tutti quelli precedentemente emanati, si caratterizzavano per la lucidità del disegno volto a prevenire le occasioni di scontro ed i possibili focolai di lotte interne², contengono alcune norme interessanti direttamente la società dei notai. È questo il caso, in particolare, del capitolo II degli ordinamenti emanati il 10 giugno 1265 e relativo ai banditi per falso³. Esso legittimava l'intervento dei consoli o del sindaco della società dei notai al fine di far riportare nei libri dei banditi i nomi di coloro che ne fossero stati cancellati in modo irrituale. Disponeva inoltre che una copia del provvedimento di bando per falso venisse consegnata al massaro della società.

Il contenuto di questo capitolo oltre a richiamare i nomi degli ufficiali della società — tra i quali il sindaco, di cui non siamo informati da nessun'altra fonte — sembra anche testimoniare una integrazione o almeno un coinvolgimento della società nel sistema del potere cittadino. Una diversa visione o, forse meglio, un diverso aspetto del complesso rapporto comune-società dei notai emerge invece da un'altra fonte, gli statuti del comune degli anni 1259-1267.

¹ Circa questi due personaggi, cfr. HESSEL, pp. 250 e ss. Il testo degli ordinamenti è edito in *Statuti Bologna*, III, pp. 583 e ss.

² Su questo aspetto degli ordinamenti ci permettiamo di fare rinvio a quanto già rilevato in TAMBA, *Margine*.

³ Conseguentemente all'impostazione generale di questi ordinamenti sembra che la preoccupazione di dare certezza al diritto costituisse uno degli obiettivi essenziali. Si vedano infatti le disposizioni per porre rimedio alle falsità nelle testimonianze, nei documenti (con l'istituzione dell'ufficio dei Memoriali), nelle accuse, nelle registrazioni dei libri dei banditi ed anche nei giuramenti in giudizio (e per ovviare allo spergiuro si tolse l'obbligo di giurare su Dio).

Nel settimo decennio del secolo XIII il comune rinnovava i tentativi di sottrarre, almeno in parte, all'influenza della società lo svolgimento dell'esame di notariato¹. Fu l'inizio di un progressivo, anche se al momento lento, sfaldarsi della stretta integrazione della società col comune podestarile. Altro segnale di questo allontanarsi delle due istituzioni fu la redazione da parte della società di elenchi di soci o « matricole » autonome rispetto al *liber notariorum* del comune². E su questi elementi, diversi ed in qualche caso contraddittori, venne anche ad agire la progressiva modifica della composizione del ceto che si riconosceva nella società. Oltre alla secessione dei giudici, dal *liber notariorum* appare che dalla metà del secolo XIII aumentarono sempre più i figli di artigiani e di commercianti che acquisivano la qualifica di notaio.

A fronte di queste modifiche della composizione della società e dei suoi rapporti con gli organi di potere cittadino sembra invece esservi stata una sostanziale continuità nella struttura organizzativa della società. Come se, attraverso questa, la società dei notai, spinta dal mutamento del suo ceto componente e dal nuovo clima politico cittadino ad accostarsi alle forze emergenti dell'organizzazione popolare, non si sentisse ancora pronta ad interrompere quel rapporto privilegiato che l'aveva legata fin dall'inizio al comune podestarile. E questa posizione della società dei notai appare ancor più interessante se raffrontata a quella di tutte le altre società popolari, strette già dalla metà del secolo in una autonoma struttura che ripeteva ed affiancava il comune cittadino-podestarile³.

Questa situazione di sostanziale indecisione o di voluta ambiguità venne condotta a precipitare dagli avvenimenti del 1274, quando un acutizzarsi delle lotte di fazione provocò il deciso intervento delle società popolari a fianco della parte guelfa o geremea. Ed è necessario a questo punto volgere nuovamente l'attenzione alla più ampia vicenda della città per valutare la portata degli avvenimenti che nell'ultimo quarto del secolo XIII influirono sulla società dei notai in modo ben più massiccio di quanto avvenuto fino ad allora.

A tutto il 1274 non solo la società dei notai ma tutta l'intera organizzazione del popolo si era mantenuta sostanzialmente estranea ai conflitti che caratterizzavano in modo ormai endemico ed irreversibile il ceto dirigente cittadino. Le tensioni occasionate da un contrasto sulle mete delle operazioni militari bolognesi accesero nella primavera del 1274 una serie di vio-

¹ *Statuti Bologna*, II, pp. 185-188. Su ciò cfr. altresì *Liber*, pp. XXVI e XXVII, n. 45.

² Cfr. precedentemente, p. 25 n. 2.

³ Un riflesso di questa posizione particolare della società dei notai si coglie nella circostanza che ancora nel 1272-1274 la matricola della società era l'unica, tra tutte quelle delle società d'arti, sottratta al controllo del capitano del popolo, cfr. PINI, *Libri matricularum*, pp. 14 e 19.

lenti scontri all'interno della città. La reale coincidenza degli obiettivi dei geremei — la difesa del predominio bolognese in Romagna — con gli interessi delle organizzazioni popolari, attente ai possibili mercati di sbocco dei propri prodotti, di contro agli obiettivi dei ghibellini o lambertazzi, che puntavano a riprendere le iniziative, di puro prestigio, contro la troppo forte Modena, indussero le società popolari ad una precisa scelta di campo. Il loro intervento risultò decisivo. Nel giugno del 1274 i partigiani della fazione lambertazza erano costretti ad abbandonare la città⁴.

Ispiratore e guida della politica popolare fu Rolandino Passaggeri. Tramite la « società della Croce », un corpo di duemila armati a sostegno della parte popolare e geremea⁵, egli seppe altresì predisporre gli strumenti militari per il successo di tale politica. Nel successivo decennio il prestigio così acquisito fece del maestro d'arte notarile il capo carismatico della fazione vincitrice. Ciò gli consentì di imprimere un indirizzo radicale alla politica della organizzazione popolare. A tappe progressive e nonostante i freni imposti dagli interventi di papa Nicolò III, che attraverso la pacificazione interna intendeva affermare il proprio dominio sulla città, le società del popolo esautorarono man mano gli esponenti, anche geremei, dell'antico ceto magnatizio. Gli « ordinamenti sacri » e gli « ordinamenti sacratissimi » del 1282-1284 concludevano ed intendevano rendere irreversibile tale processo⁶. Il comune popolare si era ormai impadronito del comune podestarile.

Gli avvenimenti del decennio 1274-1284 rivestivano quindi una carica innovativa di tale portata da lasciare inevitabilmente un segno profondo non solo nelle vicende ma nella stessa struttura della società dei notai. Che anzi tali avvenimenti dovessero toccare in primo luogo questa società era pressoché inevitabile, dal momento che proprio la società dei notai aveva assunto in questi anni una posizione di assoluta preminenza nel movimento popolare. Favorita dall'alto numero degli iscritti⁷, dalla loro diffusione in tutti i quartieri e nelle minori circoscrizioni amministrative⁸, dalla loro presenza in tutte le altre società d'arti, come segretari, ma anche come soci a pieno

¹ HESSEL, pp. 266-267; CENCETTI, *Rolandino*, pp. 209-211.

² Sulla Società della Croce cfr. FASOLI, *Pace*.

³ Circa questi ordinamenti, cfr. *Statuti popolo*; FASOLI, *Legislazione*; MONTORSI, *Plebiscita*.

⁴ Non abbiamo dati precisi circa gli aderenti alla società nel 1274, ma sappiamo che nel 1283 essi superavano il migliaio (ASB, *Società dei notai*, *Matricole*, reg. 19, cc. 29-63). A differenza poi di tante altre società che in questo periodo accoglievano anche gli apprendisti (TAMBA, *Muratori*, p. 72) o i salariati (PINI, *Problemi*, p. 206), la società dei notai accoglieva solo persone in grado di agire quali liberi professionisti.

⁵ Ciò consentiva loro di essere presenti nelle altre strutture del popolo, le società d'armi, organizzate su base territoriale. Per le società d'armi cfr. GAUDENZI, *Statuti armi*; FASOLI, *Armi*, e per i loro rapporti con le società d'arti cfr. DE VERGOTTINI.

titolo¹, la società dei notai appariva pienamente in grado di condizionare e di guidare l'intera organizzazione popolare. Inoltre la professione esercitata dagli iscritti², che li portava a diretto contatto con tutti gli uffici del governo cittadino, la stessa presenza fisica dei notai intorno ai luoghi del potere³ costituivano altrettanti strumenti preziosissimi per l'affermazione del popolo e, naturalmente, della stessa società.

D'altra parte la posizione di guida assunta dalla società dei notai è in qualche modo sottolineata dagli stessi strumenti usati dal movimento popolare nella sua lotta contro i magnati. Più che dalle armi vere e proprie, all'uso delle quali i popolari erano sicuramente meno avvezzi dei nobili, questi vennero vinti da una serie di provvedimenti, di leggi, di ordinamenti che ne limitarono sempre più la capacità di incidere sugli organi del governo cittadino. Come non vedere nel ricorso preferenziale a questi strumenti di lotta l'impronta di una corporazione di tecnici del diritto, adusi non solo a redigere contratti per i privati, ma scaltriti ai più diversi aspetti della attività legislativa, giudiziaria e di governo? La stessa posizione assunta nel « nuovo ordine » dalla società dei notai rendeva quindi inevitabile l'adeguamento di una struttura che doveva apparire già decisamente superata dagli avvenimenti e forse legata in qualche misura a momenti ed esperienze che si volevano dimenticare.

Le innovazioni non furono comunque immediate. Dopo che nel febbraio del 1274 — e quindi avanti lo scoppio delle lotte che portarono alla cacciata dei lambertazzi — erano stati allontanati dalla società 156 iscritti, tra i quali 20 perché nobili e 15 perché giudici⁴, la società parve acquietarsi, quasi in attesa del momento più propizio per tradurre a livello organizzativo interno le conseguenze dei profondi contrasti che andavano progressivamente modificando l'assetto del potere cittadino. Nel momento in cui tale modifica assunse i caratteri di una irreversibile affermazione popolare, tra gli « ordinamenti sacrali » del 1282 e gli « ordinamenti sacratissimi » del 1284, nel secondo semestre del 1283 la società dette vita ad una profonda ristrutturazione della propria organizzazione.

Indice di tale ristrutturazione fu l'incrinarsi di quello stretto rapporto che aveva a lungo legato la società al comune podestarile. Travolta da una crisi

¹ Circa questo secondo aspetto abbiamo esempi relativi a qualche anno più tardi e precisamente al 1294, cfr. ASB, *Capitano del popolo, Libri matricularum delle società d'arti e d'armi*, vol. II, c. 96, nella società dei cordovani vi sono due notai, Lorenzo Bonacatti e Michele di Aimerio; c. 107, nella società dei curioni vi sono diversi notai della famiglia Bambaglioli; c. 204, nella società dei bisilieri e c. 285, nella società dei beccai vi sono altri notai ecc.

² Intendiamo ovviamente la professione esercitata dalla maggioranza dei soci in modo più o meno continuativo.

³ Ci riferiamo in particolare alle *stationes*, poco più di bugigattoli ricavati lungo le scale e sotto i portici dei palazzi del comune e che erano affittate a due o tre notai per l'esercizio della loro professione, cfr., ad es., ASB, *Comune, Procuratori del comune*, b. I, regg. 7, 8 e 9.

⁴ Il documento cui si fa qui riferimento è in ASB, *Capitano del popolo, Libri matricularum delle società d'arti e d'armi*, vol. I. Per il suo esame cfr. *Liber*, p. II.



Il tribunale del podestà (ASB, *Statuti del comune di Bologna*, vol. 13, a. 1376, c. 157).

ormai irreversibile questa istituzione perdetta anche l'effettivo potere di controllo sui notai bolognesi. A partire dal 1283 le sentenze di nomina dei nuovi notai riportate nel *liber notariorum* emanarono solo formalmente da un giudice della curia del podestà. Ma fu in realtà la società che, attraverso la possibilità di ammettere o escludere i notai così nominati nella propria organizzazione, assunse in modo esclusivo il potere di controllo su tutti gli esercenti la professione notarile¹. L'antico rapporto si era venuto quindi sciogliendo a tutto vantaggio della corporazione.

Libera ormai da vincoli e soggezioni, in grado anzi di controllare e condizionare la maggior parte delle altre società d'arti e d'armi, la corporazione dei notai poteva così dare vita ad un progetto quasi incredibile, « a quel tentativo di fondazione di una repubblica di notai, in cui si riassume la vicenda bolognese della seconda metà del secolo XIII »².

La riforma della struttura della società, attuata nel secondo semestre del 1283, fu anche sintomo ed espressione di questo tentativo, ebbe cioè valenze sicuramente esterne alla stessa società. È quindi comprensibile che coloro che dettero vita a tale riforma sentissero come profondamente nuovo l'assetto assunto dalla società in tale occasione. Come e forse ancora più coscientemente di quella avvenuta intorno all'anno 1228, la riforma del 1283 venne considerata alla stregua di una vera rifondazione della società. Il taglio con il passato fu netto ed assoluto ed è la vicenda dell'archivio della società a fornirne la prova più evidente.

L'obbligo sancito dal capitolo XXVI degli statuti della società del 1288³ di conservare i documenti societari solo a partire dalla istituzione della carica di preconsole, avvenuta appunto nel secondo semestre del 1283, è infatti l'indice di una precisa volontà di creare una struttura del tutto nuova. A tale volontà dobbiamo quindi se non la distruzione certo l'irrimediabile disinteresse per tutte le testimonianze precedenti l'anno 1283⁴, motivo questo delle

¹ ASB, *Capitano del popolo, Libri matricularum delle società d'arti e d'armi*, vol. I. Per il suo esame cfr. *Liber*, p. LXIII. Un simile potere sui notai cittadini, per i quali deteneva le chiavi di ammissione all'esercizio della professione nella città, era posseduto dalla corporazione dei notai di Piacenza (PECORELLA, pp. 14-40). Anche in questo caso l'ammissione all'esercizio della professione avveniva a seguito di un esame che era addirittura condotto dalla sola corporazione. Sembra tuttavia che il candidato, il quale doveva già essere in possesso del titolo di notaio rilasciato da un conte palatino, « avesse un vero e proprio diritto all'ammissione » (*ibid.*, p. 31). Il potere della corporazione si riduceva così a quello di obbligare il nuovo ammesso a prestare la sua attività per un quinquennio accanto ed in subordine ad un notaio anziano.

² *Liber*, p. VIII.

³ ASB, *Società dei notai, Statuti*, reg. 1, c. 7^o, ed. in TAMBA, *Archivio società*, in particolare *Statuto della società...*, p. 267.

⁴ L'unica eccezione è costituita dalla copia della matricola del comune condotta a termine intorno all'anno 1265, ora in ASB, *Società dei notai, Matricole*, reg. 19, cc. 1/a-25. Si tratta comunque di un testo riferibile non tanto alla società quanto al comune.

attuali difficoltà a fornire tratti un po' più precisi della fisionomia dell'antica corporazione. Al tempo stesso a questa volontà siamo debitori dell'attenta conservazione dei documenti successivi al secondo semestre del 1283¹.

Per valutare ora in una sicura prospettiva la nuova struttura, assunta dalla società nel secondo semestre del 1283, non sarà quindi fuori luogo prendere avvio proprio dall'esame dei documenti, strumento e segno di tale struttura; di quei documenti che, prodotti e conservati direttamente dalla società si affiancarono, ben presto soverchiandolo al *liber sive matricula notariorum* del comune.

Datano al secondo semestre del 1283 due diversi elenchi. Il primo riporta i nomi degli ufficiali preposti alla guida della società, in base allo schema uscito dalla riforma attuata appunto nel 1283². Il secondo contiene i nomi dei soci, suddivisi per quartiere e per parrocchia di residenza e costituisce la prima, vera matricola della società³. Degli statuti, che erano stati egualmente redatti nel secondo semestre del 1283, resta invece soltanto il proemio. Preposto alla matricola precedentemente indicata esso reca all'inizio un disegno a penna raffigurante Rolandino nell'atto di insegnare⁴. Dell'attività del preconsole, l'ufficiale posto al vertice della società e, forse, degli organi collegiali societari era testimonianza un apposito registro, il *liber actorum*⁵.

A questi primi documenti altri vennero ad affiancarsi in rapida successione. Nel secondo semestre del 1284 fu iniziato un nuovo registro contenente i nomi di coloro che erano stati approvati notai, a seguito dell'esame avanti un giudice del podestà. Accanto ai singoli nomi compare l'indicazione della somma versata al massaro della società quale contributo per le spese dell'esame e per l'ammissione alla società stessa⁶. Nello stesso semestre l'iniziale, unico *liber actorum* si suddivise in due diversi registri, che divennero ben quattro nel semestre successivo⁷.

¹ L'intento di lasciare di sé una particolare memoria — una suggestiva chiave di lettura di tante vicende archivistiche ultimamente suggerita da ZANNI ROSIELLO, *Archivi Stato*, — trova così già nella vicenda dell'archivio della società dei notai alla fine del secolo XIII una precisa testimonianza.

² È la prima parte dell'attuale *Libro dei preconsoli e dei consoli*, in ASB, *Società dei notai*, reg. 22, cc. j-lxxij. Per una parziale trascrizione cfr. *Liber*, pp. 577-623.

³ È la seconda parte del primo volume di matricole della società in ASB, *Società dei notai*, vol. 19, cc. 29-63. La relativa trascrizione è in *Liber* pp. 514-575.

⁴ Per il contenuto di questo testo di statuti, in rapporto ai testi precedenti ed a quello successivo del 1288, nonché per la sua presentazione al capitano del popolo nel 1287, cfr. TAMBA, *Archivio società*, pp. 225 e 228-230.

⁵ Di questo registro resta ora soltanto la copertina, in ASB, *Società dei notai*, b. 115, doc. 1.

⁶ È la seconda parte dell'attuale *Libro dei preconsoli e dei consoli* in ASB, *Società dei notai*, reg. 22, cc. lxxij-cccl.

⁷ Dei due registri del primo semestre del 1284 non resta che la menzione nell'inventario dell'archivio della società, redatto nel 1305, *ibid.*, *Introiti e spese*, reg. 87, c. 37. Dei successivi quattro registri, egualmente citati nell'inventario predetto, ne restano sicuramente due: l'uno contenente

Nel 1288 la nuova redazione degli statuti — il primo testo giunto a noi integralmente — fissava infine in una lunga elencazione i diversi tipi di documenti prodotti dalla società¹. Più che sul contenuto di tale elenco, per il cui esame più dettagliato facciamo peraltro rinvio a quanto diremo in una sede più propria, importa qui richiamare l'attenzione su come tutti questi diversi documenti si presentino con il carattere della novità. Nuovi sono l'elenco degli ufficiali e quello dei notai approvati; nuova, a quanto appare, è la matricola; nuovi, come espressamente dichiara il proemio, sono gli statuti, anche se, in parte, « de veteribus sumpta »; nuova è infine la tensione che pervade questi stessi documenti e che in breve tempo moltiplica in una ampia tipologia i primi, iniziali registri².

Ed è in particolare questa tensione che rende in qualche guisa meno grave la mancanza degli statuti del 1283, che pure costituivano la prima testimonianza della nuova struttura assunta dalla società. Seguendo le vicende della documentazione è facile intuire che doveva trattarsi di una struttura ancora in fase di elaborazione. Fu forse negli anni successivi che, contemporaneamente all'articolarsi della gamma della documentazione, anche l'assetto della società venne ad assumere progressivamente una fisionomia più certa e stabile. Gli statuti del 1288 concludevano così questa prima fase un po' avventurosa della « nuova » società dei notai, fissandone in norme meno improvvisate i tratti caratteristici ormai assunti.

Non fu peraltro la sola società dei notai ad acquisire nel penultimo decennio del secolo XIII una struttura essenzialmente nuova. I contrasti degli anni immediatamente precedenti e l'affermarsi delle forze popolari avevano segnato in misura ancora più profonda l'intera organizzazione cittadina. La « nuova » società dei notai si trovò quindi ad agire in un sistema istituzionale per molti aspetti altrettanto « nuovo ». Ad esso dobbiamo quindi fare riferimento quale necessario contesto in cui inquadrare l'attività della società dei notai.

3. — UNA « REPUBBLICA DI NOTAI »

Negli ultimi anni del secolo XIII la compagine istituzionale bolognese si articolava in una serie di organi collegiali, tra i quali erano ripartite le capa-

le riformazioni, *ibid.*, reg. 9; l'altro gli atti del preconsole, *ibid.*, reg. 25. È dubbio se un terzo registro debba individuarsi in quello contenente gli introiti e spese, *ibid.*, reg. 81.

¹ Cfr. TAMBA, *Archivio società*, in particolare *Statuto della società...*, p. 245 (cap. III), p. 249 (capp. IV, V), p. 253 (capp. IX, X), p. 264 (cap. XXII), p. 267 (cap. XXVI), p. 277 (cap. XLIII).

² Anche sotto l'aspetto patrimoniale sembra che la vita di questa società cominci solo dopo il 1283. I primi impieghi di capitale per l'acquisto di quella che diverrà poi la *domus notariorum* sono infatti del 1287, cfr. ASB, *Società dei notai*, *Instrumenti*, b. 112, doc. 3; CENCETTI, *Palazzo*, p. 19.

cità politica e di governo, legislativa ed, in parte, amministrativa. Accanto al podestà ed al capitano del popolo, assistiti dalle rispettive *familie*, rappresentanti al vertice le due organizzazioni del comune e del popolo, era il collegio degli anziani e dei consoli. Composto da 23 o 24 membri alternativamente, espressione delle società d'arti e d'armi, il collegio degli anziani e dei consoli si poneva quale organo unificatore dei compiti di governo di ambedue le strutture e come centro delle iniziative politiche cittadine. Due consigli, l'uno detto degli ottocento dal numero dei suoi componenti e l'altro del popolo, formato da circa seicento membri, esercitavano le funzioni tipicamente legislative e di verifica degli indirizzi politici espressi dal collegio degli anziani e dei consoli. Un terzo consiglio, composto prima da duemila, poi da quattromila membri, procedeva semestralmente all'elezione di tutti gli ufficiali cittadini¹.

Per i diversi meccanismi che presiedevano alla formazione dei vari consigli, era naturalmente possibile cumulare la funzione di membro dell'uno e dell'altro. Inoltre, allora come ora, la effettiva partecipazione dei singoli ai lavori dei vari organi collegiali era soggetta a qualche contrattempo. Ciò nonostante — e senza per questo voler risollevarne l'annoso problema del se e fino a qual punto possa parlarsi di « democrazia » nel comune medievale — appare abbastanza evidente che un numero molto alto di cittadini veniva direttamente coinvolto nella gestione della città².

Questa massiccia partecipazione, attraverso organi collegiali che tra tutti i similari organi dei vari comuni italiani raggiungevano il numero più alto di componenti, acquista un particolare significato proprio in relazione alle vicende della società dei notai. Tutti questi consigli necessitavano infatti di numerosi professionisti, esperti non solo nella redazione dei verbali, ma nelle più diverse tecniche del loro funzionamento³. Se poi il numero di questi professionisti era anche tale da garantire una loro massiccia presenza come membri in tutti i vari organi collegiali, è evidente che la società che li raggruppava e li rappresentava si trovava automaticamente nella condizione di rivestire un ruolo di arbitro pressoché assoluto nella gestione della città. Perché tale condizione si realizzasse non era tuttavia sufficiente un alto numero di

¹ Per tutti questi aspetti della struttura istituzionale della città di Bologna facciamo rinvio a quanto abbiamo già avuto occasione di indicare in TAMBA, *Consigli*, in particolare pp. 37-62.

² Un numero molto alto anche in rapporto alla popolazione complessiva di Bologna, che è stata stimata aggirarsi, nel periodo, intorno alle cinquantamila unità, cfr. PINI, *Problemi*.

³ Risaltava così il ruolo determinante giocato in questa circostanza dalla preparazione professionale dei notai, esperti non solo nella stesura dei contratti per i privati, ma nell'intera attività giudiziaria ed amministrativa. Ed è anche importante ricordare che lo stesso Rolandino aveva redatto un breve formulario per i notai che venivano inviati al seguito dei podestà nelle piccole comunità del contado, il *Tractatus de officio tabellionatus in villis vel castris operando*. Circa gli aspetti della preparazione professionale dei notai facciamo rinvio a ORLANDELLI, *Scuola*.

notai aderenti alla società. Occorreva anche che essi costituissero una massa omogenea, politicamente fidata ed allineata alle posizioni del movimento guelfo-popolare e, finché possibile, manovrabile da un gruppo dirigente. L'esame dei documenti della società indica che alla fine del secolo XIII queste due circostanze si verificarono contemporaneamente.

Circa il numero degli aderenti basterà ricordare che nell'anno di edizione del testo degli statuti esso superava ampiamente il migliaio e che sei anni dopo, nel 1294, era già arrivato ad oltre 1.300-soci. Tale numero faceva della società dei notai la seconda tra le società d'arti, preceduta solo da una delle società dei lavoratori il cuoio, quella dei cordovanieri, che raggruppava oltre 1.700 iscritti, ma ben precedente altre società di artigiani ed operatori commerciali, come i sarti (754 membri), i cambiatori (615 membri), i fabbri (550 membri)¹.

È peraltro interessante notare che tale numero era il risultato di una duplice, successiva aggregazione. La prima è quella documentata dalla matricola redatta nel 1283. I nomi dei notai registrati in tale documento, suddivisi per quartiere e per parrocchia di residenza, erano il frutto di una selezione diretta ad accogliere nella società soltanto coloro che fossero risultati sicuri fautori della parte guelfa e popolare. Altri notai, circa una quarantina, egualmente presenti ed attivi in città, ma forse in odore di ghibellini², vennero infatti accolti solo nel 1285, previa delibera ed approvazione da parte della società³.

La seconda aggregazione era quella, progressiva, dei nuovi notai. Per tutti questi l'iscrizione alla società faceva seguito al superamento dell'esame, ma non ne costituiva affatto la inderogabile conseguenza.

Dalla normativa contenuta nel testo degli statuti del 1288, che molto probabilmente riflette una prassi già applicata nel quinquennio precedente, e dalla sua verifica attraverso i documenti rimasti, utilizzabili a tale scopo fin dal dicembre 1284, la procedura di ammissione alla società appare articolata nelle seguenti fasi. Il candidato all'esame versava al massaro della società una tassa di importo variabile da 2 a 7 poi 10 lire, a seconda del suo grado di parentela con altri notai. Tale importo era comprensivo sia delle spese dell'esame sia della tassa di iscrizione alla società⁴. Egli veniva quindi presentato

¹ Traiamo queste cifre da PINI, *Problemi*.

² Tra questi notai, ammessi in un secondo momento, figura infatti Manfredino di Enrichetto da Sala (*Liber*, p. 550) che era attivo in Bologna sicuramente fin dall'aprile del 1252 (*ASB, Notarile*, b. 1).

³ Cfr. *Liber*, pp. 530, 549-550, 562, 574.

⁴ In realtà solo per quelli che sarebbero divenuti successivamente membri della società può parlarsi di tassa di iscrizione. Per gli altri — non molti veramente, come indicheremo successivamente — essa non può correttamente essere definita tassa di iscrizione.

dal preconsole e dai consoli al giudice del podestà ed agli esperti nominati dalla società, di fronte ai quali si svolgeva l'esame. Un notaio del podestà redigeva l'approvazione del candidato in forma di sentenza¹ che veniva successivamente presentata alla Camera degli Atti, l'archivio del comune bolognese, ed inserita nel *liber (sive matricula) notariorum comunis Bononie*.

A questo punto poteva farsi luogo alla vera e propria ammissione alla società, che era comunque riservata ai soli notai cittadini, essendo esclusi quelli provenienti dal contado. La cittadinanza sembra non fosse peraltro l'unico requisito. Dovevano infatti concorrere anche altri elementi, quasi sicuramente di matrice politica. L'adesione alla parte guelfa e popolare da parte della società dei notai, che impronta di sé fino i documenti di questo periodo², non poteva non riverberare i propri effetti anche sul momento di ingresso del nuovo socio. È pertanto del tutto probabile che ogni ammissione fosse sottoposta alla valutazione di un apposito consiglio. E che tale valutazione potesse anche giungere ad una decisione negativa può desumersi dalla circostanza che nel periodo in cui la documentazione consente di seguire le varie fasi sopra indicate e cioè dal 1284 al 1290, dei notai approvati non figurano iscritti nella matricola della società, oltre a 34 notai provenienti dal contado, anche quattro notai cittadini.

Sui notai così ammessi veniva poi esercitato un ulteriore controllo per la loro eventuale iscrizione nella matricola del popolo³. Il controllo era effettuato sia dalla stessa società, da cui partiva la proposta di iscrizione, sia da coloro che tale proposta dovevano vagliare, cioè prima dal collegio degli anziani e consoli e poi dall'intero consiglio del popolo. Di questa ulteriore fase e della relativa procedura siamo compiutamente informati attraverso uno dei pochi frammenti rimasti degli statuti del popolo del 1288⁴. Non si trattava peraltro di una novità, adottata solo in tale anno. Di una sua applicazione, secondo una formula che doveva essere molto simile a quella accolta successivamente negli statuti del popolo del 1288, è infatti traccia nella stessa documentazione della società⁵.

Alla fine del dicembre del 1285 un consiglio di venti esperti proponeva che un elenco, contenente i nomi di 57 notai, quasi tutti iscritti alla società

¹ Circa questa procedura cfr. FERRARA, *Licentia exercendi*.

² Cfr. *Libri*, p. LV.

³ La matricola del popolo era costituita da un elenco, suddiviso per società, di tutti gli iscritti alle varie organizzazioni popolari. Conservato nell'archivio del capitano del popolo era uno strumento a precisa rilevanza politica, un documento della parte popolare e guelfa.

⁴ Cfr. *Statuti società*, pp. 535-536. Circa lo statuto del popolo del 1288 cfr. MONTORSI, *Plebiscita*.

⁵ ASB, *Società dei notai, Riformazioni e provvigioni*, reg. 9, cc. 13^v-15^v.

nel corso dello stesso anno¹, venisse consegnato agli anziani e consoli per essere successivamente presentato al consiglio del popolo. Questo, approvandolo, avrebbe consentito la loro iscrizione nella matricola del popolo. Non siamo ora in grado di seguire da presso le fasi dei giudizi espressi dal collegio degli anziani e consoli e dal consiglio del popolo. Sappiamo comunque che questo elenco dovette venire approvato e, forse, integralmente, come espressamente richiesto dalla stessa società. Tuttavia, più che sulla conclusione della procedura è interessante soffermare l'attenzione su altre due circostanze che emergono da questo episodio.

La prima è la conferma di una prassi già indicata, vale a dire il controllo e la valutazione politica — qui manifestatisi in momenti successivi all'accoglimento nella società — di coloro che avevano superato l'esame di notariato. Tra i notai approvati nel corso del 1285 non sono infatti compresi in questo elenco, che doveva evidentemente contenere nomi di sicuro affidamento dal punto di vista politico, non solo quattro notai non iscritti alla società perché «fumanti», ossia provenienti da centri del contado², ma anche due notai cittadini³. E che la valutazione della società avesse ad oggetto la posizione politica dei singoli notai appare evidente da una nota che accompagna un nome dell'elenco. A fianco del nome di Giovanni di Fantinello beccaio il notaio che redasse l'elenco ritenne opportuno annotare che, pur essendo stato approvato da tutti i venti componenti del consiglio di esperti, dopo lo scrutinio era giunta la voce che potesse trattarsi di una persona non perfettamente allineata⁴. Ma forse ancora più interessante è la seconda circostanza e cioè che l'eventuale cancellazione dalla matricola del popolo comportava anche la

¹ Di questi 57 notai, 37 erano quelli già da tempo attivi in città, ma ammessi alla società solo nel 1285, uno era stato ammesso fin dal 1283, gli altri avevano superato l'esame di fronte al giudice del podestà nello stesso 1285 e cioè cinque il 13 giugno, quattro il 26 ottobre, otto l'11 dicembre e due il 21 dicembre.

² La provenienza da centri del contado di tre di questi è chiaramente indicata nelle stesse sentenze di ammissione al notariato. Si tratta infatti di « Symon f. q. Alberti Aygonis de Samodia » (*Libri*, p. 371), « Lombardus de Perlinis de S. Iohanne in Persiceto » e « Francischus Petri Zacharie de Plumatio » (*ibid.*, p. 373). Del quarto, « Michael Rodaldi de Gargognano » era indicata invece la cappella di residenza in città, S. Cristina. Egli era stato quindi accolto nella società (ASB, *Società dei notai, matricole*, reg. 19, c. 59). Tuttavia in un secondo tempo la sua qualifica di cittadino dovette apparire abbastanza dubbia, tanto da essere sottoposta a controllo (*ibid.*: « requiratur quia fumans »). Si noti che non risulta che egli sia stato cancellato dalla società, ma solo che la sua qualifica di cittadino non era del tutto chiara. Ciò comunque deve essere stato sufficiente ad escludere il suo nome dall'elenco dei proposti per l'inserimento nella matricola del popolo.

³ Anche costoro figurano iscritti alla società, ma doveva trattarsi di persone sospettate a qualche titolo di non essere del tutto allineate con la politica geremea e popolare. Nella matricola del popolo non potevano infatti essere accolti non solo coloro che provenivano dal contado e gli eserciti professioni non tutelate da apposite società d'arti, ma anche i fautori della parte ghibellina o lambertazza ed i nobili ed i loro scherani.

⁴ ASB, *Società dei notai, Riformazioni e provvigioni*, reg. 9, c. 15: « Quidam venit et dixit (assomiglia molto ad una denuncia anonima) eum fuisse (il notaio aveva scritto inizialmente « esse », poi corregge e rimanda il tutto nel passato) confinatum sive patrem suum » (e qui non sapremmo dire

cancellazione dalla matricola della società¹. Tutto ciò contribuiva, come abbiamo già indicato, a disegnare una base della società quanto mai compatta ed omogenea sotto il profilo politico².

Specchio di tale compattezza e strumento al tempo stesso per il suo costante controllo era la struttura organizzativa della società. Attraverso di essa trovava piena realizzazione la seconda delle circostanze che abbiamo inizialmente indicato, vale a dire la possibilità del gruppo dirigente di guidare l'intera società in modo diretto e mirato. Tale struttura si articolava infatti secondo uno sviluppo tipicamente piramidale, semplice e al tempo stesso pienamente efficace per lo scopo indicato.

All'assemblea generale, composta da tutti i soci, spettava teoricamente la più ampia gamma di poteri, sia elettorali per la nomina degli ufficiali della società, sia normativi per la regolamentazione interna. In realtà di questi due poteri l'assemblea esercitava solo e parzialmente il primo, essendo ad essa demandato il potere di eleggere i consoli, ma non il preconsole. Il secondo potere, quello normativo, veniva invece esercitato da altri organi collegiali.

Sopra l'assemblea generale era infatti il consiglio dei duecento. La presenza di questo consiglio, eccezionale nel panorama delle società popolari di Bologna del periodo, trovava nelle funzioni attribuitegli e nel criterio della sua composizione una precisa motivazione. Esso fungeva infatti da sostituto dell'assemblea generale della società³ ed i suoi membri, tratti in modo pari-

se meriti maggior attenzione la imprecisione della denuncia o lo scrupolo del notaio a registrare quello che anche a lui doveva apparire come un sospetto piuttosto dubbio). Ulteriori esempi di questo controllo sui nominativi da inserire nella matricola del popolo si hanno negli anni 1290 (ASB, *Società dei notai, Matricole*, reg. 19, cc. 45^v, 53^v, 51^r). Riportiamo a titolo esemplificativo la notazione di c. 45, relativa a « Tibias d. Iacobi Bernardini de cappella S. Nicolay de Burgo S. Felicis », iscritto nella matricola della società il 2 maggio 1290. In data 30 giugno successivo viene annotato: « Celebrato scrutinio in consilio quadraginta societatis notariorum super examinatione facienda de hiis qui creati fuerunt notarii tempore domini Bertholi Bellondini preconsulis societatis notariorum qui digni sunt inseri et scribi vel non in matricula notariorum que est in armario populi, reprobaverunt Tibiam d. Iacobi Bernardini tanquam lambertatum quantum ad ponendum in matricula societatis notariorum que est in armario populi bononiensis ».

¹ Cfr. *Liber*, p. 549.

² E contro i possibili cedimenti alla parte avversaria vegliavano con l'ausilio delle leggi e degli ordinamenti tutti i veri guelfi, geremei, popolari e soprattutto gli eterni difensori della parte vincente. Non mancano infatti nei registri giudiziari del periodo le denunce ed i relativi processi nei confronti di persone accusate di collusione con gli avversari sconfitti. Tra le tante denunce vorremmo ricordarne almeno una, che ci sembra particolarmente interessante. Accusato fu un notaio, Spinello di Bencivenne beccaio, denunciato per avere egli, di parte geremea, sposato con una cerimonia svoltasi a Caprara, un centro del contado, Ugolina di Lazzaro di Rodolfo, che era invece di parte lambertazza (ASB, *Comune, Curia del podestà, Accusationes*, b. 7, reg. X, c. 85, 1288 dic. 17; reg. XIV, c. 39, 1288 sett. 24).

³ Cfr. TAMBA, *Archivio società*, in particolare *Statuto della società...*, p. 255. Tale funzione è sottolineata dallo stesso tipo di delibera che il consiglio dei duecento adottava; non la provvigione, tipica degli organi esecutivi che assumevano funzioni normative, ma la riformazione, caratteristica degli organi legislativi. Questi organi, nelle società popolari, erano usualmente le assemblee generali.

tetico dai quattro quartieri, venivano scelti direttamente dal preconsole e dai consoli tra i soci d'età superiore ai trenta anni e di provata fede geremea. È quindi evidente che la reale motivazione dell'esistenza di questo consiglio non era l'alto numero dei soci e le conseguenti difficoltà di convocazione bensì il disegno di disporre di uno strumento più fidato e compatto di quanto potesse esserlo la troppo numerosa e composita assemblea generale.

Sopra al consiglio dei duecento vi era un altro consiglio, più ristretto. Formato da quaranta membri scelti, al solito, dal preconsole e dai consoli, aveva ampi poteri d'esame e di discussione su tutti i problemi della società¹. Costituiva quindi una sorta di organo permanente di consulenza per la attività di direzione della società.

Un terzo organo collegiale era infine quello costituito dai consoli, l'antico collegio direttivo della società, conservatosi anche dopo le riforme del 1283-1288. Indice della continuità con il passato, di questo collegio e dell'intera società, era sicuramente la procedura di elezione dei consoli, scelti « a brevi » dall'intera assemblea². Ulteriori elementi di tale continuità erano la nomina tra di essi del massaro, la provenienza paritetica dai quattro quartieri, la durata semestrale dell'incarico e la successiva ineleggibilità per un periodo annuale. Tutto ciò, com'è evidente, atteneva peraltro all'aspetto formale di questa magistratura. Sul piano sostanziale invece e quindi circa i compiti che la normativa statutaria riconosceva loro — e più ancora secondo quanto i documenti rimasti indicano di effettivo esercizio — le riforme del 1283-88 avevano inciso ben più profondamente, in connessione con il sorgere della figura del preconsole.

Principale funzione attribuita in modo specifico al collegio dei consoli era l'amministrare giustizia nelle cause promosse avanti ad essi in materia di esercizio della professione notarile. La loro competenza non era peraltro esclusiva in quanto le pronunce erano soggette all'appello o al controllo del preconsole³.

Ancora più complessa era la situazione circa i poteri di direzione della società, di impulso dell'attività degli organi collegiali e più generalmente dello svolgimento dell'intera attività amministrativa. Le norme dello statuto del 1288 attribuivano tali poteri in modo indeterminato al collegio dei consoli,

¹ Cfr. TAMBA, *Archivio società*, in particolare *Statuto della società...*, p. 255.

² *Ibid.*, p. 252.

³ Il testo sottolinea espressamente « salvo tamen semper omni arbitrio et officio domini preconsulis » (*ibid.*, p. 252). Dall'esame dei documenti rimasti sembra comunque che i consoli non agissero mai in modo autonomo rispetto al preconsole; anzi nei pochi casi in cui si trova citata l'azione di un console, questi opera quale mandatario del preconsole. I compiti giurisdizionali che la normativa sembra loro attribuire in modo specifico devono probabilmente intendersi come semplice traslato di precedenti statuti.

al massaro ed al preconsole. L'esame della documentazione rimasta indica peraltro che essi vennero esercitati pressoché unicamente dal preconsole. Tale stato di fatto trovò una conseguente sanzione nello statuto del 1304. I suoi compilatori provvidero infatti a modificare l'espressione di quelle norme che sembravano attribuire ai consoli poteri che solo avanti il 1283 essi avevano effettivamente esercitato¹.

Tra i consoli, come già indicato, uno assumeva l'incarico di massaro, l'ufficiale creato responsabile del maneggio del danaro e della conservazione dei beni mobili della società. Contrariamente al collegio dei consoli, il massaro non sembra abbia visto restringersi le proprie competenze col sorgere della figura del preconsole². La specificità dei compiti attribuitigli trovava riscontro nell'esistenza di una serie autonoma di registri, intitolata *Introiti e spese*. La continuità di tale serie, tuttora rilevabile nonostante i gravi danni inferti dal tempo, costituisce una evidente traccia del rilievo e dell'autonomia godute da questo ufficiale sino al termine della vita della società.

Al vertice della società era infine il preconsole³. La nomina di un singolo a guida di una società popolare non fu caratteristica della sola società dei notai. Fu peraltro in questa società che raggiunse l'espressione più completa e conseguente. Già la procedura di elezione valeva a distaccare il preconsole da tutti gli altri ufficiali della società. Esso veniva infatti scelto da una commissione di dodici notai, tre per quartiere, scelti dal priore dei Domenicani o dal guardiano dei Minori.

Non sappiamo se questa procedura risalisse al secondo semestre del 1283 o se fosse stata adottata solo in occasione della compilazione degli statuti del 1288. Non siamo quindi in grado di conoscere se essa sia derivata dall'analoga procedura stabilita per l'elezione degli anziani e dei consoli nel dicembre del 1285⁴ o se invece sia stata quest'ultima ad influenzare la normativa prevista per l'elezione del preconsole. Di certo, nell'uno come nell'altro caso, la procedura adottata valeva a marcare il distacco di questi ufficiali dagli umori e dalle pressioni dei vari organi assembleari. La funzione di

¹ Cfr. *Statuti società*, pp. 6-14.

² Qualche indiretta influenza non può certamente essere mancata. I pagamenti erano eseguiti dal massaro generalmente su mandato del preconsole e su pronuncia di questi erano inflitte ai soci le multe che costituivano uno dei principali cespiti di entrata della società.

³ Un singolo ufficiale posto a guida della società con ampi poteri di rappresentanza di questa e di controllo sull'attività dei notai troverà imitazione anche in altre città. Tipico fu il caso di Firenze ove tale ufficiale, designato con lo stesso titolo, apparve nel 1317 (CALLERI, cap. 13). Curiosamente l'A. parla peraltro di proconsole e di importazione del titolo da Bologna con conseguente cambio della «e» in «o», mentre nei testi riprodotti in copia è evidente la dizione «preconsul». Altra città in cui a capo della società dei notai appare un proconsole (o preconsole) è Parma ove tale ufficiale è documentato nel 1319 (*Statuta Parmae MCCCXVI*, p. XV) e nel 1331 (*Statuta Parmae MCCCXLII*, p. 87).

⁴ Cfr. TAMBA, *Consigli*, pp. 55 e ss.

guida dei due enti, il comune per i primi, la società per il secondo, veniva così, già nella procedura di nomina, sottolineata in modo quanto mai significativo.

Tale funzione di guida trovava poi nell'insieme dei poteri attribuitigli la più completa dimostrazione. Questi gli consentivano anzitutto di esercitare un effettivo controllo sulla vita della società. Il preconsole poteva infatti convocare i vari organi collegiali, controllare l'adempimento delle norme statutarie da parte di tutti i soci, rendere giustizia sia a costoro che a tutti gli eventuali ricorrenti per quanto attinente all'esercizio della professione notarile. Altri poteri ampliavano il campo del suo intervento nei confronti dei soci oltre la loro stretta partecipazione alla società, fino a toccare lo svolgimento della professione. Al preconsole era infatti attribuito il potere di controllare che i notai applicassero correttamente le tariffe imposte dalle norme cittadine per la stesura dei contratti tra i privati. Ancora più incisivi si facevano i suoi poteri nei confronti dei notai che assumevano l'incarico di ufficiale del comune. Egli doveva infatti verificarne direttamente la presenza negli uffici e la correttezza nello svolgimento del lavoro¹.

L'esercizio di questi ultimi poteri consentiva al preconsole interventi in un ambito che non era più solo quello della società, ma piuttosto quello prettamente pubblico dell'organizzazione cittadina. Ancora più evidente era questo aspetto nell'ulteriore potere, attribuitogli dagli statuti della società, di intervenire nei consigli del comune e del popolo. La motivazione di questo intervento e, contemporaneamente, l'ambito in cui esso doveva esplicarsi erano ridotti all'eventuale difesa degli interessi della società. In realtà l'intervento del preconsole non fu mai ristretto ad un campo esclusivamente tecnico. Soprattutto nei primi decenni del secolo XIV la sua presenza fu pressoché costante nelle balie che detenevano l'effettivo potere di governo sulla città².

Attraverso il preconsole la società dei notai affermava così la propria presenza a livello decisionale nell'amministrazione cittadina. Difficile è comunque seguire ora le varie fasi di tale affermazione. La documentazione del comune bolognese di questo periodo, molto ricca ed articolata ma ancora in grandissima parte non sufficientemente studiata, richiederebbe indagini oltremodo complesse. Ad intendere tuttavia quale fosse la reale posizione della società dei notai nella struttura cittadina crediamo almeno in parte indicativo l'esame di una particolare vicenda. Vicenda che all'aprirsi del terzo decennio

¹ Non sembra invece che in questa fase il preconsole o la società abbiano avuto il potere di procedere direttamente alla nomina di alcuni ufficiali della amministrazione cittadina, come avvenne fino al 1267 in Verona (FACCIOLI, pp. 22-23) e come avverrà anche a Bologna, ma solo nel secolo XV.

² Cfr. ASB, *Comune-Governo, Provvisori dei consigli minori*, voll. III e IV, *passim*.

del secolo XIV — e quindi negli anni già conclusivi dell'esperienza tipicamente comunale — ebbe ad oggetto proprio la figura del preconsole.

Il 19 settembre 1320 una riformazione del consiglio del popolo vietava al preconsole di accedere al palazzo del comune se non per trattarvi gli affari della società o per esservi stato convocato dal podestà, dal capitano del popolo o dagli anziani e consoli ed aboliva inoltre il consiglio formato dai preconsoli cessati di carica¹. Della competenza e dell'esistenza stessa di tale consiglio non sappiamo molto di più di quanto ci dica la stessa riformazione che ne decretava l'abolizione. Da questa risulta che il consiglio dei preconsoli teneva riunioni, forse nello stesso palazzo del comune; che eleggeva un proprio priore e che infine — ed è questa la cosa piú interessante — nominava direttamente il cancelliere del comune.

Quest'ultima parte dovette trovare applicazione, dal momento che l'elezione del cancelliere tornò ad essere di competenza del consiglio che eleggeva tutti gli altri ufficiali cittadini e cioè il consiglio dei quattromila² ed è anche probabile che lo stesso consiglio dei preconsoli abbia cessato di agire. Nutriamo invece qualche dubbio circa la reale applicazione della prima misura, vale a dire l'allontanamento del preconsole dal palazzo del comune, luogo in cui si adunavano i consigli e le balie che detenevano l'effettivo potere all'interno della città. Purtroppo la mancanza dei registri di provvigioni del periodo maggio 1320 — giugno 1321 non consente una precisa verifica della parte effettivamente sostenuta, come in precedenza, dal preconsole nelle balie di tale periodo. Che tuttavia la riformazione del settembre 1320 non avesse affatto eliminato ogni influenza del capo della società dei notai è pressoché sicuro.

A distanza di pochi mesi, il 15 maggio 1321, una nuova riformazione ritornava infatti sull'argomento. Nella *posta* di tale riformazione si sottolineava come la presenza e l'attività del preconsole e di altre due magistrature che non appartenevano al sistema degli organi istituzionali di governo e contro le quali si era già pronunciato il consiglio del popolo il 18 settembre precedente, cioè il bargello ed i preministratori delle sette e delle tredici società, costituissero ancora un elemento di forte disturbo per gli equilibri tra le varie forze del potere cittadino. Su proposta del priore degli anziani e consoli, il consiglio del popolo approvava quindi, anche se con una ristrettissima maggioranza — 272 voti a favore e 260 contrari — una nuova riso-

¹ ASB, *Comune-Governo, Riformazioni del consiglio del popolo*, vol. XII, cc. 453^v-454. Questa riformazione colpiva anche altri due uffici che avevano evidentemente prevaricato rispetto alle proprie competenze: il bargello, cui si ingiungeva di esercitare il proprio ufficio nel palazzo dei beccai ed preministratori delle sette e delle tredici società, egualmente allontanati dal palazzo del comune.

² ASB, *Comune-Governo, Elezioni degli ufficiali*, b. 1/b, reg. 1 (1321-1322). c. 15^v.

luzione che tendeva a limitare più o meno incisivamente l'influenza di tali magistrature¹.

Così mentre l'ufficio dei preministratori era sbrigativamente abolito ed il bargello era ricondotto alle sue funzioni originarie di persecutore dei ghibellini, si intimava al preconsole di occuparsi unicamente degli affari della società. E per meglio indurre l'osservanza di tale disposizione venne stabilito che la carica di preconsole spettasse, a turni successivi nel semestre, a tutti i consoli eletti, il cui numero era conseguentemente riportato ad otto. Ciò equivaleva, è appena il caso di notarlo, a trasformare il preconsolato in un incarico puramente onorifico.

Infine la riformazione del 21 maggio 1321 stabiliva che l'archivio della società venisse trasferito dal palazzo del comune a quello dei notai che sorgeva sul lato opposto della piazza Maggiore². Sembra evidente che quest'ultima misura più che a togliere ai notai occasioni di frequentare il palazzo del comune doveva valere a sottolineare che la loro società era simile a tutte le altre società popolari e non poteva, più delle altre, godere di privilegi che spettavano solo a quelli che, a tutti gli effetti, erano realmente organi del potere cittadino. Essa indica quindi che era la società dei notai il reale obiettivo delle disposizioni del 21 maggio 1321 e che, attraverso il ridimensionamento della figura del preconsole, era la società che si voleva colpire.

Colpire la società dei notai significava colpire la più ricca, la più influente delle società d'arti, quella che sembrava incarnare il mito stesso dei successi guelfi e popolari. È perciò evidente che era in gioco lo stesso sistema di governo della città e che a muovere contro la società dei notai era chi aveva interesse a scalzare l'ordinamento esistente. In altri termini, ispiratore di tale riformazione non poteva essere che Romeo Pepoli³.

Che all'inizio del 1321 Romeo Pepoli stesse cercando di raccogliere i frutti della sua lunga opera volta ad imporre una propria signoria sulla città era ormai evidente; così com'è evidente che sulla strada che portava alla signoria uno degli ostacoli più grossi era proprio la società dei notai. Certo, similmente a tutte le altre iniziative di Romeo Pepoli, anche in questo caso la sua figura restò nell'ombra. Che comunque questa sia la reale chiave di

¹ ASB, *Comune-Governo, Riformazioni e provvigioni, serie cart.*, I, reg. 33, cc. 23-23^v. Circa questa riformazione cfr. GHIRARDACCI, p. 8 e VITALE, pp. 166 e ss. Si noti peraltro che il Vitale confonde quest'ultima riformazione con quella del settembre precedente.

² Il testo della riformazione reca esattamente *scrineum preconsulis*. Il termine *scrineum* individua solitamente il contenitore dell'archivio e pensiamo pertanto che la definizione debba intendersi indicare l'archivio della società che, sappiamo, era conservato nel palazzo del comune accanto al banco o « disco » del preconsole. Sul trasferimento dell'archivio cfr. successivamente pp. 132 e ss.

³ Sulla figura di Romeo Pepoli e sugli avvenimenti del periodo, cfr. VITALE, pp. 166 e ss.

interpretazione delle disposizioni del 15 maggio 1321 ci sembra risulti chiaro dagli stessi avvenimenti che fecero seguito a tali disposizioni.

Una rivolta guidata dalla fazione « maltraversa » costringeva il 17 luglio 1321 Romeo Pepoli a salvarsi con la fuga. E fin dal 23 luglio successivo il preconsole della società dei notai, nominato sempre per un semestre, ricompariva accanto agli anziani, ai consoli, al gonfaloniere di giustizia e ad altri esperti nelle balie che con una serie di provvigioni ripristinarono l'ordinamento politico della città compromesso dalle iniziative del Pepoli¹. E non è forse priva di significato la circostanza che il testo delle disposizioni del 15 maggio 1321 non compaia nel registro in pergamena contenente le riformazioni di tale anno, ma ci sia stato conservato soltanto attraverso il registro cartaceo che fungeva da minuta del successivo, ufficiale registro in pergamena.

Unica parte della riformazione del 15 maggio 1321 ad essere eseguita sembra sia stata così quella relativa al trasferimento dell'archivio. Non che la società dei notai avesse frainteso la reale portata di questa misura: il problema di una sede dei suoi documenti nel palazzo del comune era solo provvisoriamente accantonato. Per il momento la società dovette ritenere sufficiente l'aver recuperato attraverso la figura del preconsole la propria posizione di prestigio nel sistema del potere cittadino. L'attacco, concretizzatosi nella riformazione del 15 maggio 1321, era stato velocemente e brillantemente rintuzzato; ma si era trattato solo del primo attacco. Di fronte a quelli successivi, portati via via da Bertrando del Poggetto, da Taddeo Pepoli e dai Visconti la resistenza sarà sempre più debole e le risposte meno efficaci, fino a che la capacità di riprendere le antiche posizioni verrà a cadere definitivamente.

Abbiamo indugiato a descrivere gli avvenimenti degli anni 1320-1321 in quanto in una ricostruzione, pur ovviamente per sommi capi, delle strutture e delle vicende della società dei notai, essi ci sembrano riassumere efficacemente il modo di essere e le linee generali dell'azione della società nel quarantennio a cavallo tra la fine del XIII secolo e l'inizio del XIV, nel periodo cioè che va dalla conquista del potere da parte dell'organizzazione popolare all'instaurarsi delle signorie. Al di là quindi delle vicende della figura del preconsole, che, tutto sommato, attraversa indenne tali avvenimenti, è la stessa società dei notai che sembra mantenere ancora saldamente le funzioni di guida della politica e dell'apparato cittadino. Naturalmente soltanto un'indagine lunga e capillare potrebbe documentare la reale portata di tale funzione di guida e soprattutto i primi cedimenti in concomitanza con i periodi di crisi che segnarono la realtà bolognese e di fronte alle nuove

¹ ASB, *Comune-Governo, Provvigioni dei consigli minori*, vol. IV, cc. 137-156.

concentrazioni di potere in essa emergenti. Ma si tratta di un'indagine che non è possibile affrontare ora. In questa sede vogliamo tuttavia indicare almeno alcuni elementi che possono costituire altrettanti indizi del processo enunciato, affrontando in particolare il problema della composizione della società.

Nel periodo che va dalla rifondazione della società nel secondo semestre del 1283 all'instaurarsi della signoria del cardinale Bertrando del Poggetto e quindi dal 1284 al 1326 superarono l'esame di notariato 2.299 persone. Ciò significa che mediamente, ogni anno, circa una cinquantina di giovani, dopo aver frequentato i corsi di grammatica latina, di dottrina e pratica notarile, superavano l'esame di fronte al giudice del podestà e ad una commissione di esperti nominati dalla società. Essi venivano così abilitati all'esercizio della professione notarile nella città di Bologna e nel suo contado¹.

Com'è noto, in questo periodo, essere abilitato all'esercizio della professione notarile significava avere la possibilità non soltanto di redigere contratti per i privati ma anche di agire quale procuratore in sede giurisdizionale e soprattutto di concorrere all'assegnazione dei numerosi posti che nell'organizzazione cittadina erano riservati a coloro che rivestivano appunto la qualifica di notaio². Possibilità di impiego erano offerte anche da altre strutture organizzative di tipo semi-pubblico o privato, quali le società d'arti, le società commerciali, le corporazioni religiose e lo stesso vescovado, presso le quali i notai assolvevano, con un rapporto di tipo più o meno continuativo, i compiti all'incirca di segretari³. Indubbiamente per riuscire a capire se vi fosse ed in quale misura una divergenza tra il numero di coloro che potevano agire come notai e le reali occasioni di impiego occorrerebbe conoscere esattamente il numero dei diversi impieghi, le possibilità di cumularne l'esercizio e soprattutto il reddito, in termini reali, conseguibile attraverso di essi. Nonostante tali doverose riserve, ci sembra comunque che il numero di oltre cinquanta nuovi notai ogni anno fosse realmente sproporzionato rispetto alle reali prospettive di occupazione professionale offerte dalla città. Indizi in questo senso non mancano, sia per alcuni obiettivi riscontri circa professioni diverse esercitate da persone che avevano la qualifica di notaio⁴, sia per i risultati di qualche saggio, per campione, sulla quan-

¹ I dati numerici sopra riferiti sono tratti da ASB, *Società dei notai, Libro dei preconcoli e dei consoli*, reg. 22, parte II, cc. LXXIII-CLXVII. Circa lo svolgimento dell'esame di notariato si rinvia a *Liber*, pp. XI-LXV e FERRARA, *Licentia exercendi*.

² Cfr. TORELLI, *Studi*. FASOLI, *Giuristi*; ID., *Notaio*.

³ *Ibid.*, p. 133.

⁴ Non è eccezionale il caso di notai che risultano invece esercitare la professione di medico e di commerciante.

tità dei notai professionalmente attivi in determinati periodi¹, sia infine, pur con tutte le cautele del caso, per gli stessi nomi che compaiono negli elenchi dei notai².

Se le prospettive professionali non erano quindi per tutti i nuovi notai la prima o la reale motivazione della loro scelta bisogna pensare che tale motivazione fosse da ricercarsi o nell'esame di notariato in sé o in una conseguenza del suo superamento diversa dall'esercizio della professione notarile.

La prima spiegazione può aver rivestito una certa importanza soprattutto per alcune categorie di operatori commerciali. L'esame di notariato veniva infatti a porsi quale punto di arrivo di una preparazione culturale di base sicuramente accurata (almeno quattro anni di studi « in gramatica ») e di una specifica ad ampia duttilità (due o più anni di studi « in documentis notarie sub ordinario doctore »)³. Tale preparazione rivestiva perciò un indubbio interesse anche per persone non strettamente determinate ad esercitare professionalmente l'attività di notaio, ma quella di cambiatore, mercante e così via⁴.

Accanto a questa spiegazione crediamo tuttavia avesse importanza — ed in misura ben maggiore — l'altra spiegazione e cioè che il superamento dell'esame di notariato dava titolo, in presenza delle altre condizioni previste dalla normativa (cittadinanza, estimo ecc.) all'iscrizione nella società popolare dei notai. Attraverso il superamento dell'esame e la successiva iscrizione nella società si apriva così la possibilità di accedere ai consigli ed agli organi di governo cittadini.

Tale conseguenza che si ripete puntualmente in tutte le vicende delle città reggenti ad ordinamento comunale — popolare è troppo nota perché occorra sottolinearla ulteriormente. Ed in realtà abbiamo più che fondati motivi per ritenere che nel periodo indicato dei circa 2.300 nuovi notai la grandissima maggioranza abbia acquisito anche lo stato di socio⁵. Perché poi un numero

¹ Cfr. FASOLI, *Notaio*, pp. 134-135; TAMBA, *Consigli*, p. 72.

² Emblematici ci sembrano i casi di Romeo Pepoli, notaio nel 1285; di Giacomo Buttrigari, notaio nel 1293; di Taddeo Pepoli, notaio nel 1309, come risulta da ASB, *Società dei notai, Libro dei preconcoli e consoli*, cc. LXXV, LXXXII, CXXV.

³ Cfr. *Statuti popolo*, p. 43.

⁴ Può essere questo il caso dei vari membri delle famiglie Pepoli, Gozzadini, Mantici, Zovenzoni e Pegolotti tra le più rappresentative dell'arte del Cambio e di quelli delle famiglie Sabadini, Bianchetti e Preti dell'arte della Mercanzia, tutti iscritti alla società dei notai.

⁵ Effettuare con assoluta precisione un riscontro di quanti nuovi notai sono stati accolti nella società non è attualmente possibile poiché mancano le matricole della società successive al 1291. Tuttavia elementi fortemente probanti della validità dell'affermazione sopra riportata possono essere desunti dalla matricola delle società popolari iniziata nel 1294 e conservata nell'archivio del capitano del popolo (ASB, *Capitano del popolo, Libri matricularum delle società d'arti e d'armi*, vol. II). Nella parte di tale matricola relativa alla società dei notai, per il periodo 1297-1314 per il quale è possibile eseguire il conteggio, sono registrati 959 nominativi. Nel corrispondente periodo,

così alto di cittadini scegliesse quella dei notai tra tutte le società popolari è ben comprensibile, considerando che essa era, al momento, la più prestigiosa ed influente in linea assoluta.

Tuttavia il forte numero dei nuovi soci, che puntualmente, ogni anno, venivano ad aggiungersi, costituiva non soltanto un ulteriore elemento che rafforzava il potere e l'influenza della società, ma anche un motivo di preoccupazione per la società stessa. Ciò sia perché, dal punto di vista politico, una massa così rilevante di persone era meno facilmente controllabile da parte del gruppo di potere interno alla società, sia perché, anche ammettendo che non tutti i nuovi soci volessero realmente esercitare la professione di notaio, l'alto numero di aggregazioni veniva inevitabilmente a creare una situazione di forte concorrenza potenziale tra i membri della società. Il primo problema era stato affrontato forse già nel 1283 e compiutamente disciplinato negli statuti del 1288. Attraverso i due consigli dei quaranta e dei duecento — ed in particolare attraverso il secondo, posto in sostituzione dell'assemblea generale — erano stati predisposti, come abbiamo già sottolineato, strumenti atti a condizionare ed a guidare la formazione e l'espressione della volontà della società.

Più evidente sembra invece la seconda preoccupazione nelle disposizioni assunte all'inizio del secolo XIV, allorché la società cercò di introdurre una sorta di filtro per controllare, se non proprio per limitare, il numero dei nuovi soci. Questa ci sembra infatti la più precisa chiave di lettura delle modifiche apportate dagli statuti del 1304, rispetto a quelli del 1288, nel capitolo che disciplinava lo svolgimento dell'esame di notariato¹. Già il raddoppio degli

come appare da elenchi contenuti nella seconda parte del *Libro dei preconcoli e dei consoli*, superarono l'esame di notariato 1.010 candidati. La percentuale dei non ammessi alla matricola del popolo — che, come già indicato, costituiva un ulteriore passaggio, successivo sia all'esame di notariato, sia all'ammissione nella società — sarebbe stata quindi pari a circa il 5%. Il controllo nei due volumi dei singoli nominativi di uno stesso anno ha permesso di individuare che in grandissima maggioranza i non iscritti nella matricola del popolo erano abitanti del contado, ai quali tale iscrizione era espressamente vietata dalle norme in vigore. La percentuale del 5% rilevata nel periodo 1297-1314 richiederebbe certamente una lieve correzione, dal momento che non sempre i notai approvati erano immediatamente iscritti nella matricola del popolo. Pertanto i dati degli anni iniziali e finali del periodo considerato non hanno un valore assoluto. Tuttavia il divario tra questa percentuale e quella rilevata precedentemente per gli anni 1284-1290 e che dava un 13% di nuovi notai non accolti nella società, prima ancora che nella matricola del popolo, ci sembra particolarmente significativo. È abbastanza evidente che i controlli e le preclusioni in atto dopo la ristrutturazione della società nel secondo semestre del 1283 andarono man mano attenuandosi, forse anche in conseguenza del mutato ambiente di provenienza dei nuovi notai, come indicheremo tra poco. Specchio di questo mutamento fu la modifica subita dall'elenco di coloro che avevano superato l'esame di notariato e dei relativi pagamenti al massaro della società. Già dal 1314 vennero inserite in questo elenco le note di cancellazione dei nomi di notai, espulsi dalla società per delitto, falso, disobbedienza (cc. 79, 85, 87, 91^v). Tale elenco (un documento contabile) veniva dalla società stessa parificato ad una sua matricola.


¹ Cfr. *Statuti società*, pp. 43-45.

anni di studio richiesti (da due a quattro quelli « in grammatica » e da uno a due quelli nella dottrina e nella pratica notarile) unitamente alla previsione di uno specifico controllo da parte del preconsole sull'effettivo svolgimento degli studi notarili tendevano a sottolineare la componente professionale nell'adesione alla società. Ciò portava quindi a privilegiare solo una tra le diverse motivazioni precedentemente indicate, come quelle che erano alla base dell'aggregazione alla società. Ancora più significativo sotto questo profilo era il contenuto di uno specifico giuramento che ogni nuovo socio doveva prestare. Egli era infatti tenuto a giurare di entrare nella società perché intenzionato ad esercitare con coscienza ed integrità la professione di notaio.

Per capire ora se queste norme abbiano avuto l'effettivo potere di contenere il numero dei nuovi soci e, più in generale, se ed in quale misura sia intercorso un rapporto tra il numero dei soci e le vicende della società stessa abbiamo cercato di esaminare più dettagliatamente i dati relativi a quei circa 2.300 giovani che tra il 1284 ed il 1326 superarono l'esame di notariato. E poiché in questo periodo, come abbiamo già indicato, la grandissima parte di essi divenne anche membro della società dei notai, i risultati di tale esame possono sicuramente fornire elementi probanti della composizione della società stessa.

La rappresentazione grafica su base annua del momento di superamento dell'esame da parte dei nuovi notai nel periodo 1284-1326, come riportato nella tavola 1/a evidenzia forti caratteri di discontinuità. Se tuttavia si procede ad una aggregazione dei dati per periodi superiori all'anno, ad esempio un quinquennio, come riportato nella tavola 1/b, il divario tra essi viene non solo fortemente, ed ovviamente, a ridursi ma acquista altresì significati più precisi, rivelatori di alcune tendenze atte a chiarire quei rapporti precedentemente indicati.

Nel primo quinquennio (1284-1288) la bassa media annuale di nuovi notai, di poco superiore a ventisei, trova così una giustificazione nell'essere questo periodo immediatamente a ridosso di quella profonda ristrutturazione della società, operata nel secondo semestre del 1283, che aveva introdotto una serie di severi controlli circa l'ammissibilità alla « nuova società ». Di contro, l'alta frequenza registrata nel quinquennio seguente, che con oltre 69 nuovi notai raggiunge la punta più alta secondo questa aggregazione, è indice non solo di una maggiore apertura della società ad accogliere quali membri i nuovi notai, ma probabilmente della sua indiscussa affermazione come centro di potere all'interno del sistema di governo comunale. Una affermazione che ne esaltava la capacità di attrazione nei confronti di strati sempre più ampi della cittadinanza. Tali motivi devono essere ancora alla



base di quella frequenza, sempre molto alta, di nomine di notai, che si verificò nei due quinquenni successivi, mediamente più di 65 ogni anno.

La brusca caduta, quasi un'inversione di tendenza, che si registrò nei successivi periodi, dal 1304 al 1318, deve probabilmente essere posta in relazione con l'adozione di quelle misure più severe per lo svolgimento dell'esame e più restrittive per l'adesione di nuovi soci, introdotte dagli statuti del 1304 e precedentemente indicate.

Nel quinquennio intorno all'anno 1321 si registra invece una brusca impennata, oltre 62 ogni anno, di nomine di nuovi notai. Ciò indica un eguale, forte incremento di adesioni alla società. Sembra perciò abbastanza plausibile porre in relazione tale circostanza — ed in particolare il fatto che proprio nell'anno 1321 si raggiunge il massimo assoluto con 114 nuovi notai — con quella vittoriosa affermazione della società nel contrasto che intorno a quest'anno l'aveva opposta a Romeo Pepoli e che abbiamo già ricordato. Il dato assoluto dei nuovi notai, creati all'inizio del terzo decennio del secolo XIV, nonostante le norme restrittive introdotte dallo statuto del 1304, costituisce così un'ulteriore riprova del prestigio raggiunto in questi anni dalla società: una verifica del rapporto intercorrente tra la società e la città.

Gli elenchi dei nuovi notai consentono peraltro di spingere l'indagine più a fondo, all'interno della società stessa. Essi consentono infatti di verificare se, oltre ai meccanismi posti in essere per limitare in qualche modo il numero dei nuovi notai-soci, la società abbia adottato anche altri strumenti, atti a provocare un'ulteriore selezione.

Come abbiamo già indicato, coloro che avevano superato l'esame di notariato dovevano versare al massaro, quale contributo per le spese dell'esame e quale tassa per l'ammissione alla società, una somma che variava a seconda dell'esistenza di rapporti di parentela con altri notai e del grado di tale parentela¹. Secondo il capitolo XX degli statuti del 1288², che rifletteva peraltro una normativa in vigore sicuramente dal 1284³, i figli, nipoti e fratelli di notai dovevano versare una tassa di due lire; coloro che erano parenti in terzo grado di un notaio versavano cinque lire; tutti gli altri dovevano pagare prima sette, poi, dal 1288, dieci lire⁴.


¹ Non risulta comunque che quella parte di notai che non veniva successivamente ammessa alla società, pari circa al 5 %, ottenesse in restituzione quanto versato al massaro della società, dedotte eventualmente le spese dell'esame.

² Cfr. TAMBA, *Archivio società*, in particolare *Statuto della società...* p. 261.

³ Da questa data iniziano infatti le registrazioni nella seconda parte del *Libro dei preconcoli e dei consoli* del pagamento al massaro della società da parte dei nuovi notai, secondo le modalità disciplinate nel predetto capitolo.

⁴ La corresponsione di una tassa d'accesso alla società, graduata secondo criteri di parentela non era, tra le corporazioni bolognesi del periodo, prerogativa solo di quella dei notai, cfr. TAVONI

Tavola 1/b
1284 - 1328: Notai approvati
— Media annuale per quinquennio



Gli elenchi dei nuovi notai, raccolti ora nella seconda parte del *libro dei preconsoi e dei consoli*, recano anche la indicazione delle diverse somme versate da ciascuno. È stato perciò possibile costruire una tavola, la nr. 2, in cui, sempre su base annua, le cifre dei nuovi notai sono suddivise secondo l'ammontare della tassa pagata e quindi secondo l'esistenza ed il grado dei rapporti di parentela con altri notai.


Il dato che emerge con evidenza da tale tavola è che se fino al termine del secolo XIII il rapporto tra coloro che erano legati da uno stretto vincolo di parentela (figli, nipoti e fratelli) e gli altri (parenti in terzo grado ed estranei) segnava una prevalenza reale, ma contenuta, a favore dei primi¹, a partire dagli inizi del 1300 la situazione andò rapidamente evolvendosi sempre a maggior scapito dei secondi. Pur con le riserve già manifestate circa l'effettivo esercizio dell'attività notarile da parte dei nuovi soci, è indubbio che con l'aprirsi del secolo XIV si accentuò fortemente la tendenza all'ereditarietà professionale. E si tratta di un fenomeno sviluppatosi secondo una progressione costante. Se infatti nel primo quinquennio i nuovi notai, parenti stretti di altri notai, raggiungono già il 66 %, nel quinquennio finale, comprendente l'anno 1326, essi superano il 91 %.

Sarebbe ora interessante capire non solo attraverso quali strumenti questo fenomeno si sia affermato, ma anche i motivi che furono alla base di tale affermazione. Circa gli strumenti la risposta è possibile e abbastanza sicura. Già le misure adottate per contrastare l'afflusso indiscriminato di nuovi notai-soci, introdotte dagli statuti del 1304 e sulle quali ci siamo precedentemente soffermati, erano anche in grado di agire quali elementi selettivi a favore di chi, per disponibilità finanziaria o tradizione familiare, poteva permettersi di seguire un corso di studi, teorico e pratico, di almeno sei anni. È inoltre pressoché scontato che i vari filtri, costituiti dai controlli del preconsole, dei consoli, del consiglio dei quaranta e degli stessi esaminatori, agissero nei confronti degli aspiranti notai e soci con un grado di permeabilità direttamente proporzionale a quello della parentela con altri soci.

A tali forme di pressione più o meno mascherate vennero poi ad affiancarsi più precise misure di carattere economico. Queste dovettero avere un peso non indifferente nel contenere l'adesione di persone che non potevano vantare vincoli familiari con altri notai o di chi aveva un legame di sangue

p. 13; FANTI, *Macellai*, p. 26; TAMBA, *Muratori*, p. 62. Per la società dei notai si potrebbe comunque rilevare che l'ammontare di tali tasse, soprattutto di quella prevista a carico di coloro che non avevano parenti notai, era abbastanza elevato. Si consideri infatti che nel secondo semestre del 1288 il prezzo di una tornatura (pari ad ettari 0,208) di vigneto era di 30 lire per le località prossime alla città e di 20 lire per quelle più distanti, cfr. TAMBA, *Consigli*, pp. 67-71.

¹ I figli, nipoti e fratelli raggiungono il 57,61 %, i parenti in terzo grado il 7,56, gli estranei il 34,83.



troppo tenue. Nei confronti di questi ultimi, che costituivano comunque una fascia molto ristretta, la società agì in modo del tutto sbrigativo. A partire dal 1311 negli elenchi dei nuovi notai non figurano più persone cui fosse stata addebitata la tassa di cinque lire, dovuta appunto da coloro che erano soltanto parenti in terzo grado di notai. Che essi siano stati conseguentemente parificati a coloro che non potevano vantare neppure questo legame risulta evidente dal momento che nel capitolo degli statuti del 1334-1336, che disciplina appunto le tasse dovute da coloro che sostenevano l'esame di notariato, sono previsti solo due tipi di tasse: quelle generali e quelle, molto più ridotte, pagate dai parenti stretti¹.


Il problema costituito da coloro che non potevano vantare legami familiari con altri notai era invece molto più complesso e delicato, né poteva essere affrontato e risolto con un'unica, drastica disposizione. Nei confronti di questi la società agì perciò adottando in rapida successione una serie di misure di carattere economico. La tassa dovuta all'atto dell'esame da parte dei nuovi notai, che non avevano parenti già esercitanti tale professione, venne così portata da dieci a quindici lire nel corso del 1302; salì a venticinque nel 1309, per giungere infine a cinquanta lire nel novembre del 1316. L'aver quintuplicato nello spazio di quindici anni questa già alta tassa di esame e di iscrizione alla società raggiunse pienamente lo scopo di limitare l'afflusso di persone « estranee ». L'accesso di costoro al notariato ed alla società divenne così un elemento pressoché episodico.

Sul tipo delle misure adottate e sulla loro efficacia siamo quindi ampiamente documentati; circa invece i motivi dell'adozione di tali misure possiamo avanzare solo delle ipotesi. Già abbiamo visto che l'inserimento negli statuti del 1304 di norme più severe per la preparazione e lo svolgimento dell'esame di notariato aveva portato a limitare l'aumento indiscriminato di nuovi soci ed abbiamo anche suggerito che queste norme dovevano essere interpretate come uno strumento valido a limitare in qualche modo una troppo forte concorrenza tra i soci. A maggior ragione ci sembra che in questi stessi motivi, di carattere fondamentalmente economico, debbano ricercarsi le ragioni dell'adozione dei successivi provvedimenti che portarono, in pratica, a restringere ai figli dei notai l'accesso a tale professione.

Se si considera infatti che agli inizi del secolo XIV la città di Bologna, dopo il continuo sviluppo che aveva caratterizzato il duecento, conobbe un lungo periodo di ristagno e addirittura di crisi², tali motivi appariranno del tutto giustificabili. Questa accentuata forma di ereditarietà professionale che

¹ ASB, *Società dei notai*, Statuti, reg. 3, c. 6.

² Sui periodi di crisi dell'economia bolognese cfr. PINI, *Aspetto*.



Statuti, a. 1382 (ASB, Società dei notai, reg. 5, c. 1).

caratterizzò altre società oltre a quella dei notai¹ fu pertanto sintomo di questo stato di crisi e ad un tempo strumento per opporvi resistenza. Una resistenza forse più istintiva che efficace e la cui principale conseguenza fu quella di favorire il processo di chiusura in se stessa della società: un elemento che giocò un ruolo fondamentale nella sua trasformazione.

La modifica di questa, come di tutte le altre società popolari, da struttura portante del sistema di governo comunale a corporazione degli esercenti una determinata professione raggiunse l'espressione più completa nel corso del secolo XV, ma chiare manifestazioni di questa trasformazione si ebbero fin dal primo instaurarsi di un *dominus*, a partire dal 1327. E non è certamente un caso che tale trasformazione sia stata preceduta dall'accentuarsi in tutte le società popolari di un fenomeno che non è esagerato definire di aperta ostilità nei confronti di chi poteva apparire in qualche modo « estraneo ». Quanto ciò abbia giovato alla coesione delle forze popolari è facilmente intuibile. Tra gli elementi di disgregazione dell'ordinamento comunale bolognese, e non solo bolognese, dobbiamo quindi inserire il tipo di organizzazione interna assunto da quelle che di tale ordinamento erano divenute le strutture portanti.

Prima tuttavia che il definitivo instaurarsi di un regime signorile riducesse la società dei notai da organismo fondamentale, riconosciuto e temuto, del sistema di governo cittadino a semplice, ancorché prestigiosa corporazione professionale, essa riuscì a lasciare un segno del proprio potere, evidente ed incisivo, nell'ambiente più prestigioso della città, in quella piazza che raccoglieva (e raccoglie tuttora) gli edifici simbolo e strumento del governo cittadino².

Nel lato a mezzogiorno della piazza Maggiore, tra il luogo in cui, alla fine del secolo XIV, sorse il duomo dedicato a San Petronio e la via di piazza Maggiore (ora via d'Azeglio), di fianco al palazzo della Biada poi degli Anziani e di fronte al palazzo vecchio del comune, ora del podestà, tra il 1287 ed il 1322 la società dei notai era andata via via acquistando prima un palazzotto, poi un altro, quindi una serie di casupole, di piccole botteghe, di terreni da costruzione. Tra il 1319 ed il 1328 le due costruzioni più importanti e forse qualcuna delle minori vennero riunite in un solo corpo, costituendo così un unico edificio la cui facciata si estendeva per l'ampiezza che ancora oggi lo contraddistingue. Era già il palazzo dei notai³.

Diverso nella sua architettura da quello che oggi conosciamo, esso aveva ben più l'aspetto di un fortilizio che di un palazzo, sede di una società di per-

¹ Cfr. TAMBA, *Muratori*, pp. 72-76 e GRECI.

² Cfr. da ultimo, *Piazza*.

³ Per tutto quanto attiene le vicende di questo palazzo cfr. CENCETTI, *Palazzo*.

sone avezze ad usare prevalentemente gli strumenti scrittori¹. Crediamo tuttavia che al momento esso soddisfacesse pienamente, nonostante l'aspetto arcigno o forse proprio in grazia di esso, le aspettative e l'orgoglio della società.

Giusto quarant'anni erano trascorsi dall'acquisto del primo edificio e nelle successive acquisizioni erano state man mano investite le rilevanti somme incassate dalla società come tasse d'ammissione dei nuovi soci, tangenti sui salari percepiti dai notai nominati ufficiali del comune, multe inflitte ai soci nonché gli affitti ricavati dalle locazioni di tali immobili. E quando nell'aprile del 1327 una riformazione dispose che l'avanzo di gestione anziché essere investito in case fosse suddiviso tra i soci, apparve evidente che la società mostrava di ritenere concluso il lungo e faticoso impegno, volto ad assicurarsi una sede degna del proprio prestigio². L'impegno era stato realmente mantenuto. È tuttavia difficile non cogliere nella decisione adottata il riflesso della conclusione di ben altri impegni, egualmente assunti dalla società. Due mesi prima, l'8 febbraio 1327, il consiglio del popolo aveva conferito al cardinale Bertrando del Poggetto la signoria sulla città. Ripartire l'avanzo di gestione tra i soci assumeva così il significato di un riflusso o di un rifugio della più prestigiosa società popolare verso strutture e concezioni organizzative tipicamente privatistiche. Il nuovo ordinamento che si annunciava con l'avvento del cardinale legato veniva intuito e recepito con estrema immediatezza.

4. - TRA MITO E REALTÀ

Quando, il 5 febbraio 1327, il carroccio del comune, rimesso a nuovo per l'occasione, uscì incontro al cardinale Bertrando del Poggetto (Bertrand du Poujet), legato apostolico di papa Giovanni XXII, doveva essere chiaro nella mente di tutti coloro che, tanto numerosi, erano accorsi a partecipare o ad assistere a questo avvenimento, che quel vetusto simbolo dell'autonomia comunale chiudeva in tale momento la sua lunga ed, in qualche caso, gloriosa esistenza³. Le insegne di tutti i cavalieri che accompagnavano il carroccio, abbrunate per la sconfitta patita il 13 novembre 1325 a Zappolino ad opera

¹ L'attuale aspetto fu il risultato delle profonde ristrutturazioni eseguite alla fine del secolo XIV e nella prima parte di quello seguente e che i restauri del 1908 hanno in buona parte ripristinato, CENCETTI, *Palazzo*, p. 46.

² *Ibid.*, p. 48, n. 18.

³ Circa questo avvenimento cfr. *Corpus*, parte I, vol. II, pp. 376-379. Sulla signoria del cardinale legato cfr. CIACCIO; per l'inizio della signoria, pp. 115-119 in particolare.

delle truppe ghibelline di Passarino Bonaccorsi, sembravano offrire l'alibi per quanto stava avvenendo. Enfatizzare le conseguenze dello scontro di Zappolino costituiva in realtà solo un espediente, un tentativo per scaricare in qualche misura all'esterno della società bolognese le responsabilità dell'apertura delle porte della città al cardinale legato. Più che la sconfitta, certamente grave ma non eccezionale sotto il profilo militare, a provocare l'ingresso in città del legato pontificio erano state le tensioni ed i contrasti interni, le lotte di fazioni e lo stato ormai endemico di crisi economica, l'incapacità, in definitiva, delle strutture del governo comunale di reggere nell'urto di contrasti che superavano di troppo gli stretti confini della giurisdizione bolognese. E allorché, tre giorni dopo, il consiglio del popolo trasferiva nelle mani del cardinale legato la totalità dei poteri di governo, « universum regimen, gubernatio et administratio totius civitatis, comitatus et districtus Bononie »¹, vi era molto probabilmente nei componenti di tale consiglio la convinzione o la speranza che lo scambio dell'antico con il nuovo ordinamento avrebbe restituito tranquillità e soprattutto prestigio e potere alla città.

La signoria di Bertando del Poggetto — che di reale signoria si trattasse fu evidente fin dall'inizio — poteva così anche apparire, con qualche ottimismo, uno sviluppo conseguente del governo comunale, uno strumento per mantenere le posizioni raggiunte, una difesa attiva dei progressi fino al momento realizzati². E soprattutto questa delega di poteri doveva essere stata pensata come temporanea o, almeno, controllabile e revocabile in casi estremi³. Che invece il legato considerasse come fundamentalmente nuova e del tutto priva di condizionamenti la situazione venutasi a creare con tale delega è altrettanto, e forse ancora di più, certo. E tra le due interpretazioni dell'atto dell'8 febbraio 1327 fu evidentemente quella del legato a trovare pronta e piena applicazione.

La decisione con cui Bertrando del Poggetto affrontò fin dai primi giorni del suo ingresso in Bologna il problema degli organi del governo comunale ne costituì l'applicazione più evidente. Podestà e capitano del popolo, bargello e gonfaloniere di giustizia vennero sbrigativamente aboliti e sostituiti con ufficiali nominati dallo stesso legato. Anche gli anziani ed i consoli, la

¹ ASB, *Comune-Governo, Riformazioni del consiglio del popolo*, vol. XIV, c. 430.

² Sull'affermarsi dell'istituto signorile rinviamo, per tutti, a SESTAN, in particolare pp. 71-73.

³ Indubbiamente nella riformazione del consiglio del popolo dell'8 febbraio 1327 la delega dei poteri a Bertrando del Poggetto era definita libera da qualsiasi condizione. Che tuttavia le motivazioni addotte nella *posta* per tale delega e riassumibili nei concetti della difesa della città e del ripristino del suo prestigio fossero qualcosa di più di una semplice formula di rito lo indicano i fermenti che contrassegnarono puntualmente tutti i momenti in cui l'azione del legato parve non cogliere i frutti sperati.

più prestigiosa tra le magistrature cittadine, furono pesantemente ridimensionati. Pur conservando qualche potere di facciata¹, cessarono di essere espressione delle società popolari e vennero scelti direttamente dal legato². Lo stesso consiglio del popolo chiuse di fatto la propria attività con la riforma dell'8 febbraio 1327³.

A questa ventata di profonde riforme non poteva naturalmente sottrarsi la società dei notai ed in particolare la figura del preconsole, attraverso la quale si esprimeva il rapporto immediato della società con gli organi del governo cittadino. Il 21 ottobre 1327 il cardinale legato, dopo aver udito il parere di una commissione composta dal rettore⁴, dal vicario di questi, dagli anziani e consoli e da diversi esperti (« plures prudentes viri ») della società dei notai, decretava la soppressione della carica di preconsole. La società doveva essere retta da un collegio composto da otto consoli, nominati secondo la procedura e per il periodo usuali e perciò per un semestre. L'elenco degli otto consoli doveva essere sottoposto al cardinal legato, cui spettava indicare i nomi di coloro (sei su otto, quindi) che avrebbero assunto mensilmente col titolo di priore la dignità di capo del collegio dei consoli⁵. Era la ripresa, e con successo questa volta, del disegno già impostato da Romeo Pepoli sei anni prima: indice che si trattava di una strada obbligata per ridurre il potere detenuto dalla società.

L'accento posto sulla collegialità dell'azione di guida della società e la durata mensile della carica di priore indicano chiaramente che la modifica apportata dal cardinal legato non era tanto di forma quanto di sostanza. Se a partire dal novembre del 1327 nei documenti della società il titolo di priore sostituì quello di preconsole nei riferimenti cronologici, non pertanto tra le due figure vi fu reale corrispondenza. Questo aspetto, puramente onorifico, sembra anzi sia stata l'unica eredità trasmessa dal preconsole al priore. Degli altri suoi poteri, quelli relativi alla conduzione della società e di giurisdizione nei confronti degli iscritti divennero o, meglio, ritornarono ad essere di competenza dell'intero collegio dei consoli⁶; mentre di quelli esterni alla società, di partecipazione alle balie ed alle riunioni degli organi di governo — poteri, tra l'altro, che non avevano una precisa sanzione legislativa — non era più, evidentemente, neppure il caso di parlare⁷.

¹ Cfr. ORLANDELLI, *Supplica*, pp. 44 e ss.

² Cfr. CIACCIO, pp. 121 e ss.; SIMEONI, I, p. 251.

³ Cfr. *Riformazioni*, pp. IX e 67-68.

⁴ Si trattava dell'ufficiale, nominato dal cardinale, che aveva preso il posto del podestà.

⁵ ASB, *Comune - Governo, Riformazioni e provvigioni serie cart.*, I, reg. 40, c. 17^v.

⁶ *Ibid.*, *Società dei notai, Atti*, regg. 53 e 54.

⁷ Il drastico ridimensionamento della figura del preconsole portò con sé anche la scomparsa del notaio addetto in particolare a registrare gli atti del primo ufficiale della società. Al suo posto

La decisione di Bertrando del Poggetto cancellava così, d'un solo colpo, quasi cinquant'anni della vita istituzionale della società, riportata bruscamente alla situazione precedente l'anno 1283. Di ciò la società ebbe immediata consapevolezza. A poco più di un mese di distanza l'assemblea della società decideva infatti di far redigere un nuovo testo di statuti¹. Tale decisione dovette giungere quanto mai opportuna e soprattutto gradita al cardinale legato, di cui sembrava interpretare le più reali aspettative, intuibili peraltro dal provvedimento del 21 ottobre precedente. Ed è così probabile che anche il contenuto dei nuovi statuti venisse ad allinearsi con la nuova temperie « signorile » che permeava le istituzioni cittadine. In che misura questo allineamento sia avvenuto non siamo tuttavia in grado di dire.

Degli statuti emanati nel 1327 conosciamo infatti il nome del compilatore, il giurisperito Giovanni Barattieri; quelli dei notai che collaborarono con lui a vari livelli, trascrivendo il testo da correggere ed emendare, scrivendo il testo nuovo, ricopiandolo in edizione definitiva, ed i compensi loro attribuiti; le spese incontrate nell'acquisto dei fogli di carta e di pergamena necessari, nelle opere di miniatura, di rubricatura e di rilegatura e perfino l'elenco delle vivande consumate nel banchetto offerto ai componenti di una commissione, consoli della società ed esperti, che esaminarono il testo predisposto². Ciò che invece ignoriamo del tutto è il contenuto del testo. Degli statuti adottati durante la signoria di Bertrando del Poggetto non resta infatti alcuna traccia.

Tale situazione non può farsi risalire che ad una deliberata distruzione di questo testo e di tutte le copie trattene. Che ciò sia avvenuto per cancellare anche la memoria del cambiamento di titolo, da preconsole a priore, del primo ufficiale della società è francamente incredibile. Più facile è immaginare che la distruzione del testo debba farsi risalire a ben altri mutamenti testimoniati da questi statuti; mutamenti che dovevano interessare la posizione della società nel sistema di governo cittadino e soprattutto il controllo esercitato su di essa dal cardinal legato. L'adesione di diversi notai alle varie congiure che punteggiarono la signoria di Bertrando del Poggetto potrebbe

venne tuttavia nominato un secondo « notaio della società », le cui competenze devono essere state ancor meno differenziate, rispetto al primo notaio della società, di quanto lo fossero quelle del precedente notaio del preconsole.

¹ ASB, *Società dei notai, Introiti e spese*, reg. 94, cc. 8^v-9^v. La decisione venne assunta il 30 novembre 1327.

² Ai partecipanti al banchetto, probabilmente una ventina di persone, vennero serviti capponi, carni varie, pesci, formaggio, vino, pane ed altre cose « necessarie », il tutto per una spesa di tre lire e tredici soldi. A titolo di raffronto ricordiamo che il compenso del giurisperito che aveva compilato il nuovo testo fu di cinque lire e che il notaio che aveva materialmente scritto la prima bozza del nuovo testo, addirittura di notte, nella stessa abitazione del giurisperito, aveva ricevuto come compenso venti soldi (*ibid.*, cc. 8^v-9^v).

documentare un malcontento a livello esclusivamente individuale; ma la decisione assunta nel giugno del 1334, appena due mesi dopo che il cardinale era stato cacciato dalla città, di redigere un altro testo di statuti indica che l'intero ceto notarile, forse deluso nelle aspettative riposte nel nuovo signore, aveva fretta di iniziare un capitolo della propria vicenda totalmente diverso.

Prima comunque di seguire la società nel breve periodo di recupero delle forme di autonomia comunale tra la signoria di Bertrando del Poggetto e quella di Taddeo Pepoli, può essere interessante analizzare brevemente alcuni elementi circa la sua composizione negli anni 1327-1333. I dati numerici complessivi (v. tavola 3) tratti dagli elenchi di coloro che superarono l'esame (406 notai approvati, corrispondenti ad una media annuale di 58 nuove immatricolazioni) non si discostano in misura sensibile da quelli relativi ai periodi immediatamente precedenti. Più interessanti sono invece i dati relativi alle approvazioni dei notai in ogni singolo anno ed in particolare la circostanza che il limite massimo, 99 nuovi notai, si raggiunse nel 1331. L'interesse deriva dal fatto che tale anno segnò il culmine delle fortune della signoria di Bertrando del Poggetto. Fu infatti durante il 1331 che le voci, abilmente fatte spargere dallo stesso legato, di un ritorno del papa in Italia e di uno stabilimento della Santa Sede in Bologna sembrarono, da un lato, chiudere definitivamente le speranze di un ripristino dell'autonomia comunale e, dall'altro, dare esca ad aspettative di vantaggi economici e di prestigio, a fronte dei quali il sacrificio dell'autonomia doveva apparire ben poca cosa. Questo diretto rapporto tra il numero dei notai approvati e l'aspettativa di novità che avrebbero indotto un notevole aumento delle prestazioni richieste al ceto notarile cittadino ha ovviamente solo valore di un'ipotesi. Un'ipotesi peraltro emblematica anche di quel più generale fenomeno di repentini mutamenti del favore popolare che caratterizzò la signoria di Bertrando del Poggetto.

Un secondo elemento di qualche interesse nel periodo del cardinal legato è quello relativo alla posizione assunta dalla società nei confronti dell'ammissione dei nuovi notai-soci; posizione che si era andata caratterizzando in senso sempre più restrittivo negli anni immediatamente precedenti. Particolarmente significative a tale proposito sono alcune notazioni inserite negli elenchi degli approvati all'esame di notariato ed il contenuto di uno dei due registri di *atti* del periodo¹. Quest'ultimo è dedicato pressoché integralmente all'esame delle testimonianze addotte dagli aspiranti al notariato, avanti il collegio dei consoli, per provare la propria discendenza da notai già iscritti

¹ Cfr. per i primi, ASB, *Società dei notai*, vol. 22, cc. 183^v, 184^v e 186; per i secondi, *ibid.*, reg. 53.

nella matricola. Da tali testimonianze appare inoltre che esse dovevano essere presentate prima che si svolgesse l'esame di fronte al giudice del podestà.

La mancanza degli statuti del 1327 non consente di esaminare in modo più dettagliato questa procedura. È comunque probabile che la normativa relativa non si discostasse da quella contenuta nel capitolo LX degli statuti degli anni 1334-1336, la quale rifletterebe pertanto una situazione già in atto da qualche tempo¹. Da questo capitolo appare evidente la motivazione posta a base di tale esame. Il forte divario esistente tra le tasse di ammissione dovute dai parenti stretti di altri notai e quelle imposte a chi non poteva vantare legami familiari di questo tipo aveva indotto alcuni aspiranti al notariato a ricorrere, quali ascendenti, ad antichi notai registrati o nel *liber notariorum* del comune o nelle matricole della società senza indicazione di « prenomen » (nome di un parente, di solito il padre) o di « cognomen » (nome di famiglia). Il capitolo LX disponeva che tali nomi non potessero venire utilizzati da alcun candidato. È peraltro probabile che a rafforzare la difesa contro tale espediente, che non solo creava un danno economico alle casse della società, ma rischiava di rendere vano l'indirizzo assunto dalla società di contenere al massimo il numero dei nuovi notai, di provenienza « esterna », sia stato imposto a chi si presentava quale diretto discendente di notai di provare con idonee testimonianze tale stato. Ciò significa quindi che anche durante il periodo della signoria di Bertrando del Poggetto il processo di chiusura in se stessa della società proseguì in modo del tutto coerente con gli indirizzi precedentemente manifestatisi.

Più complesso e meno chiaro nelle sue conclusioni è invece quanto emerge dalle annotazioni negli elenchi degli approvati. Alcuni nominativi vennero infatti inseriti dal notaio della società, a seguito di riformazioni della stessa, senza che fosse indicato che essi avevano precedentemente superato l'apposito esame di fronte al giudice del podestà. Sempre a cura dello stesso notaio tali nomi furono anche riportati nel *liber notariorum* del comune, conservato presso la Camera degli Atti e formato riunendo le varie sentenze emanate dal giudice del podestà². Ciò non significa che la società si sia arrogata, pur se in casi sporadici e particolari, il potere di nominare direttamente i notai. Pensiamo piuttosto ad un intervento di integrazione per mancanze accertate dalla stessa società nelle registrazioni ufficiali. Anche in questo limitato caso resta comunque evidente il potere della società in rapporto alla nomina dei notai, potere che le consentiva di integrare lo stesso testo ufficiale del

¹ ASB, *Società dei notai*, Statuti, reg. 3, c. 18. Cfr. SARTI.

² *Ibid.*, Camera degli Atti, Libri dei notai, vol. 2, c. 85. Questo volume è il seguito del *Libro sive matricola*.

comune. La sminuita incidenza politica della società trovava così parziale compenso nel fortissimo potere che condizionava l'accesso al notariato. Era l'esaltazione di un legame prettamente corporativo, propiziato o almeno non contrastato dalla signoria.

Il 28 marzo 1334 Bertrando del Poggetto abbandonava Bologna sotto la scorta di trecento cavalieri fiorentini. Si chiudeva così il primo esperimento di governo signorile sulla città. Il 3 aprile successivo una balia composta dagli anziani e consoli, dal (vice-) capitano del popolo e da altri esperti rapidamente nominati nei vari quartieri ricostituiva, d'assenso con le società d'arti e d'armi, il consiglio del popolo¹. In rapida successione riebbero vita anche gli altri organi della vecchia organizzazione cittadina: il podestà², il capitano del popolo³, il bargello ed il capitano della parte⁴.

Da questa ansia di frenetica restaurazione non andò certo immune la società dei notai ed anch'essa si affrettò a nominare il preconsole. Il ripristino del titolo sottintendeva evidentemente il ritorno ad una struttura organizzativa interna, incentrata nella figura di un singolo ufficiale posto al vertice della società: una posizione che potrebbe apparire in contrasto con quella ventata di « pristina libertas perpetuo confirmanda et fortius augmentanda »⁵ che spirava nella città dopo la cacciata di Bertrando del Poggetto. Il fatto è che accentrare la capacità di guida, ma soprattutto di rappresentanza, della società da un collegio ad un singolo non rispondeva tanto ad un concetto di maggiore o minore « democrazia » interna, quanto ad una esigenza a rilevanza essenzialmente esterna rispetto alla società stessa. Attraverso il preconsole la società dei notai tendeva più semplicemente a riappropriarsi delle posizioni già detenute nei rapporti col potere cittadino.

Lo scopo venne raggiunto. Dal settembre del 1334 il preconsole riprese il « suo » posto nelle balie accanto al capitano del popolo e alle altre più prestigiose magistrature cittadine per la trattazione degli affari più delicati come l'approvvigionamento di grano per la città, il controllo degli elenchi dei banditi e così via⁶. Dal giugno del 1335 nelle balie vennero chiamati addirittura non uno ma due preconsoli, quello in carica e quello che lo aveva preceduto⁷.

¹ ASB, *Comune - Governo, Riformazioni del consiglio del popolo*, vol. XV, cc. 349-351.

² *Ibid.*, *Curia del podestà, Giudici ad maleficia, Libri inquisitionum et testium*, n. 248 e ss.

³ *Ibid.*, *Capitano del popolo, Giudici*, reg. 744.

⁴ *Ibid.*, *Governo, Provviszioni dei consigli minori*, vol. V, c. 364.

⁵ *Ibid.*, *Governo, Riformazioni del consiglio del popolo*, vol. XV, c. 349.

⁶ *Ibid.*, *Governo, Riformazioni e provviszioni serie cart.*, I, reg. 54, cc. 27 e ss.; reg. 56, c. 48 e ss.

⁷ *Ibid.*, *Governo, Provviszioni dei consigli minori*, vol. V, cc. 351-398: decisioni circa il sindacato del podestà (c. 379), la spedizione militare nel Frignano (c. 385), l'approvvigionamento della città (c. 358), la condotta delle milizie cittadine (c. 351) ecc.

Specchio di questo rinnovato coinvolgimento della società nel diretto impegno politico fu la decisione assunta nel giugno del 1334 di riscrivere il testo degli statuti¹. Era questo un modo per cancellare il ricordo della precedente esperienza signorile, ma anche uno strumento per dare una sanzione ufficiale e definitiva al ritrovato prestigio della società. Non fu quindi casuale che questi statuti ripetessero in tanta parte il testo entrato in vigore nel 1304, il testo del periodo più felice nella storia della società.

Eppure è la stessa, massiccia ripresa del testo del 1304 a rivelare la sostanziale artificiosità dell'operazione e più in generale dell'intera posizione assunta dalla società. Le cose erano cambiate ed in modo troppo marcato per la società e per la città. Forse oltre la volontà stessa dei compilatori, gli adattamenti e le integrazioni apportate nel 1334 al vecchio testo degli statuti rivelano in modo quasi ossessivo la preoccupazione della società di rinsaldare tutti i vincoli che stringevano i soci tra loro². Questa esaltazione del principio di mutua assistenza tra i soci appare destinato ad assicurare non tanto una unitarietà dell'indirizzo politico societario ed a predisporre di conseguenza una macchina efficiente per il controllo del governo cittadino, quanto a sottolineare gli aspetti più strettamente corporativi della società. È un ulteriore indice di quel processo di chiusura in se stessa della società, che connota in modo progressivo ed al di là dei mutamenti del contesto politico, la vicenda della società nel secondo quarto del secolo XIII.

Non che questa chiusura della società avvenisse senza adeguate contropartite. Per queste anzi esisteva già la strada, sperimentata nel periodo del cardinal legato. Si trattò ora di compiere un altro passo. Fu così sulla normativa concernente la ammissione dei nuovi soci che avvennero le più significative innovazioni.

Secondo il nuovo testo di statuti l'esame condotto dal giudice del podestà venne fatto precedere da un altro esame di fronte ad una commissione di esperti nominati esclusivamente dalla società. Questi attraverso una prova scritta verificavano il reale grado di preparazione « in gramaticalibus documentis et arte notarie » del candidato. L'approvazione di questi esperti consentiva la presentazione del candidato al consiglio generale della società, che doveva approvarlo con i 3/4 dei voti. Solo a questo punto il candidato poteva sostenere l'esame di fronte ad un'altra commissione di esperti, presieduti dal giudice del podestà³.

In linea di principio era la sentenza di quest'ultimo che creava i nuovi notai; ma è ben evidente che con questo sistema, che sottoponeva a controllo

¹ ASB, *Società dei notai, Statuti*, reg. 3, c. 1.

² *Ibid.*, in particolare, i capp. XLIV e ss.

³ *Ibid.*, cap. XLI.

non solo la linea politica del candidato, ma il reale grado della sua preparazione teorica, la società era giunta a decidere in prima persona chi fosse in grado di acquisire in Bologna la qualifica di notaio. Non sembra infatti credibile che il giudizio della seconda commissione potesse differire da quello espresso dalla prima. Era una decisiva tappa di un lungo processo e al tempo stesso l'acquisto di un potere, reale anche se circoscritto, meno ambizioso di quello di guida della città, ma più sicuro da conservare. E in un periodo così incerto — per un'autonomia appena riconquistata e già fragile, nella ripresa delle lotte di parte, quando le magistrature cittadine, per assicurarsi una provvisoria sopravvivenza, non trovavano altro modo che quello di coinvolgere direttamente nelle scelte di governo i capi delle due opposte fazioni, Taddeo Pepoli e Brandaligi Gozzadini¹ — la società dei notai poteva ben apparire tra le strutture tradizionali la più forte e sicura.

Questa immagine dovette pesare non poco nelle scelte operate da un considerevole numero di cittadini bolognesi nei quattro anni che separarono la signoria di Bertrando del Poggetto da quella di Taddeo Pepoli (v. tavola 3). In questo breve periodo e nonostante la macchinosità della procedura quasi trecento persone acquisirono infatti la qualifica di notaio. La media di oltre 74 nuovi notai ogni anno fu così in tutta la storia della società la più alta raggiunta e l'anno 1335 segnò con 121 nuove nomine il massimo assoluto². Non era quindi la forza numerica che difettava alla società dei notai; era l'intero sistema istituzionale che in essa si esprimeva a rivelarsi irrimediabilmente obsoleto. Occorse ben poco tempo a Taddeo Pepoli per metterne a nudo la reale debolezza.

Nel luglio del 1337 dopo una serie di scontri che avevano posto in evidenza l'incapacità delle magistrature cittadine di tenere a freno i contrasti interni, vennero concessi amplissimi poteri ad una balia di quattordici esperti, composta da Taddeo Pepoli e da suoi partigiani³. Dell'agire di questa commissione non restano precise testimonianze; che tuttavia essa conseguisse un risultato concreto non è da dubitarsi, dal momento che il 28 agosto successivo i mercenari del comune ed i fautori del Pepoli occuparono la piazza acclamando signore Taddeo. Due giorni dopo il consiglio del popolo sanzio-

¹ ASB, *Comune - Governo, Provvisioni dei consigli minori*, vol. V, cc. 357, 358.

² Che tra questi nuovi notai vi fossero anche i due figli di Taddeo Pepoli, Giovanni nello stesso 1335 e Giacomo nell'anno successivo può essere un ulteriore sintomo della capacità di attrazione della società dei notai. Ci sembra superfluo sottolineare che per tanti nuovi notai, i quali per i meccanismi già in precedenza illustrati divenivano pressoché totalmente anche soci a tutti gli effetti, non potevano essere solo il redigere contratti per i privati o l'accedere a certi uffici del comune le molle che avevano propiziato la scelta.

³ Rodolico, pp. 63-64 ed appendice, docc. 3 e 4.

Tavola 3


1327 - 1350: Notai approvati

- Totali annuali

- - - Signoria di Bertrando del Poggetto

— Libero comune

- · - · Signoria Pepoli



nava l'accaduto nominando Taddeo Pepoli « generalis et perpetuus conservator et gubernator comunis et populi Bononie »¹.

Il seguito degli avvenimenti riprodusse uno schema ormai collaudato. Cessarono le convocazioni del consiglio del popolo²; il podestà venne nominato direttamente dal *dominus*³; mentre il capitano del popolo, magistratura con spiccate caratteristiche di « parte », venne in pratica abolito⁴. Il collegio degli anziani e consoli non fu cassato, ma Taddeo Pepoli ne annullò completamente l'autonomia trasformandolo in semplice esecutore della propria volontà e ne fece presiedere le riunioni dal suo vicario, ufficiale che egli stesso provvedeva a nominare e che da lui strettamente dipendeva⁵.

Anche nei confronti della società dei notai le iniziative assunte da Taddeo Pepoli seguirono la falsariga di quelle già sperimentate da Bertrando del Poggetto, ma il nuovo signore, cittadino e membro egli stesso della società dei notai, dette prova di maggiore sensibilità politica. Il primo intervento non mosse infatti direttamente da Taddeo Pepoli, ma dagli stessi notai, tra i quali non mancavano evidentemente i fautori del nuovo regime. Il 15 giugno 1337 era stato eletto preconsole della società un membro della famiglia Gozzadini, Giovanni di Castellano⁶, famiglia, il cui capo, Brandaligi, guidava la fazione « maltraversa », avversaria e concorrente dei Pepoli per la conquista del dominio sulla città. Doveva inoltre trattarsi di un membro particolarmente influente, dal momento che la balia, nominata dopo gli scontri del 7 luglio, ne incluse il nome tra quelli dei banditi dalla città⁷. Il 9 luglio vennero così convocati i notai del quartiere di porta Ravegnana, tra i quali doveva essere eletto il preconsole per il secondo semestre dell'anno, ed essi scelsero all'unanimità Nicolò Magnani⁸. Che si sia trattato di una scelta perfettamente coerente con i cambiamenti che si andavano profilando è indubbio. Il nuovo preconsole era sicuramente un fedelissimo di Taddeo Pepoli, tanto che troviamo il suo nome primo nella lista degli otto notai che fin dall'inizio formarono la *curia domini*, la ristretta cancelleria del signore, ed anche in seguito egli assolse numerosi e delicati incarichi per il nuovo regime⁹. Non è quindi difficile

¹ RODOLICO, pp. 65-72 ed appendice, docc. 5 e 6. Il Pepoli assumerà più tardi il titolo di « conservator pacis et iustitiae ac civitatis. comitatus et districtus Bononie dominus generalis » cfr.: ORLANDELLI, *Supplica*, p. 79.

² L'ultimo volume di riformazioni, ora in ASB, *Comune - Governo, Riformazioni del consiglio del popolo*, vol. XV, si chiude appunto con l'atto di nomina di Taddeo Pepoli a signore.

³ Cfr. RODOLICO, p. 79.

⁴ Cfr. MONTORSI, *Involuzione*, in particolare p. 196.

⁵ Cfr. RODOLICO, pp. 82 e 106; e ASB, *Comune - Governo, Riformazioni e provvigioni, serie cart.*, II, reg. 5, c. 4 (1 ott. 1337).

⁶ ASB, *Società dei notai, Libro dei preconsoli e dei consoli*, reg. 22, c. 69.

⁷ ASB, *Comune - Governo, Riformazioni e provvigioni, serie cart.*, II, reg. 4, c. XII.

⁸ ASB, *Società dei notai, Libro dei preconsoli e dei consoli*, reg. 22, c. 70.

⁹ ASB, *Comune - Governo, Riformazioni e provvigioni, serie cart.*, II, reg. 5, c. 1^v e ORIOLI, p. 31. Per il seguito della carriera di Nicolò Magnani, cfr.: *ibid.*, p. 39 e ORLANDELLI, *Supplica*, pp. 89-91.

immaginare che nell'estate del 1337 i suoi compiti siano stati quelli di assicurare l'appoggio dell'ancora prestigiosa società dei notai all'ascesa di Taddeo Pepoli.

Assicuratosi così la fedeltà della società o, almeno, del suo gruppo dirigente, Taddeo Pepoli non tardò ad intervenire direttamente sulla sua forma organizzativa. Con un apposito decreto, emanato prima della fine del 1337, il numero dei consoli venne ridotto da otto a quattro. Tale decreto è ricordato nell'intitolazione dell'elenco dei quattro consoli nominati per il primo semestre del 1338¹; ma questa ne è purtroppo l'unica testimonianza che siamo riusciti a reperire. Non siamo quindi in grado di conoscere direttamente le motivazioni di questo atto, come d'altra parte non conosciamo le motivazioni della seconda e più importante innovazione introdotta da Taddeo Pepoli quasi sicuramente nello stesso periodo e forse contestualmente alla precedente. Intendiamo riferirci all'abolizione del titolo di preconsole ed alla sua sostituzione con quello di correttore.

Questa modifica è documentata dal 30 gennaio 1338² e ci sembra quindi facile presumere che sia entrata in vigore con l'inizio di tale anno. Taddeo Pepoli avrebbe così atteso la scadenza naturale dell'incarico di preconsole ricoperto dal fedele Nicolò Magnani, imponendo a partire dal semestre successivo la riduzione del numero dei consoli a quattro e soprattutto la modifica del titolo.

Pur nell'assenza del testo del relativo decreto è evidente che il nuovo titolo tendeva a sottolineare una particolare coloritura dell'attività del capo della società dei notai. Questi doveva trovare nei compiti di direzione e di controllo della società e dell'attività professionale dei soci lo scopo del proprio incarico, con esclusione di qualsiasi ingerenza nel campo della politica cittadina. Una caratteristica che bene rispondeva al più generale indirizzo del nuovo regime nei confronti delle società d'arti³, la giurisdizione dei cui ufficiali venne, ad esempio, ricondotta strettamente all'interno delle singole società⁴. Che inoltre questa sia la chiave di lettura del mutamento di titolo imposto al capo della società dei notai appare anche da altre iniziative di Taddeo Pepoli, tese a rimarcare sempre più i compiti della società in rapporto all'attività professionale dei soci. Compare così fin dal 1339 un collegio di quattro esperti, due giurisperiti e due notai, scelti dal vicario del podestà e dal correttore della società per l'esame degli errori commessi dai no-

¹ ASB, *Società dei notai, Libro dei preconsoli e dei consoli*, reg. 22, c. 70^v.

² *Ibid.*, c. 207^v.

³ Cfr. RODOLICO, pp. 85-92.

⁴ ASB, *Comune - Governo, Riformazioni e provvigioni, serie cart.* II, reg. 4, c. XI (8 nov. 1337).

tai nell'esercizio della loro professione¹. A suggello di questi interventi dobbiamo notare che, forse fin dall'inizio, ma sicuramente dal 1346², la nomina del correttore proveniva direttamente dal *dominus*.

Con queste misure è evidente che l'autonomia e lo stesso prestigio della società dei notai erano ormai fortemente ridotti. Né può dirsi contribuirono a risollevarli le lusinghe poste in essere da Taddeo Pepoli nei riguardi di alcuni tra i notai cittadini più influenti. Con il già citato Nicolò Magnani, altri sette notai vennero chiamati a costituire la *curia domini*, integrata successivamente da altri due notai³. Essi formarono il gruppo più vicino al signore, in stretto rapporto con l'esercizio di quell'attività normativa che, attraverso l'emanazione dei decreti, costituiva la base di fatto e di diritto della signoria. Ma il loro legame con il *dominus* prescindeva totalmente da qualsiasi rapporto da essi intrattenuto con la società.

Il distacco tra quest'ultima e l'attività di direzione politica della città agì anche sulla dinamica delle nuove adesioni (v. tavola 3). La media annuale di circa 42 nuovi notai non fu particolarmente bassa. Tuttavia, rispetto agli anni immediatamente precedenti, essa segnava una brusca caduta. Una caduta che non può motivarsi a livello di semplici coincidenze. Essa costituisce piuttosto un'ulteriore verifica di quello stretto rapporto, più volte sottolineato, intercorrente tra l'ordinamento comunale e la società dei notai. Il mutamento del quadro politico ed istituzionale non poteva non riflettersi sulla capacità di attrazione della società che aveva legato la propria fortuna, ben oltre le possibilità offerte dall'esercizio della professione notarile, all'intervento, massiccio ed evidente, in appoggio ad una organizzazione del potere tipicamente « comunale ».

Un leggero aumento delle nomine di nuovi notai si registrò negli ultimi anni della signoria Pepoli ed in particolare durante il periodo di Giacomo e Giovanni. Tuttavia più che con un recupero di credibilità della società quale centro di potere, pensiamo che ciò debba mettersi in rapporto con una prassi, già applicata nel periodo di Bertrando del Poggetto ed episodicamente anche dopo, ma che sembra prendere una certa consistenza proprio negli anni 1348-1350. Intendiamo riferirci alla circostanza che coloro i quali dovevano versare, come « estranei », la tassa di ammissione di cinquanta lire, ottenevano o una rateizzazione di tale somma o addirittura il suo dimezzamento⁴. Che ciò sia avvenuto a seguito di un diretto intervento dei due

¹ « Super eroribus... in aliquibus instrumentis », cfr.: ASB, *Società dei notai, Libro dei preconcoli e dei consoli*, reg. 22, c. 72.

² *Ibid.*, c. 73.

³ Si tratta di Riccardo Fantuzzi e di Egidio Tebaldi, cfr. ORIOLI, p. 33.

⁴ ASB, *Società dei notai, Libro dei preconcoli e dei consoli*, reg. 22, cc. CCXXXV-XLIV.

domini non è detto a chiare lettere. Sembra comunque difficile ammettere che queste operazioni, che intaccavano da un lato le risorse finanziarie della società e dall'altro la compattezza del vecchio gruppo notarile, abbiano avuto luogo senza l'assenso di coloro che avevano dimostrato a più riprese di voler controllare direttamente le diverse società d'arti e soprattutto quella dei notai¹.

L'esperienza signorile di Giacomo e Giovanni Pepoli fu comunque molto breve. La sensibilità e la capacità politica dei nuovi *domini*, di gran lunga inferiori a quelle del padre; gli inevitabili equivoci di una duplicità di comando e soprattutto la grave situazione economica e sociale provocata nella città dalla terribile peste del 1348² resero ben presto insostenibile la loro posizione. Il trapasso della signoria dai Pepoli all'arcivescovo di Milano Giovanni Visconti, stipulato a Milano il 16 ottobre 1350 e sanzionato dall'approvazione del consiglio del popolo il 24 ottobre successivo³, venne a chiarire in modo definitivo l'equivoco in cui si dibatteva da lungo tempo la città. Troppo debole per giocare un ruolo autonomo nelle lotte tra il papato, i Visconti, Firenze e Venezia, la città finì per cadere direttamente sotto il dominio di uno dei contendenti.

Il nuovo signore non poteva avere per le tradizioni e le istituzioni cittadine lo stesso rispetto che aveva contraddistinto, almeno formalmente, l'operato dei « cittadini » Pepoli. Egli non si limitò così ad imporre nuovi ufficiali che lo rappresentavano, il capitano o luogotenente ed il vicario, ma intervenne anche a nominare direttamente, scegliendo di preferenza forestieri, milanesi in particolare, diversi ufficiali dell'organizzazione amministrativa cittadina, in aperto contrasto con le norme statutarie che attribuivano tale potere all'antico consiglio dei quattromila⁴. E questa iniziativa veniva a danneggiare tutti i cittadini bolognesi, che si vedevano sottratte numerose occasioni di impiego ed ovviamente quelle più remunerative.

Peraltro tra i cittadini i più danneggiati erano senza dubbio i notai, i quali avevano sempre avuto larga parte nell'accesso ai più diversi uffici comunali. Deve essere stato quindi per ovviare al loro malcontento, oltre che per accattivarsi le simpatie di una categoria di professionisti prestigiosa ed importante, che l'arcivescovo Giovanni Visconti ricorse all'espedito di raddoppiare il numero dei notai addetti a diversi tribunali ed uffici del comune⁵. Si trattò comunque di un espedito del tutto formale, dal momento


¹ Cfr. RODOLICO, pp. 85-92 ed appendice doc. 93.

² Sui riflessi di questo flagello cfr.: PINI e GRECI, in particolare pp. 378-380.

³ Cfr. SORBELLI, *Signoria*, pp. 27-36.

⁴ *Ibid.*, pp. 191-194.

⁵ *Ibid.*, p. 191 ed, appendice, doc. LXIII.



che i guadagni di questi notai, costituiti da una tassa versata dagli utenti, non potevano aumentare con l'aumentare del numero degli stessi notai. Inoltre sui redditi dei notai preposti ad alcuni uffici vennero imposti nuovi dazi¹.

Ciò nonostante sembra che le iniziative dell'arcivescovo abbiano avuto un certo successo. Infatti negli anni del suo dominio ed in particolare dopo che nell'aprile del 1352 il pontefice aveva mostrato di accettare la nuova situazione concedendo a Giovanni Visconti il vicariato sulla città, il numero dei nuovi notai tornò a salire a valori più che notevoli². Si trattò comunque di un semplice episodio, di una breve fiammata (v. tavola 4). La morte dell'arcivescovo, avvenuta il 5 ottobre 1354, segnò l'inizio di un periodo di ulteriore involuzione della complessiva situazione della città e della stessa società dei notai.

Al breve dominio di Matteo Visconti tenne seguito, dal 17 aprile 1355, la signoria di Giovanni da Oleggio. Questi fece accortamente leva sull'aspirazione all'autonomia dei cittadini bolognesi, presentando il proprio dominio come recupero di una capacità di autodeterminazione della città³.

In realtà la signoria di Giovanni da Oleggio fu solo un aspetto del complesso intreccio di lotte e di alleanze, aperte e segrete, che segnarono il contrasto tra la corte pontificia, e per essa il cardinale Egidio Albornoz, ed i Visconti⁴. Dopo appena cinque anni Giovanni da Oleggio abbandonava la città che il cardinal Albornoz acquisiva al diretto dominio della Santa Sede.

Questi mutamenti di regime non portarono a modifiche sostanziali nella struttura istituzionale cittadina. L'antico apparato amministrativo di matrice comunale venne all'incirca conservato⁵. Più frequenti ed incisive furono invece le modifiche negli istituti di vertice; ma ciò è comprensibile, dal momento che si trattava degli organi di diretta espressione delle varie signorie.

I riflessi di queste vicende sulla società dei notai non furono particolarmente rilevanti o, meglio, seguirono inevitabilmente l'indirizzo di generale regresso che contrassegnò la vita cittadina. L'intervento diretto del *dominus* nella conduzione della società era ormai un dato acquisito. Essa si esprimeva

¹ Cfr. SORBELLI, *Signoria*, p. 262. Sulle condizioni economiche della città in questo periodo, che venivano naturalmente ad influire sul reddito degli uffici pubblici, cfr. anche PINI, *Aspetto*, pp. 398-399.

² Nell'anno 1352 si registrò la nomina di 65 nuovi notai e nell'anno 1353 di ben 86.

³ Cfr. SIGHINOLFI, in particolare p. 44.

⁴ Circa la figura di Egidio Albornoz cfr.: FILIPPINI; *Cardenal*; COLLIVA, *Cardinale*. Su questo contrasto cfr. da ultimo, LARNER, p. 99.

⁵ La modifica più sostanziale riguardò la ristrutturazione amministrativa del contado con l'abolizione dei podestà « di bandiera » e la suddivisione del territorio in sette vicariati; suddivisione attuata nel 1352 e poi mantenuta con alcuni adattamenti, per cui cfr.: SORBELLI, *Signoria*, pp. 236-240 e PINI, *Famiglie*, in particolare p. 795.

nella nomina del correttore¹, nell'emenazione di decreti per l'inserimento di alcuni nominativi nelle matricole della società² e soprattutto, seguendo l'esempio dell'ultima fase della signoria Pepoli, accordando ad alcuni richiedenti « estranei » di essere accolti nella società a condizioni più favorevoli di quelle previste dagli statuti³. Tuttavia, nonostante queste facilitazioni, che si mantennero comunque a livelli di assoluta discrezione, le nomine di nuovi notai negli anni tra la signoria di Matteo Visconti e quella dei vicari pontifici, dal 1354 al 1376, scesero ai livelli più bassi di tutta la storia della società: meno di venti, in media, ogni anno. Ed è questo un indice, di per sé molto eloquente, dello stato di crisi economico ed istituzionale, attraversato dalla città in questo periodo (v. tavola 4).

Il diretto dominio della Santa Sede su Bologna terminò nel marzo del 1376. Una rivolta ispirata da Firenze e che vide la congiunta partecipazione di elementi della aristocrazia, di popolari e di alcune società d'arti in modo diretto, costrinse il vicario pontificio ad abbandonare la città⁴. Una assemblea generale provvide ad eleggere i nuovi anziani e consoli, attribuendo ad essi il potere di governo sulla città e la potestà di procedere ad una riforma degli apparati istituzionali.

Fu l'avvio della « signoria del popolo e delle arti »: una esperienza protrattasi per tutto l'ultimo quarto del secolo XIV e che venne caratterizzata da un recupero delle forme di autonomia politica e della stessa organizzazione pubblica degli inizi del secolo XIV⁵. Riapparvero così un consiglio generale — detto prima dei cinquecento, poi dei quattrocento — detentore del potere normativo; un ristretto collegio di governo, i sedici, poi dodici ed infine nove anziani e consoli, affiancati da altri organi collegiali, espressione dei quartieri cittadini (i gonfalonieri del popolo) e delle società artigiane (i massari delle arti). Ripresero nuova vitalità le due curie del podestà e del capitano del popolo, che esercitavano essenzialmente funzioni giurisdizionali, mentre l'elezione degli ufficiali della amministrazione cittadina ritornò appannaggio del consiglio dei quattromila.

Questa puntigliosa ripresa di istituti della tradizione comunale non poteva tuttavia far retrocedere di quasi un secolo la reale consistenza del potere economico e quindi politico che caratterizzava la città. L'indubbio rifiorire dell'economia bolognese, che si tradusse visivamente nell'avvio dell'impo-

¹ ASB, *Società dei notai, Libro dei preconconsoli e dei consoli*, reg. 22, c. CCLXXV/2.

² *Ibid.*, cc. CCLIII, CCLIV, CCLV, CCLIX^v, CCLX.

³ *Ibid.*, cc. CCLXII-III^v, CCLXIX.

⁴ Cfr. VANCINI, *Rivolta*.

⁵ Per questo periodo cfr., oltre al testo precedentemente indicato, DE BOSDARI, *Giovanni da Legnano*; ID., *Comune*; MONTORSI, *Involuzione; Riformazioni*, pp. XXIV-VI, 269-342.

nente costruzione del duomo dedicato a san Petronio, venne propiziato e gestito da gruppi consortili e familiari per nulla coincidenti con le ventisei società d'arti che pure davano titolo al nuovo regime. Anche il collegio dei massari delle arti, i cui membri venivano proposti dai precedenti massari ed approvati da un collegio in cui si ritrovavano gli anziani e consoli, i gonfalonieri del popolo e gli stessi massari, finiva per essere uno strumento preordinato più al preventivo consenso che al controllo dell'operato degli organi direttivi cittadini. La stessa parificazione in tale collegio tra tutte le arti, che disattendeva qualsiasi riferimento al numero degli addetti ed all'importanza delle professioni rappresentate, costituiva una spia della scarsa incidenza attribuita in realtà alle società in se stesse.

Eguale priva di significato dal punto di vista politico risultava la posizione di preminenza accordata nelle adunanze del collegio dei massari al rappresentante della società dei notai, il correttore¹. Sul piano strettamente formale questo riconoscimento qualche effetto raggiunse. Fino al termine del secolo XVIII nessuno metterà più in dubbio la preminenza della società dei notai tra tutte le altre società ed i suoi rappresentanti avranno sempre il posto più onorevole nelle processioni, nei seggi e così via. Oltre a questo non si poteva tuttavia andare. Alla società dei notai era del tutto preclusa ogni possibilità di influire, in quanto gruppo organizzato, sulla determinazione della volontà politica come era avvenuto agli inizi del secolo.

Questa situazione era resa evidente dallo sdoppiamento della figura posta al vertice della società, la più immediata ed incisiva riforma operata dal testo di statuti, puntualmente rifatti con l'affermarsi della « signoria del popolo e delle arti »². In questo periodo si ebbe infatti la contemporanea presenza di un correttore « in colegiis », eletto dagli anziani e consoli, gonfalonieri del popolo e massari delle arti quale componente di quest'ultimo collegio ed un correttore « inferior », incaricato di guidare la società³.

La storia della società, dalla riforma di Rolandino nel 1283 all'affermarsi delle signorie ed anche nel breve periodo tra il dominio di Bertrando del Poggetto e quello di Taddeo Pepoli, era stata caratterizzata dal diretto coin-

¹ Questi, in base a precise disposizioni statutarie, doveva precedere tutti i rappresentanti delle altre arti, secondo solo al priore dello stesso collegio, ASB, *Comune - Governo, Statuti*, vol. 13 (a. 1376), c. 37; vol. 14 (a. 1389), c. XXXI.

² *Ibid.*, *Società dei notai, Statuti*, reg. 5, cc. 5-6^v.

³ *Ibid.*, *Libro dei preconconsoli e dei consoli*, reg. 22, c. 99. È tuttavia significativo che, nonostante il titolo, il secondo correttore negli elenchi ufficiali della società preceda quello « in colegiis ». Dobbiamo inoltre notare che mentre circa il correttore « in colegiis » il nuovo testo di statuti esauriva in pochissime parole i compiti attribuitigli (« nomine dicte societatis intersit et interesse debeat horis debitis et ordinatis collegiis dominorum confalonierorum et massariorum artium populi et comunis Bononie ad exercendum et exequendum sibi commissis ») il testo si diffonde invece molto ampiamente sui compiti del correttore incaricato di guidare la società.

volgimento della sua prima magistratura, il preconsole, negli organismi di direzione politica della città. Non fu quindi casuale che, da Romeo Pepoli in poi, in tutte le esperienze signorili si colpissero le prerogative di questa magistratura, da quelle di carattere pubblico allo stesso titolo che la designava.

Con gli ultimi statuti la società dei notai provvide a scindere le due funzioni: da un lato un suo rappresentante, che partecipava, per quanto possibile, alla conduzione della città; dall'altro il vero capo della società, cui erano affidati i compiti di controllo dell'attività dei notai, di giurisdizione interna ecc. Veniva così a cadere, anche per il già ricordato meccanismo di elezione del primo, il coinvolgimento diretto della società nelle funzioni politiche. Ciò consentì tra l'altro alla società di attraversare, praticamente indenne nelle sue strutture, i vari periodi di crisi istituzionale che provocarono alla fine del secolo XIV la caduta della « signoria del popolo e delle arti » e che punteggiarono la confusa vicenda della città fino all'instaurarsi, alla metà del secolo XV, del predominio dei Bentivoglio.

Questa posizione, defilata ed appartata, assunta obbligatoriamente dalla società, non significò peraltro un disimpegno nei confronti della organizzazione interna. Forse fu il prestigio, generalmente e pacificamente riconosciuto alla professione notarile, ad agire quale elemento catalizzatore delle energie e delle risorse finanziarie¹ che la società sapeva ancora raccogliere. La « signoria del popolo e delle arti » vide infatti anche un significativo incremento del numero dei nuovi notai. Nell'ultimo quarto del secolo XIV acquisirono la qualifica di notaio mediamente più di ventisette persone ogni anno: una cifra che, se è distante dalle aggregazioni di nuovi notai degli inizi del secolo, si discosta anche, molto significativamente, dalla bassa quota registrata nel venticinquennio precedente (v. tavola 5).

La nuova temperie politica, le ricreate energie, lo stimolo di un prestigio intimamente vissuto innescarono un processo che portò a risultati non effimeri. Specchio della rinnovata consapevolezza del ruolo della professione notarile fu il nuovo testo di statuti, redatto da una commissione nominata nel febbraio del 1379 ed approvato nel marzo del 1382 dagli statutori del comune². Non che questi statuti, al di là del già citato sdoppiamento della figura del correttore, recassero eccezionali innovazioni nella struttura della società. In molte parti il testo ripeteva ed anzi semplificava gli statuti precedenti. Le novità più interessanti erano piuttosto nelle disposizioni che riguar-

¹ In base all'estimo del 1397 la società dei notai con un patrimonio di 1.800 lire superava di gran lunga tutte le altre società d'arti cittadine, ad iniziare dai cambiatori (1.080 lire), strazzaroli (756 lire), beccai (624 lire) ecc., cfr.: GUIDICINI, *Cose*, p. 197.

² ASB, *Società dei notai, Statuti*, reg. 5.

davano la documentazione della società, in una puntigliosa regolamentazione dei registri e degli atti societari.

L'esame dettagliato di queste disposizioni verrà affrontato successivamente, in una sede più propria¹. Qui preme sottolineare come da tale regolamentazione emerga il desiderio della società di esprimere, attraverso una ricca ed articolata tipologia documentaria, il prestigio della propria posizione. Lo splendore delle miniature che adornano alcuni dei documenti redatti in questo periodo sono tuttora testimonianza non solo delle disponibilità economiche della società, ma dell'intimo convincimento di rappresentare per la città un elemento insostituibile « ad honorem, perseverationem et augmentationem felicissimi populi et comunis Bononie eiusque iocundissime libertatis »².

Indubbiamente l'articolazione e l'impreziosimento dei documenti societari non potevano avere grandi valenze esterne alla società. Precluse le vie della politica, ad altro strumento doveva quindi farsi ricorso onde rendere evidente anche agli estranei il prestigio della professione e della corporazione. Non fu difficile individuare questo strumento nel palazzo che la società possedeva nel più importante e fastoso tra i luoghi della città, la piazza Maggiore.

Tra il 1384 ed il 1385 una serie di interventi edilizi portò così ad una integrale ristrutturazione della *domus merlata*³, l'edificio costituente la parte orientale del palazzo della società, risultato dei lavori di accorpamento eseguiti circa cinquant'anni prima. Nel progetto e nella realizzazione dell'opera fu coinvolto Antonio di Vincenzo ed i risultati furono indubbiamente degni di colui che verrà ricordato come l'architetto di san Petronio⁴. Al suo diretto intervento si dovettero anche gli elementi architettonici più nuovi e caratteristici di questo palazzo, i tre grandi finestroni aperti sulla facciata verso la piazza Maggiore, realizzati a partire dal 1386. Ed egli fu ancora presente, come perito, nei successivi lavori, che portarono nel 1388 al rifacimento dell'interno della parte ristrutturata.


Questo complesso di opere trasformarono il palazzo della società, già ragguardevole per dimensioni e posizione, in una dimora di eccezionale prestigio, superata solo dal vicino palazzo degli anziani e consoli. Un risultato alla lunga controproducente per la società, che si trovò costretta a varie riprese a dividere l'uso del proprio palazzo con altri potenti inquilini, dai luo-

¹ Cfr. pp. 138 e ss.

² ASB, *Società dei notai, Indice del libro dei preconsoli e dei consoli*, reg. 23, c. 99.

³ Cfr. CENCETTI, *Palazzo*, pp. 29-35.

⁴ Su Antonio di Vincenzo cfr. da ultimo: *Basilica san Petronio*.



gotenenti dei Visconti agli anziani ed allo stesso legato pontificio ¹. Ma questa vicenda, che inizia già con l'aprirsi del secolo XV, poco dopo la conclusione dei lavori, si inserisce in un contesto cittadino profondamente mutato da quello dell'ultimo quarto del precedente secolo.

Col tramonto del secolo XIV volse a conclusione anche la esperienza della « signoria del popolo e delle arti ». Agli organi di direzione della città di antica matrice comunale si era affiancato nel dicembre del 1393 un organo straordinario, composto di sedici membri, cui era stato attribuito il potere di emanare provvedimenti con efficacia legislativa. I riformatori dello Stato di libertà — questo il nome del nuovo collegio — dovevano promuovere una riforma dell'ordinamento costituzionale; ma a fronte dell'instabilità delle più alte magistrature cittadine, in primo luogo gli anziani e consoli la cui azione di governo era gravemente impacciata dal troppo frequente cambio di responsabili, il nuovo organo, nominato per un periodo annuale, venne quasi inevitabilmente ad accentrare anche poteri di effettiva direzione politica. La presenza di questo collegio favorì quindi la sopravvivenza delle antiche magistrature, rinnovatesi ininterrottamente fino al cadere del secolo XVIII, ma evidentemente con un peso ed una incisività politica soltanto apparenti. D'altro canto la qualificazione dei riformatori dello Stato di libertà come organo straordinario, non disciplinato statutariamente, consentiva ad esso un'azione di governo molto più pronta e duttile. Sul nuovo collegio si accentrarono così le attenzioni e le attese della nobiltà cittadina e dei vari personaggi che lungo il secolo XV raggiunsero o tentarono di raggiungere il dominio su Bologna.

Seguire ora l'intricata vicenda politica della città dalla fine del secolo XIV alla metà del successivo e dei vari tentativi di instaurare una signoria condotti da pretendenti cittadini, come Carlo Zambecari, Giovanni, Anton Galeazzo ed Annibale Bentivoglio, Battista Canetoli e da forestieri, come i Visconti e Nicolò Piccinino, nonché dagli stessi legati e governatori pontifici, quali Baldassarre Cossa e Daniele da Treviso, attraverso sommosse popolari, reazioni oligarchiche ed interdetti papali è praticamente impossibile oltre che inutile in questa sede. Tuttavia già la semplice elencazione consente di desumere che ormai lo scontro per il predominio sulla città era tra consorterie, famiglie e singoli personaggi alleati o, meglio, dipendenti dai signori di Milano, dalla corte pontificia o da Firenze. Nelle scelte politiche di questi ultimi stavano ormai totalmente le motivazioni delle vicende bolognesi.

In questo travagliato periodo si consumò anche l'ultimo esperimento di governo gestito in qualche misura dalle arti cittadine. La nascita dei riforma-

¹ Cfr. CENCETTI, *Palazzo*, p. 38.

tori dello Stato di libertà e gli scontri tra Bentivoglio e Visconti degli inizi del secolo XV avevano posto in evidenza l'incapacità delle corporazioni cittadine di sostenere un ruolo significativo nella conduzione politica della città. Il legato pontificio Baldassarre Cossa, entrato in Bologna nel settembre del 1403, parve invece volersi creare un'ampia base di consenso appoggiandosi alle società d'arti in funzione antimagnatizia¹. Gli sviluppi della successiva politica di Baldassarre Cossa, divenuto papa nel maggio del 1410 col nome di Giovanni XXIII, non furono probabilmente pari alle aspettative che essa inizialmente aveva suscitato.

Il malcontento, avendo il Cossa lasciato la città per occupare la sede romana, sfociò il 12 maggio 1411 in una aperta rivolta, guidata dal beccaio Pietro di Cossolino². Gli uomini chiamati a ricoprire le rinnovate cariche di anziano, massaro, gonfaloniere del popolo provenivano dal ceto artigiano o erano comunque legati alle corporazioni d'arti. Tra le figure più rappresentative del nuovo regime figuravano, accanto a diversi beccai che ne apparivano i più decisi sostenitori, anche alcuni notai, tra i quali Ostesano Piantavigne che divideva con Pietro di Cossolino la effettiva direzione del governo della città.


Questa esperienza era tuttavia destinata a breve vita. A poco più di un anno di distanza, il 25 agosto 1421, Giacomo Isolani abbatteva il governo popolare e riconduceva la città alla sottomissione alla Chiesa. L'anno seguente, assestatosi il dominio pontificio, i principali esponenti dell'ultimo governo delle arti furono inviati al patibolo, mentre molti altri sostenitori dovevano prendere la via dell'esilio.

Questa conclusione era inevitabile. Le organizzazioni popolari si erano ormai trasformate da lungo tempo da associazioni politiche in organismi corporativo-professionali. Esse non potevano più offrire il supporto, unitario e deciso, ad una azione politica che, al di là di moti di protesta o di velleitarie giustizie sociali, si proponesse una coerente e continua azione di governo. Altri poli di aggregazione, più scaltriti e decisi, più rapidi nell'azione, non legati a delibere e votazioni, i signori, in altri termini, o gli aspiranti tali, locali o forestieri, erano in grado di agire in modo molto più efficace.

Il diretto coinvolgimento di alcuni notai nell'ultima e sfortunata esperienza di governo « popolare » non sembra abbia sortito effetti particolarmente negativi per la società dei notai. Forse più che ad Ostesano Piantavi-

¹ Sulla figura di Baldassarre Cossa e su questo periodo cfr.: GOZZADINI, *Nanne*. Ricordiamo inoltre che a Baldassarre Cossa si deve il provvedimento per la redazione dell'ultima matricola generale di tutte le società d'arti bolognesi, un grosso volume di oltre 350 carte, che venne continuamente aggiornato fino al termine del sec. XVIII, cfr. PINI, *Libri matricularum*, pp. 21-27.

² Cfr. VANCINI, *Rivoluzioni* e FANTI, *I macellai...* cit., pp. 94-98.



L'evangelista Luca. Miniatura della lettera iniziale del capitolo che disciplina la procedura per la nomina a notaio (ASB, *Statuti del comune di Bologna*, vol. 13, a. 1376, c. 187).

gne l'immagine pubblica della società in questo periodo dovette essere affidata ad altri notai, come i due cronisti cittadini Giacomo Bianchetti e Matteo Griffoni. Più volte correttori della società negli anni conclusivi del secolo XIV¹, essi ricoprirono in successione l'incarico di sovrastante della Camera degli Atti, cioè dell'archivio dello Stato bolognese, il primo dal 1391 al 1405 ed il secondo dal 1405 al 1426². Questo incarico comportava non solo la cura per la diligente custodia della documentazione loro affidata, ma anche la capacità di una sua utilizzazione a sostegno delle posizioni politiche cittadine³. Restano della loro attività di sovrastanti della Camera degli Atti e soprattutto di quella di Giacomo Bianchetti diversi indici e volumi di spoglio dei documenti ivi conservati⁴; ma la loro opera a favore del comune bolognese si articolò anche in una serie fittissima di ambascerie e di altri incarichi di particolare rilievo per l'amministrazione cittadina⁵. Si trattò sicuramente di impegni prestigiosi e delicati, a livello tuttavia più di alti funzionari che di persone fornite di capacità decisionali: un paradigma di quella che era divenuta la posizione dei notai cittadini.

Era comunque una posizione che, come abbiamo già detto, in un periodo di grande travaglio politico quale la prima metà del secolo XV, non risultava priva di risvolti positivi per la società. Ad essa, alla relativa sicurezza che dava la « prima » tra le corporazioni cittadine ed alla dignità dell'esercizio di una professione ad ampia funzionalità, per i privati e per l'ordinamento pubblico, deve farsi risalire la circostanza che le aggregazioni di nuovi notai, pur riducendosi rispetto agli anni precedenti, si mantennero ad un livello di sostanziale equilibrio⁶.

D'altra parte anche la stessa società mostrava di curare tutto ciò che poteva contribuire ad un arricchimento della sua immagine. Giovandosi di disponibilità finanziarie che dovevano essere sempre notevoli, vennero proseguiti i lavori sul palazzo della società, con il rifacimento dell'edificio occidentale e la sua unificazione con la parte precedentemente ristrutturata⁷. E se l'ac-

¹ ASB, *Società dei notai, Indice del libro dei preconsoli e dei consoli*, reg. 23, cc. 99^v-101.

² Su Giacomo Bianchetti, cfr.: SORBELLI, *Direttore*, e *Bianchetti*. Su Matteo Griffoni cfr. GRIFFONI, pp. IV-XI. Sui notai cronisti cfr. ORTALLI, in particolare, pp. 161-166.

³ L'atto di nomina di Giacomo Bianchetti a sovrastante della Camera degli Atti lo definisce non solo « custos et guardianus » ma anche « repertor et gubernator iurium comunis et populi », cfr. CENCETTI, *Camera*, pp. 291-293.

⁴ Cfr. TAMBA, *Documenti*, p. 23.

⁵ Cfr. SORBELLI, *Direttore*, pp. 550-557; GRIFFONI, t. XVIII, parte II, pp. X-XI.

⁶ Nella prima metà del secolo XV i nuovi notai furono circa 12 ogni anno. È un dato che traiamo da ASB, *Camera degli Atti, Sentenze di creazione dei notai*, vol. 2. La formazione di questo volume, tramite la riunione delle varie sentenze del giudice del podestà che procedeva all'esame ed alla nomina dei notai cittadini, induce tuttavia qualche dubbio, per le probabili dispersioni, circa la effettiva rispondenza con la realtà dei dati che da tale volume si possono trarre.

⁷ Cfr. CENCETTI, *Palazzo*, pp. 38-40.

cesso alla società non poteva più costituire il necessario tramite per raggiungere certe posizioni politiche, questa cercò con accorte misure di assicurarsi l'aggregazione quanto meno di persone di particolare prestigio. Sotto questo profilo crediamo debba essere vista la norma che concedeva ai dottori di legge ed ai *milites* di accedere alla società senza il versamento di alcuna tassa¹. E si trattò di una misura particolarmente felice, stando alla continuità con cui costoro mostrarono di giovare di tale possibilità².

Ciò significava naturalmente avallare, in linea di fatto, il fenomeno che non tutti gli iscritti alla società agissero professionalmente quali notai. Un fenomeno che aveva, come sappiamo, origini ben lontane e che, nonostante la sempre più evidente coloritura professionale assunta dalla società, non era certamente ancora scomparso. Non erano infatti i soli dottori di legge o i *milites* coloro che, pur iscritti alla società, evitavano generalmente di esercitare in realtà la professione notarile.

Di una ben più ampia gamma di situazioni di quest'ultimo genere sembra infatti recare testimonianza un registro del dazio delle « carteselle », un dazio che colpiva i beni costituiti in patrimonio dotale e la compravendita di immobili³. Il registro, relativo all'anno 1441, reca in testa un elenco dei notai della città e del contado. Tale elenco doveva evidentemente servire all'individuazione degli autori degli atti da utilizzarsi per determinare l'ammontare del dazio ed i soggetti tenuti a corrisponderne l'importo. I notai di città assommano a 165 e quelli del contado sono 64: un numero che corrisponde all'incirca a quello dei notai che avevano acquisito tale titolo negli ultimi vent'anni. Ma un esame più attento dei vari nominativi mostra la assoluta inattendibilità di tale rapporto. I notai riportati in questo elenco avevano superato l'esame di notariato in un periodo ben più ampio degli ultimi vent'anni: alcuni erano diventati notai già nel secolo precedente. Né questa è l'unica notazione interessante. Il controllo del registro mostra infatti che un terzo dei notai di città e la metà di quelli del contado risultano non aver rogato alcun documento di dote o di compravendita.

Naturalmente non dobbiamo dimenticare che la qualifica di notaio era strumento anche per accedere a numerosi uffici ed è quindi probabile che alcuni di questi notai, di cui non è attestata la produzione di documenti, esercitassero di fatto soprattutto come ufficiali della organizzazione cittadina.

¹ ASB, *Società dei notai, Statuti*, reg. 5, c. 20^v.

² Dal 1382, data di entrata in vigore di tale norma, non passò praticamente alcun anno senza che si registrassero aggregazioni di questo tipo (*ibid.*, *Libro dei preconsoli e dei consoli*, reg. 22, cc. 299^v-349^v).

³ ASB, *Comune - Camera del comune, Soprastanti, depositari e conduttori dei dazi*, Dazio sulle doti e sulle vendite, reg. VI.

È anche possibile che altri notai avessero evitato di denunciare i pochi documenti redatti e che altri ancora, i più giovani ed in particolare i figli di notai, operassero — ma la cosa è più intuibile che dimostrabile — unitariamente al padre o ad un notaio anziano. Tuttavia queste diverse motivazioni non possono giustificare né il forte divario tra il numero dei notai elencati e quello dei notai ufficialmente attivi, né, a maggior ragione, la sproporzione esistente tra il numero dei notai elencati (tutti quelli elencati) ed il numero ben superiore al doppio di coloro che, almeno negli ultimi quarant'anni, avevano conseguito tale titolo.

È quindi evidente che anche nel periodo in cui la città fu soggetta alle varie esperienze signorili la appartenenza alla società dei notai non coincideva affatto con l'esercizio della professione notarile. Ma è anche evidente che le motivazioni che spiegavano un analogo, innaturale incremento degli iscritti alla società nel periodo comunale — la necessità di utilizzare tale struttura per accedere alle varie magistrature di direzione politica della città — non possono avere la stessa incidenza anche per il periodo signorile¹. Ora le motivazioni devono molto probabilmente essere ricondotte ad una sfera prettamente privata: alla tradizione di un ambiente familiare, in primo luogo²; ma anche all'aspirazione ad una formazione culturale di buon livello o al desiderio di entrare comunque in una associazione ricca di mezzi finanziari e di prestigio, di far parte di un ambiente che era pur sempre a contatto diretto con coloro che detenevano il potere. Questa posizione, questo prestigio erano in fondo la più consistente eredità che l'antica società dei notai era riuscita a trasmettere attraverso tante vicissitudini, erano ciò che alla metà del secolo XV ancora rimaneva di quella « repubblica di notai » sognata al cadere del duecento: una eredità, una parte di sogno, che nei secoli successivi la società seppe accortamente difendere e porre a frutto.

5. - LA COSCIENZA DI UN LIMITE

Dalle lotte che avevano caratterizzato la vicenda di Bologna nella prima metà del secolo XV era progressivamente emersa la famiglia Bentivoglio. Di antica estrazione popolare — numerosi membri avevano esercitato a lungo la professione di beccaio — essa aveva trovato prima in Anton Galeazzo poi

¹ Possiamo anche notare che il fenomeno investe, anche se in misura probabilmente inferiore, altre società d'arti come i beccai (FANTI, *Macellai*, cit., pp. 109-114) ed i muratori (TAMBA, *Muratori*, p. 97).

² V. ad es., i vari figli di Matteo Griffoni, per cui cfr. GRIFFONI, t. XVIII, parte II, pp. XII-XV nonché, per altri casi, FRATI.

in Annibale due capi che, ora appoggiandosi ora destreggiandosi tra Roma e Milano e tra le concorrenti fazioni, erano riusciti a farne il primo punto di riferimento « cittadino » delle varie iniziative politiche¹.

L'uccisione di Annibale, il 24 giugno 1445, parve bloccare l'ascesa della famiglia, fino a che nel novembre del 1446, chiamato da Firenze ove viveva sotto la protezione di Cosimo de' Medici, entrò in Bologna Sante Bentivoglio². La frequenza dell'ambiente mediceo doveva aver contribuito non poco ad affinare le capacità politiche del nuovo capo della famiglia Bentivoglio. Con accorta sensibilità egli seppe giovare del prestigio conseguito dai suoi predecessori all'interno della città e dell'amicizia e protezione fiorentina per concludere con il papa Nicolò V un accordo che regolava i termini della dipendenza di Bologna dalla Santa Sede. Tale accordo, che prese la forma di un atto emanato il 24 agosto 1446 dal solo pontefice, i « capitoli di Nicolò V »³, sanciva una sorta di diarchia sulla città: da un lato il legato pontificio e dall'altro le magistrature cittadine, tra le quali preminente il collegio dei riformatori dello Stato di libertà. Era il sistema che venne definito del « governo misto », sul quale si resse la città fino al termine del secolo XVIII⁴.

La struttura dell'ordinamento pubblico cittadino restava quindi praticamente immutata, ma Sante Bentivoglio, seguendo l'esempio di Cosimo, riuscì man mano ad imporre nei posti-chiave propri amici e fedeli. Il riavvicinamento a Milano, sulla scia della politica fiorentina, l'accordo con i legati pontifici ed in particolare con il cardinal Bessarione, ma soprattutto la relativa tranquillità dell'« Italia bilanciata » consentirono a Sante di assumere di fatto la posizione di signore della città. Alla sua morte, il 1° ottobre 1463, il trapasso del potere a Giovanni Bentivoglio, figlio di Annibale, avvenne in modo del tutto pacifico e naturale⁵.

Si trattava comunque di un potere che non aveva — né poteva avere, proprio per il tenore dei « capitoli di Nicolò V » — una base formale. I privilegi che Giovanni riuscì via via ad assicurarsi (la presidenza a vita del collegio dei riformatori dello Stato di libertà, nel 1466, ed il diritto alla successione in tale presidenza da parte del suo primogenito Annibale, nel 1473) non furono mai tali da costituire un valido titolo signorile. Nessuno tuttavia

¹ Circa la famiglia e la signoria Bentivoglio cfr. ADY; ORLANDELLI, *Note*; SORBELLI, *Bentivoglio*; BOCCHI, *Bentivoglio*; FASOLI, *Bologna*, in particolare pp. 183-194.

² Sulla figura di Sante cfr. anche NASALLI ROCCA.

³ Il testo è in *Statuta civilia*, II, pp. 264-270. Circa tali capitoli cfr. ORLANDELLI, *Considerazioni*, pp. 454-473.

⁴ Cfr. COLLIVA, *Bologna*; VERARDI VENTURA; DE BENEDICTIS; FANTI, *Bologna*.

⁵ Sulla figura di Giovanni Bentivoglio, cfr. GOZZADINI, *Memorie*; DE BOSDARI, *Relazioni*; ID., *Primordi*; BERTI.

fino all'inizio del secolo XVI pose seriamente in dubbio il predominio esercitato dai Bentivoglio e nell'acquiescenza a questo stato di fatto si placarono i toni dei contrasti cittadini ed il potere dell'antica famiglia di beccai seppe accattivarsi non pochi fautori.

Tra i fautori della « signoria » bentivolesca deve essere inclusa anche la società dei notai? La risposta non è facile. Negli atti ufficiali della società mancano esplicite indicazioni non solo di una posizione critica, il che potrebbe essere ben comprensibile, ma anche di uno scoperto favore per la situazione politica in atto nella seconda metà del secolo XV. Ciò nonostante qualche segnale potrebbe, con un po' di buona volontà, essere individuato. Nel primo capitolo degli statuti della società, pubblicati nel 1459¹ viene particolarmente sottolineata, al fine di una corretta gestione della corporazione, la necessità che essa debba essere sottoposta alla guida di un singolo e che la libertà di tutti trovi gli opportuni vincoli di una necessaria disciplina. Similmente nell'introduzione al cartulario, redatto intorno al 1474 per raccogliere gli atti relativi all'acquisto ed alla definizione dei diritti della società e che abbiamo già avuto occasione di ricordare², il carisma della figura di Rolandino sembra assumere connotati di estrema attualità e non solo quali il maestro d'arte notarile poteva ancora vantare nei confronti di chi ne utilizzava quotidianamente il nitido formulario, ma anche quale figura che aveva segnato con la propria autoritaria volontà l'organizzazione della società³. Nel riconoscimento della validità dell'opera dell'autoritario Rolandino, come nel richiamo alla necessità di una unitarietà di guida della società potrebbe leggersi una precisa aspirazione ad una definizione, quale effettiva e duratura signoria, del primato di Giovanni Bentivoglio.

È peraltro evidente, nell'uno e nell'altro caso, che si tratta di elementi molto vaghi e per di più di interpretazione non univoca. I termini usati nel primo capitolo degli statuti possono bensì riflettere la situazione politica in atto, ma è indubbio che essi derivano anche da moduli già affermati da lungo tempo, fin dal cadere del secolo XIII, negli statuti della società. D'altra parte l'interpretazione dell'attività e della figura di Rolandino come antesignano di Giovanni Bentivoglio potrebbe riflettere semplicemente il pensiero di Zaccaria Enrigetti, l'autore dell'introduzione del cartulario: un personaggio che certamente godeva di un ampio prestigio all'interno della corporazione, ma che non pertanto può dirsi costituitosi il reale portavoce di sentimenti generalmente diffusi e fatti propri dalla stessa corporazione.

¹ ASB, *Società dei notai, Statuti*, reg. 7, c. 3.

² MUSEO CIVICO DI BOLOGNA, cod. 644, cit.

³ Cfr. *Liber*, pp. LI-LIII.

Tuttavia la mancanza di una esplicita posizione della società dei notai, in appoggio o in contrasto con il predominio dei Bentivoglio, non è priva di significato. Essa può costituire la spia di una reale distanza rispetto alla questione della gestione politica della città. In realtà il campo di effettivo interesse della società era diverso e ben più limitato. Esso si incentrava principalmente sulla difesa delle posizioni acquisite dai notai bolognesi quanto ad estensioni e contenuti della loro attività professionale.

Una tipica difesa di tali posizioni è dato cogliere attraverso alcuni dei « capitoli di Nicolò V ». In essi, tra i diritti e le prerogative che la città volle salvare nel momento in cui definiva i termini del proprio rapporto con la Santa Sede, trovò esplicita e precisa menzione l'intero apparato di uffici dell'amministrazione cittadina¹. È noto quanto forte fosse la presenza di notai in tali uffici e pertanto l'accoglimento di tale richiesta costituì indubbiamente un elemento di sicurezza per la professione e la stessa società dei notai.

Anche più interessante sotto questo profilo, seppure più contrastata, fu la vicenda di una seconda richiesta. Sotto forma di ribadire il concetto che l'accordo con il papa non doveva modificare gli usi dell'amministrazione cittadina, si chiese, in primo luogo, che le nomine agli uffici della città e del contado promanassero congiuntamente dal legato pontificio e dagli anziani ed in secondo luogo che i documenti del legato pontificio e dei riformatori dello Stato di libertà venissero scritti unicamente dai cancellieri di questi ultimi, ufficiali cittadini, con esplicita esclusione dei forestieri².

Nella sua risposta il papa considerò unitamente le due richieste. La prima venne così esplicitamente rigettata, rivendicando il papa la preminente ed esclusiva autorità del legato. Circa la seconda invece la risposta dà l'impressione di non essere totalmente adeguata, quasi eludendo la reale richiesta. Si parla infatti di notai o cancellieri di ambedue gli organi, ma senza prendere posizione circa la loro cittadinanza. Sembra — ed il dubitativo è d'obbligo per l'ambiguità del periodo, causa l'eccessiva concisione — che al papa interessasse soprattutto salvaguardare, oltre che l'autorità dei suoi rappresentanti, anche la loro possibilità di servirsi di ausiliari di proprio, esclusivo gradimento, senza impegnarsi peraltro su una questione, quasi di principio, circa la cittadinanza di questi.

Non abbiamo termini per individuare in modo inequivocabile nella società dei notai l'ispiratrice della richiesta bolognese. Tuttavia tale richiesta, che si traduceva nella gelosa ed esclusiva gestione da parte dei notai bolo-

¹ Cfr., *Statuta civilia*, II, p. 266.

² *Ibid.*, p. 268.

gnesi degli uffici cittadini costituiva e costituirà un elemento ricorrente negli indirizzi della politica della società¹.

La vicenda più significativa per la definizione dei contenuti dell'attività notarile, soprattutto di quella più tipica di redazione di atti privati, fu peraltro nella seconda metà del secolo XV quella connessa con l'istituzione dell'ufficio del Registro, creato nel 1452 dal cardinal Bessarione. Com'è noto Bologna aveva provveduto fin dal 1265 ad assicurare la salvaguardia dei diritti dei privati, documentati negli atti notarili, attraverso l'inserimento di questi in appositi registri, detti *Memoriali*, tenuti da notai al servizio del comune. Se questo istituto sia stato il punto d'arrivo della elaborazione dottrinale circa la validità della documentazione notarile oppure uno strumento creato per necessità giuridico-politiche contingenti o infine un mezzo per controllare l'attività della potente società dei notai non è del tutto chiaro². Al momento preme qui sottolineare come sull'ufficio dei Memoriali o, meglio, sui notai ad esso addetti la società avesse ben presto acquisito e poi sempre mantenuto un forte potere di controllo, esercitato direttamente dal preconsole³.

Tale controllo, relativo al funzionamento interno dell'ufficio, non aveva potuto peraltro impedire che, a partire dalla seconda metà del secolo XIV, la pratica della registrazione degli atti notarili nei Memoriali fosse andata sempre più rarefacendosi. Nel corso del secolo XV alcuni provvedimenti legislativi documentano uno stato di crisi dell'istituto ormai irreversibile⁴. Esso sembrava quindi destinato a scomparire entro breve termine quando, nel 1452, un provvedimento del cardinal Bessarione, legato pontificio, lo fece rivivere pur col mutato titolo di ufficio del Registro.

Il provvedimento del Bessarione, ripreso da una provvigione degli statuti del comune del 5 ottobre 1453⁵ e successivamente dallo stesso testo degli statuti del comune del 1454, sottoponeva alla trascrizione integrale ad opera dei notai addetti all'ufficio del Registro tutti i contratti il cui oggetto superava le 50 lire di bolognini, eccettuati alcuni contratti espressamente indicati, quali le procure, le locazioni di animali, di beni mobili e di immobili di tenue valore, i contratti di apprendistato e pochi altri.

I motivi di questa rinascita erano di due ordini. Da un lato, assicurare la tutela dei diritti dei privati documentati negli atti notarili, come avveniva

¹ Cfr., ad es., ASB, *Società dei Notai, Statuti*, reg. 7, cc. 54-55; *Assunteria d'Arti*, b. 22 P, docc. 16 e 24; *Costituzioni e provvisioni degli uffici da utile della comunità di Bologna*, 1632, cap. 39, p. 6.

² Cfr. per le diverse motivazioni: FRANCHINI, *Istituto*; CESARINI SFORZA; ORLANDELLI, *Memoriali*; CENCETTI, *Camera*; TAMBA, *Margine*.

³ Cfr. CENCETTI, *Camera*, pp. 281-282.

⁴ ASB, *Comune-Governo, Statuti*, vol. 14, cc. 495-496.

⁵ *Ibid.*, cc. 497-512.

ad opera dell'ufficio dei Memoriali; dall'altro, offrire elementi certi di controllo per l'esazione del dazio delle « carteselle », un dazio pari al 2,50 % dell'ammontare del valore delle doti ed al 5 % di quello delle vendite e degli affitti. Se si pone mente alla circostanza che beneficiari degli introiti del dazio delle « carteselle » erano dal 1443, i Bentivoglio¹, appaiono del tutto comprensibili sia la sollecitudine posta nelle rinnovate delibere concernenti la regolamentazione dell'ufficio², sia la precisa e puntuale attività di questo³.

Nella corretta esecuzione dei compiti affidati all'ufficio del Registro venne coinvolta, direttamente e fin dall'inizio in questo caso, la stessa società dei notai. Sia il soprastante al nuovo ufficio, sia i notai ad esso addetti dovevano infatti venire eletti dall'assemblea della società, a differenza dei notai addetti all'ufficio dei Memoriali, i quali erano eletti dal consiglio dei quattromila, il consiglio che eleggeva tutti gli ufficiali dell'amministrazione cittadina⁴.

Al correttore ed ai consoli, in unione col soprastante, era inoltre attribuito il potere di controllo dell'attività dei notai così scelti; potere che poteva giungere fino alla sostituzione dei colpevoli di determinate mancanze⁵. Ed ancora, particolare non di secondaria importanza, l'ufficio del Registro trovava sede nel palazzo della società⁶. In questo modo la società dei notai veniva a costituirsi garante non solo della *fides* dei documenti notarili, ma, di fatto, del gettito di uno dei più importanti cespiti d'entrata dei Bentivoglio⁷.

L'istituzione dell'ufficio del Registro assunse inoltre un particolare interesse nella complessiva vicenda del notariato bolognese, oltre che della società. Le disposizioni relative a tale ufficio contenevano infatti anche diverse norme concernenti l'attività professionale dei notai. Così il primo capitolo della provvigione emanata dagli statutori il 5 ottobre 1453 obbligava tutti i notai a tenere in modo uniforme i propri protocolli ed a presentarli semestralmente al soprastante dell'ufficio del Registro. Tale disciplina configura un aspetto tipico dei rapporti notai-archivio notarile.

¹ Cfr. ORLANDELLI, *Note*, pp. 270-277, 287, 296-298.

² Basti pensare che gli statutori del comune si erano dati premura di emanare il provvedimento relativo all'ufficio del Registro quale anticipo indispensabile del nuovo testo statutario. E ciò addirittura mentre alcuni statutori erano o ammalati o impegnati altrove, ASB, *Comune-Governo, Statuti*, vol. 14, c. 497.

³ Cfr. i primi registri di atti ed i primi inventari in ASB, *Notarile, Copie degli atti notarili*.

⁴ Il soprastante veniva eletto con la maggioranza dei 2/3; gli altri col solito sistema delle fave bianche e nere: risultavano cioè approvati nell'elenco dei nomi predisposti da una commissione, formata dagli ufficiali direttivi della società, coloro che ottenevano il maggior numero di fave bianche ossia di voti favorevoli.

⁵ ASB, *Comune-Governo, Statuti* vol. 14, c. 499^v.

⁶ *Ibid.*, c. 511.

⁷ Cfr. ORLANDELLI, *Note*; BOCCHI, *Potere*.

È noto che Bologna non conobbe a tutto il secolo XVIII un archivio notarile o « pubblico », come si chiamò generalmente¹; né, come è stato rilevato, l'ufficio del Registro può essere considerato un archivio notarile². Tuttavia non poche funzioni, solitamente esercitate dagli archivi notarili e comportanti un controllo dell'attività dei notai, vennero attribuite all'ufficio del Registro. Pur in assenza di un archivio notarile, l'autonomia dei notai bolognesi conobbe quindi precise limitazioni.

Un intervento ancora più incisivo sull'esercizio della professione notarile fu poi quello realizzato nel 1466, egualmente in occasione dell'emanazione di uno dei già numerosi provvedimenti dei legati pontifici, relativi all'ufficio del Registro. Dopo diverse disposizioni circa la registrazione degli atti d'ultima volontà e degli altri atti, il rappresentante pontificio, sotto motivazione di sollevare i notai dalla faticosa scrittura delle numerose e prolisse clausole, solite ad inserirsi nei vari documenti e per ridurre nel contempo l'onere della trascrizione integrale imposta agli addetti all'ufficio del Registro nonché i costi di tale trascrizione per i privati, consentì o, meglio, impose che alcune clausole tipiche, fra le più frequenti, venissero riportate in forma molto abbreviata negli atti notarili, secondo formule fissate nello stesso provvedimento³. Era l'inizio di quello che divenne in breve volgere di tempo il « clausolario » dei notai bolognesi.

Non possiamo escludere che i notai o alcuni di essi avessero sollecitato l'emanazione di questo regolamento. Non solo per i contraenti, ma per gli stessi professionisti una formulazione precisa ed attendibile delle principali clausole da usarsi nei documenti notarili poteva costituire uno strumento di indubbia utilità pratica. Tuttavia il fatto che tale strumento venisse adottato con un provvedimento dell'autorità centrale, senza alcun richiamo ad un coinvolgimento diretto dei notai bolognesi lascia evidente l'impressione che il « clausolario » — con quanto di spicciola demagogia in esso diffusa, per la corrispondenza chiaramente adombrata tra l'alto costo degli atti notarili e la inutile verbosità degli stessi — fosse uno strumento nato in un ambiente estraneo e superiore a quello notarile.

La regolamentazione, dall'alto, dell'attività professionale dei notai cittadini era evidentemente un segno dei tempi nuovi. Anche sulla complessiva struttura del notariato si rifletteva l'avviata organizzazione dello Stato moderno: l'autocontrollo esercitato tramite la corporazione cedeva progressi-

¹ La mancata istituzione di un archivio notarile gestito dallo Stato, come a Genova ed a Venezia, o affidato alla società dei notai, come a Firenze ed a Siena, potrebbe essere stata una conseguenza dell'istituzione nel 1265 dell'ufficio dei Memoriali.

² Cfr. CENCETTI, *Precedenti*.

³ Cfr. *Statuta civilia*, II, pp. 12-30 in particolare pp. 20-30.



vamente di fronte all'affermazione del principio d'autorità. L'impegno della società dei notai si indirizzò così non a riconquistare posizioni perdute bensì a cercare di salvare quanto possibile della propria residua autonomia. Su questo campo si giocò a lungo una estenuante partita tra i notai da un lato ed il legato pontificio dall'altro, mentre il senato appoggiava ora i primi in funzione anti-romana ora il secondo per affermare la propria autorità sui primi.

In questo quadro, che si andava delineando nella seconda parte del secolo XV, non a caso alcune iniziative assunte dalla società dei notai sembrano sottolineare con particolare enfasi il prestigio della professione e della società. Emblematica fra tali iniziative fu la redazione nel 1459 di un nuovo testo statutario¹.

La struttura della società delineata da questi statuti era una versione essenziale e razionale di quella già ampiamente nota e collaudata. Scomparsa e da diverso tempo, la doppia figura del correttore « in colegiis » e di quello « inferior », al vertice della società era un solo ufficiale, il correttore². Ad esso spettavano interamente i poteri di rappresentanza e di guida della società nonché quelli di controllo dell'attività degli organi societari e degli iscritti. Coadiuvavano il correttore otto consoli, mentre il maneggio del denaro era affidato al massaro, la scritturazione e la tenuta degli atti erano compiti del notaio della società e la revisione dell'operato dei vari ufficiali veniva eseguita dai sindaci.

Più che i compiti di questi ufficiali le note maggiormente interessanti ed innovative introdotte dagli statuti del 1459 toccavano il procedimento o, meglio, i procedimenti della loro elezione. Gli statuti disciplinavano infatti due tipi di elezioni. Secondo la prima, la scelta dei vari ufficiali veniva demandata all'assemblea per il correttore ed al consiglio dei quaranta per gli altri ufficiali nonché per alcuni notai addetti ad uffici del comune e cioè alle prime appellazioni, alle accuse dei danni dati o malefici piccoli ed al Registro e la cui elezione era commessa alla società³. Tale scelta non era naturalmente del tutto libera, ma doveva avvenire entro una rosa di candidati proposta di solito dal correttore e dai consoli in carica. L'assemblea o il consiglio dei quaranta votavano con espressione segreta per ciascuno dei candidati proposti e risultava eletto per ogni ufficio colui che avesse ottenuto il maggior numero di voti affermativi (fave bianche) rispetto a quelli negativi (fave nere).

¹ ASB, *Società dei notai, Statuti*, reg. 7.

² In qualche caso a questo titolo si affiancava anche quello antico, ma storpiato in proconsole.

³ ASB, *Società dei notai, Statuti*, reg. 7, rispettivamente cc. 3 e 15^v.

Si trattava di un sistema di lunga tradizione e che, mentre offriva, teoricamente, a tutti gli iscritti che ne avessero avuto titolo la possibilità di concorrere ai vari uffici, assicurava nel contempo, tramite la designazione da parte del gruppo dirigente e l'approvazione ad opera degli organi collegiali, che la scelta si sarebbe indirizzata su coloro che erano, per i vari incarichi, i più idonei. È peraltro indubbio che questo tipo di elezione dava adito al sospetto che la volontà del gruppo dirigente finisse per prevaricare sui poteri degli organi collegiali, mentre la stessa macchinosità e lunghezza della procedura rendevano sempre più scarsa la reale e completa partecipazione dei componenti di tali organi.

Molto più semplice e sbrigativo era invece il secondo tipo di elezione, quello detto « per imborsazione ». In questo caso venivano inseriti in una borsa i nomi di tutti coloro che avendo titolo per concorrere ai vari uffici, sia della società sia del comune, erano stati preventivamente approvati dal consiglio dei quaranta¹. A tempo debito i vari uffici venivano estratti a sorte tra coloro che erano stati « imborsati ». Alcune ulteriori disposizioni fungevano da correttivo all'assoluto principio della sorte, come quella che consentiva l'estrazione di un nuovo nominativo allorché il primo estratto non poteva occupare per qualsiasi motivo il corrispondente ufficio o anche quella che, per fare spazio ai nuovi soci, limitava generalmente ad un quinquennio la validità della « imborsazione ».

La scelta tra i due sistemi di elezione era demandata al consiglio dei quaranta, ma da quanto è dato desumere dalla scarsa documentazione rimasta fu il secondo sistema quello che venne ben presto e generalmente applicato. Che il favore accordato al sistema della « imborsazione » trovasse nella sua maggiore semplicità una precisa motivazione è indubbio. Tuttavia è altrettanto indubbio che a suo favore concorse anche, pesantemente, il concetto ben presto affermatosi che gli uffici della società, più che configurare un impegno a servizio della società stessa, costituivano un modo per attribuire ai suoi componenti, tramite lo stipendio previsto, una partecipazione agli utili derivanti in primo luogo dagli affitti delle proprietà immobiliari. Una procedura di elezione basata, almeno teoricamente, sul merito dei candidati doveva apparire in tale prospettiva pressoché inutile e sicuramente meno adeguata di quella che attribuiva alla sorte il compito di designare il fruitore dei vari cespiti. È peraltro appena il caso di notare che tanto la scelta del sistema di elezione quanto la concezione dei vari uffici che stava a base di tale scelta erano diretta conseguenza di un riflusso della società verso posizioni sempre più strettamente e grettamente privatistiche.

¹ ASB, *Società dei notai, Statuti*, reg. 7, cc. 50^v-53^v.

Accanto ai vari ufficiali, strumento per la loro elezione o corpo privilegiato per la loro provenienza era il consiglio dei quaranta¹. Ad esso era attribuita, secondo il solito, anche la potestà normativa, tal che neppure l'assemblea generale della società poteva deliberare se l'oggetto di tale delibera non era stato precedentemente approvato nel consiglio dei quaranta. Tramite questo consiglio trovava salvaguardia la continuità del gruppo dirigente. La durata del consiglio era infatti di un solo anno, ma, dei suoi componenti, trenta dovevano provenire dal precedente consiglio e dieci erano scelti dal consiglio che stava per scadere, tra una rosa di sedici nomi proposti dal correttore e dai consoli. Del consiglio dei quaranta facevano inoltre parte i consoli, il massaro ed il notaio della società in carica e quelli del semestre precedente, nonché tutti coloro che avevano ricoperto la carica di correttore².

Che questo organo fosse così indotto a perpetuare soprattutto se stesso è abbastanza naturale e del tutto conforme a quella temperie che portava contemporaneamente allo sviluppo ed alla affermazione di una ben precisa classe aristocratica cittadina. Fu questo un processo che maturò definitivamente nella prima parte del secolo XVI e che contagiò con la istituzione di organismi ristretti, ma dotati di ampi poteri di rappresentanza e di decisione, anche altre società d'arti bolognesi³. Forse più sensibile e pronta a cogliere le suggestioni che venivano dall'ambiente direttivo cittadino, la società dei notai sembra aver percorso di qualche decennio tali soluzioni.

Altre norme degli statuti del 1459 costituivano poi una conseguente prosecuzione di indirizzi già ampiamente manifestatisi. Erano quelle che ribadivano il divieto di ingresso nella società ai forestieri⁴, nonché quelle che recepiamo integralmente le norme degli statuti del comune, disponenti circa la nomina dei notai e circa la potestà attribuita unicamente ai membri della società di operare professionalmente nella città e nel contado⁵.

Più nuove erano invece altre norme, che, pur disciplinando aspetti pressoché marginali dell'attività della società, appaiono non di meno significativamente rivelatrici di una mentalità. Si tratta delle norme che disciplinavano

¹ ASB, *Società dei notai, Statuti*, reg. 7, cc. 13-18.

² Con questa composizione il consiglio dei quaranta risultava un consesso di persone molto autorevoli e di età generalmente elevata. Si spiega così che i nuovi componenti e soprattutto i giovani incontrassero un timore reverenziale nel prendere la parola. Per facilitare il loro effettivo inserimento gli statuti prevedevano perciò che per ogni riunione venissero estratti a sorte tra tutti i componenti del consiglio sei nominativi affinché prendessero obbligatoriamente la parola sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Si trattava di un espediente certo molto semplice; tuttavia esso dovette rivelarsi efficace non solo quale stimolo agli interventi dei più giovani, ma soprattutto quale mezzo per affermare la unitarietà di tale consesso.

³ Cfr., ad es., per la società dei muratori, TAMBA, *Muratori*, pp. 99-109.

⁴ ASB, *Società dei notai, Statuti*, reg. 7, cc. 39^v-42.

⁵ *Ibid.* cc. 42-43^v.

le cerimonie religiose ed in particolare la messa che nel mese di ottobre doveva essere celebrata in San Domenico a suffragio di Rolandino¹.

In questi, che aveva saputo unire le qualità dell'uomo di scienza e dell'uomo d'azione, la società ritrovava e riconosceva le proprie radici: «vir quidem strenuus et magnificus ac sapientissimus et omni laude dignissimus, qui fuit auctor, principium et fundamentum societatis nostre»². Origini più nobili sarebbe stato difficile immaginare. E seppure i temini usati dagli statuari tradissero una ossessiva ricerca di elementi di prestigio per la società, è indubbio che il richiamo a Rolandino poggiava, come abbiamo a suo luogo indicato, su di una concreta base storica. Sarà compito di Zaccaria Enrigetti, pochi anni dopo, ricostruire in modo più dettagliato e documentato l'origine della società ed il ruolo sostenuto in tale vicenda dallo stesso Rolandino. È peraltro evidente che l'opera di Zaccaria, fine umanista ed attento ricercatore, prese avvio e sviluppo in un ambiente che mostrava un reale ed aperto interesse per la ricostruzione della memoria storica della società.

L'indagine condotta da Zaccaria Enrigetti, volta a provare la legittimità del possesso degli immobili ed in particolare del palazzo sulla piazza Maggiore da parte della società dei notai, si trasformò ben presto in una indagine tesa a dimostrare la continuità tra l'antica *societas notariorum*, fiorita nel contesto delle lotte civili della seconda metà del secolo XIII, e la società attiva nel secolo XV³. Il recupero degli antichi documenti e la loro collocazione nella Camera degli Atti, ma soprattutto la loro corretta interpretazione, mentre sfatavano alcune semplicistiche leggende, quali quelle che facevano dei beni di Rolandino il nucleo costitutivo delle proprietà immobiliari della società, restituivano a questa lo spessore e la dignità di una ininterrotta presenza storica nella intera vicenda cittadina.

Una presenza storica che trovava contemporaneamente una significativa espressione nella chiesa dedicata a San Petronio, il tempio cittadino per eccellenza. Nel novembre del 1459 la società dei notai aveva acquisito il patronato della quarta cappella sul lato occidentale della chiesa; una cappella da poco costruita, ma non ancora ornata e che doveva essere dedicata alla Santa Croce.

Nel successivo decennio vi venne collocata una splendida vetrata, eseguita su cartoni di Michele di Matteo dal frate domenicano Jacob Griesinger

¹ ASB, *Società dei notai, Statuti*, reg. 7, cc. 53^v-54^v.

² A segnare in modo immediato il processo di diretta discendenza si stabiliva che nell'arca che si elevava sul sagrato di San Domenico e che raccoglieva le spoglie mortali di Rolandino trovassero collocazione i corpi dei correttori che fossero mancati durante il periodo di carica, *Ibid.*, c. 25.

³ Cfr. TESTONI ALBERTINI, pp. VI-IX.

da Ulm; vetrata che nella preziosa e vissuta ricerca di effetti coloristici costituisce ancora oggi uno dei più puri esempi del gusto tardo-gotico europeo¹. Nel 1483 la cappella venne chiusa da un'elegante cancellata con struttura in marmo, opera probabilmente di Albertino Rusconi². Sull'una e sull'altra, ampiamente ripetuto, lo stemma della società sembrava tradurre nella luce del vetro e nel nitore del marmo la certezza dell'importanza e del merito della professione notarile.

Allo stesso modo nell'imponente fabbrica del duomo dedicato a San Petronio sembravano trovare espressione l'orgoglio e la sicurezza della città e del suo gruppo dirigente. Ma per l'una e per l'altro la fine del secolo portò drasticamente a mutare certezze e prospettive.

6. - BREVI SUSSURRI NELLA GRANDE QUIETE

Al cadere del secolo XV anche il dominio dei Bentivoglio sulla città manifestò i primi, evidenti segni di logorio. La spietata reazione alla congiura dei Malvezzi consumatasi nel 1488 aveva aperto una profonda breccia nella compattezza del ceto dirigente cittadino che non parve più così propenso come in passato a riconoscere nella fortuna dei Bentivoglio lo strumento della propria affermazione. Influssi altrettanto negativi ebbero le scelte operate nei rapporti esterni. L'accordo con Luigi XII, che aveva motivi di rivalsa contro Giovanni Bentivoglio per l'appoggio da questi fornito a Ludovico il Moro, e quello successivo con Cesare Borgia, onde stornarne le più che evidenti mire sulla città, erano stati ottenuti solo a prezzo di pesanti contributi in danaro. L'inasprimento fiscale, reso necessario dal versamento di tali contributi, raffreddò non poco il favore popolare che aveva contrassegnato pressoché costantemente il dominio dei Bentivoglio³.

Una sfavorevole congiuntura economica, per i concomitanti effetti di una grave carestia, della diffusione di un morbo epidemico e delle conseguenze di una serie di scosse telluriche, rese ancor più inquieto l'ambiente cittadino, accentuando ad un tempo i motivi di insofferenza verso il dominio dei Bentivoglio e le repressioni da questi operate. Neppure la scomparsa del pericolo rappresentato da Cesare Borgia, che fece seguito alla morte di

¹ Cfr. MARCHINI, *Le vetrate*.

² Cfr. GRANDI, *Sculture*. MALAGUZZI VALERI, *Architettura*, pp. 154-157. Opera più tarda, del primo decennio del secolo XVI, sembra invece il crocifisso posto sull'altare: tavola già attribuita al Francia ed ora, dubitativamente, ad Ercole Banci, cfr. BENATI, II, pp. 189-190.

³ Per le vicende dell'ultima parte del secolo XV e dell'inizio del successivo facciamo rinvio alla bibliografia precedentemente indicata alla p. 82.

Alessandro VI, riuscì a rasserenare la situazione, tanto più che si profilò ben presto una minaccia ancor più grave.

Quando Giulio II dette corpo al suo disegno di ricostruzione dello Stato pontificio, le capacità di resistenza di Giovanni Bentivoglio, provato da questo lungo susseguirsi di contrasti, apparvero del tutto inadeguate. La sua posizione finì poi per divenire insostenibile allorché Luigi XII, cedendo alle pressioni del papa, giunse ad inviare nel bolognese un contingente di truppe al fine di cooperare con quelle pontificie per la conquista della città. Nella notte del 2 novembre del 1506, accompagnato dai familiari e dai più stretti collaboratori, Giovanni Bentivoglio abbandonava Bologna.

La sua fuga dette occasione all'ultima, significativa manifestazione di un autonomo movimento popolare. Nella feroce e vittoriosa resistenza all'assalto delle truppe francesi parvero riecheggiare ispirazioni ed accenti del tutto inusitati nel lungo periodo signorile¹. Ma si trattò di un brevissimo momento. Un atto di sottomissione della città a Giulio II fu l'inevitabile conclusione della vicenda. L'11 novembre del 1506 faceva così ingresso nella città il papa, accompagnato da coloro che, sempre più numerosi nell'ultimo periodo, la politica dei Bentivoglio aveva costretto all'esilio.

Mediante l'abolizione di alcune imposizioni fiscali particolarmente gravose ed impopolari — prima fra tutte il dazio delle « carteselle » — Giulio II volle dare la misura della propria benevola disposizione verso i cittadini bolognesi; ma nel contempo la cassazione del collegio dei riformatori dello Stato di libertà e la sua sostituzione con un « consiglio » di quaranta membri di nomina pontificia stava ad indicare che il papa non intendeva fosse posta in discussione in alcun modo, né limitata da alcun organo locale la sua autorità sulla città. La ferma posizione assunta peraltro anche dai nuovi « consiglieri » impedì per il momento la completa esecuzione del disegno autoritario di Giulio II. I « capitoli di Nicolò V » trovarono allora nuova conferma, salvaguardando, accanto al restaurato potere del legato pontificio, anche quello della aristocrazia cittadina che trovò voce nel nuovo « consiglio dei quaranta ».

La rivalità tra le famiglie aristocratiche, trascese ben presto a scontri sanguinosi nell'illusione, forse, di riproporre nuove esperienze signorili e l'avidità dei rappresentanti pontifici furono fomite di continue tensioni nel

¹ L'episodio è noto. Mentre i riformatori in carica stavano trattando per accogliere in città un presidio francese a garanzia della resa, un movimento popolare sconfessò l'operato dei riformatori e respinse con le armi le truppe francesi che si erano avvicinate alle mura. Dopo violenti scambi di artiglierie i Francesi stavano per aprirsi un varco presso porta San Felice quando gli assediati ostruirono il canale di Reno, che entra in città proprio in quel punto. Le acque del canale, gonfio per le piogge autunnali, dilagarono nei campi impantanando truppe ed artiglierie dei Francesi che furono costretti a ritirarsi. Più che l'episodio in sé, degna di nota è la circostanza che si trattò di un movimento del tutto spontaneo e che ebbe una reale partecipazione popolare.

gruppo dirigente cittadino. L'intera città viveva inoltre in una scomoda posizione di primo piano la guerra tra i Francesi e la « Lega santa ». Fu anzi un episodio, seppure marginale, di questa guerra il breve ritorno dei Bentivoglio nel maggio del 1511.

Con l'aiuto delle truppe francesi e giovandosi dell'appoggio di una parte dei cittadini, che nell'antico signore vedevano lo strumento per porre rimedio allo stato di anarchia che travagliava la città, i figli di Giovanni Bentivoglio, accordatisi con i principali oppositori, rientrarono in Bologna. La fuga del legato pontificio ed il ripristino del collegio dei riformatori dello Stato di libertà, che segnarono sul piano politico ed istituzionale il ritorno dei Bentivoglio, parvero ricostituire la posizione precedente il 1506. Ma Giulio II non accettò di venire ad un accordo che legalizzasse in qualche misura tale stato di fatto. E quando, nonostante la vittoria di Ravenna, le truppe francesi dovettero ripiegare su Milano, minacciata dagli Svizzeri, anche i Bentivoglio furono costretti ad abbandonare, definitivamente questa volta, la città. Nel giugno del 1512 le forze pontificie rientravano così in Bologna.

A differenza di quanto era avvenuto sei anni prima, Giulio II non ebbe remore a dare corso non solo al proprio disegno di restaurazione autoritaria, ma allo stesso impulso di una repressione vendicativa. Con una sequela di imposizioni fiscali la città dovette far fronte alle spese di occupazione militare delle truppe del duca di Urbino ed a quelle per la costruzione di una fortezza presso porta Maggiore. I riformatori dello Stato di libertà vennero nuovamente aboliti, ma non vi fu la nomina di alcun consiglio in loro sostituzione. Ciò equivaleva a sconfessare i « capitoli di Nicolò V » ed a parificare Bologna a tutte le altre città dello Stato pontificio: era la fine non solo del « governo misto » che tali capitoli sancivano e consacravano, ma dello stesso concetto di una particolare autonomia di Bologna nel sistema del dominio della Chiesa.

Tale situazione colpiva anzitutto le prerogative e le aspirazioni dell'oligarchia cittadina. Questa, che dalla caduta dei Bentivoglio, cui aveva attivamente partecipato, si riprometteva un più ampio coinvolgimento nella gestione del potere, non avrebbe potuto a lungo accettare di esserne così drasticamente esclusa. La via autoritaria di Giulio II rischiava pertanto di rivelarsi del tutto controproducente per lo stesso dominio pontificio. La morte del papa e l'ascesa al soglio di Giovanni de' Medici, col nome di Leone X, sciolsero l'intricato nodo della situazione bolognese, rendendone possibile la normalizzazione.

Con una bolla del 29 luglio 1513 Leone X creava un senato composto di 39 membri, attribuendo ad esso i poteri e le prerogative che erano stati

dei riformatori dello Stato di libertà. Ciò significò il ritorno al sistema del « governo misto » ed ai « capitoli di Nicolò V ».

Nel senato trovarono sede e voce i rappresentanti della aristocrazia cittadina. Si trattava di famiglie che traevano le proprie risorse, certo non mediocri ma neppure necessariamente eccezionali, dalle proprietà terriere più che dai traffici. Era la consacrazione quale classe egemone dei *rentiers*¹. Non più il « popolo » del secolo XIII, individualista e spregiudicato, avido e rissoso fino all'annientamento dell'avversario; ma persone che sfumavano facilmente nel gruppo, nel ceto; che gestivano le cariche pubbliche spesso con una buona dose di onestà, ma altrettanto spesso con una quasi assoluta mancanza di fantasia. Persone che trasferivano nella conduzione della città la propria mentalità di proprietari terrieri, che facevano della conservazione dello *status quo* lo scopo fondamentale, il fine ultimo della propria azione politica.

Gli strumenti di questa azione politica furono tanto semplici quanto efficaci: la minaccia di una protezione degli interessi del contado, ma più spesso un loro effettivo sacrificio a fronte dei contrastanti interessi della città; il coinvolgimento nel sistema di potere di gruppi di persone non tanto numerosi quanto della più varia estrazione sociale; la sapiente apertura ai più agguerriti rappresentanti delle forze nuove, man mano emergenti in campo economico e, soprattutto, la più ampia e diffusa connotazione in senso « bolognese » delle iniziative assunte. La vera, suprema abilità di questa classe politica fu quella di far coincidere la tutela delle proprie prerogative con la difesa dei veri o dei supposti interessi della città. Una simbiosi che consentì la sua sopravvivenza come classe di governo per quasi tre secoli².

Indubbiamente in quest'arco di tempo non mancarono nella società bolognese tensioni e contrasti. Essi tuttavia non furono mai tali da mettere sostanzialmente in discussione il sistema su cui tale società si reggeva. Un sistema che quanto toglieva di possibilità di improvvisi mutamenti e di subitane fortune tanto rendeva in certezza dello stato quotidiano, attraverso l'incasellamento dei singoli in gruppi ben precisi e definiti.

A questo clima di sostanziale stabilità il ceto notarile seppe adeguarsi in modo fin troppo naturale ed immediato. Paghi dei quotidiani rapporti

¹ Su questo argomento cfr. FAROLFI.

² Sull'argomento cfr. COLLIVA, *Bologna*; GIACOMELLI, in particolare pp. 55-64; VERARDI VENTURA, in particolare pp. 242-264. La affermazione e le fortune di questa classe non furono certo una caratteristica locale. Tutta la società italiana dei secoli XVI-XVIII ne fu segnata profondamente. Tuttavia nel panorama italiano la vicenda della nobiltà bolognese meriterebbe una attenzione particolare, certo maggiore di quella finora dedicatele. Basti considerare tra l'altro che, grazie all'autonomia gelosamente difesa dal senato, l'oligarchia bolognese seppe operare con aperture e contatti ben superiori a quelli che sarebbero stati tipici della nobiltà di una città inserita in uno Stato.

intrattenuti con i detentori del potere, sia quali esercenti la libera professione sia quali addetti agli uffici pubblici, consapevoli al tempo stesso che l'oligarchia cittadina non avrebbe mai consentito un loro più diretto coinvolgimento nella gestione del potere, i notai bolognesi dedicarono la propria attenzione alla difesa di quel prestigio che la lunga tradizione aveva dato alla professione ed alla società e, seppur con maggior fatica, di quella autonomia che poteva apparire connaturata al prestigio. Fu naturalmente la società ad assumere in proprio tale difesa. Attraverso interventi ripetuti e ripresi con pervicacia, ma anche con misura, la società mostrò di voler inserire la propria azione nell'ordinamento costituito. In fondo, scopo essenziale di tale azione era quello di mantenere la posizione di « prima » tra le società cittadine, « prima » anche nell'integrazione nel sistema di potere in atto. Tra prestigio ed autonomia fu perciò sul terreno di quest'ultima che avvennero i più rilevanti cedimenti.

Nel lungo periodo tra l'inizio del secolo XVI e la fine del XVIII furono essenzialmente tre le questioni che indussero la società dei notai a prendere esplicita posizione, fino a giungere, in qualche caso, all'aperto contrasto con le scelte del potere politico. Si trattò in particolare delle questioni relative alla procedura per l'acquisizione della qualifica di notaio, alla definizione degli obblighi connessi con l'attività dell'Ufficio del Registro ed all'attribuzione dei vari uffici della società e, più in generale, ai criteri della sua amministrazione. Tra queste fu evidentemente la prima, quella intorno alla quale la società cercò di organizzare la più efficace difesa delle posizioni acquisite e, seppure attraverso non poche difficoltà, i risultati non mancarono di premiare la tenacia della sua attività.

Non a caso abbiamo fatto ricorso al termine « difesa ». Gli statuti della società del 1459, in accordo con quelli cittadini di cinque anni precedenti, avevano infatti finito per sancire la esplicita ed esclusiva competenza della società in questa materia. Tale situazione, che era la conclusione di un processo più che secolare, costituiva l'immagine e la prova dell'integrazione della società nell'ordinamento in atto. È peraltro evidente che, mutato il clima politico, l'ampio potere accordato alla società doveva apparire sempre più incongruo. Per una valutazione complessiva di tale questione è quindi opportuno richiamare brevemente i termini essenziali della procedura per l'acquisizione della qualifica di notaio, come era disciplinata negli statuti della metà del secolo XV¹.

I candidati alla qualifica di notaio dovevano naturalmente essere in possesso di alcuni requisiti, consacrati ormai da una lunga tradizione. In primo

¹ ASB, *Società dei notai, Statuti*, reg. 7, cc. 37-39, 40-42.

luogo essi dovevano essere o cittadini da almeno due generazioni o abitanti del contado bolognese egualmente da due generazioni ed iscritti agli estimi da almeno cinquant'anni. Dovevano inoltre avere un'età compresa tra i diciotto ed i quarant'anni e non aver esercitato altra professione nei tre anni precedenti quello in cui si erano presentati candidati alla qualifica di notaio. L'ammissione all'esame o, meglio, agli esami in cui si articolava la vera e propria procedura, era poi subordinata al pagamento della relativa tassa; tassa che, come abbiamo già avuto occasione di indicare, conglobava in sé anche il pagamento per la successiva iscrizione alla società.

Circa l'ammontare di tale tassa gli statuti della società del 1459 avevano sancito una significativa innovazione rispetto a tutta la normativa precedente. Il suo ammontare era stato infatti differenziato non solo con riferimento all'esistenza o meno di uno stretto legame di parentela del candidato con membri della società, com'era sempre avvenuto, ma anche in rapporto alla sua qualifica di cittadino o di comitatino. Coloro che provenivano dalla città dovevano infatti versare 50 lire, ridotte a sole 3 lire per i figli o nipoti di soci; mentre gli originari del contado dovevano pagare 80 o, nel caso di figli o nipoti di soci, 25 lire. La sfavorevole posizione degli abitanti del contado rispetto a quella dei cittadini venne ulteriormente accentuata al termine dello stesso anno 1459, allorché una delibera del consiglio dei quaranta, approvata successivamente dalla assemblea generale, elevò l'ammontare della tassa per i candidati provenienti dal contado a 50 lire, se figli o nipoti di soci ed a 100 lire, se estranei¹. La discriminazione nei confronti dei notai — membri della società — provenienti dal contado si alimentò ancora di nuovi elementi, sì da divenire un tratto caratteristico della società; ma su tale argomento dovremo a suo tempo brevemente ritornare.

Il possesso dei prescritti requisiti ed il pagamento della tassa prevista venivano controllati nel corso di un primo esame da parte del correttore, consoli ed esperti della società. Essi dovevano altresì valutare il reale grado di conoscenza del latino e delle nozioni di arte notarile da parte del candidato. Se il risultato di questo primo esame era positivo il candidato veniva presentato ufficialmente dal correttore e dai consoli all'apposita commissione comunale, composta da un giudice del podestà, due giurisperiti ed otto notai, nominati dalla società. Di fronte a tale commissione il candidato doveva dimostrare, prima con idonee testimonianze, poi attraverso il superamento di specifiche prove, di aver compiuto gli studi richiesti: cinque anni « in gramatica » e due anni « sub doctore notarie vel iuris civilis vel canonici ».

¹ ASB, *Società dei notai, Statuti*, reg. 7, c. 71.

L'approvazione da parte della commissione, pronunciata in forma di sentenza dal giudice del podestà, abilitava il candidato ad essere iscritto nella matricola dei notai e conseguentemente ad esercitare il notariato nella città e nel contado. La sentenza del giudice era quindi una condizione necessaria ma non sufficiente per esercitare effettivamente la professione di notaio. Essa attribuiva, come si disse più tardi, il titolo di notaio; ma l'abilitazione alla professione era altra cosa e derivava direttamente dalla società, attraverso l'iscrizione nella sua matricola.

Per essere iscritto nella matricola della società occorre che il nuovo notaio superasse positivamente altri due successivi esami: il primo da parte del correttore e dei consoli, il secondo da parte dell'assemblea della società. Questa doveva registrare la presenza di almeno sessanta soci ed approvare il candidato con la maggioranza dei 2/3 dei presenti. A brevissima distanza di tempo dall'emanazione del testo statutario questi esami per l'ammissione alla società vennero portati addirittura a tre. Fra l'esame da parte del collegio direttivo e quello da parte dell'assemblea venne prescritto anche un esame da parte del consiglio dei quaranta, il quale doveva egualmente esprimere la approvazione con la maggioranza dei 2/3¹.

Questo triplice controllo non poteva evidentemente essere stato preordinato solo allo scopo di garantire la più attenta valutazione della preparazione e delle attitudini del nuovo notaio. Nel diretto coinvolgimento di tutti gli organi collegiali della società esso offriva la più immediata testimonianza dell'importanza annessa al raggiungimento dello *status* di membro da parte della corporazione. Ma contemporaneamente tale importanza doveva ben più risaltare agli occhi dello stesso candidato, chiamato via via a superare nuove approvazioni. Anche la procedura per la iscrizione alla società veniva quindi a costituire uno strumento per rafforzare il sentimento « corporativo » degli iscritti e per apportare ulteriori elementi di prestigio alla professione notarile.

Anche per questi motivi la difesa della procedura stabilita dagli statuti della metà del secolo XV in merito all'acquisizione della qualifica di notaio in Bologna fu in realtà la difesa delle prerogative vantate dalla società. È peraltro evidente che queste prerogative comportavano un elemento di ampia discrezionalità e che, col decorso del tempo, il margine tra discrezionalità ed abuso correva il rischio di assottigliarsi sempre di più: cosa che in realtà avvenne nel corso del secolo XVII. Alla metà di questo secolo tale margine era infatti ormai scomparso.

¹ ASB, *Società dei notai, Statuti*, reg. 7, cc. 62 e 73^v.

Una relazione degli assunti di Studio, letta in senato il 6 giugno 1653 non lascia dubbi in proposito¹. La richiesta che essi avevano avanzato al podestà (il giudice che presiedeva il collegio degli uditori di rota) affinché non procedesse alla nomina di alcun notaio se il candidato non avesse comprovato di aver compiuto gli studi di cinque anni in grammatica e di due anni nell'arte notarile aveva ottenuto questa sorprendente risposta: « che lo statuto predetto da sessanta e più anni non è in uso; che niuno dei giovani, i quali in numero di ventidue aspirano al notariato, ha i requisiti di detto statuto e nemmeno quegli che oggi essercitano, gl'havevano quando furono aggregati ». Ciò nonostante il podestà sembrava suggerire che gli fosse consentito di procedere alle nomine previste, in considerazione che « il voler praticare hoggi [lo statuto] sarà un ridurre la città in grande scarsezza di notari; e finalmente che il mettere in campo questo negoziato potrebbe dar occasione al signor cardinale legato di por la mano a deputar qualche suo giudice, come già haveva mostrato inclinazione di voler fare, in pregiudizio della giurisdizione del medesimo podestà ».

Quest'ultima considerazione doveva rivestire nelle intenzioni del podestà un peso decisivo. La difesa delle prerogative cittadine, qualunque uso ne venisse fatto, di fronte ad una possibile invadenza dell'autorità centrale era di solito una motivazione decisiva nelle scelte del ceto dirigente cittadino. Nel caso specifico tuttavia questo scoperto e grossolano invito ad una solidarietà cittadina non ebbe la sperata accoglienza. Gli assunti di Studio, dopo aver rilevato che era meglio vi fossero pochi notai preparati piuttosto che « molti imperiti » e che non reputavano il legato intenzionato ad approfittare di tale situazione per estendere il proprio potere, consigliarono al senato di richiamare energicamente il podestà e la società dei notai alla più scrupolosa osservanza della normativa statutaria.

Il senato accolse tale parere, ma ne sfumò i termini. Gli assunti di Studio vennero invitati a vigilare affinché si osservasse « più che sia possibile » quanto previsto dagli statuti ed a prendere nel contempo gli opportuni contatti con il legato al fine di sospendere, se necessario, le nomine di nuovi notai « sino che sia stabilito quello che sarà opportuno »².

Questa risoluzione non sembra abbia incontrato un particolare successo. Al di là di un generico richiamo da parte del correttore e dei consoli della società all'osservanza della procedura e dei requisiti richiesti dagli statuti per la nomina a notaio³, fatti nuovi, modifiche sostanziali nella prassi che si era instaurata non dovettero intervenire.

¹ ASB, *Assunteria d'Arti, Miscellanea*, b. 5, doc. 49.

² *Ibid.*, *Senato, Vacchettoni*, reg. 29, c. 67^v.

³ *Ibid.*, *Società dei notai, Statuti*, reg. 7, c. 115^v, in data 30 mar. 1660.

Il 16 gennaio 1667 il legato pontificio, cardinale Carafa, che già l'anno precedente aveva energicamente richiamato la società all'osservanza delle norme statutarie¹, venne indotto, a seguito di reclami avanzati da alcuni candidati, a sospendere i procedimenti in corso per la nomina di nuovi notai². Nel novembre del 1669, dopo ripetute rimostranze della società, che aveva altresì proposto ricorso avanti l'uditore generale delle cause civili in Roma, il Carafa revocò la sospensione inflitta, ma limitatamente ai candidati i cui esami erano stati bloccati nel gennaio di due anni prima. Al tempo stesso vietò ogni ulteriore aggregazione di notai se non fossero stati rimossi «tutti gli abusi ed inconvenienti fino ad allora manifestati»³.

La decisione del legato pontificio era molto grave e per alcuni anni la società parve incapace di attuare una difesa adeguata delle proprie posizioni e prerogative, limitandosi a proporre una serie disorganica di ricorsi alle autorità cittadine ed al nuovo legato, cardinale Pallavicini, che nel 1670 aveva sostituito il Carafa⁴. Ma questi tentativi, volti a ripristinare una situazione di cui l'esperienza recente aveva mostrato i lati più negativi, non ebbero successo. La società si rese quindi conto che era necessario introdurre alcune innovazioni, onde togliere o ridurre i rischi dei più evidenti abusi.

Il punto più delicato dell'intera procedura era evidentemente quello che consentiva alla società di accordare l'aggregazione solo dopo l'esame da parte del giudice ed il versamento della non esigua tassa di ammissione. Di conseguenza o questo passo veniva a ridursi ad una mera formalità, nel senso che tutti gli aspiranti venivano accolti, oppure, in caso contrario, si rischiava di provocare da parte degli esclusi una ininterrotta serie di reclami e di minacce. Nel gennaio del 1677 l'assemblea della società approvava pertanto una nuova normativa che comportava il rovesciamento dei due tipi d'esame: quello per l'ammissibilità alla società venne premesso all'esame per la nomina a notaio⁵.

Per raggiungere tale scopo si decise di introdurre, dopo il primo esame da parte del correttore e dei consoli, un secondo, decisivo esame da parte dell'assemblea della società. A tale scopo l'elenco di coloro che avevano fatto richiesta di essere nominati notai veniva fatto pervenire ai componenti dell'assemblea. Da tale elenco essi avevano la facoltà di depennare i nomi dei candidati ritenuti non idonei, con riferimento oltre che alle qualità dei richie-

¹ ASB, *Società dei notai, Statuti*, reg. 7, c. 116^v.

² *Ibid.*, *Assunteria di Magistrati, Affari diversi*, b. 40, doc. 30, c. 6.

³ *Ibid.*, c. 7.

⁴ *Ibid.*, *passim* e *Società dei notai, Statuti*, reg. 7, c. 117.

⁵ *Ibid.*, *Assunteria d'Arti*, b. 22 P, Libello per la causa contro Francesco Maria Zanetti, pp. 22-27.

denti anche alla opportunità di ammetterne solo un numero ristretto. Soltanto i candidati che avessero ottenuto l'approvazione dei 3/4 dei componenti dell'assemblea venivano ammessi ai successivi esami per il conseguimento della qualifica di notaio.

Con questa innovazione la società pensava di aver posto rimedio ai più gravi inconvenienti manifestatisi negli ultimi tempi e, in particolare, di aver trovato il modo di far affrontare tutte le altre fasi della procedura per la nomina a notaio a persone per le quali l'intera assemblea si era pronunciata non solo favorevolmente, ma addirittura con una maggioranza più ampia di quella prevista negli altri esami. Questi — demandati al consiglio dei quaranta ed all'assemblea, chiamati ad approvare i futuri nuovi soci con la maggioranza dei 2/3 dei componenti — erano previsti dagli statuti e non potevano quindi venire aboliti. Tuttavia, giusto il principio affermato, si dispose che dovessero precedere l'esame da parte del giudice cittadino¹. Solo la materiale iscrizione del nuovo notaio nella matricola della società restò atto successivo alla sentenza del giudice.

La nuova procedura aveva indubbiamente eliminato i più gravi motivi di tensione e negli anni seguenti le aggregazioni alla società riacquistarono l'antica, tranquilla cadenza. L'inversione delle due fasi della procedura aveva tuttavia evidenziato ancora di più l'assoluto potere detenuto dalla società in merito all'esercizio del notariato. Era quindi inevitabile che si cercasse una via per infrangere questo rigido monopolio.

In capo a qualche decennio parve a qualcuno di aver trovato una via di questo genere e ne fu tentato l'esperimento. Si trattò di un attacco alle prerogative della società portato «dal basso», ciò nonostante estremamente pericoloso per la società, perché senza indugiare in ricorsi o querimonie avanti autorità locali, esso coinvolse direttamente un centro di potere di Roma, il collegio degli scrittori dell'archivio della curia.

Questo collegio aveva ottenuto da Giulio II il privilegio di creare notai aventi facoltà di redigere atti nell'intero Stato pontificio. Per quasi due secoli, vuoi per incuria, vuoi per la particolare posizione della città, non risulta che di tale privilegio avessero usufruito notai attivi in Bologna. Alla fine del secolo XVII un certo Rocco Mazzolini pensò invece di servirsene ed ottenuta la nomina a notaio da parte del collegio romano, pretese, senza essere iscritto alla società, di esercitare la professione in Bologna.

La società dei notai fu quindi costretta ad attivare una apposita causa di fronte agli organi della giurisdizione romana. Con due successive sentenze

¹ ASB, *Assunteria d'Arti*, b. 22 P, Libello per la causa contro Francesco Maria Zanetti, pp. 33-43.

del 10 gennaio 1701 e dell'11 maggio 1705 e nonostante l'intervento diretto dei rappresentanti del collegio degli scrittori dell'archivio della curia, la società dei notai vide accolte le proprie tesi e confermate le sue prerogative. L'esercizio della professione notarile in Bologna e nel suo contado restava subordinato al possesso della qualifica di membro della società dei notai di Bologna¹.

La vittoria, sia per il peso dell'avversario, sia per il luogo in cui era stata ottenuta, non era di poco conto. Giustamente fiera, la società curò l'inserimento del testo della sentenza nei propri statuti e non mancò negli anni successivi di fare ad essa ricorso ogni qual volta le circostanze ne offrissero la benché minima occasione.

Non risulta che gli organi cittadini fossero intervenuti in questa causa in appoggio della società dei notai. È peraltro indubbio che la sua conclusione, che ribadiva le particolari prerogative della città di Bologna all'interno dello Stato pontificio, era tale da incontrare il favore del ceto dirigente cittadino, impegnato lungo il secolo XVIII in una estenuante azione a difesa della più ampia autonomia, propria e della città. Anche le prerogative della società dei notai, che pure non mancavano di suscitare riserve e critiche all'interno del sistema², potevano divenire uno strumento per l'affermazione dei particolari diritti della città. Questa coincidenza di posizioni trovò una esplicita conferma pochi anni dopo.

Nel 1714 alcune persone tentarono nuovamente di aggirare l'obbligo di iscrizione alla società per esercitare il notariato. Essi chiesero infatti al cardinale Gozzadini, nominato legato apostolico in Spagna, la nomina a notaio con la facoltà di esercitare in Bologna e contado, senza essersi preventivamente assicurati l'approvazione della società. Questa, avvertita del pericolo, espose le proprie rimostranze all'assunteria di Magistrati, facendo accortamente rilevare che nel colpire le prerogative della corporazione si colpivano anche quelle della città e che d'allora in poi per divenire notai sarebbe stato sufficiente rivolgersi « a Roma o ai signori cardinali legati »³. La provocazione, pur così evidente, colse nel segno e gli assunti di Magistrati, fatte proprie le posizioni della società, ne sostennero la validità avanti lo stesso cardinale.

Le prerogative della società dei notai trovarono poi una ulteriore conferma nella decisione di una seconda causa svoltasi in Roma, di fronte all'udi-

¹ ASB, *Assunteria d'Arti*, b. 22 P, Libello per la causa contro Francesco Maria Zanetti, pp. 49-53; *Società dei notai, Statuti*, reg. 7, c. 119.

² Cfr. pur se di un periodo già tardo, *Ibid.*, *Assunteria di Cancelleria, Atti*, reg. 1, alla data 22 giu. 1746.

³ *Ibid.*, *Assunteria di Magistrati, Affari diversi*, b. 40, doc. 14.

tore delle cause civili e che aveva opposto la società a Francesco Maria Zanetti¹. Questi in verità non aveva contestato tanto le prerogative della società quanto la norma che consentiva il rigetto della richiesta del candidato allorché vi si fosse opposto anche solo un quarto dei componenti dell'assemblea. La causa offrì peraltro l'occasione per veder ribadita la legittimità oltre che di questa anche di tutte le altre norme che disciplinavano in Bologna l'acquisizione della qualifica di notaio.

Era comunque inevitabile che questa serie di successi provocasse nella società una eccessiva sicurezza nel proprio potere, dando luogo ancora una volta ad arbitrii ed abusi sempre più evidenti. Come già avvenuto un secolo prima, intorno alla metà del 1700, la distanza tra potere discrezionale ed il vero e proprio arbitrio era man mano diminuita, fino a scomparire. Questa volta tuttavia, a differenza del caso precedente, la condotta della società aveva finito per danneggiare non indiscriminatamente tutti i candidati al notariato, ma una specifica categoria di questi.

Il preliminare controllo degli aspiranti al notariato da parte dei componenti il consiglio della società, chiamati ad esprimersi non solo sulle qualità degli aspiranti, ma anche sulla congruità del numero degli ammissibili, aveva portato ad instaurare la prassi che le porte della società e della professione venivano ad aprirsi solo per gli stretti congiunti, figli o nipoti, dei soci. Una interpretazione delle disposizioni statutarie piuttosto estensiva consentiva infatti che essi venissero accolti nella società, purché ne facessero domanda e senza alcuna limitazione di numero².

Per coloro invece che non potevano vantare tali rapporti le norme statutarie mostravano intatto il proprio rigore e l'accesso alla società veniva a dipendere unicamente dal volere di questa. E negli ultimi tempi tale volere era divenuto così raro che questi aspiranti venivano definiti dalla stessa società come « coloro che non avendo parentela con collegati (cioè soci) non hanno il diritto di essere al collegio annoverati ».

Di fronte a questo palese travolgimento di norme ed istituti di antichissima tradizione, gli organi del potere cittadino furono costretti ad intervenire. Nel maggio del 1777 la società venne così indotta ad emanare una apposita norma, che la obbligava ad accogliere, ogni cinque anni e previo superamento dei soliti controlli ed esami, un numero di candidati non superiore a dieci³. La norma non specificava che tali candidati dovevano essere non parenti di soci, ma, dal momento che coloro i quali potevano vantare stretti legami di parentela continuarono ad essere accolti secondo la precedente

¹ ASB, *Assunteria d'Arti*, b. 22, P, Libello per la causa contro Francesco Maria Zanetti.

² *Ibid.*, *Miscellanea*, b. 41, doc. 51.

³ *Ibid.*, allegato A.

prassi, avvenne naturalmente che nel 1782 e nel 1787 di tale possibilità beneficiarono solo candidati estranei.

Questa apertura, benché così marginale, a forze nuove non fu tuttavia accettata dalla società dei notai. Nel novembre del 1789 essa propose pertanto ricorso al pontefice Pio VI per ottenere che gli effetti della norma che essa stessa aveva emanato dodici anni prima venissero praticamente annullati.

Facendo rilevare che i notai attivi in città, senza contare quindi quelli del contado o « fumanti », avevano ormai raggiunto la cifra di 150, la società non chiedeva, come potrebbe apparire logico, di essere autorizzata ad introdurre norme più severe onde consentire l'accesso alla professione solo ai più capaci, ma di trasformare l'obbligo impostole di aprire ogni cinque anni ai richiedenti estranei in una semplice facoltà. Chiedeva inoltre che venisse specificato che l'ammontare dei beni immobili che ogni candidato doveva possedere fosse tale da assicurargli una rendita annua di duecento scudi, in quanto « tanto fosse per essere minore il pericolo di abusare [della professione di notaio] e tanto maggiore la facilità di esercitarlo con onore e con fede, quanto più agiati e comodi ne fossero gli esercenti ». Più che a difesa delle prerogative della corporazione la società dei notai, al cadere del secolo XVIII, veniva così ad attestarsi su di una capziosa e miope salvaguardia di interessi e di privilegi di gruppi sempre più ristretti.

La risposta del pontefice disattese peraltro le aspettative della società. Il valore dei beni immobili richiesto per l'ammissione al notariato fu stabilito tale da dare una rendita di quaranta scudi per i parenti dei soci e di sessanta per gli estranei. Per costoro inoltre veniva mantenuta in vigore la precedente normativa e quindi, è da interpretarsi, l'apertura obbligatoria ogni quinquennio¹.

I tempi tuttavia erano maturi per ben altri cambiamenti. In capo a qualche anno tutto l'ordinamento corporativo veniva a cadere, senza lasciare alcun reale rimpianto. D'altra parte le stesse posizioni, ultimamente assunte dalla società in ordine alla acquisizione della qualifica di notaio e che portavano alle estreme conseguenze caratteri e principi di tale ordinamento, costituivano la più evidente indicazione della sua irrimediabile obsolescenza.

Collegata in parte alla questione dell'acquisizione della qualifica di notaio ed egualmente indicativa del progressivo concentrarsi dell'attenzione della società sulla tutela di interessi di gruppi ristretti fu in questo periodo la posizione da essa assunta nei confronti dei notai del contado o « fumanti ». Un tempo, alla fine del secolo XIII, l'accesso alla società era riservato ai soli cit-

¹ ASB, *Miscellanea*, b. 41, doc. 51.

tadini. Ben presto tuttavia, forse già nei primi decenni del secolo XIV, questa preclusione doveva essere stata superata e la società accolse progressivamente come soci anche i notai originari del contado. Questa apertura fu probabilmente alla base dell'uso — già rilevato e definito certamente improprio — quale matricola dell'elenco di coloro che avevano pagato al masaro la tassa per poter accedere all'esame.

Con l'avvento di signori non di estrazione locale ed in particolare con Giovanni da Oleggio, nel predetto elenco e quindi nella società fanno la loro comparsa anche notai di origine forestiera¹. Forse il loro numero fu anche più alto di quanto non appaia in modo esplicito da tale elenco o forse, più facilmente, strettamente collegati per la loro origine all'ambiente del signore, questi notai dovettero porsi quali elementi di profondo disturbo nell'organizzazione della professione notarile della città. Restaurate le forme dell'autonomia cittadina con la « signoria del popolo e delle arti », la società fu in grado di affrontare questo problema. Un apposito capitolo degli statuti del 1382 sancì l'esclusione dalla società e quindi dalla professione notarile di tutti i notai forestieri, definiti, con una abile mossa politica, elemento di discordia per l'intera organizzazione delle società popolari². Questo provvedimento colpiva esclusivamente i notai forestieri, non quelli provenienti dal contado. È quindi da presumersi che per essi l'accesso alla società ed all'esercizio della professione notarile, specie nei centri del contado, non abbia incontrato ostacoli maggiori dei soliti.

Alla metà del secolo XV vennero invece introdotte per la prima volta alcune misure che resero più oneroso a questi notai l'accoglimento nella società. Come già abbiamo avuto occasione di ricordare, nel 1459 la tassa prevista a loro carico per l'ammissione all'esame era stata portata a 100 lire, se estranei, ed a 50 lire, se figli o nipoti di soci; mentre per i cittadini essa ammontava rispettivamente a 50 ed a 3 lire. A rendere inoltre più difficile l'accesso alla società ed alla professione dei notai provenienti dal contado, nello stesso anno 1459 la loro ammissione venne subordinata al compimento, oltre che degli studi previsti dagli statuti, di un ulteriore periodo di pratica di due anni presso un procuratore od un notaio cittadino³.

Quest'ultima misura farebbe presumere una particolare attenzione della società per il livello culturale dei propri soci e ciò può benissimo corrispon-

¹ ASB, *Società dei notai, Libro dei preconsoli e dei consoli*, vol. 22, cc. 262, 262^v, 269... Si tratta di notai provenienti da Milano e dal suo contado, da Novara, dal Monferrato e così via. Alcuni di essi vengono addirittura ammessi gratuitamente a seguito di decreto del signore.

² *Ibid.*, *Statuti*, reg. 5, c. 18. Il collegamento di questi notai con le signorie forestiere è evidenziato dal fatto che il provvedimento di esclusione colpiva coloro che erano stati accolti a partire dal 1350.

³ *Ibid.*, *Statuti*, reg. 7, c. 62.

dere ad una preoccupazione realmente sentita nell'ambiente notarile cittadino. È tuttavia difficile non cogliere nell'insieme dei provvedimenti adottati anche una preoccupazione di ordine economico. Tali provvedimenti venivano infatti ad agire come un filtro in grado di limitare la concorrenza colpendo la parte meno tutelata dei futuri professionisti.

Le misure adottate nel 1459 non dovettero tuttavia raggiungere pienamente lo scopo. Nonostante l'alta tassa richiesta per la loro ammissione, i notai provenienti dal contado continuarono ad accedere alla società ed alla professione in numero considerevole. Pertanto nel 1529 la società, nell'intento dichiarato di limitare tale numero, rese la loro aggregazione ancora più onerosa. La tassa d'ammissione fu infatti portata a 200 lire, senza distinguere tra estranei e parenti di notai. Tale somma venne quindi elevata a 300 lire per i candidati che non potevano provare una completa legittimità dei propri natali. Per tutti i notai provenienti dal contado venne inoltre ribadito il divieto di assumere cariche nella società¹. In prosieguo di tempo contro di essi furono infine ripetutamente emanate e confermate, anche attraverso il ricorso all'autorità pontificia, le proibizioni di esercitare determinati uffici dell'amministrazione cittadina².

I notai provenienti dal contado vennero così ad assumere una posizione simile in parte a quella degli « obbedienti » nelle altre società d'arti bolognesi. Gli « obbedienti » erano coloro che, pur tenuti a versare una certa somma per poter esercitare una professione, venivano del tutto esclusi dalla gestione della relativa società³. Questo istituto aveva finito per consegnare le varie società d'arti bolognesi nelle mani di gruppi ristrettissimi di professionisti, creando di fatto una sorta di aristocrazia degli artigiani, specchio ed interlocutore privilegiato del ceto dirigente cittadino. La società dei notai non giunse mai a questi eccessi. È tuttavia evidente che gli aggravii economici e le limitazioni imposte ai notai del contado concorrevano ad individuare anche in questa società una duplice, ben distinta categoria di operatori⁴.

La seconda questione che, come indicato, indusse la società ad assumere posizioni autonome nei confronti delle autorità cittadine fu quella connessa con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio del Registro. Già abbiamo avuto

¹ ASB, *Società dei notai, Statuti*, reg. 7, c. 91.

² *Ibid.*, cc. 109-112; ASB, *Assunteria di magistrati, Affari diversi*, b. 40, docc. 16, 22 e 24.

³ *Ibid.*, *Assunteria d'Arti, Miscellanea*, b. 9, doc. 78 (dic. 1737): « Informatione generale sopra tutte le Arti ».

⁴ Dal momento che questa distinzione rispondeva ai generali indirizzi politici del periodo possiamo ascrivere a merito della società dei notai l'averne contenuto gli effetti entro limiti abbastanza ragionevoli. La distinzione doveva comunque essere ritenuta grave da coloro che ne erano colpiti. Per una elencazione degli stratagemmi posti in essere dai notai del contado per superare i limiti imposti alla loro attività, cfr. la supplica indirizzata a Benedetto XIV dalla società dei notai nel 1737 e conservata in copia in ASB, *Società dei notai, Statuti*, reg. 8, cc. 256-260.

occasione di sottolineare gli stretti collegamenti dell'ufficio del Registro con la società e più in generale con l'esercizio della professione notarile; collegamenti manifestatisi fin dal sorgere di questo ufficio alla metà del secolo XV. Nei secoli successivi tali collegamenti non vennero meno ed offrirono anzi occasione agli organi del potere cittadino di emanare una serie di provvedimenti che toccarono sempre più profondamente aspetti e momenti essenziali dell'attività dei notai bolognesi.

Fu questo, ad esempio, il caso di due costituzioni emanate dal legato pontificio, cardinale Sforza nel 1571 e nel 1572¹. Dedicata in massima parte a disciplinare la presentazione degli atti notarili all'ufficio del Registro, esse contengono anche nei primi capitoli precise determinazioni circa la tenuta dei registri di protocollo o « imbreviature » dei notai, la numerazione delle loro carte affidata dalla prima costituzione all'opera del notaio della società, le modalità per apportarvi correzioni, la possibilità di utilizzare cedole cartacee preparatorie del protocollo e così via.

Non abbiamo trovato testimonianza di uno specifico intervento della società in merito al contenuto di queste due costituzioni; tuttavia alcune variazioni introdotte dalla seconda costituzione fanno ragionevolmente presumere che tale intervento non sia mancato. L'estensione della normativa circa la tenuta dei registri di protocollo anche ai notai del contado, che nella precedente costituzione non erano esplicitamente menzionati, la numerazione delle carte dei registri affidata ai singoli notai e non più al notaio della società, le nuove modalità per il controllo da parte del correttore e dei consoli dei registri di protocollo denunciano per la loro stessa natura una diretta sollecitazione della corporazione cittadina. Ciò che resta totalmente in ombra in questa circostanza è se vi sia stato, ed in quale misura, uno scarto tra i suggerimenti e le richieste della società dei notai ed il contenuto delle due costituzioni.

Di una reale divergenza di opinioni tra la società e gli organi del potere cittadino reca invece traccia un documento di pochi anni successivo e collegato al cosiddetto « clausolario » dei notai bolognesi. Come si ricorderà, nel 1466, in occasione dell'emanazione di una delle tante costituzioni dei legati pontifici relative all'ufficio del Registro, erano state fissate alcune clausole tipiche degli atti notarili, consentendone l'inserimento nei vari documenti secondo formule abbreviate. Il numero delle formule così fissate era

¹ Tali costituzioni sono ambedue a stampa. La prima venne emanata il 13 agosto 1571 e pubblicata il 1° ottobre successivo col titolo *Provisiones nuperrime editae et reformatae per ill.mum d. Alexandrum Sfortiam Bononiae legatum super protobollis per notarios retinendis...*, Bologna, Officina Mercuriana, 1571 (ASB, *Assunteria d'archivio, Costituzioni sull'archivio*, b. 2); la seconda fu emanata il 30 aprile 1572 e pubblicata il 3 luglio successivo, con l'identico titolo della prima e stampata sempre a Bologna dal Benacci nel 1572 (*ibid.*).

molto ridotto; ciò nonostante i risultati dell'adozione del « clausolario » dovettero venire giudicati positivamente se, a distanza di quasi un secolo, parve utile ampliare notevolmente la quantità delle clausole che si potevano inserire utilizzando formule estremamente concise.

Per la stesura del nuovo « clausolario » non si reputò peraltro necessario interpellare la società dei notai. Questa, venuta a conoscenza di ciò che si stava preparando, avanzò nel novembre del 1580 una decisa protesta al senato, chiedendo che venissero preliminarmente assunte le sue osservazioni in merito¹. E qualche risultato tale protesta dovette ottenere, dal momento che il nuovo « clausolario » trovò emanazione solo nel settembre del 1582, mediante una costituzione del legato pontificio cardinale Cesio².

Toni ancora più decisi e risultati sicuramente più tangibili ebbe nel secolo successivo la reazione della società all'applicazione delle costituzioni relative all'ufficio del Registro, emanate dai legati pontifici, cardinale Lomellini e cardinale Negroni, rispettivamente nel 1653 e nel 1658³. Queste costituzioni, allo scopo di rendere più agevole e spedita l'attività dell'ufficio del Registro, avevano sostituito alla trascrizione in appositi volumi, ad opera dei notai addetti a tale ufficio, degli atti notarili rogati in città e contado la raccolta e la successiva archiviazione delle copie di tali atti che dovevano essere non solo scritte, ma anche presentate all'ufficio del Registro dai singoli rogatari.

Questa modifica riecheggiava criteri già affermati ed ampiamente diffusi nello Stato pontificio circa la disciplina della attività notarile. L'istituzione nei vari centri di appositi « Archivi pubblici » in cui concentrare la documentazione di origine notarile, che aveva fatto seguito alla nota costituzione di Sisto V del 10 agosto 1588 ed al susseguente *Bando generale sopra gli archivi dello Stato pontificio*, emanato, come previsto dalla stessa costituzione, dal cardinale Enrico Caetani il 12 settembre 1588⁴, aveva infatti comportato l'obbligo per i vari notai di presentare a tali archivi le copie autenticate degli atti da essi rogati. A tale obbligo i notai avevano cercato di sottrarsi in svariati modi, ma i visitatori ed i commissari apostolici avevano via via avuto ragione degli stratagemmi posti in essere ed i notai si erano dovuti

¹ ASB, *Assunteria d'Arti*, b. 22 P, Memoriali, doc. 1.

² Anche questa costituzione è a stampa: *Extensiones clausularum instrumentorum per notarios in instrumentis per eos de caetero rogandis ponendarum*, Bologna, Benacci, 1582 (ASB, *Assunteria d'archivio, Costituzioni sull'archivio*, b. 2). Per un panorama generale dei formulari notarili editi ed in uso nei secoli XV-XVI, formulari che in larghissima parte necessitano ancora di adeguati studi, cfr. FALCONI, pp. 174-176.

³ Per tale questione e per i relativi riferimenti, cfr. CENCETTI, *Precedenti*, pp. 192-195.

⁴ Per il testo della costituzione di Sisto V cfr. *Bullarum* pp. 15-17; per il testo del *Bando generale...* cfr. ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Archivio Camerale*, II, Notariato, b. 1, reg. 1, cc. 13-20. Per la istituzione di alcuni « Archivi pubblici » cfr. LODOLINI, in particolare pp. 9-12.

adattare a presentare agli « Archivi pubblici » le copie autenticate degli atti da essi rogati¹. A queste esperienze ed a questi precedenti dovevano essersi ispirati i due legati pontifici allorché avevano reputato necessario introdurre alcune innovazioni per il funzionamento dell'ufficio del Registro.

L'obbligo così imposto ai notai cittadini veniva peraltro a gravarne in modo notevole l'attività e la società dei notai fu conseguentemente indotta ad assumere posizioni critiche nei confronti delle due costituzioni. L'opposizione della società, che non poteva ovviamente presumere di eliminare l'obbligo della consegna ad un ufficio pubblico delle copie degli atti rogati dai notai della città e contado di Bologna, si incentrò sulla questione di chi dovesse essere ritenuto responsabile di tale consegna. E questa opposizione, condotta con inconsueta tenacia, ebbe alla fine ampio successo. Nel 1706 una costituzione del legato pontificio, cardinale D'Adda, tolse ai notai l'obbligo della consegna delle copie degli atti da essi rogati e lo trasferì ai singoli contraenti, ad eccezione del caso in cui questi avessero capacità giuridica limitata². Ed infine nel 1729 una bolla di Benedetto XIII eliminò anche quest'ultima eccezione, imponendo ai tutori ed ai curatori l'obbligo di presentare le copie degli atti notarili rogati per conto e nell'interesse dei minori e degli incapaci³.

Più articolata nella sua vicenda e meno soddisfacente nelle sue conclusioni fu per contro l'azione condotta dalla società in merito ai criteri della distribuzione dei suoi incarichi e, più in generale, della sua amministrazione. Gli statuti del 1459 avevano fissato sia il quadro generale di tali incarichi, sia i due diversi sistemi per le nomine dei loro titolari. Come abbiamo indicato, già alla fine del secolo XV, tra il sistema che attribuiva la nomina dei responsabili dei vari uffici all'assemblea o al consiglio dei quaranta, mediante un procedimento di elezione, ed il sistema detto « per imborsazione », che ne affidava la scelta alla sorte, era stato quest'ultimo a prevalere. Le motivazioni che erano state alla base di questa scelta — il rifluire della società verso concezioni sempre più privatistiche ed il conseguente convincimento che gli uffici societari fossero uno strumento per attribuire ai soci una partecipazione agli utili — non vennero affatto meno coll'aprirsi del secolo XVI e d'allora in poi il sistema di elezione « per imborsazione » trovò applicazione continua ed assoluta.

¹ Circa alcune delle astuzie cui avevano fatto ricorso i notai di centri della Romagna onde evitare l'aggravio di redigere e presentare le copie degli atti rogati, facciamo rinvio a quanto abbiamo avuto occasione di indicare in TAMBA, *Fontanelice*, in particolare pp. 13-15 ed in *Id.*, *Castel del Rio*, in particolare pp. 6-11.

² Cfr. *Costitutio novissima super archivio civitatis Bononiae...*, Bologna, Eredi Benacci, 1706 (ASB, *Assunteria d'archivio, Costituzioni sull'archivio*, b. 2).

³ Per il testo di questa bolla cfr. *Costitutio super archivio civitatis Bononiae...*, Bologna, Sassi, 1729 (*ibid.*).

I problemi più delicati posti dal ricorso a questo sistema erano evidentemente quelli connessi alla formazione ed all'eventuale controllo dei nominativi che dovevano essere « imborsati ». Fu quindi nella risoluzione di questi problemi che si offrì al ceto dirigente cittadino l'occasione per un suo diretto intervento; un intervento che significò un primo, marcato ridimensionamento dell'autonomia della società dei notai.

Fu naturalmente nelle procedure per la nomina del correttore che gli organi di governo cittadini si intromisero con maggiore sollecitudine ed incisività. Gli statuti del 1459 attribuivano il potere di formare le liste di coloro che dovevano essere « imborsati » per l'estrazione ai vari uffici, compreso quello del correttore, al consiglio dei quaranta. Dal testo della disposizione appare inoltre che la lista così formata doveva considerarsi definitiva.

Nel corso del secolo XVI la situazione si andò invece modificando. La lista di coloro che avevano titolo per la nomina a correttore veniva compilata da una commissione composta dal correttore e dai consoli in carica e da alcuni esperti nominati dalla società¹. Tale lista veniva quindi consegnata al gonfaloniere di giustizia che, affiancato da alcuni senatori, assunti cioè deputati per questa specifica occorrenza, la esaminava, apportandovi se del caso le correzioni ritenute necessarie². Da essa venivano estratti a sorte ogni trimestre, fino ad esaurimento dei nominativi contenuti, i successivi correttori della società³.

A partire dal secolo XVII furono gli assunti di Magistrati ad affiancare il gonfaloniere di giustizia nell'esame della lista proposta dalla società⁴. Gli assunti di Magistrati avevano come competenza specifica quella di presiedere alle nomine degli uffici dell'amministrazione della città. Il loro intervento nella scelta del correttore poteva quindi significare l'assimilazione di tale incarico a quello degli altri ufficiali cittadini. Che in questo modo venisse sottolineato il prestigio della figura del correttore è forse possibile⁵; ma al tempo stesso è sicuro che il coinvolgimento di questa congregazione senatoria, proprio per la sua specifica competenza, si traduceva in un ridimensionamento dell'autonomia della società. Tanto più che gli assunti di Magistrati non si limitavano ad una presa d'atto della lista predisposta dalla società, ma vi apportavano modifiche, spesso di rilevante entità⁶.

¹ ASB, *Assunteria d'Arti*, b. 22 P, fasc. Atti, doc. in data 30 lu. 1546.


² *Ibid.*, docc. in data 19 febr. 1538, 24 dic. 1560, 26 dic. 1567.

³ Circa la validità della lista così approntata cfr. ASB *Assunteria di Magistrati, Affari diversi*, b. 40, n. 29, s.d., ma probabilmente del 1677.

⁴ *Ibid.*, *Assunteria d'Arti*, b. 22 P, fasc. Atti, docc. in data 6 dic. 1600 e 29 giu. 1640.

⁵ Della dignità e rilevanza dell'ufficio di correttore della società dei notai rende testimonianza uno storico contemporaneo, cfr. PASQUALI ALIDOSI, *Proconsoli*, proemio.

⁶ Cfr., ad es., ASB, *Assunteria di Magistrati, Affari diversi*, b. 40, doc. 29, alla data 4 apr. 1667. Questa procedura sembra abbia ricevuto una precisa sanzione legislativa solo nel 1686. In un par-



«Albero» degli uffici della società. Incisione di G.B. Cavazza, a. 1667 (ASB, *Assunteria d'Arti, Miscellanea*, b. 34, doc. 68).

Nel corso del secolo XVIII questo potere di intervento dovette probabilmente assumere un carattere tanto intenso da provocare il risentimento della società. In un esposto al senato — del quale non siamo purtroppo riusciti a determinare la data di presentazione — la società faceva rilevare che le integrazioni apportate alla lista avevano favorito persone non in possesso dei prescritti requisiti e che le cancellazioni avevano invece danneggiato altri, che detti requisiti possedevano, provocando un generale risentimento nel ceto notarile¹. La società chiedeva pertanto che la lista da essa preparata non venisse più modificata e che, se il senato non voleva privarsi della facoltà di intervenire nella nomina del correttore, si sdoppiasse tale carica, lasciando al senato la nomina di un correttore per lo svolgimento degli incarichi pubblici ed attribuendo alla società la scelta di un correttore, incaricato della direzione della corporazione². Queste richieste non sembra abbiano ottenuto neppure una parziale soddisfazione. Il fatto che esse siano state avanzate ed, in particolare, i termini in cui furono redatte valgono quindi soltanto a testimoniare una evidente insofferenza della società nel corso del secolo XVIII avverso il progressivo intensificarsi degli interventi del senato cittadino nei suoi confronti.

Una maggiore possibilità di autodeterminazione mostrò di godere la società in merito alla struttura ed alle nomine dei titolari di tutti gli altri suoi uffici e di quelli dell'amministrazione cittadina che erano stati attribuiti alla sua competenza: notai dell'ufficio del Registro, delle appellazioni, delle accuse o danni dati. Anche per questi si utilizzò il sistema di elezione « per imborazione », ma la formazione delle liste dei candidati, le modalità di estrazione dei vari ufficiali e di nomina degli stessi restarono a lungo di esclusiva competenza della società e solo un contrasto tra i suoi componenti provocò alla fine del secolo XVIII un diretto intervento del senato.

Prima di questo intervento l'autonomia nella gestione di tale materia significò per la società anche una sua esclusiva competenza nell'emanazione della relativa normativa. E fu in particolare nel corso della prima metà del secolo XVI che con diversi provvedimenti la società intervenne a modificare ed integrare le norme contenute negli statuti del 1459.

tito adottato dal senato il 6 settembre di tale anno, dopo un espresso richiamo alla necessità che i candidati all'ufficio di correttore avessero compiuto, come indicato dagli statuti, quarant'anni d'età e quattordici di professione, si ricordava che la lista dei candidati doveva essere presentata agli assunti di Magistrati e che questi avevano il potere di modificarla, non solo eliminando coloro che apparissero non idonei, ma anche aggiungendo persone che, a giudizio degli assunti, fossero in possesso dei requisiti richiesti: ASB, *Società dei notai, Statuti*, reg. 7, c. 118; *Senato, Partiti*, reg. 41, c. 154.

¹ *Ibid.*, *Assunteria di Magistrati, Affari diversi*, b. 40, fasc. Memoriali, s.d., ma del sec. XVIII.

² Questa richiesta trovava un precedente negli statuti della società del 1382, che venivano infatti puntualmente citati.

Il primo di questi provvedimenti integrativi, emanato nel marzo del 1521 da una commissione appositamente creata con successive delibere del correttore e dei consoli, del consiglio dei quaranta e dell'assemblea, ebbe principalmente ad oggetto i compensi spettanti ai vari ufficiali; ma i suoi effetti non si limitarono al campo strettamente finanziario¹. Circa i compensi degli ufficiali si distinse in modo netto ciò che doveva intendersi quale salario (le 50 lire dovute ai consoli, massaro e sindaci) e quelle che erano invece le regalie connesse a certi uffici, cioè le donazioni di pepe, croco e cera. Venne conseguentemente stabilito che, nel caso in cui la sorte avesse designato ad uno di questi uffici il nome di un notaio defunto o comunque impossibilitato ad assumere l'incarico, il relativo salario sarebbe rimasto nelle casse della società. L'assemblea aveva peraltro facoltà di nominare un sostituto, che otteneva perciò questo incarico oltre a quelli cui poteva concorrere per la normale via dell'estrazione a sorte; ma in tal caso egli aveva diritto soltanto alle regalie consuete. Si introdusse poi una distinzione tra gli otto consoli, due dei quali, denominati consoli minori (mentre i primi vennero detti consoli maggiori) videro ridotto a 10 lire il proprio salario, ma ebbero contemporaneamente la possibilità di ottenere l'incarico di notaio alle accuse e di cumulare quindi i due compensi. Per consentire infine a tutti i membri della società di concorrere agli uffici ai quali avevano diritto venne stabilito che le liste compilate dopo l'emanazione di questo provvedimento avrebbero avuto validità per otto anni e sei mesi.

L'insieme delle decisioni adottate nel marzo del 1521 delineava un quadro in cui una linea di rigore amministrativo, volta a contenere le spese per gli stipendi dei vari ufficiali della società, veniva ad unirsi o, forse meglio, veniva approvata mediante l'assicurazione che tutti i componenti della società avrebbero in ogni modo ricoperto almeno uno dei diversi incarichi da essa distribuiti. A pochi anni di distanza questa sorta di compromesso venne tuttavia ad infrangersi.

Nell'ottobre del 1545 una nuova commissione, preso atto dell'alto numero di notai aventi diritto a concorrere ai vari uffici della società decise di utilizzare il semplice espediente di aumentarne il numero, senza affannarsi a trovare altra motivazione che non fosse quella di attribuire ad ogni socio un emolumento dalle disponibilità finanziarie della società². Venne così istituito l'ufficio di censore e conservatore dei diritti della società — uno ogni semestre, con una retribuzione simile a quella dei consoli maggiori — inca-

¹ ASB, *Società dei notai, Statuti*, reg. 7, c. 85.

² *Ibid.*, c. 95.

ricato di agire, anche in giudizio, per la tutela dei diritti della società¹. Al conservatore vennero quindi affiancati due sollecitatori — con ufficio di durata annuale e con un salario corrispondente a quello dei consoli minori — incaricati di coadiuvarlo nello svolgimento della sua attività ed anche di raccogliere i voti espressi nelle assemblee e nei consigli: per tale motivo essi vennero detti anche «fabarii»². Fu inoltre aumentato a dieci all'anno il numero dei notai delle appellazioni ed a dodici quello dei notai dell'ufficio del Registro. Si ribadì infine che, in caso di estrazione del nome di un notaio impossibilitato a ricoprire un determinato ufficio, la società avrebbe incamerato il relativo stipendio, fatta salva l'attribuzione all'eventuale sostituto delle previste regalie.

L'espediente di aumentare il numero degli uffici dovette rivelarsi positivo e nel corso del secolo XVI esso venne ripetutamente rinnovato. Il primo aumento si ebbe dopo appena sei anni. Nell'ottobre del 1551 i sollecitatori o «fabarii» vennero infatti portati a quattro, con riduzione a sei mesi della durata del loro incarico, ed i notai delle appellazioni salirono a dodici, sei per ciascun semestre³. Nel 1567 fecero quindi la loro comparsa due nuovi ufficiali, i curatori delle scritture dei notai defunti⁴, l'incarico dei quali consisteva evidentemente nel far sì che non andasse dispersa l'ingente mole di protocolli dei notai defunti e dei quali gli eredi non curavano la trasmissione ad altri notai che ne proseguissero l'attività⁵. Le ultime integrazioni si ebbero infine nel 1589 con la nomina per ciascun semestre di due visitatori dei beni della società e di un coadiutore del massaro⁶.

Il quadro, così delineatosi nel corso del secolo XVI, non subì più sostanziali modifiche. Venne inoltre a stabilizzarsi intorno al quinquennio la durata della validità delle varie liste predisposte dalla società per la estrazione dei diversi uffici, ma le frequenti oscillazioni di tale durata indicano che molto probabilmente essa era anche collegata al numero degli aventi diritto a partecipare a tali estrazioni⁷. I vari elenchi degli ufficiali consentono altresì di

¹ Tale ufficiale venne perciò a sostituire i sindaci ed i procuratori creati volta a volta per le eventuali necessità di questo genere.

² Ricordiamo che le votazioni avvenivano mediante l'inserimento in appositi contenitori, atti a garantire la segretezza del voto espresso, di fave bianche (voti affermativi) e di fave nere (negativi). Che in prosieguo di tempo questi ufficiali venissero abitualmente designati con quest'ultimo titolo sta probabilmente ad indicare che la raccolta dei voti dovette divenire la loro specifica e pressoché unica attribuzione.

³ ASB, *Società dei notai, Atti*, filza 80, alla data 26 ott. 1551.

⁴ *Ibid.*, *Ufficiali della società*, vol. 24, c. 34.

⁵ Questo problema che in tante città fu alla base dell'istituzione degli archivi notarili, richiamò anche in Bologna frequenti attenzioni da parte degli organi cittadini, oltre che della stessa società, cfr., ad es., ASB, *Assunteria d'Arti*, b. 22 P, fasc. Memoriali, alla data 5 mar. 1622.

⁶ *Ibid.*, *Società dei notai, Ufficiali della società*, vol. 24, c. 87^v.

⁷ *Ibid.*, *passim*.

notare che, all'atto pratico, il numero di coloro che venivano nominati tendeva ad essere inferiore a quello concesso dalle norme in atto. Questa circostanza deve essere probabilmente il frutto dell'applicazione del principio introdotto nel 1521 e di cui i successivi provvedimenti avevano spesso ribadito l'osservanza. L'estrazione di nomi di notai non in grado di ricoprire gli incarichi doveva offrire alla società la possibilità di realizzare notevoli risparmi.

Di un'altra disposizione, adottata anch'essa intorno alla metà del secolo XVI, è infine opportuno fare menzione, in quanto, pur non concernendo in modo diretto la nomina degli ufficiali della società, venne ad influire sulla procedura di formazione delle liste degli aventi diritto a tale nomina. Nell'aprile del 1555 una delle ormai solite commissioni dispose che tutti i notai aggregati alla società da otto anni venissero a costituire l'assemblea o corporale e che dopo quattordici anni di aggregazione tutti i notai fossero chiamati a far parte del consiglio dei quaranta¹. Ricordiamo inoltre che gli statuti della società del 1459 prevedevano che l'accesso a determinati uffici fosse possibile solo dopo il compimento di un determinato periodo di esercizio della professione: dodici anni per il correttore, sei anni per i notai alle appellazioni e alle accuse, tre anni per i notai dell'ufficio del Registro². Al tempo stesso gli statuti stabilivano che i componenti del consiglio dei quaranta dovessero essere scelti tra i notai che avevano raggiunto i cinque anni di esercizio³. Il principio che determinati incarichi venissero attribuiti al raggiungimento di una precisa anzianità era pertanto acquisito dalla normativa statutaria.

Dopo l'emanazione del provvedimento dell'aprile del 1555, l'applicazione di questo principio venne progressivamente ad estendersi a tutti gli uffici della società, sia vecchi che di nuova creazione, disegnando così una sorta di *cursus honorum* dei notai bolognesi e nel quale i primi e principali punti di snodo corrispondevano alle anzianità di otto e di quattordici anni previste dal suddetto provvedimento. Una gustosissima incisione del 1667, opera di Giovan Battista Cavazza⁴, traduce i vari gradi di questo *cursus honorum* nelle successive ramificazioni di un imponente albero, tra le cui foglie occhieggiano, come frutti maturi, i diversi uffici della società che il percorso dei vari gradi consentiva man mano ai notai di cogliere.

La combinazione del principio che alcuni uffici spettavano solo a chi avesse raggiunto una determinata anzianità con la disposizione che aveva

¹ ASB, *Società dei notai, Statuti*, reg. 7, c. 99^v.

² *Ibid.*, rispettivamente, cc. 4, 27^v, 28.

³ *Ibid.*, c. 13.

⁴ L'incisione è conservata in ASB, *Assunteria d'Arti, Miscellanea*, b. 34, n. 68. Circa l'incisore cfr. MALVASIA, II, p. 220 e BOLOGNINI AMORINI, III, p. 101.

fissato ad otto e a quattordici anni l'anzianità per l'inserimento rispettivamente nell'assemblea e nel consiglio dei quaranta, unitamente al concetto, ormai pacificamente acquisito, essere gli uffici della società uno strumento per consentire essenzialmente ai soci di avere parte agli utili della stessa, avevano portato a graduare l'attribuzione dei vari uffici secondo questa complicata sequenza. Dalla data di aggregazione dovevano trascorrere otto anni prima che il nuovo notaio fosse chiamato a far parte dell'assemblea. A questo punto egli diveniva altresì capace di esercitare gli uffici di primo grado, quali quelli di addetto all'ufficio del Registro. Dopo altri sei anni ed a quattordici quindi dall'ingresso nella società, veniva aggregato al consiglio dei quaranta e poteva concorrere all'assegnazione degli uffici di secondo grado, come quelli di sollecitatore o fabario. Dopo altri cinque anni e cioè a diciannove anni dall'accoglimento nella società, diveniva capace degli uffici di terzo grado e così via, di cinque anni in cinque anni, fino al conseguimento, dopo trentanove anni di esercizio della professione notarile, della capacità di esercitare gli uffici di settimo grado, costituiti da quelli di console maggiore, massaro e censore¹. A questo rigido sistema venivano poi apportati alcuni correttivi, tramite l'istituto dei « soprannumerari ». Esso consentiva il rimpiazzo dei notai impediti ad esercitare gli uffici di quinto, sesto e settimo grado con altri notai, che, estratti a sorte un numero di volte superiore a quello loro spettante, ottenevano tuttavia come compenso soltanto le regalie d'uso.

A parte l'estrema complessità di tale gerarchia e le inevitabili difficoltà per una sua corretta applicazione, è evidente la vulnerabilità dell'unico elemento certo, l'anzianità, posto a base dell'intera struttura. Tale elemento non poteva mancare di fungere da catalizzatore per i vari motivi di scontento nei confronti della società che nella seconda parte del secolo XVIII andarono sempre più manifestandosi. Nel 1782 lo scontento raggiunse una tale intensità da rompere il riserbo che lo aveva mantenuto all'interno della società stessa e senato e legato vennero investiti della questione concernente la elezione degli ufficiali della società.

Dalla massiccia documentazione prodotta ed acquisita in questa circostanza dall'assunteria d'Arti appare che i componenti della società dei notai erano divisi in due partiti, i vecchi ed i giovani, che questi ultimi erano « numerosi e gagliardi » e che, se il primo oggetto delle loro critiche era il sistema di nomina degli ufficiali della società, il loro scopo non si esauriva nella richiesta di escludere dalla « imborsazione » i notai di età superiore a 75 anni

¹ ASB, *Assunteria d'Arti, Miscellanea*, b. 35, doc. 43, nonché, per l'accesso al consiglio dei quaranta ed all'assemblea, *ibid.*, b. 22 P, fasc. Atti, doc. dell'anno 1708.

né, più in generale, nella revisione del sistema di elezione degli ufficiali, ma veniva a toccare ben più a fondo i sistemi di conduzione della società, vecchi ormai di secoli¹.

I primi interventi delle autorità cittadine furono diretti a sbloccare in via provvisoria il meccanismo delle elezioni che la protesta dei giovani aveva inceppato. Ma il provvedimento del legato pontificio, cardinale Boncompagni, che faceva seguito ad un primo intervento del gonfaloniere di giustizia², mostra abbastanza chiaramente che i motivi della contesa non erano relativi soltanto alle nomine degli ufficiali. Il 16 dicembre 1782 il legato disponeva infatti la proroga per il primo semestre dell'anno successivo di tutti gli incarichi attribuiti per il precedente semestre agli ufficiali della società, che venivano indicati collettivamente, secondo un uso ormai affermatosi, col termine di Trapea o Tarpeia. Tale proroga tuttavia non attribuiva loro il diritto alla corresponsione dello stipendio, il cui ammontare doveva invece essere convertito nel pagamento dei debiti di cui la società era gravata³. Il malcontento dei giovani, che aveva trovato espressione nella questione delle nomine degli ufficiali, offriva così al legato l'occasione per intervenire su quella che era la effettiva base del dissenso manifestatosi all'interno della società, vale a dire i criteri della sua gestione; quei criteri che pochi anni prima avevano già causato — ma su ciò dovremo più ampiamente ritornare — un profondo contrasto tra il gruppo dirigente della società ed il senato.

La vertenza venne conclusa, almeno apparentemente, nel febbraio del 1785, quando la società fece proprio un provvedimento emanato dall'assunteria d'Arti⁴. In questo provvedimento, accanto alle disposizioni concernenti il problema della nomina degli ufficiali della società, per la quale si confermava in linea di principio il sistema evidenziato nell'«albero» del 1667, ve ne erano altre, incidenti ben più a fondo nella gestione della società. Erano queste le disposizioni che vietavano la conduzione diretta dei beni della società a favore di una loro cessione in affitto; che imponevano la formazione dei bilanci di previsione e l'approvazione da parte dell'assemblea delle spese per interventi straordinari sugli immobili; che scindevano l'ufficio di depositario (l'antico massaro) tra due titolari: uno onorario, nominato col sistema solito tra i soci e con diritto al relativo stipendio, ed uno effettivo, scelto tra gli esperti di amministrazione, un « soggetto abile, solido e capace di effettivamente esercitare l'ufficio di depositario ». Con questo provvedimento trovava quindi conferma il sistema di elezione degli ufficiali, consacrato ormai

¹ ASB, *Assunteria d'Arti, Miscellanea*, b. 33, doc. 35.

² *Ibid.*, doc. 32.

³ *Ibid.*, doc. 33.

⁴ *Ibid.*, b. 36, doc. 16.

da una lunga tradizione; ma il prezzo pagato per questa vittoria dal vecchio gruppo dirigente della società era costituito da ampie concessioni all'ingerenza degli organi direttivi cittadini nell'amministrazione della società.

Questa strada, che faceva salva più che altro l'apparenza dell'autonomia, era peraltro una strada obbligata per la società. Pochi anni prima essa era infatti uscita sconfitta da una lunga, aspra contesa giudiziaria, con cui aveva inutilmente cercato di contrastare l'accentuarsi del potere di controllo del senato nei suoi confronti. Le tesi, proposte e sostenute con ampia documentazione in questa vertenza dalla società e dal senato, rivestono tuttora un notevole interesse. Esse costituiscono infatti uno strumento per capire quale esattamente fosse, alla fine del secolo XVIII, la posizione della società dei notai nel contesto cittadino ed in particolare nei rapporti con gli organi del potere. Per questo motivo ci sembra opportuno richiamare ora gli elementi essenziali delle due tesi e della vertenza che fu occasione per la loro formulazione¹.

Il 29 novembre 1765 il senato aveva adottato un partito che obbligava tutte le società d'arti al rendimento annuo dei conti, ad esibire i libri di entrata e di spesa, a nominare idonei depositari, a non fare spese straordinarie senza licenza dell'assunteria d'Arti, a non intraprendere cause senza la preventiva autorizzazione della medesima assunteria. Base di questo partito era stato il breve di Clemente XII dell'11 settembre 1733, che richiamava e confermava un precedente breve di Gregorio XV del 14 giugno 1621, il quale aveva attribuito al gonfaloniere di giustizia ed al senato un potere di giurisdizione sulle arti cittadine. L'emanazione del breve di Clemente XII era stata determinata dall'erezione della nuova società dei tovagliari, ma l'intento del pontefice si era spinto oltre, nella speranza di una nuova fioritura delle arti. Per contribuire quindi a questa ripresa dell'attività delle società cittadine aveva disposto che qualunque delibera, assunta dal gonfaloniere e dal senato o da congregazioni da essi deputate e che avesse ottenuto l'approvazione del legato, circa il governo delle arti non poteva venire sospesa per nessun motivo né a seguito di normali ricorsi, eccettuato quello diretto al papa.

Il senato si rendeva conto che la sua pretesa di esercitare un capillare controllo sulla gestione amministrativa delle arti — qual'era la conseguenza dell'attuazione del partito del 29 novembre 1765 — avrebbe incontrato, nel caso dei notai, una ferma opposizione. Esso cercò quindi di agire, almeno formalmente, con una certa cautela. Se infatti a tutte le altre arti il partito

¹ La documentazione utilizzata per questa ricostruzione è in ASB, *Senato, Partiti*, vol. 54, c. 97 ed *Assunteria d'Arti, Miscellanea*, b. 21, docc. 2 e 28; b. 22, doc. 8; b. 24, doc. 95; b. 25, doc. 88; b. 26, docc. 10 e 24.

del 29 novembre 1765 venne comunicato quale notificazione a stampa in data 14 febbraio 1766, alla società dei notai fu portato ed illustrato personalmente dal segretario maggiore dello stesso senato. Naturalmente ciò non poteva essere sufficiente ad acquisire l'assenso della società. Il correttore e gli altri notai ai quali il segretario maggiore aveva fatto la comunicazione restarono « alquanto turbati » e senza por tempo in mezzo proposero ricorso all'uditore della Camera di Roma.

Nel suo ricorso la società dei notai allegava a sostegno della propria tesi una serie di documenti che facevano del tutto particolare tra le società d'arti bolognesi quella dei notai. Venivano così citate l'antichità della sua istituzione, la nobiltà di numerosi suoi membri, la capacità di giurisdizione dei suoi organi nei confronti degli iscritti ed i privilegi di cui godeva il correttore, tra cui, ad esempio, di poter intimare le ferie nel foro. Ciò valeva a distaccare enormemente la società dei notai da tutte le altre società d'arti « meccaniche » della città, per le quali indubbiamente il breve di Clemente XII consentiva la giurisdizione ed il controllo da parte del senato. Questi elementi dovettero apparire convincenti all'uditore della Camera che infatti concesse alla società dei notai un monitorio che bloccava l'esecuzione del partito del 29 novembre 1765 nei suoi confronti.

Fu allora il senato ad assumere l'iniziativa, preoccupato anche che, visto il successo conseguito dalla società dei notai, altre società ne seguissero l'esempio, compromettendo così il suo potere sulle corporazioni cittadine. Dopo essersi procurato una serie di pareri di esperti giureconsulti ed un'ampia documentazione di precedenti casi che dimostravano l'assoluta parificazione dell'arte dei notai a tutte le altre arti della città, il senato propose ricorso diretto al papa onde ottenere la revoca del monitorio di sospensione del partito del 29 novembre 1765.

In questo ricorso il senato faceva anzitutto ed accortamente rilevare che il partito impugnato era stato approvato anche dal cardinale legato e pertanto ciò che veniva messo in discussione non era solo il suo potere nei confronti delle società d'arti, ma il potere dello stesso legato. Oltre a questo il senato cercava naturalmente di ribattere alle varie pretese, già avanzate e riprese dalla società dei notai e pur non disconoscendo le antiche ed insigni prerogative di questa, negava che esse fossero tali da introdurre una reale distinzione rispetto a tutte le altre arti. Circa il punto che il breve clementino si sarebbe indirizzato solo alle arti meccaniche, il senato giungeva ad ammettere che ciò potesse anche rispondere all'effettiva intenzione del pontefice; tuttavia il testo del breve, che menzionava semplicemente le arti della città, era tale da non offrire appiglio ad una sua interpretazione restrittiva. Vantando poi la società dei notai la sua vittoriosa opposizione a precedenti prov-

vedimenti del senato, approvati dal legato, in merito alla consegna di documenti all'Archivio Pubblico — provvedimenti trasfusi nelle costituzioni lomellina del 1653 ed abduana del 1706 — il senato ribatteva che in quei casi si era avuto un evidente, grave disagio per la società ed i notai; ma tale disagio non poteva affatto paragonarsi a quello, minimo, che avrebbe comportato l'applicazione del partito del 29 novembre 1765.

Investito della questione, Clemente XIV non ritenne di poter decidere solo sulla base delle informazioni fornite dai contendenti e, fatti assumere nuovi elementi, fece trasmettere la causa alla Rota di Roma. Questa con due decisioni del 12 giugno 1772 e del 21 marzo 1774 accolse le tesi sostenute dal senato obbligando in particolare la società dei notai a presentare annualmente il rendiconto amministrativo, a non fare spese straordinarie né ad intraprendere cause giudiziarie senza aver ottenuto il preventivo assenso da parte dell'assunteria d'Arti¹.

La favorevole conclusione della questione riuscì di estrema soddisfazione per tutto l'ambiente senatorio. Nel comunicare al senato il contenuto delle decisioni del 1772 e del 1774 gli assunti d'Arti raggiunsero toni di vera esultanza ed i propositi formulati per la successiva azione appaiono quanto mai drastici e di ampia portata. Il contenuto delle decisioni è detto dare « tutto il risalto all'autorità del senato sopra tutte le arti, [autorità] contrastata in questa occasione con straordinario impegno e con tutti i mezzi che avessero potuto infiacchirla o intorbidirla ». La loro esecuzione sarà pertanto « da esigersi con tutta la fermezza e puntualità tanto dall'arte de' notari quanto dalle altre arti » ed entro i più brevi termini possibili. Tali decisioni serviranno infatti « non solo a mettere regola di buon governo all'arte de' notari, ma anche alle altre arti e a sostenere tanto le determinazioni passate in materia d'arti che le altre che si facessero in avvenire ».

La società dei notai propose ricorso avverso le due decisioni della Rota romana, ma una successiva sentenza dell'uditore di Rota del 6 marzo 1775 le confermò totalmente. A questo punto il senato ebbe la sicurezza di poter agire per ottenere l'esecuzione del partito del 29 novembre 1765. Esso ritenne

¹ L'unico punto sul quale la società dei notai vide accolte le proprie tesi fu quello concernente una questione sollevata incidentalmente e relativa alla celebrazione della festa di San Tommaso d'Aquino, patrono dei notai. Un partito senatorio del 1771 aveva imposto a tutte le società d'arti di spostare la celebrazione della festa del loro patrono alla successiva domenica, allorché la ricorrenza fosse caduta in un giorno ferialo. Anche all'esecuzione di questo partito la società si era opposta e la Rota romana le diede ragione. Parve in un primo tempo che il senato avesse intenzione di ricorrere contro questa parte delle decisioni della Rota. Prevalse tuttavia il parere di non insistere oltre su di una questione tanto marginale, ritenendo giustamente, come osservarono gli assunti d'Arti, dovesse « bastare al Pubblico di aver vinto il punto principale e più importante dell'autorità sua propria sopra l'arte dei notari ».

peraltro opportuno operare con una certa cautela per non offrire alla società dei notai il pretesto di rifiutare l'applicazione del partito, qualora questa fosse stata richiesta in modo non proprio. Al tempo stesso il senato raddoppiò le attenzioni onde evitare che i notai, in spregio di tale partito, assumessero comunque iniziative loro vietate, quali l'affrontare spese straordinarie o iniziare liti senza la preventiva autorizzazione e simili. Si ha quindi l'impressione non solo che la società dei notai non avesse affatto accettato la decisione ad essa sfavorevole, ma anche che il senato fosse disposto a riprendere la controversia per ottenere evidentemente un ulteriore ampliamento del proprio potere.

Il già citato intervento del senato e dell'assunteria d'Arti in merito alla questione dell'elezione degli ufficiali della società offrì, come abbiamo visto, agli organi del potere cittadino l'occasione per un ulteriore giro di vite nei confronti della società. Dobbiamo comunque notare che in questa occasione l'opposizione della corporazione fu molto più tenue e limitata in pratica all'aspetto formale: l'approvazione, integrale, da parte dell'assemblea della società delle decisioni adottate dall'assunteria d'Arti.

Negli anni successivi anche queste forme di resistenza vennero man mano a cadere. Nell'aprile del 1788 la società presentava diligentemente all'assunteria d'Arti il proprio bilancio di previsione e nel dicembre dello stesso anno richiedeva l'autorizzazione ad effettuare spese straordinarie per il rifacimento del tetto del proprio palazzo¹. Il 12 aprile 1790, su richiesta degli assunti d'Archivio, l'assunteria d'Arti ordinava al cancelliere o notaio della società di trasmettere all'Archivio Pubblico la lista dei notai defunti e delle commissioni per la rogazione dei loro atti².

Il processo di sgretolamento delle prerogative e del potere dell'antica società dei notai procedeva a ritmi sempre più serrati e la stessa società doveva aver compreso l'inutilità di protrarre più a lungo la difesa di un istituto del tutto incongruo al nuovo ordinamento che si andava chiaramente prefigurando. La soppressione della società, avvenuta nel dicembre del 1797³, fu la drastica, inevitabile conclusione di una vicenda ormai troppo lunga.

Lo sconvolgimento che fece seguito all'ingresso delle truppe francesi provocò tuttavia ben altre cadute oltre a quella della società dei notai e di tutto l'ordinamento corporativo. L'intera struttura politica ed amministrativa, dal senato alle assunterie ed al complessivo apparato degli addetti ai vari uffici pubblici, venne travolta integralmente. In un processo di tempo

¹ ASB, *Assunteria d'Arti, Miscellanea*, rispettivamente, b. 39, doc. 61 e b. 40, doc. 16.

² *Ibid.*, b. 41, doc. 53.

³ Cfr. GUIDICINI, *Diario*, pp. 86-87.

eccezionalmente breve tutto ciò che era legato alla società dei notai smarriva quindi il rapporto con una precisa realtà giuridica per farsi pura testimonianza di avvenimenti storici sempre più diversi e lontani. Il palazzo sulla piazza Maggiore, gli stemmi su questo e su altri edifici della città, l'antico mausoleo di Rolandino e le stesse carte dell'archivio divennero unicamente segni e strumenti per la memoria della città.

II.

L'ARCHIVIO

1. - L'ARCHIVIO SECONDO GLI STATUTI DEL 1288

Di un archivio della società dei notai parla in modo diretto il capitolo XXVI degli statuti approvati nel primo semestre del 1288¹. Se il testo del capitolo sia stato opera degli stessi statutori o se essi abbiano recepito il contenuto di una precedente delibera della società non è possibile determinare. Tuttavia il preciso riferimento alla figura del preconsole indica che nell'attuale formulazione esso non può risalire oltre il secondo semestre del 1283. Tale circostanza fa anzi di questo capitolo un elemento di notevole interesse per la ricostruzione della storia della società dei notai e ad esso abbiamo fatto riferimento quale segno della profonda innovazione seguita all'istituzione del preconsolato, avvenuta appunto nel luglio del 1283².

È peraltro intuitivo come, al di là delle sue valenze semantiche, questo capitolo rivesta un particolare interesse per la vicenda strettamente archivistica della società. La dettagliata normativa in esso contenuta ha precisi riferimenti sia alla documentazione che costituiva l'archivio, sia al luogo in cui tale documentazione doveva essere conservata, sia al responsabile e sia anche alla finalità di questa conservazione. Ed è proprio su quest'ultimo aspetto della normativa contenuta nel capitolo XXVI degli statuti della società del 1288 che è opportuno richiamare preliminarmente l'attenzione.

La conservazione dei registri e dei documenti e quindi la esistenza di un archivio vengono messe in relazione, com'è giusto («velut expedit»), non solo con le esigenze dell'autodocumentazione della stessa società, ma anche con la possibilità, così ottenuta, di rilasciare copia della documentazione conservata a tutti gli eventuali interessati. È ora evidente che, se la

¹ Cfr. TAMBA, *Archivio società. Lo statuto della società...* p. 267.

² Cfr. precedentemente pp. 31-33.

prima motivazione costituisce connotato caratteristico di una istituzione che aveva acquisito coscienza della propria individuale rilevanza sul piano giuridico, la seconda motivazione indica che la tenuta dell'archivio era interpretata quale esercizio di un pubblico servizio. Ciò significa che per mezzo dell'archivio o, meglio, anche tramite l'archivio la società dei notai intendeva sottolineare il proprio ruolo di elemento costitutivo dell'apparato di governo cittadino.

L'aspetto di servizio pubblico veniva ulteriormente confermato dalla scelta del luogo deputato alla conservazione della documentazione della società; luogo che il capitolo XXVI individuava nel palazzo del comune. È ben vero che la sede dell'archivio nel palazzo pubblico potrebbe trovare una giustificazione nell'essere collocato in questo stesso palazzo un banco o « disco » del preconsole della società. Quivi egli amministrava giustizia ai soci ed a tutti quei cittadini che ritenevano di ricorrere alla sua autorità per questioni connesse all'esercizio della pratica notarile. Tuttavia questa collocazione del « disco » del preconsole — unica, a quanto risulta, rispetto ai tribunali dei capi di tutte le altre società d'arti — era a sua volta frutto non di un caso o di una scelta dettata semplicemente dalla centralità di tale palazzo, quanto piuttosto di una concezione che faceva di questo « disco » una istituzione a rilevanza pubblica¹. Al preconsole era infatti attribuito il potere di controllo e la capacità giurisdizionale nei confronti di certi uffici del comune e dei notai ad essi deputati. Archivio della società e « disco » del preconsole, pur collegati, rappresentavano quindi, ciascuno in modo autonomo, due aspetti dello stesso fenomeno di integrazione della società dei notai nell'ordinamento amministrativo cittadino.

Per assicurare la conservazione della documentazione prodotta e quindi quale elemento materiale di individuazione del proprio archivio (*armarium*), la società aveva predisposto una solida cassa (*scrineum bonum, firmum et solidum*). Nel 1304 l'accresciuta documentazione consigliò di aumentare gli elementi contenitori (*scrineum vel plura, capsam vel capsas*) che risultano essere ancora collocati nel palazzo del comune.

Circa la documentazione che nel 1288 costituiva l'archivio della società il capitolo XXVI dello statuto parla, in modo abbastanza indeterminato, di *scripture et acta* unitamente a documenti individuati con riferimento alla loro forma esteriore (*libri*) o al loro contenuto (*reformationes*). I diversi termini danno l'impressione di una formazione alluvionale di questo capitolo; tut-

¹ Cfr. CENCETTI, *Camera*, in particolare, pp. 281-82; ID., *Palazzo*, p. 357: « Lo svolgimento dell'attività sociale [= della società dei notai] era attività pubblica, anzi, in parte, addirittura di governo ».

tavia ricostruire quale ne sia stato il nucleo originario e quali gli accrescimenti successivi, se vi furono, è pressoché impossibile. Ciò che appare evidente dalla attuale formulazione del capitolo XXVI è l'intento degli statuari di favorire la concentrazione nell'archivio di tutti i registri ed i documenti comunque prodotti dalla società.

Altri capitoli degli stessi statuti permettono comunque di individuare quali fossero o, meglio, quali avrebbero dovuto essere nella realtà le *scripture et acta*. Essi prevedevano infatti che avessero autonoma rilevanza, che costituissero cioè testi tipici: gli statuti e le matricole¹; le riformazioni e le provvigioni, ossia le delibere dell'assemblea generale della società e dei suoi organi collegiali²; gli atti di governo e di giurisdizione del preconsole e dei consoli³; le registrazioni degli introiti e delle spese⁴; le fideiussioni prestate a favore dei notai eletti anziani⁵; le registrazioni dei depositi di denari della società presso i cambiatori⁶; i pagamenti delle tasse versate dai nuovi notai per l'iscrizione alla società⁷.

Non tutte queste prescrizioni trovarono una puntuale applicazione. Dall'esame della documentazione tuttora conservata e dalle descrizioni contenute nel più antico inventario dell'archivio della società, redatto nel 1305⁸, appare evidente che alcuni degli atti sopra indicati non vennero riportati in registri a sé, ma furono inseriti in altri registri. Fu questo il caso delle fideiussioni, scritte nei registri che contenevano gli atti del preconsole⁹ e dei depositi, annotati nei registri di introiti e spese. Ottennero invece autonomo rilievo, sì da costituire precise individualità documentarie, altri atti, che gli statuti non avevano contemplato. Si trattò, in particolare, dell'elenco degli ufficiali della società, che pure era stato adottato fin dal secondo semestre del 1283, ed inoltre di diversi registri di carattere finanziario, contenenti gli inventari e le locazioni dei beni immobili di proprietà della società.

Una notazione particolare merita infine il caso dei documenti originali che comprovavano l'acquisizione dei beni immobili da parte della società. Tali documenti non vennero infatti conservati nell'archivio della società, ma — forse per garantirne una più sicura salvaguardia — furono invece

¹ Cfr. TAMBA, *Archivio società. Lo statuto della società...*, capp. I, XVI, XVII.

² *Ibid.*, capp. IX, XLIII.

³ *Ibid.*, capp. I, IV, V; circa l'ulteriore distinzione di questi documenti cfr. successivamente, pp. 195 e ss.

⁴ *Ibid.*, cap. III.

⁵ *Ibid.*, capp. III, VIII.

⁶ *Ibid.*, cap. XXV.

⁷ *Ibid.*, cap. XXII.

⁸ ASB, *Società dei notai, Introiti e spese*, reg. 87, cc. 37-42^v. Su questo inventario dovremo ritornare più diffusamente in seguito.

⁹ *Ibid.*, *Atti*, reg. 39, cc. 2-4 (1301 genn. 30 - giu. 5).

concentrati nell'archivio del convento dei Domenicani¹. Tuttavia né di tale collocazione, né della conseguente autonoma costituzione di una specifica serie di questi documenti gli statuti facevano menzione².

Gli statuti del 1288 individuavano infine nel massaro il responsabile della conservazione dell'archivio. Ad esso infatti tutti gli ufficiali della società dovevano far pervenire, al termine del proprio mandato, la documentazione da essi redatta. Il massaro doveva compilare apposita notazione di tale consegna e doveva curare la trasmissione dei registri e degli atti ricevuti al proprio successore.

La documentazione conservata nell'archivio veniva così parificata agli altri beni mobili della società ed al pari di questi inventariata in occasione delle consegne tra i succedentisi massari. Alcuni di questi inventari sono rimasti e pur se la motivazione della loro compilazione non fu strettamente archivistica, ma più genericamente amministrativa o, addirittura, contabile³, essi costituiscono nondimeno una precisa testimonianza non solo della quantità del materiale conservato ma degli stessi criteri di ordinamento applicati nell'archivio.

2. - IL PRIMO ORDINAMENTO DELL'ARCHIVIO

Nelle sei carte finali del registro di introiti e spese del secondo semestre dell'anno 1305 è riportato l'elenco dei beni mobili di proprietà della società consegnati da Ubertino Palmeri, massaro, nel primo semestre del 1305, a Iacopino Oddi, suo successore per il secondo semestre⁴. Tali beni erano costituiti da arredi sacri e dai registri e documenti che formavano l'archivio della società. La particolareggiata descrizione di questi ultimi consente, come già indicato, di conoscere l'archivio della società sia sotto il profilo quantitativo sia nella stessa struttura di ordinamento attribuita alla documentazione.

Circa il primo elemento, l'aspetto che emerge immediatamente è l'elevato numero raggiunto dalla complessiva documentazione in poco più di

¹ ASB, *Società dei notai, Introiti e spese*, reg. 87, cc. 40-42^v. È questa un'altra traccia di quegli stretti rapporti che legarono la società dei notai ai Domenicani, il cui convento era stato istituito erede da Rolandino, cfr. ASB, *Corporazioni religiose soppresse, S. Domenico*, b. 180/7514, doc. 273 e sul sagrato della cui chiesa sorgeva, come abbiamo ricordato, il mausoleo del primo preconsole della società.

² Fu forse quindi seguendo la traccia indicata nella nota precedente che nel 1474 Zaccaria Enrigetti procedette ad una loro ricerca nell'archivio del convento di S. Domenico ove li ritrovò « dispersa inter alias scripturas ». Su questo argomento cfr. successivamente, p. 141.

³ Ed è questo un aspetto riscontrabile anche nei contemporanei inventari della Camera degli atti, l'archivio del comune bolognese, cfr. CENCETTI, *Camera*, p. 264 n. 16.

⁴ ASB, *Società dei notai, Introiti e spese*, reg. 87, cc. 37-42.

un ventennio. Nato in pratica nel secondo semestre del 1283, nel 1305 l'archivio della società raccoglieva già, oltre a vari documenti sciolti o conservati in filza, ben 191 *libri* o registri: un numero di tutto rispetto anche per una società di notai¹.

Per quanto concerne l'ordinamento di questa documentazione la prima impressione è che criterio pressoché unico fosse quello cronologico. Una lettura più attenta rivela tuttavia alcune significative eccezioni.

Le eccezioni sono costituite in primo luogo da quei registri che corrispondevano a tipologie già da lungo tempo affermatesi con caratteri precisi ed inconfondibili nella documentazione comunale, statuti e matricole². La sedimentazione di questi registri in due serie distinte ed autonome è evidenziata dal loro raccogliersi in gruppi che interrompono gli stretti legami della successione cronologica. Anche i registri della gestione finanziaria partecipano di questo fenomeno. Alcuni dei registri di introiti e spese dei massari sono infatti elencati in blocco, a parte: *quatuordecim libri massariorum veterum*. Ed egualmente autonoma rilevanza hanno altri registri e documenti di carattere finanziario, dal *liber condemnationum expensarum* che riporta l'elenco dei debitori della società a tutto il 1290³, al *liber locationum domorum societatis*, al *liber in quo scripte sunt domus, caxamenta et stationes*, per finire agli *instrumenta* di acquisto degli immobili da parte della società, che formavano una serie distinta anche materialmente dal restante archivio, essendo depositati, come si è indicato, presso il convento dei Domenicani.

L'esistenza di alcune serie, indipendenti dalla generale struttura a base cronologica appare così in modo abbastanza netto. Il numero delle unità

¹ L'elenco riporta in realtà solo 178 registri. È tuttavia evidente che lo scrittore aveva ommesso, per semplice errore materiale, di indicare quattro *libri*, redatti durante il preconsolato di Iacopino da Bagno nel secondo semestre del 1290. Di questi ci sono infatti giunte, contrassegnate con la lettera « O », le relative copertine (ASB, *Società dei notai*, b. 115, nrr. 13-16). Altre omissioni del notaio concernono cinque registri redatti durante il preconsolato di Tommaso Ricci nel primo semestre dell'anno 1302 e quattro registri del successivo preconsolato di Matteo Scorneta. Detti registri compaiono invece nell'inventario redatto nell'anno 1319 (*ibid.* reg. 92, c. 26) e di essi restano due copertine con le segnature riportate in quest'ultimo inventario (*ibid.*, b. 116, nrr. 34-36).

² Circa i caratteri intrinseci di questi documenti oltre al doveroso ed inevitabile rinvio a TORELLI, ricordiamo per la documentazione bolognese anche i testi di MALAGOLA; SANTI, GAUDENZI, *Società arti*, e FRANCHI.

³ Le indicazioni relative a questo registro, che reca ora il nr. 103, sono di per sé molto interessanti. Il registro porta infatti quale segnatura originaria la lettera « P », similmente ad altri quattro registri redatti durante lo stesso periodo di preconsolato. Tuttavia mentre questi ultimi sono indicati unitariamente nell'inventario (« quatuor libros confectos tempore domini Bonacose [de Muxolinis] predicti, signatos signo P ») il primo è inventariato a parte (« unum librum condemnationum expensarum de omnibus libris condemnationum factarum tempore omnium preconsulum olim societatis notariorum factarum tempore domini Bonacose de Musolinis preconsulis societatis predictae, signatum signo P »). L'identità della segnatura indica quindi che il criterio cronologico era quello prevalente. Tuttavia esso subiva delle correzioni allorché i caratteri intrinseci di alcuni documenti si rivelavano particolarmente difforni da quelli dei documenti di identica data.

costituenti queste serie è peraltro tanto scarso, che esse sembrano avere un valore quasi episodico. Ciò in quanto la maggior parte della documentazione è invece ordinata secondo un criterio strettamente cronologico.

Specchio dell'applicazione di tale criterio sono le segnature apposte ai libri, segnature costituite dalle lettere alfabetiche, prima singole, indi raddoppiate, ma sempre in rigorosa successione. Con le poche eccezioni già indicate la segnatura è identica per i vari registri redatti nello stesso periodo di preconsolato: « *quatuor libri¹ confecti tempore domini... preconsulis dicte societatis, signati signo...* ». Accanto a questi elementi di descrizione, molto schematici com'è evidente, emergono tuttavia, quasi per germinazione spontanea, altre indicazioni che individuano in modo più preciso alcuni tipi di registri. Così i quattro registri compilati nel secondo semestre del 1299, mentre era preconsole Ugucione Soldaderi, sono indicati rispettivamente come *liber actorum*, *liber preceptorum*, *liber reformationum* e *liber condemnationum* ed i due registri del preconsolato di Iacopo Cospì, nel primo semestre del 1305, sono individuati come *liber actorum* e *liber reformationum*.

La indicazione *liber reformationum* non si presta ad equivoci. Il termine « riformazioni » era in uso da lunghissimo tempo per indicare le delibere dei consigli del comune che assumevano valore simile alle odierne leggi. Questi registri dovevano pertanto accogliere i provvedimenti emanati dal consiglio generale della società, come in effetti confermano i pochi registri di questo tipo che si sono conservati².

Anche le altre indicazioni avevano una solida tradizione nell'esperienza comunale ed individuavano pertanto realtà documentarie tipiche. Esse afferravano infatti, da un lato, all'attività giurisdizionale (*liber preceptorum*, *liber condemnationum*), dall'altro all'attività amministrativa (*liber actorum*). Le due diverse attività si sostanziano conseguentemente in atti tipici. Traevano i primi direttamente dallo svolgimento del processo civile (denunce, accuse, citazioni, testimonianze ecc.) ed i secondi dalla già collaudata esperienza amministrativa cittadina (nomine di commissioni, giuramenti, prestazioni di fideiussioni, mandati ecc.). Sarebbe stato quindi possibile che le due attività venissero documentate in diversi registri e che pertanto le indicazioni contenute nell'inventario del 1305 corrispondessero ad altrettante, diverse tipologie di registri.

¹ In pochi casi vi si accompagna l'indicazione della materia scrittoria: « in cartis bambucinis ».

² ASB, *Società dei notai*, regg. 9-15. Dobbiamo peraltro notare come in questi registri, accanto alle delibere del consiglio generale della società, che tecnicamente potevano definirsi « riformazioni », compaiono altri provvedimenti di corpi più ristretti o di consigli speciali. Questi ultimi provvedimenti devono invece denominarsi più propriamente « provvigioni ». Per questo motivo alla serie che nell'attuale ordinamento raccoglie questi registri abbiamo dato il titolo di « Riformazioni e provvigioni ».

L'esame della documentazione superstite mostra invece che ciò non risponde a realtà. All'interno dello stesso registro si susseguono infatti sia atti amministrativi che atti giudiziari. La circostanza che di quasi tutti questi atti sia autore il preconsole¹ e che nei pochi casi in cui è documentata l'attività di un collegio questo agisca perché convocato e presieduto dal preconsole può indubbiamente spiegare la commistione incontrata. Né si deve trascurare il fatto che scrittore di tutti questi registri sembra sia stato solo il notaio del preconsole e non quello della società. L'uno e l'altro motivo inducono quindi a ritenere che le indicazioni dell'inventario del 1305 che danno un titolo specifico ai vari registri di uno stesso preconsole siano da intendersi riferite solo a quei pochi particolari semestri. In altri termini, forse qualche notaio cercò realmente di utilizzare registri diversi per i diversi atti e qualche altro dovette limitarsi probabilmente a dare titoli diversi ai vari registri²; ma, tolto il caso delle riformazioni, la grande maggioranza dei notai dovette registrare i vari atti in modo del tutto indifferenziato³. Sembra quindi che il processo di formazione di ulteriori serie all'interno dell'archivio della società dei notai si sia arrestato a questo punto. Di conseguenza tra i registri, inventariati, come s'è detto, in modo uniforme sotto il nome dei vari preconsoli, nell'attuale inventario abbiamo distinto solo la serie delle riformazioni e quella di tutta la restante documentazione. A quest'ultima è stato attribuito il titolo, volutamente generico, di « Atti ».

3. - I SUCCESSIVI ORDINAMENTI E I PRIMI TRASFERIMENTI

Nel 1319 e nel 1322 in occasione del passaggio dei beni mobili della società tra due successivi massari venne ripetuta l'elencazione della documentazione costituente l'archivio⁴. Il raffronto reciproco di questi due inventari

¹ Quando un altro ufficiale singolo, di solito un console, è autore di un atto egli agisce quale mandatario del preconsole.

² Le copertine rimaste recano in qualche caso titoli diversi per lo stesso periodo di preconsolato. Abbiamo infatti nel primo semestre del 1288 *Acta e Defensiones*; nel primo semestre del 1290 *Acta e Condemnationes*; nel secondo semestre del 1294 *Liber citationum, preceptorum et aliarum diversarum scripturarum* e *Liber condemnationum*. Purtroppo la mancanza del contenuto non consente di verificare la rispondenza dei vari titoli.

³ Interessante a questo proposito ci sembra il caso del registro che reca ora il nr. 35, relativo al primo semestre del 1296. Il titolo originario, apposto sulla copertina, *Liber preceptorum, citationum, relationum et aliarum diversarum scripturarum* sembra indicarne la destinazione ad accogliere solo atti giudiziari. L'intitolazione, a c. 2, aggiunge invece anche il termine *actorum*. Ed infatti il contenuto è costituito sia da documenti dell'attività giudiziaria che da atti tipicamente amministrativi.

⁴ ASB, *Società dei notai, Introiti e spese*, reg. 92, cc. 20-27 e reg. 93, cc. 4-8.

di consegna e soprattutto il raffronto con quello dell'anno 1305 consentono di chiarire alcuni punti essenziali della vicenda dell'archivio della società dei notai. Dalla stessa struttura di questi inventari appare del tutto evidente che in occasione di questi passaggi i massari dovevano avere sottomano un elenco già predisposto, redatto probabilmente agli inizi del secolo XIV e successivamente aggiornato con gli incrementi semestrali¹. L'esistenza di tale elenco è rivelata infatti sia dalla sostanziale uniformità degli inventari di consegna, sia dalla procedura della loro redazione. Nell'inventario dell'anno 1319, ad esempio, il notaio del massaro ricopiò anzitutto sul registro l'elenco di cui, come indicato, doveva essere in possesso e contrassegnò successivamente con una croce i registri che andava man mano riscontrando. Quelli non reperiti recano, invece del contrassegno, la dicitura « non »².

Non è invece chiaro se l'elenco in possesso del massaro, responsabile dell'archivio, assolvesse semplicemente le funzioni di un inventario di consistenza o avesse già le caratteristiche di un inventario archivistico. Molto probabilmente doveva trattarsi di un testo che partecipava dell'uno e dell'altro. O, meglio, il suo impianto dovette essere quasi sicuramente quello di un inventario di consistenza. Ma i tentativi, condotti con coerenza, di raccogliere in singole successioni alcuni registri simili, anche interrompendo la generale sequenza cronologica; la cura posta nell'evidenziare le diverse segnature; la scelta di tali segnature in base ad un criterio logico e d'immediata e generale comprensione, quale la successione alfabetica; lo stesso sistema di ordinare la maggior parte dei registri in gruppi per periodo di preconsolato compongono un quadro da cui emerge una cosciente ricerca ed una susseguente applicazione di tecniche tipicamente archivistiche.

È appena il caso di sottolineare che queste tecniche non furono ovviamente un prodotto esclusivo degli addetti all'archivio della società dei notai. Principi ed accorgimenti simili venivano applicati già da qualche decennio nell'ordinamento e nell'inventariazione degli archivi del comune e del popolo³. A merito degli addetti all'archivio della società dei notai resta peraltro il fatto di aver saputo cogliere la suggestione che questi esempi offrivano e

¹ L'indicazione dell'inizio del secolo XIV quale periodo della prima stesura di questo inventario deriva dalla circostanza che fino a tale data la successione delle lettere, prima singole poi raddoppiate, che contraddistinguono i vari registri, è del tutto rigorosa; mentre non lo è altrettanto per i documenti successivi.

² Ancora più evidente questa procedura allorché il notaio del massaro segnalò che dei tre registri del preconsolato di Nicolò Buvaelli e degli altri tre di Matteo Devoti ne mancava uno, cfr. cc. 26 e 26^v.

³ Cfr. FASOLI, *Inventari*; CENCETTI, *Camera*.

di averla trasferita, non meccanicamente, al complesso documentario loro affidato¹.

Un altro merito degli addetti all'archivio della società dei notai nei primi decenni del secolo XIV fu quello di aver applicato tali tecniche con un alto grado di continuità. Ed è evidente che proprio da tale caratteristica deriva la possibilità di istituire quei raffronti di cui si è detto precedentemente. Per tale periodo la cura posta nell'individuazione delle singole unità archivistiche consente così di controllare con sufficiente sicurezza i decrementi verificatisi nell'archivio. Sotto tale profilo, più che la mancanza di un solo registro del preconsolato di Matteo Devoti, tra tutti i registri inventariati sotto il nome dei successivi preconsoli², meritano qualche attenzione le differenze riscontrate negli elenchi delle matricole.

In due casi l'inventario del 1319 segnala il mancato reperimento di altrettante matricole cartacee. Il tipo di supporto, tipico delle copie o di documenti ad efficacia limitata nel tempo³ potrebbe far presumere che ci si trovi di fronte a risultati di una operazione di scarto di documenti del tutto superati. L'inventario del 1322 segnala invece la presenza, tra le altre, di *tres matricule antique*. Ora, non essendo facilmente pensabile che tra il 1319 ed il 1322 fossero state redatte tre matricole, definite *antique* già nel 1322, ne verrebbe di conseguenza che, come in qualche altro caso, anche per le matricole l'estensore dell'inventario del 1319 sarebbe incorso in un errore. Tuttavia, anche ammettendo che nel 1319 fosse avvenuta — o si fosse preso atto dei risultati di una precedente — operazione di scarto, tale operazione sarebbe stata comunque del tutto marginale. In altri termini, dal raffronto degli inventari dei primi decenni del secolo XIV l'archivio della società dei notai appare essersi conservato sostanzialmente integro sotto l'aspetto quantitativo.

Anche circa l'ordinamento della documentazione non si presentano variazioni particolarmente significative. Sono costantemente presenti le serie già caratterizzate nell'inventario del 1305. Si nota comunque la sempre più

¹ Indubbiamente lo scopo dell'applicazione di queste tecniche non usciva dalla prospettiva di un diretto utilizzo dei documenti a fini strettamente amministrativi. Ciò nonostante e sicuramente al di là di qualunque preordinato disegno, esse ci hanno tramandato ben più che meri dati cronologici e quantitativi. La ricostruzione delle vicende sia dell'archivio che della stessa società è in fondo un'ulteriore conseguenza della ricerca e dell'applicazione di tali tecniche.

² In realtà l'inventario del 1319 segna come mancante anche uno dei tre registri di Nicolò Buvaelli, ma deve essersi trattato di un semplice errore materiale, dal momento che l'inventario del 1322 li dà nuovamente presenti tutti e tre. Possiamo ancora notare che l'inventario del 1319 segnala come mancanti un blocco di quindici registri di introiti e spese, ma deve trattarsi dei cd. «registri dei massari vecchi» che lo stesso inventario aveva dato presenti alla carta precedente.

³ Ad un documento di quest'ultimo tipo potrebbe infatti far pensare una delle matricole che è detto contenere le *defensiones* dei soci probabilmente per non aver partecipato a qualche riunione o spedizione militare.

marcata accentuazione della particolare rilevanza accordata ai registri di carattere finanziario. Per tutta l'altra documentazione, la maggior parte cioè delle unità costituenti l'archivio, il criterio base dell'ordinamento è sempre quello cronologico, anche se la sua applicazione negli ultimi registri non è più resa immediatamente evidente attraverso le segnature archivistiche. Dopo alcuni tentativi di utilizzare lettere accoppiate con un criterio di successione logica (« ma », « na », « oa ») gli addetti all'archivio fecero ricorso alle lettere iniziali dei nomi dei preconsoli, a sigle di fantasia ed anche a disegni: un serpente, un uccello, un lupo¹.

In questo panorama di sostanziale uniformità vi è una sola, grossa eccezione. Si tratta dei documenti legati all'acquisto dei beni immobili da parte della società e che l'inventario del 1305 indicava giacenti presso il convento dei Domenicani. Nel 1319 e nel 1322 essi non sono più neppure ricordati: indice eloquente di una assoluta autonomia acquisita di fatto dai documenti di tale serie. Ed occorrerà attendere la fine del secolo XV, quando una fortunata ricerca archivistica di Zaccaria Enrigetti potrà ricondurli, almeno in parte, nell'archivio della società.

Una breve annotazione al termine dell'inventario del 1322 apre il problema di un primo trasferimento dell'archivio della società. Sappiamo infatti dagli statuti del 1288 e del 1304 che l'archivio doveva essere conservato nel palazzo del comune accanto al « disco » del preconsole. Nell'inventario del 1322 si registra invece la consegna dall'uno all'altro massaro di un mobile contenente l'archivio della società, collocato nella casa di proprietà dei notai (« armarium cum clavi et clavatura in quo sunt scripture societatis, positum super domo societatis »). Se ne deve dedurre quindi che tra il 1304 ed il 1322 l'archivio della società aveva attraversato la piazza Maggiore, dal lato settentrionale, ove sorgeva il palazzo del comune, a quello opposto, occupato da un complesso di case, magazzini e terreni da costruzione via via acquistati dalla società e che si sarebbero trasformati nell'edificio noto anche ora come palazzo dei notai².

Tuttavia nel capitolo XIV degli statuti del 1334-1336 ricompare la stessa disposizione che nei precedenti testi del 1288 e del 1304 obbligava la società a tenere il proprio archivio in un apposito *scrineum* all'interno del palazzo del comune. Pertanto o tra il 1322 ed il 1334 l'archivio della società aveva nuovamente attraversato, ma in senso inverso, la piazza Maggiore oppure

¹ ASB, *Società dei notai, Introiti e spese*, reg. 93, cc. 6-7.

² In un primo momento avevamo sollevato dubbi circa la effettiva realizzazione di tale trasferimento (TAMBA, *Archivio società*). L'annotazione ultimamente reperita ci consente ora di correggere l'errore.

è necessario ammettere che i due testi, pur relativi allo stesso oggetto, riflettano realtà sostanzialmente diverse.

Una terza spiegazione potrebbe essere quella di ritenere l'uno dei due testi non veritiero, ma è una spiegazione che ci sembra di poter rifiutare. Per quanto concerne l'annotazione dell'inventario del 1322 la sua stessa formulazione ed il suo inserimento, quale parte integrante, in un elenco di consegna offrono buone garanzie della sua attendibilità. Qualche dubbio circa la corrispondenza con la realtà potrebbe sollevarsi invece nei confronti della seconda fonte, il capitolo XIV degli statuti del 1334-1336. Non sarebbe infatti impossibile che si trattasse di una norma semplicemente traslata dai precedenti testi statutari. Effettivamente esempi di questo tipo sono frequentissimi nelle successive compilazioni statutarie, ma non crediamo che questo caso possa assimilarsi ad essi. Ciò, oltre che per quanto diremo tra poco, per la circostanza che questa norma ha autonomo rilievo in un apposito capitolo e la sua eventuale incongruità con la situazione del momento non sarebbe sfuggita all'attenzione degli statuari.

Ritenendo quindi veritieri entrambi i testi, la prima spiegazione sarebbe, come già indicato, un nuovo trasferimento dell'archivio. Ma questa spiegazione contrasta con quanto emerge dalle indagini sulle successive vicende dell'archivio della società, quali verranno fra poco indicate. Non resta quindi che ritenere valida la seconda delle spiegazioni proposte inizialmente e cioè che i due testi riflettano realtà diverse.

Per giustificare tale affermazione e quindi per capire a quali diverse realtà i due testi si riferiscono è necessario anzitutto richiamare brevemente alcuni elementi già esposti in occasione dell'analisi degli avvenimenti del 1321¹. Nel maggio di tale anno una riforma del consiglio del popolo aveva imposto, tra l'altro, il trasferimento dell'archivio della società dei notai dal palazzo del comune alla casa della società. L'allontanamento dell'archivio dal palazzo del comune valeva a negare che la società dei notai potesse, più delle altre società popolari, agire quale vero organo della struttura istituzionale cittadina. Come abbiamo già avuto occasione di indicare, la società dovette accettare tale imposizione, anche perché il trasferimento dell'archivio nelle case acquistate dalla società lungo il lato meridionale della stessa piazza Maggiore ove sorgeva il palazzo del comune — e che proprio in quegli anni cominciavano a venir trasformate in un unico palazzo, d'aspetto e dimensioni più che ragguardevoli — rispondeva probabilmente ad una sua più funzionale utilizzazione. Tuttavia la connotazione simbolica o, meglio, politica del trasferimento dell'archivio era troppo evidente per non lasciare stra-

¹ Cfr. precedentemente pp. 42-44.

scichi e desideri di rivincita. È pertanto comprensibile che nel momento in cui, caduta la signoria del cardinale Bertrando del Poggetto, venivano recuperate le forme dell'antico ordinamento cittadino basato sulle società popolari, quella dei notai abbia reintrodotta nei propri statuti una norma che le concedeva il diritto di riappropriarsi per il suo archivio di uno spazio nel palazzo del comune¹. L'archivio diveniva quindi lo strumento e il pretesto per riaffermare il diritto della società dei notai ad una posizione di particolare prestigio nel sistema del governo della città. Il capitolo degli statuti del 1334-1336 avrebbe costituito quindi ed in primo luogo una sorta di dichiarazione d'intenti della società, una affermazione essenzialmente di principio. In altri termini, non sarebbe stato indispensabile che tutto l'archivio ritornasse nel palazzo del comune. Necessario e sufficiente per il prestigio della società era che essa potesse tenere ivi un proprio archivio o almeno una parte di esso.

Per questo motivo abbiamo parlato di due diverse realtà. L'annotazione del 1322 si riferiva evidentemente al trasferimento di tutto l'archivio della società prodotto fino a quella data. Il capitolo degli statuti del 1334-1336 non solo aveva un valore essenzialmente politico, ma poteva riguardare una parte, anche esigua, della documentazione della società e, più precisamente, come in realtà avvenne, quella più recente.

Ciò è quanto si deduce da una fonte dell'anno 1336, di poco successiva quindi all'approvazione del testo di statuti contenente le disposizioni cui si è fatto riferimento in precedenza. È questa fonte un altro inventario di consegna di tutti i beni mobili della società tra due successivi massari. Tale inventario elenca in tutto tredici registri, tra i quali un solo libro di statuti ed una sola matricola, l'uno e l'altra definiti *novi*. La restante documentazione è costituita dai *libri actorum* dei preconsoi, ad iniziare dall'anno 1335, dai *libri introitus et expensarum* dei massari e da alcuni registri di locazione dei beni della società probabilmente dello stesso periodo².

Che l'inventario del 1336 sia relativo ad un archivio « nuovo » sotto certi aspetti e soprattutto autonomo rispetto ad un archivio precedente è rivelato anche da un altro particolare: esso non riporta più per nessuno dei registri inventariati alcuna annotazione archivistica. Anche sotto questo profilo è quindi evidente il profondo distacco dai primi tre inventari che abbiamo incontrato. Un distacco che non può essere segnato soltanto da una diversità

¹ A questo stesso sentimento di rivalsa pensiamo debba risalire la norma degli statuti del comune del 1335, che attribuiva nuovamente alla società dei notai l'elezione del cancelliere del comune, competenza che le era stata sottratta con la riformazione del consiglio del popolo del 19 settembre 1320. Circa la norma degli statuti del comune del 1335 cfr. ORIOLI.

² ASB, *Società dei notai, Introiti e spese*, reg. 97, cc. 2-3.

nei sistemi d'inventariazione, ma che deve indicare, con tutta probabilità, una reale suddivisione nella conservazione della documentazione: la più antica nel palazzo della società, la più recente nel palazzo del comune, accanto al « disco » del preconsole.

Un'ulteriore conseguenza del capitolo degli statuti del 1334-1336 fu quindi di introdurre nell'archivio della società una differenza tra vecchio e nuovo, di dare occasione al manifestarsi della distinzione tra ciò che poteva avere un immediato interesse e ciò che era ormai solo una testimonianza di avvenimenti prestigiosi ma già lontani. Tuttavia la distinzione tra vecchio e nuovo andò ben oltre l'occasione che ne aveva provocato il manifestarsi, trovando anzi in condizioni politiche, opposte a quelle del 1334-1336, motivazioni altrettanto valide al suo persistere. Un nuovo documento redatto a distanza di vent'anni conferma infatti il perdurare di tale distinzione.

Anche in questo caso il testo è costituito da un inventario¹. Redatto nel 1356, in occasione di una delle periodiche consegne di beni mobili tra due successivi massari, esso elenca 81 registri. La prima impressione è che questo inventario, a differenza di quello del 1336, ripeta la struttura degli inventari dei primi decenni del secolo XIV. I vari registri sono infatti contrassegnati inizialmente con le lettere dell'alfabeto — singole, raddoppiate, accoppiate — e poi con simboli grafici. Tuttavia la somiglianza è solamente esteriore, dal momento che queste segnature non rispecchiano affatto, come invece avveniva fino all'inventario del 1322, un ordinamento dei registri a base cronologica. Si ha netta l'impressione che i vari registri siano stati contrassegnati così come man mano venivano reperiti. Ciò significa quindi che, a differenza dell'inizio del secolo XIV, non doveva tenersi un inventario di consistenza di questa documentazione, periodicamente aggiornato con i successivi incrementi.

La formazione quasi alluvionale di questo inventario rende anche meno evidente la strutturazione dell'archivio in serie. La presenza di queste è percepibile solo attraverso la tipicità delle intitolazioni dei registri. L'inventario distingue infatti i *libri actorum*, con riferimento al periodo di preconcolato, i *libri introitus et expensarum*, *emptionum*, *locationum domorum*, gli statuti e le matricole.

La minore evidenza data alle serie, la sostanziale diversità delle segnature archivistiche, la mancanza di un inventario di consistenza — tutti elementi che caratterizzavano già l'inventario del 1336 — sottolineano il perdurare di una differenziazione tra « vecchio » e « nuovo » archivio della società. Il prodursi spontaneo di una distinzione tra vecchio e nuovo, tra i documenti

¹ ASB, *Società dei notai, Introiti e spese*, reg. 99, cc. 2-7.

non più utilizzabili per la vita di un ente e quelli che hanno ancora rilievo a tal fine è connotato naturale nella vicenda di ogni archivio. Che tale fenomeno si sia manifestato in modo conseguente anche nell'archivio della società dei notai non desta pertanto alcuna meraviglia¹. Può tuttavia essere interessante notare che, in questo caso, il processo di differenziazione assunse ben presto caratteri più densi e marcati di quanto il decorso del tempo, appena vent'anni, avrebbe fatto presumere. Sembra quindi che un altro elemento abbia contribuito a dare impulso a tale processo ed è abbastanza facile identificare questo elemento nella situazione politica della città. La seconda metà del secolo XIV segna per Bologna il definitivo tramonto di qualsiasi speranza di rinascita dell'ordinamento popolare. In questa situazione la documentazione dell'antica società, centro di un effettivo e riconosciuto potere politico, dovette apparire troppo diversa e lontana da quella che tale società, ridotta ormai ad una corporazione professionale, produceva al momento. Mantenere la divisione dell'archivio — creatasi, forse fortuitamente, nel breve momento di un illusorio recupero dell'antico prestigio — dovette apparire del tutto naturale allorché il processo di affermazione del regime signorile si mostrò ormai irreversibile.

4. - DALL'UNO ALL'ALTRO PALAZZO

L'intreccio tra potere politico e vicende dell'archivio della società dei notai appare in tutta evidenza in un avvenimento del dicembre del 1356. Da poco più di un anno la città era caduta sotto la signoria di Giovanni da Oleggio. Il palazzo della società, in una splendida posizione per il controllo della piazza, attirò l'attenzione del nuovo signore che lo destinò ad un suo ufficiale, Bernardolo Ruza, sembra quale residenza². Costui interessato più a problemi difensivi, o semplicemente alla propria tranquillità, che alle memorie storiche, obbligò i notai a trasferire l'archivio presso la masseria del comune, sotto la minaccia, in caso contrario, di appiccare fuoco a tutte quelle

¹ Sotto il profilo quantitativo, il rilievo più immediato ed interessante è che l'inventario del 1356 non riporta né documenti già elencati negli inventari dei primi decenni del secolo XIV né — con una sola eccezione — documenti presenti nell'inventario del 1336. L'eccezione è costituita dalla « matricola ricoperta di cuoio rosso ». Essa tuttavia non è elencata insieme agli altri libri, bensì unitamente al messale ed agli arredi sacri. Non è quindi affatto sicuro che essa venisse conservata nell'archivio. La mancanza di tutti gli altri documenti precedenti il 1336 e già elencati nell'inventario di tale anno fa presumere che essi siano stati ceduti dall'archivio « nuovo » a quello « vecchio ». Che questo trasferimento abbia avuto ad oggetto in prosieguo di tempo anche altri documenti è certo; ma non siamo in grado di precisare se ciò avvenisse con regolare periodicità o in modo estemporaneo.

² Cfr. CENCETTI, *Palazzo*, pp. 24-25.

carte¹. La masseria del comune occupava alcuni locali del palazzo del capitano del popolo² e quindi i registri ed i documenti della società dei notai — quelli che, secondo la precedente ricostruzione, costituivano l'archivio « vecchio » — attraversarono nuovamente piazza Maggiore per essere collocati in un luogo attiguo a quel palazzo del comune da cui cinquant'anni prima erano stati allontanati.

Dopo questo trasferimento le testimonianze utilizzabili per la ricostruzione delle vicende dell'archivio della società dei notai vanno rarefacendosi. Così negli statuti del 1382 non vi è più un capitolo dedicato espressamente all'archivio ma solo pochi accenni sparsi in diverse norme.

Responsabile dell'archivio, come già nel 1288, era il massaro della società ed al termine del suo mandato egli doveva farne redigere l'inventario per la consegna al successore³. Nei riguardi dell'archivio, accanto al massaro ed in modo ben più evidente che nei primi statuti della società, acquistava rilievo negli statuti del 1382 l'attività del notaio della società. Secondo il testo del capitolo XIII egli era infatti non solo lo scrittore di tutti i documenti societari, ma era creato responsabile della loro materiale conservazione, della quale doveva rispondere direttamente al massaro⁴. L'obbligo della custodia della documentazione della società comportava per il notaio anche quello di farla consultare a chiunque lo richiedesse e di autorizzare gli eventuali interessati a trarne copia. Questo obbligo, che sembra costituire una destinazione pubblica dell'archivio della società, ripete prescrizioni già contenute negli statuti del 1288 e non è quindi il caso di attribuire ad esso valore maggiore di quello di una norma tralaticia.

Poco precisi, a differenza di quelli di un secolo prima, sono invece gli statuti del 1382 circa il luogo di collocazione dei registri e dei documenti della società. L'espressione letterale di un passo del capitolo XIII che parla di « scripture et libri in archivio dicte societatis existentes et qui penes dictam societatem sunt » farebbe supporre una divisione dell'archivio⁵. Ciò sembra

¹ ASB, *Società dei notai, Introiti e spese*, reg. 99, c. 21: « Item expendit et dedit [dictus massarius] die secundo dicti mensis solidos. IIII. or bononinorum in portatoribus qui extrasserunt scrineum magnum in quo reconduntur libri societatis notariorum extra domum dicte societatis, mandato domini Bernardoli Ruze officialis et collateralis domini Bononie, facto domino corectori et (= ne) faceret ipse dominus Bernardolus dictum scrineum comburri et pro ipso portando, actando et ponendo in massariam comunis Bononie ».

² Cfr. ZUCCHINI, p. 20, tav. V.

³ ASB, *Società dei notai, Statuti*, reg. 5, c. 9.

⁴ *Ibid.*, c. 10l.

⁵ Questa imprecisa determinazione potrebbe spiegarsi con una situazione di incertezza e di provvisorietà, reali o supposte. Qualche anno prima, in pieno periodo signorile, i documenti della società, già allontanati dal palazzo del comune, erano stati forzatamente cacciati anche dal palazzo della società, allorché questo aveva assunto la funzione pubblica di strumento per il controllo della piazza. Ora, recuperate almeno le forme se non proprio la sostanza dell'antico regime comunale, si

accordarsi con la situazione testimoniata dall'inventario del 1356 e dal trasferimento seguito nel dicembre dello stesso anno. Dove tuttavia venissero conservati i due tronconi dell'archivio non è del tutto chiaro. È probabile che i registri ed i documenti « in archivio societatis » fossero quelli trasportati nella masseria del comune, mentre la dizione « penes dictam societatem » potrebbe riferirsi ad altra documentazione conservata nel luogo in cui si radunavano gli organi direttivi della società o dove il notaio di questa esercitava il suo ufficio o addirittura presso il « disco » che il correttore della società continuò a mantenere a lungo nel palazzo del comune¹.

Più dettagliate ed attente, anche in rapporto all'intera, precedente normativa, sono invece le disposizioni relative ai registri che dovevano, o avrebbero dovuto, essere prodotti dalla società. Oltre agli statuti ed alle matricole, il capitolo XIII elenca infatti ben sette diversi tipi di *libri* o registri. Il notaio della società doveva infatti curare la compilazione dei registri contenenti: gli elenchi degli eletti a cariche societarie; le provvigioni e le riformazioni; le consegne dei beni della società tra i successivi massari; gli atti della giurisdizione del correttore; le sentenze di condanna emanate quali atti conclusivi di tale giurisdizione; le locazioni e concessioni di beni; gli introiti e le spese. Alcuni registri presero avvio effettivamente in questi anni²; altri, pur iniziati anch'essi in questo periodo non sembra corrispondessero in modo preciso a quanto previsto³; altri infine è dubbio che siano stati realmente approntati⁴. Rimane tuttavia evidente che la società aveva tentato di impostare su basi razionali la formazione della propria documentazione, quasi a voler esprimere attraverso di essa quell'antica dignità di istituzione a rilevanza pubblica che il periodo delle signorie aveva a lungo posto in ombra.

Purtroppo, per la società e per le nostre stesse possibilità di ricostruzione, se l'applicazione di queste norme fu in parte abbastanza sollecita, pervenendo

poteva legittimamente sperare che la società dei notai potesse brillare di una nuova luce, che, riverberandosi anche sui suoi documenti, trovasse ad essi una collocazione degna del rinnovato prestigio della società. Questo progetto, non chiaramente formulato, vago pertanto nelle intenzioni e nell'articolazione e sicuramente presuntuoso oltre il lecito, deve tuttavia avere avuto qualche attuazione. Forse esso fu alla base dell'acquisizione, avvenuta nel corso del secolo XV, di parte dei documenti della società nell'archivio centrale dello Stato bolognese, la Camera degli Atti.

¹ Cfr. CENCETTI, *Palazzo*, p. 59, n. 6.

² Sono questi il *Liber provisionum societatis notariorum*, che reca ora il nr. 18; il cd. *Libro campana*, registro di introiti e spese, che è ora contrassegnato col nr. 100 ed il registro *Affitto dei beni*, che ha ora il nr. 109.

³ La seconda parte dell'*Indice del libro dei preconcoli e dei consoli*, ora nr. 23, sembra corrispondere in qualche modo al previsto elenco degli eletti alle cariche societarie.

⁴ Ci riferiamo in particolare ai *libri* del correttore, in pergamena per le sentenze di condanna ed in carta per gli altri atti, ed al *libro* delle consegne tra massari. Tuttavia gli attuali registri 60 e 61 sembrano corrispondere in qualche modo ai registri di atti del correttore.

anche, in qualche caso, a risultati sicuramente dignitosi¹, la prosecuzione non corrispose affatto né alle più ampie intenzioni né ai pur ridotti risultati iniziali. Un'effettiva continuità ebbero infatti solo i registri di carattere finanziario, mentre il registro di riformazioni e provvigioni si arrestò al 1396 e quello contenente l'elenco dei correttori, corrispondente probabilmente al previsto elenco degli eletti alle cariche societarie, venne aggiornato sempre più stancamente e con sempre maggiori spazi lasciati in bianco. Ed è questo un segno abbastanza evidente di un nuovo rinchiudersi della società in se stessa, di una definitiva trasformazione — dopo la breve illusione seguita alla cacciata dei legati pontifici ed al recupero della « signoria del popolo e delle arti » — della società da struttura portante dell'ordinamento politico cittadino a semplice corporazione degli esercenti una determinata professione, sollecita nella tutela dei propri beni e dei diritti, ma, gli uni e gli altri, ridotti ormai quasi soltanto alla sfera privata.

Tracce più dirette della collocazione e della consistenza dell'archivio riappaiono nella documentazione della società alla metà del secolo XV. In occasione del passaggio dei beni mobili tra i massari vennero compilati inventari che riportano anche alcuni registri². Si tratta di una decina di registri, due dei quali redatti nel secolo XIV³. Tutti sono detti essere custoditi in un apposito *scrineum*, istoriato con le insegne della società e conservato nella Camera degli Atti.

Non è affatto chiaro in base a quale titolo i registri più recenti e più interessanti, soprattutto dal punto di vista finanziario, fossero custoditi in quello che era l'archivio dello Stato bolognese. Forse l'occasione per tale collocazione l'avevano offerta gli stretti legami da sempre esistenti tra la società dei notai, la Camera degli Atti ed i notai addetti a questa⁴. Che tuttavia si trattasse di una collocazione con un titolo giuridico piuttosto dubbio lo lascerebbe intendere la circostanza che nei contemporanei statuti della società non vi sono norme che contemplino tale situazione. Vero è che gli statuti del 1459 ripetono, quanto ai documenti ed all'archivio, le disposizioni del 1382 e pertanto questa mancanza di aggiornamenti induce qualche dubbio circa l'attendibilità di tale normativa⁵.

¹ È questo il caso dell'*Indice del libro dei preconcoli e dei consoli* e degli stessi registri di carattere finanziario, in pergamena, specie se raffrontati ai precedenti registri cartacei.

² ASB, *Società dei notai, Atti*, reg. 66, c. 172^v (a. 1459); reg. 67, c. iij (a. 1461); c. liij^v (a. 1462).

³ Sono il cd. « *Epitaphion domini Rolandini* », ora *Libro dei preconcoli e dei consoli*, reg. 22 e la « *Matricula nova cooperta corio rubeo* », ora *Indice* del predetto libro, reg. 23.

⁴ Cfr. CENCETTI, *Camera*, pp. 281-282.

⁵ Una mancanza di aggiornamenti che si manifesta non solo per quanto concerne la collocazione dell'archivio, ma anche per la profonda differenza tra i registri previsti come obbligatori — gli stessi del 1382 — e quelli realmente compilati, come precedentemente indicato.

Questa penuria di testimonianze ufficiali rende anche difficile seguire le tracce durante il secolo XV dell'altra documentazione della società, di quella meno recente, prodotta dopo gli statuti del 1382 ma non compresa negli inventari della metà del secolo, e di quella ancora più antica, trasferita nel dicembre del 1356 dal palazzo della società alla masseria del comune. Per ritrovare dei riferimenti a tale documentazione occorrerà attendere gli inizi del secolo XVI, allorché fu compilato un inventario pressoché generale della Camera degli Atti¹.

Prima di esaminare tale inventario dobbiamo comunque soffermarci su altre fonti ancora del secolo XV che recano invece testimonianze di altre due parti della documentazione della società dei notai, di quella più recente, prodotta negli ultimi anni, e di quella che agli inizi del secolo XIV era stata separata dall'archivio della società e conservata presso il convento dei Domenicani. Le testimonianze della documentazione più recente sono collegate all'acquisto di una bottega nel centro della città. Il 4 marzo 1473 la società dei notai acquistò da Pietro di Antonio Ghiezo una bottega, già condotta in affitto da dieci anni². Tale bottega era nel palazzo del capitano del popolo, a fianco della torre ove era stato collocato nel 1356 l'orologio voluto da Giovanni da Oleggio e di fronte alla chiesa di Santa Giusta (in pratica, di fronte all'attuale via Orefici). La bottega venne destinata ad uso di tarpeia, vale a dire quale ufficio della società, punto d'incontro dei notai, nonché luogo per la conservazione dei documenti³. Le botteghe medievali ed in particolare quelle ricavate al pianterreno, sotto i portici o lungo le scale dei palazzi pubblici erano generalmente molto piccole ed anguste, né vi è ragione di credere che quella ultimamente acquistata dai notai dovesse fare eccezione. Se pertanto tale bottega doveva fungere da punto di raccordo per l'attività della società è immaginabile che non vi fosse molto spazio per conservare anche l'intero archivio, che, dal tempo di Rolandino, comprendeva ormai alcune centinaia di registri. Pensiamo quindi che fin dall'origine abbia trovato collocazione nella tarpeia solo una parte della documentazione della società. E che si sia trattato di quella più recente, soprattutto di carattere finanziario, è implicito nella stessa destinazione del locale ad ufficio⁴.

Negli stessi anni in cui l'acquisto della tarpeia induceva la società dei notai ad occuparsi in qualche misura del proprio archivio, alle più antiche

¹ Circa questo inventario, suddiviso in tre volumi, cfr. *Riformagioni*, p. XXXIX.

² ASB, *Società dei notai*, b. 114, doc. 6.

³ «Deputata pro retinendis iuribus dicte universitatis et in ea conveniunt ad quoloquium corector, consules, notarii et eorum officiales pro occurrentibus negotiis publicis et privatis». Così la definisce il codice 644 del Museo Civico di Bologna, per cui cfr. TESTONI ALBERTINI, p. 41.

⁴ *Ibid.*, p. 27 e ss. Nella descrizione delle botteghe ubicate nel palazzo della società dei notai si fa rinvio alle copie dei contratti d'affitto di tali botteghe, copie conservate presso la tarpeia.

carte della società dedicava la propria attenzione uno dei massari, Zaccaria di Enrichetto o Enrigetti¹. Notaio, umanista, partecipe consapevole del momento culturale, Zaccaria Enrigetti condusse un'accurata indagine onde ritrovare gli antichi documenti sui quali si basavano i diritti di proprietà della società dei notai. In tale indagine non trascurò nulla che potesse chiarire l'origine ed il primo operare della società. Ciò lo portò a sfatare diverse false opinioni ed a ridurre drasticamente quell'atmosfera leggendaria che circondava la figura di Rolandino, il suo apporto alla formazione della società ed al costituirsi del patrimonio immobiliare di questa. Zaccaria Enrigetti dovette indubbiamente conoscere e seguire le tracce dei primi inventari dell'archivio della società, dal momento che indirizzò le sue ricerche al convento dei Domenicani, presso il quale all'inizio del secolo XIV erano stati depositati gli atti relativi all'acquisto delle case, dei terreni edificabili, dei diritti superficiali che sarebbero poi divenuti il palazzo della società.

La ricerca ebbe successo e tali atti vennero trascritti in un codice elegantemente miniato e che è ora contrassegnato col numero 664 nella collezione del Museo Civico di Bologna. Zaccaria Enrigetti fece inoltre depositare gli atti che aveva ritrovato in quello *scrineum* che era conservato nella Camera degli Atti ed in cui erano raccolte alcune scritture della società.

L'esempio di Zaccaria Enrigetti venne seguito da altri massari, ad opera dei quali furono ritrovati ulteriori documenti. Di questi ultimi nel 1520 fu curata, a scanso di nuovi rischi di dispersione, la trascrizione nei volumi dell'ufficio del Registro². Ed anche questi documenti vennero collocati nella Camera degli Atti, rinchiusi in un'apposita cassetta, posta sempre nello stesso *scrineum*.

Questa collocazione deve essere avvenuta tra il 1521 ed il 1526³ e quindi intorno agli stessi anni in cui fu compilato quell'inventario della Camera degli Atti che, come abbiamo già anticipato, reca testimonianza di una conservazione in tale istituto di alcuni tra i più antichi registri della società⁴. Si tratta di quei registri che, posti prima nel palazzo del comune, poi in quello della società, erano stati trasportati nel 1356 nei locali della masseria. È quindi evidente che tali registri erano stati fatti oggetto di un ulteriore trasferimento: dal palazzo del capitano del popolo, sede della masseria, sul lato orientale

¹ Circa la figura di Zaccaria Enrigetti cfr. TESTONI ALBERTINI, pp. III-IX e *Liber*, pp. LI-LII.

² ASB, *Società dei notai*, *Statuti*, reg. 7, c. 88^v.

³ *Ibid.*, cc. 88^v-90.

⁴ L'attuale registro nr. 9, contenente le riformagioni e le provvigioni del secondo semestre del 1285, reca la segnatura antica « n. 1406 ». Con tale segnatura esso compare in questo inventario (ASB, *Comune, Camera degli Atti, Inventari*, b. 2, reg. A, c. 84^v). L'attuale registro nr. 34, contenente gli atti del preconsolo del secondo semestre del 1295 reca la segnatura antica « n. 824 », per cui cfr. *ibid.*, c. 54. E gli esempi potrebbero continuare.

della piazza Maggiore, al palazzo detto di re Enzo, ove si trovava la Camera degli Atti, sul lato occidentale della stessa piazza.

Non sappiamo se questo trasferimento abbia coinciso con la collocazione nella Camera degli Atti della documentazione più recente della società, testimoniata alla metà del secolo XV o se esso debba datarsi ad un periodo successivo, in connessione, ad esempio, con il deposito degli atti di acquisto del patrimonio immobiliare ritrovati da Zaccaria Enrighetti. Interessante è comunque sottolineare come agli inizi del secolo XVI gran parte dell'archivio della società — ad eccezione della documentazione più recente conservata nella tarpeia¹ — avesse trovato una unitarietà di conservazione attraverso quell'istituto che si poneva, al momento, quale archivio dello Stato bolognese.

È tuttavia necessario chiarire che questa collocazione non implicava alcun recupero di una qualsiasi funzione pubblica della società dei notai. La collocazione della documentazione della società dovette essere determinata soltanto da ragioni di sicurezza, dalla tutela dei suoi diritti sotto l'aspetto privatistico². Ragioni in sintonia non solo con le vicende della società dei notai, ma con la trasformazione che iniziava ad interessare la stessa Camera degli Atti, destinata a cedere, di fatto, ad altri uffici la custodia dei documenti più riservati ed interessanti dell'amministrazione cittadina e ad assumere sempre più la funzione di custode e garante dei diritti dei privati³.

Nella Camera degli Atti la documentazione della società dei notai era destinata a rimanere a lungo. Una descrizione di questo istituto agli inizi del secolo XVII, dovuta allo storico bolognese Giovanni Nicolò Pasquali Alidosi, consente di verificarne la presenza in tale periodo. L'Alidosi ricorda infatti: « un ordine di libri de' fatti dei preconcoli de' notari dal 1283 fin al 1340 » nonché in altro luogo della stessa camera, uno « scrigno dove sono assai scritte della compagnia o collegio dei notari »⁴.


La diversa collocazione dei registri e documenti, alcuni rinchiusi in una cassa, altri collocati verosimilmente sugli scaffali della Camera degli Atti, trovava una motivazione nella diversità di momento e di titolo della relativa acquisizione. È comunque appena il caso di notare che questa situazione finiva per tradursi in un diverso grado di riservatezza della documentazione della società dei notai. Quella sugli scaffali doveva essere assoggettata, di

¹ Si trattava, come già indicato, dei documenti necessari allo svolgimento dell'attività degli amministratori della società.

² ASB, *Società dei notai, Statuti*, reg. 7, c. 881: « Ut perpetuo in futurum instrumenta et iura predicta illic conserventur et quotiens opportuerit et necessarium fuerit dicte universitati in eo loco haberi et inveniri possint ».

³ Cfr. CENCETTI, *Precedenti*.

⁴ PASQUALI ALIDOSI, *Istruzione*, pp. 20-22.



La piazza Maggiore di Bologna con la processione per il giubileo dell'anno 1750. Sullo sfondo, tra la basilica di San Petronio ed il palazzo d'Accursio è raffigurato il palazzo della società dei notai (ASB, *Anziani consoli, Insignia*, vol. XIV, c. 56, V bimestre 1750).

fatto, al regolamento generale della Camera degli Atti, che ne sanciva in una certa guisa la pubblicità. La consultazione dell'altra non poteva avvenire invece che con il consenso degli organi della società, dal momento che il massaro di questa custodiva la chiave della cassa che la conteneva. Una situazione che sembrava riflettere esempi e suggestioni dell'ambiente cittadino ove all'iniziale, unico archivio dello Stato, la Camera degli Atti, vennero ad affiancarsi nel corso del secolo XVI altri quattro grossi archivi di altrettante magistrature cittadine, tutti peraltro con accentuati caratteri di riservatezza¹.

La unitarietà di conservazione faticosamente raggiunta dalla documentazione della società dei notai agli inizi del secolo XVI, pur con questa divisione tra quella collocata sugli scaffali e l'altra custodita nello *scrineum*, non era destinata a durare a lungo. D'altra parte era del tutto prevedibile che i pochi registri e documenti tenuti nella tarpeia a disposizione degli amministratori della società, soggetti ad un rapido incremento, avrebbero finito per costituire il nucleo iniziale di una nuova concentrazione di atti, di un altro archivio. E ciò venne puntualmente a verificarsi come è testimoniato da una descrizione del palazzo dei notai della fine del secolo XVII².

In tale descrizione si menziona infatti « una stanza per la residenza della trapea (o tarpeia) con camerino annesso per le scritture ». Evidentemente i notai, riottenuto in via definitiva ed esclusiva l'uso del proprio palazzo³, vi avevano trasportato dalla bottega acquistata nel 1473 il punto di raccordo dell'attività della società e conseguentemente i registri ed i documenti più recenti e necessari al disbrigo delle pratiche amministrative. E nella nuova sede tali carte devono man mano essere aumentate, fino a richiedere la collocazione in un apposito « camerino ».

Nel corso del secolo XVIII la situazione complessiva non subì grosse mutazioni. I due fondi documentari, quello nel palazzo della società e quello nella Camera degli Atti — divenuta nel frattempo Archivio Pubblico — dovettero mantenere alcuni rapporti più o meno occasionali. E deve essersi trattato di rapporti a senso unico, comportanti cioè il trasferimento di qualche documento della tarpeia all'Archivio Pubblico⁴. La modifica subita da questo Istituto, da archivio centrale dello Stato bolognese ad archivio per la

¹ Cfr. CENCETTI, *Precedenti*, p. 305 e ZANNI ROSIELLO, *Archivi potere*, in particolare pp. 119-20. Può ancora essere interessante notare che allo « scrigno » della società dei notai faceva riscontro nella Camera degli Atti un altro « scrigno », quello in cui erano raccolti i volumi più importanti della stessa Camera degli Atti o almeno quelli ritenuti tali, come il testo degli statuti del comune dell'anno 1454, il « Registro Grosso », il « Registro Nuovo » etc. Tale « scrigno » ed i documenti in esso raccolti recavano il nome di *Archivio Segreto* (cfr. GHIRARDACCI, II, p. 566).

² ASB, *Società dei notai, Giornale d'amministrazione*, reg. 110, c. 1.

³ Cfr. CENCETTI, *Palazzo*, pp. 45-46 e p. 65, n. 218.

⁴ Negli elenchi del secolo XIX, tra i documenti che risultavano essere stati un tempo conservati nell'Archivio Pubblico, compaiono documenti della società dei notai datati 1773, 1782, 1793.

tutela di interessi prevalentemente privati, sottesa alla stessa modifica del titolo — da Camera degli Atti ad Archivio Pubblico — e realizzatasi definitivamente nel corso del secolo XVIII¹, non dovette avere riflessi particolarmente negativi nei confronti della documentazione della società dei notai. Certo questa documentazione non figura tra quella che gli addetti all'Archivio Pubblico riordinarono nella seconda metà del secolo XVIII², ma non è pensabile che tali addetti, notai assoggettati al controllo del correttore, non abbiano avuto qualche attenzione per l'archivio della propria società³.

Questa situazione dell'archivio della società dei notai — con la documentazione necessaria all'attività amministrativa quotidiana conservata nel palazzo della società e tutti gli altri registri e documenti, la grande maggioranza, conservati nell'Archivio Pubblico (e quindi in un istituto dell'organizzazione statale) — si protrasse per quasi tutto il secolo XVIII. Negli ultimi anni di tale secolo la soppressione della società dei notai e la fine dell'antico ordinamento provocarono pressoché casualmente una riunificazione dei due tronconi dell'archivio. Ciò non significò tuttavia la fine delle traversie di questa documentazione.

Smarrita la sua rilevanza amministrativa, acquistava vigore, come abbiamo già avuto occasione di sottolineare, pressoché all'improvviso, la sua potenzialità di strumento per la memoria cittadina. Tuttavia la sua disponibilità e la sua conseguente, effettiva utilizzazione per la ricerca non seguirono in modo altrettanto immediato. Il cammino che doveva consentire di giungere ad esse non fu né breve né lineare. Si trattò anzi di un cammino in qualche caso anche contrastato e che si protrasse per buona parte del secolo XIX. Ne ripercorreremo ora le tappe principali, prendendo avvio dal momento in cui venne a conclusione la vicenda della società dei notai.

5. — DALL'UNO ALL'ALTRO ARCHIVIO

La soppressione della società dei notai nel dicembre del 1797, in applicazione dell'art. 384 della costituzione cispadana, provocò la vendita all'incanto dei suoi beni ed in particolare del palazzo, che venne suddiviso tra diversi proprietari. Questa vendita influì direttamente sulla sorte dei documenti e dei registri che erano ivi conservati, nel camerino accanto alla tarpeia.

¹ Cfr. CENCETTI, *Precedenti*, pp. 190-197 e TAMBA, *Archivio Pubblico*.

² *Ibid.*, pp. 151-58.

³ Sembra anzi che Vincenzo Lazzari, l'addetto all'Archivio Pubblico cui si devono i più importanti riordinamenti effettuati nel corso del secolo XVIII, avesse compilato anche un breve inventario dei documenti della società dei notai: cfr. SCARABELLI, pp. 33 e 72.

Alcuni furono forse portati frettolosamente presso l'Archivio Pubblico, altri dovettero andare invece dispersi¹. Le tracce di questi ultimi sono ormai irrimediabilmente scomparse. Dobbiamo quindi di necessità limitarci a seguire le vicende degli altri, di quelli che, concentrati nell'Archivio Pubblico, avevano finito per ritrovare, del tutto fortuitamente, una unitarietà di conservazione quale da secoli non si realizzava. Tale unitarietà non era però, ancora una volta, destinata a durare. In questa circostanza tuttavia la divisione dell'archivio non fu l'esecuzione di un piano preordinato o la conseguenza inevitabile del decorso del tempo quanto, più semplicemente, il risultato di una affrettata ed incurante ricerca di spazio per altra, diversa documentazione.

La motivazione per questa nuova divisione venne offerta dalla trasformazione, avvenuta a seguito della legge napoleonica sul notariato del 1806, dell'Archivio Pubblico in Archivio Notarile. La profonda cesura con il passato, il nuovo flusso, regolare e costante, di atti e registri notarili, la necessità da parte degli addetti di seguire interessi più immediati segnarono negativamente il destino di molte delle carte che lungo i secoli si erano depositate sugli scaffali dell'Archivio Pubblico nel palazzo di re Enzo. Parte degli antichi libri e registri vennero trasferiti al Grande Archivio degli atti civili e criminali, dove purtroppo finirono spesso per essere utilizzati quali sostegni e ripari contro la polvere per i volumi più recenti² quando non toccò loro sorte ancora peggiore³. Un'altra parte rimase invece nella vecchia sede del palazzo di re Enzo.

In linea teorica nel Grande Archivio degli atti civili e criminali avrebbero dovuto essere concentrati i documenti giudiziari, ma all'atto pratico ciò non avvenne affatto con rigore. La linea di demarcazione tra quello che doveva essere trasferito e quello che poteva rimanere fu abbastanza incerta e non pochi furono i fondi che si trovarono ad essere suddivisi tra i due Archivi. Uno di questi fondi fu sicuramente quello della società dei notai, ma in quale misura sia intervenuta questa suddivisione non è purtroppo facile ora ricostruire, anche perché le testimonianze utilizzabili sono successive di oltre cinquant'anni e relative al momento in cui questi documenti subirono un ulteriore trasferimento.

Nell'ottobre del 1874 veniva istituito l'Archivio di Stato di Bologna e la documentazione dell'antico comune, dei successivi organi di governo,

¹ Sembra infatti questa la motivazione più plausibile della estrema frammentarietà dell'archivio della società dei notai del secolo XVIII, a prescindere dalle dispersioni provocate successivamente dai contrasti con l'Archivio Notarile. Dobbiamo anche notare che la dispersione dei documenti a seguito della soppressione segnò negativamente non solo l'archivio della società dei notai ma anche quelli di tutte le altre società d'arti ed in misura ancora più grave.

² Cfr. MALAGOLA, *Archivio*, in particolare pp. 151 e 157.

³ *Ibid.*, p. 158 e ZANNI ROSIELLO, *Spurghi*, in particolare pp. 990-991.

delle magistrature giudiziarie e delle istituzioni cittadine, fino ad allora suddivisa tra vari archivi ed uffici pubblici trovò così — ed, in qualche caso, ritrovò — una unitarietà di conservazione ed una destinazione ad un uso prettamente culturale¹. Le carte già concentrate nel Grande Archivio degli atti civili e criminali costituirono il nucleo iniziale della documentazione dell'Archivio di Stato. Esse vennero trasportate nel palazzo Galvani, prima sede del nuovo istituto, e suddivise nei vari archivi e fondi ancora oggi in gran parte esistenti². Che tra le carte portate dal Grande Archivio degli atti civili e criminali all'Archivio di Stato ve ne fossero anche di appartenenti all'archivio della società dei notai è certo. Ciò che invece non siamo in grado di precisare è di quali carte si trattasse³.

A pochi anni di distanza un'altra cospicua acquisizione venne ad integrare gli archivi ed i fondi del nuovo istituto. Nel 1878 il Ministero dell'Interno accettava la proposta della Deputazione provinciale di depositare all'Archivio di Stato « i documenti degli antichi uffici governativi che si trovavano nell'Archivio Notarile »⁴. Una prima ricognizione individuava all'interno dell'Archivio Notarile un insieme di registri e documenti, per un totale di oltre dodicimila unità, che potevano essere trasferiti all'Archivio di Stato. Tra questi erano elencate, conservate nell'aula superiore dell'Archivio Notarile⁵, ben trecento unità archivistiche della società dei notai, dal 1219 a tutto il secolo XVIII, e comprendenti quasi certamente gli statuti e le matricole della società⁶.

Il vero e proprio controllo e la « divisione » (termine giustamente preferito a quello di « inventariazione ») del materiale documentario che doveva essere trasferito all'Archivio di Stato venne affidato a Carlo Malagola, il quale dette inizio al lavoro il 26 novembre dello stesso anno 1878. Nonostante la stagione sicuramente non favorevole il lavoro dovette procedere molto alacremente, tanto che il 5 aprile dell'anno successivo la divisione del materiale per l'Archivio di Stato da quello che doveva rimanere all'Archivio Notarile poteva dirsi conclusa⁷. E si trattò di un risultato sicuramente rimar-

¹ Cfr. Guida, p. 560.

² L'opera di riordinamento venne condotta a partire dal 1876 dal primo direttore dell'Archivio di Stato, Enrico Frati e da due coadiutori volontari, Carlo Malagola e Giovanni Livi, i quali, in tempi successivi, assumeranno la diretta responsabilità dell'istituto. Circa le modalità ed i risultati dell'iniziale riordinamento, cfr. MALAGOLA, *Archivio*, pp. 157 e ss.

³ ASB, *Archivio, Notizie delle magistrature bolognesi*, b. 1, « Materiale pertinente all'archivio del comune trovato nell'archivio criminale » (appunti manoscritti di C. Malagola per la redazione dell'articolo di cui alla nota precedente, s.d., ma ante 1883). Vi si cita semplicemente « Società d'arti e d'armi... società dei notai 1283-1362 ».

⁴ MALAGOLA, *Archivio*, p. 159.

⁵ ASB, *Archivio, Notizie delle magistrature bolognesi*, b. 1, « Materiale esportato dall'Archivio Notarile » (appunti manoscritti forse di C. Malagola, s.d., ma 1878-1879).

⁶ *Ibid.*, Elenchi allegati.

⁷ *Ibid.*, Coperta degli appunti.

chevole non solo per il tempo ristretto in cui venne condotto a termine, ma soprattutto per le obiettive difficoltà di operare « in tutto quel materiale che giaceva abbandonato in deplorabile confusione... tal che, specialmente del materiale anteriore al 1500, non si trovavano due volumi d'egual materia che fossero vicini »¹.

Ad illustrare comunque alcuni aspetti di questo lavoro di Carlo Malagola — aspetti direttamente collegati alle vicende dei documenti della società dei notai — crediamo interessante ricordare un breve episodio. Si tratta di un episodio tuttora inedito e che alcuni frettolosi appunti dello stesso Malagola così ci descrivono: « Nel giorno 24 di febbraio [1879], ripassando i volumi notarili dell'aula superiore dell'Archivio Notarile, per togliervi i volumi di storia patria [quelli cioè da trasferire all'Archivio di Stato] che vi si trovassero frammezzo, m'accorsi che nella corsia di mezzo, circa alla metà dell'altezza evvi un finto cornicione di legno, dipinto a finto marmo, il quale nasconde dodici cassoni. Quelli della parte sinistra... eran vuoti, gli altri invece della parte opposta m'apparvero stipati di un gran numero di documenti e coperte di volumi, membranacei, tranne pochissimi, alcuni legati a fasci, altri slegati, che dalla polvere che v'era sopra, tenuto calcolo dello stare quei cassoni sempre chiusi, giudico vi fossero da gran tempo nascosti... ».

Il Malagola dava quindi un elenco del materiale ritrovato e che comprendeva 167 tra fascicoli e volumi, 1.161 dichiarazioni d'estimo, 1.474 documenti sciolti a partire dall'anno 1186 ed infine ben 830 coperte di registri. « Queste coperte — proseguiva il Malagola — sembrano nascoste entro quel cornicione da non poco tempo, giacché, sebbene chiuse lì entro, erano ricoperte da non poca polvere. Parmi che si possa dire che, strappati da essi i libri, quelli cartacei sian stati venduti per carta, i membranacei forse per servire di coperta alle bottiglie; nella quale opinione mi rafferma questo, che mentre le pergamene entro i libri, che sono più sottili delle coperte, furono facilmente vendute per tal uso, non lo furono le coperte, perché più grosse e dure e però si nascosero. Le coperte non ancora vendute e ivi nascoste ci indicano forse che il sottrattore non poté o non osò finire la vendita o sottrazione »². Anche queste coperte, così fortunatamente ritrovate, vennero divise dal Malagola per quanto possibile tra i vari fondi e ben 165 furono quelle attribuite all'archivio della società dei notai.

Al di là tuttavia dell'importanza rivestita da quest'ultimo particolare, che pure costituisce un preciso episodio della storia dell'archivio della società,

¹ MALAGOLA, *Archivio*, p. 159.

² ASB, *Archivio, Notizie delle magistrature bolognesi*, b. 1, « Memoria » (appunti manoscritti di C. Malagola, s.d., ma forse 1879).

crediamo che l'intera vicenda meritasse di essere ricordata. Vi è anzitutto quella strana ricerca, più architettonica che archivistica, e nella quale solo l'intuito poteva far sospettare « dietro un finto cornicione di finto marmo » la presenza di antichi documenti.

Vi è poi il nuovo — ed inedito — capitolo delle vicende non propriamente amministrative o culturali dell'antica documentazione bolognese. Già si sapeva che non poche « pergamene dal XIII al XV secolo [erano state] tagliate in minutissimi pezzi da uno scellerato custode [dal Grande Archivio degli atti civili e criminali] che vendeva, così ridotti, simili tesori per concime dei campi »¹. Ora sappiamo che, oltre che quale concime, nel secolo XIX le antiche pergamene bolognesi, ma soltanto quelle più fini e sottili, furono utilizzate anche come tappi per bottiglie.

Vi è infine un ultimo motivo che rende interessante questo episodio, soprattutto in merito alla vicenda dell'archivio della società dei notai. Crediamo infatti che esso abbia contribuito non poco a segnare in senso negativo i rapporti tra Archivio Notarile e Archivio di Stato e che di conseguenza, come tra poco indicheremo, esso abbia influito direttamente sull'attuale contenuto dell'archivio.

Come abbiamo già detto, si tratta di un episodio del tutto inedito. Lo stesso Malagola, che a pochi anni di distanza tracciava una dettagliata ricostruzione del primo operare dell'Archivio di Stato², passava sotto silenzio, a differenza dell'operato del custode del Grande Archivio degli atti civili e criminali, la circostanza del ritrovamento nell'Archivio Notarile di quasi un migliaio di sole copertine di registri. D'altra parte la « memoria » che abbiamo utilizzato per la ricostruzione di questo episodio sembra sia rimasta allo stato di minuta o, almeno, non ci è stato possibile reperirne una trascrizione ufficiale. L'argomento indubbiamente era assai delicato ed anche se il Malagola sembrava averne allontanato nel tempo colpevoli e responsabilità (« non poca polvere... ») non doveva sicuramente riuscire molto gradito ai responsabili dell'Archivio Notarile. Evitare elegantemente di insistere sulla situazione di parte dei documenti cosiddetti « di storia patria » conservati nell'Archivio Notarile, nel momento in cui lo si privava di atti che in qualche misura davano lustro all'istituto³, poteva essere un modo per smorzare una polemica poco felice per tutti e due gli Archivi.

¹ MALAGOLA, *Archivio*, p. 159; cfr. ZANNI ROSIELLO, *Spurghi*.

² MALAGOLA, *Archivio*.

³ L'Archivio Notarile, proprio per l'antica documentazione ivi conservata, era stato fino ad allora il centro privilegiato per le indagini storiche che faticosamente andavano muovendosi sugli statuti cittadini e soprattutto sui memoriali, nelle cui carte Giosuè Carducci aveva ritrovato alcune delle più antiche rime in volgare, cfr. CARDUCCI.

Una intenzione, questa, tanto più opportuna dal momento che ad incarnare ancora maggiormente i rapporti tra i due istituti venne sollevata dall'Archivio Notarile, prima che il trasferimento dei documenti, individuati e divisi dal Malagola, creasse il fatto compiuto, la questione degli atti della società dei notai o, come si disse — ed il termine non fu scelto a caso — dell'antico collegio notarile; atti che l'Archivio Notarile non riteneva di dover cedere a quello di Stato. Questo, in virtù dell'art. 3 del R.D. 27 maggio 1875 che attribuiva agli Archivi di Stato la documentazione delle cessate corporazioni, sosteneva il proprio buon diritto a ricevere gli atti della società dei notai, stante la profonda differenza tra l'antico collegio o società dei notai — di cui si sottolineava la funzione di organo dell'amministrazione cittadina — rispetto al contemporaneo « collegio notarile in Bologna, risorto da pochi anni, ma con carattere ed attribuzioni affatto diverse da quella vetusta corporazione privilegiata »¹.

A questa opinione il presidente del Consiglio notarile, intervenuto in appoggio alla tesi dell'Archivio Notarile, ribatteva di non poter « convenire nel trasporto [all'Archivio di Stato] di tutti i volumi, carte e pergamene costituenti l'archivio del collegio notarile dalla metà del secolo XVI sino a tutto il secolo XVIII » in quanto « atti perfettamente inerenti al notariato e ad essi non si potrebbe rinunciare che rendendo monca la storia notarile in questa provincia, che è utile e decoroso di conservare unita nell'Archivio [Notarile] a tale precipuo scopo specialmente destinato ». Ed a sostegno di tale rivendica citava l'art. 143 della legge 29 luglio 1875, nr. 2786 che attribuiva ai Consigli notarili « tutti i fondi, mobili, carte e registri spettanti alle Camere notarili, collegi od altri corpi rappresentanti il ceto dei notai »². Il contenuto di quest'ultimo articolo, più che le motivazioni precedentemente avanzate, convinse il direttore dell'Archivio di Stato a desistere dalla iniziale richiesta ed a consentire che i documenti dell'« antico collegio notarile » restassero presso l'Archivio Notarile³.

Quest'ultima precisazione (l'« antico collegio notarile ») indica peraltro che l'accettazione dell'Archivio di Stato della tesi della controparte era avvenuta con un'ampia riserva, ad intendere la quale è necessario rivedere alcuni tratti della questione. Nel primo promemoria dell'Archivio di Stato si faceva notare che « l'archivio dell'antico collegio notarile anteriore al 1796 si compone di poche e poco numerose serie di volumi e di filze e precisamente di volumi di decreti di creazione di notai, di buste di requisiti presentati da con-

¹ ASB, *Archivio*, a. 1879, tit. X, nr. 149 (22 lu. 1879).

² *Ibid.*, nr. 174 (22 ag. 1897).

³ *Ibid.*, nr. 174 (5 sett. 1879).

correnti al notariato, di volumi di amministrazione, di altri di *commissions* (ossia di delegazioni ai notai di ricevere in consegna i rogiti d'altri) e di buste di strumenti per vendite, compere, censi spettanti al collegio».

Questa elencazione, evidentemente di parte, ometteva di citare non solo le coperte di registri, che potevano anche non essere considerate alla stregua degli altri documenti della società, ma anche gli statuti e le matricole. È inoltre del tutto evidente che le « poche e poco numerose serie » elencate non potevano affatto esaurire le trecento unità archivistiche attribuite alla società dei notai nel corso della prima ricognizione generale effettuata sui documenti conservati nell'Archivio Notarile. In un primo momento l'Archivio di Stato aveva quindi cercato, riducendo a ben poca cosa la quantità e l'importanza della documentazione della società dei notai, di far intendere che scarso prestigio avrebbe tratto l'Archivio Notarile dalla sua conservazione.

In un secondo tempo, di fronte alla precisa richiesta del presidente del Consiglio Notarile ed all'art. 143 della legge 29 luglio 1875 l'Archivio di Stato fu costretto a cedere. Ma, giocando questa volta sull'espressione « collegio notarile » e più ancora sul riferimento agli « atti a partire dalla metà del secolo XVI », esso riuscì comunque ad assicurarsi una parte cospicua della documentazione della società dei notai. Queste espressioni consentivano infatti di restringere i registri ed i documenti inizialmente richiesti dall'Archivio Notarile a quelli degli ultimi secoli, da quando cioè, nel corso del secolo XVI, aveva cominciato ad apparire accanto all'antico nome di *societas* quello di *collegium*¹.

Tale nome non indicava altro che l'utilizzo da parte e nell'ambito della società dei notai, come di altri istituti, di un termine di derivazione classica per un processo di assimilazione, spesso solo formale, ad istituti romani. E ciò indipendentemente dal fatto che nel periodo del « governo misto » la società dei notai avesse importanza ben diversa da quella goduta nell'epoca comunale. Se dunque la tesi dell'Archivio Notarile, che identificava il « collegio dei notai » del secolo XVI come un nuovo istituto, appariva molto fragile e discutibile sotto il profilo storico, del tutto pretestuosa era poi la conseguenza che esso ne traeva. La richiesta di conservare nell'Archivio Notarile la documentazione della società o collegio dei notai sembrava tracciare un'unica soluzione — quasi un ponte ad una sola arcata che scavalcava tranquillamente l'epoca napoleonica e la restaurazione — che congiungeva direttamente la *societas* o *collegium notariorum* ed il Collegio notarile distrettuale dell'ordinamento italiano.

¹ Questo nome era divenuto via via prevalente, tanto che negli statuti della società, redatti nel 1459 e rimasti in vigore fino al 1796, una mano del secolo XVIII aveva cominciato a sostituire nell'indice delle rubriche il termine « collegium » all'originale termine « societas ».

Ciò nonostante l'Archivio di Stato accettò tale tesi ed è quindi evidente che esso doveva essere stato persuaso da altri motivi. Motivi che non potevano essere che quelli di affrettare per quanto possibile la conclusione della contesa. Questo significava infatti sgombrare la via al trasferimento di tutta l'altra documentazione, che il Malagola aveva precedentemente riconosciuto e suddiviso, nonché evitare probabilmente che venissero frapposti ostacoli all'acquisizione della parte più antica della documentazione della società dei notai, il diritto al possesso della quale, seguendo la via tracciata, avrebbe potuto quanto meno essere posto in discussione.

Il trasferimento di tutta la documentazione seguì infatti a brevissima scadenza. Il 31 ottobre 1879 veniva completata la consegna all'Archivio di Stato di 14.649 unità archivistiche, elencate sommariamente per ufficio o istituto in un apposito allegato¹. Tra questi uffici o istituti mancava tuttavia la voce « società dei notai ». Una mancanza che appare ancora più evidente se si raffronta questo elenco con quello redatto al termine della prima ricognizione del materiale « di storia patria » esistente nell'Archivio Notarile e nel quale apparivano quelle 300 unità archivistiche attribuite, come abbiamo precedentemente ricordato, alla società dei notai. Più evidente perché quella della società dei notai è l'unica voce mancante nel secondo elenco, che anzi è molto più dettagliato nel distinguere, ad esempio, i vari uffici finanziari ed i vari monti di pubbliche prestanze. Ora, alla luce dei contrasti tra l'Archivio Notarile e l'Archivio di Stato, l'unica spiegazione possibile è che una gran parte di quei trecento pezzi, attribuiti in un primo tempo alla società dei notai, avessero assunto per l'occasione un'altra etichetta. E siamo anche in grado di conoscere quale è stata quest'altra etichetta.

In una prima stesura dell'elenco che doveva essere allegato al verbale di trasferimento del 31 ottobre 1879, recante il titolo « Nota dei documenti storici dell'Archivio Notarile di Bologna da trasportarsi all'Archivio di Stato »², vengono distintamente indicate nel paragrafo « Società d'arti e d'armi » tutte le società popolari e tra queste compare anche la « Società dei notai poi collegio notarile »³. Questa distinzione analitica non compare più nell'elenco ufficiale allegato al verbale di trasferimento, ma la stesura complessiva di questo mostra che esso derivava direttamente dal primo⁴.

¹ ASB, *Archivio*, a. 1879, tit. X, nr. 226 (31 ott. 1879).

² *Ibid.*, *Archivio*, *Notizie delle magistrature bolognesi*, b. 1, « Carte relative al materiale storico tolto dall'Archivio Notarile » (s.d., ma 1879).

³ Purtroppo questo elenco non indica il numero dei pezzi attribuito a ciascuna società.

⁴ Qualcosa di simile avviene anche per la voce « Ufficio di compilazione e correzione degli statuti », per la quale la prima stesura dell'elenco individuava partitamente i singoli codici statutari, mentre la stesura definitiva ne indicava soltanto il numero complessivo.

Ancora, mentre la prima ricognizione della documentazione da trasportarsi all'Archivio di Stato aveva attribuito complessivamente alle società d'arti e d'armi, esclusa quella dei notai, 42 unità archivistiche, l'elenco ufficiale della documentazione trasferita, datato 31 ottobre 1879, registra invece 169 unità.

È quindi facile intuire che tra queste 169 unità, attribuite genericamente alle società d'arti e d'armi, era rifluita anche una buona parte di quei pezzi già individuati come appartenenti alla società dei notai. D'altra parte, nonostante sia impossibile determinare con precisione quanta documentazione della società dei notai sia stata trasferita in questa occasione e con le modalità indicate dall'Archivio Notarile a quello di Stato è tuttavia certo che passarono a quest'ultimo i più antichi statuti e le matricole delle società. Si deve quindi concludere che l'omissione nell'elenco ufficiale della distinta indicazione delle varie società d'arti e d'armi non fu una semplificazione casuale, ma un accorgimento voluto. Veniva infatti a cadere in questo modo la necessità di evidenziare « i documenti della società dei notai poi collegio notarile » la spettanza dei quali all'uno o all'altro Archivio era al momento materia di contesa.

Il verbale di trasferimento lasciava tuttavia ai due istituti la possibilità di addivenire in futuro ad eventuali correzioni, consentendo di riportare all'Archivio Notarile gli atti di sua spettanza, reperiti in un secondo tempo tra quelli consegnati al momento all'Archivio di Stato oppure di operare un ulteriore trasferimento a questo di « documenti storici » successivamente ritrovati tra gli atti dell'Archivio Notarile. Una clausola che, facendo salvo il contenuto essenziale del grande lavoro eseguito fino a quel momento, offriva una comoda possibilità di emendare i difetti che col tempo erano inevitabilmente destinati ad affiorare.

Per il momento l'Archivio di Stato parve tuttavia più interessato ad organizzare ed inventariare la grande quantità di documentazione di cui era entrato in possesso in così breve tempo. I risultati di questo primo ordinamento vennero fissati da Carlo Malagola, divenuto nel frattempo direttore dell'Archivio di Stato, in un saggio che è rimasto per quasi un secolo l'unico strumento di corredo di carattere generale per le ricerche nell'istituto bolognese¹. Nella seconda parte di tale saggio, intitolata « Inventario dell'archivio del comune » (ossia degli archivi degli uffici e delle magistrature cittadine fino al 1512) compare, nell'archivio del capitano del popolo, accanto alle altre società d'arti e d'armi, anche la società dei notai. È questo il primo inventario a stampa dell'archivio di questa società ed è quindi opportuno analizzarlo brevemente.

¹ MALAGOLA, *Archivio*.

Il Malagola attribuì alla società dei notai quasi un centinaio di unità archivistiche e le ordinò in nove serie, come qui riportato.

Statuti (1298-1459) nn. 9.

Matricole (1231-1794) nn. 6.

Atti (1246-1594) nn. 39.

Provvisioni (1376-1396) n. 1.

Sentenze (1290-1800) nn. 9.

Creazione di notai (1219-1569) nn. 2.

Introiti e spese (1285-1582) nn. 20.

Giornali d'amministrazione (1549-1793) nn. 6.

Locazioni di beni (1294-1607) nn. 5.

Se si fa astrazione dal diverso grado di analiticità, tra l'inventario di Carlo Malagola e l'attuale, le differenze non sono molto rilevanti. A parte i volumi delle serie *sentenze e creazione di notai* — assenti nell'attuale inventario in quanto riconosciuti documenti non pertinenti alla Società dei notai ma serie a sé stanti dell'antica Camera degli Atti — le varianti delle altre serie possono essere considerate di ordine prettamente numerico. Ciò sia per quanto riguarda le date, iniziali e terminali delle serie, sia per il numero delle relative unità. Un esame dettagliato delle singole varianti sarà condotto, caso per caso, in un momento successivo. Ora vorremmo invece soffermarci sulla struttura generale attribuita all'archivio della società nell'ordinamento del Malagola.

Certamente questa struttura non fu il riflesso di una indagine specifica sull'archivio della società. Il Malagola si limitò infatti ad applicare a questa documentazione lo schema generale che aveva utilizzato per tutta l'altra documentazione concentrata nell'Archivio di Stato. Tale schema, basato sull'applicazione del « metodo storico » e sull'assoluto rifiuto — nonostante più che autorevoli suggerimenti — della creazione di un « diplomatico »¹, aveva portato ad una suddivisione del materiale documentario per uffici di produzione ed, all'interno di questi, per categorie o serie. La ristrettezza del tempo in cui il Malagola ebbe ad operare gli impedì indagini specifiche particolarmente approfondite ed è stato quindi necessario apportare ad alcune parti del suo ordinamento correzioni e modifiche². Le une e le altre non furono tuttavia tali da mutare la sostanza dell'impianto generale dato dal Malagola: un indice evidente della sua reale validità.

¹ Cfr. *Guida*, p. 561: introduzione alla voce « Bologna » a cura di I. ZANNI ROSIELLO; TAMBA, *Documenti*, pp. 26-27.

² Cfr. *Riformazioni*, pp. XXXVIII-XLIII; *Uffici*; e, con le riserve ivi espresse, TAMBA, *Documenti*, pp. 27-37.

Tale situazione si è ripetuta anche per l'archivio della società dei notai. Le serie evidenziate, individuate certo più per intuizione che per approfondite e specifiche ricerche, ripetevano moduli di struttura che, come abbiamo già indicato, erano presenti nel primo sedimentarsi dell'archivio a partire dal secolo XIV. Il rifiuto del « diplomatico » ha poi conservato a questo archivio, in diretto connubio con la restante documentazione, gli atti d'acquisto delle proprietà immobiliari ed i frammenti di registri. L'attuale riordinamento ha potuto quindi inserirsi con naturalezza nello schema sommario tracciato da Carlo Malagola.

Con la redazione a stampa dell'inventario nel 1883 non si erano peraltro concluse le vicende dell'archivio della società dei notai. Parte di esso dovette infatti mutare dopo pochi anni l'istituto di conservazione. Il nuovo trasferimento avvenne nell'ottobre del 1895 e fu una applicazione di quella clausola che, inserita nell'accordo intercorso tra Archivio Notarile ed Archivio di Stato nel 1879, consentiva di procedere senza eccessive formalità a scambi di documentazione di rispettivo interesse tra i due istituti.

La pratica ebbe inizio nel maggio del 1894 con una richiesta di Carlo Malagola all'Archivio Notarile per ottenere la consegna di quindici gruppi di registri e di documenti, tra cui gli statuti della società dei notai del 1459¹. In particolare il Malagola si faceva premura di sottolineare che in questo codice era di gran lunga preminente il testo relativo alla antica società dei notai, rispetto a quello concernente il collegio notarile « dal 1554 in avanti ». E, pur ricordando come si fosse stabilito « che rimanessero all'Archivio Notarile i documenti del collegio notarile » non riteneva di dover « consigliare un taglio del codice in due parti... potendo benissimo l'accessorio seguire il principale » e quindi, in altre parole, che l'intero codice doveva essere conservato presso l'Archivio di Stato.

La risposta dell'Archivio Notarile arrivò dopo quasi un anno; un indice di per sé eloquente che i rapporti tra i due istituti — o tra le due direzioni — non erano al momento particolarmente sereni. In tale risposta il conservatore dell'Archivio Notarile conveniva sull'opportunità di « evitare lo sconcio » di dividere in due parti il codice degli statuti della società del 1459; accettava il trasferimento della maggior parte dei registri e dei documenti richiesti dall'Archivio di Stato; chiedeva, a seguito di espresso parere del consiglio notarile, di poter conservare, tra quelli indicati dall'Archivio di Stato, due documenti, redatti rispettivamente da Salatiele e da Rolandino, « acciocché almeno di questi due chiarissimi ed illustri fra gli antichi notai rimanga

¹ ASB, *Archivio*, a. 1896, tit. VI/1, fasc. « Cambio di atti con l'Archivio Notarile », nr. 597 (1 magg. 1894).

qualche ricordo nel nostro Archivio »; sollecitava infine il contemporaneo trasferimento all'Archivio Notarile di « documenti attinenti al collegio dei notai posteriori al 1500, compresi fra quelli consegnati in altra circostanza all'Archivio di Stato » ed elencati in un apposito allegato.

Le due richieste di reciproco trasferimento erano del tutto legittime, stanti i termini dell'accordo del 1879 — meno lo era la domanda dell'Archivio Notarile di conservare per decoro dell'Istituto due documenti dei maestri d'arte notarile del secolo XIII ed il Malagola ebbe buon gioco nel rifiutarsi di aderire a tale domanda — eppure per la conclusione della pratica dovettero trascorrere più di otto mesi. Mesi che vennero occupati in una polemica epistolare, cavillosa e risentita, tra i due direttori, non circa la documentazione da trasferire, ma sulla legittimità della richiesta, avanzata da Carlo Malagola alla Deputazione provinciale di Bologna affinché consentisse a tale trasferimento¹. Sembra tuttavia che a provocare realmente le reciproche, irritate e irritanti risposte fosse non soltanto la questione di principio sul diritto di ingerenza della Deputazione provinciale, ma anche il problema degli atti della società o collegio dei notai. Il Malagola infatti non dimenticava di « essersi non poco adoperato perché le carte dell'antica società dei notai, trasformata poi in collegio notarile, fossero date all'Archivio di Stato » e di aver dovuto (a malincuore, si direbbe) accettare che la vertenza venisse composta con la divisione delle carte a seconda se precedenti o successive il secolo XVI². Sembra inoltre, soprattutto dalle espressioni del conservatore dell'Archivio Notarile, che all'atto pratico la divisione dei documenti della società dei notai, rispetto a quelli del collegio fosse avvenuta in modo niente affatto rigoroso e che non poche carte successive al secolo XVI fossero finite, nonostante tutto, all'Archivio di Stato.

Sopitasi comunque la polemica, il 10 ottobre 1895 l'Archivio di Stato acquisiva da quello Notarile i registri ed i documenti richiesti, compreso il testo degli statuti della società dei notai redatto nel 1459 ed i due atti rogati da Salatiele e Rolandino; cedeva per contro ventiquattro unità archivistiche dell'« antico collegio notarile di Bologna »³. Si trattava di una busta contenente dieci documenti dal 1537 al 1594; di cinque volumi di sentenze di crea-

¹ Sarà opportuno riassumere i termini della contesa. La proposta di acquisire all'Archivio di Stato i « documenti di storia patria » esistenti nell'Archivio Notarile era partita nel 1878 dalla Deputazione provinciale di Bologna, che ritenendosi proprietaria di tali documenti ne aveva deliberato il deposito presso l'Archivio di Stato. Il Malagola riteneva che il diritto di proprietà della Deputazione provinciale nei confronti degli antichi documenti pubblici conservati nell'Archivio Notarile fosse ancora operante, mentre il conservatore di questo istituto pensava che tale diritto fosse stato eliminato dalla legge 25 maggio 1879, nr. 4900 sul notariato. La discussione venne pertanto ad incentrarsi sulla legittimità della richiesta avanzata dal Malagola alla Deputazione provinciale.

² ASB, *Archivio*, a. 1896, tit. V. 1, fasc. « Cambio di atti... », cit., nr. 673 (30 giu. 1895).

³ *Ibid.*, nr. 1105, allegati A e B.

zione di notai dal 1540 al 1800¹; di dieci volumi ed un fascicolo di atti finanziari²; di quattro volumi, una filza e due fascicoli di atti amministrativi³.

Questa volta la divisione ebbe effettivo corso ed una parte della documentazione della società dei notai venne così nuovamente trasferita. Il che mostra come, tra gli elementi che valsero a condizionare in una determinata guisa l'archivio di un istituto, siano da comprendervi, oltre ai compiti assegnati ad esso, alla personalità degli addetti all'archivio, alla loro volontà di lasciare una particolare memoria di sé e della propria attività e prima ancora degli interventi dei vari riordinatori, anche le discussioni, le vertenze, i litigi, i dispetti tra chi ebbe a disputarsi, con titoli il più delle volte di semplice accatto, il diritto di proprietà degli archivi stessi. Il trasferimento precedentemente indicato è infatti anche l'ultima notizia che abbiamo potuto reperire circa la documentazione fatta oggetto di esso. Speriamo che altri, più fortunati di noi, possano ritrovarla per riunirla — questo è almeno l'augurio — ai precedenti documenti dell'unica società dei notai di Bologna descritti nel presente inventario.

6. - L'ORDINAMENTO ATTUALE

L'intera documentazione della società dei notai è ora suddivisa in serie, il titolo delle quali individua atti a tipologia specifica. La materiale successione delle serie e, al loro interno, la rigorosa sequenza in ordine cronolo-

¹ Volume segnato 3 di cc. numerate 1-272 (1540-1599).
Volume segnato 4 di cc. numerate 273-633 (1600-1645).
Volume segnato 5 di sentenze numerate 1-63 (1645-1715).
Volume segnato 6 di sentenze numerate 1-54 (1718-1757).
Volume segnato 7 di sentenze numerate 1-89 (1758-1800).
² Computi della società, volume di cc. 48 (1593-1595).
Quaderno delle entrate, volume di cc. 250 (1556-1564).
Libro mastro ' + ' volume di cc. 300 (1549-1556).
Libro mastro ' A ' volume di cc. 302 (1556-1564).
Libro mastro ' B ' volume di cc. 336 (1564-1593).
Giornale ' + ' volume di cc. 260 (1549-1556).
Giornale ' A ' volume di cc. 202 (1556-1565).
Giornale ' B ' volume di cc. 208 (1564-1592).
Locazioni di beni ' 1 ' volume di cc. 236 (1553-1557).
Locazioni di beni ' 2 ' volume di cc. 325 (1558-1607).
Bilanci, fascicoli cc. 17 (1546-1565).
³ Campione (= atti), volume di cc. 300 (1506-1533).
Campione (= atti), volume di cc. 397 (1534-1552).
Campione (= atti), volume di cc. 398 (1553-1565).
Campione (= atti), volume di cc. 506 (1566-1582).
Carte di corredo, filza di cc. 72 (1511).
Congregazioni, fascicolo cc. 8 (1504).
Carte diverse, fascicolo 32 (1557-1563).

gico delle singole unità archivistiche sono evidentemente opera moderna ed in particolare frutto dell'attuale ordinamento. Non è invece opera moderna, come abbiamo già avuto occasione di ricordare, il raggruppamento delle unità in serie. In altri termini l'attuale ordinamento della documentazione è funzionale non solo alle esigenze di conservazione del materiale documentario e di organizzazione delle ricerche, ma altresì al ripristino di una struttura dell'archivio stesso secondo moduli affermatasi gradualmente, anche se non con rigorosa consequenzialità, a partire già dal secolo XIV.

In particolare, allo stato attuale l'archivio della società dei notai presenta questa struttura. Vi è anzitutto la documentazione di carattere normativo: *statuti, riformazioni e provvigioni*; cui fa seguito la documentazione relativa agli iscritti ed alla organizzazione interna: *matricole e ufficiali della società*. Viene quindi la documentazione di carattere finanziario, suddivisa in quattro serie. La prima e l'ultima di esse, *introiti e spese, giornali di cassa*, raccolgono registri di carattere generale e di contenuto assai simile. La distinzione tra queste due serie è dettata soltanto da elementi estrinseci, derivanti in particolare dal diverso periodo di formazione dei rispettivi registri. Per le altre due serie, *debitori verso la società e affitti dei beni* sono stati invece i caratteri intrinseci dei rispettivi registri quelli che hanno determinato, ora come un tempo, la loro autonomia. Anche la serie *strumenti* ha origini molto antiche: i suoi documenti furono anzi i primi a ricevere un ordinamento chiaramente autonomo rispetto a tutte le altre unità dell'archivio della società dei notai. Creazione attuale è per contro l'ultima serie, costituita dalle *copertine* dei registri ora dispersi, e la piccola *miscellanea*, composta da frammenti membranacei e cartacei, che pur sicuramente attinenti alla società dei notai non hanno potuto, per la loro situazione fisica, essere assegnati ad una delle precedenti serie.

Una descrizione più dettagliata delle caratteristiche della documentazione delle varie serie è contenuta nelle rispettive note introduttive in sede di inventario. Qui vorremmo piuttosto esaminare brevemente le più significative differenze che emergono dal raffronto tra l'attuale consistenza di alcune serie e quella riportata nell'inventario sommario di Carlo Malagola, che abbiamo già avuto occasione di citare.

Alcune di queste differenze traggono direttamente causa da una più capillare attività di riordinamento. È questo il caso anzitutto dei registri della serie *atti*. Nell'inventario di Carlo Malagola venivano segnalate 39 unità archivistiche di tale serie, dal 1246 al 1594. Ora invece le unità sono 56, dal 1285 al 1551 e ad esse devono aggiungersi nove registri di *riformazioni e provvigioni*, dal 1285 al 1333, che solo in occasione del presente riordinamento sono

state tratte dalla iniziale serie di *atti*¹. Sappiamo inoltre che quattro volumi e tre filze, già compresi in questa serie nel 1883, vennero trasferiti circa dieci anni dopo all'Archivio Notarile. L'incremento di queste unità non deriva quindi da consistenti ritrovamenti, ma da un più accurato spoglio della documentazione frammentaria.

Una motivazione simile è alla base anche delle differenze che si riscontrano nei dati concernenti la documentazione di carattere finanziario. A fronte infatti della diminuzione di cinque registri di *affitti dei beni* e di sei *libri di cassa* (o di *amministrazione*), passati all'Archivio Notarile, si deve registrare l'aumento dei registri di *introiti e spese* — dai precedenti 20 agli attuali 22 — nonché la evidenziazione, quale serie autonoma di cinque registri di *debitori verso la società*.

Annotazioni un po' più particolareggiate richiedono invece le differenze che si riscontrano nella documentazione delle serie *statuti e matricole*. Nell'attuale inventario i testi di statuti sono otto e le loro date vanno dal 1288 al 1459. L'inventario sommario di Carlo Malagola segnalava invece l'esistenza di nove testi di statuti ed indicava quale data iniziale della serie l'anno 1298. Questa data deve essere stata frutto di un semplice errore materiale: l'anno 1288 compare, di mano del secolo XVIII, sulla prima carta del primo testo di statuti, né il contenuto di questo offre qualche appiglio per apportarvi una correzione. Non sapremmo invece trovare una motivazione plausibile per l'alto numero dei testi, ben nove, indicato dal Malagola. Tanto più che degli attuali otto, uno venne acquisito dall'Archivio di Stato nel 1895, un altro lo fu solo in epoca molto recente² ed altri due sono, come già detto, testi frammentari, composti ciascuno da due fogli membranacei ed è perlomeno dubbio che fossero già stati riconosciuti ed attribuiti prima del 1883 alla società dei notai. Ciò che ci sembra comunque di poter escludere è la eventualità dello smarrimento di tre o più testi di statuti della società dei notai dopo l'anno 1883³.

Anche per la documentazione della serie *matricole* esistono sensibili differenze tra le attuali unità — tre, dal 1219 al 1623 — e quelle dell'inventario di Carlo Malagola: sei, dal 1231 al 1794. In questo caso tuttavia, a differenza di quello precedente relativo ai testi degli statuti, siamo in grado di ricostruire le motivazioni che sono alla base di tale divergenza.

¹ Dobbiamo peraltro notare che la data iniziale della serie, indicata dal Malagola (anno 1246) non trova attualmente alcuna rispondenza, né sapremmo indicare a quale altra unità archivistica possa essere riferita.

² La copia settecentesca degli statuti venne versata all'Archivio di Stato nel 1953.

³ Si consideri infatti che ORLANDI, p. 330, attribuisce alla società dei notai gli statuti degli anni 1288, 1304, 1335 (= 1334-1336), 1376 (= 1382); mentre FASOLI, *Catalogo*, pp. 49-50, attribuisce alla società dei notai otto testi di statuti, ma uno di questi, indicato colla segnatura « IV », è stato successivamente riconosciuto come appartenente alla società dei sarti.

All'interno della Camera degli Atti erano conservati, a partire dal secolo XIII, alcuni grossi volumi costituiti dalle copie delle matricole che le singole società d'arti e d'armi erano obbligate a consegnare al capitano del popolo¹. Trasformatasi la Camera degli Atti in Archivio Pubblico, i volumi più recenti continuarono a venire aggiornati ed integrati, fino al cadere del secolo XVIII. Nel periodo napoleonico, scomparso le corporazioni, tali volumi, acquisiti dall'Archivio Notarile, perdettero la benché minima rilevanza ai fini amministrativi. Ne cessò quindi l'aggiornamento e si smarrì ben presto lo stesso significato dell'esistenza di un elenco complessivo degli esercenti le diverse attività commerciali e professionali. Al momento della nascita dell'Archivio di Stato, la caratterizzazione di tali volumi quali documenti storici sembrò dare una giustificazione a ciò che il decorso del tempo e, forse, il disinteresse avevano finito per provocare, ossia il loro smembramento nei singoli fascicoli e registri originari, intitolati alle varie società. Di conseguenza, sia nel momento del trasferimento dall'Archivio Notarile all'Archivio di Stato, sia nell'inventario sommario di Carlo Malagola, le varie matricole erano state suddivise tra le diverse società.

In particolare, alla società dei notai dovevano essere state attribuite una matricola degli anni 1294-1321, ora ricondotta nel secondo volume dei *libri matricularum* delle società d'arti e d'armi nell'archivio del capitano del popolo, ed un'altra matricola degli anni 1410-1794, ora nel quarto volume degli stessi *libri*. Dobbiamo ancora notare che a quest'ultima matricola gli addetti all'Archivio Pubblico avevano premesso una parte del primo volume dell'attuale serie delle matricole della società. Questa parte iniziava con le registrazioni delle nomine a notaio a partire dall'anno 1231 e dobbiamo pertanto desumerne che, intorno al 1779, il primo quaderno di questo primo volume, contenente le registrazioni dal 1219 al 1230, doveva essere andato smarrito². Tale anomala unità archivistica era passata all'Archivio di Stato, ma il Malagola, già nel corso del primo sommario riordinamento, doveva essersi accorto che si trattava dell'unione di due documenti profondamente diversi³ e li aveva pertanto separati. Il mancato reperimento, al momento, del quaderno iniziale del primo volume giustifica quindi la data più antica,

¹ Cfr. PINI, *Libri matricularum*.

² Tale situazione è ancora oggi ben visibile attraverso la numerazione delle carte di questo volume. La numerazione apposta nel secolo XVIII inizia appunto alla nona carta, che reca la data del 1231.

³ L'uno recava le date 1231-1291; l'altro 1410-1794. Indubbiamente, più che la divisione operata dal Malagola, stupisce la loro unificazione attuata dagli addetti all'Archivio Pubblico. Si pensi infatti che proprio in quel periodo, alla fine del secolo XVIII, erano in corso riordinamenti precisi ed ancora oggi validi dei documenti conservati in tale istituto, cfr. TAMBA, *Archivio Pubblico*, e per un esame della mentalità « archivistica » del periodo ZANNI ROSIELLO, *Archivi potere*, nonché GERMANI.

indicata dal Malagola per la serie delle matricole, ossia l'anno 1231. E quando, in un momento successivo, il primo quaderno venne ritrovato¹, la separazione operata dal Malagola consentì di ricomporre integralmente l'attuale primo volume della serie.

Un altro testo, compreso nell'inventario di Carlo Malagola tra le matricole della società dei notai, è molto probabilmente da individuarsi nell'attuale *Indice del libro dei preconsoli e dei consoli*, che reca infatti nel piatto anteriore, di mano del secolo XV, la dicitura « Matricola de l'anno 1286 sin 1530 ». Nell'attuale inventario siamo stati tuttavia indotti a dare a questo volume una sua autonoma collocazione nella serie *ufficiali della società* ed accanto al volume di cui è l'indice, privilegiando in tal modo le circostanze che presiedettero alla sua nascita, piuttosto che quelle inseritesi successivamente nella sua vicenda.

La vicenda di questo testo offre comunque motivo per alcune considerazioni. La modifica di valutazioni e di valenze di questo volume — un indice del libro contenente i nomi di coloro che avevano superato l'esame per l'esercizio del notariato, assunto dalla società quale propria matricola — è infatti indizio dello smarrirsi nella coscienza della stessa società del significato e dell'importanza di un elenco dei soci, preciso ed aggiornato con continuità. È anche evidente che questo atteggiamento deve collegarsi con il decadere della società quale centro di potere politico cittadino, causa, a sua volta, della sempre più modesta importanza della qualifica di socio di una società popolare. La ricomparsa di una vera matricola nel 1533 non modificava che parzialmente tale quadro ed infatti nel 1623 ne cessavano gli aggiornamenti.

Unica testimonianza dell'aggregazione di nuovi notai restava così la matricola redatta nel 1410 per disposizione dell'autorità cittadina e conservata nell'Archivio Pubblico; ma i suoi periodici aggiornamenti rispecchiavano ben poco la realtà. Ben maggiore affidamento davano altri documenti, egualmente conservati nell'Archivio Pubblico: i volumi via via formati con le varie sentenze di creazione dei notai.

La documentazione relativa all'acquisizione della qualifica di notaio ritornava così ad essere prodotta essenzialmente a cura dell'amministrazione cittadina: una circostanza che sembrava ripetere moduli lontanissimi nel tempo, quei moduli che avevano caratterizzato la nascita del *Liber sive matricola notariorum comunis Bononie* agli inizi del secolo XIII.

¹ Il che avvenne prima della fine del secolo. In *Statuti società*, pp. 436-469 vi sono infatti trascrizioni anche da questo primo quaderno.

E questa nota che sembra richiamare e riassumere l'intera vicenda della società dei notai può bene porsi quale conclusione della presentazione dell'archivio di questa società. Anche in questa occasione infatti il modo d'essere della documentazione è un chiaro indice dell'atteggiarsi del rapporto della società dei notai col potere cittadino. Nel secolo XVIII la società stava sempre più cedendo terreno di fronte all'ingerenza degli organi di governo della città. Era del tutto conseguente che anche il controllo della qualifica di notaio finisse per ritornare prerogativa di tali organi.

7. - CRITERI DI INVENTARIAZIONE *

La ricca varietà della documentazione, l'ampio periodo — dal XIII al XVIII secolo — nel quale essa si colloca, il suo interesse anche quale esempio della documentazione di tutte le altre società d'arti bolognesi, ora in grandissima parte dispersa, hanno consigliato di impostare l'inventario dell'archivio della società dei notai di Bologna secondo criteri prettamente analitici.

Di ciascuna unità, individuata da un numero progressivo, generale per l'intero archivio, vengono segnalati anzitutto gli estremi cronologici, comprendenti anche le date degli atti riportati in copia. Sono inoltre trascritti integralmente sia i titoli originari sia quelli attribuiti in un momento successivo, con indicazione della relativa posizione sulla singola unità, quando diversa dalla prima pagina di copertina. In pochi casi indispensabili sono inserite brevi annotazioni circa tempi e finalità di redazione del singolo testo.

Nei volumi e nei registri in cui sono distinguibili parti diverse, con riferimento sia all'autore o allo scrittore dei vari atti, sia alla tipologia degli atti stessi, sono poste in evidenza e descritte le singole parti, individuate attraverso l'indicazione delle relative carte numerate.

Per una più dettagliata descrizione delle singole unità archivistiche e delle loro eventuali partizioni sono riportate integralmente, se presenti, le formule di intitolazione e quelle di conclusione, pubblicazione e sottoscrizione dello scrittore. Nel caso di successive intitolazioni delle diverse parti di uno stesso registro o volume, redatte secondo moduli fissi e ripetitivi, ne viene data la trascrizione parziale, concernente i soli elementi caratteristici.

* Nel consegnare il testo alla consultazione degli studiosi, desidero esprimere sincera riconoscenza al prof. Dino Puncuh per i preziosi suggerimenti forniti in occasione della prima stesura dell'inventario ed ai colleghi della divisione Studi e Pubblicazioni per la cortese ed attenta collaborazione prestata nel corso delle varie fasi dell'edizione.

Questo schema generale presenta in qualche caso leggere varianti. In alcuni registri di carattere finanziario sono posti in risalto, all'interno delle singole parti, relative alla gestione dei successivi massari, i diversi tipi di atti ivi riportati. La descrizione degli atti notarili raccolti nella serie *instrumenti* è ottenuta attraverso il loro regesto; mentre quella delle *copertine* della serie omonima fa ricorso alla trascrizione integrale del titolo originario ed alla indicazione delle precedenti segnature archivistiche.

I dati descrittivi delle varie unità fanno riferimento alla materia scritta, alla consistenza, alle carte bianche, allo stato di conservazione ed agli eventuali documenti allegati. La cartolazione distingue la numerazione originaria, la numerazione antica, con indicazione, quando possibile, del relativo secolo, e la numerazione moderna, cioè quella apposta nell'Archivio di Stato, anche in occasione del presente riordinamento.

Per ciascuna unità sono inoltre riportate tutte le precedenti segnature archivistiche, con l'indicazione, come già per i titoli, della relativa posizione, soltanto se diversa dalla prima pagina di copertina.

Appositi paragrafi raccolgono la descrizione degli occasionali elementi di ornamentazione e degli artifici di scrittura.

Sono infine indicati, per le singole unità archivistiche, i riferimenti bibliografici; riferimenti limitati peraltro alle opere contenenti descrizioni archivistiche o trascrizioni integrali o di parti consistenti delle singole unità.

INVENTARIO

STATUTI

Restano attualmente cinque testi dei successivi statuti della società e precisamente quelli redatti negli anni 1288, 1304, 1334-1336, 1382, 1459. Dell'ultimo è inoltre presente, accanto al testo originale, anche una copia di mano del secolo XVIII. Ad essi sono stati accostati due frammenti: il primo contiene alcuni capitoli degli statuti dell'anno 1334-1336 ed il secondo è l'unica testimonianza di una compilazione degli inizi del secolo XV¹.

Sotto il profilo formale i cinque testi integri appaiono abbastanza simili. La decisione di approntare la nuova compilazione statutaria è frutto di una apposita delibera del consiglio generale della società; la compilazione del testo è opera di una commissione formata dagli ufficiali della società e da esperti da essa nominati²; questa commissione si avvale per la scrittura del testo del notaio del preconsole o di quello della società. La pubblicazione e l'approvazione avvengono nell'assemblea di tutti gli iscritti. In alcuni casi vi è anche traccia di un successivo esame con relativa approvazione da parte di un organo dell'amministrazione cittadina, il vicario del capitano del popolo nel 1288 e nel 1336, gli statuari del comune nel 1382.

Qualche significativa differenza tra questi testi si nota invece circa gli elementi della loro tradizione. Abbiamo infatti tre originali, conservati fin dall'inizio nell'archivio della società dei notai, cioè i testi del 1304, 1382 e 1459; un altro originale, il testo degli anni 1334-1336, consegnato alla Camera degli Atti e giunto quindi a noi attraverso tale istituto³; una copia autentica e coeva, eseguita dalla società per disposizione di una autorità cittadina, come

¹ Questi testi costituiscono solo una parte delle originarie compilazioni statutarie della società. Oltre a quello o a quelli precedenti il 1283, la società ebbe altri statuti redatti nello stesso anno 1283 (cfr. ASB, *Società dei notai*, reg. 19, c. 29, proemio di questi statuti), nel 1319 e nel 1327 (cfr. *ibid.*, reg. 92, c. 27 e reg. 94, cc. 8^v-9^v).

² Un interessante esempio dell'attività di questa commissione è costituito dal frammento di registro, segnato ora col nr. 6. Le numerose addizioni e correzioni indicano infatti che si tratta del testo base, usato materialmente dagli statuari per trarne gli statuti approvati nel 1459.

³ Si è preferito tuttavia conservare all'archivio della società questo testo anche se, più correttamente dal punto di vista teorico, esso avrebbe dovuto venir ricondotto ad una ricostituenda serie di statuti delle società d'arti e d'armi consegnati al capitano del popolo e conservati nella Camera degli Atti.

il testo del 1288, conservato dalla società stessa nel proprio archivio¹; una copia successiva, come quella degli statuti del 1459, eseguita a tre secoli di distanza dalla sua compilazione per disposizione della società, probabilmente quale testo di immediata consultazione da parte dei suoi ufficiali. Dobbiamo ancora notare che dei due testi frammentari, uno, segnato ora col nr. 6, è giunto a noi in quanto utilizzato nel secolo XVI quale copertina di un registro; mentre dell'altro, l'attuale nr. 4, che era quasi certamente parte di un testo non completo, non siamo riusciti ad individuare i vari punti di passaggio.

Per quanto attiene al contenuto dei singoli testi facciamo rinvio alle indicazioni che da essi si sono tratte nel corso della introduzione. Vi è tuttavia un particolare elemento, relativo in certa guisa al contenuto, che merita di essere richiamato e sottolineato: le date delle varie compilazioni ed in particolare di quelle rimaste. Esse si collocano infatti in momenti significativi non solo della storia della società dei notai ma anche di quella di tutte le società popolari e più in generale della vicenda della stessa città. Non è infatti semplice coincidenza la circostanza che gli statuti del 1288, 1334-1336, 1382, 1459 siano coevi di similari statuti di altre società d'arti² e degli stessi statuti del comune bolognese³. Ed inoltre queste date, in particolare quelle dei secoli XIII e XIV, corrispondono anche a momenti in cui le società popolari furono realmente o tentarono di porsi quali effettivi centri decisionali all'interno del sistema di potere cittadino. Riscrivere gli statuti, rivedendo le norme societarie ed aggiornando tempi e modi di accesso alla società ed alle cariche interne, significava approntare uno strumento che riverberava in modo incisivo i propri effetti anche all'esterno della società. Quando questo sistema si inceppò gravemente, quando le sue riprese si mostrarono effimere e soprattutto quando, col secolo XV, esso decadde definitivamente, anche la produzione statutaria tacque e solo sporadiche integrazioni tradussero normativamente l'inevitabile necessità di aggiornamento delle regolamentazioni societarie.

¹ Circa la tradizione di questo testo facciamo rinvio a quanto già riferito in TAMBA, *Archivio società*, pp. 231-233.

² Cfr. FASOLI, *Catalogo; Statuti società*.

³ Cfr. TAMBA, *Documenti*, pp. 40-43.

Copia del testo di statuti redatti al termine del primo semestre dell'anno 1288, eseguita nell'ottobre dello stesso anno per la presentazione al capitano del popolo.

c. 1: « In nomine domini nostri Iesu Christi amen. Hec sunt statuta, ordinamenta et leges societatis notariorum civitatis Bononie ad honorem Dei, sue matris Virginis gloriose et omnium sanctorum, edita pro conservatione boni status et pacifice unionis ipsius societatis et omnium sociorum nec non tocium communis et populi Bononie ».

c. 11: « Anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo octavo, indictione prima. Suprascripta omnia statuta et ordinamenta tempore preconulatus discreti viri domini Laurentii Bonachaci tunc societatis preconulatus tam ex formis veterum statutorum quam ex tenoribus reformationum ipsius societatis factarum temporibus preteritorum preconulatus sumpta, corecta et composita fuerunt per eundem dominum preconulem et ceteros consules ipsius societatis et per dominos Michaellem domini Aymerii, Boninum de Sardellis, Vuiguitionem de Banbaglolis et Nigrum de Quercis, electos a dictis preconule et consulibus ad ipsa statuta et reformationes examinandas et componenda ex auctoritate et arbitrio eis super hoc per reformationem societatis concesso. Que quidem sumpta, corecta et composita fuerunt ex tenoribus dictorum statutorum et reformationum mandaverunt et statuerunt prefati domini ipsa statuta et ordinamenta omnibus aliis statutis et reformationibus societatis hatenus factis prevalere et preferri, ita quod si quod reperiretur statutum vel reformatio societatis hactenus facta que suprascriptis statutis vel alicui eorum contraria videretur vel esset, ipsum statutum et reformatio in eo in quo esset contraria non valeat nec teneat set ex nunc inefficax sit et vana. Que statuta aperta et publicata (*sic*) fuerunt in universitate societatis congregata in palatio novo communis Bononie dictis anno et indictione, die sexto iunii.

Ego Parixius filius Benvenuti de Altedo imperiali auctoritate notarius, tunc quoque dicti domini Laurentii preconulatus tabelio, dictorum statutorum et reformationum examinationi et compositioni una cum predictis preconule et compositoribus interfui, et ipsa statuta in hoc quaterno vel libro scripsi, scripsi, subscripsi.

(S. T.) Ego Iulianus de Sardellis imperiali auctoritate notarius et nunc notarius dicte societatis notariorum dicta statuta et ordinamenta societatis predictae scripsi et exemplavi et scripsi et subscripsi sub millesimo ducentesimo octuagesimo octavo, indictione prima, die tercio exeunte octubris, tempore domini Bonacurxii de Donatis potestatis et Bindi de Bascheria de Florentia capitanei populi et communis Bononie ».

Registro membranaceo di cc. 11; numerazione moderna. Copertina membranacea.

Rubriche in inchiostro rosso; segni paragrafali alternativamente in azzurro e in rosso; spazio bianco con lettere guida per l'inserimento, non attuato, delle iniziali dei singoli capitoli.

Edizione in: TAMBA, *Archivio società*, pp. 223-283.

Bibliografia: ORLANDI, p. 330; SCARABELLI, p. 33; *Statuti società*, p. XXIII; GAUDENZI, *Società arti*, p. 79; FASOLI, *Catalogo*, p. 49, nr. 24, II.

2

1304

Testo originale degli statuti redatti nel primo semestre dell'anno 1304.

c. 1: « In nomine domini nostri Iesu Christi amen. Ad honorem Dei et sue matris Virginis gloriose, beatorum apostolorum Petri et Pauli, Petroni et Francisci confessorum, omnium sanctorum Dei.

Hec sunt statuta et ordinamenta et leges societatis notariorum civitatis Bononie tempore preconsulatus viri prudentis domini Homoboni de Thedericis preconsulis dicte societatis innovata, correcta et edita per viros discretos tempore preconsulatus viri providi domini Stephani olim domini Amati quondam preconsulis societatis eiusdem, auctoritate reformationis dicte societatis, videlicet: de porta Sancti Petri, magistrum Parisium domini Benvenuti de Altedo, dominum Petrum Francisci; de quarterio porte Steri, magistrum Petrum de Boateriis, dominum Petrum domini Bonacursii; de quarterio porte Sancti Proculi, dominum Henrighetum domini Feliciani, Iohannem Bonandree; de quarterio porte Ravennatis, dominum Petrum domini Iohannini Zordani, dominum Comitem de Basacomatribus, pro conservatione boni status et pacifice unionis ipsius societatis et omnium sociorum nec non totius communis et populi Bononie ».

c. 17: « Aperte ac publicate, late et promulgate fuerunt statuta, ordinamenta et leges in hoc conscripte volumine per prefatum dominum preconsulem, viros providos, de porta Steri dominum Blaxium de Stiglatico, de porta Sancti Petri, dominum Albertum Venture, de porta Sancti Proculi, dominum Iohannem quondam Cambii de Libris, de porta Ravennate, dominum Leonardum quondam domini Bonvisini Francutii, consules societatis eiusdem viros discretos, dominum Petrum Francisci, magistrum Petrum de Boateriis, dominum Henrighetum domini Feliciani et Iohannem Bonandree, statutarios suprascriptos et eorum mandato in universitate societatis notariorum congregata, in domo societatis, in qua societas congregatur, anno Domini millesimo trecentesimo quarto, indictione secunda, die lune tertio februarii, presentibus Helya Fidantie, Martino Guidonis et Petro Iohannis nuntiis societatis testibus.

(S. T.) Ego Iohannes Bonandree imperiali auctoritate notarius staturorum, ordinamentorum et legum suprascriptarum sumptioni, innovationi, correctioni et editioni, decreto, abrogationi, apertioni ad publicationi, lationi et promulgationi predictis interfui et statuta, ordinamenta et leges predictas in presenti volumine scripsi ».

Registro membranaceo di cc. 18; numerazione moderna. Bianche le cc. 18, 18^v. Copertina membranacea.

Scrittura su doppia colonna. Rubriche in inchiostro rosso; lettere iniziali dei singoli capitoli alternativamente in rosso con fregi azzurri ed in azzurro con fregi rossi; segni paragrafali in rosso; fregio rosso nel corpo delle lettere maiuscole.

A c. 1 la lettera « A » iniziale del primo capitolo è miniata in rosso ed in azzurro.

Edizione in: *Statuti società*, pp. 6-53.

Bibliografia: ORLANDI, p. 330; SCARABELLI, p. 33; FASOLI, *Catalogo*, p. 49, nr. 24, III.

3

1334-1336

Testo di statuti redatti dopo il settembre 1334 ed integrati con addizioni dell'agosto 1336. Copia eseguita tra l'agosto ed il settembre 1336 per la presentazione al capitano del popolo.

c. 1: « Ad onorem omnipotentis Dei et gloriose virginis Marie matris eius et beatorum apostolorum Petri et Pauli, confessorum Dominici et Francisci ac etiam Anbroxii et Petronii defensorum et protectorum comunis et populi partis Ecclesie, Ieremiensium et guelforum civitatis, comunis et districtus Bononie et honorabilis societatis et collegii notariorum omnium sociorum omnium amicorum eiusdem. Hec sunt statuta, ordinamenta, reformationes et leges societatis notariorum civitatis Bononie innovata, corepta, de novo facta et solempni deliberatione firmata tempore regiminis virorum dominorum Iacobi de Ziconibus de Santo Miniato potestatis Bononie, domini Ricardi de Cancelediis de Pistorio capitanei populi civitatis eiusdem et tempore preconsulatus providi et discreti viri domini Buvalelli quondam domini Zacharie de Conselminis preconsulis societatis iam dicte et consulatus discretorum virorum dominorum Benvenuti de Riciis, Petri Iacobini Angelelli, Iohannis de Galixano, Bonacursii de Ronbolinis, Petri de Mançolino, Dongevalis filii domini Doxii de Goçadinis et Lançe quondam domini Iacobi de Cedroplano suorum consullum, per ipsos dominum Buvalellum preconsulem, Benvenutum, Petrum, Iohannem, Bonacursium, Donzevalem et Lançam consules supradictos ibidem presentes et per sapientes et discretos viros dominos Iohannem de Gusbertis legum doctorem, dominum Dalfinum de Zozadinis, dominum Nicholaum de Magnanis, dominum Matheum de Guercino, dominum Iohannem de Manellis, dominum Bernardum Iacobi Piçani, dominum Francischum Iacobi piscatoris, dominum Iohannem de Zanellis, dominum Iohannem de Garfagninis et dictum dominum Dominichum de Lanceis. Et hoc auctoritate et vigore arbitrii generalis et absoluti eis concessi et attributi per reformationem societatis prefate scriptam manu Iohannis quondam Francisci de Bataglutiis notarii dicte societatis de predictis statutis, ordinamentis et reformationibus et provixionibus faciendis, innovandis, corrigendis loquentis et facte currentibus annis nativitatis domini nostri Iesu Christi millesimo trecentesimo trigesimo quarto, indictione secunda, de mense iunii proxime preteriti dicti anni ».

c. 26: « In Christi nomine amen. Anno eiusdem millesimo trecentesimo trigesimo sexto, indictione quarta die decimo nono mensis septembris. Prudens et discretus vir dominus Francischus domini Pucii de Sancto Miniato, vicarius nobilis et potentis militis domini Iohannis della Tosa de Florentia honorabilis capitanei populi Bononie, visis et diligenter examinatis per eum suprascripta statuta societatis notariorum

civitatis Bononie, eidem presentata per providum et discretum virum dominum Iacobum de Balduinis honorabilem preconsulem societatis notariorum et dominum Mattheum de Guercino consulem et massarium societatis prefate, vice et nomine societatis predictae, petentes ab eo dicto nomine quod ipsa statuta deberet videre, examinare ac approbare secundum formam statutorum comunis Bononie, ut deponi et consignari possint ad Cameram Actorum comunis vel populi Bononie, et eis quilibet uti valeat secundum formam dictionum statutorum. Et quia ipsa statuta prefatus dominus vicarius ut asseruit equa et iusta invenit et convenientia honori et statui dicte societatis et hominum eiusdem ad ad conservationem dicte artis notariorum et societatis predictae, prefata statuta dicte societatis suprascripta et posita in hoc volumine seu libro vel quaterno et exemplata manu Bonifatii de Flesso notarii de voluntate et consensu dicti domini preconsulis et suorum consulum, que deponi debet ad Cameram Actorum vel populi (*sic*) comunis Bononie, auctoritate sui officii et arbitrii sibi in hac parte concessi et omni iure et modo quibus melius potest et potuit, approbavit et confirmavit et pro statutis dicte societatis haberi voluit et declaravit et quod eis de cetero quilibet uti possit tamquam statutis societatis predictae, ita tamen quod per ipsa statuta non derogetur vel derogari possit officio dominorum potestatis vel capitanei civitatis Bononie vel suorum officiariorum.

Actum Bononie in pallatio domini capitanei ad dischum ubi moratur dominus exgravator et vicarius domini capitanei ad ius reddendum, presentibus domino Laçarino quondam domini Ghiberti Monferatii, Guiduccio quondam Matthei specialis, Bertoluccio Mannelli notario, Petro quondam Amadoris Martini notario et Fatio quondam Amadoris notario et Francischo de Lago notario testibus ad hec vocatis et rogatis.

(S. T.) Ego Bartholus filius Nerii de Scarperia Florentine diocesis, imperiali auctoritate notarius publicus et nunc notarius et officialis dicti domini capitanei et vicarii, predictis omnibus interfui et ea scribere rogatus scripsi et publicavi, ideoque me subscripsi ».

Registro membranaceo di cc. 26; numerazione moderna. Bianche le cc. 23^v-25^v, 26^v.

Collocazione precedente: *Codici miniati*, nr. 11.

Scrittura su doppia colonna. Rubriche in inchiostro rosso; lettere iniziali dei singoli capitoli alternativamente in azzurro con fregi rossi ed in rosso con fregi azzurri; segni paragrafali alternativamente in azzurro ed in rosso.

A c. 1 la lettera « A » iniziale è miniata a più colori, con fregi e svolazzi che si allungano su parte dei margini superiore e destro.

Edizione in: SARTI.

Bibliografia: ORLANDI, p. 330; SCARABELLI, p. 33; MALAGUZZI VALERI, *Pergamene*, p. 64; FASOLI, *Catalogo*, p. 49, nr. 24, V.

4

1334-1336

Copia parziale del testo degli statuti redatti dopo il settembre 1334 ed integrati nell'agosto 1336. Corrisponde al testo precedente, da c. 16^v, col. a, ultima riga, a c. 18^v, col. 5, riga 4.

Due fogli membranacei; numerazione moderna 1-4. Bianche le cc. 3-4^v 1. Scrittura su doppia colonna. Spazi bianchi per l'inserimento delle rubriche, delle lettere iniziali dei singoli capitoli e dei segni paragrafali.

Bibliografia: FASOLI, *Catalogo*, p. 49, nr. 24, I.

5

1382

Testo originale degli statuti approvati nel marzo dell'anno 1382.

cc. 2-2^v: « Rubriche statutorum societatis notariorum ».

cc. I-XXII^v: « Statuta societatis notariorum civitatis Bononie ».

c. I: « Iustiniane sanctionis precepta immitantes in presentis nostre compilationis exordio dicamus: in Christi nomine salvatoris amen. Trinitatem que est rerum omnium et mundi principium et finis primitus invocantes verum Deum videlicet qui vere dicitur et creditur omnium prima causa secundum dogma Boetianum quin potius Platonis eloquium que in omnibus nostris principiis est invocanda, ut accedat illius sapientissimi Salamonis documentum « Invocavi et venit in me spiritus sapientie » cui consonat divinum, canonicum, apostolicum et humanum preceptum. Divinum dum dicit « Omne quodcumque petieritis a patre meo in nomine meo dabit vobis ». Apostolicum scilicet gloriosi Pauli dicentis « Omne quodcumque feceritis, fratres mei, in verbo aut in opere totum in nomine Domini facite aut dicite », de quo Iacobus apostolus videtur testari dicens « Omne datum optimum et omne donum desursum est descendens a patre luminum ». Predictorum itaque auctoritatibus moniti ipsum patrem luminum ac eius auxilium imploremus, sine quo, testante Boetio, nullum rite fundatur exordium, nullum positum conservatur illesum, nullumque opus sine debito mancipatur; nec non domini nostri Yesu sacratissimam matrem Mariam virginem gloriosam, beatissimos apostolos Petrum et Paulum, gloriosos evangelistas Iohannem, Lucham, Matheum et Marchum, quorum sacratissimis relatibus christiana religio uberrime propagatur, sanctissimosque pontifices Ambrosium et Petronium, protectores et defensores comunis et populi civitatis Bononie, sanctumque Florianum militem et martirem gloriosum, beatosque confessores Dominichum et Francischum, ipsos supliciter exortantes ut presentis operis principio benigni, benigniores medio et ipsius fini benignissimi adesse dignentur, illo prestante qui omnium est vera salus.

Hec sunt statuta et ordinamenta honorande societatis notariorum civitatis Bononie, facta, edicta et compilata nec non reformatata et ex antiquis libris statutorum, provisionum et reformationum dicte societatis sumpta ac solempniter, fideliter et dilligenter corecta et examinata et de novo promulgata per prudentes viros Iacobum quondam Mathei de Blanchitis notarium et procuratorem, Baldinum Guidonis de Buchis notarium ad acta iudicialia precipue exercitatum, Iohannem quondam Angelini circha contractuum et instrumentorum confectionem notarium quam plurimum instructum pro quarterio Sancti Petri; Francischum ser Iacobi Henriipti procuratorem, Bertolomeum Donati Paltroni notarium ad acta praticum,

¹ La scrittura che si intravede su queste carte è dovuta all'impressione per umidità da carte combacianti ora smarrite.

Philippum Mançoli notarium circha contractuum confectionem expertum pro quarterio porte Sterii; Dinum Laygoni Dini Hostesani notarium procuratorem, Bitinum Iacobi Bitini Açolini notarium actorum, Thomam Petri Galessi notarium contractuum pro quarterio porte Sancti Proculi; Iacobum Petri de Salamonibus notarium officium procuratoris ut plurimum exercentem, Bertum Iohannis notarium ad acta iudiciaria conscribendum fideliter insistentem et Iacobinum Quintilini notarium contractuum et ultimatum voluntatum pro quarterio porte Ravenatis; omnes cives civitatis Bononie et honorabiles notarios et in dicta societate conscriptos, ad predicta ellectos, nominatos et assumptos per venerabiles et circumspectos viros dominos Franciscum quondam Iohannis de Gomborutis et Iacobum quondam Tencharini de Tencharariis honorabiles correctores prefate societatis notariorum civitatis Bononie, Arpinellum quondam Nicholay de Folea, Andalo de Bentivoglis, Petrum de Mascaronibus, Dominicum quondam Alberti de Lanceis, Laygonum Dini Hostesani, dominum Stephanum Dominici Tolomei, Iohannem quondam domini Philippi de Borgesanis et ser Laurentium de Caçiptis omnes notarios in dicta societate pro notariis descriptos atque consules prefate societatis notariorum ad hec potestatem habentes vigore provisionis seu reformationis dicte societatis in unum, ut moris est, universaliter congregate et de ipsius congregatione et reformatione seu provisione ob premissa obtenta et reformata patet publico instrumento scripto manu Dalfini Nicholai Albicini Actichontis notarii et tunc notarii domini correctoris societatis predictae utque de ipsorum dominorum statutariorum nominatione, ellectione et assumptione per supranominatos dominos correctores et consules patet publica scriptura inde confecta, scripta in millesimo trecentesimo septuagesimo nono, indictione secunda, die quintodecimo mensis februarii, manu superscripti Dalfini notarii ad honorem et reverentiam omnipotentis Dei eiusque piissime matris Virginis gloriose tocusque celestis curie triumphantis, ad honorem et conservationem atque exaltationem presentis pacifici status popularis civitatis Bononie et libertatis eiusdem, Deo propitio, perpetuo duraturi; nec non ad honorem, conservationem et augmentum venerande societatis venerabilisque cetus notariorum civitatis predictae omniumque et singulorum in ipsa societate conscriptorum et de cetero conscribendorum, tempore regiminis egregii et potentis militis atque legum doctoris domini Iohannis de Fractarnis de Narnia honorabilis potestatis partiter et capitanei civitatis, comitatus et districtus Bononie pro populo et comuni civitatis eiusdem superscripto Arpinello de Folea consule tunc massario dicte societatis existente ac sedulo studio et cura pervigili fideliter examinata et correctae atque auctoritate populi et comunis Bononie aprobata per venerabiles et circumspectos legum doctores dominos Franciscum de Ramponibus, Sanctum de Daynisiis, Andream de Bobus et Nicholaum de Zapolino, Franciscum de Talamatiis et Iacobum de Salamonibus notarios et procuratores omnes honorabiles cives civitatis Bononie de numero novem statutariorum seu compositorum et compilatorum statutorum et ordinamentorum populi et comunis Bononie ad hec potestatem habentes vigore potestatis eisdem attribute per magnificos dominos dominos... antianos populi et comunis Bononie ad hec et alia a generali consilio et universitate comunis et populi Bononie arbitrium et potestatem habentes, de qua potestate prefatis dominis antianis concessa patet publica scriptura scripta in millesimo trecentesimo septuagesimo sexto, die vigesimo *** mensis martii, de potestate vero attributa per prefatos dominos antianos predictis dominis statutariis patet publica scriptura scripta

similiter in dicto millesimo, die vero vigesimo nono mensis aprilis manu Blasii quondam Nicholai de Meçavachis notarii et tunc notarii dominorum antianorum populi et comunis Bononie tempore regiminis egregii et potentis militis atque legum doctoris domini Alberti de Guidolotis de Perusio honorabilis potestatis et capitanei civitatis, comitatus et districtus Bononie nec non tempore circumspectorum virorum dominorum Francisci de Talamatiis et Benvenuti de Ripoli notariorum honorabilium correctorum prefate societatis notariorum; nec non tempore providorum virorum Nicholay de Montechalvo consulis seu de numero consulum atque massarii dicte societatis, Iacobi quondam Mathei de Blanchitis, Iacobi de Flamenghis, Guçoli de Manglionibus, Rustigani de Gisso, Iohannis Iacobi Bitini Açolini, prefati ser Benvenuti ser Bertolomei de Orselis, dicti ser Benvenuti tunc correctoris superioris locum in consulatu officio tenentis et Galvanini quondam domini Philippi de Borgesanis omnium honorabilium civium civitatis Bononie notariorum et consulum dicte societatis. Que quidem statuta et ordinamenta in presenti volumine inclusa et sub infrascriptis siptuata rubricis voluerunt atque mandaverunt prefati domini statutarii et aprobatores, vigore arbitrii, iurisdictionis et baylie eis in hac parte concessi, pro statutis et ordinamentis prefate societatis notariorum haberi pariter et deinceps observari».

c. 26: «In Christi nomine amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo trecentesimo octuagesimo secundo, indictione quinta, die vigesimo mensis marci, tempore pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini domini Urbani divina providentia pape sesti. Venerabiles et circumspecti legum doctores domini Franciscus de Ramponibus, Santus de Daynisiis, Andreas de Bobus et Nicolaus de Zapolino nec non providi et discreti viri ser Franciscus de Talamatiis et Iacobus de Salamonibus notarii et procuratores omnes honorabiles cives civitatis Bononie, auctoritatem habentes videndi, examinandi et corrigendi et approbandi statuta, reformationes et ordinamenta societatum artium civitatis Bononie a magnificis dominis dominis ancianis et consulibus comunis et populi Bononie mensis aprilis millesimi trecentissimi septuagesimi sexti, ad predicta et alia facienda auctoritatem habentibus ex arbitrio eisdem concesso et attributo in generali consilio comunis et populi prelibati, ut constat publica scriptura inde confecta, scripta manu Blaxii quondam Nicholai de Meçavachiis notarii et tunc notarii ipsorum dominorum ancianorum, visis et diligenter examinatis superscriptis statutis venerande societatis notariorum, scriptis manu superscripti Galvani ser Nardi de Guilielmis notarii et subscriptis manu mei Alberici notarii infrascripti, vigore arbitrii, iurisdictionis et baylie eis in hac parte attributi et dati ac omni modo, iure, via et forma, quibus magis et melius poterunt et possunt, ipsa statuta et ordinamenta et omnia et singula in eis contenta, auctoritate comunis Bononie approbaverunt et aprobata esse pronunciarunt et declaraverunt et pro approbatis et statutis et ordinamentis dicte venerande societatis notariorum haberi mandaverunt pariter et ab omnibus observari, dummodo in aliquo non contradicant statutis dicti comunis Bononie et edita non reperiantur contra presentem felicem statum libertatis popularis civitatis predictae nec contra officium dominorum potestatis et capitanei ceterorumque officialium forensium comunis et populi Bononie et dummodo non inducant seu quomodolibet inducere videantur in aliqua ipsorum parte monopolium aliquod seu monopolii speciem; salvis semper omnibus et singulis contentis et descriptis in statuto comunis Bononieposito sub rubrica «De iurisdictione et arbitrio officialium et hominum socie-

tatum populi Bononie et statutorum ipsarum societatum » rogantes me Albericum notarium infrascriptum ut de predictis publicum conficiam instrumentum unum et plura eiusdem tamen tenoris et continentie.

Actum Bononie in palatio veteri iuridico comunis Bononie ad discum domini corectoris prefate societatis notariorum, presentibus Gerardo quondam Henrigipti de Lambertinis qui asseruit se predictos dominos statutarios et approbatores cognoscere, Bertolomeo quondam Ranzolini de Sancto Petro notario, domino Nicolao de Castello legum doctore, domino Facio quondam *** de Riparolio de Pedemontium scolari Bononie in iure civili, Guilielmo Iacobi de Sancto Georgio, Desio quondam Bertolini de Ghisileriis, Petro quondam Muçoli et Petro Bologni testibus ad premissa adhibitis, vocatis et rogatis.

(S. T.) Ego Albericus Henrigipti de Lambertinis publicus imperiali et comunis Bononie auctoritate notarius predictis omnibus et singulis dum sic agerentur presens fui eaque rogatus scribere publice scripsi ».

Registro membranaceo di cc. 28; numerazione moderna 1-3 per le prime tre carte; numerazione originaria I-XXIII per le successive; numerazione moderna, 25, per l'ultima. Bianche le cc. 1^v, 3, 3^v, XXIII-25^v.

Copertina cartacea 1.

Collocazione precedente: *Codici miniati*, nr. 22.

Le rubriche, già indicate a margine, nel testo sono evidenziate in inchiostro rosso; le lettere iniziali dei singoli capitoli sono alternativamente in rosso con fregi azzurri ed in azzurro con fregi rossi; i segni paragrafali sono alternativamente in azzurro ed in rosso.

A c. 1 la lettera « I » iniziale è miniata con la raffigurazione di un notaio in atto di scrivere su di una pergamena; svolazzi e fregi a più colori ornano i margini superiore, destro ed inferiore 2.

Bibliografia: ORLANDI, p. 330; SCARABELLI, p. 33; MALAGUZZI VALERI, *Pergamene*, p. 76; FASOLI, *Catalogo*, p. 50, nr. 24, VI; PETRUCCI, pp. 107-08, tav. 57.

6

inizi sec. XV

Testo parziale di statuti redatti all'inizio del secolo XV, utilizzato dagli statuari della società per approntare il testo dell'anno 1459.

Due fogli membranacei; numerazione originaria 3, 6, 15, 20. Già usati come coperte di registri durante il secolo XVI, fortemente danneggiati per abrasioni e lacerazioni diffuse con parziale perdita del testo.

Le rubriche sono evidenziate in inchiostro rosso; le lettere iniziali dei singoli capitoli sono alternativamente in rosso con fregi azzurri ed in azzurro con fregi rossi; i segni paragrafali sono alternativamente in rosso ed in azzurro.

Bibliografia: FASOLI, *Catalogo*, p. 50, nr. 24, VIII.


7

1459-1705

Testo originale degli statuti redatti nell'anno 1459 ed integrati con addizioni a tutto l'anno 1705.

¹ In origine il registro aveva una rilegatura con piatti di legno ricoperti di cuoio, cfr. ASB, *Società dei notai*, reg. 100, c. xiiij.

² L'autore di tale miniatura è Stefano di Alberto Azzi, cfr. *ibid.*



(ASB, Società dei notai, Statuti, a. 1459. reg. 7, c. 3).

c. I: Note di cronaca del sec. XVI.

cc. Iv–IIv: Indice delle rubriche.

cc. 1–56v: Statuto della società dell'anno 1459.

c. 1: «Prefatio voluminis statutorum alme societatis notariorum civitatis Bononie. Gloriosissimus veri luminis pater a quo dantur optima et dicta perfecta proveniunt et sine quo nullum rite fundatur exordium et qui est in sua maiestate mirabilis et cuius ineffabilis altitudo prudentie nullis est inclusa limitibus nec ullis terminis comprehensa recta figura iudicii celestia pariter et terrena disponens, lumen vultus sui a creatione hominis mirabiliter designavit, quem etiam cognitione et indicio rationis salubriter dotavit ut ob nobilitatem sui ceteris animantibus non indigne presset et ut posset in regimine sui tenere ordinem opportunum. Sed idem homo ex post irregulari appetitu prolapsus declinari cepit a naturali tramite rationis. Et exinde cepit virtus, probitas et innocentia ab improbis innocuis a Deo separari, ut magna providentia opus fuerit leges condere itaque earum metu humana com-pesceretur audacia tutaque foret inter improbos innocentia et bonitas premium et protervitas penam condigne reportaret. Et quia non potuerunt omnia sigillatim ab ipsis primis legum conditoribus sufficienter comprehendi vel disponi cum nihil sub celo perpetuo, sed potius mutabile dignoscatur et quia humana conductio quotidie novas deproperat edere formas, necesse fuit, prout et quottidie est secundum varietatem temporum, conditiones personarum, leges reformare et nova statuta condere et occurrentibus opportune providere presertim necessitate aut utilitate id exigente ad hominum vitam moderandam et mores ac actus eorum debite et iuste regulandos ac refrenandos. Cum itaque circumspecta et honorabilis universitas et homines societatis notariorum civitatis Bononie predicta considerantes et etiam animadvertentes ipsius societatis statuta quamquam hactenus laudabiliter edita, nihilominus ex premissis et aliis rationibus reformatione et nova edictione indigere et presertim ut tollantur ambigua et superflua rescendantur et in his que postmodum de novo supervenerunt opportuna provisione succurrantur, dicta statuta reformari et de novo edi, componi et fieri commiserint et fecerint, modo et forma et ordine in presenti statutorum volumine et in quinqueginta quattuor carthis proxime subsequentibus presentis voluminis contentis; et velint et intendant prefati universitas et homines dicta statuta sic ut predicatur de eorum commissione laudabiliter reformata, edita et promulgata de cetero vires et plenissimum robur obtineant et obtinere possint. Eapropter spectabiles et circumspecti viri Cesar quondam Bartolomei olim ser Beldo de Pançachiis corrector ac proconsul (*sic*) dicte societatis, ser Dionisius quondam Zampauli de Castello, ser Gaspar quondam Bonutii de Papaçonibus, Franciscus quondam Neapolionis de Malvasia alias dela Serra, Ludovicus quondam Zoni dela Volta, Dominicus quondam Scarduini de Scardois, Laurentius quondam ser Comatii de Sancto Venantio, Benedictus quondam ser Bonaventure de Paliottis et Palamidesius quondam ser Laurentii de Rubeis, cives et notarii Bononienses et consules dicte societatis ac corporale, universitas et homines dicte societatis in sufficienti numero ex causa infrascripta ac solenniter et legitime congregati in sala superiori magna eorum palatii positi in platea comunis Bononie iuxta vias publicas circumquaque, desiderantes dictam societatem et homines eiusdem honeste, iuste et rationabiliter vivere et in dicta arte et bonis et honestis moribus se regere et gubernare et continue de bono in melius, propiciante

Altissimo, proficisci, primo inter ipsos dominos correctorem et consules seu maiorem partem eorum et successive in honorabili consilio circumspectorum quadraginta consiliariorum dicte societatis in sufficienti numero pridie congregato et demum hac presenti die decimaseptima mensis decembris anni millesimi quadringentesimi quinquagesimi noni in corporali societatis predicte et per et inter homines eiusdem, factis consultationibus et tractatibus, positis partitis more solito ad fabas albas et nigras super ratificatione, approbatione, emologatione et confirmatione ac ad cautellam super nova editione et firmatione ac ordinatione statutorum in presenti volumine contentorum faciendam vel non faciendam, celebratis scrutiniis et solenniter et legitime et secundum formam iuris et statutorum dicte societatis, obtentis partitis de infrascriptis faciendis et omnibus melioribus modo, iure, via, causa et forma quibus potuerunt, dicta infrascripta statuta in presenti volumine contenta in proximis subsequentibus quinqueginta quattuor carthis in presenti volumine scripta, matura deliberatione et consultatione prehabita ac sponte et ex certa scientia ut et tanquam de eorum commissione et mandato ac sollenniter et legitime sub tenore et continentia infrascriptis in dictis quinqueginta quattuor carthis proxime subsequentibus in scriptis redacta et edita, ratificaverunt, approbaverunt et firmaverunt ac emologaverunt; et illa etiam ad cautellam de novo fecerunt, statuerunt, ordinarunt et firmaverunt et providerunt modo et forma et in omnibus et per omnia prout et quemadmodum in eis ut infra continentur et scriptum est per partita predicta sic ut predicatur obtenta et illorum vigore, volentes, intendentes ac mandantes illa et omnia et singula in eis contenta et disposita de cetero ut et tanquam statuta et ordinamenta societatis et universitatis predicte sollenniter et legitime edita et perpetuo valitura ab omnibus et singulis inviolabiliter observari et sic observari debere declarantes modo et forma et in omnibus et per omnia prout in eis continentur. Et quorum quidem statutorum et ordinamentorum predictorum tenor sequitur ac fuit talis ».

c. 56: « Concluxio statutorum societatis notariorum.

Existimantes predicta statuta et ordinamenta ut supra per nos edita pro utili, honesto et bono regimine dicte societatis et artis ac hominum ipsius posse sufficere decernimus stilum deinceps perstringere et finem imponere illaque concludere et firmare; et sic concludimus et firmamus modo et forma predictis; et secundum quod et prout supra et etiam secundum quod et prout in presenti conclusione continentur ut et tanquam bene sollenniter et legitime edita et facta et auxilio omnipotentis Dei ad hunc finem et terminum deducta. Et ob id pro ipsorum perpetua conservatione et ad removendum dubitationes, obscuritates vel contrarietates que super eis vel eorum aliquo possent oriri et ut clare et dilucide intelligi valeant etiam, statuimus et ordinamus quod ipsa statuta et contenta in eis intelligi debeant et servari secundum bonum, verum et sanum intellectum littere et absque absurditate, abusu et absque absona intellectu et sine glosatione, subauditione vel interpretatione per quam vel ex qua aliqua absurditas vel inconvenientia vel pravis seu absonus intellectus posset assumi. Et etiam volumus et ordinamus illa debere inviolabiliter et irrefragabiliter observari in omnibus et singulis eorum partibus et capitulis etiam non obstante aliqua consuetudine, usu vel stillo seu more contrariis et tam presentibus quam futuris etiam si lege tunc prescripta seu prescriptum fore diceretur vel appareret; et etiam non obstante si diceretur vel appareret illa vel eorum aliqua nunquam fuisse vel non esse in viridi observantia seu observantiam, in preteritum non habuisse vel

presentialiter non habere in totum vel in partem et ceteris contrariis quibuscumque, quibus omnibus et singulis etiam fide illis necesse foret fieri mentionem spetialem spetialiter et expressa derogamus. Cassantes, irritantes et annullantes pro dictis futuris temporibus omnia et quecumque alia statuta, provisiones et ordinamenta dicte societatis quoad hactenus retroactis temporibus factas seu facta in presenti volumine non inserta illaque de cetero nullius roboris esse volumus vigoris vel effectus. Et que quidem statuta et ordinamenta ut supra per nos edita, ordinamus, volumus et mandamus incipere debere habere vires hac presenti die et ex tunc de cetero imperpetuum inviolabiliter observari et tam per dominum correctorem et consules ac universitatem et homines societatis predicte quam per alios quoscumque, cassantibus et reiectibus exceptionibus et cavillationibus ac subterfugiis quibuscumque et posse et debere executioni mandari in omnibus et singulis suis partibus per dominum potestatem Bononie et eius vicarium et iudices et quemlibet ipsorum et per quemlibet alium superiorem quibuscumque remediis opportunitis itaque suum debitum consequantur effectum; et ne sub pretextu ignorantie dictorum statutorum aut aliquorum contentorum in eis aliquis se excusare valeat, volumus et ordinamus quod ab hac die in antea quilibet de societate predicta et etiam quicumque alius qui contentis in eis in aliquo contraveniret presumatur ipsorum statutorum et contentorum in eis plenam scientiam habuisse et habere... ».

cc. 56^v-122 ter: Addizioni al testo precedente, 1459 giu. 24 - 1705 lu. 24.

Registro membranaceo di cc. 130; numerazione moderna I, II per le prime due carte; numerazione originaria 1-122 per le seguenti e numerazione moderna 123-128 per le ultime; tre documenti cartacei inseriti, con numerazione moderna 118 bis, 122 bis, 122 ter. Bianche le cc. 60^v, 90^v, 104^v, 119^v-128^v. Rilegatura con piatti di legno ricoperti di cuoio impresso e con borchie e puntali metallici.

Collocazione precedente: *Codici miniati*, nr. 59.

A c. 1 una cornice riccamente miniata con intrecci di foglie, figure di animali e putti circonda interamente il testo; nel margine inferiore lo stemma della società. Nella stessa carta la lettera iniziale del testo « G » raffigura San Tommaso d'Aquino in atto di reggere con la destra il libro degli statuti chiuso.

A c. 3 nei margini superiore e destro miniature simili a quelle della c. 1. Nella stessa carta la lettera iniziale del testo « C » raffigura un notaio in toga ed ermellino in atto di mostrare il libro degli statuti aperto.

Le rubriche sono evidenziate in inchiostro rosso, ora fortemente sbiadito; le lettere iniziali dei singoli capitoli sono alternativamente in rosso con fregi viola ed in azzurro con fregi rossi; i segni paragrafali sono alternativamente in rosso ed in azzurro. Numerose annotazioni e richiami marginali.

Bibliografia: MALAGUZZI VALERI, *Pergamene*, p. 96; FASOLI, *Catalogo*, p. 50, nr. 24, VII; PETRUCCI, p. 114 e tav. 65.

8

1459-1753

Copia del testo di statuti redatti nell'anno 1459 e successive integrazioni, eseguita nel corso del secolo XVIII.

cc. I-IV^v: Indice delle rubriche.

cc. 1-256^v: Copia del testo degli statuti redatti nell'anno 1459 e successive integrazioni a tutto l'anno 1705.

cc. 256^v-260: Copia di supplica della società a papa Benedetto XIV e relativa concessione, 1743 ag. 8.

Registro cartaceo di cc. 264; numerazione moderna I-IV per le prime quattro carte; numerazione originaria 1-260 per le successive. Rilegatura in cuoio con fregi impressi.

RIFORMAGIONI E PROVVISORI

Il controllo dei primi inventari dell'archivio della società, l'esame dei registri, già raccolti dal Malagola nella serie « Atti » e delle loro intitolazioni hanno consentito di attribuire autonoma rilevanza nel corso dell'attuale ordinamento alla serie delle « Riformagioni e provvisori ». Essa raccoglie la documentazione dell'attività normativa della società, attività esplicitasi secondo le modalità tipiche dei provvedimenti comunali. Le delibere dell'assemblea generale, dei consigli dei duecento e dei quaranta erano adottate secondo lo schema della riformagione, con *posta* formulata dal preconsole, previo assenso del collegio dei consoli, ed approvazione attraverso votazioni per levata e seduta o a fave bianche e nere. Solo a partire dal 1381 le delibere vennero registrate in forma di verbale di seduta, con un più ampio rilievo ai pareri espressi dai componenti dei consigli. In qualche caso agirono anche consigli ristretti, formati dagli ufficiali della società e da pochi esperti. Le disposizioni emanate da tali consigli assunsero la forma della provvisoria.

La scarsa consistenza dei registri di questa serie può essere attribuita a smarrimenti e distruzioni solo per quanto concerne il periodo a tutto il terzo decennio del secolo XIV. Negli anni successivi, con l'affermarsi dei regimi autoritari, sembra che la produzione normativa della società — a somiglianza degli statuti, con i quali ha effettivamente un diretto rapporto — abbia subito una reale contrazione. Il ripristino della « signoria del popolo e delle arti » portò con sé la ripresa di tale produzione, ma essa non oltrepassò la soglia del secolo XV.

9

1285 lu. 2 - dic. 31

cc. 2-15: Riformagioni del consiglio dei duecento e di un consiglio speciale di venti esperti, 1285 lu. 10 - dic. 31.

c. 2: « Liber reformationum et consiliorum factorum sub anno Domini [m]illesimo ducesimo octuagesimo quinto, indictione XIII.a, tempore regiminis dominorum Iohannis de Pischarolo potestatis, Bonacursii de Donatis capitanei nec non Ubaldi de Interminellis capitanei populi Bononie et tempore preconsulatus

dominorum Iacobi de Lastignano preconsulis, Iacobini de Medicina, Uguitionis de Bambaglolis, Boniacobi Turicani, Martini Iohannis Caçacervi, Iacobi Benvenuti de Marano, Gerardi Ferarii et Iacobi Bonaçunte consulum societatis predictae notariorum ».

cc. 26–28: Giuramenti e fideiussioni dei notai nominati anziani, 1285 lu. 2 – nov. 8.

c. 26: « Hec sunt promissiones, securitates et iuramenta recep[ta] per dominum Iacobum de Lastignano preconsulem societatis notariorum ab infrascriptis notariis qui fuerunt anziani vel consules populi Bononie tempore preconsulatus predicti, domini Iacobi sub anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo quin[qu]nto indictione XIII.a, secundum formam statuti societatis notariorum ».

Registro cartaceo di cc. 30; numerazione moderna; parzialmente danneggiato per macchie di umidità. Ampie lacerazioni, con perdita parziale del testo nelle cc. 8–11, 27–30. Bianche le cc. 1, 1^v, 16–25^v. Cedola cartacea inserita tra le cc. 15^v–16.

Bibliografia: GAUDENZI, *Società arti*, p. 108.

10 1292 febr. 9 – giu. 15

Riformagioni del consiglio dei duecento e del consiglio dei quaranta.

Registro cartaceo di cc. 10; numerazione moderna. Bianche le cc. 10, 10^v.

11 1296 genn. 3 – febr. 2

Riformagioni del consiglio dei duecento e del consiglio dei quaranta.

c. 2: « *** propositionum et reformationum *** Iacobum de Spiolariis Martini *** preconsulis societatis notariorum *** sub MCCLXXXXVI, indictione nona *** mei notarii, sub examine dicti domini preconsulis, facta ».

c. 4: « [In Christi] nomine amen. Liber reformationum consiliorum societatis notariorum factorum sub examine sapientis viri domini Benvenuti magistri Martini preconsulis societatis notariorum predictae, tempore regiminis nobilis viri domini Iacobi de Summariva potestatis Bononie in MCCLXXXXVI, indictione nona. Continentur etiam in hoc libro circa medium acta mei Iacobi infrascripti notarii, facta sub examine dicti domini preconsulis et scripta per me Iacobum de Spiolariis notarium dicti domini preconsulis ¹ ».

Registro cartaceo di cc. 10; numerazione moderna; gravi lacerazioni con perdita parziale del testo nel margine superiore. Bianche le cc. 1, 1^v, 3^v, 10^v.

Bibliografia: GAUDENZI, *Società arti*, p. 108.

12 1298 lu. 19 – dic. 31

« Liber reformationum societatis notariorum ».

cc. 2–6: Elenchi dei componenti i consigli dei quaranta e dei duecento.

¹ Questa seconda parte del registro è evidentemente andata smarrita.

c. 2: « In Christi nomine amen. Liber continens reformationes societatis notariorum tam in consiliis ipsius societatis quam etiam in societate predicta, factas tempore preconsulatus prudentis viri domini Leonardi fratris Bonvixini preconsulis societatis prefate et consulum subscriptorum ac etiam aprobaciones notariorum predictorum preconsulis et consulum tempore creatorum et factorum de novo et nomina consiliariorum ipsius societatis electorum per eos, sub anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo octavo, indictione undecima ».

cc. 8–10^v, 12–14^v, 17–21, 22–23^v: Riformagioni del consiglio dei duecento e dei quaranta.

cc. 11, 11^v, 15–16^v, 21^v, 24: Presentazione dei candidati all'esame di notariato da parte del preconsole e dei consoli della società.

Registro cartaceo di cc. 30; numerazione moderna; gravi lacerazioni, con perdita parziale del testo nelle cc. 1, 2, 30. Bianche le cc. 6^v–7, 24^v–30. Copertina membranacea; grave lacerazione nel piatto anteriore. Cedola cartacea inserita tra le cc. 10^v–11.

Bibliografia: GAUDENZI, *Società arti*, p. 106.

13 1303 genn. 13 – mag. 25

Riformagioni del consiglio dei duecento.

c. 1: « *** reformationes societatis notariorum facte tempore preconsulatus domini Contis de Baxacomatribus *** millesimo trecentesimo tertio, indictione prima, die terciodecimo ianuarii ».

Frammento di registro cartaceo di cc. 3; numerazione moderna; grave lacerazione nell'angolo destro, con perdita parziale del testo.

14 1303 mag. 24 – ag. 31

Provvigioni di un consiglio speciale.

c. 15: « [A]utoritate provisionis sacrate per antianos et consules, defensorem viginti societatum artium populi ac preconsulem societatis notariorum civitatis Bononie de mense aprilis proxime preterito edite, cuius tenor infra proxime annotatur, viri prudentes domini Conte de Baxacomatribus preconsul, Entius de Lobia, Milantius domini Antholini de Mançolino, Phylippus de Corvis, Petrus Francisci, Iohanninus fratris Deulai de Sala, Franciscus Iohannis Leonardi et Albertus domini Zambonini de Tabulis consules societatis notariorum, considerantes aliqua fore pro utilitate, comodo et honore societatis predictae, offitii preconsulatus et tabellionum dicte societatis presentialiter provideri, una cum dominis Pace de Saliceto, Dominico Tholomei, Syverio de Canitulo, Petro Merlino et Stephano Amati sapientibus dicte societatis per preconsulem predictum electis, adhibito etiam super hiis prudentiam virorum quateringenta sepefate societatis consilio et assensu, ad laudem et reverentiam omnipotentis Dei et beate Marie virginis eius matris, beatorum apostolorum Petri et Pauli ac confessorum Ambroxii et Petronii, Dominici atque Francischi et celestis curie nec non ad honorem et laudem et augmentum status populi

societatisque predictae, providerunt, statuerunt et firmaverunt omnia et singula capitula proxime infrascripta in anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo tertio, indictione prima, cuius provisionis sacrate tenor talis est ».

Frammento di registro membranaceo di cc. 3; numerazione antica 15-17. Bianca la c. 17^v.

15 1304 febr. 24 – mag. 27

Riformagioni del consiglio dei duecento e del consiglio dei quaranta.

Frammento di registro cartaceo di cc. 4; numerazione moderna. Bianca la c. 3.

16 1322 apr. 20

Riformagioni del consiglio dei quaranta.

Frammento di registro cartaceo di cc. 4; numerazione moderna. Bianche le cc. 2^v-4^v.

17 1333 giu. 18

Riformagioni del consiglio generale e del consiglio dei quaranta.

Frammento di registro cartaceo di cc. 8; numerazione moderna. Bianca la c. 7^v.

18 1376 mag. 20 – 1396 sett. 20

« Liber provisionum societatis notariorum ».

cc. 1/a – 10/a: Indice dei provvedimenti.

cc. 1-67: Provvedimenti del consiglio dei quaranta e del consiglio generale, adottati seguendo lo schema della riformagione.

Registro membranaceo di cc. 68; numerazione originaria parziale I-XXVI; numerazione complessiva 1-68, di mano del secolo XVIII. Allo stesso secolo risale l'inserimento, all'inizio del registro, di un quinterno cartaceo che reca la numerazione moderna 1/a-10/a. Bianche le cc. 2^v, 25^v, 47^v-48^v, 54^v, 58^v-59^v, 63, 63^v, 67^v-68^v.

Copertina membranacea.

Segnatura precedente: +

MATRICOLE

Nella serie sono raccolte tre matricole, gli elenchi degli iscritti, prodotte dalla società dei notai. La prima consta in realtà di due parti distinte. Nelle trentasei carte iniziali è riportato, traendo dal *Liber sive matricula notariorum communis Bononie*, l'elenco di coloro che dal 1219 al 1265 avevano superato l'esame per l'esercizio del notariato¹. Non si tratta quindi di una vera e propria matricola della società, sia perché non è affatto sicuro che fosse sufficiente superare l'esame di notariato per venire iscritto alla società, sia perché, anche se ciò avesse risposto a realtà, non sarebbe stato sufficiente a trasformare questo elenco in una tipica matricola. La matricola della società avrebbe dovuto accogliere, oltre all'indicazione del semestre in cui ogni singolo socio era stato nominato notaio, anche altri elementi, quali, ad esempio, il quartiere di residenza del singolo notaio-socio, l'indicazione della sua morte o del suo allontanamento dalla città o, in qualche caso, dell'espulsione dalla società stessa: elementi che seppure in diversa misura caratterizzano le altre matricole sia della società dei notai, sia delle restanti società popolari.

Più che quale elenco dei soci questo documento riveste così il significato di una testimonianza degli stretti rapporti intercorrenti tra il comune e la società dei notai. Questa venne infatti resa responsabile e custode di un testo cui era attribuito lo stesso valore probatorio dell'originale *Liber sive matricula*, nel quale si annotavano le sentenze di nomina a notaio, emanate dal giudice del podestà. Un testo quindi prezioso per la società dei notai, anche se in modo diverso dagli elenchi dei soci che al tempo stesso la società doveva sicuramente possedere ed aggiornare.

Vera matricola della società è invece quella contenuta nelle ultime trentaquattro carte di questo primo volume e nelle quali sono riportati i nomi di tutti i soci al secondo semestre dell'anno 1283. I nomi dei componenti della società sono suddivisi per quartiere e per parrocchia di residenza. L'elenco mostra di essere stato aggiornato fino al 1291 con i nomi dei nuovi soci e con altre annotazioni relative alla morte, al cambiamento di residenza ed

¹ Circa questa prima parte del primo volume cfr. altresì *Liber*, pp. XXXIX-XLVII.

anche ai provvedimenti di espulsione dei singoli soci. La matricola ha un proemio, tratto dagli scomparsi statuti della società dell'anno 1283 e reca all'inizio, come abbiamo già avuto occasione di ricordare, un disegno a penna, raffigurante Rolandino¹. Essa è quindi la diretta testimonianza di quella ristrutturazione della società dei notai, avvenuta nel secondo semestre del 1283 sotto l'egida del maestro d'arte notarile: una sorta di elemento di base su cui venne via via ad articolarsi lo sviluppo di questa società.

La seconda matricola è costituita da un registro cartaceo che riporta, suddivisi per quartiere e parrocchia, gli iscritti alla società a tutto il dicembre 1286. Rispetto alla matricola precedente mancano i nomi di coloro che a tale data avevano perduto per qualunque motivo la qualifica di socio². Non è peraltro chiara la sua finalità. La materia scrittoria, il mancato aggiornamento oltre il dicembre 1286 — che corrisponde verosimilmente alla data di redazione — sembrano indicarne una utilizzazione occasionale ed interna alla società stessa o per l'elezione degli ufficiali o per il controllo dei presenti a spedizioni militari o ad assemblee generali. Registri di questo tipo non erano insoliti per la società dei notai, stando almeno ai più antichi inventari dell'archivio. Questo ne sarebbe comunque l'unico esempio rimasto.

La terza matricola è costituita da un volume redatto ad oltre due secoli di distanza dai precedenti. Esso riporta in ordine alfabetico gli iscritti dell'anno 1533 ed i successivi a tutto il 1623. I motivi che indussero la società a redigere tale matricola sono indicati nel proemio. La mancanza di cura e di precisione nell'aggiornamento dei registri ufficiali conservati nell'Archivio Pubblico, nei quali erano riportati i nomi di coloro che avevano titolo per agire come notai, avrebbe indotto la società ad assumersi l'onere di dare vita, per quanto la concerneva, ad un testo aggiornato e pienamente affidabile. Siamo quindi di fronte, come nel caso della seconda parte del primo volume, ad una vera matricola della società, ma la cui efficacia superava l'ambito della società stessa. Il testo che questa aveva voluto approntare costituiva infatti, oltre che la testimonianza della qualifica di socio, anche il titolo di legittimazione all'esercizio della professione notarile in Bologna.

19

1219-1291

Volume formato nel secolo XIX su tracce precedenti.

cc. 1/a-25v: Elenco degli ammessi all'esercizio del notariato. Copia tratta dal *Liber sive matricula notariorum comunis Bononie*, 1219-1265 lu. 1.

¹ L'interpretazione di tale disegno quale effigie di Rolandino è dovuta a GAUDENZI, *Società arti*, pp. 103-104. La riproduzione di tale disegno è da ultimo in *Liber*, sovracoperta.

² Cfr. *ibid.*, p. LIX, n. 44.

c. 1/a: « Hec est matricula notariorum civitatis Bononie¹. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti amen. Questionibus emergentibus super instrumentis et actis notariorum valde periculosus cum multi exercerent officium notarie, de quibus fama non erat quod essent notarii, nec aliter apparebat, sapientes Bononie, volentes de medio tollere pericula et decidere questiones, pro comuni constitutionem promulgarunt ut omnes notarii qui vellent exercere notarie officium scriberentur in uno libro, cuius formam sequenti liceret uti officium notarie. Igitur ego Rolandinus de Faxana pro comuni Bononie ad hoc officium constitutus, infrascriptos notarios in hoc libro scribi iussi per Gerardinum notarium de Gisso ad hoc idem officium constitutum ipsius constitutionis forme obsecundando, sub anno Domini millesimo ducentesimo decem et nono, indictione septima, tempore domini Henrici Comitis potestatis Bononie ».

c. 25v: « (S. T.) Ego Zacharias quondam Martini tabernarii de massa Sancti Petri, auctoritate imperiali notarius, ex commissione michi facta a consulibus societatis notariorum, scilicet a domino Palmiolo Maniguldi consule et massario dicte societatis et a Bartholomeo Martini Schive, Petrobello de Canetulo, Bertholo Dominici de burgo Sancti Ysaie et sotiis consulibus, hanc matricolam exemplavi, primo quarto excepto, et nomina et prenomina predictorum scripsi et exemplavi ut in matricola notariorum comunis que est in armario comunis penes notarium potestatis inveni et in qualibet collupna huius libri est treginta unus versus nec extra collumpnam aliquod nomen scripsi, nisi in prima carta secundi quaterni in fine quarte collumpne in margine inferiori nomen Bonaventure filii Zamboni beccarii quod omiseram et in medio h[uius] matricole est medius quaternus et sunt tres carte scripte, septem virgulis minus, et una carta remanet vacua ».

cc. 25v-28v: Addizioni all'elenco precedente, tratte anch'esse dal *Liber sive matricula notariorum comunis Bononi*, 1265 dic. 9 - 1268 dic. 13.

cc. 29-63: « Matricula societatis notariorum de Bononia » (c. 29)², 1283, secondo semestre - 1291.

Suddivisa per quartiere e per parrocchia di residenza dei notai è integrata con i nomi degli iscritti alla società nel 1284, aggiunti, a cura del notaio della società, in calce agli elenchi delle parrocchie di residenza e con i nomi degli iscritti dal 1285 al 1291, aggiunti, a cura del notaio del preconsole, al termine degli elenchi del quartiere.

c. 29: « Constat tabellionatus officium, ab ipsa sue inventionis origine, publica fuisse imperialis auctoritate culminis institutum et ad communes totius mundi utilitates, presertim eius qui Romano subest Imperio, introductum; huius namque officii materiale subiectum de totius corporis romani iuris excellentiori materia prodiit que de legitimis hominum negociis agit, contractibus videlicet sive pactis que sunt actus viventium personarum, secundo ultimis deficientium arbitriis quibus post mortem patrimonia disponuntur, tercio controversiis et questionibus civilibus et criminalibus, ad quas spiritus proni sunt hominum, in examen iudicii deducendis et iudiciali sententia dirimendis; hec quippe legitima negocia sunt a naturali

¹ Da « hec est... » in caratteri più alti, scritti in inchiostro rosso e con fregi azzurri.

² Nella stessa c. 29, di mano del sec. XVII: « Matricula notariorum 1283, tempore domini Rolandini Passagerii, primi proconsulis (sic) ».

iure gentium et civili, tum inventione, tum reformatione, dispcsa et directa, vices legis optinentia et pro lege servanda; ad horum negociorum notam publicam, sine altero amuniculo fidedignam, predictos officiales suos, tabelliones videlicet, Romanum elegit Inperium et adsumpsit. Artes quidem mecanice habent subiecta mecanica, licet vite hominum oportuna; hec autem sapientia literalis theoreticis rationibus et predicacionibus operosis rationi subiectis queritur et habetur, et hec propter omnia vere debent tabelliones esse ceterorum hominum fidei et veritatis anchora, vie lucerna, morum speculum et exemplar: horum tabellionum consortium in omni loco Inperii Romani, sed presertim in civitate Bononiensi que est totius iuris phylsophorum nidus, fons naturalis et vivus, merito debet honore multo multaque dignitate pollere, prudentibus rectoribus et officialibus suis regi et dirigi, legibus et ordinationibus iustis et equis et honestati congruis informari.

Sunt igitur hec, sub hoc titulo scripta, nova consortii tabellionum civitatis Bononie ordinamenta et leges, tam de veteribus sumpte quam a nobis compositoribus introducte et ab eiusdem universitate consorcii digne ac laudabiliter approbate, curente anno nativitatis Dominice millesimo .cclxxxiiij., indictione .xj., preconsule primo domino Rolandino Rodolfini Pasangerii artis notarie doctore, consulibus autem et notariis domino Vinciguera Rovixii, domino Iacobino Advocati, domino Gerardino Dondidey, domino Leonardo Magnani, domino Iacobino Francholi, domino Thomaxio de Canthone et domino Bertholameo Gerardi Muti, notariis societatem regentibus supradictam ».

Volume membranaceo di cc. 72; numerazione di mano del secolo XVIII delle prime otto carte 1-8, ora contraddistinte 1/a-8/a; numerazione sempre di mano del secolo XVIII delle successive carte 1-64. Bianche le cc. 12, 12^v, 63^v-64^v. Macchie di umidità e leggere abrasioni nelle cc. 1/a, 8/a, 9, 28^v, 29. Rilegatura moderna con piatti di legno e dorso di cuoio.

Scrittura su doppia colonna nelle cc. 1/a-8/a, 1-33^v, 37-42. 47-50^v, 55-58.

A c. 29 un disegno a penna raffigura Rolandino nell'atto di leggere la *Summa totius artis notarie* Segnature precedenti: R, V, AE, DMG (c. 1/a); R (c. 1); R, V, DMG (c. 13); R, V (c. 21); R, DMG (c. 29).

Edizione parziale in: *Liber*.

Bibliografia: *Statuti società*, pp. 436-439; GAUDENZI, *Società arti*, pp. 103-105; PINI, *Libri matriculorum*, p. 34; PETRUCCI, pp. 100-101 e tav. 47.

20

1286

Elenco dei soci, suddiviso per quartiere e parrocchia di residenza, aggiornato a tutto il dicembre 1286.

cc. 2-3: Atti del preconsolato di Benedictus de Fulianis, 1286 genn. 9 - febr. 28

cc. 4-37: Matricola della società, 1286, secondo semestre.

c. 50^v: Iscritti alla società della parrocchia di San Giorgio, quartiere di porta Stiera, 1286, secondo semestre.

Registro cartaceo di cc. 50; numerazione moderna. Bianche le cc. 1, 1^v, 3^v, 38-50. Gravemente danneggiate, con perdita parziale del testo le cc. 1-5; lacerazioni con marginale perdita del testo nelle cc. 6-20; stato di degrado per un generale, accentuato infeltrimento delle carte.

21

1533-1623

Elenco alfabetico dei soci, ad iniziare dall'anno 1533.

c. 2: « In Dei nomine amen ¹. Nemo ignorat mortalibus ab antiquo tabellionatus officium semper et coveniens et perneccarium fuisse. Quippe quod utilitati communi et private multipliciter succurrere consueverit et non ab re, cum sine scribarum notis publica et propria ac fere omnia sint fuerintque semimortua atque confusa. Maximo etiam commodo semper notariorum ars in toto orbe extitit, que non solum instrumentis ligat, ultimis voluntatibus facultates disponit ac iudicia solvit, verum etiam omnia negocia post longos tractatus pacifice firmat, reges quoque ac principes et magistratos res suas quantumvis magnas, sine scribarum interventu, non satis firmas esse iudicant. Certe tanta fides notariis ipsis adhibita est, ut si quid per oblivionem ignoretur aut a pertinacibus veritas negetur, sive aliquis dicti factive, contentio aut contradictio orta fuerit exhibitis in mediumque adductis eorum notis, omnia quam primum conquiescunt et unicuique quod vere suum tribuitur. Quapropter amplissimi Bononiensium magistratus sapientissime ac cognita necessitate doctrina, gravitate atque sapientia quam plurimorum nostre universitatis virorum quibus ipsa semper habundavit, primum locum inter tot nobiles artes ei cum maximo honore statuerunt consenseruntque ut in eorum archivio super matricula annotarentur nomina et cognomina tabellionum pro tempore in universitate aggregatorum aggregandorumque et etiam antiquiores nostri, ut ex vetustis documentis constat, in more habuerunt super codice in huiusmodi archivio, ad perpetuam memoriam servato, et etiam super altero ut magis in aperto ac in promptu esset, tanquam familiari et domestico penes rectorem seu massarium retento, illa ad plenum scribi facere. Et si aliquando contingebat quod in altero prefatorum librorum aliqua eorum deficerent, in altero reperiebantur et sic liber libro opitulabatur. Sed hic usus iamdiu abolevit et cessatum fuit ob malas temporum calamitates retinari librum hunc domesticum. Et quamvis in archivio ipso tabule notariorum continue fuerint sintque, nihilominus vel incuria custodum prefati archivi aut aliquo alio defectu obmissum fuit super ea scribi complura nomina tabellionum ad ipsam societatem admissorum. Et cum propterea nullibi scripta apparuerint deventum fuit ipsorum sic non descriptorum acta et rogationes minime validas quam par erat fuisse. Quocirca infradescripti preconsul et consules honorande nostre universitatis ad laudem et gloriam sancte et individue Trinitatis ac domini nostri Iesu Christi eiusque matris semper virginis Marie, apostolorum Petri et Pauli, antistitis Petronii et Thome Aquinatis precipui protectoris nostri, totiusque celestis curie et ad exaltationem et conservationem prefate societatis et ad memoriam et decorem personarum in ea admissarum admittendarumque et posterorum suorum, morem veterem renovantes, ad fabarum legitima scrutinia, assentiente tota universitate, ac assistentibus provectoribus et primoribus eiusdem, decreverunt fieri matriculam hanc, tanquam peculiarem et domesticam super qua sunt conscripti tabelliones in presentiarum viventes et que retineri ac servari debeat per massarium ut in ea describantur per notarium universitatis seu alium ad hoc deputatum nomina et cognomina pro tempore futuro successive aggregandorum et ut cuilibet ad manus

¹ Da « In Dei... » a caratteri più alti e marcati.

palam et in promptu sit et ut eos huic tam honorando et felici virorum cetui dignos fuisse annumerari semper pateat. Studeant itaque summopere litteris et honestis moribus iuvenes bononienses ut super hac merito conscribi iudicentur curentque omnes diligenter ac assidue ne ob eorum demerita ab hac tanquam a libro vite presentis seculi turpiter eradantur ac de numero tot prestantium virorum maxima cum ignominia amoveantur.

Que quidem matricula erit scripta et regulata per me Cesarem quondam ser Ludovici olim ser Cesaris de Panzachiis civem et notarium bononiensem, de commissione infrascriptorum dominorum preconsulis et consulum. Quorum nomina sequuntur infrascripta, videlicet: honorabilis vir ser Thomas Tydei de Mezovillanis proconsul et corector, ser Iohannes Baptista Iacobi de Peregrinis, ser Lucas ser Hieronymi de Canonicis, ser Hieronymus Laurentii de Cataneis, ser Raphael ser Iohannis de Primaditiis, ser Dionisius Alexandri de Castello, ser Hieronymus Bernardini de Badagio, ser Honorius domini Iohannis Baptiste Pius et ser Bartholomeus ser Lactantii de Panzachiis, consules dicte societatis, de quorum presentia et voluntate suprascripta omnia processerunt etiam ex partito legitime obtento inter eos, rogato per ser Evangelistam Helisei de Matugliano, civem bononiensem notarium dicte universitatis, sub die vigesimo quarto mensis martii, anni millesimi quingentesimi trigesimi tertii, tempore pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri Clementis divina providentia pape septimi».

Registro membranaceo di cc. 61; numerazione moderna. Bianche le cc. 1, 1^v, 10-11^v, 14^v-15^v, 17, 17^v, 19, 19^v, 23, 23^v, 25, 25^v, 34-35^v, 37^v, 39, 39^v, 41, 41^v, 44^v-45^v, 46^v-47^v, 48^v-49^v, 51, 51^v, 53-55^v, 57^v-58^v, 59^v, 62^v-63^v. Rilegatura con piatti di legno ricoperti di cuoio impresso.

UFFICIALI DELLA SOCIETÀ

La serie è formata da tre unità, diverse l'una dall'altra e contenenti, in due casi, due distinti tipi di registrazioni. Le strette connessioni tra queste unità e la costante attenzione riservata nelle varie redazioni statutarie ai testi recanti gli elenchi degli ufficiali della società hanno suggerito di raccogliere, nonostante le reali diversità, queste unità in un'unica serie.

La prima unità è costituita da un grosso volume membranaceo di oltre 350 carte, formato dall'accostamento di due parti ben distinte. La prima reca l'elencazione, semestre per semestre, dei vari ufficiali che formavano il collegio direttivo della società; mentre la seconda riporta la registrazione dei pagamenti effettuati al massaro della società da parte di coloro che avevano superato l'esame per l'esercizio del notariato. La duplice serie di annotazioni trova diretto riscontro nei due diversi titoli che individuano questo volume. Esso reca ora infatti la denominazione di *Libro dei preconsoli e dei consoli*, con esplicito riferimento quindi al contenuto della prima parte del volume. Si tratta peraltro di un titolo tardo, attribuito a questa unità probabilmente solo a partire dal secolo scorso. Ben più risalente è invece il secondo titolo, *Matricula crucis*, utilizzato forse già a partire dal secolo XIV, anche se esso sembra attenere, in particolare, soltanto alla seconda parte del volume¹.

L'aggregazione in un unico volume delle due parti non è opera recente, ma deve risalire probabilmente agli inizi del secolo XIV. Tale aggregazione è quindi frutto di una scelta deliberata da parte della società, che per il volume mostrò poi una cura ed un interesse del tutto particolari. Cura ed interesse che si tradussero visivamente in una serie di elementi di ricercata ornamentazione. Purtroppo lo stato attuale del volume dà un'idea solo approssimativa della sua antica eleganza. Mancano infatti, oltre ad alcune carte finali, l'intera rilegatura, realizzata in cuoio verde, ed alcune carte iniziali che dovevano essere adorne di miniature.

¹ Un terzo titolo del volume, *Epitaphion Rolandini*, è testimoniato solo indirettamente, nel corso dei secoli XV-XVI, cfr. ASB, *Società dei notai*, *Atti*, reg. 63, c. ij e Museo civico di Bologna, *cod. 644*, c. 8^v/12^v.

Il testo resta comunque particolarmente prezioso e di fondamentale interesse per la ricostruzione delle vicende della società fino alla metà del secolo XIV. La successione degli elenchi degli ufficiali — che si aprono con il nome di Rolandino e quindi con il secondo semestre del 1283 — consente di verificare l'articolarsi del gruppo dirigente della più forte società popolare nel momento della sua massima fortuna. Le registrazioni della seconda parte del volume, oltre che porsi ad integrazione delle sentenze di creazione dei notai conservate nei volumi formati per disposizione del comune, attraverso l'indicazione delle somme pagate al massaro della società — diverse a seconda dell'esistenza e del grado di parentela con altri notai — offrono, come abbiamo visto, gli elementi per una concreta verifica della composizione e delle modifiche del ceto notarile bolognese.

Strettamente collegata al primo volume è la seconda unità di questa serie. Nelle novantotto carte iniziali sono infatti raccolti in ordine alfabetico i nomi dei notai via via registrati nella seconda parte del primo volume, di cui viene ad essere il vero e proprio indice. Da ciò esso ha tratto attualmente il titolo di *Indice del libro dei preconsoli e dei consoli*, mentre in precedenza era intitolato semplicemente *Matricola*, come appare tuttora dal piatto anteriore dell'antica rilegatura¹. Le ultime carte costituiscono invece una sorta di prosecuzione della parte iniziale del primo volume della serie. Esse contengono infatti l'elenco dei successivi correttori della società.

La compilazione di questo registro si colloca intorno all'anno 1388 e deve quindi porsi in relazione, come già indicato, con quel piano di ripresa dell'attività documentaria della società, testimoniato dalle disposizioni statutarie del 1382. Tuttavia anche per questo registro l'effettivo aggiornamento non superò l'inizio del secolo XV. La sua elegante ornamentazione, le splendide miniature e la preziosa rilegatura restano forse le testimonianze più vive dell'aspettativa di una rinascita — certo velleitaria e del tutto improbabile, ma non per questo meno sentita — delle antiche fortune della *societas notariorum civitatis Bononie*.

Completa questa serie il volume che riporta l'elenco dei notai estratti per ricoprire le cariche societarie e gli uffici ad essi riservati nell'amministrazione cittadina dalla metà del secolo XVI al 1776. La raccolta dei vari fasci-



Indice del libro dei preconsoli e dei consoli, fine sec. XIV
(ASB, Società dei notai, reg. 23, c. 99).

¹ Possiamo ancora ricordare che negli inventari dei beni della società trasmessi dall'uno all'altro massaro nel corso del secolo XV questo registro era citato come « matricula nova in cartis membranis cooperta corio rubeo », cfr. ASB, *Società dei notai, Atti*, reg. 67, c. lii.

coli cartacei in un unico volume deve essere stata opera degli addetti all'Archivio Pubblico nel secolo XVIII. Ciò lo rese simile agli altri volumi, formati nello stesso periodo, raccogliendo atti dell'amministrazione cittadina. Con questi ultimi venne pertanto confuso e solo ultimamente è stato riconosciuto come appartenente all'archivio della società dei notai e ad esso ricondotto.

22

1283 lu. 1 - 1407 dic. 20

« Matricula crucis » (c. ccv)¹ ora « Libro dei preconcoli e dei consoli » (dorso della rilegatura, di mano del secolo XIX).

cc. j-lxxiiij: « Liber continens preconsoles, consules et eorum notarios et alios officiales societatis notariorum infrascriptis temporibus electorum » (*sic*), 1283 lu. 1 - 1346 apr.

Elenchi semestrali dei preconcoli — poi priori, indi correttori — dei consoli, dei notai del preconcolo e della società, degli altri ufficiali e dei consiglieri eletti dalla società.

cc. lxxiiij-cccl: Elenchi dei nuovi notai ed annotazione del loro pagamento della tassa per l'esame e l'iscrizione alla società, 1284 dic. 24 - 1407 dic. 20

c. lxxiiij: « In nomine Domini amen. Quaternus in quo scripta sunt nomina et prenomina eorum qui fiunt notarii et ingrediuntur societatem notariorum, continens etiam quantitates quas ipsi notarii solvunt societati predictae pro introitu et expensis societatis iuxta formam statutorum ipsius societatis, inceptus tempore dominorum Iacobini de Lobia preconcolis, Dominici Tholomei, Gratiadei Aymerici, Laurentii Bonachati, Gandolini domini Zanelli de Regio, Iacobini de Bagno, Iacobi Indivine consulum dicte societatis, currense anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo quarto, indictione duodecima, in ultimis sex mensibus dicti anni ».

Volume membranaceo di cc. 357²; numerazione originaria j-cccl, con omissione dei numeri xxviii cxxiiij, clxxxviiiij, cclvj, cccviiiij e con ripetizione dei numeri lxxxviiij, cxxxvij, cxxxx, clxiiij, clxviiiij, cxxxiiij, cclvj, cclxxj, cclxxiiij (4 volte), cclxxv, cclxxxv (4 volte); non numerata la carta ora segnata clxxxiiij/2; mancanti le cc. lxvj, cccxxxv, cccxxxvj, cccxxxij. Bianche le cc. xiiij, xiiiij, lv^v, cxxviiiij^v, cclvij^v, cclviiiij^v, cclxxj/2^v, cclxxiiij/2^v, cclxxiiij/4, cclxxiiij/4^v, cclxxv/1, cclxxv/1^v, cclxxxv/1, cclxxxv/2^v, cclxxxv/3^v, cccviiiij, cccviiiij^v, cccxxv^v. Rilegatura con piatti di cartone ricoperti di tela e carta³.

Edizione parziale in: *Liber*, pp. 577-623.

Bibliografia: GAUDENZI, *Società arti*, p. 106.

¹ Cfr. altresì *Statuti*, reg. 3, c. 18.

² Il volume non è attualmente completo. Dalle note di rinvio, contenute nell'indice della seconda parte di questo volume, ora reg. 23, risulta che originariamente le carte erano numerate fino al nr. ccclx e raccoglievano registrazioni fino all'anno 1418.

³ Originariamente il volume aveva una rilegatura in cuoio verde, cfr., ad es., reg. 63, c. iij e Museo civico di Bologna, cod. 644, c. 8^v/12^v.

23 *1284-1530*

« Matricola de l'anno 1286 sin 1530 » ora « Indice del libro dei preconsoli e dei consoli ».

cc. 1-98: Elenco alfabetico degli iscritti alla società, 1284-1418, con integrazioni fino al 1530

L'elenco è tratto dalle cc. lxxiii-cccl del « Libro dei preconsoli e dei consoli » e reca l'indicazione dell'anno di iscrizione alla società ed il rinvio alle carte del volume suddetto.

cc. 99-104: Elenco cronologico dei correttori della società, 1381-1423, con integrazioni fino al 1527

c. 99: « In Christi nomine amen. Ad honorem et reverentiam omnipotentis Dei eiusque gloriose matris virginis Marie ac beatorum apostolorum Petri et Pauli nec non glorioxorū martirum et confessorum Petronii, Ambrosii, Floriani, Dominici et Francisci protectorum et defensorum magnifici et excelsi populi et comunis Bononie tociusque celestis curie omnis, ad honorem, perseverationem et augmentationem felicissimi populi antedicti eiusque iocundissime libertatis et ad exaltationem et requiem felicem huius alme et inclite societatis notariorum. Inferius denotantur et scripta sunt nomina honorabilium virorum dominorum corectorum honorande societatis notariorum electorum tam ad regimen et gubernationem dicte societatis quam eciam in colegiis confaloneriorum artium populi et comunis Bononie, incipiendo in millesimo trecentesimo octuagessimo primo et sic successive de tribus mensibus in tres menses, prout inferius serioxe describetur ».

Registro membranaceo di cc. 104; numerazione moderna. Rilegatura con piatti di legno ricoperti di cuoio, protetti con borchie metalliche. Sul piatto anteriore della rilegatura è effigiato lo stemma della società.

Collocazione precedente: *Codici miniati*, nr. 24.

A c. 1, nel margine destro, la lettera « N » è miniata con la raffigurazione di un notaio ed è accompagnata da motivi ornamentali ad intrecci e volute a più colori, che si allungano nel margine superiore ed inferiormente alla lettera miniata ad incorniciare uno spazio rimasto bianco, nel quale avrebbe dovuto probabilmente trovare collocazione un proemio celebrativo dell'arte e della professione notarile. Nella stessa carta la lettera « A » iniziale del primo nome elencato è miniata con la raffigurazione di un notaio in atto di svolgere una pergamena. Nel margine inferiore della stessa carta sono miniati lo stemma del comune accostato da due stemmi della società, accompagnati da motivi ornamentali simili a quelli del margine superiore.

Nelle cc. 1-99 le lettere iniziali delle singole partizioni alfabetiche sono evidenziate in inchiostro azzurro con fregi rossi. Nell'intero testo, anche in assenza dei nomi, i segni paragrafali sono posti in rilievo alternativamente in inchiostro rosso ed azzurro. In inchiostro rosso sono, a margine, le indicazioni dell'anno di ammissione al notariato.

A c. 99, nel margine destro, la lettera « A » iniziale della dedicazione e la lettera « I » iniziale dell'intitolazione sono miniate con la raffigurazione di due notai, il primo dei quali in atteggiamento di devozione, e sono accompagnate da motivi ornamentali ad intrecci e volute a più colori, simili a quelli della c. 1. L'invocazione e l'intera dedicazione sono evidenziate in inchiostro rosso.

Nelle cc. 99-104 le indicazioni cronologiche dei periodi di corretteo sono poste in rilievo in inchiostro rosso; i segni paragrafali sono evidenziate in inchiostro azzurro.

Bibliografia: SCARABELLI, p. 33; MALAGUZZI VALERI, *Pergamene*, p. 75.

24

1552 giu. 23 - 1776 giu. 22

« Extractiones officiorum dominorum notariorum de collegio civitatis Bononie ».

c. 2: « In Christi nomine amen. Hoc est memoriale sive liber officialium alme universitatis sive collegii notariorum civitatis Bononie extrahendorum ex nova imbur-solatione facta per officiales electos per consilium dicte universitatis ad illam conficiendam de anno 1551 proxime preterito, ut patet in campione dicte universitatis, duraturam per annos sex cum dimidio ».

Volume cartaceo di cc. 550; numerazione originaria 1-35, per le prime carte; numerazione moderna 36-550, per le carte successive. Bianche le cc. 1, 1^v, 65^v-66, 138-161^v, 164^v-165^v, 167^v, 169^v, 171^v, 175^v, 177^v, 179^v, 181^v, 183^v, 185^v-186^v, 191, 193^v, 195^v, 197^v, 205^v, 209^v, 211^v, 213^v, 217^v, 219^v, 221^v, 222^v-225^v, 227^v, 229^v, 232-233^v, 235^v, 239^v, 241^v, 243^v, 245^v, 249-251^v, 255, 255^v, 258-259^v, 262^v-263^v, 265^v, 269, 269^v, 272-273^v, 276^v-277^v, 279^v, 284-285^v, 290^v-291^v, 295, 295^v, 301, 304^v-305^v, 307, 307^v, 309^v, 311^v, 313^v, 315^v, 319^v, 321, 323^v, 328-329^v, 331^v, 333^v, 335^v, 337^v, 338^v, 340^v, 343^v-344^v, 346^v, 348^v, 350^v, 352^v, 354^v, 356^v, 358^v, 360^v, 362^v, 364, 364^v, 365^v-366^v, 369^v, 372^v, 374^v, 384^v, 487^v, 529-550^v. Rilegatura con assi di legno e dorso di cuoio.

Collocazione precedente: *Studio Alidosi*.

Il termine che designa questa serie deriva direttamente dalle intitolazioni originarie, risalenti alla fine del secolo XIII, di alcuni dei registri successivamente raccolti sotto il nome del preconsole del periodo; intitolazioni riprese anche da registri dei secoli XV e XVI e che sono stati quindi accostati ai precedenti. Il termine è in realtà di accezione talmente ampia da apparire fin troppo generico, ma al tempo stesso questa sua indeterminatezza ne ha reso possibile una utilizzazione così protratta nel tempo e per documentazione che presenta indubbiamente caratteristiche non del tutto uniformi. I registri qui raccolti fanno capo infatti fondamentalmente a due diversi tipi, caratteristici di due successivi periodi.

Il primo tipo comprende i registri compilati dal 1285 fino al terzo decennio del secolo XIV e ad essi possono essere accostati anche alcuni frammenti di altri registri, redatti fino al termine dello stesso secolo XIV. Si tratta, nella loro espressione caratteristica, di registri cartacei di durata semestrale. Scritti dal notaio del preconsole, recano le testimonianze dell'attività esplicata in prima persona da questo ufficiale: attività giurisdizionale nei confronti dei componenti della società, ma anche amministrativa e di controllo delle elezioni dei membri dei consigli societari, dei rappresentanti e degli esperti della società e così via. Testimonianze quindi del potere d'agire attribuito alla magistratura posta al vertice della società; una società che appare, in questo periodo, fortemente caratterizzata in senso autoritario e verticistico.

Il secondo tipo è quello dei registri compilati dal 1426 fino all'inizio del secolo XVI. Sono registri cartacei di ampie dimensioni, di durata pluriennale, scritti dai successivi notai della società. Al loro interno le registrazioni sono generalmente suddivise per periodo di corretteggio e quindi a scansione trimestrale; non è tuttavia infrequente una partizione semestrale, corrispondente alla durata dell'incarico di notaio della società. Oltre agli atti del correttore, di giurisdizione e di impulso all'attività della società, questi registri raccolgono anche testimonianze di deliberazioni e di attività di altri

organi societari. Essi documentano quindi, più che l'attività del correttore, l'attività dell'intera società sotto la guida o, meglio, durante il periodo di incarico del singolo correttore.

Si coglie così in questi registri il riflesso sul piano documentario delle forme di organizzazione e di gestione assunte dalla società nel corso del secolo XV. Organizzazione e gestione caratterizzate da una più marcata applicazione del principio collegiale. Vero è che alla metà del secolo XV la situazione politica in cui agiva la società era profondamente mutata rispetto a quella degli inizi del secolo precedente ed il gruppo costituito dai notai cittadini era ben diverso da quello che si riconosceva un tempo nella *societas notariorum*. Una gestione collegiale della società, da parte del collegio dei consoli in primo luogo, era quindi la logica espressione di un ceto notarile composto da un numero abbastanza ristretto di professionisti, che, ben più di quanto non fossero gli antichi soci, erano inoltre omogenei tra loro, socialmente e politicamente.

25

1285 lu. 2 - dic. 29

« Liber condempnationum factarum tempore domini Iacobi de Lastignano. 1285 ».

« Liber diversorum actorum factus et compilatus tempore domini Iacobi de Lastignano preconsulis societatis notariorum et qui continet etiam in se condempnationes factas per dictum preconsulem ».

cc. 2-63: Atti del preconsolato di Iacobus de Lastignano, 1285 lu. 2 - dic. 29

c. 2: « Liber cytationum, relationum, preceptorum et aliarum diversarum scripturarum factus sub examine domini Iacobi de Lastignano preconsulis, Iacobini de Medicina, Uguitionis de Bambaglolis, Boniiacobi Turicani, Martini Iohannis Caçacervi, Iacobi quondam Benvenuti de Marano, Gerardi Ferarii et Iacobi Bonaçunte consulum societatis notariorum, sub anno Domini millesimo ducentesimo otuagesimo quinto, indictione XIII.a, tempore domini Iohannis de Pischarolo potestatis, Bonacursii de Donatis capitanei et Ubaldi de Interminellis capitanei populi civitatis Bononie ».

cc. 65-74^v: Notai membri del consiglio dei quaranta assenti a riunioni del predetto consiglio e membri del consiglio dei duecento assenti al funerale di un socio, unitamente alle loro difese, 1285 lu. 10-21.

seconda pagina di copertina: Spese anticipate dal preconsole. Promessa prestata di fronte al preconsole. Elenco degli esaminatori degli aspiranti al notariato, s.d.

terza pagina di copertina: Elenco degli aspiranti al notariato ed indicazione degli approvati, 1285 ott. 26.

Registro cartaceo di cc. 74; numerazione moderna; tracce di umidità nel margine inferiore delle cc. 1-56. Bianche le cc. 1, 1^v, 64, 64^v. Copertina membranacea. Sei cedole cartacee e membranacee allegate alle cc. 26, 40, 52, 63 (due).

Segnature precedenti: d; n. 1406.

Bibliografia: GAUDENZI, *Società arti*, p. 109; CENCETTI, *Camera*, p. 281.

26

1286 lu. 4, con documenti in copia dal 1259 apr. 9 - 1286 dic. 29

« Liber defensionum, condempnationum, ordinamentorum sacrorum et sacratissimorum et aliarum diversarum scripturarum. Tempore domini Michaelis Aymerii ».

« Reformationes facte tempore domini Iacobini Ramponis potestatis Bononie » (di mano del sec. XVI).

« Riformagioni » (di mano del sec. XIX).

c. 1: Copia di riformazione dei consigli speciale e generale del comune al tempo del podestà Iacobinus Rangonis circa i notai dichiarati debitori verso la società, 1259 apr. 9

c. 1^v: Elenco dei notai nominati dal preconsole e dai consoli della società per gli affari di Romagna e per la custodia della città, s.d.

cc. 2-3^v: Elenco di notai nominati ufficiali del comune, 1286 lu-dic.

c. 4: Intitolazione di copia di riformazione dei consigli degli ottocento e del popolo al tempo del podestà Strica de Saglimbenis, 1286 genn. - giu. (Manca il testo della riformazione).

c. 4^v: Elenco di notai nominati anziani e loro giuramenti e fideiussioni, 1286 (?) sett. - ott.

cc. 7-7^v: Carta iniziale di « Liber introitus » del massaro della società, 1286 lu. 4-10

c. 7: « In Christi nomine amen. Liber introitus perventi ad manus domini Alberti de Marxiliis massarii societatis notariorum, tempore domini Michaelis domini Aymerii preconsulis societatis predicte et dominorum Iacobi de Caçano, Anthonii de Policino, Bonfantini Petriçoli, Iohannis Turicani, Manuelis de Sabluni et Gerardi Fabri consulum dicte societatis, sub anno Domini millesimo CCLXXXVI, indictione XIII, tempore nobilium virorum domini Thebaldi de Bruxatis potestatis Bononie et Maphey de Madiis capitanei populi Bononie ».

cc. 7^v-8^v: Notai membri del consiglio dei quaranta assenti alle riunioni del predetto consiglio e loro difese, 1286 lu. 15 - lu. 24.

cc. 9-13, 20-20^v: Elenchi di aspiranti al notariato e degli esperti nominati dalla società per il loro esame, 1286 [ott. 29] - dic. 23.

cc. 17-18: Elenco di notai denunziati per essere entrati, contrariamente alle disposizioni della società, in alcune taverne, [1286] dic. 3 (le annotazioni sono cancellate con tratti trasversali).

c. 21: Intitolazione dell'elenco dei componenti il consiglio di venti esperti che dovevano esaminare i notai ultimamente nominati, per la loro iscrizione alla società, [1286] dic. 24 (mancano i nomi dei componenti il consiglio).

cc. 28-35^v: Condanne pecuniarie comminate da Michael quondam domini Aymerii preconsole della società, 1286 ag. 4 - dic. 29 (le singole condanne risultano quasi sempre cancellate, a seguito dell'avvenuto pagamento).

cc. 53-71: Copia degli ' Ordinamenti sacrați ' del 15 ag. 1282.

cc. 73-76: Copia parziale degli ' Ordinamenti sacratissimi ' del 22 dic. 1284.

c. 84^v: Introito complessivo della società nei mesi di sett. e ott. [1286].

c. 85: Riformazione del consiglio generale della società, [1286] ott. 29.

c. 86: Annotazione di promessa di consegna di legname, *data illeggibile*.

c. 86^v: Annotazioni diverse, [1286] ott. 15 - dic. 2.

Registro cartaceo di cc. 83; numerazione antica parziale e complessiva moderna 1-86; mancanti le cc. 37-39; tracce di umidità con infeltrimento generale delle carte. Bianche le cc. 5-6^v, 10^v, 11^v, 13^v-16^v, 18^v-19^v, 21^v-27^v, 30, 33^v, 36, 36^v, 40-52^v, 76^v-84. Copertina membranacea.

Signature precedenti: F. Domini Michaelis Aymerii.

Edizione parziale, relativamente alle cc. 53-71 e 73-76, in: *Statuti di Bologna* 1288, pp. 282-329 e 448-59.

27

1291 genn. 3 - giu. 25

« Liber preceptorum et aliarum diversarum scripturarum ».

« Atti 1291 genn. a giu. » (di mano del sec. XIX).

c. 1^v: Elenchi di aspiranti al notariato, [1291 febr. 14 - giu. 15].

cc. 2-30: Atti del preconsolato di Bonacosa de Muxolinis, 1291 genn. 3 - giu. 25.

c. 2: « Liber preceptorum, cytationum, relationum, sequestrationum et aliarum diversarum scripturarum factus tempore dominorum Anthonii de Fuxaraga potestatis Bononie et domini Fulchi de Buçacharinis capitanei populi Bononie, sub examine dominorum Bonacose de Muxolinis nunc preconsulis societatis notariorum, Laurentii Bonacapti, Iacobini de Medicina, Michaelis magistri Adami, Thome de Ritiis, Iohannis Guidonis spetialis, Martini domini Michaelis de Cento et Aymelghini quondam domini Rolandutii nunc consulum dicte societatis, curentibus annis Domini millesimo ducentesimo nonagesimo primo, inditione quarta ».

cc. 31-33^v: Elenchi degli ammessi al notariato, 1291 febr. 14 - giu. 15.

Registro cartaceo di cc. 36; numerazione moderna. Bianche le cc. 33^v-36^v. Copertina membranacea; lesione nella prima pagina.

Signature precedenti: P, 1291 nr. 1325; v.r. n. 1321; n.r. n. 125.

28

1292 genn. 5 - lu. 1

cc. 3-44: Atti del preconsolato di Raynerius quondam Rollandi Zamgi, 1292 genn. 5 - lu. 1.

c. 3: « In Christi nomine amen. Liber preceptorum, cytationum, relationum, sequestrationum et aliarum diversarum scripturarum factarum tempore nobillium virorum millitum dominorum Rubey de la Tousa de Florentia potestatis et Guillelmi de Rubeis de Parma capitanei populi et comunis Bononie, sub examine dominorum Raynerii quondam domini Rollandi Zamgi preconsulis, Petri de Bompertis, Michaelis Aymerii, Mathioli de Ronchore, Albrici domini Mathey de Sancto Petro, Thomaxii de Riçiiis, Nicholay domini Buvalelli et Petri domini Montanarii consulum societatis notariorum; et scriptus per me Petrum Alegrance notarium dicti domini preconsulis, curentis annis Domini millesimo ducentesimo nonagesimo secundo, indictione quinta ».

cc. 51^v, 53-53^v: Elenchi di ammessi al notariato, 1292 apr. 3 - giu. 25.

cc. 52-52^v: Elenco, dato dal guardiano dei Minori, degli elettori del nuovo preconsole, 1292 mag. 26.

c. 60: Elenco dei consoli, consiglieri del popolo, sapienti della massa eletti nel consiglio generale della società per il semestre successivo, 1292 giu. 15.

Registro cartaceo di cc. 62; numerazione moderna. Bianche le cc. 1-2^v, 9^v, 21^v, 44^v-50^v, 54-59^v, 60^v-62^v.

29

1292 giu. 3 - 12

Testimonianze assunte in causa avanti il preconsole [Raynerius quondam Rollandi Zamgi].

Frammento di registro cartaceo di cc. 4; numerazione moderna. Bianche le cc. 3-4.

30

1292 lu. 3 - dic. 31

c. 1: Prove di penna.

cc. 2-62^v: Atti del preconsolato di Bonvisinus domini Bologniti.

c. 2: « In Christi nomine amen. Liber cytationum, relationum, preceptorum et aliarum diversarum scripturarum tempore nobilium virorum domini Guidottini de Bungis capitanei et officium potestarie exercentis civitatis Bononie, sub examine domini Bonvisini domini Bologniti preconsulis, Francisci de Marxiliis, Gerardi Ferarii, Dondidey de Maximillis, Princivalle de Canitulo, Iacobi domini Benvenuti, Gerardi Benaçii et Uguitionis de Soldaderiis consulum societatis notariorum; et scriptus per me Iohannem de Bertalia notarium dicti domini preconsulis, sub millesimo ducentesimo nonagesimo secundo, indictione quinta ».

Registro cartaceo di cc. 62; numerazione moderna. Bianche le cc. 1^v, 61^v.

31 1294 mag. 5 - giu. 3

Atti del preconsolato di [Petrus Merlinus].

Frammento di registro cartaceo di cc. 4; numerazione moderna. Bianche le cc. 3-4^v. Cedola cartacea inserita tra le cc. 2^v-3.

32 1294 mag. 10 - 19

Giuramento prestato da notai della società avanti il preconsole Petrus Merlinus.

c. 1: «Infrascripti sunt notarii qui iuraverunt coram domino Petro Merlino preconsule societatis notariorum secundum formam statuti comunis Bononie quod loquitur de procuratoribus faciendis, sub anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo quarto, indictione septima».

Frammento di registro cartaceo di cc. 4; numerazione moderna. Bianche le cc. 4, 4^v.

Bibliografia: GAUDENZI, *Società arti*, p. 107.

33 1294 lu. 2 - dic. 31

Atti del preconsolato di Guido de Sancto Georgio.

c. 2: «In Christi nomine amen. Liber preceptorum, securitatum et aliorum diversorum actorum et scripturarum factorum et factarum tempore nobilis viri domini Iohannis de Lutino potestatis Bononie, sub examine providi et discreti viri domini Guidonis de Sancto Georgio preconsulis societatis notariorum et dominorum Bonaprese quondam domini Michaelis de Lamandinis, Deodati quondam Nicholay, Hugutionis de Sabatinis, Iacobi Bençevenis Somentis, Tomasii quondam domini Donusdei de Flesso, Petri quondam domini Bompetri et Francisci domini Hugutionis de Bambaglolis consulum societatis prefate, scriptorum et scriptarum per me Rolandum Falchonem notarium domini preconsulis antedicti, sub annis Domini millesimo ducentesimo nonagesimo quarto, inditione seprima».

Registro cartaceo di cc. 30; numerazione moderna. Bianche le cc. 1^v, 4, 8, 8^v, 13^v, 27^v-30^v.

Segnatura precedente: 1329 (c. 1).

34 1295 lu. 2 - 1296 genn. 1

«Liber actorum mei Lodoyci domini Marchisini notarii domini preconsulis».
«Liber preceptorum, cytationum, relationum, sententiarum, licentiarum et aliorum diversorum actorum scriptorum per me Lodoycum domini Marchisini notarium tempore preconsulatus domini Iacobini Spavaldi preconsulis societatis, sub millesimo ducentesimo nonagesimo quinto, inditione octava».

cc. 1-52^v: Atti del preconsolato di Iacobus Spavaldi, scritti dal notaio Lodoycum domini Marchisini, 1295 lu. 2 - ott. 10; 1295 nov. 18 - 1296 genn. 1.

c. 1: «In Christi nomine amen. Liber preceptorum, securitatum et aliorum diversorum actorum et scripturarum et etiam cytationum et relationum factorum et factarum tempore nobilis et potentis militis domini Florini de Pontecharali potestatis Bononie, sub examine providi et discreti viri domini Iacobi Spavaldi preconsulis societatis notariorum et dominorum Bertholi Belondini, Iohannis de Ferantibus, Mathey Scornette, Artinixii de Garixindis, Mathey Benvenuti de Rognatico, Iohannis domini Ugolini Bonçagnis et domini Iacobi de Lastignano consulum dicte societatis, scriptorum et scriptarum per me Lodoycum domini Marchisini notarium supradicti domini preconsulis, sub annis Domini millesimo ducentesimo nonagesimo quinto, inditione octava».

cc. 53-70: Atti del preconsolato di Iacobus Spavaldi, scritti dal notaio Florianus Guidonis spetialis, 1295 ott. 19 - dic. 10.

c. 53: «In Christi nomine amen. Liber preceptorum, securitatum et aliorum diversorum actorum et scripturarum et etiam citationum et relationum factorum et factarum tempore nobilis et potentis militis domini Florini de Pontecharali potestatis Bononie, sub examine providi viri et discreti domini Iacobi Spavaldi preconsulis societatis notariorum et dominorum Bertoli Bellondini, Iohannis de Ferantibus, Mathei Scornette, Artinixii de Garisindis, Mathei Benvenuti de Rognatico, Iohannis domini Ugolini Bonçagnis et domini Iacobi de Lastignano consulum dicte societatis, scriptorum et scriptarum per me Florianum Guidonis spetialis notarium supradicti domini preconsulis, successorem domini Lodoyci de Lodoicis, mandato ipsius domini preconsulis in annis Domini millesimo ducentesimo nonagesimo quinto, inditione VIII.a, diebus et mensibus infrascriptis».

Registro cartaceo di cc. 76; numerazione moderna. Bianche le cc. 40-48^v, 70^v-76^v. Copertina membranacea.

Segnatura precedenti: AA; 824; 95.

35 1296 genn. 3 - lu. 31

«Liber preceptorum, cytationum, relationum et aliarum diversarum scripturarum factarum tempore preconsulatus domini Benvenuti domini magistri Martini preconsulis societatis notariorum et scriptum per me Roçium de Roçis notarium eiusdem societatis, sub millesimo ducentesimo nonagesimo sesto, inditione nona, signatus per gemin[um b]».

cc. 2-22^v: Atti del preconsolato di Benventus magistri Martini, 1296 genn. 3 - lu. 31.

c. 2: «In Christi nomine amen. Anno eiusdem millesimo ducentesimo nonagesimo sesto, inditione nona. Liber preceptorum, citationum, relationum et aliarum diversarum scripturarum et actorum factarum et factorum tempore nobilis militis domini Iacobi de Sumariva potestatis Bononie, sub examine providi et discreti viri domini Benvenuti magistri Martini preconsulis societatis notariorum et dominorum Ber-

tolomei de Labia, Bonacose de Muxolinis, Petroni de Muxolinis, Bertholomei domini Bernardini stracaroli, Princivalle domini Petrobelli de Canitulo, Gerardi domini Fabri de Plastellis et Petri de Floranis consulum societatis notariorum predictae, scriptorum et scriptarum per me Roçium de Roçis notarium societatis predictae ».

cc. 25-35: Testimonianze assunte in cause avanti il preconsole [Benvenutus magistri Martini], 1296 febr. 7 - giu. 25

c. 25: « Liber testium productorum ».

terza pagina di copertina: Pagamenti e fideiussioni da parte di notai [1296] genn. 13 - febr. 8.

Registro cartaceo di cc. 40; numerazione moderna. Bianche le cc. 1, 1^v, 17^v, 23-24^v, 31^v, 35^v-40^v. Copertina membranacea.

Segnature precedenti: bb; 1296 n. 1244.

36 1297 ag. 6 - 1298 genn. 1

Atti del preconcolato di Petrus Muxolinus de Argelata.

Frammento di registro cartaceo di cc. 39; numerazione moderna. Bianca la c. 39^v.

Bibliografia: GAUDENZI, *Società arti*, p. 109.

37 1298 lu. 3 - ag. 29; nov. 13 - dic. 31

Atti del preconcolato di Leonardus fratris Bonvixini.

c. 2: « Infrascripta sunt acta et processus et alliarum diversarum scripturarum (*sic* factarum per me Petrum quondam Bençevenis de Salliceto notarium societatis notariorum, tempore domini Leonardi fratris Bonvixini preconculis societatis notariorum, sub millesimo ducentesimo nonagesimo octavo, inditione undecima ».

Frammento di registro cartaceo di cc. 8; numerazione moderna. Bianche le cc. 1, 1^v, 8^v.

38 *fine sec. XIII*

Testimonianze assunte in causa avanti il preconsole.

Frammento di registro cartaceo di cc. 2; numerazione moderna; lacerazioni nel margine destro con perdita parziale del testo. Bianche le cc. 2, 2^v.

39 1301 genn. 30 - giu. 5

cc. 2-4: Giuramenti e fideiussioni prestate da notai nominati anziani, 1301 genn. 30 - giu. 5.

c. 2: « In Christi nomine amen. Liber sive quaternus iuramentorum et securitatum factorum et prestitarum a notariis societatis notariorum civitatis Bononie ellectis in ançianos populi Bononie tam pro societate notariorum quam pro aliis societibus populi Bononie, secundum formam sacramenti domini preconculis societatis predictae, tempore preconculatus domini Severi de Canitulo preconculis societatis predictae, sub millesimo trecentesimo primo, indictione quartadecima ».

cc. 9-38^v: Atti del preconcolato di Severius de Canitulo, 1301 febr. 4 - mag. 30.

c. 9: « In Christi nomine amen. Quaternus securitatum et iuramentorum prestitarum et prestitorum a notariis memorialium tempore preconculatus discreti viri domini Severii de Canitulo preconculis societatis predictae et alliorum preceptorum et scripturarum factarum dicto tempore, sub millesimo trecentesimo primo, indictione quartadecima, et alliarum diversarum scripturarum ».

Registro cartaceo di cc. 38; numerazione moderna; lacerazioni e macchie d'umidità con perdita parziale del testo nel margine superiore delle cc. 1-4. Bianche le cc. 1^v, 5-8^v, 26, 26^v, 30, 34^v.

Segnatura precedente: 3 (c. 1).

40 [1303] genn. 16 - 29

Atti del massaro Hentius de Lobia, agente quale vicario del preconsole Comes de Basacomatribus, nonché atti di altri consoli in sostituzione del preconsole suddetto.

Frammento di registro cartaceo di cc. 8; numerazione moderna. Bianche le cc. 5^v-8^v.

41 [1303] lu. 3 - 27; dic. 7

Atti del preconcolato di Stephanus Amati.

Frammento di registro cartaceo di cc. 3; numerazione moderna; lacerazioni nel margine destro della c. 3 con perdita parziale del testo.

42 1304 giu. 19 - lu. 1

Atti del preconcolato di Homobonus de Thederisiis.

Frammento di registro cartaceo di cc. 4; numerazione moderna. Bianche le cc. 2^v-4^v.

43 1304 dic. 12 - 15

Testimonianze assunte in causa avanti il preconsole Iohannes quondam domini Bonvisini Franchucii.

Frammento di registro cartaceo di cc. 2; numerazione moderna. Bianca la c. 2^v.

44 [1307] mag. 27

Atti del preconsolato di Nicolaus domini Buvaletti.

Frammento di registro cartaceo di cc. 2; numerazione moderna.

45 [1309] dic. 9 - 20

Testimonianze assunte in causa avanti il preconsole Matheus de Devotis.

Frammento di registro cartaceo di cc. 4; numerazione moderna. Bianca la c. 4.

46 1310 genn. 7 - giu. 19

cc. 1-1^v: Elenco dei custodi di CastelFranco eletti dal preconsole e dai consoli della società, 1310 genn. - febr.cc. 5-28^v: Atti del preconsolato di Goçadinus domini Castelani de Goçadinis, 1310 genn. 7 - giu. 19.

c. 5: «In nomine Domini amen. Anno eiusdem millesimo trecentesimo decimo, indicione octava. Liber citationum, relacionum, precetorum, sentenciarum, securitatum et alliarum diversarum scripturarum factarum ad honorem Dey et beate Marie senper virginis gloriose et beatorum Apostolorum Petri et Pauli et beatorum confesorum Dominici et Francisci, tempore preconsulatus sapientis viri domini Goçadini domini Castelani de Goçadinis honorabilis preconsulis societatis notariorum et sub eius examine et prudentium virorum dominorum Gerardini Taraphini, Iohannis domini Mathey de Devotis, Dionixii Guilielmi de Bochadeferris, Pauli domini Thomaxii de Riciis, Bambagloli domini Amici de Bambaglolis, Francisci domini Yvani de Bentevoglis et Mini domini Cañonici consulum societatis predicte; et scriptus per me Raynerium quondam Iohannis de Bertalia notarium dicte societatis notariorum, sub dicto millesimo, indicione, tempore regiminis honorabilium dominorum Manni Malebranche de Eugubio potestatis et Gherardi de Bustichis de Florentia capitanei civitatis Bononie, diebus et mensibus infrascriptis».

Registro cartaceo di cc. 36; numerazione moderna; lacerazioni nel margine inferiore delle cc. 1-19. Bianche le cc. 2-4^v, 7^v, 14^v, 20^v, 21^v, 29-36^v.

47 1313 genn. 3 - giu. 27

c. 1: Elenco dei nunzi della società, 1313.

c. 2: Elenco dei consoli della società, 1313 I sem.

cc. 5-23: Atti del preconsolato di Iacobus olim domini Bonaventure de Spiolaria, 1313 genn. 3 - giu. 27.

Registro cartaceo di cc. 24; numerazione moderna. Bianche le cc. 1^v, 2^v-4^v, 10^v, 13^v, 23^v-24^v.

48 1317 genn. 21 - mar. 8

Atti del preconsolato di Paulus domini Belondini.

Frammento di registro cartaceo di cc. 14; numerazione moderna; lacerazioni nell'angolo inferiore sinistro. Bianche le cc. 1-2^v, 5^v, 9-12^v, 14, 14^v.

49 1318 genn. 2 - lu. 1

cc. 1-43^v: Atti del preconsolato di Thomas de Floranis, 1318 genn. 17 - lu. 1.cc. 51-53^v: Accettazione della giurisdizione del preconsole da parte di due notai in causa circa i confini di proprietà urbane, 1318 febr. 1 - giu. 30.cc. 63-65^v: Giuramenti e fideiussioni prestate dai consoli, massaro e nunzi della società, 1318 genn. 2.

cc. 66-68: Giuramenti e fideiussioni prestate da notai nominati anziani, 1318 genn. 3 - mag. 4.

cc. 69-70: Elezione del preconsole e dei consoli per il semestre successivo, 1318 mag. 31 - giu. 15.

cc. 78-78^v: Compromesso, alla presenza del preconsole e dei consoli, tra il notaio Thomaxius de Preytis e la società dei cordovanieri, 1318 mag. 23.cc. 84^v-85: Elenchi degli esecutori degli ordinamenti della società e degli ufficiali incaricati del controllo degli emolumenti percepiti dagli ufficiali del comune, 1318 giu. 23.

cc. 86-87: Elenchi degli aspiranti al notariato, 1318.

c. 87^v: Elezione dei sindaci della società, 1318 giu. 18.Registro cartaceo di cc. 88; numerazione moderna. Bianche le cc. 44-50^v, 54-62^v, 68^v, 70-77^v, 80-84, 85^v, 88. Cinque cedole cartacee inserite dopo le cc. 3, 11, 28, 32, 38 e tre cedole membranacee inserite dopo le cc. 30, 31, 34.

50 1319 lu. 15 - dic. 20

«Liber actorum, cytationum, relationum, preceptorum et alliarum diversarum scripturarum, tempore preconsulatus domini Cambii de Zambechariis. 1319».

Atti del preconsolato di Cambius de Zambechariis.

Registro cartaceo di cc. 47; numerazione moderna. Bianche le cc. 1^v-3^v, 5^v, 6^v, 7^v-9^v, 10^v-11^v, 37^v-47^v. Copertina membranacea; lacerazioni nel dorso.

51 1319 ott. 6 - 1320 genn. 1

«Liber actorum Baronii Campucii notarii. 1319».

cc. 2-16^v; 31-64: Atti del preconsolato di Cambius de Zambechariis, 1319 ott. 9 - 1320 genn. 1.

c. 2: « In Christi nomine amen. Liber cytationum, rellationum, preceptorum, reformationum, actorum et aliarum diversarum scripturarum, factorum tempore preconsulatus prudentis viri domini Cambii de Zambechariis preconsulis societatis notariorum et scriptus per me Baronium quondam Campucii Butrigarii notarium dicti domini preconsulis subrogatum loco Iuliani de Zambechariis, sub annis Domini millesimo trecentesimo decimonono; indictione secunda, sub diebus et mensibus infrascriptis ».

cc. 17-30^v: Sentenze per la correzione di errori negli atti notarili, 1319 ott. 25 - dic. 3.

c. 17: « Quaternus petitionum quibus petuntur errores corrigi ».

cc. 65-78^v: Riformagioni del consiglio dei quaranta e del consiglio generale della società, 1319 ott. 6 - dic. 14.

cc. 80-80^v: Elenco dei consoli, consiglieri del popolo e sapienti della massa eletti dalla società per il primo semestre successivo, 1319 dic. 17.

c. 82: Elenco degli esecutori degli ordinamenti della società eletti per il primo semestre successivo, 1319 dic. 23.

cc. 84-85: Giuramenti e fideiussioni prestate dai notai eletti anziani per i mesi di novembre e dicembre, 1319 nov. 7.

Registro cartaceo di cc. 86; numerazione moderna. Bianche le cc. 1, 1^v, 19, 19^v, 23^v-24^v, 25^v-29, 30^v, 57^v, 64^v, 79, 79^v, 81, 81^v, 82^v-83^v, 85^v-86^v. Copertina membranacea.

Segnatura precedente: M M M.

52

1327 genn. 2 - giu. 28

Atti del preconsolato di Laurentius domini Iacobi de Bonacaptis.

c. 1: « In Cristi nomine *** beatorumque *** Iohannis evangeliste *** actorum videlicet citationum *** provisionum, reformationum *** actitarum tempore preconsulatus *** [Laurentii] bone memorie domini Iacobi de Bona[captis] *** [hono]rande notariorum societatis discretorumque virorum [Ugonis domini Petri Ugonis, Iohannis domini] Bonvixini Franchutii, Iacobi Uberti de Nu[gareto], Philippi domini Iacobi de Pançonibus, Francisci [domini Mathei de Batutis], Francisci domini Iohannis de Lastignano et Iohannis [Benvenuti] consulum societatis iam dicte, nec non [scriptus per me Petrum domini Ugo]lini de Octobonis notarium et nunc prefati domini [preconsulis notarium, sub] annis domini nostri Iesu Christi millesimo III.c [vigesimo septimo, indictione decima], pro primis sex mensibus anni predicti ».

Registro cartaceo di cc. 61; numerazione moderna; gravi lacerazioni nel margine destro delle cc. 1-10 con perdita parziale del testo. Bianche le cc. 1^v, 12-14^v, 47, 50-61^v. Cedola cartacea inserita dopo la c. 4.

53

1328 nov. 24 - dic. 19

Ammessi al notariato ed iscritti alla società durante il priorato di [Bonucius quondam domini Iacobi de Papaçonibus] e di Bitinus domini Iohannis Lambordini.

Registro cartaceo di cc. 26; numerazione moderna. Bianche le cc. 2, 2^v, 6, 6^v, 15^v, 18-26^v.

Segnatura precedente: n. 480.

54

1330 ott. 15 - 27

Causa avanti il priore Buvaellus de Consolminis ed i consoli della società circa falsificazioni apportate in un atto rogato da Egidius de Zambecariis.

Registro cartaceo di cc. 22, recante traccia di una precedente conservazione in filza; numerazione moderna. Bianche le cc. 16-22^v. Tre cedole cartacee inserite dopo la c. 15.

55

1335 II sem.

Elenco degli ufficiali della società e dei componenti il consiglio dei quaranta per il quartiere di porta Piera.

c. 1: « Infrascripta sunt nomina offitialium societatis notariorum civitatis Bononie, consillium quadraginta nomina offitialium eorum et aliorum offitialium dicte societatis factorum in millesimo trecentesimo trigesimo quinto, inditione tercia, tempore prudentis viri domini Bonachapti de Bonachaptis honorabilis preconsulis dicte societatis ».

Frammento di registro cartaceo di cc. 2; numerazione moderna. Bianche le cc. 2, 2^v.

56

1337 dic. 7 - 8

Atti del preconsolato di Nicholaus olim Iohannis de Magnanis.

c. 1: « In Christi nomine amen. Hec sunt acta agitata et facta coram sapienti et discreto viro domino Nicholao olim domini Iohannis de Magnanis honorabili preconsule honorate societatis notariorum et scripta per me Ugo linum Petri de Musso linis notarium et nunc notarium dicti domini Nicholay preconsullis, sub annis Domini millesimo trecentesimo trigesimo septimo, indictione quinta, diebus et mensibus infrascriptis ».

Frammento di registro membranaceo di cc. 2; numerazione moderna. Bianche le cc. 2, 2^v.

Precedente collocazione: *Curia del Podestà, Sententie*, b. 7.

«Notarii aprobati in societate notariorum tempore domini Bertolutii de Pavanensibus corectoris».

c. 1: «In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta agitata et facta coram discretis viris domino Bertholutio de Pavanensibus honorabili coreptore societatis notariorum civitatis Bononie, substituto in dicto officio per comitem Francischum doctorem artis notarie coreptorem dicte societatis creatum per magnificum dominum dominum Iohannem Vicecomitem de Olegio civitatis Bononie dominum generalem per decretum emanatum a dicto domino in millesimo trecentesimo quinquagesimo octavo, die penultimo februarii, quem substituit propter absentacionem ipsius comitis Francisci a civitate et comitatu Bononie, vigore et auctoritate cuiusdam rescripti emanati a dicto domino in millesimo trecentesimo quinquagesimo nono, die quintodecimo iunii subscripti manu Georgioli Carpani cancellarii dicti domini, ex instrumento dicte substitutionis scripto manu Bitini Provençalis de Argele notarii; ac etiam coram Francholino quondam Mondini Francholi, Thomace quondam Francisci de Bataglutiis, Iacobo quondam Anthonii Vanutii, Perino quondam Gini, Iohanne quondam Raynerii de Libris, Laurentio quondam Gardini de Rubeis, Nicolao quondam Veronixii Trepaldi et Dalmaxio filio ser Zordani de Gixilabelis consulibus dicte societatis et scripta per me Thomacem Nicholay de Venegano notarium et nunc notarium dicte societatis, sub annis Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo nono, indictione duodecima, diebus et mensibus infrascriptis».

Registro membranaceo di cc. 18; numerazione moderna. Copertina membranacea.

cc. 2-5^v: Elenchi degli ufficiali e dei componenti il consiglio della società per il secondo semestre dell'anno 1362, s.d.

cc. 6-12: Atti del correttorato di Bonifacius quondam domini Nicholay de Magnanis, 1362 lu. 11 - sett. 17.

c. 6: «In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta agitata et facta coram sapienti et discreto viro domino Bonifacio quondam domini Nicolay de Magnanis honorabili corectore honorande societatis notariorum civitatis Bononie; et scripta manu mei Iacobi quondam Iohannis de Magnanis imperiali et comunis Bononie auctoritate notarii et nunc notarii dicti domini corectoris societatis predicte, sub annis Domini millesimo trecentesimo sesagesimo secundo, indictione quintadecima, tempore sanctissimi in Christo patris et domini domini Innocentii divina providentia pape sexsti, diebus et mensibus infrascriptis».

c. 12: «Ego idem Iacobus predicta scripsi, subscripsi».

Registro cartaceo di cc. 14; numerazione moderna. Bianche le cc. 1^v, 3^v, 4^v, 12^v-14^v.

Segnatura precedente: Ufficiali della società (c. 1).

Assunzioni di testimonianze avanti il correttore Iacobus quondam Alberti de Griffonibus per l'ammissione alla società.

Frammento di registro cartaceo di cc. 8; numerazione moderna. Bianche le cc. 4^v, 6, 6^v, 8^v.

Segnatura precedente: n. 1029 (c. 1).

Testimonianze addotte da Zacharias quondam Henrici Henrigitti per l'ammissione alla società avanti il correttore Bianchinus de Cabriocis de Castello.

Registro cartaceo di cc. 9; numerazione moderna. Bianche le cc. 5^v-9^v.

Testimonianze addotte da Iacobus quondam Rolandini de Baronibus per l'ammissione alla società avanti il correttore Iacobus de Flamenghis.

Registro cartaceo di cc. 9; numerazione moderna. Bianche le cc. 5-9^v.

«Liber actorum vel aliorum negotiorum alme universitatis notariorum inceptus anno Domini MCCCXXVI».

«Campione 1426 al 1441» (dorso della copertina).

c. 2: «Tabula notariorum societatis notariorum», 1426 II sem. - 1440 II sem.

cc. 3-7: Atti della società durante il correttorato di Nicolaus Carnelvarii, 1426 lu. 1 - ag. 13.

c. 3: «In Christi nomine amen. Hic est liber in se continens quedam acta actitata et facta ac fienda nec non provisiones, scrupitina et alia fienda tam in corporali societatis notariorum civitatis Bononie quam in palatio veteri iuridico communis Bononie, tempore circumspetti viri ser Nicolay quondam Bedoris Carnelvarii notarii honorabilis corectoris dicte societatis notariorum pro tribus mensibus inchoactis in kallendis mensis iullii presentis et subsequents, finiendis in kallendis mensis octobris proxime venturi et scribenda ac intititata per me Dinum quondam ser Francisci de Portu notarium publicum imperiali et comunis Bononie [auctoritate] et ad presens notarium dicte societatis et dicti domini corectoris, sub annis Domini nostri Iesu Christi millesimo quadringentesimo vigesimo sexto, indictione quinta, diebus et mensibus infrascriptis, tempore pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Martini divina providentia pape quinti».

cc. 8-11^v: Atti della società durante il correttorato di Albertus quondam ser Petri Enoch, 1426 dic. 17.

c. 8: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta actitata et facta ac fienda nec non scrutinia, provisiones et alia fienda... tempore sapientis et discreti viri Alberti Henoch notarii honorabilis corectoris dicte societatis notariorum... scripta et rogata per me Dinum quondam ser Francisci de Portu... notarium dicte societatis ».

cc. 14-21: Atti della società durante il correttorato di Laurentius de Rubeis, 1427 genn. 4 - mar. 26.

c. 14: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta actitata et facta nec non omnes provisiones, scrutinia ac alia occurrentia actitata et facta tempore providi et circumspecti viri ser Laurentii de Rubeis civis et notarii bononiensis honorabilis corectoris alme universitatis et collegii ac societatis notariorum... et scribenda per me et manu mei Gabrielis quondam ser Andree de Fagnano... notarii dicte societatis... ».

cc. 22-34: Atti della società durante il correttorato di Iacobus de Sancto Petro, 1427 apr. 5 - giu. 28.

c. 22: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta actitata et facta nec [non] provisiones, scrutinia, substitutiones et alia facienda... tempore circumspecti viri domini Iacobi de Sancto Petro civis et notarii bononiensis honorabilis corectoris dicte societatis... et etiam infrascriptorum consulum dicte societatis et scripta et rogata per me Gabrielem filium quondam ser Andree de Fagnano... notarium dicte societatis notariorum ».

c. 36: Invocazione iniziale del protocollo della registrazione degli atti della società per il secondo semestre 1427.

cc. 47-52: Atti della società durante il correttorato di Melchion ser Damiani Pacis, 1428 genn. 9 - mar. 29.

c. 47: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta actitata et facta nec non omnes et singule provisiones et scrutinia ac alia quevis occurrentia acta, facta et celebrata tempore circumspecti ac prudentis viri Melchionis ser Damiani Pacis notarii honorabilis corectoris alme societatis atque universitatis notariorum... scripta et publicata per me et seu manu mei Anthonii quondam Basegli de Arengheria... notarii dicte societatis... ».

cc. 52^v-55: Atti della società durante il correttorato di Iohannes quondam Francischini de Canonicis, 1428 apr. 15 - giu. 28.

c. 52^v: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta actitata et facta nec non provisiones, scrutinia et alia negotia fienda... tempore officii providi viri Iohannis quondam Francischini de Canonicis notarii et honorabilis corectoris dicte societatis notariorum... coram infrascriptis corectore et consulibus ipsius societatis... scripta et rogata ac publicata per me et seu manu mei Anthonii quondam Basegli de Arengheria... notarii ipsius societatis ».

cc. 57-74: Atti della società durante il correttorato di Iacobus quondam Petri de Muglio, 1428 lu. 2 - sett. 28.

c. 57: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta actitata et facta et seu facta et fienda nec non provisiones, scrutinia et alia agenda et fienda... tempore providi viri ser Iacobi quondam Petri de Muglio notarii honorabilis corectoris alme societatis notariorum... coram dicto domino corectore et consulibus ipsius societatis... scripta et rogata et seu scribenda et roganda per me Petrum quondam Francisci de Brunis... notarium dicte societatis... ».

cc. 74^v-83^v: Atti della società durante il correttorato di Nicolaus de Folea, 1428 ott. 2 - dic. 11.

c. 74^v: « Acta actitata coram ser Nicolao de Folea honorabili corectore dicte societatis scripta et rogata per me Petrum de Brunis notarium ».

cc. 87-90: Atti della società durante il correttorato di Bitinus Iacobi Bitini, 1429 genn. 24 - mar. 1.

c. 87: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta actitata et facta et seu fienda nec non provisiones, scrutinia et alia agenda et fienda in societate et occasione societatis et occurrentium societati notariorum civitatis Bononie coram provido viro ser Bitino filio Iacobi Petri Bitini notario bononiensi honorabili corectore alme societatis notariorum... atque consulibus eiusdem societatis... rogata et scripta et scribenda per me et seu manu mei Anthonii quondam ser Iacobi de Cedroplano... notarii societatis predicte... ».

c. 90^v: Relazioni di nunzi del comune, 1429 mar. 14 - mag. 2.

cc. 93-96^v: Atti della società durante il correttorato di Philippus de Formaglinis, 1429 lu. 19 - sett. 28.

c. 93: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta actitata et facta et seu fienda nec non provisiones, scrutinia et alia agenda et fienda... coram provido viro ser Philippo de Formaglinis honorabili corectore alme societatis notariorum... atque consulibus eiusdem societatis... rogata, scripta et scribenda per me seu manu mei Ludovici quondam eximii artium et medicine doctoris magistri Iohannis de Muglio... notarii societatis predicte... ».

cc. 97-100: Atti della società durante il correttorato di Albertus Enoch, 1429 dic. 16-20.

c. 97: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta actitata et facta et seu fienda nec non etiam provisiones, scrutinia et alia agenda seu occurrentia... coram strenuo viro ser Alberto ser Petri Enoch honorabili corectore alme societatis predicte... scripta, lecta et publicata per me seu manu mei Ludovici de Muglio notarii societatis predicte... ».

cc. 104-107^v: Atti della società durante il correttorato di Nicolaus de Beroardis, 1430 genn. 13 - mar.

c. 104: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta actitata et facta et seu scrutinia, provisiones et alia agenda et fienda in societate... coram egregio viro ser Nicolao Iohannis de Beroardis honorabili corectore societatis notariorum... atque consulibus eiusdem societatis scripta et rogata per me seu manu mei Philippi quondam Stephani de Formaglinis... notarii societatis predicte... ».

cc. 109-113^v: Atti della società durante il correttorato di Laurentius de Rubeis, 1430 apr. 26 - giu. 19.

c. 109: « In Christi nomine amen. Hec sunt acta actitata et facta ac partita facta et obtenta coram egregio viro ser Laurentio de Rubeis honorabili corectore societatis notariorum... ac consulibus suprascriptis... ac scrutinia et alia quevis facta... scripta manu mei Philippi quondam Stephani de Formaglinis... notarii dicte societatis... ».

cc. 115-117^v: Atti della società durante il correttorato di Stephanus de Guixilardis, 1430 lu. 5 - 30.

c. 115: « In Christi nomine amen. Hec sunt acta actitata et facta ac partita facta et obtenta coram egregio viro ser Stephano ser Iacobi de Guixilardis honorabili corectore societatis notariorum... ac consulibus infrascriptis... ac scrutinia et alia quevis... scripta manu mey Bertholomey Maghinardi de Husbertis... notarii dicte societatis et corectoris... ».

cc. 118-121^v: Atti della società durante il correttorato di Nicholaus de Lameriis, 1430 nov. 2 - dic. 28.

c. 118: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta actitata et facta in iudicio coram circumspecto viro ser Nicholao ser Fini de Lameriis notario honorabili corectore societatis notariorum... ac partita facta et obtenta in societate notariorum coram ipso domino corectore ac consulibus... ac scrutinia et alia quevis... scripta per me Bertholomeum quondam Maghinardi de Husbertis... notarium societatis notariorum ».

cc. 124-127: Atti della società durante il correttorato di Munsius de Sabadinis, 1431 genn. 15 - mar. 28.

c. 124: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta actitata et facta in iudicio coram circumspecto viro ser Munsio quondam Iohannis de Sabadinis notario honorabili corectore societatis notariorum... ac partita facta et obtenta in societate notariorum coram ipso domino ac consulibus... ac scrutinia et alia quevis... scripta manu mei Ludovici Iacobi Cursii Vicentii... notarii dicte societatis... ».

cc. 128-133^v: Atti della società durante il correttorato di Bazalerius de Tebaldis, 1431 mag. 29 - giu. 25.

c. 128: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta actitata et facta in iudicio coram circumspecto viro Bazalero Masini de Tebaldis notario honorabili corectore societatis notariorum... ac partita facta et obtenta in societate notariorum coram ipso domino corectore ac consulibus... ac scrutinia et alia quevis... scripta manu mei Ludovici Iacobi Cursii Vicentii... notarii dicte societatis... ».

cc. 136-138: Atti della società durante il correttorato di Laurentius de Canonicis, 1431 lu. 3 - sett. 20.

c. 136: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta actitata et facta ac partita facta et obtenta coram egregio et prudenti viro ser Laurentio de Canonicis honorabili corectore societatis notariorum ac coram eius consulibus suprascriptis... ».

ac scrutinia et alia quecumque negotia... scripta et rogata per me et manu mei Antonii quondam ser Dominici de Manzolino... notarii dictorum domini corectoris et consulum... ».

cc. 138^v-144: Atti della società durante il correttorato di Fabrinus Pacis, 1431 ott. 13 - dic. 24.

c. 138^v: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta actitata et facta coram sapienti et egregio viro ser Fabrini quondam ser Damiani Pacis honorabili corectore societatis notariorum nec non coram prudentibus et discretis viris honorabilibus consulibus... ac scrupitina et alia quecumque negotia dicte societatis... scripta et rogata per me et manu mei Antonii quondam ser Dominici de Manzolino... notarii dictorum domini corectoris et consulum ac societatis predictae... ».

c. 148: Protocollo della registrazione degli atti della società durante il correttorato di Dionisius de Castello, 1432 I trim.

cc. 150-155^v: Atti della società durante il correttorato di Iacobus de Ottobonis, 1432 apr. 10 - giu. 28.

c. 150: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta actitata ac partita et provisiones facta et obtenta coram provido viro ser Iacobo quondam Petri de Ottobonis honorabili corectore societatis notariorum... ac etiam coram discretis viris consulibus dicte societatis... ac etiam scrupitina et alia quecumque... scripta et rogata per me seu manu mei Ghilini nati olim egregii legum doctoris domini Anthonii de Hostexanis... notarii dicte societatis notariorum ac domini corectoris et consulum ».

cc. 158-166^v: Atti della società durante il correttorato di Nicholaus de Folea e di Iohannis de Canonicis¹, 1432 ott. 15 - dic. 24.

c. 158: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta, partita, provisiones et reformationes et alia quecumque gesta, facta, proposita et obtenta... tempore officii corectores providerum et circumspectorum virorum ser Nicholay olim ser Arpinelli de Folea notarii ac ser Iohannis olim Francischini de Canonicis notarii amborum honorabilium corectorum societatis prefate... nec non infrascriptorum consulum eiusdem societatis... scripta, rogata et publicata... manu mey Blasii ser Petronii de Schanello... notarii dicte societatis... ».

cc. 167-168: Atti della società durante il correttorato di Iohachinus de Hosbertis e di Thomas de Salarolis², 1433 giu. 27.

c. 167: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta actitata et facta in iudicio coram infrascriptis honorabilibus dominis corectoribus honorabilis societatis notariorum... ser Iohachino de Hosbertis... et ser Toma quondam ser Berti de Salarolis... scripta, rogata et publicata per me Nicolaum quondam ser Fini de Lameriis... notarium dicte alme societatis notariorum... ».

cc. 170-173: Atti della società durante il correttorato di Guilielmus de Lamola, 1433 lu. 27 - ag. 1.

¹ In realtà vi sono solo registrazioni di atti del secondo correttorato.

² In realtà vi è solo la registrazione di un atto del secondo correttorato.

c. 170: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta actitata et facta et seu actitanda et fienda nec non provisiones, scrupitina et alia agenda et fienda... tempore providi viri ser Guillielmi quondam ser Bernardi de Lamola notarii honorabilis corectoris alme societatis notariorum... coram dicto domino corectore et consulibus ipsius societatis... scripta et rogata et seu scribenda et roganda per me Ludovicum magistri Iohannis de Tamaratiis... notarium dicte societatis... ».

cc. 173^v-175^v: Atti della società durante il correttorato di Dionixius quondam Zampoli de Castello, 1433 dic. 23.

c. 173^v: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta actitata et facta et seu actitanda et fienda nec non provisiones, scrupitina et alia agenda et fienda... tempore providi viri ser Dionixii quondam Zampoli de Castello notarii honorabilis corectoris colende societatis et universitatis notariorum... coram dicto domino corectore et consulibus ipsius societatis... scripta et rogata et seu scribenda et roganda per me Ludovicum de Tamaratiis... notarium dicte societatis et dicti domini corectoris... ».

cc. 182-210: Atti della società durante il correttorato di Nicolaus Bedoris Carnelvarii e di Laurentius de Rubeis¹, 1434 genn. 13 - giu. 30.

c. 182: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta, partita, provisiones et reformationes et alia quecumque gesta, facta, proposita et obtenta... tempore officii corectoratus providorum et circumspectorum virorum ser Nicolai Bedoris Carnelvarii notarii et ser Laurentii de Rubeis amborum honorabilium corectorum societatis prefate... scripta et rogata per me Sovranum quondam Iohannis de Bertolitis... notarium substitutum ab Alberto de Plastellis notario electo... ».

cc. 216-217^v: Atti della società durante il correttorato di Petrus de Brunis, 1434 lu. 19.

c. 216: « In Christi nomine amen. In hoc libro scribam et succinte mentionem faciam ego Dominicus Ghilini de Vizano notarius et nunc notarius honorabilis societatis notariorum... omnium et quorumcumque actorum, mandatorum, provisionum, sententiarum, declarationum et pronuntiationum, scrupitiorum et instrumentorum et omnium et quorumcumque aliorum fiendorum... tempore circumspetti viri ser Petri Francisci de Brunis honorabilis corectoris dicte societatis... et tempore infrascriptorum consulum dicte societatis... ».

cc. 218-222: Atti della società durante il correttorato di Iohannes quondam Tome de Manzolino e del suo sostituto Guillielmus quondam Bernardi de Lamola, 1434 ott. 14 - dic. 20.

cc. 225-232: Atti della società durante il correttorato di Antonius de Castellanis e di Antonius de Arengheria², 1435 genn. 7 - giu. 28.

c. 225: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta, provisiones, reformationes, sententie, precepta et alia quamplura, varia et diversa acta actitata et facta

¹ Le registrazioni degli atti del primo correttorato, dal 13 genn. al 18 mar. 1434, sono nelle cc. 182-206; quelle del secondo, dal 12 apr. al 30 giu. 1434, sono nelle cc. 206^v-210.

² Le registrazioni degli atti del primo correttorato, dal 7 genn. al 24 mar. 1435, sono nelle cc. 225-230^v; quelle del secondo, dal 1 apr. al 28 giu. 1435, sono nelle cc. 231-232.

coram honorabilibus viris ser Antonio quondam Iacobi de Castellanis honorabili corectore alme universitatis et societatis notariorum... et ser Antonio quondam Ba-segli de Arengheria sucessivo et immediato corectore dicte societatis... nec non coram honorabilibus consulibus dicte societatis... scripta et rogata per me seu manu mei Iacobi quondam Bertolomei de Grassis... notarii dicte societatis... ».

cc. 235-240^v: Atti della società durante il correttorato di Lipus de Becadellis, 1435 lu. 5 - sett. 28.

c. 235: « In Christi nomine amen. In hoc libro describam et succinte mentionem faciam ego Rufinus filius domini Gasparis de Rufinis notarius et nunc notarius honorabilis societatis notariorum... omnium et quorumcumque actorum, mandatorum, sententiarum, provisionum, declarationum, pronuntiationum, scrupitiorum et instrumentorum et omnium et quorumcumque aliorum fiendorum... tempore circumspetti viri ser Lipi de Becadellis corectoris dicte societatis... et tempore infrascriptorum consulum dicte societatis... ».

cc. 241-246^v: Atti della società durante il correttorato di Bernardinus de Multis, 1435 nov. 3 - dic. 22.

cc. 250-251^v: Atti della società durante il correttorato di Laurentius de Rubeis, 1436 genn. 17-19.

c. 250: « In Christi nomine amen. Infrascripta sunt quedam acta actitata ac provisiones, reformationes, partita, locationes et alia quelibet facta, posita et obtenta tempore officii infrascriptorum dominorum corectorum [Laurentii olim Palamedesii de Rubeis et¹] et consulum... scripta, lecta et publicata per [me] et seu manu may Blasii olim ser Petroni de Schanello... notarii dicte societatis et officialium predictorum... ».

cc. 258-263^v: Atti della società durante il correttorato di Nicolaus de Folea e di Iacobus de Sancto Petro², 1436 dic. 11-30.

c. 258: « In Christi nomine amen. Infrascripta sunt quedam acta actitata et facta et etiam instrumenta et partita rogata et obtenta, provisiones et reformationes alia plura, varia et diversa facta et ordinata... tempore officii infrascriptorum dominorum corectorum [Nicolai de Folea et Iacobi de Sancto Petro] et consulum... scripta, lecta et publicata per me et seu manu mei Baptiste quondam domini Teste de Testis... notarii dicte societatis notariorum... ».

cc. 267-272: Atti della società durante il correttorato di Iohannes de Canonicis, 1437 febr. 28 - mar. 9.

c. 267: « In Christi nomine amen. In hoc libro societatis notariorum civitatis Bononie scribam et succinte mentionem faciam ego Dominicus de Vizano notarius dicte societatis subrogatus loco Marci domini Petri de Aldrovandis notarii dicte societatis absentis... omnia et singula acta, rogationes, scripturas, provisiones et sententias factas et facta coram infrascriptis dominis corectore [Iohanne de Canonicis] et consulibus dicte societatis... ».

¹ Manca l'indicazione del nome del corettore del secondo trimestre dell'anno 1436.

² In realtà le registrazioni concernono solo atti del secondo correttorato.

cc. 274–288^v: Atti della società durante il correttorato di Nicholaus de Lameriis e di Bernardinus de Mulitis¹, 1437 ag. 22 – dic. 24.

c. 274: « In Christi nomine amen. Infrascripta sunt quedam acta actitata, partita, locationes et alia quelibet facta, posita et obtenta... tempore offitii infrascriptorum dominorum corectorum [Nicholai ser Fini de Lameriis et Bernardini de Mulitis] et consulum... scripta, lecta et publicata per me seu manu mei Iohannis filii ser Iacobi de Muglo... notarii dicte societatis... ».

cc. 290–295: Atti della società durante il correttorato di Dionisius de Castello e di Iohachinus de Hosbertis², 1438 genn. 20 – apr. 22.

c. 290: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta actitata et facta nec non provisiones, scrupitina, substationes et alia facienda... tempore offitii infrascriptorum dominorum coreptorum [Dionisii de Castello et Iohachini de Hosbertis] et consulum societatis predicte... scripta, lecta et publicata per me et seu manu mei Dini quondam ser Francisci de Portu... notarii dicte societatis... ».

cc. 296–296^v: Atti della società durante il correttorato di Bonaventura de Paliotis, 1438 III trimestre.

c. 296: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta actitata et facta in iudicio et partita facta et obtenta coram egregio et circumspecto viro ser Bonaventura quondam [Laurentii] de Paliotis honorabili corectore societatis notariorum... ac consulibus dicte societatis... ac scrutinia et alia quevis... scripta per me Bertholomeum Maghinardi de Husbertis... notarium dicte societatis ».

cc. 299–307: Atti della società durante il correttorato di Iacobus de Sancto Petro, 1439 genn. 3 – apr. 1.

c. 299: « In Christi nomine amen. Infrascripta sunt quedam acta actitata, partita, locationes et alia quelibet facta, posita et obtenta... tempore offitii infrascriptorum dominorum corectoris [Iacobi de Sancto Petro] et consulum societatis predicte... scripta, lecta et publicata per me seu manu mei Bertolomei filii quondam egregii legum doctoris domini Iohannis de Boniohaninis... notarii dicte societatis... ».

cc. 308–311^v: Atti della società durante il correttorato di Dionisius de Castello, 1439 lu. 21 – dic. 30.

c. 308: « In Dei nomine amen. Hic est liber actorum honorabilis societatis notariorum civitatis Bononie in cuius parte hac ego Petrus Francisci de Brunis... notarius dicte societatis... describam et notabo omnia et quecumque acta, sententias, provisiones, scrutinia et alia quecumque facta coram egregio viro ser Dionisio de Castello notario honorabili corectore dicte societatis ac etiam coram consulibus infrascriptis... ».

cc. 313–358: Atti della società durante il correttorato di Bernardinus de Mulitis, 1440 genn. 9 – giu. 30.

¹ Le registrazioni degli atti del primo correttorato, dal 22 ag. al 27 sett. 1437, sono nelle cc. 274–281; quelle del secondo, dal 13 nov. al 24 dic. 1437, sono nelle cc. 282–288^v.

² Le registrazioni degli atti del primo correttorato, del 20 genn. 1438, sono nelle cc. 290–294; quelle del secondo, del 22 apr. 1438, sono nelle cc. 292^v–295.

c. 313: « In Christi nomine amen. Hic est liber actorum honorande societatis notariorum civitatis Bononie in cuius parte ego Georgius quondam ser Bertholomei de Ursellis... notarius dicte societatis describam et notabo omnia et quecumque acta, sententias, provisiones, scrutinia et alia quecumque facta coram egregio et circumspecto viro ser Bernardino de Mulitis notario honorabili corectore dicte societatis ac etiam coram consulibus infrascriptis... ».

cc. 359–365: Atti della società durante il correttorato di Iohannes de Canonicis, 1440 lu. 1 – sett. 23.

c. 359: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta et alia negotia et gesta occurrentia, actitata et facta coram sapienti viro ser Iohanne quondam Francischini de Canonicis... honorabili corectore alme societatis notariorum et eius consulibus infrascriptis... atque etiam congregationes eiusdem societatis... scripta et rogata per me et seu manu mey Antonii quondam Dominici de Manzolino... notarii dicte societatis... ».

cc. 367–377: Atti della società durante il correttorato di Iacobus de Fantutiis, 1440 ott. 8 – dic. 30.

c. 367: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta, congregationes et negotia societatis notariorum civitatis Bononie actitata et facta coram prudenti et egregio viro ser Iacobo quondam Tuzoli de Fantutiis... honorabili corectore dicte societatis notariorum et suis consulibus... scripta et rogata per me Antonium de Manzolino... notarium dicte societatis... ».

cc. 377^v–380^v: Contratti di locazione stipulati dalla società, 1442 genn. 12, mag. 15.

cc. 381–382: Elenco dei correttori della società, 1442 III trim. – 1440 IV trim.

c. 382^v: Elenco dei massari e dei sindaci della società, 1426–1440.

cc. 383–384: Elenco dei nuovi iscritti alla società, 1426–1440.

cc. 384^v–385^v: Elenco dei consoli della società, 1426 II sem. – 1441 I sem.

c. 387: Indice dei contratti di locazione stipulati dalla società, contenuti nel registro, 1426 ag. 2 – 1428 sett. 2.

Registro cartaceo di cc. 397; numerazione 1–384, del sec. XVI con ripetizione del nr. 74 ed omissione del nr. 301 e numerazione moderna 385–387. Bianche le cc. 1, 1^v, 2^v, 7^v, 12–13^v, 21^v, 34^v–35^v, 36^v–46^v, 55^v–56^v, 84–86^v, 91–92^v, 100^v–103^v, 104^v, 108, 108^v, 114, 114^v, 122–123^v, 127^v, 134–135^v, 143^v, 144^v–147^v, 148^v–149^v, 154, 154^v, 156–157^v, 168^v–169^v, 176–181^v, 210–215^v, 222^v–224^v, 232^v–234^v, 241^v, 247–249^v, 252–257^v, 264–266^v, 267^v–268^v, 272^v–273^v, 281^v, 285^v, 289, 289^v, 295^v, 297–298^v, 307^v, 312, 312^v, 315, 316^v, 317^v, 319, 319^v, 321, 321^v, 324^v, 325–326^v, 327^v, 331, 331^v, 333^v, 339–340^v, 344^v, 346–348^v, 349^v–352^v, 353^v–356^v, 358^v, 366, 366^v, 376, 376^v, 381, 386, 386^v, 387–397^v. Copertina membranacea.

Collocazione precedente: *Registri dei provvisori*.

« Liber actorum societatis notariorum anni 1441 ex actis Nicolai de Malchiavellis et quamplurium aliorum notariorum ».

« Campione 1441 ad 1450 » (dorso della copertina).

cc. 2-15v: Atti della società durante il correttorato di Iohannes de Manzolino, 1441 genn. 2 – mar. 30.

c. 2: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta et alia diversa negocia actitata et facta coram circumspeto et prudenti viro ser Iohanne de Manzolino notario honorabili correctore societatis notariorum Bononie pro primo trimestri anni MCCCCXLI, nec non coram infrascriptis consulibus dicte societatis notariorum et per dictos dominos corectorem et consules [facta], scripta et rogata per me et manu mei Nicolai quondam Antonii de Malchiavellis notarii bononiensis et nunc notarii dicte societatis pro primo semestri anni predicti specialiter ellecti ex societate in millesimo quadringentesimo quadragesimo primo, indictione quarta, diebus et mensibus infrascriptis, tempore pontificatus domini Eugenii pape quarti ».

cc. 15v-22v: Atti della società durante il correttorato di Iacobus de Sancto Georgio, 1441 apr. 1 – giu. 29.

c. 15v: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta et alia diversa negocia societatis notariorum actitata et facta coram discreto et provido viro ser Iacobo quondam Iohannis de Sancto Georgio honorabili corectore novo societatis predictae... ».

cc. 25-30: Atti della società durante il correttorato di Ugolinus de Benaciis, 1441 lu. 1 – sett. 15.

c. 25: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta actitata et facta coram circumspeto et prudenti viro ser Ugolino de Benaciis honorabili corectore societatis notariorum... nec non coram infrascriptis eius consulibus dicte societatis... scripta et rogata per me et manu mei Francischi quondam Iohannis de Gomberutis... notarii dicte societatis... ».

cc. 31-31v: Atti della società durante il correttorato di Dionisius de Gastello, 1441 nov. 23.

cc. 33-42: Atti della società durante il correttorato di Iacobus de Paxellis, 1442 genn. 24 – mar. 27.

c. 33: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam [acta] actitata et facta coram circumspeto et prudenti viro ser Iacobo quondam *** de Paxellis notario honorabili corectore societatis notariorum... nec non coram infrascriptis eius consulibus dicte societatis... scripta et rogata per me et seu manu mei Isaie quondam ser Iohannis olim ser Francischini de Malvaxia... notarii dicte societatis... ».

cc. 43-52v: Atti della società durante il correttorato di Iacobus de Grassis, 1442 apr. 11 – giu. 28.

c. 43: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta actitata et facta coram prudenti et circumspeto viro ser Iacobo quondam Bertolomei de Grassis notario honorabili corectore societatis notariorum... nec non coram infrascriptis eius consulibus dicte societatis... scripta et rogata per me Isaiam quondam ser Iohannis de Malvaxia... notarium dicte societatis... ».

cc. 55-56: Atti della società durante il correttorato di Thomas de Salarolis, 1442 lu. 3.

c. 55: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta actitata et facta coram prudenti et circumspeto viro ser Thoma de Salarolis notario honorabili corectore societatis notariorum... nec non coram infrascriptis eius consulibus dicte societatis... scripta et rogata per me Ludovicum quondam ser Guilielmi de Roffeno... notarium dicte societatis notariorum... ».

cc. 59-60: Atti della società durante il correttorato di Anthonius de Argile, 1442 IV trim.

c. 59: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta actitata et facta coram prudenti et circumspeto viro ser Anthonio quondam Basegli de Argile honorabili corectore societatis notariorum... nec non coram infrascriptis eius consulibus dicte societatis... scripta et rogata per me Ludovicum quondam ser Guilielmi de Roffeno... notarium dicte societatis... ».

cc. 62-65: Atti della società durante il correttorato di Georgius de Paxellis, 1443 genn. 4 – febr. 7.

c. 62: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta actitata et facta et seu actitanda et fiendam (sic), nec non provisiones, scrupitina et alia agenda et fienda... tempore providi viri ser Georgii ser Iacobi de Paxellis notarii honorabilis corectoris alme societatis notariorum... coram dicto domino corectore et consulibus ipsius societatis... scripta et rogata et seu scribenda et roganda per me Philippum quondam Francischi de Brunis... notarium dicte societatis ».

cc. 66-72: Atti della società durante il correttorato di Iacobus de Zanzifabris, 1443 apr. 22 – giu. 28.

c. 66: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta, partita et provisiones et reformationes et alia quecumque gesta, facta, proposita et obtenta... tempore officii corectoratus providi et circumspeti viri ser Iacobi quondam Marci de Zanzifabris notarii honorabilis corectoris societatis predictae... scripta et rogata per me Philippum quondam Francischi de Brunis... notarium dicte alme societatis notariorum... ».

cc. 73-74v: Atti della società durante il correttorato di Bernardinus de Mulettis, 1443 lu. 31 – sett. 20.

c. 73: In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta actitata et facta... coram prudenti viro ser Bernardino quondam Francischi de Mulettis notario honorabili corectore societatis predictae... rogata, scripta et intitulata per me et seu manu meo Francischi quondam Neapoleonis de Malvaxia... notarium dicte societatis... ».

cc. 75-84: Atti della società durante il correttorato di Nicolaus de Lameriis, 1443 ott. 8 – dic. 31.

c. 75: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta actitata ac alia scriptura, partita et agregationes notariorum facta et deliberata... coram egregio viro ser Nicolao quondam Fini de Lameriis honorabili corectore societatis notariorum... rogata, scripta et intitulata per me et seu manu meo Francischi quondam Neapoleonis de Malvaxia... notarii dicte societatis... ».

c. 85: Protocollo degli atti della società durante il correttorato di Bernardinus de Mulettis, 1444 I sem.

cc. 85^v-94^v: Atti della società durante il correttorato di Iacobus de Muglio, 1444 apr. 10 - giu. 30.

c. 85^v: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta actitata et facta... coram prudenti viro ser Iacobo Petri de Muglio honorabili corectore societatis notariorum... scripta et rogata per me et seu manu mei Francisci quondam Boni de Bonazolis .. notarii dicte societatis... ».

cc. 97-98^v: Atti della società durante il correttorato di Filipus de Formaglinis, 1444 ag. 22 - sett. 22.

c. 97: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta actitata et facta coram prudenti et circumspetto viro ser Filippo de Formaglinis notario honorabili corectore societatis notariorum... scribenda et roganda per me Nicolaum quondam Petronii de Savignano... notarium dicte societatis notariorum... ».

cc. 100-105^v: Atti della società durante il correttorato di Dionixius de Castello, 1444 ott. 20 - dic. 23.

c. 100: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta actitata et facta coram prudenti et circumspetto viro ser Dionixio de Castello honorabili corectore societatis notariorum... nec non coram infrascriptis consulibus dicte societatis... scripta et rogata per me Nicolaum quondam Petronii de Savignano... notarium dicte societatis notariorum... ».

cc. 107-114^v: Atti della società durante il correttorato di Petrus de Brunis e di ¹***, 1445 genn. 10 - giu. 2.

c. 107: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta actitata et facta in iudicio coram provido viro ser Petro quondam Francisci de Brunis notario honorabili corectore societatis notariorum... nec non coram consulibus et officialibus dicte societatis... scripta et rogata per me Iacobum quondam Iohannis de Sancto Georgio... notarium dicte societatis... ».

c. 115-115^v: Consegna di beni e documenti della società da Petrus de Brunis, massaro della società nel 1436 ad Antonius de Argile, massaro nel 1445, 1445 ag. 20.

cc. 121-140: Atti della società durante il correttorato di Iacobus de Grassis e di Cesar de Panzachiis ², 1445 sett. 18 - nov. 9.

c. 121: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta, provisiones, scripture, instrumenta, scrupitina, partita et alia actitanda et fienda... tam tempore ser Iacobi de Grassis honorabilis corectoris dicte societatis... quam tempore ser Cesaris de Panzachiis honorabilis corectoris dicte societatis... et eorum consulibus... scripta et rogata seu scribenda et roganda per me Nicolaum quondam ser Tadei de Mamelinis... notarium dicte societatis... ».

c. 145: Protocollo degli atti della società durante il correttorato di Ugolinus de Benatiis, 1446 I trim.

¹ Le registrazioni degli atti del primo correttorato, dal 10 genn. al 20 mar. 1445, sono nelle cc. 107-111; quelle del secondo, dal 13 apr. al 2 giu., sono nelle cc. 111-114^v.

² Le registrazioni degli atti del primo correttorato, dal 18 al 27 sett. 1445, sono nelle cc. 121-131^v; quelle del secondo, dal 6 al 9 nov., sono nelle cc. 132-140.

c. 146^v: Rinuncia di Coradinus quondam Petri, sarto, all'affitto di una bottega di proprietà della società, 1446 apr. 27.

cc. 147-158: Atti della società durante il correttorato di Melchion de Azoguidis e di Bernardinus de Mulitis ¹, 1446 lu. 27 - dic. 15.

c. 147: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta actitata et facta et seu actitanda et fiendam (*sic*), nec non provisiones, scrupitina et alia agenda et fienda... tempore nobilis viri ser Melchionis quondam bone memorie egregii legum doctoris domini Nicolai de Azoguidis notarii honorabilis corectoris alme societatis notariorum [et Bernardini de Mulitis corectoris dicte societatis] ... coram dicto domino corectore et consulibus... scripta et rogata seu scribenda et roganda per me Bitinum ser Cose de Lamandinis ... notarium dicte societatis... ».

c. 159: Protocollo degli atti della società durante il correttorato di Signorinus de Urso, 1447 I trim.

cc. 161-166^v: Atti della società durante il correttorato di Dionisius de Castello, 1447 giu. 19-21.

c. 161: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta, provisiones, scripture, instrumenta, scrupitina, partita et alia actitanda et fienda... tempore spectabilis et facundi viri ser Dionisii de Castello honorabilis corectoris dicte societatis... coram dicto domino corectore et consulibus iam dictis... scripta et rogata per me Antonium quondam ser Palmerii de Mazarellis... notarium dicte societatis... ».

cc. 168-171: Atti della società durante il correttorato di Iacobus de Castello, 1447 lu. 19 - sett. 20.

c. 168: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta, provisiones, scripture, instrumenta, scrupitina, partita et alia diversa negotia actitata, facta et celebrata... tempore nobilis et egregi viri ser Iacobi quondam *** de Castello notarii bononiensis dignissimi corectoris dicte societatis... coram dicto domino corectore et consulibus infrascriptis... scripta, rogata et publicata per me Dominicum quondam Antonii olim ser Peregrini de Amoris... notarium dicte societatis... ».

cc. 172-176^v: Atti della società durante il correttorato di Bernardinus de Mulitis, 1447 ott. 9 - dic. 30.

c. 172: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta, provisiones, scripture, instrumenta, scrupitina, partita et alia diversa negotia actitata, facta et celebrata... tempore circumspetti et spectabilis viri ser Bernardini de Mulitis honorabilis corectoris dicte societatis... [scripta, rogata et publicata per me Dominicum de Amoris... notarium dicte societatis] ».

Registro cartaceo di cc. 175; numerazione 2-176, di mano del sec. XVI. Bianche le cc. 2^v, 24, 24^v, 30^v, 32^v, 35, 42^v, 53, 54, 55^v, 56-58^v, 60^v, 61^v, 65^v, 72^v, 84^v, 94-96^v, 97^v, 99, 99^v, 103, 106, 106^v, 110^v, 116-120^v, 140^v-144^v, 145^v, 146, 147^v, 148^v, 158^v, 159^v-160^v, 161^v, 164, 164^v, 165^v, 167, 167^v. Copertina membranacea.

¹ Le registrazioni degli atti del primo correttorato, dal 27 lu. al 16 sett. 1446, sono nelle cc. 147-153; quelle del secondo, dal 8 ott. al 15 dic. 1446, sono nelle cc. 153^v-158.

- cc. 186¹-196^v: « Atti della società durante il correttorato di *** », 1448 febr. 15 - mar. 30.
- cc. 198-228: Atti della società durante il correttorato di Iohannes de Castelanis, 1448 apr. 1 - giu. 30.
- c. 198: « In Christi nomine amen. Hec sunt queddam acta, provisiones, scripture, instrumenta, scrupitina et alia diversa negotia actitata, facta et celebrata in societate notariorum civitatis Bononie et occaxione dicte societatis tam coram provido et circumspeto viro ser Iohanne quondam ser Iacobi de Castelanis honorabili corectore dicte societatis pro secundis tribus mesibus videlicet anni MCCCCXLVIII et finiendis ut sequitur nec non coram infrascriptis consulibus dicte societatis et consulum et dicti corectoris existentium in domo seu domibus societatis notariorum quam alibi ubi contigerit dictam societatem et universitatem congregari, scripta, rogata et intitulata per et seu manu mei Iacobi quondam Stefani de Scanello publici imperiali et comunis Bononie auctoritate notarii et nunc notarii dicte societatis specialiter electi et deputati sub anno domini nostri Iesu Christi MCCCCXLVIII, indicione XI, diebus et mensibus infrascriptis, tempore pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Nicolai divina providentia pape quinti ».
- cc. 230-235: Atti della società durante il correttorato di Petrus de Brunis, 1448 lu. 1 - ag. 16.
- c. 230: « In Christi nomine amen. Hec sunt queddam acta et alia diversa negotia actitata et facta coram circumspeto et prudenti viro ser Petro quondam Francisci de Brunis honorabili corectore societatis notariorum... nec non coram infrascriptis consulibus dicte societatis... scripta et rogata per me et seu manu mei Benedicti quondam domini Guasparis de Plantavignis... notarii dicte societatis... ».
- cc. 235^v-236^v: Atti della società durante il correttorato di Georgius de Paxellis, 1448 dic. 24-30.
- cc. 237-244^v: Atti della società durante il correttorato di Bernardinus de Multis, 1449 genn. 10 - mar. 28.
- c. 237: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta actitata et facta et alia diversa negotia coram circumspeto et prudenti viro ser Bernardino de Multis honorabili corectore societatis notariorum ... nec non coram infrascriptis consulibus dicte societatis... scripta et rogata per me seu manu mei Francisci quondam Iachobi de Charavita... notarii dicte societatis... ».
- cc. 246-247^v: Atti della società durante il correttorato di Iacobus de Sancto Petro, 1449 apr. 8 - giu. 24.

¹ Il volume era probabilmente conservato unito al precedente e mancherebbero pertanto anche le cc. iniziali, numerate 177-185. La separazione e lo smarrimento delle prime cc. sono comunque assai antiche poiché a c. 186 leggesi la seguente notazione di mano del sec. XVI: « Hoc volumen inventum sic laceratum et fractum absque principio. Ut legatur actum coram magnifis dominis corectore et consulibus collegii notariorum. Rogatus de predictis et iniunctis ser Bartholomeus Cesaris de Panzachiis notarius collegii notariorum ».

- cc. 250-252^v: « Atti della società durante il correttorato di *** » 1449 nov. 5 - 15.
- cc. 253-257^v: Atti della società durante il correttorato di Cabriel de Fagnano, 1449 dic. 30 - 1450 mar. 30.
- c. 253: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta actitata et alia quamplura et diversa instrumenta et negocia attitata et facta coram circumspeto et prudenti viro ser Cabrielis quondam Andree de Fagnano... honorabili corectore societatis notariorum... nec non coram infrascriptis consulibus dicte societatis... scripta et rogata per me et manu mei Bertholomei Maghinardi de Husbertis... notarii dicti domini chorectoris et societatis... ».
- cc. 258-281^v: Atti della società durante il correttorato di Signorinus de Urso, 1450 apr. 3 - giu. 28.
- c. 258: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta attitata et fatta coram circumspeto viro Signorino de Urso honorabili chorectore societatis notariorum... scripta per me Bertholomeun Maghinardi de Husbertis... notarium dicti domini chorectoris et societatis... ».
- cc. 283-301: Atti della società durante il correttorato di Thomas de Sularolis, 1450 ott. 27 - dic. 30.
- c. 282: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta actitata et facta coram egregiis viris ser Thoma quondam ser Berti de Sularolis corectore et... honorabilibus consulibus societatis notariorum... scribenda et publicanda per me Rufinum de Rufinis... notarium dicte societatis... ».
- cc. 304-322: Atti della società durante il correttorato di Iacobus de Sancto Petro, 1451 genn. 2 - febr. 27.
- c. 304: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta et alia quamplura et diversa instrumenta et negocia agitata et facta coram circumspeto et prudenti viro domino Iacobo de Sancto Petro ... honorabili corectore societatis notariorum... nec non coram infrascriptis consulibus dicte societatis... scripta et rogata per me et manu mei Bartholomei Cesaris de Panzachiis... notarii dicti domini corectoris et dicte societatis... ».
- cc. 322^v-367^v: Atti della società durante il correttorato di Philippus de Formaglinis, 1451 apr. 8 - giu. 28.
- c. 322^v: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta et alia quamplura et diversa instrumenta et negocia agitata et facta coram circumspeto et prudenti viro ser Philippo quondam Stephani de Formaglinis... honorabili corectore societatis notariorum... nec non infrascriptis dominis consulibus dicte societatis... scripta et rogata per me et manu mei Bartholomei Cesaris de Panzachiis... notarii dicti domini corectoris et consulum et societatis notariorum... ».

Registro cartaceo di cc. 186; numerazione 186-374, forse del sec. XVI, con omissione del nr. 347 e ripetizione del nr. 228; mancanti le cc. 188, 189, 205. Bianche le cc. 197, 197^v, 198^v, 207, 214^v, 228^v-229^v, 247, 248^v-249^v, 252^v, 258^v, 282^v, 285-286, 302-303^v, 308^v, 310, 310^v, 312^v-313^v, 326^v-327^v, 334^v-335^v, 368-374^v.

« Li[ber acto]rum societatis nota[r]iorum ince]ptus MCCCLI pro secu[ndo] semestri ».

« Campion dell'anno 1451 sin all'anno 1456 ».

c. 1^v: « Tabula notariorum societatis notariorum », 1451 II sem. - 1456 I sem. Elenco dei correttori della società, 1451 III trim. - 1456 II trim.

cc. 2-8^v: Atti della società durante il correttorato di Matheus de Garsendinis, 1451 lu. 10 - sett. 25.

c. 2: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta et alia quamplura et diversa instrumenta et negotia agitata et facta coram circumspetto et prudenti viro ser Matheo de Garsendinis cive et notario bononiensi, honorabili corectore societatis notariorum civitatis Bononie pro primo trimestri anni infrascripti, incepto die primo mensis iulii dicti infrascripti anni, nec non coram infrascriptis consulibus dicte societatis; et scripta et rogata per me et manu mei Iacobi quondam Stefani de Scanello notarii civis bononiensis et nunc notarii dictorum domini corectoris et consulum et dicte societatis legitime electi et deputati sub annis nativitatis domini nostri Iesu Christi millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo, indicione quartadecima, diebus et mensibus infrascriptis, tempore pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Nicholai divina providentia pape quinti ».

cc. 10-38^v: Atti della società durante il correttorato di Dominicus de Amorinis, 1451 ott. 7 - dic. 29.

c. 10: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta et alia quamplura instrumenta et diversa et negotia agitata et facta coram prudenti et circumspetto viro ser Dominico quondam *** de Amorinis... honorabili corectore societatis notariorum... nec non coram infrascriptis consulibus dicte societatis... scripta et rogata per me Iacobum quondam Stefani de Scanello... notarium dictorum domini corectoris et consulum et dicte societatis... ».

cc. 44-59^v: Atti della società durante il correttorato di Georgius quondam ser Iacobi de Pasellis, 1452 genn. 20 - giu. 21.

c. 44: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta et alia quamplura instrumenta et diversa ac negotia agitata et facta coram prudenti et discreto viro ser Georgio quondam ser Iacobi de Paxellis... honorabili corectore societatis notariorum... nec non coram infrascriptis consulibus dicte societatis... scripta et rogata per me et manu mei Iacobi quondam ser Bertolomei de Francolinis... notari dictorum domini corectoris et consulum et dicte societatis... ».

cc. 61-70^v: Atti della società durante il correttorato di Iacobus de Grassis, 1452 lu. 19 - sett. 30.

c. 61: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta et alia quamplura instrumenta et diversa ac negotia agitata et facta coram prudenti et discreto viro ser Iacobo de Grassis... corectore societatis notariorum... nec non coram infrascriptis consulibus dicte societatis et scripta et rogata per me et seu manu mei Iohannis

olim Blasii de Scanello notarii subrogati loco Tadey de Plastellis... notarii dictorum domini corectoris et consulum et dicte societatis ».

cc. 72-86: Atti della società durante il correttorato di Bernardinus de Mulittis, 1452 ott. 2 - dic. 24.

c. 72: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta et alia quamplura instrumenta et diversa ac negotia agitata et facta coram prudenti et circumspetto viro ser Bernardino de Mulittis... honorabili corectore societatis notariorum... nec non coram suprascriptis et infrascriptis consulibus dicte societatis et scripta et rogata per me Iohannem quondam ser Blasii de Scanello... notarium dictorum dominorum corectoris et consulum... ».

cc. 88-89^v: Atti della società durante il correttorato di Marchion¹ de Azoguidis, 1453 genn. 5 - mar. 8.

c. 88: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta et alia quamplura instrumenta et diversa negocia agitata et facta coram prudenti et circumspetto viro ser Marchione de Azoguidis... honorabili corectore societatis notariorum... nec non coram suprascriptis et infrascriptis consulibus... scripta et rogata per me Gratianum de Grassis... notarium dictorum dominorum corectoris et consulum... ».

cc. 90-93^v: Atti della società durante il correttorato di Anthonius de Lanceis, 1453 mag. 4 - giu. 29.

cc. 95-114^v: Atti della società durante il correttorato di Bertolomeus de Boniohaninis e di Philippus de Formaglinis², 1453 lu. 3 - dic. 22.

c. 95: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta actitata et facta nec non instrumenta locationis et alia ordinamenta, partita, scruptinia et negotia societatis notariorum... facta coram egregio viro ser Bertolomeo de Boniohaninis honorabili corectore societatis notariorum... et etiam coram successore [Philippo de Formaglinis]... et coram consulibus dicte societatis et scripta, rogata et publicata per me seu manu mey Andree de Castagnolis notarii dicte societatis... ».

cc. 119-147: Atti della società durante il correttorato di Melchion de Azoguidis e di Bernardinus de Mulittis³, 1454 genn. 16 - lu. 1.

c. 119: « In Christi nomine amen. In hoc libro continuabo et sequar scribere ego Dominicus filius ser Bernardini de Mulittis notarius ellectus et assumptus... pro notario dicte societatis... omnia acta, processus, dicta et attestaciones testium et instrumenta atque sententias et nomina notariorum qui dictam societatem intrabunt, eorum scruptinia et partita et promissiones atque fideiussiones quascumque que fient, actitabuntur, proferebuntur et tractabuntur... coram egregiis et honorabilibus dominis corectoribus [Melchione de Azoguidis et Bernardino de Mulittis] et consulibus dicte societatis notariorum... ».

¹ Sive Melchion, cfr. reg. 23, c. 66^v.

² Le registrazioni degli atti del primo correttorato, dal 3 lu. al 31 ag. 1453, sono nelle cc. 95-100; quelle del secondo, dal 29 ott. al 22 dic. 1453, sono nelle cc. 101-114^v.

³ Le registrazioni degli atti del primo correttorato, dal 16 genn. al 21 mar. 1454, sono nelle cc. 119-131; quelle del secondo, dal 11 apr. al 1 lu. 1454, sono nelle cc. 131^v-147.

cc. 151-162^v: Atti della società durante il correttorato di Signorinus de Urso, 1454 lu. 1 - ag. 21.

c. 151: « In Christi nomine amen. In hoc libro continuabo et sequar scribere ego Carolus filius ser Petri quondam Francisci de Brunis... electus et assumptus... in et pro notario dicte societatis... omnia acta, processus, dicta et attestaciones testium, instrumenta atque scripturas et sententias et nomina notariorum qui dictam societatem intrabunt, eorum scrupitina et partita et promissiones et fideiussiones quascumque, que fient, actitabuntur, proferebuntur et tractabuntur... coram egregiis et honorabilibus correctoribus (sic) [Signorino quondam magistri Tholomei de Urso] dicte societatis notariorum... ».

cc. 163-233^v: Atti della società durante il correttorato di Cesar quondam Bartolomei de Panzachiis, 1454 ott. 24 - dic. 31.

c. 163: « In Christi nomine amen. In hoc libro continuabo et sequar scribere ego Carolus filius ser Petri de Brunis... electus et assumptus... in et pro notario dicte societatis... omnia acta, processus, dicta et attestaciones testium, instrumenta, scripturas, sententias et nomina notariorum qui dictam societatem intrabunt et eorum scrupitina et partita et promissiones ac fideiussiones quascumque, que fient, actitabuntur, proferrentur et tractabuntur... coram prudenti et honorabili viro ser Cesare quondam Bertolomei de Panzachiis... honorabili correctore dicte societatis... ».

cc. 238-244: Atti della società durante il correttorato di Frigirinus quondam ser Comacii de Sancto Venantio, 1455 mar. 6 - 26.

c. 238: « In Christi nomine amen. In hoc libro actorum societatis notariorum civitatis Bononie continuabo et sequar scribere ego Dominicus quondam Scarduini de Scarduis notarius electus et assumptus... in et pro notario dicte societatis... omnia acta, processus, dicta et attestaciones testium et instrumenta atque sententias et nomina notariorum qui dictam societatem intrabunt, eorum scrupitina et partita et promissiones atque fideiussiones quecumque que fient, actitabuntur, proferebuntur et tractabuntur... coram egregiis et honorabilibus dominis corectoribus (sic) [Frigirino quondam ser Comacii de Sancto Venantio] et consulibus dicte societatis notariorum... ».

cc. 247-272^v: Atti della società durante il correttorato di Andreas de Castagnollo e di Franciscus de Oleo¹, 1455 lu. 1 - dic. 30.

c. 247: « In Christi nomine amen. In hoc libro continuabo et sequar ego Florianus quondam ser Iacobi de Mantechitis notarius electus et assumptus... in et pro notario dicte societatis... omnia acta, processus, dicta et attestaciones testium et instrumenta atque sententias et nomina notariorum qui dictam societatem intrabunt, eorum scrupitina et partita et promissiones atque fideiussiones quecumque que fient, actitabuntur et proferebuntur et tractabuntur... coram egregiis et honorabilibus dominis corectoribus [Andrea de Castagnollo et Franciscus de Oleo] et consulibus dicte societatis notariorum... ».

¹ Le registrazioni degli atti del primo correttorato, dal 1 lu. al 24 sett. 1454, sono nelle cc. 247-255; quelle del secondo, dal 14 ott. al 30 dic. 1455, sono nelle cc. 255^v-272^v.

cc. 274-321^v: Atti della società durante il correttorato di Carolus de Bechadellis e di Melchion de Azoguidis¹ 1456 genn. 1 - giu. 29.

c. 274: « In Christi nomine amen. In hoc libro continuabo et scribere sequar ego Baldasar filius ser Iacobi de Grassis notarius electus et assumptus... in et pro notario dicte societatis... omnia acta, processus, dicta et attestaciones testium et instrumenta atque sententias et nomina notariorum qui dictam societatem intrabunt, eorum scrupitina et partita et promissiones atque fideiussiones quecumque que fient, actitabuntur, proferebuntur et tractabuntur... coram egregiis et honorabilibus dominis corectoribus [Carolo de Bechadellis et Melchione de Azoguidis] et consulibus dicte societatis... ».

Registro cartaceo di cc. 347; numerazione 1-347, del sec. XVI. Bianche le cc. 1, 9, 9^v, 15, 39, 39^v, 40^v, 42^v-43^v, 44^v, 60, 60^v, 63, 65^v, 71, 71^v, 87, 87^v, 94, 94^v, 95^v, 100^v, 103^v, 109^v, 115-118^v, 123, 123^v, 132, 132^v, 139^v, 142^v, 143^v, 144^v, 145^v, 146^v, 147^v, 148-150^v, 151^v, 163, 234-237^v, 238^v-242^v, 244^v-246^v, 252-253^v, 273-274^v, 322-347^v. Copertina membranacea.

66

1456 lu. 3 - 1461 febr. 18

« Actorum et pactorum liber societatis notariorum ».

« Campione 1456 ad 1461 » (dorso della copertina).

c. 1/a^v: « Tabula notariorum societatis notariorum », 1456 II sem. - 1461 I sem.

cc. 1-11: « Atti della società durante il correttorato di Franciscus de Bentivoglis », 1456 lu. 3 - ag. 19.

c. 1: « In Christi nomine amen. In hoc libro continentur et scripta sunt omnia acta, instrumenta et contractus locationum, fideiussionum ac provisiones et partita et alia quelibet fienda coram providis viris ser Francisco de Bentivogliis notario honorabili corectore societatis notariorum Bononie pro trimestri presenti incohato in kalendis mensis iulii anni MCCCCLVI et consulibus infrascriptis dicte societatis pro semestri presenti deputatis et tempore eorum officii et successive fienda coram et seu tempore eorum in officio successorum et ut in presenti libro continebitur, et scripta et rogata per me Michaellem ser Frigirini de Sancto Venantio notarium et nunc notarium dicte societatis pro semestri presenti, sub annis domini nostri Iesu Christi MCCCCLVI, indictione quarta, diebus et mensibus infrascriptis, tempore pontificatus sanctissimi domini nostri domini Calisti pape tertii ».

cc. 12-22: Atti della società durante il correttorato di Signorinus de Urso, 1456 ott. 14 - dic. 31.

cc. 23-35^v: Atti della società durante il correttorato di Bernardinus de Mulletis, 1457 genn. 2 - mar. 31.

c. 23: « In Christi nomine amen. Hec sunt acta, instrumenta et contractus locationum, fideiussiones ac provisiones et partita et alia quelibet fienda coram provido et honorabili viro ser Bernardino de Mulletis honorabili corectore societatis nota-

¹ Le registrazioni degli atti del primo correttorato, dal 1 genn. al 31 mar. 1456, sono nelle cc. 274-299^v; quelle del secondo, dal 2 apr. al 29 giu. 1456, sono nelle cc. 300-321^v.

riorum... et consilibus infrascriptis dicte societatis... et scripta et rogata fuerunt per me Benedictum de Paliottis... notarium dicte societatis... ».

cc. 36^v-44: Atti della società durante il correttorato di Cesar de Pazachis, 1457 apr. 7 - giu. 30.

cc. 45-59: Atti della società durante il correttorato di Marcus de Aldrovandis e di Nicolaus de Scarduis ¹, 1457 lu. 6 - dic. 31.

c. 45: « In Christi nomine amen. In hoc libro continentur et scripta sunt acta, instrumenta et contractus locationum, fideiussiones ac provisiones et partita et alia que libet facienda coram providis et honorabilibus viris ser Marco de Aldrovandis notario honorabile corectore societatis notariorum... et consilibus infrascriptis dicte societatis... et successive coram in officio dicti domini corectoris... scripta et rogata per me Palamidesium quondam ser Laurentii de Rubeis... notarium dicte societatis... ».

cc. 60-89: Atti della società durante il correttorato di Thomas de Sancto Petro e di Rufinus de Principibus ², 1458 genn. 2 - mar. 15.

c. 60: « In Christi nomine amen. In hoc libro continuabo et sequar scribere ego Ambrosius filius ser Bernardini de Mulittis notarius electus et assumptus ex brevibus et imbursulatione officialium societatis notariorum civitatis Bononie in et pro notario dicte societatis... omnia acta, processus, dicta et atestationes testium et instrumenta atque sententias et nomina notariorum qui dictam societate intrabunt et eorum scrutinia et partita et promissiones atque fideiussiones quecumque que fient, actitabuntur, proferebuntur et tractabuntur... coram egregiis et honorabilibus dominis corectoribus [Thoma de Sancto Petro et Rufino de Principibus] et consilibus dicte societatis notariorum... et de quibus ego Ambrosius notarius predictus rogatus ero... ».

cc. 90-93: Atti della società durante il correttorato di Georgius de Pasellis ed una prima parte del correttorato di Andreas de Castagnolis ³, 1458 lu. 2 - ott. 9.

c. 90: « In Christi nomine amen. In hoc libro continuabo et sequar scribere ego Ambrosius filius ser Bernardini de Mulletis notarius loco ser Francisci de Oleo notarii electi et asumpti... in et pro notario dicte societatis... omnia acta, processus, dicta et atestationes testium et instrumenta atque sententias et nomina notariorum qui dicta societatem intrabunt et eorum scrutinia, partita et promissiones atque fideiussiones quecumque que fient, actitabuntur, proferebuntur et tractabuntur... coram egregiis et honorabilibus dominis corectoribus [Georgio de Pasellis et Andrea de Castagnolis] et consilibus... de quibus ego Ambrosius notarius predictus, loco dicti ser Francisci de Oleo notarii, rogatus ero... ».

cc. 93^v-115: Atti della società durante la seconda parte del correttorato di Andreas de Castagnolis, 1458 ott. 1 - dic. 23.

¹ Le registrazioni degli atti del primo correttorato, dal 6 lu. al 6 ag. 1457, sono nelle cc. 45-46; quelle del secondo, dall'8 ott. al 31 dic. 1457, sono nelle cc. 46^v-59.

² Le registrazioni degli atti del primo correttorato, dal 2 genn. al 15 mar. 1458, sono nelle cc. 60-71^v; quelle del secondo, dal 7 apr. al 1 lu. 1458, sono nelle cc. 72-89.

³ Le registrazioni degli atti del primo correttorato, dal 2 lu. al 19 ag. 1458, sono nelle cc. 90-92^v; quelle del secondo, del 9 ott. 1458, sono nella c. 93.

c. 93^v: « In Christi nomine amen. In hoc libro continuabo et sequar scribere ego Mattheus quondam Francisci de Capraria... notarius dicte societatis ellectus et extractus... propter renuntiationem factam per ser Franciscum de Oleo notarium olim extractum... omnia acta, processus, dicta et attestaciones testium, instrumenta atque sententias et nomina notariorum qui dictam societatem intrabunt et eorum scrutinia et partita et promissiones atque fideiussiones quecumque que fient, actitabuntur et proferebuntur... coram honorabilibus dominis corectore [Andrea de Castagnolis] et consilibus... de quibus ero rogatus... ».

cc. 115^v-130: Atti della società durante il correttorato di Franciscus de Bonazolis, 1459 genn. 8 - mar. 15.

c. 115^v: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta actitata et facta nec non instrumenta locationum et alia ordinamenta, partita, scriptinia et negotia societatis notariorum civitatis Bononie facta coram egregio viro ser Francisco quondam Boni de Bonazolis notario honorabili corectore... et coram consilibus dicte societatis et scripta et rogata ac publicata per me seu manu mei Mathei Francisci de Capraria notarii dicte societatis... ».

cc. 130^v-164^v: Atti della società durante il correttorato di Dominicus de Amornis, 1459 mag. 2 - giu. 27.

c. 130^v: « In Christi nomine amen. In hoc libro continentur et scripta sunt omnia acta, instrumenta et contractus locationum, fideiussiones, provisiones et partita et alia que libet facienda coram egregio viro ser Dominico de Amornis... corectore honorabilis societatis notariorum... et suprascriptis dominis consilibus... scripta et rogata per me seu manu mei Mathei Francisci de Capraria... notarii dicte societatis... ».

cc. 172-179: Atti della società durante il correttorato di Frigirinus de Sancto Venantio, 1459 lu. 5 - ott. 30.

c. 172: « In Christi nomine amen. In hoc libro continuabo et sequar scribere ego Georgius filius magistri Lippi de Dardis notarius ellectus... in et pro notario dicte societatis... omnia acta, processus, dicta et attestaciones testium et instrumenta atque sententias et nomina notariorum qui dictam societatem intrabunt et eorum scrutinia et partita et promissiones ac fideiussiones quecumque que fient, actitabuntur, proferebuntur et tractabuntur... coram egregiis et honorabilibus domino corectore [Frigirino quondam ser Comatii de Sancto Venantio] et consilibus dicte societatis notariorum... ».

cc. 180-181: Atti della società durante il correttorato di Cesar de Panzachis, 1459 ott. 3 - 15.

c. 180: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta actitata et facta nec non instrumenta, locationes et alia ordinamenta, partita, scriptinia et alia negotia societatis notariorum civitatis Bononie ac etiam provisiones, fideiussiones et alia que libet facienda et actitanda coram egregio viro ser Cesare de Panzachis notario bononiensi corectore honorabilis societatis notariorum... ac etiam coram suprascriptis dominis consilibus dicte societatis, scripta et rogata per me seu manu mei Georgii filii magistri Lippi de Dardis... notarii dicte societatis... ».

cc. 202–208^v: Atti della società durante il correttorato di Signorinus de Urso, 1460 genn. 7 – mar. 26.

c. 202: «In Christi nomine amen. In hoc libro continuabo et prosequar scribere ego Franciscus quondam Iohannis de Venentiis... notarius dicte universitatis notariorum... omnia et quecumque acta et actitata et facta coram honorabilibus viris ser Signorino de Urso... honorabili corectore et... consulibus dicte societatis notariorum roganda per me Franciscum notarium suprascriptum... ».

cc. 209–232: Atti della società durante il correttorato di Petrus de Brunis, 1460 apr. 8 – giu. 26.

cc. 235–248: Atti della società durante il correttorato di Bertholomeus de Boniohaninis, 1460 lu. 2 – sett. 26.

c. 235: «In Christi nomine amen. In hoc libro continuabo et prosequar scribere ego Iacobus quondam ser Bonifatii de Sogliano... notarius dicte universitatis notariorum... omnia et quecumque acta actitata coram honorabilibus viris ser Bertholomeo de Boniohaninis... honorabili corectore et... consulibus dicte societatis notariorum... ac cetera instrumenta dicte societati occurrentia... roganda per me Iacobum notarium suprascriptum... ».

cc. 248–271: Atti della società durante il correttorato di Carolus de Beccadellis, 1460 ott. 3 – dic. 31.

cc. 273–282^v: Atti della società durante il correttorato di Guilielmus de Nobilibus, 1461 genn. 1 – febr. 18.

c. 273: «In Christi nomine amen. In hoc libro continuabo et scribere prosequar ego Iohannes filius Matthei de Tuschetis... notarius universitatis notariorum omnia et quecumque acta et attestaciones testium, instrumenta, sententias et nomina notariorum qui dicte societati aggregabuntur et eorum scrutinia, partita, promissiones et fideiussiones quecumque que fient et actitabuntur coram honorabilibus viris ser Guilielmo de Nobilibus... dicte universitatis corectore honorabili et... consulibus dicte universitatis notariorum... roganda per me Iohannem notarium suprascriptum... ».

Registro cartaceo di cc. 298; numerazione 1–294, del sec. XVI, con ripetizione dei nrr. 161 e 163 ed omissione della numerazione per due carte segnate era 1/a, 5/b. Bianche le cc. 1^v, 9–10^v, 11^v, 22^v, 23^v, 24, 36^v, 41^v, 42, 59^v, 89^v, 134, 165–171^v, 179^v, 181^v–201^v, 232^v–234^v, 272, 272^v, 283–294^v. Copertina membranacea.

67

1461 lu. 1 – 1465 giu. 19

« Liber actorum societatis notariorum ».

« Campione 1461 ad 1465 » (dorso della copertina).

cc. ij–xij^v: Atti della società durante il correttorato di Cesar de Panzachis e di Benedictus de Morandis¹, 1461 lu. 1 – dic. 17.

¹ Le registrazioni degli atti del primo correttorato, dal 1 lu. al 3 ag. 1461, sono nelle cc. ij–vj; quelle del secondo, dal 18 nov. al 17 dic. 1461, sono nelle cc. vij–xij.

c. ij: «In Christi nomine amen. In hoc libro ego Dominicus filius egregii viri quondam ser Bernardini de Mulittis notarius electus et assumptus ex brevibus et imbursemente ordinaria officialium universitatis notariorum civitatis Bononie in et pro notario dicte universitatis pro sex mensibus incohatis in kalendis mensis iulii anni MCCCCLXI et successive sequuturis scribam omnia et singula acta, processus, dicta et testium attestaciones ac instrumenta et sententias atque nomina notariorum qui dictam universitatem intrabunt, eorum scriptura et partita atque promissiones et fideiussiones quascumque que fient, actitabuntur, proferebuntur et tractabuntur toto dicto semestre durante coram egregiis et honorabilibus dominis corectoribus [Cesare de Panzachis et Benedicto de Morandis] et consulibus universitatis prefate infrascriptis et quorum nomina per me inferius sunt descripta et de quibus ego Dominicus notarius predictus ero rogatus sub diebus et mensibus infrascriptis anni predicti, tempore pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Pii divina providentia pape secundi ».

cc. xiiij–xxv^v: Atti della società durante il correttorato di Albertus de Plastellis e di Matheus de Curialtis de Tausignano¹, 1462 genn. 2 – giu. 30.

c. xiiij: «In Christi nomine amen. In hoc libro ego Bertolomeus filius quondam domini Iohannis Boniohaninis notarius electus et asumptus... in et pro notario dicte universitatis... scribam omnia et singula acta, processus, dicta et attestaciones ac instrumenta et sententias atque nomina notariorum qui dictam societatem intrabunt coram dominis corectoribus [Alberto de Plastellis et Matheo de Curialtis de Tausignano] et consulibus universitatis predictae... ».

cc. lj–lxxxvij^v: Atti della società durante il correttorato di Gratianus de Grassis, 1462 lu. 1 – sett. 22.

c. lj: «In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta, instrumenta, partita, scrutinia, negocia et alia diversa agitata et facta coram circumspetto viro ser Gratiano de Grassis honorabili corectore seu proconsole (*sic*) et honorabilibus consulibus dicte universitatis ac circumspectis consilio et consiliariis quadraginta consiliariorum universitatis predictae ac coram tota universitate predicta seu coram corporali dicte universitatis... rogata per me Bartholomeum ser Cesaris de Panzachiis... notarium universitatis predictae... ».

cc. lxxxx–cv: Atti della società durante il correttorato di Laurentius de Sancto Venantio, 1462 ott. 7 – dic. 23.

c. lxxxx: «In Christi nomine amen. Ego Bartholomeus ser Cesaris de Panzachiis... notarius alme universitatis et societatis notariorum... mentionem faciam seu scribam in presenti libro instrumenta, contractus, quasi contractus, acta et alia negocia factos et celebratos seu facta et celebrata pro factis vel negociis dicte universitatis... et etiam acta, partita, scrutinia, sententias et alia facienda vel actitanda coram circumspetto viro ser Laurentio de Sancto Venantio nunc honorabili corectore... ac consulibus, consilio et consiliariis quadraginta consiliariorum ac corporali universitatis predictae... ».

¹ Le registrazioni degli atti del primo correttorato, dal 2 genn. al 31 mar. 1462, sono nelle cc. xiiij–xx; quelle del secondo, dal 15 mag. al 30 giu. 1462, sono nelle cc. xx^v–xxv^v.

cc. cj-cviii^v: Atti della società durante il correttorato di Frigirinus de Sancto Venantio, 1463 genn. 3 - mar. 19.

c. cj: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta, partita, instrumenta, provisiones, scrutinia, negotia et alia actitata et facta coram egregio viro ser Frigirino de Sancto Venantio honorabili corectore societatis et hominum notariorum civitatis Bononie et honorabilibus consulibus... et per me Bertholomeum de Bechadellis... notarium universitatis predicte rogata et scripta... ».

cc. cx-cxviii^v: Atti della società durante il correttorato di Andreas de Castagnolo, 1463 mag. 6 - giu. 23.

cc. cxx-cxxxij^v: Atti della società durante il correttorato di Franciscus de Bonazolis, 1463 lu. 2 - sett. 28.

c. cxx: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta, instrumenta, partita, scriptinia, negotia et alia diversa agitata et facta coram honorabili et circumspetto viro ser Francisco de Bonazolis honorabili corectore et seu preconsole alme universitatis notariorum civitatis Bononie et honorabilibus consulibus... rogata et scripta per me Albertum quondam ser Dominici de Argellata... notarium universitatis predicte... ».

cc. cxxxij-clxv^v: Atti della società durante il correttorato di Franciscus de Bentivolis, 1463 ott. 6 - dic. 29.

c. cxxxij: « In Christi nomine amen. Hic describentur et descripta erunt successive a die in die [acta] actitata, facta, ordinata et disposita per honorabilem virum ser Franciscum de Bentivolis notarium bononiensem [corectorem] et consules... per consilium quadraginta et per consilium generalem, roganda et scribenda per me Albertum de Argellata notarium antedictum dicte universitatis... ».

cc. clxvj-clxxvij: Atti della società durante il correttorato di Franciscus de Oleo, 1464 genn. 4 - mar. 24.

c. clxvj: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta, instrumenta, partita, scriptinia, negocia et alia diversa agitata et facta coram honorando et circumspetto viro ser Francisco de Oleo... honorabili corectore honorande societatis notariorum civitatis Bononie et honorabilibus consulibus dicte societatis ac honorabilibus consilio et consiliariis quadraginta consiliariorum universitatis predicte ac toto corporali... rogata et scripta per me Bonutium filium olim ser Francisci de Gomberutis... notarium dicte universitatis notariorum... ».

cc. clxxvij-ccij^v: Atti della società durante il correttorato di Dominicus de Amorinis, 1464 apr. 6 - giu. 30.

cc. 221-231^v: Atti della società durante il correttorato di Iacobus de Fantuciis, 1464 lu. 3 - sett. 28.

c. 221: « In Christi nomine amen. Ego Iacobus quondam Dominici de Mantichidis Bononie civis, notarius alme universitatis notariorum... in presenti libro scribam instrumenta, fideiussiones, acta, negotia, partita, scrutinia, sententias et alia facienda vel occurrenda coram circumspectis viris ser Iacobo de Fantuciis honorabili corectore dicte universitatis et consulibus, consilio consiliariorum quadraginta ac corporali universitatis predicte... ».

cc. 232-263: Atti della società durante il correttorato di Zacharias de Henrigittis, 1464 ott. 1 - dic. 29.

c. 232: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta, partita, scriptinia, mandata et alia negotia diversa actitata et facta coram prudenti viro ser Zacharia de Henrigittis honorabili corectore universitatis et hominum societatis notariorum civitatis Bononie et honorabilibus consulibus dicte universitatis ac consilio et consiliariis quadraginta consiliariorum universitatis predicte... de quibus rogatus ero [ego Iacobus quondam Dominici de Mantichidis notarius universitatis notario- rum] ... ».

cc. 265-278^v: Atti della società durante il correttorato di Nicolaus quondam Petronii de Savignano, 1465 genn. 7 - mar. 26.

c. 265: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta, instrumenta, partita, scriptinia, negocia et alia diversa agitata et facta coram circumspetto viro ser Nicolao quondam Petronii de Savignano notario honorabili corectore seu preconsole universitatis et hominum societatis notariorum civitatis Bononie et honorabilibus consulibus dicte universitatis ac circumspectis consilio et consiliariis quadraginta consiliariorum... rogata per me Andream filium ser Ruffini de Ruffinis... notarium... universitatis predicte... ».

cc. 282-303: Atti della società durante il correttorato di Franciscus de Muletis, 1465 apr. 13 - giu. 19.

c. 282: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta, instrumenta, partita, scriptinia, negocia et alia diversa actitata et facta coram circumspetto viro ser Francisco quondam ser Bernardini de Muletis notario honorando corectore seu preconsole universitatis notariorum ac circumspectis consilio et consiliariis quadraginta universitatis predicte ac honorandis dominis consulibus et coram tota universitate... rogata et scripta per me Andream filium ser Ruffini de Ruffinis notarium [dicte universitatis] ... ».

Registro cartaceo di cc. 332; numerazione originaria j-ccvij e numerazione moderna 209-332. Bianche le cc. j^v, ij^v, vj^v, xxvj-l^v, lxxvij, lxxvij-xxx, lxxxj, lxxxvij-c, cvj-cvij^v, cxvij^v, cxlv-cxlvj^v, cxlviii^v-cl^v, clxj-clxij, clxx^v, clxxxvij, clxxxvij^v, clxxxvij^v, clxxxx, ccij-220^v, 230^v, 231, 263^v-264^v, 279-281^v, 289^v, 293^v-294^v, 300^v, 303^v-332^v. Copertina membranacea.

68

1466 giu. 25 - 1470 giu. 19;

1473 ag. 17 - nov. 8

« Liber actorum ».

« Campione 1465 ad 1470 » (dorso della copertina).

prima pagina di copertina: Indice del registro per nome dei notai della società cui si devono le registrazioni semestrali per semestre ¹ (di mano del sec. XV ed integrazione del secolo successivo).

¹ Rispetto all'indice risultano attualmente mancanti le carte iniziali del registro, contenenti le registrazioni degli atti della società durante il II sem. 1465 ed il I sem. 1466.

cc. 1-9: Atti della società durante il correttorato di Signorinus de Urso, 1466 giu. 25 - sett. 26.

c. 1: « In Christi nomine amen. Ego Palamidesius quondam ser Laurentii de Rubeis civis et notarius bononiensis et nunc notarius dicte societatis notariorum civitatis Bononie electus et deputatus pro secundo semestri incepto in kallendis mensis iulii anni MCCCCLXVI scribere propono in presenti libro et sic scribam omnia et quecumque instrumenta, contractus, quasi contractus, actus et alia negotia fiendos et celebrandos seu fienda et celebranda pro factis seu negotiis dicte societatis vel dependentibus seu occaxionatis ab eisdem per et inter quascumque personas; et etiam omnia et quecumque acta, partita, scrutinia, sententias et alia facienda et actitanda coram honorabili et provido viro ser Signorino de Urso notario Bononiensi et nunc dignissimo corectore dicte societatis pro trimestri incepto in dictis kallendis mensis iulii et successive proxime futuro ac consulibus, consilio et consiliaris quatradinga consiliariorum ac corporali societatis predicte et hominibus aliis vel eorum aliquo vel aliquibus vel per eorum aliquem vel aliquos inter quascumque personas seu cum quibuscumque personis de quibus rogatus ero aut michi mandatum fuerit, sub annis a nativitate domini nostri Iesu Christi millesimo quadringentesimo sexagesimo sexto, indictione quartadecima, diebus et mensibus infra-scriptis, tempore pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Pauli divina providentia pape secundi ».

cc. 9^v-12^v: « Atti della società durante il correttorato di *** » 1466 nov. 26 - dic. 31.

cc. 14-23: Atti della società durante il correttorato di Michael quondam ser Frigirini de Sancto Venantio, 1467 genn. 1 - mar. 18.

c. 14: « In Christi nomine amen. Ego Zacharias quondam ser Bertolomei de Henrigittis... notarius alme universitatis notariorum... describam in presenti libro et sequentibus paginis... omnia et quecumque instrumenta, contractus, quasi contractus, acta et alia negotia fiendos et celebrandos et fienda et celebranda pro factis et negotiis dicte universitatis vel dependentibus seu occasionatis ab eisdem per et inter quascumque personas; et etiam omnia et quecumque acta, partita, scrutinia, sententias et alias facienda et actitanda coram honorabili viro ser Michaele quondam ser Frigirini de Sancto Venantio notario bononiensi corectore dicte universitatis... ac consulibus, consilio quadraginta consiliariorum ac corporali eiusdem universitatis... ».

cc. 23^v-33: Atti della società durante il correttorato di Marinus quondam Nanis de Marinis, 1467 apr. 1 - giu. 30.

cc. 35-37^v: Atti della società durante il correttorato di Bartholomeus de Boniohaninis, 1467 lu. 1 - ag. 20.

c. 35: « In Christi nomine amen. Ego Laurentius quondam ser Ugolini de Beniis... notarius alme universitatis notariorum civitatis Bononie... ordine describam in presenti libro et sequentibus paginis... omnia et quecumque instrumenta, contractus, quasi contractus, acta et alia negocia, fiendos et celebrandos et fienda et celebranda pro factis et negociis dicte universitatis vel dependentibus seu occasionatis ab eisdem per et inter quascumque personas; et etiam omnia et quecumque acta, partita, scrutinia, sentencias et alia facienda et actitanda coram honorabile

viro ser Bartholomeo quondam de Boniohaninis notario bononiensi corectore dicte universitatis... ac consulibus, consilio quadraginta consiliariorum ac corporali eiusdem universitatis... ».

cc. 39-47: Atti della società durante il correttorato di Alexander de Butrigariis, 1467 dic. 16-30.

cc. 48-50^v: Atti della società durante il correttorato di Ambrosius quondam Bernardini de Mulitis, 1468 genn. 2-29.

c. 48: « In Christi nomine amen. Ego Zacharias quondam ser Bartolomei de Henrigittis... notarius alme universitatis notariorum civitatis Bononie, substitutus et deputatus loco et in locum clari viri ser Mathei de Curialtis de Tausignano notarii eiusdem universitatis... absentis et impediti... ordine describam in presenti libro et sequentibus paginis... omnia et quecumque acta, instrumenta, contractus et quasi contractus et alia quecumque negotia fienda, actitanda et celebranda ac fiendos pro factis et negociis dicte universitatis vel dependentibus sive occasionatis ab eisdem per et inter quascumque personas; et etiam omnia et quecumque acta, partita, scrutinia, sententias et alia fienda et actitanda coram preclaro viro ser Ambrosio quondam spectabilis viri ser Bernardini de Mulitis... honorabili corectore dicte universitatis... ac consulibus, consilio quadraginta consiliariorum ac corporali eiusdem universitatis... ».

cc. 67-67^v: Atti della società durante il correttorato di Bertolomeus de Mezavachis, 1468 lu. 2 - ag. 17.

c. 67: « In Christi nomine amen. Ego Benedictus quondam ser Bonaventure de Paliottis... notarius clare universitatis societatis notariorum... presenti libro describam omnia et quecumque instrumenta, contractus et alia negotia fienda et celebranda et fiendos et celebrandos pro factis et negotiis dicte societatis per et inter quascumque personas et omnia et quecumque acta, partita, scrutinia fienda in corporali dicte societatis coram honorabili viro ser Bertolomeo de Mezavachis... honorabili corectore... ac consulibus, consillio quadraginta ac corporali dicte societatis... ».

cc. 68-69: Atti della società durante il correttorato di Franciscus de Oleo, 1468 nov. 2 - dic. 20.

cc. 74-75: Atti della società durante il correttorato di Ambrosius de Mulitis 1469 lu.

c. 74: « In Christi nomine amen. Ego Mattheus quondam Francisci de Capraria... notarius alme societatis notariorum... in presenti libro describam omnia et quecumque instrumenta, contractus, acta, partita et alia negotia fienda et celebranda pro factis et negotiis dicte societatis vel dependentibus seu occasionatis ab eisdem per vel inter quascumque personas et omnia et quecumque acta, partita, scrutinia, sententias et alia facienda et actitanda coram honorabili viro ser Ambrosio quondam ser Bernardini de Mulitis notario bononiensi honorabili corectore dicte societatis... ac consulibus dicte societatis, consilio quadraginta consiliariorum et in corporali... ».

cc. 75^v-76: Atti della società durante il correttorato di Constantinus de Sarasinis. 1469 nov. 28.

c. 75^v: « In Christi nomine amen. Hec sunt partita, acta actitata et facta ac partita et scrutinia posita et celebrata inter homines dicte societatis coram egregio viro ser Constantino de Sarasinis honorabili corectore honorande societatis notariorum, diebus et mensibus infrascriptis ».

cc. 83–87: Atti della società durante il correttorato di Bertolomeus quondam ser Lippi de Becadellis, 1470 genn. 2 – mar. 9.

c. 83: « In Christi nomine amen. Ego Iacobus quondam Segurani de Cataneis de Monzuno... notarius universitatis notariorum... ordine describam in presenti libro et sequentibus paginis... omnia et quecumque instrumenta, contractus et quasi contractus, acta et alia negotia fiendos et celebrandos et fienda et celebranda pro factis et negotiis dicte universitatis vel dependentibus seu ocaxionatis ab eiusdem per et inter quascumque personas; et etiam omnia et quecumque acta, partita, scrutinia, sententias et alia facienda et actitanda coram egregio viro ser Bertolomeo quondam ser Lippi de Becadellis notario bononiensi corectore dicte universitatis... ac consulibus, consilio quadraginta consiliariorum ac corporali... ».

cc. 89–96: Atti della società durante il correttorato di Iacobus de Francolino, 1470 apr. 4 – giu. 19.

c. 89: « In Christi nomine amen. Ego Iacobus quondam nobilis viri Segurani de Monzuno... notarius universitatis notariorum... describam in presenti libro... omnia et quecumque per me roganda acta et alia negotia fienda pro negociis dicte societatis per et inter quascumque personas et omnia alia et cetera coram egregio viro ser Iacobo de Francolino notario bononiensi honorabili corectore dicte universitatis... ac consulibus, consilio quadraginta consiliariorum ac corporali eiusdem universitatis... ».

cc. 101–106^v: Contratti di locazione di botteghe di proprietà della società, 1473 ag. 17 – nov. 8.

c. 102: « In Christi nomine amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo quadringentesimo septuagesimo tertio, inditione sexta, diebus et mensibus infrascriptis, tempore pontificatus in Christo patris et domini nostri domini Sisti divina providentia pape quarti. Hic est liber locationum appotecarum societatis notariorum et aliorum contractuum quorumcumque eiusdem societatis notariorum fiendorum et fiendarum de cetero per massarios dicte universitatis et alios officiales eiusdem, inceptus per me Franciscum de Butrigariis notarium et nunc notarium dicte societatis pro secundo semestri anni predicti, tempore spectabilis viri ser Mathei de Capraria notarii honorabilis preconsulis et corectoris eiusdem universitatis et circumsectorum virorum ser Francisci de Bentivoliis et ser Iacobi de Amicinis de Loiano honorabilium massariorum dicte universitatis ac egregiorum virorum ser Benedicti de Morandis, ser Mathei de Tausignano, ser Thome de Mulio, ser Iacobi de Ghisilardis, ser Iacobi de Francolino, ser Alberti de Parisiis, ser Floriani de Maltachitis et ser Petri de Musotis honorabilium consulum dicte universitatis pro semestri predicto ».

Registro cartaceo di cc. 116; numerazione moderna. Bianche le cc. 13, 13^v, 33^v–34^v, 38, 38^v, 47^v, 51–66^v, 69^v–73^v, 76^v–82^v, 88^v, 91, 92^v, 93^v, 94^v, 95^v, 96^v–100^v, 101^v, 107–116^v. Copertina membranacea.

« Liber actorum societatis notariorum 1470, 1471, 1472 ».

« Acta. 1470–1472 » (di mano del sec. XVIII).

« Campione 1470 ad 1474 (*sic*) (dorso della copertina).

prima pagina di copertina: Indice del registro per nome dei notai della società cui si devono le registrazioni semestri per semestri (di mano del sec. XV).

cc. 1–7^v: Atti della società durante il correttorato di Bertolomeus de Formaglinis, 1470 lu. 2 – sett. 27.

c. 1: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta actitata et facta in iudicio coram egregio viro ser Bertolomeo de Formaglinis honorabili corectore universitatis notariorum civitatis Bononie ac etiam honorabilibus viris ser Iacobo de Fantucciis, ser Paulo de Viso, ser Thoma de Sancto Petro, ser Michaelae de Sancto Venantio, ser Alberto de Argelata, ser Guillelmo de Nobilibus, ser Francisco Venentis, ser Bertolomeo de Mezavachis honorabilibus consulibus dicte universitatis pro presenti semestri, pro tribunali sedentibus Bononie in palatio et sala magna dicti palatii eorum solite residentie, scripta et rogata per me Pelegrinum filium ser Francisci de Caravita notarium bononiensem ad presens notarium dicte universitatis hinc deputatum, sub anno a nativitate domini nostri Iesu Christi millesimo quadringentesimo septuagesimo, indictione tertia, diebus et mensibus infrascriptis ».

cc. 8–24: Atti della società durante il correttorato di Tadeus de Pretis, 1470 ott. 15 – dic. 18.

cc. 34–66: Atti della società durante il correttorato di Iohannes quondam Romanini de Desideriis e di Franciscus de Ghixileris¹, 1471 genn. 2 – giu. 29.

c. 34: Indice degli atti.

c. 34^v: « In Christi nomine amen. Hic est liber cartarum centum alme universitatis notariorum inclite civitatis Bononie in quo ego Albizus quondam ser Berti de Dugliolo... notarius dicte universitatis... scribam omnia et singula partita, decreta, provisiones et acta que dicto semestri durante fient per dictam universitatem et tam per generale consilium sive corporale quam per consilium quadraginta universitatis eiusdem... nec non omnia et quecumque acta, instrumenta, mandata, declarationes, sententias et reliqua que eodem durante semestri fient per egregios viros ser Iohannem quondam Romanini de Desideriis civem et notarium bononiensem, honorabilem correctorem dicte universitatis... eiusque in dicto officio successorem ac... consules dicte universitatis... ».

cc. 69^v–71^v: Atti della società durante il correttorato di Alexander de Butrigariis, 1471 lu. 9 – sett. 9.

cc. 72^v–82^v: Atti della società durante il correttorato di Signorinus de Urso, 1471 ott. 8 – dic. 19.

¹ Le registrazioni degli atti del primo correttorato, dal 2 genn. al 26 mar. 1471, sono nelle cc. 34^v–45^v; quelle del secondo, dal 2 apr. al 29 giu. 1471, sono nelle cc. 46–66^v.

cc. 89-98: Atti della società durante il correttorato di Baptista de Garzaria, 1472 genn. 3 - febr. 18.

c. 89: « In Christi nomine amen. In hoc libro continuabo et scribere prosequar ego Nicolaus filius ser Iacobi de Fantuciis... notarius alme universitatis notariorum civitatis Bononie... omnia et quecumque acta, dicta et attestaciones testium, instrumenta, sententias et nomina notariorum qui dicte societati aggregabuntur et eorum scrupitina, partita, promissiones et fideiussiones quecumque que fient et actitabuntur coram honorabilibus et circumspectis viris ser Baptista de Garzaria notario et cauidico bononiensi, honorabili correctore universitatis notariorum... et consulibus infrascriptis... ».

cc. 99-101v: Atti della società durante il correttorato di Guilielmus de Nobilibus, 1472 apr. 1 - giu. 12.

c. 99: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta actitata et facta coram spectabilibus et egregiis viris ser Guilielmo de Nobilibus honorabili correctore alme universitatis notariorum ».

cc. 104-117: Atti della società durante il correttorato di Dominicus de Catellanis, 1472 lu. 1 - sett. 3.

c. 104: « In Christi nomine amen. Hic est liber alme universitatis notariorum inclite civitatis Bononie in quo ego Catellanus quondam Gasparis de Catellanis... notarius dicte universitatis... scribam omnia et singula partita, decreta, provisiones et acta que dicto semestri durante fient per dictam universitatem et tam per generale consilium sive corporale atque per consilium quadraginta... nec non omnia et quecumque acta, instrumenta, mandata, declarationes, sententias et reliqua que... fient per egregios viros ser Dominicum de Catellanis civem et notarium bononiensem honorabilem correctorem dicte universitatis... ac... consules dicte universitatis... ».

cc. 118-130v: Atti della società durante il correttorato di Matheus de Curialtis alias de Tossignano, 1472 nov. 16 - dic. 30.

c. 118: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta actitata et facta in iudicio coram egregio ac honorabili viro ser Matheo de Curialtis alias de Tossignano honorabili correctore alme universitatis notariorum civitatis Bononie nec non coram... consulibus dicte universitatis notariorum ».

Registro cartaceo di cc. 136; numerazione moderna. Bianche le cc. 24v-33v, 67-69, 72, 76v, 83-88v, 89v, 93v, 96v-97v, 98v, 99v, 102-103v, 117v, 118v, 129v, 131-136v. Copertina membranacea.

70

1475 genn. 3 - 1477 sett. 26

« Societas notariorum pro primis 1475, pro secundis 1475, pro primis 1476, pro secundis 1477 ».

« Acta ab anno 1475 usque ad 1477 » (di mano del sec. XVIII).

« Campione 1475 ad 1477 » (dorso della copertina).

cc. 1-17v: Atti della società durante il correttorato di Antonius de Musotis, 1475 genn. 3 - mar. 17.

238

c. 1: « In Christi nomine amen. Hic est liber inclite universitatis notariorum civitatis Bononie in quo ego Dominicus quondam alterius ser Dominici de Vizano civis Bononie publicus imperiali et comunis Bononie auctoritate notarius et nunc notarius dicte universitatis pro primo semestri anni a nativitate domini nostri Iesu Christi millesimi quadringentesimi septuagesimi quinti, indictione octava, tempore pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Sisti divina providentia pape quarti, ex ordinaria imbursolatione offitialium offitiorum dicte universitatis legitime extractus, Deo concedente sive favente, manu propria scribam omnia et quecumque acta, dicta et attestaciones testium, instrumenta, sententias et nomina notariorum qui dicte societati agregabuntur et eorum scripturas, partita, provisiones et fideiussiones quecumque que fient et actitabuntur toto dicto tempore semestris presentis per dictam universitatem et tam per generale consilium sive corporale quam per consilium quadraginta eiusdem universitatis, coram honorabilibus et circumspectis viris domino Antonio quondam Alberti de Musotis notario et cauidico bononiensi et iurisperito honorabili corectore universitatis notariorum antedecte pro trimestre presenti incohato in kalendis mensis ianuarii anni predicti millesimi quadringentesimi septuagesimi quinti et consulibus infrascriptis dicte universitatis pro presenti semestre deputatis et tempore eorum offitii et successive coram in offitio successore ipsius domini corectoris, roganda per me Dominicum de Vizano notarium suprascriptum, diebus et mensibus infrascriptis ».

cc. 18-29: Atti della società durante il correttorato di Dominicus de Amorinis, 1475 apr. 1 - giu. 30.

c. 18: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta actitata et facta coram spectabilibus et egregiis viris ser Dominico de Amorinis honorabili corectore alme universitatis notariorum et... consulibus prefate societatis, scripta et rogata per me Dominicum de Vizano notarium et nunc notarium dicte universitatis... ».

cc. 31-59: Atti della società durante il correttorato di Iacobus de Fantutiis e di Palamidesius de Rubeis¹, 1475 lu. 1 - dic. 29.

c. 31: « In Christi nomine amen. Hic est liber... alme universitatis notariorum... in quo ego Benedictus filius ser Francisci de Oleo... notarius dicte universitatis... manu propria scribam omnia et singula partita, decreta, provisiones et acta, que dicto semestri durante fient per dictam universitatem... nec non omnia et quecumque acta et instrumenta, mandata, declarationes, sententias et reliqua que eodem durante semestri fient per egregios viros ser Iacobum quondam Gandulphi de Fantutiis... honorabilem corectorem dicte universitatis... eiusque in dicto officio... futurum successorem [Palamidesium de Rubeis] ac... honorabiles consules dicte universitatis... ».

cc. 81-100v: Atti della società durante il correttorato di Daniel de Sancto Petro e di Franciscus de Blanchinis², 1476 genn. 1 - giu. 25.

¹ Le registrazioni degli atti del primo correttorato, dal 1 lu. al 23 ag. 1475, sono nelle cc. 31-37; quelle del secondo, dal 6 ott. al 29 dic. 1475, sono nelle cc. 38-59.

² Le registrazioni degli atti del primo correttorato, dal 1 genn. al 19 mar. 1476, sono nelle cc. 81-93; quelle del secondo, dal 2 mag. al 25 giu. 1476, sono nelle cc. 44-100.

c. 81: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta civilia actitata et facta iudicialiter coram spectabilibus viris domino [Daniele de Sancto Petro] et consulibus alme societatis notariorum... scripta et rogata per me Antonium filium egregii viri ser Dominici de Amornis legitime substitutum ad presens officium per dominum corectorem et consules infrascriptos loco domini ser Dominici patris mei extracti in dicto officio notariatus dicte societatis... iustis et rationabilibus causis ipsis domino corectori et consulibus notis, impediti... ».

cc. 119-129: Atti della società durante il correttorato di Marinus de Marinis, 1477 lu. 1 - sett. 26.

Registro cartaceo di cc. 140; numerazione moderna ¹, Bianche le cc. 29^v-30^v, 37^v, 48, 52, 59^v-80^v, 83, 84^v, 93^v, 101-119^v, 130-140^v. Copertina membranacea.

71

1478 *genn. 2* - 1480 *dic. 29*

« Liber actorum societatis notariorum 1478 pro toto anno, 1479 pro toto anno, 1480 pro toto anno ² ».

« Campione 1478 ad 1480 » (dorso della copertina).

cc. 1-24: Atti della società durante il correttorato di Bertolomeus de Ghisilardis, 1478 *genn. 2* - mar. 31.

c. 1: « In Christi nomine amen. Hec [sunt] quedam acta actitata et facta coram circumspecto viro ser Bertolomeo quondam eximii iuris utriusque doctoris domini Nicholai de Ghisilardis honorando corectore societatis notariorum civitatis Bononie nec non coram providis viris ser Francisco de Ghisileriiis, ser Marino de Marinis, ser Thoma de Muglio, ser Ruberto de Lumbardis, ser Ludovico de Mezovillanis, ser Thadeo de Mamelinis, ser Nicholao de Beroaldis, ser Laurentio de Rubeis honorabilibus consulibus dicte societatis notariorum, scripta et rogata per me et seu manu mei Ludovici quondam Andree de Mezovilanis etiam notarii dicte societatis sub anno domini nostri Iesu Christi millesimo quadringentesimo septuagesimo octavo, indictione undecima, diebus et mensibus infrascriptis, tempore pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Sisti divina providentia pape quinti ».

cc. 24^v-28: Atti della società durante il correttorato di Ludovicus Batiste de Castellanis, 1478 apr. 1 - giu. 13.

cc. 38-43: Atti della società durante il correttorato di Boaterius de Boateriis, 1479 *genn. 2-30*.

c. 38: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta, instrumenta, partita, scrutinia, negocia et alia diversa agitata et facta coram circumspectis et honorabilibus

¹ Il registro è formato mediante la riunione di quattro fascicoli semestrali, redatti dai diversi notai della società, contrariamente all'uso precedente di servirsi di un più ampio ed unico registro. La formazione successiva di questo registro può così spiegare la mancanza di continuità nella successione cronologica.

² Sembra quindi che si sia verificato lo smarrimento di un fascicolo (il secondo, originariamente) relativo al secondo semestre del 1478.

domino corectore seu proconsole [Boaterio quondam Antonii de Boateriis] et consulibus universitatis seu societatis notariorum... rogata per me Bartholomeum quondam ser Cesaris de Panzachiis civem et notarium bononiensem... ».

cc. 43-70^v: Atti della società durante il correttorato di Bartholomeus de Mezavachis, 1479 apr. 2 - giu. 30.

cc. 72-73: Indice degli atti della società, 1479 lu. 1 - dic. 29.

cc. 76-88: Atti della società durante il correttorato di Bertolomeus de Ruffinis, 1479 lu. 1 - sett. 27.

c. 76: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta civilia actitata et facta in iudicio coram circumspecto viro ser Bertolomeo quondam ser Ruffini de Ruffinis honorabili correctore dignissime universitatis notariorum civitatis Bononie nec non coram... consulibus dicte universitatis... scripta, rogata et publicata per me Thomam quondam ser Iohannis de Fagnano... notarium dicte universitatis... ».

cc. 88^v-120: Atti della società durante il correttorato di Thideus de Pretis, 1479 ott. 1 - dic. 29.

c. 88^v: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta civilia actitata et facta in iudicio coram honorabili viro ser Thideo quondam Bedoris de Pretis honorando corectore dicte universitatis... et consulibus predictis... scripta et rogata per me Thomam quondam ser Iohannis de Fagnano... notarium dicte universitatis... ».

cc. 121-129: Atti della società durante il correttorato di Baptista de Garzaria e di Iohannes de Sassuno ¹, 1480 *genn. 2* - giu. 22.

c. 121: « In Christi nomine amen. Hic est liber... universitatis notariorum inclite civitatis Bononie in quo ego Zacharias quondam ser Bertholomei de Henrigittis... notarius eiusdem universitatis... manu propria scribam omnia et singula partita, decreta, provisiones et acta que dicto semestri durante fient per dictam universitatem... nec non omnia et quecumque acta, instrumenta, mandata, declarationes, sententias et reliqua que eodem semestri durante fient per prudentem virum ser Baptistam quondam Mathei de Garzaria... honorabilem corectorem dicte universitatis... [et per Iohannem de Sassuno] eius in dicto officio... successorem... et infrascriptis honorabilibus consulibus dicte universitatis... ».

cc. 137-145^v: Atti della società durante il correttorato di Tadeus de Plastellis, 1480 lu. 1 - sett. 22.

c. 137: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta actitata et facta et partita ac instrumenta coram honorabili viro ser Tadeo de Plastellis corectore et preconsole societatis notariorum civitatis Bononie nec non... honorabilibus consulibus prefate societatis... scripta et rogata per me Georgium quondam Bonapartis de Ghisileriiis... notarium dicte societatis... ».

cc. 146-154: Atti della società durante il correttorato di Ludovicus de Panzachiis, 1480 ott. 4 - dic. 29.

¹ Le registrazioni degli atti del primo correttorato, dal 2 *genn.* al 16 *mar.* 1480, sono nelle cc. 121-125^v quelle del secondo, dal 27 *apr.* al 22 *giu.* 1480, sono nelle cc. 126-129.

c. 146: « In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta, attestationes et instrumenta facta coram honorabili domino Ludovico quondam ser Cesaris de Panzachiis dignissimo corectore dicte societatis notariorum nec non coram suprascriptis dominis consulibus [scripta per me Georgium quondam Bonapartis de Ghisileriiis notarium dicte societatis].

Registro cartaceo di cc. 106; numerazione moderna ¹. Bianche le cc. 28^v-36^v, 37, 37^v, 71, 71^v, 73^v-75^v, 76^v, 78^v, 130-136^v, 154^v-166^v.

72

1484 genn. 5 - 1485 lu. 12

« Liber societatis notariorum Iacobi de Montecenere ».

« Acta » (di mano del sec. XVIII).

« Campione 1484 ad 1485 » (dorso della copertina).

cc. 1-27^v: Atti della società durante il correttorato di Franciscus de Manzolino e di Achilles de Tuate ², 1484 genn. 5 - giu. 29.

c. 1: « In Christi nomine amen. Hic est liber actorum alme universitatis notariorum inclite civitatis Bononie in quo ego Iacobus quondam ser Pasqualis de Montecenere civis bononiensis, publicus imperiali et comunis Bononie auctoritate notarius et nunc notarius dicte universitatis pro primo semestri anni a nativitate domini nostri Iesu Christi millesimi quadringentesimi octuagesimi quarti, indictione secunda, tempore pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Sixti divina providentia pape quarti, ex ordinaria imbursolatione offitiorum dicte universitatis legitime extractus, Deo dante, describam manu propria omnia partita, provisiones, acta, decreta et alia que dicto semestri durante fient per dictam universitatem et tam per generale consilium sive corporale quam per consilium quadraginta dicte universitatis Bononie in sala magna palatii ipsius universitatis aliisque locis infra describendis, tempore infrascriptorum dominorum corectoris et consulum dicte universitatis, videlicet ser Francisci de Manzolino civis et notarii bononiensis, honorabilis corectoris dicte universitatis pro primis tribus mensibus, scilicet ianuarii, februarii et martii dicti anni 1484 eiusque in dicto officio subsecuturi in aliis tribus mensibus, scilicet aprilis, maii et iunii, futuri successoris, videlicet ser Achillis de Tuate ³ et pro tempore infrascriptorum consulum, videlicet domini Andree de Leonibus, ser Caroli de Becadellis, ser Bertholomei de Boniohaninis, ser Iacobi de Scanello, ser Cesaris de Napis, ser Ieronimi de Belvisis, ser Iacobi de Monzono, ser Iohannis de Scanello, omnium civium et notariorum bononiensium, honorabilium consulum dicte universitatis pro iamdicto semestri anni predicti MCCCCLXXXIII in dicta sala dicti palatii congregatorum et pro tribunali seden-

¹ Le cc. 37-70 recano anche la numerazione originaria « prima carta - trigesima secunda »; le cc. 76-120 quella « 1-44 ».

² Le registrazioni degli atti del primo correttorato, dal 5 genn. al 27 mar. 1484, sono nelle cc. 1-15; quelle del secondo, dal 12 apr. al 29 giu. 1484, sono nelle cc. 15^v-27^v.

³ Il nome è aggiunto a lato.

tium vel alibi in locis infra exprimendis si forsitam contingerit coram eis rogari et actitari diebus et mensibus infrascriptis ».

cc. 28-29: Atti della società durante il correttorato di Franciscus de Blanchinis, 1484 lu. 6.

cc. 29^v-46^v: Atti della società durante il correttorato di Iohannes Baptista de Refrugiis, 1484 nov. 19 - dic. 31.

cc. 47-53^v: Atti della società durante il correttorato di Iohannes Antonius de Castagnolo, 1485 genn. 3 - mar. 15.

cc. 54-61^v: Atti della società durante il correttorato di Iohannes de Gratis, 1485 apr. 6 - giu. 29.

cc. 62-73^v: Atti della società durante il correttorato di Cesar de Napis e di Iacobus de Monzono ¹, 1485 lu. 1 - dic. 12.

c. 62: « In Christi nomine amen. Hec sunt acta, partita et alia de quibus infra, scripta et rogata per me Iacobum de Montecenere notarium, actitata et facta coram infrascriptis, nec non tempore infrascriptorum dominorum corectoris et consulum, videlicet... ser Cesaris de Napis corectoris... et alterius corectoris videlicet ser Iacobi de Monzono ² ... nec non tempore infrascriptorum consulum... scripta et rogata per me Iacobum predictum notarium, assumptum, datum et ellectum per dictos dominos corectorem et consules loco et in locum ser Petronii de Malchiavellis notarii extracti ex imbursolatione ordinaria propter absentiam... ».

Registro cartaceo di cc. 76; numerazione moderna. Bianche le cc. 36-38, 74-76^v. Copertina membranacea.

Segnatura precedente: B.

73

1486 genn. 7 - mag. 5

« [Acta] Ser Iacobi de Budriolis, notarii societatis notariorum pro primis 1486 ».

« Camplonus collegii notariorum Bononie » (di mano del sec. XVIII).

« Campione 1486 » (dorso della copertina).

cc. 2-10: Atti della società durante il correttorato di Franciscus de Ghisileriiis, 1486 genn. 7 - mar. 20.

c. 10^v: Atto, incompleto, della società durante il correttorato di Iacobus de Mantechetis, 1486 mag. 5.

Registro cartaceo di cc. 18; numerazione moderna. Bianche le cc. 1^v, 2^v, 11-18^v. Copertina membranacea.

¹ Le registrazioni degli atti del primo correttorato, dal 1 lu. al 20 sett. 1485, sono nelle cc. 62-68; quelle del secondo, dal 3 al 12 dic. 1485, sono nelle cc. 68^v-73^v.

² Il nome è aggiunto a lato.

Atti della società durante il correttorato di Bartolomeus de Ghisilardis.

c. 1: «In Christi nomine amen. Hec sunt quedam acta acitata et facta in iudicio coram infrascriptis domino corectore [ser Bartolomeo de Ghisilardis] et consulibus societatis notariorum Bononie infrascriptis pro tribunali sedentibus Bononie atque»¹.

Registro cartaceo di cc. 12; numerazione moderna. Bianche le cc. 2^v, 3^v-4^v, 5^v-12^v.

Atti della società durante il correttorato di Eugenius de Lupparris e di Antonius de Saviis².

c. 9: «In Christi nomine amen. Hic est liber actorum honorande universitatis notariorum civitatis Bononie in quo ego Petronius quondam alterius ser Petronii de Scanello bononiensis civis publicus et comunis Bononie auctoritate notarius et ad presens per ser Philippum Mariam de Martignanis notarium ordinarium extractum ex imbursulatione officiorum dicte societatis notarius substitutus dicte universitatis ex scriptura rogata per ser Alexandrum de Curialtis notarium bononiensem pro primo semestri anni a nativitate domini nostri Iesu Christi millesimi quadringentesimi nonagesimi quinti, indictione tertiadecima, tempore pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini domini Alexandri divina providentia pape sexti manu propria scribam omnia et singula partita, decreta, provisiones, aggregationes et quecumque alia acta que dicto semestri durante coram infrascriptis honorabilibus dominis correctoribus [Eugenio de Lupparris et Antonio de Saviis] et consulibus dicte universitatis fieri contingerint et omnia que fieri contingerint tam per consilium quadraginta dicte universitatis quam corporale eius universitatis ipsis congregatis Bononie tam in salla palatii ipsius universitatis quam in aliis locis ubi ipsos congregari contigerit et illa actitari et fieri durante dicto semestere ac ipsis in dicta salla seu aliis locis ut infra prout contigerit esprimendis pro tribunali sedentibus et etiam omnia acta que coram infrascriptis honorabilibus dominis corectoribus et utroque eorum pro tempore existentibus et coram egregio et illustri doctore domino Francisco de Tonduciis de Faventia honorabili vicario magnifici equitis et egregii et illustris doctoris domini Caroli de Maschis de Arimino honorabilis potestatis civitatis Bononie, vicario et assessore, fieri contingerit dicto semestre durante ipsis pro tribunali sedentibus Bononie in palatio veteri iuridico residentie dicti domini potestatis ad banchum et tribunal leonis situm in salla regis Hentii iuxta suos confines diebus et mensibus infrascriptis».

Registro cartaceo di cc. 32; numerazione moderna. Bianche le cc. 1-8^v, 26^v, 27^v, 28^v, 29^v-30^v 31^v-32^v.

¹ Il protocollo si interrompe a questo punto; manca quindi l'indicazione del nome dello scrittore.

² Le registrazioni degli atti del primo correttorato, dal 2 genn. al 19 mar. 1495, sono nelle cc. 9-23; quelle del secondo, dal 9 apr. al 26 mag. 1495, sono nelle cc. 23^v-31.

cc. 1-11: Atti della società durante il correttorato di Iohannes de Desideriis e di Paulus de Schiappa¹, 1495 lu. 1 – dic. 30.

c. 1: «In Christi nomine amen. Hic est liber actorum honorande universitatis notariorum civitatis Bononie in quo ego Andreas quondam Gasparis de Manzolino bononiensis civis, publicus et comunis Bononie auctoritate notarius et ad presens notarius dicte universitatis noviter extractus ex ordinaria imbursulatione officiorum dicte societatis pro secundo semestri anni a nativitate domini nostri Iesu Christi millesimi quadringentesimi nonagesimi quinti, indictione tertiadecima tempore pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini domini Alexandri divina providentia pape sexti manu propria scribam omnia et singula partita, decreta, provisiones, aggregationes et quecumque alia acta que in dicto semestri durante coram infrascriptis honorabilibus dominis corectoribus [Iohanne de Desideriis et Paulo de Schiappa] et consulibus dicte universitatis fieri contingerint; et etiam que fieri contingerint tam per consilium quadraginta dicte universitatis quam corporale eius universitatis ipsis congregatis Bononie tam in sala palatii ipsius universitatis quam in aliis locis ubi ipsos congregari contingerit et illa actitari et fieri durante dicto semestri et ipsis in dicta sala seu aliis locis ut infra prout contigerit exprimendis pro tribunali sedentibus; et etiam omnia acta que coram infrascriptis honorabilibus dominis corectoribus et utroque eorum pro tempore existentibus et coram domino vicario magnifici domini potestatis Bononie fieri contigerit dicto semestri durante, ipsis pro tribunali sedentibus Bononie in palatio veteri iuridico residentie dicti domini potestatis ad banchum et tribunal leonis situm in sala regis Entii iuxta suos confines diebus et mensibus infrascriptis».

cc. 15-49: Atti della società durante il correttorato di Iohannes de Fondatia e di Bartholomeus de Panzachiis², 1496 genn. 2 – giu. 30.

c. 15: «In Christi nomine amen. Hic est liber actorum honorande universitatis notariorum civitatis Bononie in quo ego Iulius filius Alexandri Sclavinis... notarius dicte universitatis... manu propria scribam omnia et singula partita, decreta, provisiones, aggregationes et quecumque alia acta que in dicto semestri durante coram infrascriptis honorabilibus dominis corectoribus [Iohanne de Fondatia et Bartholomeo de Panzachis] et consulibus dicte universitatis fieri contingerint et etiam que fieri contingerint tam per consilium quadraginta dicte universitatis quam corporale...».

Registro cartaceo di cc. 54; numerazione moderna. Bianche le cc. 9^v, 12-14^v, 49^v-54^v.

¹ Le registrazioni degli atti del primo correttorato, dal 1 al 10 lu. 1495, sono nelle cc. 1-4; quelle del secondo, dal 6 ott. al 30 dic. 1495, sono nelle cc. 4^v-11^v.

² Le registrazioni degli atti del primo correttorato, dal 2 genn. al 29 mar. 1496, sono nelle cc. 15-24^v; quelle del secondo, dal 18 apr. al 30 giu. 1496, sono nelle cc. 25-49.

77

1506 nov. 26 – 1507 giu. 28

Atti della società durante il correttorato di Zacharias de Henrigettis e di Andreas de Mulitis¹ 1506 nov. 26 – 1507 giu. 28.

Registro cartaceo di cc. 68; numerazione moderna. Bianche le cc. 67–68^v.

78

1525 genn. 2 – giu. 30

« Pro societate notariorum civitatis Bononie ».

Minute ed allegati per gli atti della società durante il correttorato di Filippus de Fasaninis e di Iohannes Andreas de Garisendis, scritti da Virgilius Gambalunga, notaio della società.

Filza di cc. 162; non numerate; lacerazioni nel margine superiore di tutte le carte con perdita parziale del testo. Copertina cartacea.

Collocazione precedente: *Approvazioni ed aggregazioni di notai*.

79

1542 genn. 2 – giu. 29

« Societas notariorum. 1542, pro primis ».

Minute ed allegati per gli atti della società durante il correttorato di Marcus Antonius de Belvisis e di Annibal de Cultello, scritti da Bartolomeus Foscararius, notaio della società.

Filza di cc. 228; non numerate. Piatti in cartone.

Collocazione precedente: *Prove per ammissioni alla società*.

80

1551 lu. 1 – dic. 19

« Societatis notariorum. 1551 pro secundis ».

Minute ed allegati per gli atti della società durante il correttorato di Antonius de Dainisiis e di Antonius de Cedroplano, scritti da Bartolomeus Foscararius, notaio della società.

Filza di cc. 42; non numerate. Piatti in cartone.

Collocazione precedente: *Prove per ammissioni alla società*.

¹ Le registrazioni degli atti del primo correttorato, dal 26 nov. 1506 al 20 mar. 1507, sono nelle cc. 1–53; quelle del secondo, dal 1 apr. al 28 giu. 1507, sono nelle cc. 53^v–66^v.

INTROITI E SPESE

Similmente a quello della serie precedente, anche il nome di questa serie è la semplice traduzione dell'intitolazione generalmente usata, fin dagli ultimi anni del secolo XIII, per i registri contenenti le annotazioni dell'attività dei massari della società. E pure in questa serie sono riconoscibili due tipi di registri, successivi nel tempo, nonostante le differenze tra l'uno e l'altro tipo siano meno marcate di quelle riscontrate nella serie precedente, riducendosi in pratica alla durata e quindi alla consistenza dei singoli registri.

I primi registri, relativi agli anni dal 1285 alla metà del secolo XIV, hanno durata semestrale, corrispondente al periodo di incarico del singolo massaro. Essi comprendono solitamente le registrazioni di quattro generi di atti: gli introiti della società, le sue spese, il passaggio dei beni della società dall'uno all'altro massaro, la sentenza dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società.

I registri del secondo tipo iniziano con l'anno 1381 e giungono fino al 1473. Essi devono quindi porsi in relazione con le innovazioni introdotte nella documentazione della società dal capitolo XIII degli statuti del 1382 e ne costituiscono anzi uno dei migliori risultati. Si tratta di soli tre registri, ciascuno dei quali raccoglie le annotazioni relative a numerosi anni. Il loro contenuto ripete all'incirca lo schema dei registri del primo tipo, distinguendo ovviamente, semestre per semestre, le gestioni dei singoli massari.

81

1285 lu. 4 – dic. 29

Introiti della società pervenuti al massaro Gerardus Ferarii.

c. 1: « Liber introitus perventi ad manus domini Gerardi Ferarii massarii societatis notariorum tempore domini Iacobi de Lastignano preconsulis societatis predictae et dominorum Uguicionis de Bambaglolis, Boniiacobi Turigani, Iacobini de Medicina, Martini Iohannis Caçacervi, Iacobi domini Bonazunte, Iacobi domini Benvenuti consulum dicte societatis in anno Domini millesimo CCLXXXV, indictione XIII, tempore nobillium virorum dominorum Iohannis de Pischarola potestatis et Bonacursii de Donatis capitanei populi civitatis Bononie ».

Registro cartaceo di cc. 40; numerazione moderna; macchie di umidità nel margine inferiore. Bianche le cc. 1, 1^v, 36–40^v. Cedola membranacea allegata alla c. 25^v.

82

1294 lu. 3 - dic. 10

« Liber introitus et expensarum domini Deodati quondam Nicholay productum per dominum Iohannem Ho[mo]boni die xxvij martii »¹.

cc. 1-2: Introiti della società pervenuti al massaro Deodatus quondam Nicholay, 1294 lu. 3 - dic. 8.

c. 1: « Anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo quarto, indictione septima. Hoc est quod pervenit ad manus mei Deodati quondam Nicholai consulis et massarii societatis notariorum, tempore preconsulatus domini Guidonis de Sancto Georgio ».

cc. 33-37^v: Spese della società effettuate dal massaro Deodatus quondam Nicholay, 1294 lu. 3 - dic. 10.

c. 33: « Anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo quarto, indictione septima. Hec sunt expense facte per me Deodatum quondam Nicholay consulem et massarium societatis notariorum pro factis et negociis dicte societatis ».

Registro cartaceo di cc. 48; numerazione moderna. Bianche le cc. 13-16^v, 21^v-32^v, 38-48^v. Copertina membranacea.

83

1302 lu. 12

Introiti della società pervenuti agli esattori Iacobinus de Medicina e Gardus Vidoacii.

c. 1: « Liber exactorum denariorum perventorum ad manus dominorum Iacobini de Medicina et Gardi Vidoacii deputatorum ad exigendum et recuperandum omnem quantitatem pecunie que debetur ipsi societati notariorum quacumque de causa, tempore discreti viri domini Mathei de Scornitis preconsulis societatis notariorum, sub anno Domini millesimo trecentesimo secundo, indictione quintadecima ».

Registro cartaceo di cc. 8; numerazione moderna.

84

1303 II sem.

Elenco dei notai ufficiali del comune, debitori verso la società.

Frammento di registro cartaceo di c. 1; lacerazioni nel margine destro.

85

[1303] lu. 19-31

Introiti della società pervenuti al massaro [Matafelone de Baxacomatribus].

Frammento di registro cartaceo di cc. 2; numerazione moderna.

¹ Il registro è tenuto e compilato dallo stesso massaro. Si tratta quindi di un minutarario, come appare anche dalla tipica forma di « vacchettino ».

86

1304 lu. 2 - dic. 30

cc. 1-6: Spese della società effettuate dal massaro Ugolinus filius magistri Anthonii, 1304 lu. 2 - dic. 26.

c. 1: « *** per dominum Ugolinum magistri *** inferius scriptura *** preconsulatus sapientis viri domini Iohannis domini Bonvixini *** preconsulis societatis notariorum et suorum consulum, sub anno Domini millesimo trecentesimo quarto, diebus et mensibus infrascriptis ».

cc. 7-8^v: Introiti della società pervenuti al massaro Ugolinus filius magistri Anthonii.

Frammento di registro membranaceo di cc. 8; numerazione moderna; gravi lacerazioni nei margini superiore e destro con perdita parziale del testo.

87

1305 lu. 3 - dic. 30

cc. 2-43: Introiti e spese della società gestiti dal massaro Bonvixinus domini Iacobini Oddi¹, 1305 lu. 3 - dic. 30.

c. 2: « In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti et gloriose virginis Marie amen. Liber consignationum introituum denariorum et aliarum rerum et bonorum societatis notariorum civitatis Bononie perventorum ad manus domini Bonvixini domini Iacobini Oddi notarii, massarii dicte societatis et expensarum factarum per eundem Bonvixinum massarium pro dicta societate de dictis denariis et introitibus in negociis societatis, compositus et factus tempore preconsulatus prudentis viri domini Bernardini domini Uguitionis de Bambaglolis honorabilis preconsulis societatis prefate, per me Bambaglolum domini Amici de Bambaglolis notarium ipsius domini preconsulis, diebus et mensibus infrascriptis, sub annis Domini millesimo trecentesimo quinto, tercia indictione ».

cc. 37-42^v: Elenco dei beni mobili e degli arredi sacri della società consegnati da Ubertinus Palmerii, massaro per il primo semestre 1305 a Bonvixinus domini Iacobini Oddi, 1305 II sem.

Registro cartaceo di cc. 48; numerazione moderna. Bianche le cc. 1^v, 23^v-25^v, 34^v-36^v, 43-48^v. Annotazioni archivistiche: « 1305. Libro spettante alla società dei notai » (c. 1, di mano del sec. XIX).

88

1312 ott. 8 - nov. 21

Spese della società effettuate dal massaro.

Frammento di registro cartaceo di cc. 2, recante tracce dell'originaria cucitura a vacchettino; numerazione moderna.

¹ Le registrazioni delle spese, dal 3 lu. al 30 dic. 1305, sono nelle cc. 2-23; quelle degli introiti, dal 3 lu. al 29 nov. 1305, sono nelle cc. 26-34.

cc. 1-8^v: Spese della società effettuate dal massaro Goçadinus de Goçadinis, 1313 genn. 3 - giu. 29.

c. 1: « In Christi nomine amen. Hec sunt expense facte per dominum Goçadinum de Goçadinis massarium societatis notariorum, tempore preconulatus domini Iacobi de Spiolaria in necessitatibus dicte societatis, de voluntate dicti domini preconulatus et consullum dicte societatis, secundum quod per ordinem inferius declaratur, sub millesimo trecentesimo terciodecimo, indictione undecima, diebus infrascriptis et scripte per me Nicholaum de Chaçiptis nunc notarium dicti domini preconulatus ».

c. 9: Passaggio dell'attivo della società da Goçadinus de Goçadinis a Iohannes Bonvisini, massaro della società per il semestre successivo, 1313 lu. 7.

c. 9^v: Sentenza dei sindaci della società sull'operato del preconsole, massaro e consoli della società durante il semestre precedente, 1313 ag. 9.

cc. 19-22: Introiti della società pervenuti al massaro Goçadinus de Goçadinis, 1313 genn. 4 - febr. 2.

c. 19: « Hec est pecunia perventa ad manus domini Goçadini domini Castellani de Goçadinis massarii societatis notariorum, tempore preconulatus domini Iacobi de Spiolaria, quacumque de causa, sub millesimo trecentesimo terciodecimo, indictione undecima, scripta manu mei Bertolini de Becadellis notarii dicte societatis »

Registro cartaceo di cc. 26; numerazione moderna. Bianche le cc. 10-18^v, 22^v-26^v.

« Liber introytus et expensarum Thomaxii de Floranis massarii societatis notariorum, factus tempore preconulatus domini Bonaventure de Floranis et scriptus per me Bonandream Bertoli Lanterii notarium societatis notariorum, sub anno Domini millesimo trecentesimo quartodecimo, indictione duodecima ».

cc. 7-13: Introiti della società pervenuti al massaro Thomaxius de Floranis, 1314 genn. 9 - apr. 1.

c. 7: « Hec est peccunia perventa ad manus Thomaxii quondam domini Iacobini de Floranis massarii societatis notariorum, tempore preconulatus domini Ventorini de Floranis quacumque de causa, sub millesimo trecentesimo quartodecimo, indictione duodecima, scripta manu mei Bonandree Bertholi Lanterii notarii dicte societatis, diebus et mensibus infrascriptis ».

cc. 17-24: Spese della società effettuate dal massaro Thomaxius de Floranis, 1314 genn. 2 - mar. 2.

c. 17: « In Christi nomine amen. Hec sunt expense facte per Thomaxium de Floranis consulem et massarium societatis notariorum, tempore preconulatus domini Ventorini de Floranis in necessitatibus dicte societatis de voluntate dicti domini preconulatus et suorum consullum et scripte per me Bonandream Bertholi Lanterii ».

notarium societatis notariorum, sub anno Domini millesimo trecentesimo quartodecimo, indictione duodecima, diebus et mensibus infrascriptis ».

c. 24^v: Passaggio dell'attivo della società da Thomaxius de Floranis a Goçadinus de Goçadinis massaro della società per il semestre successivo, 1314 lu. 27.

cc. 26-26^v: Sentenza dei sindaci della società sull'operato del preconsole, massaro e consoli della società durante il semestre precedente, 1314 ag. 7.

Registro cartaceo di cc. 34; numerazione moderna. Bianche le cc. 1-6^v, 14-16^v, 25, 25^v, 27-34^v. Copertina membranacea.

Introiti della società pervenuti al massaro Bennis de Goçadinis.

c. 1: « In Christi nomine amen. Anno eiusdem millesimo trecentesimo decimo septimo, indictione quintadecima. Hic est introytus denariorum societatis notariorum perventorum ad manus domini Benni de Goçadinis massarii dicte societatis pro secundis sex mensibus dicti millesimi, tempore preconulatus discreti et sapientis viri domini Meçovillani quondam domini Rolandini de Meçovillanis, preconullis societatis notariorum et scriptus per me Bonincontrum domini Petriçoli notarium dicte societatis ».

Frammento di registro cartaceo di c. 1.

« Dominus Bonfiglolus de Bosco. Tempore domini Cambii de Zambecariis ».

cc. 3-10^v: Introiti della società pervenuti al massaro Bonfiglolus de Boscho, 1319 lu. 15 - dic. 30.

c. 3: « Millesimo trecentesimo decimo nono, indictione secunda, diebus et mensibus infrascriptis. Liber introytus Bonfiglole Pelegrini Boschi massarii societatis notariorum civitatis Bononie, tempore preconullatus domini Cambii de Zambecariis preconulatus societatis notariorum ».

cc. 11-23^v: Spese della società effettuate dal massaro Bonfiglolus de Boscho, 1319 lu. 15 - dic. 10.

c. 11: « Liber expensarum factarum per Bonfiglolum de Boscho massarium societatis notariorum civitatis Bononie, sub dictis millesimo et indictione, diebus et mensibus infrascriptis ».

cc. 24-24^v: Passaggio dei beni mobili, arredi sacri e dell'archivio della società da Bonfiglolus de Boscho a Iacobus de Nugareto, massaro della società per il primo semestre del 1320, s. d.

cc. 33-34: Sentenza dei sindaci della società sull'operato del preconsole, massaro e consoli della società durante il semestre precedente, 1320 febr. 6.

Registro cartaceo di cc. 36; numerazione moderna. Bianche le cc. 1-2^v, 8^v, 10^v, 28-32^v, 34^v-36^v. Copertina membranacea.

Segnatura precedente: MMM.

cc. 1-2^v: Introiti della società pervenuti al massaro Meçovilanus de Meçovilanis, 1322 II sem.

c. 1: « In Christi nomine amen. Liber introitus et expensarum domini Meçovilani quondam domini Rolandini de Meçovilanis massarius (*sic*) societatis notariorum, tempore prudentis viri domini Alberti olim domini Fabiani Caxalis honorabilis preconsulis societatis notariorum, sub annis millesimo trecentesimo vigesimo secundo, indictione [quinta], mensibus et diebus infrascriptis ».

cc. 4-8: Passaggio dei beni mobili, degli arredi sacri e dell'archivio della società da Meçovilanus de Meçovilanis a Binus de Predalbino massaro della società per il semestre successivo, 1323 genn.

Fascicolo cartaceo di cc. 8 recante tracce della originaria cucitura a registro; numerazione moderna; lacerazioni nel margine destro con perdita parziale del testo. Bianche le cc. 3, 3^v, 8^v.

cc. 1-9: Spese della società effettuate dal massaro Berthollotus Bertholoti, 1327 II sem.

c. 1: « In Christi nomine amen. Sub hoc titulo continentur expense societatis notariorum facte per dominum Berthollotum Guidonis Bertholoti supradictum consullem et massarium societatis prefate, secundum formam statutorum dicte societatis et reformationum ipsius societatis et in reactacione et reparacione domorum seu stacionum dicte societatis, aprobate per maiorem partem consullum dicte societatis et in consilio quadreginta dicte societatis, secundum formam statutorum dicte societatis, tempore preconullatus domini Bitini de Cavagli et tempore prioratus domini Bertholini de Bechadellis et scripte manu mey Sancti Ugolini Sancti notarii societatis predicte notariorum pro secundis sex mensibus anni millesimi CCCXXVII, X indictione, diebus et mensibus infrascriptis. Et etiam facte aliis diversis causis, secundum formam statutorum, provixionum et reformationum dicte societatis notariorum et de pecunia dicte societatis ad eius manus perventa ».

c. 10: Passaggio dell'attivo della società da Berthollotus Bertholoti a Iohannes de Ghixolabellis massaro della società per il semestre successivo, 1328 genn. 8.

c. 11: Sentenza dei sindaci della società sull'operato del priore, massaro e consoli della società per il semestre precedente, 1328 febr. 8.

c. 14^v: Consegna dei beni mobili, degli arredi sacri e dell'archivio della società da Berthollotus Bertholoti a Iohannes de Ghixolabellis massaro della società per il semestre successivo, 1328 genn. 5.

Fascicolo cartaceo di cc. 14, recante tracce dell'originaria cucitura a registro; numerazione moderna. Bianche le cc. 6^v, 10^v, 11^v-14.

cc. 1-5: Introiti della società pervenuti al massaro Bonucius de Papaçonibus, quali tasse di iscrizione alla società, 1328 ott. - dic.

c. 1: « Sub hoc titulo continentur quantitates pecunie pervente ad manus dicti domini Bonucii de Papaçonibus consullis et massarii dicte societatis notariorum ab infrascriptis personis qui intraverunt in societatem notariorum tempore domini Albertinelli de Alberghis honorabilis prioris dicte societatis pro mense octubris et solverunt infrascriptas quantitates pecunie dicte domino Bonucio massario et tempore prioratus ipsius honorabilis prioris domini Bonucii et discreti viri domini Bitini domini Iohannis Lambordini tempore prioratus ».

cc. 7-18: Spese della società effettuate dal massaro Bonucius de Papaçonibus, 1328 lu. - 1329 genn. 19.

c. 7: « In Christi nomine et beate Marie gloriose virginis matris eius. Sub hoc titullo continentur expense societatis notariorum facte per sapientem et expertum virum dominum Bonucium olim natum domini Iacobi de Papaçonibus consullem et massarium dicte societatis notariorum, tam in reparacione, reatacione domorum dicte societatis, quam etiam in omnibus alliis neccessariis causis aprobatis per consilium quatraginta dicte societatis et in consilio quatraginta secundum formam statutorum dicte societatis, provixionum et reformationum societatis predicte tempore prioratus domini Guidonis de Querciis, domini Guinicelli de Tiriadis, ipsius domini Bonucii, domini Pigli de Malpigliis, domini Albertinelli de Alberghis, domini Bitini domini Iohannis Lambordini priorum honorabilium societatis predicte, domini Michaelis de Tholomeis et domini Iacobi domini Mathei Bonvixini consullum dicte societatis de mense in mense ellectorum per reverendissimum patrem dominum Bertrandum chardinallem et legatum sancte matris Ecclesie in partibus Lombardie et tocius Ytalie et proprio ore ipsius sanctissimi patris, exigendo viam novam sic ordinatam, sub millesimo trecentesimo vigesimo octavo, indictione undecima pro secundis sex mensibus ».

c. 19: Sentenza dei sindaci della società sull'operato dei priori, massaro e consoli durante il secondo semestre del 1328, s. d.

Registro cartaceo di cc. 24; numerazione moderna. Bianche le cc. 5^v-6^v, 11^v, 18^v, 19^v-24^v.

Segnatura precedente: R. 1328 (c. 1).

cc. 1-4^v: Introiti della società pervenuti al massaro Raynaldus de Merlinis, 1330 apr. 17 - giu. 30¹.

cc. 6-13^v: Spese della società effettuate dal massaro Raynaldus de Merlinis, 1330 genn. 5 - giu. 30.

¹ Gli introiti dei precedenti mesi erano probabilmente registrati in un quaterno originariamente posto all'inizio del registro ed ora irreperito.

c. 6: « In Christi nomine amen. Anno eiusdem millesimo trecentesimo trigesimo, indictione terciadecima, diebus et mensibus infrascriptis. Hec sunt expense tam menute quam grosse necessarie, utiles et oportune societati notariorum civitatis Bononie facte per sapientem et discretum virum dominum Raynaldum quondam domini Petri de Merlinis presentem consullem et generalem massarium dicte societatis notariorum pro ipsa societate notariorum de pecunia et avere ipsius societatis perventa et pervento ad manus ipsius Raynaldi de Merlinis consullis et massarii prelibati tempore sue massarie et tempore prudentium et discretorum virorum domini Francisci quondam domini Yvani de Bentivoglis, Bambagloli de Bambaglo- lis, Guidonis de Tabulis, Ubaldini Blaxii de Stiaticho, Baronis Campucii, Thomaxini quondam domini Bertholomei de Bagnarola, Raynaldi de Merlinis et Anthonii quondam Iohannis Guidonis spetialis, consullum dicte societatis sub eisdem anno, indictione, mensibus et diebus infrascriptis et scripte per me Arduynum quondam Guiçardi de Bonçagnis notarium dicte societatis notariorum et consullum et priorum eiusdem, prout inferius per ordinem scriptum est ».

cc. 14-16: Spese per le riparazioni nelle case e nelle botteghe di proprietà della società effettuate dal massaro Raynaldus de Merlinis, 1330 I sem.

c. 14: « In Christi nomine amen. Anno eiusdem millesimo CCCXXX, inditione terciadecima, pro primis sex mensibus dicti millesimi. Sub hoc titulo continentur et scripte sunt omnes et singule expense seu solutiones facte per sapientem virum dominum Raynaldum de Merlinis consullem et massarium dicte societatis notariorum tempore sue massarie et in refectioe et in reparatione domorum et stacionum et salegatarum ipsarum domorum et stacionum dicte societatis notariorum secundum formam reformationis consilii .XL. dicte societatis, edite et firmate pro dictis expensis fiendis, scripte manu Arduyni de Bonçagnis notarii dicte societatis loquentis de predictis, prout in ipsa reformatione, sic vel aliter, plus vel minus, plenius continetur, et scripte per me Arduynum notarium predictum prout inferius per ordinem continetur ».

cc. 16^v-21: Spese per elemosine effettuate per conto della società dal massaro Raynaldus de Merlinis, 1330 apr. 5.

c. 16^v: « In Christi nomine amen. Sub hoc titulo continentur et scripte sunt distributiones et solupciones elimoxine, sume quinquaginta librarum bononinorum, facte et date per Raynaldum quondam domini Petri de Merlinis presentem consullem et massarium dicte societatis de pecunia et avere dicte societatis in festo pascat- tis resuretionis Domini anni presentis infrascriptis personis, prout inferius declaratur et hoc exequendo formam cuiusdam reformationis consilii .XL. dicte societatis et corporis et universitatis eiusdem, facte et firmate super dicta elimoxina fienda et distribuenda de dictis quinquaginta libris bononinorum in festo pascat- tis resuretionis Domini anni presentis et hoc exequendo formam provixionis et declarationis domini prioris et consullum dicte societatis facte super distributione dicte elimoxine de mense aprilis, scripte manu Ricardi de Fantuciis notarii et tunc notarii dicte societatis notariorum, sub annis Domini millesimo CCCXXX, indictione XIII, diebus et mensibus infrascriptis, pro honore et aumento dicte societatis et hominum ipsius et tocium universitatis ».

cc. 21^v-22: Spese per gli abiti dei nunzi della società effettuate dal massaro Raynaldus de Merlinis, 1330 apr. 14-24.

c. 21^v: « In Christi nomine amen. Sub hoc titulo continentur et scripte sunt omnes expense indumentorum et vestium nuntium societatis notariorum civitatis Bononie et Michilini Iacobi Cavaçe preposito (*sic*) super custodia libriculorum memorialium et notarum ipsius et alliorum necessariorum circa predicta, facte per supradictum Raynaldum massarium dicte societatis de pecunia et avere dicte societatis ad eius manus perventa, et hoc exequendo formam consilii .XL. dicte societatis, corporis, colegii et universitatis eiusdem, scripte manu supradicti Ricardi notarii dicte societatis et provixionis et declarationis consilii .XL. dicte societatis deinde facte super hoc, scripte manu Arduyni notarii supradicti ed hoc de suma .L. librarum bononinorum que expendi debent et possunt in dictis indumentis ut apparet vigore supradicte reformationis, sub annis Domini millesimo CCCXXX, indictione XIII, diebus et mensibus infrascriptis ».

cc. 22^v-23: Spese per arredi sacri e per i celebranti effettuate dal massaro Raynaldus de Merlinis, 1330 apr. 27.

c. 22^v: « In Christi nomine amen. Sub hoc titulo continentur et scripte sunt expense misalis novi empti per dictum massarium pro dicta societate pro divino officio celebrando super domo dicte societatis more solito et duorum chalçaliorum çuvarum ad usum fratrum Minorum de Bononia qui venerunt ad celebrandum missam super dicta domo tocians quociens sunt requisiti pro parte dicte societatis et unius captie de ramo cum pede de soto ad ingnem retinendum pro cultu divini officii de pecunia et avere dicte societatis ad cuius manus perventa tempore sue massarie pro honore dicte societatis et pro exequendo formam cuiusdam reformationis consilii .XL. dicte societatis et corporis colegii et universitatis eiusdem, scripte manu Ricardi quondam fratris Iohannis de Fantuciis notarii et tunc notarii dicte societatis de anno presenti et mense martii proxime preteriti, sub annis Domini millesimo trecentesimo trigesimo, indictione terciadecima, diebus et mensibus infrascriptis ».

cc. 23^v-25: Spese per i festeggiamenti a congiunti di notai divenuti religiosi, effettuate dal massaro Raynaldus de Merlinis, 1330 apr. 3 - mag. 6.

c. 23^v: « In Christi nomine amen. Sub hoc titulo continentur et scripte sunt expense presbiterorum et sacerdotum novorum, sororum et monacarum novarum velatarum et dedicatarum in monasteriis infrascriptis, facte per supradictum Raynaldum massarium dicte societatis de pecunia et avere dicte societatis ad eius manus perventa tempore sue massarie infrascriptis personis vice et nomine dictorum sacerdotum et presbiterorum novorum, sororum et monacharum novarum velatarum et dedicatarum ut supra pro ipsis receptionibus, et hoc exequendo formam cuiusdam reformationis generalis consilii .XL. dicte societatis notariorum, colegi, corporis et universitatis eiusdem, firmate et facte super hoc de presenti anno ac mense marcii proxime preteriti, scripte manu Ricardi quondam fratris Iohannis de Fantuciis notarii et tunc notarii dicte societatis dicte societatis prout et secundum quod in ipsa reformatione plenius et latius continetur, sub anno Domini millesimo CCCXXX, indictione terciadecima, diebus et mensibus infrascriptis. Quas expensas omnes dictus massarius fecit vigore dicte reformationis generalis et eciam de mandato, consensu, li-

centia et voluntate dominorum priorum et aliorum consullum presentium dicte societatis notariorum ».

cc. 25^v-26^v: Spese per la registrazione di documenti della società nei Memoriali effettuate dal massaro Raynaldus de Merlinis, 1330 giu. 9-27.

c. 25^v: « In Christi nomine amen. Sub hoc titulo continentur et scripte sunt omnes et singule expense et solutiones necessarie fiende pro societate notariorum ad faciendum poni et registrari notas instrumentorum, contractuum et ultimarum voluntatum in memorialibus comunis Bononie a MCCCVI citra et occaxione ipsius in infrascriptis rebus infrascriptis personis pro infrascriptis de causis necessariis et utilibus pro dicta societate officii et officialium predictorum, facte per supradictum Raynaldum massarium dicte societatis de pecunia et avere dicte societatis ad eius manus perventa ut infra per ordinem declaratur. Et hoc vigore cuiusdam reformationis consilii .XL. dicte societatis et corporis et universitatis eiusdem facte et firmate de presenti anno et mense marcii proxime preteriti et provixionum exinde securarum factarum per dominos priores et consules presentes dicte societatis dictorum sex mensium anni presentis et octo sapientes per eos pro quolibet quarterio ellectos super predictis et quolibet predictorum et ipsorum ocaxione, scripte manu supradicti Ricardi notarii dicte societatis, priorum et consullum ac sapientium predictorum dicte societatis, vigore arbitrii et baylie eisdem attribute et date per formam dicte reformationis dicte societatis super predictis et quolibet predictorum prout in ipsa reformatione generali dicte societatis, scripta manu dicti notarii, plenius continentur. Quas expensas et solutiones prefatus Raynaldus massarius fecit vigore reformationis et provixionis predictarum de mandato, consensu, licentia et voluntate dictorum dominorum priorum et consulum et sapientium predictorum seu maioris partis eorum et omni modo, iure et forma quibus melius potuit sub anno Domini millesimo CCCXXX, indictione XIII, diebus ac mensibus infrascriptis ».

cc. 28-29: Sentenza dei sindaci della società sull'operato del massaro, priori, consoli e precedenti sindaci durante il semestre precedente, 1330 ag. 27.

Registro cartaceo di cc. 34; numerazione moderna. Bianche le cc. 5, 5^v, 27, 27^v, 29-34^v.

97

1336 I sem. - lu. 20

cc. 2-3: Passaggio dei beni mobili, degli arredi sacri e dell'archivio da Coradinus de Sancto Georgio, massaro per il primo semestre del 1336, al successivo massaro Matheus de Guercino, 1336 lu. 20.

c. 2: « In Christi nomine amen. Hec est designatio rerum et scripturarum designatorum et designatarum facta per Coradinum quondam domini Rumioli de Sancto Georgio olim massarium pecunie et averis societatis notariorum provido viro domino Matheo domini Philippi de Guercino presenti massario societatis prefate, que res, libri et bona ad societatem predictam spectant et pertinent pleno iure et scripte per me Franciscum de Goçadinis olim preconsullis societatis prefate pro primis sex mensibus millesimi trecentissimi trigesimi sestis, indictione quarta ».

cc. 5-5^v: Pagamento della tassa di ingresso nella società da parte dei nuovi notai ricevuta dal massaro Coradinus de Sancto Georgio, 1336 I sem.

256

c. 5: « Infrascripti sunt notarii qui intraverunt societatem notariorum civitatis Bononie tempore providi viri domini Donçevalis de Goçadinis honorabilis societatis notariorum preconsulis ac eciam providorum virorum dominorum Coradini de Sancto Georgio, massarii et consulis dicte societatis, Nicolai de Saliceto, domini Zerre de Pepolis, Buvallelli de Consolminis, Bertolomei Andree, Iacobi de Unçolla et Philippi de Pançonibus dicte societatis notariorum consulum, a quibus notariis dictus Coradinus massarius recepit infrascriptam quantitatem pecunie, sub anno Domini millesimo trecentesimo trigesimo sexto, indictione quarta ».

c. 6: Elenco delle case della società non affittate, s. d.

cc. 9-15: Introiti della società pervenuti al massaro Coradinus de Sancto Georgio, 1336 I sem.

c. 9: « Hec est infrascripta quantitas pecunie perventa et recepta ad manus supradicti domini Coradini massarii cuiuscumque condicionis in millesimo supradicto pro primis sex mensibus ».

cc. 19-23^v, 28^v-29: Spese della società effettuate dal massaro Coradinus de Sancto Georgio, 1336 I sem.

c. 19: « Infrascripte sunt expense facte per supradictum Coradinum massarium dicte societatis de pecunia et avere societatis notariorum ad ipsius Coradini manus perventa in millesimo trecentesimo trigesimo sexto, indictione quarta ».

cc. 25-29: Spese della società effettuate dal massaro Coradinus de Sancto Georgio per festeggiare l'acquisto di Modena da parte degli Estensi, 1336 I sem.

c. 25: « Hec sunt expense facte per supradictum Coradinum massarium, de voluntate domini preconsulis et consulum societatis notariorum, secundum formam consilii quatragesima reformationis, ocaxione novitatum civitatis Mutine que ad manus marchionum Extensium effeualiter pervenit in bagadatoribus et alliis necessariis ac eciam de voluntate duorum sapientium pro colibet quarterio asuntorum per dominum preconsulem et consules ad predicta faciendum ».

Registro cartaceo di cc. 30; numerazione moderna. Bianche le cc. 1, 1^v, 3^v-4^v, 6^v-8^v, 15^v-18^v, 24, 24^v, 29^v-30^v.

98

1344 II sem. - 1345 I sem.

« Liber introitus et expensarum Baronis quondam Campucii massarii societatis notariorum in milleximo trecentesimo quatragesimo quarto pro secundis sex mensibus et in millesimo trecentesimo quatragesimo quinto pro primis sex mensibus ».

cc. 2-9: Introiti della società pervenuti al massaro Baronus¹ quondam Campucii, 1344 II sem. - 1345 I sem.

¹ La forma « Baronus » è tratta dalla *completio* di questo notaio in *Ufficio dei Memoriali*, vol. 169 (a. 1330), c. 290^v.

257

c. 2: « In Christi nomine et beate Marie virginis, beati Iohannis evangeliste ac tocius curie celestis. Infrascripte sunt quantitates peccunie pervente ad manus Baronis Campucii massarii generalis peccunie et averis societatis notariorum de peccunia ipsius societatis ab infrascriptis personis infrascriptis de causis, sub annis Domini milleximo trecentesimo quatragesimo quarto pro secundis sex mensibus et millesimo trecentesimo quatragesimo quinto pro primis sex mensibus ».

cc. 13-21: Spese della società effettuate dal massaro Baronus quondam Campucii, 1344 II sem. - 1345 I sem.

c. 13: « Infrascripte sunt expense facte per Baronem Campucii massarium generalem peccunie et averis societatis notariorum, de peccunia ipsius societatis, prout inferius per ordinem declarantur ».

cc. 23-25: Elenco dei notai che avevano anticipato venti soldi di bolognini a testa onde consentire l'ingresso nella società a Scardovinus de Scardovis ed a Nicholaus de Leonibus, s. d.

c. 23: « Infrascripti sunt extracti de sacculis nominum hominum societatis quorum centum numero confessi fuerunt habuisse a me Barone massario viginti solidos bononinorum pro quolibet ex scriptura manu cuiuslibet ipsorum scripta, computatos in solutione quam facere debebant Scarduinus Bertholomei de Scardovis et Nicholaus quondam domini Thome de Leonibus pro introitu societatis et hoc quia nobiles viri Iacobus et Iohannes nati magnifici domini domini Thadei de Peppolis ex parte sua per Egidium de Thebaldis et Iohannem de Garfagninis officiales dicti domini Thadei rogari fecerunt dominum Manfredinum de Calçina correctorem, consules, executores et consillium quatreginta societatis quatenus ipsorum amore deberent prefatos Scardoinum et Nicholaum in eorum socios recipere si quilibet ipsorum habuerit quinqueviginti notarios qui confiteantur a massario societatis habere viginti solidos bononinorum pro quolibet computandos in solutionem ut supra dictum est. Et predicta retulerunt Egidius de Thebaldis ex parte Iohannis pro Scardoino et Iohannes Garfagninus ex parte Iacobi pro Nicholaus, ut patet in actis societatis scriptis manu Bartholomei Iacobi Bartholomei notarii. Alii vero integre receperunt viginti solidos bononinorum ut patet scriptura manu ipsorum facta ».

Registro cartaceo di cc. 24; numerazione moderna. Bianche le cc. 1, 1^v, 9^v-12^v, 21^v-22^v.

Segnature precedenti: BA; nr. 38.

99

1356 lu. - dic.

cc. 2-7: Passaggio dei beni mobili, degli arredi sacri e dell'archivio da Bologninus de Rippolli, massaro per il primo semestre del 1356, al nuovo massaro Laurencius de Cento, s.d.

c. 2: « In Christi nomine amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo CCCLVI, indictione VIII, pro secundis sex mensibus. Infrascripte sunt res designate et consignate per Bologninum de Rippolli notarium, olim massarium societatis notariorum civitatis Bononie, Laurencio Iohannis de Cento notario et presenti massario

dicte societatis tanquam de bonis et rebus spectantibus et pertinentibus ad dictam societatem ».

cc. 9-10^v: Introiti della società pervenuti al massaro Laurencius de Cento, 1356 ott. 12 - dic. 6.

c. 9: « In Christi nomine amen. Nativitatis eiusdem anno millesimo trecentesimo quinquagesimo sexto, indictione nona, pro secundis sex mensibus. Liber introitus et expensarum societatis notariorum civitatis Bononie receptorum et expensarum per Laurencium Iohannis de Cento notarium, consulem et massarium dicte societatis tempore providorum domini Zordani de Ghiselabellis corectoris dicte societatis, domini Laurencii massarii suprascripti et domini Iohannis quondam Iacobini, domini Francisci de Papaçonibus, domini Iacobi de Papaçonibus, domini Iohannis de Griffonibus, domini Egidii de Tebaldis, domini Guidonis quondam Iacobi Bertolotti, domini Thomacis quondam Marsilli de Ansaldis omnium consullum et executorum dicte societatis notariorum ».

cc. 11-12: Introiti per multe pervenuti al massaro Laurencius de Cento, 1356 II sem.

c. 11: « Infrascripti sunt denarii pervenuti ad manus suprascripti Laurencii massarii ab infrascriptis hominibus et personis notariis de dicta societate occasione apuntationis seu condempnationum de eis factarum per dominum Zordanum de Ghiselabellis presentem corectorem dicte societatis ex eo quod non fuerunt ad congregationem dicte societatis, prout ipse dominus corector mandavit pro eundo ut moris est fieri ad honorandum infrascriptas festivitates, scilicet festum sancti Iacobi fratrum Heremitarum, festum sancte Marie de mense augusti quod fit fratribus de Carmello, festum sancte Marie fratrum Servorum Burgi Sancti Petronii conventus Bononie quod fit de mense septembris ».

cc. 15^v-26^v: Spese della società effettuate dal massaro Laurencius de Cento, 1356 lu. - dic.

c. 15^v: « In nomine Domini amen. Anno eiusdem nativitatis MCCCLVI, indictione nona. Infrascripte sunt expense facte per Laurencium Iohannis de Cento notarium, massarium societatis notariorum civitatis Bononie pro secundis sex mensibus tempore officii corectoris discreti viri domini Zordani de Ghiselabellis corectoris dicte societatis ».

cc. 28-29^v: Debitori morosi nei confronti della società, s. d.

c. 28: « Infrascripti sunt malpaghi qui non solverunt Laurencio Iohannis de Cento, massario societatis notariorum pro secundis sex mensibus anni millesimi CCCLVI et quiolvere tenentur et debent societati notariorum predictae et Iacobo Bonzanini Arardi novo massario et successori ipsius Laurentii massarii, ut infra, videlicet designati per ipsum Laurencium dicto Iacobo massario novo secundum formam statutorum societatis predictae ».

cc. 30-31: Creditori della società, s. d.

c. 30: « MCCCLVI, indictione nona. Infrascripti sunt qui debent habere et recipere a dicta societate vel eius massario dante pro ea infrascriptas quantitates pecunie pro complemento eorum salarii predictorum sex mensium dicti millesimi et qui

debent habere de avere dicte societatis pro ellemoxinis fiendis infrascriptis festivitibus et infrascriptis de causis pro dicto anno et millesimo, secundum formam statutorum dicte societatis et designati per dictum Laurencium massarium Iacobo Bonzanini Arardi novo massario dicte societatis ».

c. 31: « Ego Nicolaus quondam Buvalini de Buvaellis publicus imperiali et communis Bononie auctoritate notarius et notarius dicte societatis notariorum predicta scripsi ».

Registro cartaceo di cc. 36; numerazione moderna. Bianche le cc. 1^v, 8, 8^v, 12^v, 14^v, 15, 24^v, 27, 27^v, 31^v-36^v.

Segnature precedenti: « 1356. Società dei notai, inventario, introiti e spese. Luglio a dicembre. Vecchio registro n. -, nuovo registro n. 1387 » (c. 1, di mano del sec. XIX).

100

1381 II sem. - 1395 giu. 6

« Liber introitus et expensarum societatis notariorum ».

c.j: Elenco dei massari della società, 1381 II sem. - 1390 I sem.

c.j: « In Christi et beate Marie virginis gloriose matris eius, beatorum apostolorum Petri et Pauli ac totius curie celestis nomine, amen. In hoc libro continentur et scripte sunt omnes et singule quantitates pecunie et spetiarum quomodocumque perventarum ad manus infrascriptorum massariorum honorande societatis notariorum civitatis Bononie tam de pensionibus domorum dicte societatis quam de aliquibuscumque extraordinariis introitibus ipsius societatis, nomine ipsius societatis recipientium, et omnes et singule expense tam ordinarie quam extraordinarie quomodolibet facte pro dicta societate per dictos infrascriptos massarios de pecunia suprascripta ipsius societatis, ut supra perventa ad manus ipsorum massariorum, scripte tam manu mei Bertolomei quondam Ranzolini de Sancto Petro notarii et nunc notarii et officialis dicte societatis, quam aliorum infrascriptorum notariorum eiusdem societatis sub annis, pontificatibus, mensibus et diebus infrascriptis ».

cc. iij-viiij: Introiti e spese della società gestiti dal massaro Rolandus Baroni Campatii de Butrigariis, 1381 II sem.

c. iij: introiti straordinari; c. iij^v: introiti ordinari; c. v: spese ordinarie; c. vj: spese straordinarie; c. vj^v: avanzo di gestione e consegna al successivo massaro; c. viij: sentenza dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società.

cc. viij-xxij: Introiti e spese della società gestiti dal massaro Nicolaus quondam Francisci de Montecalvo, 1382 I sem.

c. viij: introiti straordinari; c. xv: introiti ordinari; c. xij: spese ordinarie; c. xiiij: spese straordinarie; c. xiiij: spese per la riparazione della *domus magna* della società; c. xvj: distribuzione di danaro ai soci; c. xxj: avanzo di gestione e consegna al successivo massaro; c. xxj: sentenza dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società.

cc. xxij-xxxij: Introiti e spese della società gestiti dal massaro Ludovicus Bertolomei de Dessideriis, 1382 II sem.

c. xxiiij: introiti straordinari; c. xxv: introiti ordinari; cc. xxvj, xxviiij, xxx: spese per la riparazione di case della società; c. xxvij: spese ordinarie; c. xxviiij^v: spese straordinarie; sentenza dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società.

cc. xxxiiij-xl: Introiti e spese della società gestiti dal massaro Dalphinus quondam Nicolai de Acticontibus, 1383 I sem.

c. xxxiiij: introiti ordinari; c. xxxiiij: introiti straordinari; c. xxxv: spese ordinarie; cc. xxxv^v, xxxvj^v: spese straordinarie; c. xxxvj: spese per la riparazione di case della società; c. xxxvij: distribuzione di danaro ai soci; c. xxxviiij^v: sentenza dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società.

cc. xlj-xl^v: Introiti e spese della società gestiti dal massaro Iohannes Iacobi Açolini, 1383 II sem.

c. xlj: introiti ordinari; c. xlj^v: introiti straordinari; c. xlij: spese ordinarie e straordinarie; c. xliiiij^v: debitori verso la società; c. xlv: sentenza dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società.

cc. xlvi-lv: Introiti e spese della società gestiti dal massaro Nicolaus quondam Albertini de Plastellis, 1384 I sem.

c. xlvi: introiti ordinari; c. xlviij: introiti straordinari; c. xlviij^v: spese ordinarie; c. xlviij: spese straordinarie; c. xlviij^v: debitori verso la società; c. 1: sentenza dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società; c. 1^v: avanzo di gestione e sua consegna al nuovo massaro.

cc. lj-lxx: Introiti e spese della società gestiti dal massaro Azo Nicholai quondam Guillelmi de Buvaellis, 1384 II sem.

c. lj: introiti ordinari e straordinari; c. liij^v: debitori verso la società; c. liiiij: spese ordinarie; c. lv^v: spese per lavori nella *domus magna* della società; c. lxviij: creditori della società; c. lxviiij: sentenza dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società.

cc. lxxj-lxxviiij: Introiti e spese della società gestiti dal massaro Nicolaus de Montecalvo, 1385 I sem.

c. lxxj: introiti ordinari; c. lxxj^v: introiti straordinari; c. lxxij: spese ordinarie; c. lxxiiij: spese straordinarie; c. lxxvj^v: debitori verso la società; c. lxxvij: creditori della società; c. lxxviiij: sentenza dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società.

cc. lxxviiij-lxxxvj: Introiti e spese della società gestiti dal massaro Rolandus quondam Baroni olim Campucii de Butrigariis, 1385 II sem.

c. lxxviiij: introiti straordinari; c. lxxviiij bis^v: introiti ordinari; c. lxxx: spese ordinarie; c. lxxxj: spese straordinarie; c. lxxxiiij: debitori verso la società; c. lxxxiiij^v: prestiti contratti dalla società; c. lxxxiiij^v: creditori della società; c. lxxxvj: sentenza dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società.

cc. lxxxvij-lxxxv: Introiti e spese della società gestiti dal massaro Galvaninus Philippi de Borghesanis, 1386 I sem.

c. lxxxvij: introiti ordinari e straordinari; c. lxxxvij: spese ordinarie e straordinarie; c. lxxxvij: debitori verso la società; c. lxxxv: sentenza dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società.

cc. lxxxj-lxxxiiij: Introiti e spese della società gestiti dal massaro Bartholomeus Bartholucii de Boniohannis, 1386 II sem.

c. lxxxj: introiti ordinari e straordinari; c. lxxxj: spese ordinarie e straordinarie; c. lxxxiiij: debitori verso la società; c. lxxxiiij: sentenza dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società.

cc. lxxxv-lxxxvij: Introiti e spese della società gestiti dal massaro Anzelinus quondam Philippi de Marsiliis, 1387 I sem.

c. lxxxv: introiti ordinari e straordinari; c. lxxxvj: spese ordinarie e straordinarie; c. lxxxvij: debitori verso la società; c. lxxxvij: sentenza dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società.

cc. lxxxvij-ciiij: Introiti e spese della società gestiti dal massaro Petrus quondam magistri Enoch, 1387 II sem.

c. lxxxvij: introiti ordinari e straordinari; c. c: spese ordinarie; c. cj: spese per l'acquisto di una pianeta e di uno stendardo per la società; c. cj: spese per riparazioni di infissi e per suppellettili; c. cij: altre spese straordinarie; c. ciiij: debitori verso la società; c. ciiij: sentenza dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società.

cc. cv-cxv: Introiti e spese della società gestiti dal massaro Andreas Iuliani Cambii, 1388 I sem.

c. cv: introiti ordinari; c. cvj: introiti straordinari; c. cvij: introiti straordinari; c. cvij: spese ordinarie; c. cvij: spese straordinarie; c. cviiij: spese per la costruzione di un muro nel palazzo nuovo della società; c. cxij: debitori verso la società; c. cxij: creditori della società; c. cxiiij: sentenza dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società.

cc. cxvj-cxiiij bis: Introiti e spese della società gestiti dal massaro Iohannes quondam Thome de Montecalvo, 1388 II sem.

c. cxvj: introiti ordinari; c. cxvij: introiti straordinari; c. cxvij: prestito contratto dalla società; c. cxvij: spese ordinarie; c. cxvij: spese straordinarie; c. cxv: spese per manutenzione di case della società; c. cxj: debitori verso la società; c. cxj: creditori della società; c. cxj: prestiti contratti dalla società per pagare i banchieri che avevano anticipato la somma necessaria a soddisfare la « prestanza » della società al comune; c. cxiiij: sentenza dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società.

cc. cxiiij bis-cxxvij: Introiti e spese della società gestiti dal massaro Benus de Papazonibus, 1389 I sem.

c. cxxij bis: introiti ordinari e straordinari; c. cxxv bis: spese ordinarie e straordinarie; c. cxxvj bis: spese per la manutenzione di case della società; c. cxxvij: altre

spese straordinarie; c. cxxvij: debitori verso la società; c. cxxvij: sentenza dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società.

cc. cxxx-cxxxiiij: Introiti e spese della società gestiti dal massaro Basotus quondam Ysmardi de Argelle, 1389 II sem.

c. cxxx: introiti ordinari e straordinari; c. cxxx: spese ordinarie; c. cxxxj: spese straordinarie; c. cxxxj: debitori verso la società; c. cxxxij: sentenza dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società.

cc. cxxxiiij-cxlvij: Introiti e spese della società gestiti dal massaro Guido de Manzolino, 1390 I sem.

c. cxxxiiij: introiti ordinari; c. cxxxv: introiti straordinari; c. cxxxv: spese ordinarie; c. cxxxvij: spese per i notai che erano stati al campo contro le milizie del Conte di Virtù; c. cxxxvij: pagamento di rata del prestito contratto dalla società di cui a c. cxxij; c. cxxvij: debitori verso la società; c. cxxvij: creditori della società; c. cxlij: assegnazione di panni per il residuo del prestito contratto dalla società, di cui a c. cxxij; c. cxlvij: pagamento di ulteriore residuo del prestito predetto.

cc. cxlvij-clij: Introiti e spese della società gestiti dal massaro Petrus de Lapis, 1390 II sem.

c. cxlvij: introiti ordinari; c. cxlvij: introiti straordinari; c. cxlvij: spese ordinarie e straordinarie; c. cl: creditori della società; c. clv: debitori verso la società; c. clj: sentenza dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società.

cc. cliij-clvij: Introiti e spese della società gestiti dal massaro Guzulus de Manionibus, 1391 I sem.

c. cliij: introiti ordinari; c. cliij: introiti straordinari; c. cliij: spese ordinarie; c. clv: spese straordinarie; c. clvj: debitori verso la società; c. clvij: creditori della società; c. clvij: sentenza dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società.

cc. clvij-clxij: Introiti e spese della società gestiti dal massaro Guidutius de Montebello, 1391 II sem.

c. clvij: introiti ordinari; c. clvij: introiti straordinari; c. clx: spese ordinarie e straordinarie; c. clxj: debitori verso la società; c. clxj: creditori della società; c. clxj: sentenza dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società.

cc. clxiiij-clxvij: Introiti e spese della società gestiti dal massaro Oppizo Iohannis de Liazaris, 1392 I sem.

c. clxiiij: introiti ordinari; c. clxiiij: introiti straordinari; c. clxiiij: spese ordinarie e straordinarie; c. clxvj: debitori verso la società; c. clxvj: creditori della società; c. clxvj: sentenza dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società.

cc. clxvij-clxxv: Introiti e spese della società gestiti dal massaro Guido quondam Iacobi de Manzolino, 1392 II sem.

c. clxvij^v: introiti ordinari; c. cxlvij: spese ordinarie e straordinarie; c. clxvij^v: spese per il coperto della sede della società; c. clxvij^v: spese per la manutenzione di case e botteghe della società; c. clxvij^v: debitori verso la società; c. clxvij^v: creditori della società; c. clxx: sentenza dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società.

cc. clxxj-clxxv^v: Introiti e spese della società gestiti dal massaro Iacobus quondam Alberti de Grifonibus, 1393 I sem.

c. clxxj: introiti ordinari; c. clxxj^v: introiti straordinari; c. clxxij^v: spese ordinarie; c. clxxij^v: spese straordinarie; c. clxxij^v: debitori verso la società; c. clxxv: creditori della società; c. clxxv^v: sentenza dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società.

cc. clxxvj-clxxx: Introiti e spese della società gestiti dal massaro Paulus quondam Nicolai de Magnanis, 1393 II sem.

c. clxxvj: introiti ordinari; c. clxxvj^v: introiti straordinari; c. clxxvij^v: spese ordinarie e straordinarie; c. clxxvij^v: debitori verso la società; c. clxxx: creditori della società.

cc. clxxx^v-clxxxij: Introiti e spese della società gestiti dal massaro Iacobus quondam Zacharie de Tuvata, 1394 I sem.

c. clxxx^v: introiti ordinari e straordinari; c. clxxxj^v: spese ordinarie e straordinarie; c. clxxxij: debitori verso la società; c. clxxxij^v: sentenza dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società.

cc. clxxxij^v-clxxxvij^v: Introiti e spese della società gestiti dal massaro Manzulus Iohannis Manzoli, 1394 II sem.

c. clxxxij^v: introiti ordinari e straordinari; c. clxxxv: spese ordinarie e straordinarie; c. clxxxv^v: debitori verso la società; c. clxxxvij^v: sentenza dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società.

cc. clxxxvij-clxxxx^v: Introiti e spese della società durante la gestione straordinaria del sindaco Paulus quondam Nicolai de Magnanis, 1394 mar. 5 - 1395 giu. 6¹.

c. clxxxvij: introiti ordinari e straordinari; c. clxxxx: spese ordinarie e straordinarie; c. clxxxx: rendiconto finale della gestione.

Registro membranaceo di cc. 195; numerazione originaria j-clxxxx, con ripetizione dei nrr. lxxvij, cxxij, cxxij, cxxv, cxxvj. Bianche le cc. j^v-ij^v, xxij^v, xxxij^v, xl^v, lxxvij^v, lxx^v, lxxxv^v, lxxxvj^v, cxxv^v, cxxvij^v, cxl^v, cxlj^v, cxlij, clij^v. Copertina membranacea.

Signature precedenti: Un disegno raffigurante una campana e ad essa sottostante una croce.

¹ Con delibera del consiglio generale della società in data 5 marzo 1394 si dà incarico a Paolo f.qd. Nicolò Magnani — che aveva concesso alla società un mutuo di lire 1.000 per estinguere un corrispondente debito contratto con banchieri dalla società per liberare certo Carlo di Sant'Alberto imprigionato dal comune di Bologna — di recuperare la detta somma tramite l'incasso dei crediti della società. La gestione termina il 6 giugno 1395 ed il predetto Paolo Magnani rimane creditore nei confronti della società per la somma di lire 336 e soldi 6.

« Liber campionis introituum et expensarum societatis notariorum civitatis Bononie ».

cc. 1-12: Affittuari dei beni immobili della società e registrazione del pagamento dei rispettivi canoni, 1403 - 1408.

c. 1: « In Christi nomine amen. In presenti quaterno describentur omnia et singula bona immobilia honorande societatis notariorum-civitatis Bononie, que per ipsam societatem presentialiter tenentur et possidentur ac nomina quorumcumque conductorum dictorum bonorum cum quantitibus pecuniarum solvendarum ex affictibus vel pensionibus dictorum bonorum, incipiendo presentem descriptionem in anno millesimo quadringentesimo tertio, tempore discreti viri Benedicti quondam Bartolomei dela Ratta notarii, consulis et massarii dicte societatis pro primis sex mensibus dicti anni et sumpta et extracta de libris et scripturis originalibus ipsius societatis per me Beneventum quondam ser Bolognini de Ripoli notarium nunc sindicum dicte societatis, ut infra notatur ».

c. 13: Crediti della società nei confronti del comune per denari depositati al Monte, s.d.

cc. 14-289: Introiti : spese della società gestiti dai massari.

c. 14: « In Christi nomine amen. Liber introitus et expensarum venerande societatis notariorum civitatis Bononie in quo conscripti sunt omnes [et] singuli introitus tam ordinarii quam extraordinarii societatis predicte perventi ad manus masariorum societatis predicte prout inferius describentur et similiter omnes et singule expense tam ordinarie quam extraordinarie ocurrentes dicte societati facte et solute per supradictos masarios, inceptus et compilatus sub anno Domini eiusdem nativitatis millesimo quadringentesimo tertio, inditione undecima, tempore domini Bonifatii divina providentia pape noni, prout inferius per ordinem denotatur ».

cc. 14-17: Introiti e spese della società gestiti dal massaro Benedictus quondam Bertolomei dela Rata, 1403 I sem.

c. 14: introiti per affitti; c. 14^v: introiti per iscrizioni alla società; c. 14^v: introiti straordinari; c. 15: spese ordinarie e straordinarie; c. 16: debitori verso la società; c. 16^v: sentenza dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società.

cc. 17-26: Introiti e spese della società gestiti dal massaro Iacobus quondam Salvolini de Mamelinis, 1403 II sem.

c. 17: spese ordinarie e straordinarie; c. 20^v: introiti straordinari; c. 21: introiti per iscrizioni alla società; c. 21^v: introiti per affitti; c. 21^v: debitori verso la società; c. 22^v: deliberazioni del consiglio generale della società, in data 22 e 24 sett., 19 e 25 ott., 17 dic. 1403, circa le modalità per la partecipazione ai festeggiamenti in onore del legato pontificio Baldassarre Cossa; c. 25^v: sentenza dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società.

cc. 26^v-32^v e 36^v-37: Introiti e spese della società gestiti dal massaro Bertus quondam Iohannis de Salarolis, 1404 I sem.

c. 26^v: introiti per affitti; c. 27: introiti per iscrizioni alla società; c. 27: introiti straordinari; c. 27^v: spese ordinarie; c. 28: spese straordinarie; c. 29^v: debitori verso la società; c. 31^v: deliberazioni del consiglio generale della società, in data 19 sett. e 5 ott. 1404, circa una sovvenzione al legato pontificio Baldassarre Cossa per la riconquista di Faenza; c. 36^v: sentenza dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società.

cc. 33–36: Introiti e spese della società gestiti dal massaro Branca de Teuzis, 1404 II sem.

c. 33: introiti ordinari; c. 33: introiti straordinari; c. 33^v: spese ordinarie e straordinarie; c. 35: debitori verso la società; c. 35^v: sentenza dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società.

c. 37^v: Introiti e spese della società gestiti dal massaro Bertholomeus de Gomburutis, 1405 I sem.

c. 37^v: introiti ordinari e straordinari; c. 37^v: spese ordinarie e straordinarie.

cc. 38–42^v: Introiti e spese della società gestiti da Laurentius Palamadesii de Rubeis, notaio della società, in sostituzione del massaro Bertholomeus de Gomburutis, 1405 I sem.

c. 38: introiti ordinari e straordinari; c. 39: spese ordinarie e straordinarie; c. 40^v: sentenza dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società; c. 41^v: debitori verso la società; c. 42^v: creditori della società.

cc. 43–51: Introiti e spese della società gestiti dal massaro Guido de Manzolino, 1405 II sem.

c. 43: introiti ordinari e straordinari; c. 43^v: creditori della società; c. 44: spese ordinarie e straordinarie; c. 48: introiti e spese per la distruzione della cittadella, gestiti da Laurentius quondam Palamadesii de Rubeis, notaio della società, per conto del massaro¹; c. 49^v: sentenza dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società; c. 50^v: debitori verso la società.

cc. 52–55: Introiti e spese della società gestiti dal massaro Hostesanus quondam Guidoncini de Plantavignis, 1406 I sem.

c. 52: introiti ordinari e straordinari; c. 52^v: spese ordinarie e straordinarie; c. 53^v: debitori verso la società; c. 54^v: sentenza dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società.

cc. 55^v–59^v: Introiti e spese della società gestiti dal massaro Andreas ser Petri Bitini de Unzola, 1406 II sem.

c. 55^v: introiti ordinari e straordinari; c. 56^v: spese ordinarie e straordinarie; c. 58: spese per la manutenzione delle case della società; c. 58^v: debitori verso la società; c. 59: sentenza dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società.

¹ Nel giugno del 1404 Baldassarre Cossa, d'ordine del papa Bonifacio IX, dispose che la cittadella, fatta erigere da Gian Galeazzo Visconti, duca di Milano, nel 1402, (GHIRARDACCI, p. 536) venisse abbattuta a cura delle società d'arti (*ibid.*, p. 561). Nell'agosto del 1405 il Cossa ordinò che il terreno venisse definitivamente liberato dai materiali della distrutta cittadella. L'opera fu nuovamente affidata alle società d'arti che ebbero, quale compenso, i materiali ricavati (*ibid.* p. 565).

cc. 60–63: Introiti e spese della società gestiti dal massaro Gerardinus de Guidottis, 1407 I sem.

c. 60: introiti ordinari e straordinari; c. 60^v: spese ordinarie e straordinarie; c. 62: debitori verso la società; c. 62^v: sentenza dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società.

cc. 63^v–65^v e 70–70^v: Introiti e spese della società gestiti dal massaro Laurentius de Rubeis, 1407 II sem.

c. 63^v: introiti ordinari e straordinari; c. 64: spese ordinarie e straordinarie; c. 65: spese per i festeggiamenti per la conquista della rocca di Forlì; c. 65: spese per la manutenzione delle case della società; c. 65^v: debitori verso la società; c. 70: controllo dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società.

cc. 66–68^v: Introiti e spese della società gestiti dal massaro Iohannes quondam Bonifacii de Castagnolis, 1408 I sem.

c. 66: introiti ordinari e straordinari; c. 67: spese ordinarie e straordinarie; c. 68: debitori verso la società.

cc. 70^v–78^v: Introiti e spese della società gestiti dal massaro Iacobus quondam Andriutii de Ghixileriis, 1408 II sem.

c. 70^v: sentenza dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società; c. 72: introiti ordinari e straordinari; c. 73^v: spese ordinarie e straordinarie; c. 78: debitori verso la società; c. 78^v: delibera del collegio dei consoli e dei soprastanti ai lavori nel palazzo nuovo della società, in data 4 mar. 1409, circa la gestione da parte del massaro delle somme destinate a detti lavori.

c. 79: Elenco dei nuovi affittuari di botteghe di proprietà della società, 1409 mar. 14 – giu. 19.

cc. 79^v–85: Introiti e spese della società gestiti dal massaro Baldessar quondam Thome de Trentaquatro, 1409 I sem.

c. 79^v: introiti ordinari e straordinari; c. 80^v: spese per i lavori nel palazzo nuovo della società; c. 84: spese ordinarie; c. 85: debitori verso la società.

cc. 85^v–87: Introiti e spese della società gestiti dal massaro Munsius Iohannis de Sabadinis, 1409 II sem.

c. 85^v: introiti ordinari e straordinari; c. 86: spese ordinarie e straordinarie; c. 87: debitori verso la società.

cc. 88–91^v: Introiti e spese della società gestiti dal massaro Pasius quondam Rodulphi de Fantucii, 1410 I sem.

c. 88: introiti ordinari e straordinari; c. 88^v: spese ordinarie e straordinarie; c. 90^v: debitori verso la società; c. 91: sentenza dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società.

cc. 92–93^v: Introiti e spese della società gestiti dal massaro Leonardus de Ghisileriis, 1410 II sem.

c. 92: introiti ordinari e straordinari; c. 92^v: spese ordinarie e straordinarie; c. 93: debitori verso la società; c. 93^v: sentenza dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società.

cc. 94-95: Introiti e spese della società gestiti dal massaro Orabonus de Orabonis, 1411 I sem.

c. 94: introiti ordinari e straordinari; c. 94: spese ordinarie e straordinarie; c. 95: debitori verso la società.

cc. 96-cx: Introiti e spese della società gestiti dai massari Nicolaus Arpinelli olim Nicolai de Folea, Ludovicus Bertolomei de Codagnellis, Andreas Petri Bitini 1411 II sem., 1412, 1413, 1415 I sem.

c. 96: introiti ordinari e straordinari per il secondo semestre 1411; c. 96^v: introiti ordinari e straordinari per l'anno 1412; c. 100: introiti per affitti per l'anno 1415; c. 100^v: credito del banchiere Oddo de Tassonibus verso la società per affitti da questa percepiti nel periodo 1408-1409 e relativi ad un palazzo ceduto dalla società al predetto Oddo nel dicembre 1408; c. 101: spese ordinarie e straordinarie per il secondo semestre 1411; c. 102: spese ordinarie e straordinarie per l'anno 1412; c. 105^v: introiti ordinari e straordinari per l'anno 1413; c. cvj: spese ordinarie e straordinarie per l'anno 1413; c. cvij^v: spese ordinarie e straordinarie per il primo semestre 1415; c. cvij^v: debitori verso la società; c. cviiij: ufficiali della società per il periodo dal secondo semestre 1412 al primo semestre 1415, creditori del loro salario; c. cviiij^v: altri creditori della società; c. cviiij^v: nomina dei sindaci sulla gestione dei massari; c. cx: relazione dei sindaci.

cc. cx^v-cxj: Provvigione del correttore, consoli ed esperti della società circa i notai degli ufficiali del comune nel contado, 1418 giu. 15.

cc. cxj^v-cxc: Introiti e spese della società gestiti dai massari Philippus quondam Angelini de Marsiliis e Iacobus Salvolini de Maymelinis, 1415 II sem. - 1416 I sem.

c. cxj^v: introiti straordinari per il secondo semestre 1415; c. cxij^v: introiti per affitti; c. cxij^v: spese ordinarie e straordinarie per il secondo semestre 1415; c. cxiiij^v: debitori verso la società per il secondo semestre 1415; c. cxiiij: creditori della società per il secondo semestre 1415; c. cxiiij: pagamenti a favore di Oddo de Tassonibus; c. cxiiij^v: ufficiali della società per il secondo semestre 1415, creditori del loro salario; c. cx: introiti straordinari per il primo semestre 1416; c. cxv^v: introiti per affitti per il primo semestre 1416; c. 116^v: spese ordinarie e straordinarie per il primo semestre 1416; c. cxvij^v: debitori verso la società; c. cxviiij: ufficiali della società per il primo semestre 1416, creditori del loro salario; c. cxviiij^v: sentenza dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società; c. cxx: passaggio dei beni mobili, arredi sacri e dell'archivio ai nuovi massari.

cc. cxx^v-cxxv: Introiti e spese della società gestiti dai massari Guiducius de Montebellio e Iohachus de Usbertis, 1416 II sem. - 1417 I sem.

c. cxx^v: introiti ordinari e straordinari; c. cxxj: introiti per affitti; c. cxxij: spese ordinarie e straordinarie; c. cxxiiij^v: pagamenti a favore di Oddo de Tassonibus; c. cxxiiij: debitori verso la società; c. cxxv: passaggio dei beni mobili, arredi sacri e dell'archivio ai nuovi massari.

cc. cxxvj-cxxx: Introiti e spese della società gestiti dai massari Albertus de Argelata e Melchion ser Damiani Pacis sive de Malteghitis, 1417 II sem. - 1418 I sem.

c. cxxvj: introiti straordinari per il secondo semestre 1417; c. cxxvj: introiti per affitti per il secondo semestre 1417; c. cxxvj: spese ordinarie e straordinarie per il secondo semestre 1417; c. cxxvij^v: introiti straordinari per il primo semestre 1418; c. cxxvij^v: introiti per affitti; c. cxxvij: spese ordinarie e straordinarie per il primo semestre 1418; c. cxxvij^v: debitori verso la società; c. cxxviii: sentenza dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società.

c. cxxx^v: Controllo straordinario di Iacobus Petri Bittini e di Nicolaus ser Iohannes de Beroardis sulle gestioni di Laurentius de Rubeis, sostituto del massaro nel secondo semestre 1405 e massaro nel secondo semestre 1407, 1419 mar. 28.

cc. cxxxj-cxxxvj: Introiti e spese della società gestiti dai massari Bertus de Salariis e Iacobus quondam Scardoyni de Scardoinis, 1418 II sem. - 1419 I sem.

c. cxxxj: introiti ordinari e straordinari per il secondo semestre 1418; c. cxxxij: spese ordinarie e straordinarie per il secondo semestre 1418; c. cxxxiiij: introiti ordinari e straordinari per il primo semestre 1419; c. cxxxiiij^v: debitori verso la società; c. cxxxiiij: spese ordinarie e straordinarie per il primo semestre 1419; c. cxxxiiij^v: debitori verso la società; c. cxxxv: passaggio dei beni mobili, arredi sacri e dell'archivio ai nuovi massari; c. cxxxv^v: sentenza dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società.

cc. cxxxvj^v-cxli: Introiti e spese della società gestiti dai massari Bertolomeus de Scribenariis e Rainaldus de Formaglinis, 1419 II sem. - 1420 I sem.

c. cxxxvj^v: passaggio dei beni mobili, arredi sacri e dell'archivio ai nuovi massari; c. cxxxvij^v: introiti ordinari e straordinari per il secondo semestre 1419; c. cxxxviii: spese ordinarie e straordinarie per il secondo semestre 1419; c. cxxxvij^v: introiti ordinari e straordinari per il primo semestre 1420; c. cxxxviii: spese ordinarie e straordinarie per il primo semestre 1420; c. cxxxviii: debitori verso la società; c. cxxxviii^v: sentenza dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società.

cc. cxlij-cxlviii^v: Introiti e spese della società gestiti dai massari Iohannes de Chanonis e Benedictus dela Rata, 1420 II sem. - 1421 I sem.

c. cxlij: introiti straordinari; c. cxlij: introiti per affitti; c. cxliij^v: spese straordinarie; c. cxliij^v: spese ordinarie; c. cxlvij^v: debitori verso la società; c. cxlvij^v: passaggio dei beni mobili, arredi sacri e dell'archivio ai nuovi massari; c. cxlviii: sentenza dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società.

cc. cl-clv: Introiti e spese della società gestiti dai massari Iohannes de Chastagnolis e Guilielmus de Lamola, 1421 II sem. - 1422 I sem.

c. cl: introiti ordinari e straordinari per il secondo semestre 1421; c. clv: debitori verso la società; c. clj: spese ordinarie e straordinarie per il secondo semestre 1421; c. clij: debitori verso la società; c. clij^v: introiti ordinari e straordinari per il primo semestre 1422; c. cliij: debitori verso la società; c. cliij: spese ordinarie e straordinarie per il primo semestre 1422; c. cliij^v: creditori della società; c. cliij: sentenza dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società; c. cliij^v: passaggio dei beni mobili, arredi sacri e dell'archivio ai nuovi massari.

cc. clv-clvij: Introiti e spese della società gestiti dai massari Fabrinus Damiani Pacis e Philippus Angelini de Marsiliis, 1422 II sem. - 1423 I sem.

c. clv: introiti ordinari e straordinari; c. clvj: spese ordinarie e straordinarie; c. clvij: debitori verso la società.

cc. clvii-clxiiij: Introiti e spese della società gestiti dai massari Munsius Iohannis Munsarelli de Sabadinis e Nerius Floriani de Paltronibus, 1423 II sem. - 1424 I sem.

c. clviiij: introiti ordinari e straordinari; c. clviiiij: debitori verso la società per la tassa di ingresso; c. clviiiij: spese ordinarie e straordinarie; c. clxv: spese straordinarie non accettate al giudizio di sindacato; c. clxjv: debitori diversi verso la società; c. clxijv: sentenza dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società.

c. clxii: Revisione dei conti dei massari della società per il periodo lu. 1422 - giu. 1424 per la fabbrica del palazzo nuovo della società, 1428 ag. 26.

cc. clxiii-clxviii: Introiti e spese della società gestiti dai massari Laurentius de Canonicis e Guasperus de Sassuni, 1424 II sem. - 1425 I sem.

c. clxiiiij: introiti ordinari e straordinari; c. clxiiiijv: spese ordinarie e straordinarie; c. clxv: debitori verso la società e creditori della stessa; c. clxviiijv: sentenza dei sindaci sulla gestione dei massari.

cc. clxviii-clxxiiij: Introiti e spese della società gestiti dai massari Ugolinus quondam Lentii de Benatiis e Iohannes ser Beldo de Panzachiis, 1425 II sem. - 1426 I sem.

c. clxviiiijv: introiti ordinari e straordinari; c. clxx: spese ordinarie e straordinarie; c. clxxj: debitori verso la società; c. clxxjv: beni della società presso terzi; c. clxij: introiti e spese della società; c. clxiiij: sentenza dei sindaci sulla gestione dei massari.

cc. clxxiii-clxxvj: Introiti e spese della società gestiti dai massari Albertus Iacobi de Fantinis e Albertus de Argellata, 1426 II sem. - 1427 I sem.

c. clxxiiiij: introiti ordinari e straordinari; c. clxxiiiijv: spese ordinarie e straordinarie; c. clxxvjv: sentenza dei sindaci sulla gestione dei massari.

cc. clxxvij-clxxxj: Introiti e spese della società gestiti dai massari Lippus quondam Pesarini de Becadellis e Bernardinus quondam Francisci de Mullittis, 1427 II sem. - 1428 I sem.

c. clxxvij: introiti ordinari e straordinari; c. clxxvijv: spese ordinarie e straordinarie; c. clxxx: creditori della società per la costruzione di una nuova bottega nel palazzo della società; c. clxxxj: sentenza dei sindaci sulla gestione dei massari.

cc. clxxxj-186: Introiti e spese della società gestiti dai massari Petronius de Nobilibus e Thomas de Salarolis, 1428 II sem. - 1429 I sem.

c. clxxxj: introiti ordinari e straordinari; c. clxxxij: materiali ricavati dalla demolizione del *deambulatorium* tra il palazzo della società e quello degli anziani; c. clxxxijv: spese ordinarie e straordinarie; c. clxxxiiijv: debitori verso la società; c. clxxxv: creditori della società; c. clxxxv: sentenza dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società.

cc. 186v-191v: Introiti e spese della società gestiti dai massari Rainerius quondam Guilielmi de Montebellio e Nicolaus de Lameriis, 1429 II sem. - 1430 I sem.

c. 186v: introiti ordinari e straordinari; c. 187v: spese ordinarie e straordinarie; c. 190: debitori verso la società; c. 191: sentenza dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società.

cc. 192-194: Introiti e spese della società gestiti dai massari Iacobus Petri Bitini e Guidutius quondam Petri de Montebellio, 1430 II sem. - 1431 I sem.

c. 192: introiti ordinari e straordinari; c. 192v: spese ordinarie e straordinarie; c. 193: debitori verso la società; c. 194: sentenza dei sindaci sulla gestione dei massari.

cc. 194v-196v: Introiti e spese della società gestiti dai massari Nicolaus Arpinelli de Folea e Baldassar Thome de Trentaquattro, 1431 II sem. - 1432 I sem.

c. 194v: Introiti ordinari e straordinari; c. 195: spese ordinarie e straordinarie; c. 195v: debitori verso la società; c. 196: creditori della società; c. 196v: sentenza dei sindaci sulla gestione dei massari.

cc. 197-198v: Introiti e spese della società gestiti dai massari Bertolomeus quondam Guidonis de Scribanariis e Stefanus quondam Iacobi de Ghixilardis, 1432 II sem. - 1433 I sem.

c. 197: introiti ordinari e straordinari; c. 197: spese ordinarie e straordinarie; c. 197v: debitori verso la società; c. 198v: sentenza dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società.

cc. 199-202: Introiti e spese della società gestiti dai massari Laurentius quondam Palamedesii de Rubeis e Bonaventura quondam Laurentii de Paliotis, 1433 II sem. - 1434 I sem.

c. 199: introiti ordinari e straordinari; c. 199: spese ordinarie e straordinarie; c. 200v: introiti ordinari e straordinari; c. 201: debitori verso la società; c. 201: introiti e spese gestiti dai regolatori dei diritti della società; c. 202: debitori verso la società; c. 202v: sentenza dei sindaci sulla gestione dei massari.

cc. 203-206: Introiti e spese della società gestiti dai massari Thomas de Salarolis e Anthonius Basigli de Arengheria, 1434 II sem. - 1435 I sem.

c. 203: introiti ordinari e straordinari; c. 203v: spese ordinarie e straordinarie; c. 205: debitori verso la società; c. 205v: creditori della società; c. 206: sentenza dei sindaci sulla gestione degli ufficiali della società.

cc. 206v-209: Introiti e spese della società gestiti dai massari Petrus quondam Francisci de Brunis e Iohannes Francischini de Canonicis, 1435 II sem. - 1436 I sem.

c. 206v: introiti ordinari e straordinari; c. 207: spese ordinarie e straordinarie; c. 209: sentenza dei sindaci sulla gestione dei massari.

cc. 209v-212: Introiti e spese della società gestiti dai massari Melchion Nicholai de Azoguidis e Dionisius de Castello 1436 II sem. - 1437 I sem.

c. 209v: introiti ordinari e straordinari; c. 210: spese ordinarie e straordinarie; c. 211: debitori verso la società; c. 211v: creditori della società; c. 212: sentenza dei sindaci sulla gestione dei massari.

cc. 212^v-222: Introiti e spese della società gestiti dai massari Anthonius quondam Iacobi de Cedroplano e Laurentius quondam Francischini de Canonicis, 1437 II sem. - 1438 I sem.

c. 212^v: introiti ordinari e straordinari per il secondo semestre 1437; c. 213: spese ordinarie e straordinarie per il secondo semestre 1437; c. 215^v: debitori verso la società; c. 216^v: creditori della società; c. 217: passaggio di beni mobili e dell'archivio dal primo al secondo massaro; c. 217: beni mobili della società presso terzi; c. 217^v: introiti ordinari e straordinari per il primo semestre 1438; c. 217^v: spese ordinarie e straordinarie; c. 219^v: debitori verso la società; c. 221: creditori della società; c. 221^v: passaggio di beni mobili e dell'archivio dal secondo massaro al successore; c. 222: sentenza dei sindaci sulla gestione dei massari.

cc. 222^v-225^v: Introiti e spese della società gestiti dai massari Albertus de Plastellis e Nicolaus de Lameriis, 1438 II sem. - 1439 I sem.

c. 222^v: introiti ordinari e straordinari; c. 222^v: spese ordinarie e straordinarie; c. 224: debitori verso la società; c. 225: creditori della società; c. 225: sentenza dei sindaci sulla gestione dei massari.

cc. 226-231: Introiti e spese della società gestiti dai massari Lippus quondam Pesarini de Bechadellis e Cesar quondam Bertholomei de Panzachis, 1439 II sem. - 1440 I sem.

c. 226: introiti ordinari e straordinari; c. 227: spese ordinarie e straordinarie; c. 230: debitori verso la società; c. 230^v: creditori della società; c. 231: sentenza dei sindaci sulla gestione dei massari.

cc. 231^v-235: Introiti e spese della società gestiti dai massari Anthonius quondam Baxoti de Argile e Bartolomeus quondam Francisci de Trentaquattro, 1440 II sem. - 1441 I sem.

c. 231^v: introiti ordinari e straordinari; c. 232: introiti per una prestanza imposta dal comune alla società; c. 233: spese ordinarie e straordinarie; c. 234^v: creditori della società; c. 235: sentenza dei sindaci sulla gestione dei massari.

cc. 235^v-239: Introiti e spese della società gestiti dai massari Iacobus quondam Bonifacii de Castello e Ieronimus quondam Francisci de Brunis, 1441 II sem. - 1442 I sem.

c. 235^v: introiti ordinari e straordinari per il secondo semestre 1441; c. 235^v: spese ordinarie e straordinarie per il secondo semestre 1441; c. 236: introiti ordinari e straordinari per il primo semestre 1442; c. 237: spese ordinarie e straordinarie per il primo semestre 1442; c. 238: debitori verso la società; c. 238^v: creditori della società; c. 239: sentenza dei sindaci sulla gestione dei massari.

cc. 240-242: Introiti e spese della società gestiti dai massari Nicolaus quondam Fini de Lameriis e Iohannes quondam Thome de Manzolino, 1442 II sem. - 1443 I sem.

c. 240: introiti ordinari e straordinari; c. 240^v: spese ordinarie e straordinarie; c. 241^v: restituzione di rata delle somme anticipate dai notai per la prestanza di cui a c. 232; c. 242: sentenza dei sindaci sulla gestione dei massari.

cc. 242^v-243: Accordo tra la società ed il banchiere Iohannes de Fantutiis per la cessione degli affitti di alcune botteghe in pagamento del credito vantato dal secondo nei confronti della società, 1445 febr. 10.

cc. 244-245^v: Introiti e spese della società gestiti dai massari Dionisius quondam Zampauli de Castello e Schardoynus quondam Iacobi de Scardois, 1443 II sem. - 1444 I sem.

c. 244: introiti ordinari e straordinari; c. 244^v: spese ordinarie e straordinarie; c. 245^v: sentenza dei sindaci sulla gestione dei massari.

cc. 246-248^v: Introiti e spese della società gestiti dai massari Albertus quondam Tadei de Plastellis e Lippus quondam Pexarini de Bechadellis, 1444 II sem. - 1445 I sem.

c. 246: introiti ordinari e straordinari per il secondo semestre 1444; c. 246^v: spese ordinarie e straordinarie per il secondo semestre 1444; c. 247^v: introiti ordinari e straordinari per il primo semestre 1445; c. 247^v: spese ordinarie e straordinarie per il primo semestre 1445; c. 248: creditori della società; c. 248^v: sentenza dei sindaci sulla gestione dei massari.

cc. 249-254: Introiti e spese della società gestiti dai massari Anthonius quondam Baxotti de Argile e Bernardinus quondam Francisci de Mullitis, 1445 II sem. - 1446 I sem.

c. 249: introiti ordinari e straordinari; c. 250^v: spese ordinarie e straordinarie; c. 251^v: spese per i lavori nel palazzo della società; c. 253: creditori della società; c. 253^v: sentenza dei sindaci sulla gestione dei massari.

cc. 255-257^v: Introiti e spese della società gestiti dai massari Iohannes de Gallis e Iohachinus de Usbertis, 1446 II sem. - 1447 I sem.

c. 255: introiti ordinari e straordinari per il secondo semestre 1446; c. 255: spese ordinarie e straordinarie per il secondo semestre 1446; c. 255^v: introiti ordinari e straordinari per il primo semestre 1447; c. 256: spese ordinarie e straordinarie per il primo semestre 1447; c. 257: creditori della società; c. 257: sentenza dei sindaci sulla gestione dei massari.

cc. 258-261^v: Introiti e spese della società gestiti dai massari Anthonius quondam Iacobi de Cedroplano e Dionisius de Castello, 1447 II sem. - 1448 I sem.

c. 258: introiti ordinari e straordinari; c. 258^v: spese ordinarie e straordinarie; c. 261^v: sentenza dei sindaci sulla gestione dei massari.

cc. 262-263^v: Introiti e spese della società gestiti dai massari Merchion quondam Nicolai de Azoguidis e Iacobus de Castello, 1448 II sem. - 1449 I sem.

c. 262: introiti ordinari e straordinari; c. 262^v: spese ordinarie e straordinarie; c. 263^v: sentenza dei sindaci sulla gestione dei massari.

cc. 264-266^v: Introiti e spese della società gestiti dai massari Franciscus de Bonazolis e Lippus de Bechadellis, 1449 II sem. - 1450 I sem.

c. 264: introiti ordinari e straordinari per il secondo semestre 1449; c. 264^v: spese ordinarie e straordinarie per il secondo semestre 1449; c. 265^v: introiti ordinari e straordinari per il primo semestre 1450; c. 265^v: spese ordinarie e straordinarie per il primo semestre 1450; c. 265^v: sentenza dei sindaci sulla gestione dei massari.

cc. 268–269^v: Introiti e spese della società gestiti dai massari Gabriel quondam Andree de Fagnano e Ludovicus Iohannis de Tamaraciis, 1450 II sem. – 1451 I sem.

c. 268: introiti ordinari e straordinari per il secondo semestre 1450; c. 268^v: spese ordinarie e straordinarie per il secondo semestre 1450; c. 269: introiti ordinari e straordinari per il primo semestre 1451; c. 269: spese ordinarie e straordinarie per il primo semestre 1451; c. 269^v: sentenza dei sindaci sulla gestione dei massari.

cc. 271–273^v: Introiti e spese della società gestiti dai massari Petrus quondam Francisci de Brunis e Signorinus Bartolomei de Urso, 1451 II sem. – 1452 I sem.

c. 271: introiti ordinari e straordinari; c. 271^v: spese ordinarie e straordinarie; c. 273^v: sentenza dei sindaci sulla gestione dei massari.

cc. 274–276: Introiti e spese della società gestiti dai massari Franciscus quondam Napoleonis de Malvaxia e Cesar de Panzachiis, 1452 II sem. – 1453 I sem.

c. 274: spese per lo scavo di parte delle fosse della città spettante alla società; c. 274^v: introiti ordinari e straordinari; c. 276: sentenza dei sindaci sulla gestione dei massari.

cc. 278–285^v: Introiti e spese della società gestiti dai massari Iacobus quondam Bertolomei de Grassis e Rolandus quondam Alberti de Castellanis, 1453 II sem. – 1454 I sem.

c. 278: introiti ordinari e straordinari; c. 281^v: spese ordinarie e straordinarie; c. 284^v: debitori verso la società; c. 284^v: credito di Ugolinus fabbro per materiali forniti alla società; c. 285^v: sentenza dei sindaci sulla gestione dei massari.

cc. 286–289^v: Introiti e spese della società gestiti dai massari Nicolaus quondam Petronii de Savignano e Iacobus quondam Bonifacii de Castello, 1454 II sem. – 1455 I sem.

c. 286: spese ordinarie e straordinarie; c. 287^v: introiti ordinari e straordinari; c. 289: debitori verso la società; c. 289^v: sentenza dei sindaci sulla gestione dei massari.

Registro membranaceo di cc. 284; numerazione originaria 1–105, cvj–cxv, 116–117, cxviii–clxxxv, 186–289, con omissione della numerazione per la carta iniziale ora segnata 1^a; mancanti le cc. 46, 47, 69, cxlj, 208, 267. Bianche le cc. 1a, 1a^v, 13^v, 30^v, 31, 45^v, 51^v, 71^v, 87, 95^v, 98–99^v, 104^v, 105, cvij, cxxv^v, cxli^v, clxxv^v, clxxvj, 199^v, 239^v, 243^v, 270, 270^v, 276^v–277^v, 285, 285^v. Copertina membranacea.

Segnatura precedente: AB.

102

1458 II sem. – 1473 I sem.

cc. 2–6: Sentenza dei sindaci sulla gestione dei massari Ducius de Zanis e Dionisius de Castello recante la trascrizione degli introiti e spese ordinarie e straordinarie, 1458 II sem. – 1459 I sem.

cc. 7–10: Sentenza dei sindaci sulla gestione dei massari Gratianus de Grassis e Franciscus de Oleo, recante la trascrizione degli introiti e spese ordinarie e straordinarie, 1459 II sem. – 1460 I sem.

274

cc. 11–17^v: Sentenza dei sindaci sulla gestione dei massari Cesar quondam Bertholomei de Panzachis e Zacharias quondam Bertholomei de Henrigettis, recante la trascrizione degli introiti e spese ordinarie e straordinarie, 1460 II sem. – 1461 I sem.

cc. 19–21^v: Sentenza dei sindaci sulla gestione dei massari Scardoinus quondam Iacobi de Scarduis e Carolus quondam Becadelli de Becadellis, recante la trascrizione degli introiti e spese ordinarie e straordinarie, 1461 II sem. – 1462 I sem.

cc. 23–29^v: Introiti e spese della società gestiti dai massari Iacobus de Fantuciis e Dominicus de Amorinis, 1462 II sem. – 1463 I sem.

c. 23: introiti ordinari e straordinari; c. 25^v: spese ordinarie e straordinarie; c. 29: sentenza dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società.

cc. 31–36: Introiti e spese della società gestiti dai massari Signorinus de Urso e Laurentius de Sancto Venantio, 1463 II sem. – 1464 I sem.

c. 31: introiti ordinari e straordinari; c. 32^v: spese ordinarie e straordinarie; c. 35: sentenza dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società.

cc. 37–42: Sentenza dei sindaci sulla gestione dei massari Bartolomeus de Boniohaninis e Matheus quondam Francisci de Capraria, recante la trascrizione degli introiti e spese ordinarie e straordinarie, 1465 II sem. – 1466 I sem.

cc. 43–46: Sentenza dei sindaci sulla gestione dei massari Franciscus de Bonazolis e Franciscus de Caravita, recante la trascrizione degli introiti e spese ordinarie e straordinarie, 1466 II sem. – 1467 I sem.

cc. 47–50: Procedimento giudiziario e sentenza dei sindaci sull'operato degli ufficiali della società e sulla gestione dei massari Andreas de Leonibus e Benedictus de Morandis, recante la trascrizione degli introiti e spese ordinarie e straordinarie, 1468 II sem. – 1469 I sem.

cc. 51–53^v: Sentenza dei sindaci sulla gestione del massaro Gratianus de Grassis, recante la trascrizione degli introiti e spese ordinarie e straordinarie, 1470 II sem. – 1471 I sem.

cc. 54–55: Sentenza dei sindaci sulla gestione del massaro Franciscus quondam Iohannis Venentis, agente anche a nome dell'altro massaro Franciscus de Oleo, recante la trascrizione degli introiti e spese ordinarie e straordinarie, 1472 II sem. – 1473 I sem.

Undici fascicoli membranacei di complessive cc. 55, già predisposti per una loro successiva rilegatura a volume; numerazione moderna. Bianche le cc. 1^v, 6^v, 10^v, 18, 18^v, 22, 22^v, 30, 30^v, 36^v, 42^v, 46^v, 50^v, 55^v.

275

DEBITORI VERSO LA SOCIETÀ

Formano questa serie cinque registri che coprono il breve arco di tempo che va dal 1283 al 1304. Il loro specifico contenuto, quale evidenziato dal titolo, ha consigliato di attribuire a questi registri un particolare rilievo, sino a farne una serie autonoma, distinta dalla precedente serie «Introiti e spese», con i registri della quale esistono peraltro forti connessioni.

Oltre alla specificità del contenuto un ulteriore elemento che ha consigliato la formazione di una apposita serie è stato quello relativo al processo di formazione del primo di questi registri. Esso venne infatti compilato traendo i dati relativi ai debitori nei confronti della società da tutti i registri che erano stati redatti fino al 1290 e con riguardo sia alle sentenze di condanna emanate dal preconsole, riportate nei registri di atti, sia ai mancati versamenti alla società di quote di stipendi ottenuti per incarichi nell'ambito dell'organizzazione del comune, riportati solitamente nei registri di introiti e spese. D'altra parte già il primo inventario dell'archivio della società, redatto nell'anno 1305, attribuiva autonomo rilievo a questo particolare registro, elencato in modo distinto rispetto a tutti gli altri, inventariati globalmente sotto il nome del preconsole del primo semestre del 1291¹.

I registri successivi seguono lo schema del primo, ma le registrazioni sono relative ad un solo semestre. Come già indicato, la serie si interrompe agli inizi del secolo XIV. Per la ricerca di ulteriori dati relativi ai debitori nei confronti della società occorre quindi fare ricorso sia ai registri di atti, sia a quelli di introiti e spese.

103

1283 II sem. – 1290 II sem.

«Liber continens omnes debitores societatis sumptos ex omnibus voluminibus librorum societatis tempore preconsulatus domini Deutalevi, Cambraxii retro».

¹ Cfr. ASB, *Società dei notai, Introiti e spese*, reg. 87, c. 37^v.

c. j: « Liber debitorum societatis notariorum sumptus ex singulis voluminibus debitorum et condempnatorum societatis factis actenus tempore preconsulis cuiuscumque secundum formam reformationis facte per societatem predictam, factus et compositus tempore domini Bonacose de Muxolinis nunc preconsulis societatis predictae sub millesimo ducentesimo nonagesimo primo, indictione quarta ».

cc. ij^v-iij^v: Debitori durante i preconsolati di Rolandinus Pasagerii e Richobonus de Plastellis, 1283 II sem. - 1284 I sem.

cc. v-vij^v: Debitori durante il preconsolato di Pax de Saliceto, 1285 I sem.

cc. viii-viiiij^v: Debitori durante il preconsolato di Iacobus de Lastignano, 1285 II sem.

cc. x-xiiij: Debitori durante il preconsolato di Benedictus de Fulianis, 1286 I sem.

c. xiiij^v: Debitori durante il preconsolato di Michael Aymerii, 1286 II sem.

cc. xv-xvij: Debitori durante il preconsolato di Bertholomeus domine Clare, 1287 I sem.

cc. xviiij-xxij: Debitori durante il preconsolato di Mathiolus de Ronchore, 1287 II sem.

cc. xxij^v-xxiiij^v: Debitori durante il preconsolato di Laurentius Bonacapti, 1288 I sem.

cc. xxiiij-xxv: Debitori durante il preconsolato di Boninus de Sardellis 1288 II sem.

cc. xxv^v-xxviiiij: Debitori durante il preconsolato di Henrigiptus de Felicianis, 1289 I sem.

c. xxviiiij^v: Debitori durante il preconsolato di Laurentius Alberti Scarii, 1289 II sem.

cc. xxx^v-xxxvij^v: Debitori durante il preconsolato di Bertolus Bellondini, 1290 I sem.

cc. xxxvij-xxxvij^v: Debitori durante il preconsolato di Iacobinus de Bagno, 1290 II sem.

Registro cartaceo di cc. 42; numerazione originaria j-xxxvij e numerazione moderna xxxviiiij-xliij; macchie di umidità diffuse. Bianche le cc. j, j^v, iij^v, iij^v, xiiij, xiiij^v, xvij^v, xxx, xxxviiij-xliij^v. Copertina membranacea, gravemente mutila nel piatto posteriore.

Segnatura precedente: P. domini Bonacose Muxolini.

104

1291 II sem.

« [Liber] condempnatorum et debitorum societatis tempore domini Deutalevi de Zambraxiis preconsulis ».

c. 2: « In nomine Domini amen. Liber in quo continentur officiales debentes societati quantitates in statutis contentas et omnes et singuli qui eidem societati quacumque de causa tenentur et etiam omnes condempnationes facte per dominum Deu-

talevi de Zambraxiis preconsulem eiusdem societatis tempore sui officii, scriptus per me Petrizolum Iacobini Albanisie notarium ipsius domini preconsulis, sub annis Domini millesimo ducentesimo nonagesimo primo, indictione quarta ».

Registro cartaceo di cc. 60; numerazione moderna; lacerazioni nel margine inferiore destro, con parziale perdita del testo; macchie di umidità ampiamente diffuse. Bianche le cc. 1, 1^v, 8^v, 10^v, 12-20^v, 23-26^v, 48-60^v. Copertina membranacea mutila nell'angolo inferiore destro.

Segnatura precedente: Q.

105

1292 I sem.

Debitori verso la società durante il preconsolato di Raynerius quondam Rollandi Zamgi.

c. 1: « In Christi nomine amen. Liber in quo continentur officiales debentes societati quantitates in statutis contentas et omnes et singuli qui eidem societati quacumque de causa tenentur et etiam omnes condempnationes facte per dominum Raynerium quondam domini Rollandi Zamgi preconsulem eiusdem societatis, tempore sui officii, scriptus per me Petrum Alegranze notarium dicti domini preconsulis sub annis Domini millesimo ducentesimo nonagesimo secundo, indictione quinta ».

Registro cartaceo di cc. 26; numerazione moderna. Bianche le cc. 6, 6^v.

106

1295 II sem.

Debitori verso la società durante il preconsolato di Iacobinus Spavaldi.

c. 1: « In Christi nomine amen. In hoc libro continentur nomina officialium comunis Bononie qui tenenturolvere certas quantitates pecunie de officiis eorum. Et continentur in eo condempnationes que facte sunt tempore preconsulatus domini Iacobini Spavaldi et alia que debentur ipsi societati suo tempore quacumque de causa ».

Registro cartaceo di cc. 28; numerazione originaria j-xxiiij, con omissione per le carte ora segnate xj bis, xj ter, xv bis, xxv. Bianche le cc. iij^v, xxv, xxv^v.

107

1304 lu. 13 - ag. 31

Debitori verso la società durante il preconsolato di Iohannes quondam Bonvisini Franchucii.

c. 1: « In Christi nomine amen. Hec sunt condempnationes facte per discretum virum dominum Iohannem quondam domini Bonvisini Franchucii preconsulem soci[etatis] notariorum, de voluntate suorum consulum de infrascriptis hominibus societatis notariorum infrascriptis de causis, sub anno Domini millesimo trecentesimo quarto, indictione [secunda] ».

Registro membranaceo di cc. 10; numerazione moderna; lacerazioni nel margine destro con perdita parziale del testo. Copertina membranacea.

AFFITTI DEI BENI

La serie è formata di due soli registri, che documentano peraltro un periodo molto ampio, dal 1294 al 1403. Vi sono riportati, in copia integrale o per ampi estratti, i contratti d'affitto di beni immobili della società, stipulati per conto di questa dai suoi ufficiali direttivi — preconsole, priore, correttore — e, più frequentemente, dal massaro o da sindaci a ciò deputati.

La stretta continuità cronologica tra i due registri e la circostanza che nella ristrutturazione della documentazione della società, prevista dagli statuti della fine del secolo XIV, l'autonomia di questo tipo di registri era stata espressamente sottolineata hanno consigliato di dare ad essi specifico rilievo, quale serie a sé stante.

108

1294 mar. 29 - 1381 giu. 27

« Liber locatio[rum] bonorum societa[tis] dominorum notariorum Bo[nonie] ».

Volume di cc. 387; in parte membranaceo, con numerazione originaria j-cclxxxxvj e ripetizione del nr. clxxx; in parte cartaceo, con numerazione originaria j-c(1); mancanti le cc. lxxxxj, cxliij, cxxj, cxxij, cxlvj, clxxxvij, ccxxvij, cclxj, cclxv, cclxxxij. Bianche le cc. ij^v, iij, v, vj-vij^v, xij-xvj^v, xxvij, xxij^v, xxxiiij-xxxvj^v, xliij-xliij^v, lvj-lx^v, lxvij^v, lxxij^v-lxxvj^v, lxxxiiij, lxxxiiij^v, lxxxx-lxxxxij^v, cvj; cvj^v, cxiiij^v, cxx, cxx^v, cxlv^v, cliij^v, clxij^v, clxxvij^v-clxxxj^v, clxxxvij-clxxxvij^v, clxxxiiij^v, clxxxv, clxxxv^v, ccvij, ccvij^v, ccxv^v-ccxvij^v, ccxxv-ccxxvij^v, ccxxx^v, ccxlij^v, ccxliij^v-ccxliij^v, ccxlviiij^v-ccl^v, cclv^v-cclvj^v, cclx^v-cclxij^v, cclxvj, cclxvj^v, cclxx, cclxx^v, cclxxiiij^v, cclxxvij, cclxxvij^v, cclxxxij^v, cclxxxiiij^v, i/a-ij/a^v, v/a^v, viij/a^v-x/a^v, xij/a-xv/a^v, xvij/a^v-xxj/a^v, xxxiiij/a^v, xxxv/a^v, xxxvij/a^v, xlvj/a^v, l/a^v, lxxj/a^v-lxxij/a^v, lxxiiij/a^v, lxxvj/a^v, lxxxiiij/a^v, lxxxvij/a^v-c/a^v.

Rilegatura con piatti di legno e dorso in cuoio; parzialmente danneggiato il piatto anteriore.

109

1381 - 1403 dic. 20

« Liber locationum ».

cc. j-j^v: Indice degli affittuari con rinvio ai contratti riportati alle cc. iij-52.

¹ Distingueremo questa seconda parte dal volume con la numerazione i/a-c/a.

c. j: «In Christi nomine amen. In hoc libro continentur et scripte sunt omnes et singule locationes facte per infrascriptos massarios honorande societatis notariorum civitatis Bononie in presentia et tempore infrascriptorum honorabilium corectorum ac consulum eiusdem societatis, infrascriptis personis et conductoribus de infrascriptis rebus et bonis eiusdem societatis, scripte manu infrascriptorum notariorum dicte societatis sub annis Domini nostri Iesu Christi, indicionibus, pontificatus (sic), mensibus et diebus infrascriptis ».

cc. iij-52: Copie dei contratti d'affitto dei beni della società, 1381-1391.

cc. 53-56: Copia dell'atto di cessione dal comune alla società dei notai di beni immobili ubicati in Bologna e di terreni e mulini nel contado ¹, 1391 ag. 30.

cc. 57-60^v: Copia dei contratti d'affitto dei predetti beni immobili, 1392 mar. 21 - apr. 7.

cc. 61-80: Copia dei contratti d'affitto di beni immobili diversi, 1392 mag. 5 - 1403 dic. 20.

Registro membranaceo di cc. 79; numerazione originaria j-lj e numerazione moderna 52-80; mancante la c. xlviii. Bianche le cc. ij, ij^v, vij, vij^v, 52^v, 56^v, 67^v, 72^v, 80^v. Copertina membranacea.

GIORNALI DI CASSA

Registrano il movimento di cassa della società, a rendiconto annuale, desumendolo dai quaderni di cassa, tenuti dal depositario. Costituiscono così una prosecuzione, più scarna e sintetica, degli antichi registri di « Introiti e spese ».

110

1695 *genn.* 2 - 1729 *dic.* 31

Registro cartaceo di cc. 240; numerazione originaria. Rilegatura in cuoio.

111

1767 *dic.* 31 - 1797 *dic.* 31

Registro cartaceo di cc. 137; numerazione originaria 1-128; numerazione moderna 129-137. Bianche le cc. 129-137. Rilegatura in cuoio.

¹ Tale cessione costituisce in parte il corrispettivo di un mutuo di lire 1.000 contratto dal comune con la società ed in parte il prezzo di vendita di detti beni per l'importo del loro valore eccedente l'ammontare del mutuo.

INSTRUMENTI

Nelle tre buste di questa serie sono raccolti una cinquantina di atti notarili ed un registro di copie di altri atti notarili, relativi ai beni immobili via via acquisiti dalla società. Com'è noto, alcuni di questi atti facevano già parte dell'archivio della società agli inizi del secolo XIV, ma erano conservati presso il convento dei Domenicani. Solo verso la fine del secolo XV Zaccaria Enrigetti li aveva recuperati e fatti depositare nella Camera degli Atti.

La loro originaria collocazione, diversa da quella di tutti gli altri registri e documenti e le specifiche segnature archivistiche, anch'esse originarie, indicano che questi documenti costituirono fin dall'inizio una precisa, autonoma serie dell'archivio della società.

112

1281 genn. 29 - 1317 sett. 4

1. Bologna, 1281 genn. 29 (in copia del 16 dic. 1308)

Sentenza dei giudici al disco del grifone che assegna ad Aço quondam Chaçanici Cacipti, e per esso al suo curatore Dominicus Tholomey, il possesso dei beni degli eredi di Franciscus de Rustiganis per un debito non pagato.

notaio: Rodulfus Merchadantis Octorini.

Copia membranacea; c. 1.

Segnatura precedente: n. 6.

2. Bologna, 1281 nov. 28 (in copia del 16 dic. 1308)

Sentenza dei giudici al disco del grifone che immette il predetto Aço Cacipti nel possesso dei beni predetti costituiti da immobili ubicati nella cappella di S. Maria dei Rustigani.

notaio: Petrus quondam Iohanini Zordani.

Copia membranacea; c. 1.

Segnatura precedente: n. 5.

3. Bologna, 1287 mar. 10

Nomina della società dei notai di Zacharias Christiani quale procuratore speciale per l'acquisto di case in città.

notaio: Petrus Merlinus.

Originale membranaceo; c. 1.
Segnature precedenti: B; n. 10

4. Bologna, 1287 mar. 26

Vendita di Franciscus quondam Acursii a Zacharias Christiani, procuratore speciale della società dei notai, di una casa ubicata « in contrata platee maioris ».

Bologna, 1287 mar. 26.

Vendita di Franciscus quondam Acursii predetto a Zacharias Christiani predetto di una casa contigua alla precedente.

notaio: Petriçolus Iacobini Albanisie.

Originale membranaceo; c. 1.
Segnature precedenti: A; n. 11.

5. Bologna, 1287 sett. 18

Confessione di debito di Michael quondam Thomaxii, sindaco della società dei notai, nei confronti di Petrus de Flagnano, per una somma impiegata nella costruzione della casa della società.

Bologna, 1287 sett. 18

Confessione di debito di Michael quondam Thomaxii predetto nei confronti di Bonaventura quondam Zamboni Ghissilebelle, per una somma impiegata come nel documento precedente.

notaio: Petrus Benvenuti de Sancta Maria in Donis.

Originale membranaceo; c. 1.
Segnatura precedente: n. 12.

6. Bologna, 1293 lu. 11

Richiesta di Beatrixia, Placidia, Ymelda ed Agnexia quondam Nicholay de Bochaçiis a Iohannes Marçellinus giudice del podestà Ottolinus de Mandello per la nomina di Iacobinus quondam Iohannis quale loro curatore in occasione della vendita da parte del loro fratello Ariverius a Gregorius de Navi, sindaco della società dei notai, di loro terreni da costruzione ubicati in cappella di S. Tecla dei Lambertazzi.

Bologna, 1293 lu. 11

Vendita di Ariverius de Bochaçiis predetto a Gregorius de Navi predetto dei terreni da costruzione ubicati in cappella di S. Tecla dei Lambertazzi. Alla vendita consentono anche gli eredi di Ubertinus de Lovello il giovane, comproprietari di parte dei predetti terreni.

Ratifica di Rustiganus quondam Ubertini de Lovello il vecchio, comproprietario di parte dei predetti terreni, dell'operato del proprio procuratore frate Monte de Baxacomatribus circa la vendita sopra indicata.

notaio: Arpinellus quondam Ugolini de Folia.

Originale membranaceo; c. 1.
Segnature precedenti: D; n. 3; n. 16.

7. Bologna, 1294 giu. 9

Riformazione del consiglio del popolo e della massa che concede a Iacopinus de Rustiganis di poter rientrare in città per stipulare l'atto di vendita alla società dei notai della sua casa ubicata in cappella di S. Maria de' Rustigani.

notaio: Michael Brescha, notaio degli anziani e consoli.

Bologna, 1294 giu. 27

Nomina da parte dei consoli della società dei notai di Benvenutus magistri Martini e di Michael Thomaxii quali procuratori speciali della società per l'acquisto della casa predetta.

notaio: Bonfantinus quondam Michaelis de Fabro, notaio del preconsole.

Bologna, 1294 giu. 28

Procura speciale di Iacopinus de Rustiganis predetto a Marchixinus Benvenuti Bonifacii per la vendita della casa predetta.

notaio: Borghexanus quondam Cambii.

Originale membranaceo; c. 1.
Segnature precedenti: I; K; n. 19.

8. Bologna, 1294 lu. 1

Vendita di Marchixinus Benvenuti Bonifacii quale procuratore di Iacopinus de Rustiganis a Benvenutus magistri Martini e Michael Thomaxii, procuratori della società dei notai della casa di cui al numero precedente.

notaio: Bonfantinus quondam Michaelis de Fabro.

Originale membranaceo; c. 1.
Segnature precedenti: L; n. 20.

9. Bologna, 1295 genn. 1

Confessione di Marchixinus predetto di aver ricevuto 200 lire da Deodatus quondam Nicholay, massaro della società dei notai, quale parte del prezzo della vendita di cui al numero precedente.

notaio: Iohannes quondam Blundi.

Originale membranaceo; c. 1.

Segnatura precedente: n. 21.

10. Bologna, 1295 mag. 14

Confessione di Marchixinus predetto di aver ricevuto 34 lire e 16 soldi da Manuel de Sabluni, massaro della società dei notai, quale residuo del prezzo della vendita di cui ai numeri precedenti.

notaio: Guilielmus Petriçoli Doxii.

Originale membranaceo; c. 1.

Segnature precedenti: O; n. 22.

11. Bologna, 1295 mag. 23

Confessione di Bertholinus quondam Caravite [de Oddofredis] di aver ricevuto 100 lire da Vandinus quondam Caravite, parte per miglioramenti fatti nella loro casa ubicata in cappella di S. Maria de' Rustigani e parte quale dote della madre.

notaio: Anthonius de Burellis.

Originale membranaceo; c. 1.

Segnatura precedente: n. 23.

12. Bologna, 1295 sett. 3

Attestazione di Francischus quondam Caravite, quale padre di Gualdradina e Mina, di aver ricevuto 10 lire da Vandinus e [Ri]cardinus quondam Caravite, quale legato disposto a favore di esse nel testamento del defunto Caravita.

notaio: Antonius de Burellis.

Originale membranaceo; c. 1.

Segnatura precedente: n. 24.

13. Bologna, 1295 dic. 11

Parere di Albertus Oddofredi circa la parte di eredità spettante a Guisaltruda vedova del defunto Caravita.

notaio: Andreolus quondam Petriçoli Albertini.

Originale membranaceo; c. 1.

Segnatura precedente: n. 25.

14. Bologna, 1297 dic. 2

Nomina da parte del consiglio generale della società dei notai di Mathiolus quondam Actolini de Ronchore quale procuratore speciale della società per acquistare da Bertholinus, Vandinus e Ricardinus quondam Caravite [de Oddofredis] la loro casa ubicata in cappella di S. Maria de' Rustigani.

Bologna, 1297 dic. 12

Attestazione che Mathiolus quondam Actolini predetto ha preso possesso, in nome e per conto della società dei notai, della casa predetta.

notaio: Michael quondam Thomaxii.

Originale membranaceo; c. 1.

Segnatura precedente: n. 26.

15. Bologna, 1297 dic. 12

Vendita dei figli del defunto Caravita predetti a Mathiolus quondam Actolini predetto della casa di cui ai numeri precedenti.

notaio: Michael quondam Thomaxii.

Originale membranaceo; c. 1.

Segnatura precedente: n. 27.

16. Bologna, 1298 dic. 26

Vendita dei figli del defunto Caravita predetti a Zacharias quondam Rolandi, massaro della società dei notai, di una seconda casa ubicata in cappella di S. Maria de Rustiganis.

Bologna, 1298 dic. 26

Permuta di Zacharias quondam Rolandi predetto con Ricardinus e Vandinus quondam Caravite de Oddofredis della metà di un appezzamento di terra in Ceretolo con la metà di un terreno da costruzione ubicato in cappella di S. Maria de Rustiganis.

notaio: Guido Bençevennis de Casola.

Originale membranaceo; c. 1.

Segnature precedenti: 0; n. 29.

17. Bologna, 1298 dic. 26

Rinuncia di Bertolomeus quondam Nicholay a Zacharias quondam Rolandi predetto dei diritti che per ragione di dote poteva vantare sulla casa venduta alla società dai figli del defunto Caravita de Oddofredis.

Bologna, 1298 dic. 26

Vendita di Ricardinus e Vandinus quondam Caravite de Oddofredis a Zacharias quondam Rolandi predetto di un appezzamento di terra in Ceretolo.

notaio: Guido Bençevennis de Casola.

Originale membranaceo; c. 1.

Segnature precedenti: 0; n. 30.

18. Bologna, 1299 ag. 18

Confessione di Rolandus Caxocti, quale rappresentante del comune di Bologna, di aver ricevuto da Franciscus de Guarinis, a nome della società dei notai, un prestito di 1.000 lire da restituirsì entro un mese, costituendo in garanzia la casa già di proprietà di Guilielmus quondam Acursii, contigua alla casa della società.

notaio: Guilielmus Petroboni de Bançis.

Originale membranaceo; c. 1.

Segnatura precedente: n. 28.

19. Bologna, 1300 nov. 19

Sentenza del giudice Paganellus de Bibbiano, giudice al disco dell'Orso, che nomina notaio Franciscus Dominici de Castaldis.

notaio: Iohannes Bonvixini Franchutii.

Originale membranaceo; c. 1.

Segnatura precedente: n. 31.

20. Padova, 1301 apr. 19 (in copia del 16 dic. 1308)

Cessione di credito di Aço quondam Caçanimici al fratello Iohannes nei confronti di Franciscus quondam Rustigani de Rustiganis.

notaio: Almenardus filius Iohanini de Montagnana.

Copia membranacea; c. 1.

Segnatura precedente: n. 32.

21. Bologna, 1301 dic. 26

Nomina da parte del consiglio generale della società di Michael quondam Thomaxii quale procuratore speciale della società per acquistare da Guilielmus quondam Alberti de Rustiganis un terreno da costruzione ubicato in cappella di S. Maria de Rustiganis.

Bologna, 1302 dic. 1

Vendita di Guilielmus de Rustiganis predetto a Michael quondam Thomaxii predetto del terreno sopra indicato.

notaio: Nicholaus Iohanini Manelli.

Originale membranaceo; c. 1.

Segnatura precedente: n. 33.

22. Bologna, 1302 mag. 12

Confessione di Guilielmus de Rustiganis di aver ricevuto 152 lire da Uguicio de Bambaglolis, massaro della società dei notai, quale parte del prezzo di vendita del terreno di cui al numero precedente.

Bologna, 1302 giu. 14

Confessione di Guilielmus de Rustiganis simile alla precedente per la somma di 48 lire.

notaio: Michael Petri spetialis.

Originale membranaceo; c. 1.

Segnature precedenti: P; n. 34.

23. Bologna, 1303 nov. 23

Confessione di Albertus quondam Thomaxini Conoscentis di aver ricevuto 100 lire da Fello quondam Petri de Baxacomatribus, massaro della società dei notai, quale parte di un credito che vantava per un mutuo concesso alla società.

Bologna, 1303 dic. 12

Confessione di Albertus quondam Thomaxini Conoscentis simile alla precedente per una somma di 100 lire.

notaio: Guilielmus quondam Donusdei de Planorio.

Originale membranaceo; c. 1.

Segnature precedenti: E; n. 25.

24. Bologna, 1305 dic. 22

Nomina ad opera di Gerardus de Tebaldis, giudice del podestà, di Ugolinus Iohanis quale curatore di Nicolaus quondam Philippi de Via Nova, per la confessione del conferimento dotale di Aldegarda detta Gardella figlia di Franciscus quondam Caravite.

Bologna, 1305 dic. 22

Conferimento dotale tra le parti indicate precedentemente per beni tra cui una casa ubicata in cappella di S. Maria de Rustiganis.

notaio: Bilonus Iacopi Bilonis.

Copia membranacea; c. 1.

Segnatura precedente: n. 36.

25. Bologna, 1305 dic. 30 (in copia del 16 dic. 1308)

Testamento di Martinus de Silimannis.

notaio: Petriçolus quondam Iohannini Henrice.

Copia membranacea; c. 1.

Segnatura precedente: n. 2.

26. Bologna, 1306 sett. 24 – 1307 mag. 28

Registrazioni nei libri *introiti e spese* dei massari della società dei notai dei contratti di locazione e dei pagamenti dei relativi affitti per botteghe di proprietà della società da parte di Andreas, Michael, Philippus quondam Bonaventure.

notaio: Guilielmus Mathioli de Ronchore.

Copia membranacea; c. 1.

Segnatura precedente: n. 1.

27. Bologna, 1308 febr. 7

Restituzione di Iohannes quondam Caçanimici de Caçiptis a Bonfolus quondam Pelegrini Boschi, massaro della società dei notai, di 14 lire, in riconoscimento che l'avvenuta cessione dei diritti del primo alla società su due terreni da costruzione ubicati in cappella di S. Maria de' Rustigani, non comportava un costo di 50 lire, ma di 36.

notaio: Philippus Henregipti de Felicianis.

Originale membranaceo; c. 1.

Segnatura precedente: n. 3.

28. Padova, 1308 apr. 17

Procura speciale di Sullimanus detto Maninus de Sullimanis a Bençivene Lambertini de Castrofranco a vendere una sua casa ubicata in Bologna in cappella di S. Maria de' Rustigani.

notaio: Franciscus filius Crexentii.

Originale membranaceo; c. 1.

Segnatura precedente: n. 4.

29. Bologna, 1311 dic. 19

Vendita di Nicolaus quondam Philippi de Via Nova a Businus quondam Raynerii, rappresentante della società dei notai, di una casa con tre botteghe ubicata in cappella di S. Maria de' Rustigani.

notaio: Bonaventura quondam Iacobini.

Originale membranaceo; c. 1.

Segnatura precedente: n. 7.

30. Bologna, 1314 ott. 12

Vendita di Iacobus de Cantone, quale rappresentante di Maninus quondam Iohannis de Sulimanis, a Bonifacius de Goçadinis, preconsole e quale rappresentante della società dei notai, di una casa ubicata in cappella di S. Croce.

notaio: Petrus quondam Guidonis de Bonromeis.

Originale membranaceo; c. 1.

Segnatura precedente: n. 8.

31. Bologna, 1315 giu. 13

Vendita di Poetinus e Barnaba quondam Amadey Poete ad Homobonus de Tederixiis, sindaco e rappresentante della società dei notai, di una casa ubicata in cappella di S. Croce.

notaio: Iacobus quondam Guillelmi Dosii.

Originale membranaceo; c. 1.

Segnatura precedente: n. 9.

32. Rimini, 1317 ag. 19

Procura speciale di Martinus quondam Magli quondam Sullimani ad Orator quondam Zaffaroni per vendere alla società dei notai una sua casa ubicata in cappella di S. Croce.

notaio: Iohannes quondam Ranaldini de Arimino.

Originale membranaceo; c. 1.

Segnatura precedente: n. 10.

33. Bologna, 1317 ag. 26

Vendita di Orator quondam Zaffaroni predetto a Michael quondam Thomaxii, sindaco e rappresentante della società dei notai, della casa di cui al numero precedente.

notaio: Bonincontrus quondam Petriçoli Bonincontri.

Originale membranaceo; c. 1.

Segnatura precedente: n. 11.

34. Rimini, 1317 sett. 4

Ratifica di Martinus quondam Magli quondam Sullimani della vendita di cui al numero precedente.

notaio: Iohannes quondam Ranaldini de Arimino.

Originale membranaceo; c. 1.

Segnatura precedente: n. 12.

113

1297 dic. 12 - 1314 giu. 13

Contratti di acquisto di beni immobili in Bologna da parte della società, in copia eseguita probabilmente alla fine del sec. XIV.

Registro cartaceo di cc. 24; numerazione originaria 7-30.

Bibliografia: CENCETTI, *Palazzo*, p. 48, n. 18.

114

1429 sett. 22 - 1569

1. Bologna, 1429 sett. 22

Decreto dei Riformatori dello Stato di Libertà che stabilendo di acquisire l'uso del palazzo della società per gli Anziani prescrive il pagamento di un affitto annuo di lire 750 a favore della società e concede ad essa l'uso di un locale nel palazzo del podestà.

Originale membranaceo; c. 1.

Segnatura precedente: n. 14.

2. Bologna, 1432 mag. 21

Vendita dei rappresentanti della società dei fabbri ad Antonius quondam Petri Ghezo di due botteghe nel palazzo del capitano del popolo di fianco alla torre dell'arengo.

notaio: Laurentius quondam Iohannis de Pymi.

Originale membranaceo; c. 1.

Segnatura precedente: n. 15.

3. Bologna, 1458 dic. 15

Vendita di Martinus quondam Tunioli de Caxalgia a Iohannes quondam Martini de Rubeis di un appezzamento di terra ubicato nella cappella di S. Cristina di Sargozza.

notaio: Dominicus quondam Guasparis de Catelanis.

Originale membranaceo; cc. 2.

Segnatura precedente: n. 18.

4. Bologna, 1458 dic. 19

Affitto di Iohannes quondam Martini de Rubeis a Martino quondam Tunioli de Caxalgia dell'appezzamento di terra di cui al numero precedente.

notaio: Dominicus quondam Gasparis de Catelanis.

Originale membranaceo; cc. 2.

Segnatura precedente: n. 19.

5. Bologna, 1460 dic. 25

Vendita di Iohannes quondam Martini de Rubeis a Cesar de Panzachis e Zacarias de Henrigittis, massari della società dei notai, dell'appezzamento di terra di cui ai numeri precedenti.

notaio: Florianus de Scardois che trae degli atti di Dominicus de Mulittis.

Originale membranaceo; cc. 2.

Segnatura precedente: n. 20.

6. Bologna, 1473 mar. 4

Vendita di Petrus quondam Antonii de Placentia a Laurentius de S. Venantio, masaro della società dei notai, di una bottega ubicata nel palazzo del Podestà e già affittata dalla società ad uso di Tarpeia.

notaio: Zacharias de Henrigittis.

Originale membranaceo e due copie cartacee; cc. 20.

Segnatura precedente: n. 21.

7. Bologna, 1481 giu. 30

Vendita di Iohannes de Desideriis ai rappresentanti della società dei notai di parte di una bottega contigua alla Tarpeia della società.

notaio: Albizus de Dugliolo.

Originale membranaceo e due copie cartacee; cc. 12.

Segnatura precedente: n. 22.

8. Bologna, 1484 apr. 5

Vendita dei rappresentanti della società dei fabbri a Iacobus de Scanello, rappresentante della società dei notai, di una bottega nel palazzo del podestà contigua alla « torre dell'orologio vecchio ».

notaio: Iacobus quondam Pasqualis de Montecinere.

Originale membranaceo e due copie cartacee; cc. 12.

Segnatura precedente: n. 23.

9. Bologna, 1491 nov. 3

Vendita di Antonius quondam Ansaldini de Asinellis ai rappresentanti della società dei notai di una bottega nel palazzo del podestà contigua alla « torre della società dei notai ».

notaio: Cesar quondam Ludovici de Panzachis.

Originale membranaceo e due copie cartacee; cc. 12.

Segnatura precedente: n. 24.

10. Bologna, 1496 lu. 6

Pagamento di Cesar de Nappis, depositario della società dei notai, a Iohannes Antonius de Castagnolo, procuratore di Antonius quondam Ansaldini [de Asinellis] di lire 393, soldi 8, denari 10 di bolognini quale ultima rata del prezzo dell'acquisto di cui al numero precedente.

notaio: Melchion quondam Dominici de Vizano.

Originale membranaceo; cc. 2.

Segnatura precedente: n. 25.

11. Bologna, 1517 – 1569

Documenti processuali per causa tra la società dei notai e la società dei merciai.

Documenti e fascicoli cartacei per complessive cc. 50.

COPERTINE

Questa serie, composta di sei buste, è ovviamente una creazione del tutto artificiale. Sono qui raccolte infatti le copertine membranacee di 146 registri, tutti redatti nel periodo compreso tra il 1283 ed il 1381. Sono tra queste le copertine ritrovate da Carlo Malagola nel 1879 ed appartenenti all'archivio della società dei notai ed anche altre copertine, recuperate in momenti successivi¹. Il loro numero, ben superiore a quello di tutte le unità dell'attuale archivio della società, è di per sé un indice oltremodo eloquente di quanto gravi siano state le conseguenze degli scempi perpetrati sulla documentazione archivistica bolognese².

Di tutte le copertine, poste senza ulteriori distinzioni in successione cronologica, sono state riportate le intitolazioni e le signature originarie. Ciò nell'intento di offrire comunque un qualche ausilio alla ricerca o, quanto meno, uno strumento per una più precisa loro valutazione a fini strettamente archivistici.

115

1283-1300

1. 1283 II sem. – 1284 I sem.

« Liber actorum factorum tempore preconulatus domini Richoboni de Plastellis et domini Rolandini Pasageri, lxx cartarum.

« Condempnationes ».

« Rolandini Paxagerii ».

prima, terza, quarta pagina di copertina: elenchi di notai e relazioni di nunzi.

Segnatura precedente: A.

¹ La vicenda di questa documentazione è stata sicuramente tra le più travagliate. Solo recentemente una notevole parte di queste copertine è stata riconsegnata all'Archivio di Stato dalla Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna, in locali della quale, un tempo occupati dall'Archivio di Stato, sono state ritrovate a seguito di lavori di ristrutturazione.

² Un particolare può inoltre far comprendere quanto, oltre che gravi, tali conseguenze siano ormai irreversibili. Nel corso dell'attuale riordinamento non è stato possibile ricondurre nessuna di queste copertine né a registri né a frammenti di registri sprovvisti di coperte. È quindi evidente che i registri da essi originariamente ricoperti devono ritenersi praticamente dispersi.

2. 1284 II sem.

« Introytus domini Gratiadey Aimerici massarii societatis notariorum tempore preconsulatus domini Iacobini de Lobia ».

« Liber rationum societatis notariorum, tempore domini Iacobini de Lobia ».

« Liber rationis introitus et expensarum Graciadei Aymerici notarii qui fuit massarius societatis notariorum tempore domini Iacobini de Lobia preconsulis societatis notariorum et dictum restitui Graciadeo ».

prima – quarta pagina di copertina: annotazioni di pagamenti effettuati dal massaro.

Segnatura precedente: B.

3. 1286 I sem.

« Liber reformationum factarum tempore domini Benedicti de Fulianis preconsulis societatis notariorum ac etiam continens in dicto libro securitatum ancianorum receptarum tempore sui offitii ».

Segnatura precedente: E.

4. 1286 I sem.

« Liber diversorum negotiorum factorum tempore domini Benedicti de Fulianis preconsulis societatis notariorum ».

Segnatura precedente: E.

5. 1286 II sem.

« Liber reformationum factarum tempore domini Michaelis Aymerii notarii ».

Segnatura precedente: F.

6. 1288 I sem.

« Reformationes. Tempore domini Laurentii Bonacapti ».

Segnatura precedente: I.

7. 1288 I sem.

« Acta tempore preconsulatus domini Laurentii Bonachati ».

terza pagina di copertina: elenco degli aspiranti al notariato ed indicazione degli ammessi.

Segnatura precedente: I.

8. 1288 I sem.

« Defensiones. Tempore domini Laurentii Bonacapti ».

terza pagina di copertina: elenco di notai i cui nominativi non erano passati dalla matricola vecchia alla matricola nuova.

Segnatura precedente: I.

9. 1289 I sem.

« Liber actorum factorum et scriptorum per Petrum quondam domini Guidonis Capelli notarium societatis notariorum civitatis Bononie, tempore preconsulatus domini Henregipti de Felicianis preconsullis dicte societatis, sub anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo nono, indictione secunda ».

Segnatura precedente: L.

10. 1290 I sem.

« Reformationes tempore domini Bertholi domini Bellondini preconsulis ».

Segnatura precedente: N.

11. 1290 I sem.

« Acta [tempore domini Bertholi domini Bellondini preconsulis] ».

Segnatura precedente: N.

12. 1290 I sem.

« Condemnationes [tempore domini Bertholi domini Bellondini preconsulis] ».

Segnatura precedente: N.

13. 1290 II sem.

« Acta mei Iacobini de Bagno ».

Segnatura precedente: O.

14. 1290 II sem.

Segnatura precedente: O.

15. 1290 II sem.

Segnatura precedente: O.

16. 1290 II sem.

Segnatura precedente: O.

17. 1291 I sem.

« Liber continens nomina debentium societatis et condemnationes. Bonacosa de Musolinis preconsul ».

Segnatura precedente: P.

18. 1291 II sem.

« Reformationes societatis notariorum facte tempore domini Deutalevi [Zambraxii] preconsulis ».

Segnatura precedente: Q.

19. 1291 II sem.

« Acta Petriçoli [Iacobini Albanis] notarii domini Deutalevi [Zambraxii] preconsulis ».

Segnatura precedente: Q.

20. 1292 II sem.

« Reformationes facte tempore preconsulatus domini Bonvixini domini Bollognitti ».

seconda e terza pagina di copertina: elenchi di nunzi della società e di notai inquisiti e condannati.

Segnatura precedente: S.

21. 1292 II sem.

« Acta Francischi Bresche notarius societatis notariorum ».

terza pagina di copertina: elenco di notai che avevano avuto licenza di assentarsi dalla città.

Segnatura precedente: S.

22. 1293 I sem.

Segnatura precedente: T.

23. 1294 I sem.

« Liber reformationum factarum tempore domini Petri Merlini ».

Segnatura precedente: X (quarta pagina).

24. 1294 II sem.

« Liber citationum, preceptorum et aliarum diversarum scripturarum factarum per me Iohannem quondam Blundi notarium societatis, sub anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo quarto, indictione septima, tempore preconsulatus domini Guidonis de Sancto Georgio preconsulis societatis notariorum ».

seconda pagina di copertina: annotazioni di somme ricevute dal notaio.

terza pagina di copertina: elenco di notai.

Segnatura precedente: Y.

25. 1294 II sem.

« Liber condemnationum factarum tempore preconsulatus discreti viri domini Guidonis de Sancto Georgio ».

Segnatura precedente: Y.

26. 1295 I sem.

« Liber condemnationum factarum tempore domini Iohannis Barbarosse preconsulis societatis notariorum ».

seconda e terza pagina di copertina: annotazioni di condanne pecuniarie inflitte a notai della società.

Segnatura precedente: Z.

27. 1295 I sem.

« Liber introitus et expensarum domini Manuelli de Sabluni tempore preconsulatus domini Iohannis Barbarosse ».

Signature precedenti: B; d.

28. 1296 II sem.

« Liber introytum denariorum perventorum ad manus domini Nicholai domini Buvaelli massarii societatis notariorum [tempore] Iacobini de Medicina [preconsulis] ».

Signature precedenti: c; f.

29. 1300 I sem.

« Ratio introitus ». « Domini Contis de Baxacomatribus ».

« Liber introitus massarie ».

« Introitus societatis notariorum de Bononia perventi ad manus Contis de Baxacomatribus ».

Segnatura precedente: KK.

116

1301-1315

30. 1301 I sem.

« Liber reformationum [tempore domini Severii de Canitulo preconsulis] ».

Segnatura precedente: MM.

31. 1301 I sem.

« Liber actorum Gerardi de Lastignano notarii societatis notariorum ».

« Tempore preconsulatus domini Severii de Canitulo » (quarta pagina).

seconda pagina di copertina: elenco dei richiedenti l'ammissione alla società.

Segnatura precedente: MM.

32. 1301 II sem.

« Liber reformationum societatis notariorum tempore preconsulatus dominorum Iacobi domini Bernardi et Iacobi de Bonacaptis preconsulum societatis predictae ».

Segnatura precedente: NN.

33. 1301 II sem.

« Liber introitus domini Vinciguerre Rovixii consulis et massarii societatis notariorum ».

« Millesimo trecentesimo primo, tempore preconsulatus domini Iacobi Bernardi in secundis sex mensibus ».

« Vinciguerre Rovixii ».

Segnatura precedente: NN.

302

34. 1302 I sem.

« Liber actorum et diversarum scripturarum factarum tempore prudentis viri domini Thome de Ricciis preconsulis societatis notariorum per me Michaellem Petri spetialis notarium et nunc notarium dicti domini preconsulis ».

Segnatura precedente: to.

35. 1302 I sem.

« Liber introitus tocus eius quod pervenit ad manus domini Hugutionis de Bam-baglolis consulis et massarii societatis notariorum et etiam expensarum factarum per ipsum tempore preconsulatus prudenti viri domini Thome de Ricciis preconsulis societatis prefate ».

36. 1302 II sem.

« Liber Guidonis Iacobi Lamberti notarii ».

« Tempore providi et discreti viri domini Mathei de Scornittis preconsulis societatis notariorum civitatis Bononie » (quarta pagina).

Segnatura precedente: MA (quarta pagina).

37. 1302 II sem.

« Liber introitus et expensarum domini Albertini Francholi massarii tempore preconsulatus domini Mathey de Scurnetis in ultimis sex mensibus ».

« Guidonis de Lambertis notarii domini preconsulis ».

« Domini Albertini Francholi massarii ».

38. 1303 I sem.

« MCCCIII, [tempore pre] consulatus domini Conti de [Baxaco] matribus ».

« Liber consignationum pignorum nec non introitus et expensarum domini Hentii de Lobia massarii societatis notariorum, tempore preconsulatus domini Conti de Baxacomatribus in primis sex mensibus dicti anni ».

39. 1303 II sem.

« Liber reformationum societatis tempore preconsulatus domini Stephani Amati ».

prima pagina di copertina: notai assenti a riunioni del consiglio dei quaranta.

terza pagina di copertina: notai autorizzati ad assentarsi da riunioni.

Segnatura precedente: GI.

40. 1305 I sem.

« Introytus et expense Ubertini Palmerii consulis et massarii tempore domini Iacobi de Cospis olim preconculis sub millesimo trecentesimo quinto in primis sex mensibus ».

« Introytus et expense tempore preconculatus domini Iacobi de Cospis ».

Segnatura precedente: MA.

41. 1305 II sem.

« Bonacursius domini Egidii de Lavigno notarius societatis notariorum, tempore sapientis et discreti viri domini Bernardini de Bambaglolis honorabilis preconculis societatis eiusdem ».

Segnatura precedente: Ber; NA.

42. 1306 I sem.

« Tempore domini Buxini Raynerii ».

« Ubaldinus de Stiglatico ».

Segnatura precedente: OA.

43. 1307 I sem.

« Liber condepnationum factarum tempore preconculatus prudentis viri domini Nicholay de Buvallellis et suorum consulum ».

44. 1308 II sem.

« Liber introytus et expensarum Venturini de Floranis consulis et massarii societatis notariorum tempore preconculatus domini Martini Dentamis ».

Segnatura precedente: AP.

45. 1311 II sem.

« Liber yntroytus societatis notariorum tempore domini Petri domini Bonifacii Montanari preconculis societatis predicte et domini Buxini Raynerii massarii societatis predicte ».

Segnatura precedente: BO.

46. 1312 I sem.

« Liber actorum et scripturarum mei Iacobi de Nugareto notarii societatis notariorum factum tempore dominorum Gerardi quondam domini Richoboni de Plastellis et Bonagratie quondam domini Fabri de Plastellis preconculum dicte societatis notariorum, sub millesimo trecentesimo duodecimo, indictione decima » (quarta pagina).

Segnatura precedente: GB (quarta pagina).

47. 1312 II sem.

« Liber actorum Nicolai Marchi Paxiti, tempore preconculatus prudentis viri domini Iohannis domini Benasay ».

48. 1313 II sem.

« Liber actorum mei Baroni quondam Campucii Butrigarii notarii societatis notariorum tempore prudentis viri domini Nigri de Querciis honorabilis preconculis societatis notariorum ».

49. 1313 II sem.

« Nigri de Querciis preconculis ».

Segnatura precedente: NI.

50. 1313 II sem.

« Liber introytus et expensarum domini Iohannis quondam domini Bonvixini Franchucii notarii consulis et massarii societatis notariorum, tempore preconculatus sapientis viri domini Nigri de Querciis honorabilis preconculis notariorum ».

Segnatura precedente: NI.

51. 1314 I sem.

« Liber mei Michaelis Petri spetialis notarius discreti et sapientis viri domini Bonaventure de Floranis preconculis societatis notariorum civitatis Bononie, continens acta et alias diversas scripturas facta et factas sub examine dicti domini preconculis et eius consulum, sub anno Domini millesimo trecentesimo quartodecimo, indictione duodecima ».

52. 1315 I sem.

« Liber introitus et expensarum domini Petri olim domini Bonifacii Montanarii massarii societatis notariorum civitatis Bononie, tempore preconsulatus prudentis viri domini Thomaxii de Preytis ».

Segnatura precedente: Th.

117

1317-1335

53. 1317 I sem.

« Pauli domini Belondini [preconsulis] ».

« [Iohannes de] Goçadinis notarius dicte societatis notariorum ».

54. 1317 I sem.

« Liber Piçoli Iacobini Bonincontri [notarii domini preconsulis] ».

« Liber societatis notariorum ».

« Tempore domini Pauli Belondini preconsulis ».

Copertina gravemente mutila.

55. 1318 I sem.

« Liber Michaelis Petri spetialis notarii et tunc notarii domini Thome de Floranis preconsulis societatis notariorum ».

Copertina gravemente mutila.

56. 1318 I sem.

« Introitus et expensarum liber domini Ubaldini de Stiglatico massarii tempore preconsullatus domini Thome de Floranis, scriptus per me Bonagratiam de Bambaglolis ».

Segnatura precedente: A.

57. 1318 II sem.

« Preconsulis domini Aldrevandini de Bonromeis, MCCCXVIII ».

58. 1318 II sem.

« Liber introitus et expensarum domini Iohannis de Argellata massarii societatis notariorum, tempore domini Aldrevandini de Bonromeis preconsullis ».

306

59. 1321 I sem.

« Tempore domini Bambagloli de Bambaglolis [preconsulis] ».

60. 1322 I sem.

« Dominus Marchus de Albergatis [massarius] ».

« Tempore preconsulatus domini Mathei de Tencharariis ».

Segnatura precedente: h.

61. 1323 I sem.

« Liber actorum mei Petri de Roçiptis notarii societatis notariorum, tempore discreti viri domini Iohannis de Devotis preconsullis societatis prefate, sub millesimo trecentesimo vigesimo terçio, indictione sexta ».

62. 1324 I sem.

« Liber mei Marini quondam Viçardi de Bonçagnis notarii domini Rodolfini quondam domini Richoboni de Plastellis honorabilis preconsulis societatis notariorum, scriptus sub millesimo trecentesimo vigesimo quarto, indictione septima pro primis sex mensibus ».

63. 1324 II sem.

« Liber Iuliani quondam Iacobini Bonafdei notarii domini Iuliani de Malviciis honorabilis preconsulis societatis notariorum ».

64. 1326 I sem.

« Liber Phylippi de Pançonibus notarii tempore preconsullatus domini Fulchi de Burellis preconsullis ».

65. 1327 II sem.

« Tempore domini Bitini de Cavagli preconsulis et domini Bertholini de Becadellis [prioris] ».

66. 1328 II sem.

« Liber actorum Mathioli de Massimillis notarii dicte societatis » (quarta pagina).
« MCCCXXVIII pro secundis sex mensibus » (*ibidem*).

307

67. 1328 I e II sem.

« MCCCXXVIII pro primis et secundis mensibus, tempore masarie Bunuçii de Papaçonibus et Iohannis de Ghixilabelis ».

Segnatura precedente: GRA.

68. 1329 II sem.

« Liber actorum factorum in millesimo trecentesimo decimo [*sic*] nono, indictione duodecima, pro secundis sex mensibus dicti milleximi, tempore massarie prudentis viri domini Iohannis olim domini Alberti de Zanellis massarii dicte societatis notariorum ».

69. 1330 II sem.

« Liber introitus et expensarum domini Amadoris domini Cupri Bresche consullis et massarii societatis notariorum, sub millesimo cccxxx, indictione xiii, scriptura manu Iacobi de Alberghis notarii dicte societatis ».

« Liber introitus et expensarum domini Amadoris Bresche consulis et massarii dicte societatis notariorum ».

70. 1331 I sem.

« Liber mey Petri quondam Galixii de Monteumbrario notarii societatis notariorum factus sub millesimo trecentesimo xxx primo, indictione quartadecima pro primis sex mensibus, tempore domini Iohannis olim domini Iacobi de Griffonibus consullis et massarii dicte societatis notariorum ».

71. 1332 I sem.

« Liber actorum mei Iohannis quondam Petri de Bagno notarii societatis notariorum, sub anno Domini millesimo trecentesimo trigesimo secundo, indictione XV, pro primis sex mensibus ».

72. 1333 II sem.

« Liber introitus et expensarum factarum et habiti per Iacobum de Conselminis [massarium societatis notariorum] ».

73. 1333 II sem.

« Liber Borghexani [Ugolini] notarii [societatis notariorum] ».

74. 1334 I sem.

« Raynerii de Libris massarius societatis notariorum ».

75. 1334 II sem.

« MCCCXXXV (*sic, recte: IV*) pro secundis sex mensibus, tempore domini Buvallelli de Conselminis preconsulis. Introitus et expensarum liber ».

Segnatura precedenti: B, N.

76. 1335 I sem.

« MCCCXXXV pro primis sex mensibus. Liber actorum factorum tempore domini Pauli de Albirolis preconsulis ».

Segnatura precedente: C.

77. 1335 I sem.

« MCCCXXXV pro primis sex mensibus, tempore domini Pauli de Albirolis preconsulis. Introitus, expensarum et reformationum [liber] ».

Segnatura precedente: C.

78. 1335 II sem.

« MCCCXXXV pro secundis sex mensibus. Liber actorum factorum tempore domini Bonachapti de Bonachaptis preconsulis ».

Segnatura precedente: d.

79. 1335 II sem.

« MCCCXXXV pro secundis sex mensibus, tempore domini Bonacapti de Bonacaptis preconsulis. Introitus et expensarum et reformationum liber ».

Segnatura precedente: d.

118

1336 - 1355

80. 1336 I sem.

« MCCCXXXVI pro primis sex mensibus - Liber actorum factorum tempore domini Donçenvallis de Goçadinis preconsulis ».

Segnatura precedente: E.

81. 1336 II sem.

« MCCCXXXVI pro secundis sex mensibus – Liber actorum factorum tempore domini Iacobi de Balduinis preconsulis ».

Segnatura precedente: F.

82. 1336 II sem.

« MCCCXXXVI pro secundis sex mensibus – Liber actorum factorum tempore domini Iacobi de Balduinis preconsulis ».

83. 1337 I sem.

« MCCCXXXVII pro primis sex mensibus – Liber actorum factorum tempore domini Belvilani de Pretis preconsulis ».

Segnatura precedente: G.

84. 1337 II sem.

« MCCCXXXVII pro secundis sex mensibus, tempore domini Nicolai de Magnanis preconsulis – Actorum et provisionum et reformationum liber ».

Segnatura precedente: h.

85. 1337 II sem.

« MCCCXXXVII pro secundis sex mensibus, tempore domini Nicolai de Magnanis – Introitus et expensarum liber ».

Segnatura precedente: h.

86. 1343 I e II trim.

« MCCCXLIII. Tempore domini Buvalini de Buvalis et domini Ugolini Santi [corectorum] ».

Segnatura precedente: QQ.

87. 1343 III trim.

« Liber Arduyni de Bonagnis notarii tempore corectoratus Alberti Petri Teste in millesimo cccxliii » (quarta pagina).

Segnatura precedente: SS.

88. 1344 I trim.

« MCCCXLIII pro primis – Coram domino Petriçolo de Malpiglis [corectore] ».

Segnatura precedente: GR.

89. 1345 II trim.

« MCCCXLV, tempore domini Lambertutii de Butrigariis pro primis ». « Michaelis de Homobonis ».

Segnatura precedente: AR.

90. 1346 III – IV trim.

« Tempore domini Bertholucii de Pavanensibus corectoris in MCCCXLVI ». « Liber actorum Mathei Gardini de Baxacomatribus [notarii societatis notariorum] ».

Segnatura precedente: DV.

91. 1346 II sem. – 1347 I sem.

« Liber introitus et expensarum factarum per Iulianum Bonafidei massarium societatis notariorum in MCCCXLVI et XLVII ».

Segnatura precedente: AZ.

92. 1347 mag. – 1348 genn.

« Liber actorum Baldi de Piçoy notarii tempore domini Petri de Receptis honorabilis corectoris societatis notariorum civitatis Bononie, sub annis Domini MCCCXLVII, indictione XV pro mensibus madii, iunii et iulii dicti millesimi et aliorum corectorum usque ad officium corectoratus domini Iohannis de Magnanis ».

« Paulus de Raffanellis [notarii domini corectoris] ».

« Robacontis de Zapolino [notarii societatis notariorum] ».

Segnatura precedente: RE.

93. 1347 II sem. – 1348 I sem.

« Liber introitus perventi ad manus Zacharie Henrighiti massarii societatis notariorum et expensarum factarum per eum in MCCCXLVII et XLVIII ».

Segnatura precedente: Z.

94. 1348 I sem.

« MCCCXLVIII pro primis, tempore domini Pauli Baxilii et domini Iohannis de Magnanis [corectorum] ».

Segnatura precedente: GF.

95. 1348 II sem. – 1349 I sem.

« Introitus et expensarum Facii Amadoris in millesimo trecentesimo XLVIII pro secundis et XLVIII pro primis ».

Segnatura precedente: VV.

96. 1349 II trim.

« Tempore domini Pauli de Albirolis corectoris ».

« Mathey Phylippi de Muglo [notarii domini corectoris] ».

Segnatura precedente: PA.

97. 1351 I sem.

« Liber introitus et expensarum Iohannis quondam Francisci de Bataglutiis massarii societatis notariorum in MCCCLI pro primis sex mensibus, signatus signo clipei ¹ ».

Segnatura precedente: AI.

98. 1351 IV trim.

« Liber actorum Arardini de Gerardellis notarii domini Petri de Vivario corectoris societatis notariorum ».

Segnatura precedente: AV.

99. 1351 II sem.

« Liber introitus et expensarum Thomacis de Montechalvo massarii societatis notariorum in MCCCLI, indictione quarta, pro secundis sex mensibus ».

Segnatura precedente: T.

¹ Nella prima pagina di copertina compare infatti uno scudo.

100. 1352 I sem.

« Liber introitus et expensarum Iohannis Thome de Vivario massarii societatis notariorum in millesimo trecentesimo quinquagesimo secundo, indictione quinta pro primis sex mensibus, tempore dominorum Zordani de Ghixelabellis et Egidii de Tebaldis corectorum ».

Segnatura precedente: O.

101. 1352 IV trim.

« Tempore domini Gabioni de Gozadinis [corectoris] ».

Segnatura precedente: GA.

102. 1354 I trim.

« Liber actorum mei Fantoni domini Iohannis de Devotis et Petri *** de Lanbordinis notariorum dicte societatis notariorum sub annis MCCCLIII, indictione septima, tempore corectoratus domini Francisci de Devotis honorabilis corectoris societatis notariorum » ¹.

Segnatura precedente: F.

103. 1354 IV trim.

« [Liber] actorum Salvolini de Bechadellis [notarii societatis] MCCCLIII ».

104. 1355 I trim.

« Tempore domini Iohannis de Cospis MCCCLV, manu Pauli Lencii de Cospis ».

Segnatura precedente: IO.

105. 1355 I sem.

« Liber introitus et expensarum Bricii de Mascharinis massarii ».

Segnatura precedente: BR.

106. 1355 IV trim.

« Hic est liber meo fratris Lodovicy Iohannis de Zanellis notarii inchoacti tempore domini Francisci de Pappaconibus honorabilis corectoris societatis notariorum civitatis Bononie, sub annis Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo quinto, indictione octava, diebus et mensibus infrascriptis ».

Segnatura precedente: Z.

¹ Segue il segno di tabellionato di Fantonus de Devotis accostato dallo stemma della famiglia de Devotis e da quello della società dei notai.

119

1356 - 1367

107. 1356 I sem.

« Liber Bolognini de Rippolli massarii societatis notariorum MCCCLVI pro primis ».

Segnatura precedente: BO.

108. 1357 II trim.

« Liber Arardi de Gerardellis notarii domini Iohannis de Mussolinis correctoris in MCCCLVII ».

Segnatura precedente: AC.

109. 1357 II sem.

« Liber actorum Mathey quondam Nicollay de Spilli massarii et Iohannis quondam Philipi de Borghexanis scriptus manu Ubertini Provençalis de Argelle notarii tempore domini Santini Martelli correctoris societatis notariorum ».

Segnatura precedente: MA.

110. 1359

« Liber actorum mey Ubertini Provençalis notarii domini comitis Francisci correctoris societatis notariorum in millesimo CCCLVIII pro primis et pro secundis mensibus ».

Segnatura precedente: VB.

111. 1359 I sem.

« [Liber] Cathelani de Artusinis massarii ».

Segnatura precedente: M.

112. 1359 II sem.

« [Liber] Iacobi Vanucii [massarii] ».

Segnatura precedente: IB.

113. 1360 II sem.

« Liber introitus et expensarum factarum per ser Francischum de Devotis massarium societatis notariorum ».

Segnatura precedente: 4

114. 1361 I trim.

« Liber mei Nicolai Francisci de Libris notarii in quo continentur omnia actitata et facta tempore domini Fulchy de Burellis sub millesimo CCCLXI, indictione XIII, diebus et mensibus infrascriptis ».

Segnatura precedente: NI.

115. 1361 II sem.

« MCCCLXI, indictione quartadecima, diebus et mensibus infrascriptis. Liber Ugolini Bonmigloris notarii [societatis notariorum] ».

Segnatura precedente: V.

116. 1361 II sem.

« Liber introitus et expensarum domini Pauli de Albiolis massarii societatis notariorum ».

Segnatura precedente: BL.

117. 1362 I sem.

« Liber introitus et expensarum Bartolomey quondam Petri de Codagnellis notarii massarii societatis notariorum ».

Segnatura precedente: BM.

118. 1362 II sem.

« Liber mey Philipi Lixucii ser Bondi notarii [societatis notariorum] ».

Segnatura precedente: P.

119. 1364 I trim.

« MCCC sesagesimo quarto, indictione secunda, tempore providi et discreti viri domini Iuliani de Cento honorabilis correctoris societatis notariorum ».

Segnatura precedente: FF.

120. 1364 II sem.

« Liber actorum, introytus, expensarum et ellectionum officialium societatis notariorum scriptus manu mei Phylippi de Alberghis notarii et nunc notarii generalis dicte societatis notariorum, tempore ser Pauli de Albirolis corectoris societatis notariorum et Maxini de Tebaldis massarii dicte societatis ».

Segnatura precedente: Phy.

121. 1364 IV trim.

« Liber mey Angelini olim Phylippi de Marsiliis notarii et tunc notarii domini Pauli [de Albirolis] corectoris societatis notariorum ».

Segnatura precedente: AB.

122. 1365 I sem.

« Liber introytuum et expensarum, tempore massarie Iohannis quondam Phylippi de Borghesanis capelle Sancte Marie de Turlionibus massarii societatis notariorum civitatis Bononie ».

Segnatura precedente: IB.

123. 1365 II sem.

« Liber introytuum et expensarum tempore massarie Ghandulfi de Fantuciis et post eius mortem Blasii de Meçavachis massariorum societatis notariorum civitatis Bononie ».

Segnatura precedente: LAI.

124. 1366 I trim.

« Liber actorum Petri quondam Bonucii de Papaçonibus factus tempore discreti viri domini Thomaxini Guidonis Thomaxini olim corectoris societatis notariorum in millesimo CCCLXVI indictione quinta pro mensibus ianuarii, februarrii et marcii dicti millesimi ».

Segnatura precedente: B.

125. 1366 I sem.

« Liber introytus et expensarum Nicolay Petri de Mançolino massarii societatis notariorum in millesimo CCCLXVI pro primis sex mensibus et scriptus manu Iohannis quondam Iacobi Merlini notarii dicte societatis ».

Segnatura precedente: NI.

126. 1367 I trim.

« Liber actorum Iohannis Anthonii de Cento [notarii societatis notariorum] ».

Segnatura precedente: Ioh.

127. 1367 II trim.

« Liber Iohannis Anthonii de Cento [notarii societatis notariorum] ».

Segnatura precedente: T.

128. 1367 IV trim.

« Liber actorum tempore officii domini Iohannis Primirani de Boniohaninis honorabilis corectoris societatis notariorum civitatis Bononie in millesimo trecentesimo sexagesimo septimo, indictione quinta, pro ultimis tribus mensibus anni presentis, scriptus manu mei Marchi quondam Franchi olim domini Mondini de Franchulo notarii et nunc notarii dicti domini corectoris ex instrumento scripto manu Iohannis Anthonii de Cento notarii et nunc notarii dicte societatis ».

120

1368 - 1381

129. 1368 I sem.

« Liber actorum factorum tempore sapientis viri domini Bertholomei [Dominici Rolandi] corectoris societatis notariorum per Thomam Petri Galisii notarium dicti domini corectoris in MCCCLXVIII et tempore corectorie domini Ysnardi de Argile honorabilis corectoris societatis notariorum et scriptus per me Petrum quondam Petri Castellani de Mascharonibus notarium dicti domini corectoris ».

130. 1369 I trim.

« Liber actorum scriptorum per me Franciscum ser Dominici olim Iacobini Ugutionis notarium societatis notariorum ».

131. 1369 I sem.

« Liber actorum Fantoni de Devotis notarii domini Francisci de Argele et Francisci ser Iacobi Henrigipti notarii domini Iohannis Buvallelli corectorum ».

132. 1369 IV trim.

« Liber mei Roberti Francisci de Cistis notarii officio domini Laurencii quondam domini Nicolai de Cacitis honorabilis corectoris societatis notariorum ».

133. 1370 I trim.

« Liber actorum scriptorum manu Pauli de Magnanis notarii providi viri domini Bonifacii de Magnanis honorabilis corectoris societatis notariorum ».

Segnatura precedente: FA.

134. 1370 I sem.

« Liber actorum scriptus manu ser Ambrosii Campucii notarii societatis notariorum » (quarta pagina di copertina).

Segnatura precedente: AM (*ibidem*).

135. 1370 II sem.

« Liber Iohannis de Alberghis [notarii societatis notariorum] ».

Segnatura precedente: B.

136. 1371 I sem.

« Liber actorum factorum tempore sapientium virorum dominorum Matei Zarlotti et Thomaxini Guidonis Thomaxini corectorum societatis notariorum per Iohannem ser Iacobi Henrigipti et Rolandinum magistri Iacobi Baroni notarios dictorum dominorum corectorum ».

137. 1372 I sem.

« Liber Fantoni de Batutis massarii societatis notariorum ».

Segnatura precedente: F.

138. 1372 II trim.

« Liber mey Basotti Ysnardi de Argele notarii domini Baroni Campucii honorabilis corectoris societatis notariorum civitatis Bononie ».

Segnatura precedente: B.

139. 1373 I sem.

« Liber actorum et alliarum scripturarum factorum et factarum tempore domini Luce de Pretis et domini Francisci de Spontonibus corectorum societatis notariorum ».

140. 1373 I sem.

« Liber officii massarie tempore Bonifacii quondam Nicolai de Magnanis massarii societatis notariorum ».

141. 1375 I sem.

« Liber societatis notariorum civitatis Bononie ».

142. 1375 II sem.

« Liber Petri Francisci Ugonis notarii et nunc notarii societatis notariorum civitatis Bononie ».

143. 1376 I sem.

« Liber Guronis de Plastellis notarii societatis notariorum tempore Dini Laygonis Ostesani corectoris primi et Nicolay de Montechalvo secundi corectoris dicte societatis. Alberti de Bataglutiis massarii societatis notariorum ».

144. 1378

« Liber mey Lodovici de Merlinis notarii domini corectoris ».

145. 1379 II sem.

« Liber Andrioli quondam Michaelis de Valdelavexa notarii societatis notariorum ».

146. 1381 I sem.

« Introitus societatis notariorum civitatis Bononie et expense ».

121

secc. XIII-XVI

Miscellanea di documenti frammentari.

Documenti membranacei, cc. 33; cartacei, cc. 162.

INDICE DEI NOMI

ABBREVIAZIONI

cap. pop.	= capitaneus, capitanei populi.
f.	= filia, filius.
mag.	= magister.
pot.	= potestas, potestatis.
q.	= quondam.
rel.	= relicta.
v.	= <i>vide</i> .

L'indice si riferisce soltanto ai nomi citati nell'inventario.

- Achilles de Tuate, 242.
Acticontibus (de), Actichontis v. Dalfinus q. Nicolai.
Agnexia q. Nicholay de Bochaçis, 286.
Albanisie v. Petrizolus Iacobini.
Albergatis (de) v. Marchus.
Alberghis (de) v. Albertinellus; Iacobus; Iohannes; Phylippus.
Albericus Henrigipti de Lambertinis, 174.
Albertinellus de Alberghis, 253.
Albertinus Francholi, 303.
Albertus
- de Bataglutiis, 319.
- q. Dominici de Argelata sive Argelata, 232, 237, 269, 270.
- olim Fabiani Caxalis, 252.
- de Guidolotis de Perusio pot. et cap. pop., 173.
- Iacobi de Fantinis, 270.
- de Marxiliis, 197.
- Oddofredi, 288.
- de Parisiis, 236.
- Petri Enoch, 211.
- Petri Teste, 310.
- q. Tadei de Plastellis, 214, 231, 272, 273.
- q. Thomaxini Conoscentis, 291.
- Venture, 168.
- Zambonini de Tabulis, 181.
Albirolis (de) v. Paulus.
Albizus q. Berti de Dugliolo, 237, 295.
Albricus Mathey de S. Petro, 199.
Aldegarda dicta Gardella f. Francisci q. Caravite, 291.
Aldrevandinus de Bonromeis, 306.
Aldrovandis (de) v. Marcus Petri.
Alexander
- de Butrigariis, 235.
- de Curialtis, 244.
Almenardus Iohanini de Montagnana, 290.
Altedo (de) v. Parisius Benvenuti.
Amadore Cūpri Bresche, 308.
Ambrosius
- f. sive q. Bernardini de Mulitis sive Mulettis, 228, 235.
- Campucii, 318.
Amicinis (de) v. Iacobus.
Amorinis (de) v. Antonius f. Dominici; Dominicus q. Antonii.
Andalo de Bentevoglis, 172.
Andreolus, Andriolus
- q. Michaelis Valdelavexa, 319.
- q. Petriçoli Albertini, 288.
Andreas
- de Bobus, 172.
- q. Bonaventure, 292.
- de Castagnolis sive Castagnolo sive Castagnollo, 225, 226, 228, 229, 232.
- q. Gasparis de Manzolino, 245.
- Iuliani Cambii, 262.
- de Leonibus, 242, 275.
- de Mulitis, 246.
- Petri Bitini sive Bittini de Unzola, 266, 268.
- Ruffini de Ruffinis, 233.
Angelinus, Anzelinus q. Philippi de Marsiliis, 262, 316.
Annibal de Cultello, 246.
Ansaldis (de) v. Thomax q. Marsilli.
Antonius, Anthonius
- q. Alberti de Musotis, 239.
- q. Ansaldini de Asinellis, 296.
- q. Basegli sive Basigli de Arengheria, 210, 215, 271.
- q. Baxoti sive Baxoti sive Basegli de Argele, 219, 220, 272, 273.
- de Burelis, 288.
- de Dainisiis, 246.
- Dominici de Amorinis, 240.
- q. Dominici de Manzolino, 213, 217.

- de Fuxaraga pot, 198.
- q. Iacobi de Castellanis, 215.
- q. Iacobi de Cedroplano, 211, 246, 272, 273.
- q. Iohannis Guidonis spetialis, 254.
- de Lanceis, 225.
- q. Palmerii de Mazarellis, 221.
- q. Petri Ghez, 294.
- de Policino, 197.
- de Saviis, 244.
- Anzelinus v. Angelinus.
- Arardi v. Iacobus Bonzanini.
- Arardus, Arardinus de Gerardellis, 312, 314.
- Arduynus q. Guiçardi de Bonçagnis, 254, 255, 310.
- Arengheria (de) v. Antonius q. Basegli.
- Argele, Argile, Argelle (de) v. Antonius q. Baxoti; Bitinus Provençalis; Franciscus; Ysnardus.
- Argelata, Argellata (de) v. Albertus q. Dominici; Iohannes; Petrus Muxolinus.
- Argile (de) v. Argele (de).
- Arimino (de) v. Carolus de Maschis; Iohannes q. Ranaldini.
- Ariverius q. Nicholay de Bochaçis, 286.
- Arpinellus
 - q. Nicholay de Folea, 172.
 - q. Ugolini de Folea, 287.
- Artinixius de Garisendis sive Garixindis, 201.
- Artusinis (de) v. Cathelanus.
- Asinellis (de) v. Antonius q. Ansaldini.
- Aymelghinus q. d. Rolandutii, 198.
- Aço
 - q. Caçanimici sive Chaçanimici Caçipti, 285, 290.
 - Nicholai q. Guilielmi de Buvallellis, 261.
- Azoguidis (de) v. Melchion q. Nicolai.
- Açolini v. Bitinus Iacobi; Iohannes Iacobi.
- Badagio (de) v. Hieronimus Bernardini.
- Bagnarola (de) v. Thomaxinus q. Bertholomei.
- Bagno (de) v. Iacobinus; Iohannes q. Petri.
- Baldessar, Baldasar
 - f. Iacobi de Grassis, 227.
 - q. Thome de Trentaquatro, 267, 271.
- Baldinus Guidonis de Buchis, 171.
- Baldus de Piçoy, 311.
- Bambaglolis, Banbaglolis (de) v. Bambaglolus d. Amici; Bernardinus d. Ugutionis; Bonagratia; Franciscus d. Hugutionis; Ugutio.
- Bambaglolus d. Amici de Bambaglolis, 204, 249, 254, 307.
- Banbaglolis (de) v. Bambaglolis (de).
- Bançis (de) v. Guilielmus Petroboni.
- Baptista
 - q. Mathei de Garzaria, 238, 341.
 - q. Teste de Testis, 215.
- Barbarosse v. Iohannes.
- Barnaba q. Amadey Poete, 293.
- Baroni v. Rolandinus Iacobi.
- Baronibus (de) v. Iacobus q. Rolandini.
- Baronus, Baronius
 - q. Campucii, 257, 258, 318.
 - q. Campucii Butrigarii, 206, 254, 305.
- Bartholomeus v. Bertholomeus.
- Bartholus Nerii de Scarperia, 170.
- Basacomatribus (de) v. Baxacomatribus (de).
- Bascheria (de) v. Bindus.
- Basotus, Basottus q. Ysmardi sive Ysnardi de Argele, 263, 318.
- Bataglutiis (de) v. Albertus; Iohannes q. Francisci; Thomax q. Francisci.
- Batutiis (de) v. Devotis (de).
- Baxacomatribus, Basacomatribus (de) v. Comes; Fello q. Petri; Matafelone; Matheus Gardini; Monte.
- Bazalerius Masini de Tebaldis, 212.
- Beatrixia q. Nicholay de Bochaçis, 286.
- Becadellis, Beccadellis, Bechadellis (de) v. Bertholinus; Bertholomeus q. Lippi; Carolus q. Becadelli; Lippus q. Pesarini; Salvolinus.
- Belondini, Bellondini v. Bertholus.
- Belvilanus de Pretis, 310.
- Belvisis (de) v. Ieronimus; Marcus Antonius.
- Benaciis, Benatiis (de) v. Laurentius q. Ugolini; Ugolinus q. Lentii.
- Benaçii v. Gerardus.

- Benedictus
 - q. Bartolomei dela Rata sive Ratta, 265, 269.
 - q. Bonaventure de Paliottis, 175, 228, 235.
 - q. Francisci de Oleo, 239.
 - de Fulianis, 186, 278, 298.
 - q. Guasparis de Plantavignis, 222.
 - de Morandis, 231, 236, 275.
- Bennus, Benus
 - de Goçadinis, 251.
 - de Papazonibus, 262.
- Bentevoglis, Bentivoglis, Bentivoliis, Bentivolis (de) v. Andalo; Franciscus; Franciscus d. Yvani.
- Benus v. Bennus.
- Benvenutus
 - Bertolomei de Orselis, 173.
 - q. Bolognini de Rispoli, 173, 265.
 - mag. Martini, 180, 201, 287.
 - de Riciis, 169.
- Bençivene Lambertini de Castrofranco, 292.
- Bernardinus
 - q. Francisci de Muiltis sive Mullettis sive Mulettis sive Muiltis sive Muiltis, 215, 216, 217, 219, 221, 222, 225, 227, 270, 273.
 - d. Ugutionis de Bambaglolis, 249, 304.
- Bernardus Iacobi Piçani, 169.
- Beroardis, Beroaldis (de) v. Nicholaus Iohannis.
- Bertalia (de) v. Iohannes; Raynerius q. Iohannis.
- Bertholinus, Bertolinus
 - de Becadellis sive Bechadellis, 250, 252, 307.
 - q. Caravite de Oddofredis, 288, 289.
- Berthollotus Guidonis Bertholoti, 252.
- Bertholomeus, Bertolomeus, Bartholomeus, Bartolomeus
 - Andree, 257.
 - Bartholucii de Boniohannis, 262.
 - Bernardini straçaroli, 202.
 - q. Cesaris de Panzachis, 222, 223, 231, 241, 245.
 - domine Clare, 278.
 - Dominici Rolandi, 317.
 - Donati Paltroni, 171.
 - de Formaglinis, 237.
- Foscararius, 246.
- q. Francisci de Trentaquattro, 272.
- Gerardi Muti, 186.
- de Ghisilardis, 244.
- de Gomburutis, 266.
- q. Guidonis de Scribanariis sive Scribenariis, 269, 271.
- Iacobi Bartholomei, 258.
- q. Iohannis de Boniohannis, 216, 225, 230, 231, 234, 242, 275.
- de Labia, 201.
- Lactantii de Panzachiis, 188.
- q. Lippi de Becadellis sive Bechadellis, 232, 236.
- q. Maghinardi de Husbertis, 212, 216, 223.
- Martini Schive, 185.
- de Mezavachis, 235, 237, 241.
- q. Nicholay, 289.
- q. Nicolai de Ghisilardis, 240.
- q. Petri de Codagnellis, 315.
- q. Ranzolini de S. Petro, 177, 260.
- q. Ruffini de Ruffinis, 241.
- Bertholoti, Bertolotti v. Bertholotus Guidonis, Guido q. Iacobi.
- Bertholus, Bertolus
 - Bollondini sive Belondini, 201, 278, 299.
 - Dominici de burgo S. Ysaie, 185.
- Bertholutius, Bertholucius, Bertolucius
 - Mannelli, 170.
 - de Pavanensibus, 208, 311.
- Bertolitis (de) v. Sovranus q. Iohannis.
- Bertolomeus v. Bertholomeus.
- Bertolotti v. Bertholoti.
- Bertoluccius v. Bertholutius.
- Bertolus v. Bertholus.
- Bertus q. Iohannis de Salarolis, 172, 265, 269.
- Bianchinus de Cabriocis de Castello, 209.
- Bibbiano (de) v. Paganellus.
- Bilionus Iacopi Bilonis, 292.
- Bindus de Bascheria de Florentia cap. pop, 167.
- Binus de Predalbino, 252.
- Bitini, Bittini v. Andreas Petri; Bitinus Iacobi; Iacobus Petri.

- Bitinus
 - de Cavagli, 252, 307.
 - ser Cose de Lamandinis, 221.
 - Iacobi Bitini Açolini, 172.
 - Iacobi Petri Bitini, 211.
 - Iohannis Lambordini, 207, 253.
 - *sive* Ubertinus Provençalis de Argele, 208, 314.
 Bittini *v.* Bitini.
 Blanchinis (de) *v.* Franciscus.
 Blanchitis (de) *v.* Iacobus q. Mathei.
 Blasius, Blaxius
 - q. Nicholai de Meçavachis, 173, 316.
 - q. Petroni de Schanello, 213, 215.
 - de Stiglatico, 168.
 Boateriis (de) *v.* Boaterius q. Antonii; Petrus.
 Boaterius q. Antonii de Boateriis, 240.
 Bobus (de) *v.* Andreas.
 Bochaçius (de) *v.* Agnexia, Ariverius, Beatrixia, Placidia, Ymelda.
 Bochadeferris (de) *v.* Dionisius Guilielmi.
 Bologninus de Rippoli, 258, 314.
 Bompetris (de) *v.* Pètrus.
 Bonacaptis, Bonachaptis (de) *v.* Bonachaptus; Iacobus; Laurentius; Laurentius q. Iacobi.
 Bonacaptus, Bonachaptus de Bonachaptis, 207, 309.
 Bonacosa de Muxolinis *sive* Musolinis, 198, 202, 278, 300.
 Bonacursius, Bonacurxius
 - de Donatis cap. pop. 179, 196, 247; pot., 167.
 - Egidii de Savigno, 304.
 - de Ronbolinis, 169.
 Bonafidei *v.* Iulianus q. Iacobini.
 Bonagratia
 - de Bambaglolis, 306.
 - q. Fabri de Plastellis, 305.
 Bonandreas Bertholi Lanterii, 250.
 Bonapresa q. Michaelis de Lamandinis, 200.
 Bonasolis (de) *v.* Bonazolis (de).
 Bonaventura
 - de Floranis, 305.
 - q. Iacobini, 293.
 - q. Laurenti de Paliotis, 216, 271.
 - Zamboni becharii, 185.
 - q. Zamboni Ghisselebele, 286.
 Bonazolis (de) *v.* Franciscus q. Boni.
 Bonfantinus
 - q. Michaelis de Fabro, 287.
 - Petriçoli, 197.
 Bonfiglolus, Bonfiolus Pelegrini Boschi *sive* de Boscho *sive* Bosco, 251, 292.
 Boniacobus, Bonusiacobus Turiçani, 180, 196, 247.
 Bonifacius, Bonifatius
 - de Flesso, 170.
 - de Goçadinis, 293.
 - q. Nicholay *sive* Nicolai de Magnanis, 208, 318, 319.
 Bonincontrus q. Petriçoli Bonincontri, 251, 293.
 Boninus de Sardellis, 167, 278.
 Boniohaninis (de) *v.* Bertholomeus q. Iohannis; Iohannes Primirani.
 Boniohannis (de) *v.* Bertholomeus Bartholucii.
 Bonromeis (de) *v.* Aldrevandinus; Petrus q. Guidonis.
 Bonucius *v.* Bonutius.
 Bonusiacobus *v.* Boniacobus.
 Bonutius, Bonuçius, Bonucius
 - olim Francisci de Gomberutis, 232.
 - olim Iacobi de Papaçonibus, 253, 308.
 Bonvisini *v.* Iohannes.
 Bonvisinus, Bonvixinus
 - Bologniti *sive* Bollognitti, 199, 300.
 - Iacobini Oddi, 249.
 Bonçagnis (de) *v.* Arduynus q. Guiçardi; Marinus q. Viçardi.
 Borghesanis, Borghexanis, Borgesanis (de) *v.* Galvaninus q. Philippi; Iohannes q. Philippi.
 Borghexanus
 - q. Cambii, 287.
 - Ugolini, 308.
 Boschi, Boscho, Bosco (de) *v.* Bonfiglolus Pelegrini.
 Branca de Teuzis, 266.
 Brescha *v.* Michael.
 Bresche *v.* Amadore d. Cupri; Franciscus.
 Bricius de Mascharinis, 313.
 Brunis (de) *v.* Carolus Petri; Ieronimus q. Francisci; Petrus q. Francisci; Philippus q. Francisci.
 Bruxatis (de) *v.* Thebaldus.
 Buchis (de) *v.* Baldinus Guidonis.
 Budriolis (de) *v.* Iacobus.

- Burellis (de) *v.* Anthonius; Fulchus.
 burgo S. Ysaie (de) *v.* Bertholus Dominici.
 Businus *v.* Buxinus.
 Bustichis (de) *v.* Gherardus.
 Butrigarii, Butrigariis (de) *v.* Alexander; Baronus q. Campucii; Franciscus; Lambertutius; Rolandus q. Baroni.
 Buvaellis, Buvalelis (de) *v.* Azo Nicholai; Buvalinus; Nicholaus; Nicholaus q. Buvalini.
 Buvaellus q. Zacharie de Conselminis *sive* Consolminis, 169, 207, 257, 309.
 Buvalinus de Buvalelis, 310.
 Buxinus, Businus q. Raynerii, 293.
 Buçacharinis (de) *v.* Fulchus.
 Cabriel *v.* Gabriel.
 Cabriocis (de) *v.* Bianchinus.
 Cacitis (de) *v.* Caçiptis (de).
 Calçina (de) *v.* Manfredinus.
 Cambius de Zambechariis *sive* Zambechariis, 205, 206, 251.
 Campucii *v.* Ambrosius; Baronus.
 Cancelediis (de) *v.* Ricardus.
 Canitulo, Canetulo (de) *v.* Petrobellus; Princivalle d. Petrobelli; Severius.
 Canonicis (de) *v.* Iohannes q. Francischini; Laurentius q. Francischini; Lucas Hieronymi.
 Cantone (de) *v.* Iacobus; Thomaxius.
 Capelli *v.* Guido.
 Capraria (de) *v.* Mattheus q. Francisci.
 Carnelvarii *v.* Nicolaus Bedoris.
 Carolus
 - q. Becadelli de Becadellis *sive* Becadellis *sive* Bechadellis, 227, 230, 242, 275.
 - de Maschis de Arimino pot., 244.
 - Petri q. Francisci de Brunis, 226.
 Carpani *v.* Georgiolus.
 Casola (de) *v.* Guido Bençevennis.
 Castagnolis, Castagnolo, Chastagnolis (de) *v.* Andreas; Iohannes Antonius; q. Bonifacii.
 Castaldis (de) *v.* Franciscus Dominici.
 Castellanis, Castelanis (de) *v.* Antonius q. Iacobi; Iohannes q. Iacobi; Ludovicus Baptiste; Rolandus q. Alberti.
 Castello (de) *v.* Bianchinus de Cabriocis; Dionisius Alexandri; Dionisius q. Zampoli; Iacobus q. Bonifacii; Nicolaus.
 Castrofranco (de) *v.* Bençivene Lambertini.
 Cataneis (de) *v.* Hieronimus Laurentii; Iacobus q. Segurani.
 Catelanis, Catellanis (de) *v.* Catellanus q. Gasparis; Dominicus q. Gasparis.
 Catellanus, Cathelanus
 - de Artusinis, 314.
 - q. Gasparis de Catellanis, 238.
 Cavagli (de) *v.* Bitinus.
 Cavaçe *v.* Michilinus Iacobi.
 Caxalgia (de) *v.* Martinus q. Tunioli.
 Caxalis *v.* Albertus olim Fabiani.
 Caçacervi *v.* Martinus Iohannis.
 Caçano (de) *v.* Iacobus.
 Caçiptis, Chaçiptis, Cacitis (de) *v.* Iohannes q. Caçanimici; Laurentius q. Nicolai; Nicholaus.
 Cedroplano (de) *v.* Antonius; Antonius q. Iacobi; Lança.
 Cento (de) *v.* Iohannes Anthonii; Iulianus; Laurentius Iohannis; Martinus Michaelis.
 Cesar
 - q. Bertolomei de Panzachis *sive* Panzachiis, 175, 220, 226, 228, 229, 230, 272, 274, 275, 295.
 - q. Ludovici olim Cesaris de Panzachis, 188, 296.
 - de Napis *sive* Nappis, 242, 243, 296.
 Chanonicis (de) *v.* Canonicis (de).
 Charavita (de) *v.* Caravita (de).
 Chastagnolis (de) *v.* Castagnolis (de).
 Chaçiptis (de) *v.* Caçiptis (de).
 Cistis (de) *v.* Robertus Francisci.
 Codagnellis (de) *v.* Bartolomeus q. Petri; Ludovicus Bertolomei.
 Comes, Conte
 - de Basacomatribus *sive* Baxacomatribus, 168, 181, 203, 302, 303.
 - *v.* Henricus.
 comes *v.* Franciscus [q. Zordani].
 Conselminis, Consolminis (de) *v.* Buvaellus; Iacobus.
 Constantinus de Sarasinis, 236.

- Conte v. Comes.
 Coradinus
 - q. Petri, 221.
 - q. Rumioli de S. Georgio, 256, 257.
 Corvis (de) v. Philyppus.
 Cospis (de) v. Iacobus; Iohannes; Paulus Lencii.
 Cultello (de) v. Annibal.
 Curialtis (de) v. Alexander; Matheus.
 Dainisiis (de) v. Antonius.
 Dalfinus
 - q. Nicholai Albicini Actichontis sive de Acticontibus, 172, 261.
 - de Zozadinis, 169.
 Dalmaxius Zordani de Gixilabellis, 208.
 Daniel de S. Petro, 240.
 Dardis (de) v. Georgius mag. Lippi.
 Daynisiis (de) v. Sanctus.
 Deodatus q. Nicolay, 200, 248, 288.
 Desideriis, Dessideriis (de) v. Iohannes q. Romanini; Ludovicus Bertholomei.
 Desius q. Bertolini de Ghisleriis, 174.
 Dessideriis (de) v. Desideriis (de).
 Deutalevi Zambraxii sive de Zambraxiis, 277, 278, 300.
 Devotis sive Batutis (de) v. Fantonus; Franciscus; Iohannes Mathey; Matheus.
 Dinus
 - q. Francisci de Portu, 209, 210, 216.
 - Laygoni Dini Ostesani sive Hostesani, 172, 319.
 Dionisius, Dionixius
 - Alexandri de Castello, 188.
 - Guilielmi de Bochadeferris, 204.
 - q. Zampauli sive Zampoli de Castello, 213, 214, 216, 218, 220, 221, 271, 273, 274.
 Dominicus, Dominichus
 - q. Alberti de Lanceis, 172.
 - q. Antonii olim Peregrini de Amarinis, 221, 224, 229, 232, 239, 240, 275.
 - q. Bernardini de Mulittis sive Mulittis, 225, 231, 295.
 - q. Dominici de Vizano, 239.
 - q. Gasparis de Catelanis sive Catelanis, 238, 294, 295.
 - Ghilini de Vizano, 214, 215.
 - de Lanceis, 169.
 - q. Scarduini de Scarduis sive Scardois, 175, 226.
 - Tholomei sive Tholomey sive Tholomei, 181, 191, 285.
 Donatis (de) v. Bonacursius
 Dondideus de Maximillis, 199.
 Dongevale, Donzevale, Donçevale Doxii de Goçadinis, 169, 309.
 Dosii v. Iacobus q. Guillelmi.
 Ducius de Zanis, 274.
 Dugliolo (de) v. Albizus q. Berti.
 Egidius
 - de Tebaldis sive Thebaldis, 258, 259, 313.
 - de Zambecariis, 207.
 Enoch v. Albertus Petri.
 Entius v. Hentius.
 Eugenius de Lupparris, 244.
 Eugubio (de) v. Malebrancha.
 Evangelista Helisei de Matuglano, 188.
 Fabrinus q. Damiani Pacis, 213, 270.
 Fabro (de) v. Bonfantinus q. Michaelis.
 Facius
 - Amadoris, 312.
 - q. *** de Riparolio de Pedemontium scolaris, 174.
 Fagnano (de) v. Gabriel q. Andree; Thomas q. Iohannis.
 Fantinis (de) v. Albertus Iacobi.
 Fantonus Iohannis de Devotis sive Batutis, 313, 317, 318.
 Fantuciis, Fantutiis (de) v. Gandulfus; Iacobus q. Gandulphi; Iacobus q. Tuzoli; Iohannes; Nicolaus q. Iacobi; Pasius q. Rodulphi; Ricardus q. fratris Iohannis.
 Fasaninis (de) v. Philippus.
 Fatius q. Amadoris, 170.
 Faventia (de) v. Franciscus de Tonduciis.
 Faxana (de) v. Rolandinus.
 Felicianis (de) v. Henrigiptus; Philippus Henregipti.
 Fello q. Petri de Baxacomatribus, 291.
 Ferantibus (de) v. Iohannes.
 Filippus, Filipus v. Philippus.
 Flagnano (de) v. Petrus.
 Flamenghis (de) v. Iacobus.
 Flesso (de) v. Bonifatius; Tomasius q. Donusdei.

- Floranis (de) v. Bonaventura; Petrus; Tomaxius d. Iacobini; Venturinus.
 Florentia (de) v. Gherardus. de Bustichis; Rubeus dela Tousa.
 Florianus
 - Guidonis spetialis, 201.
 - q. Iacobi de Mantechitis sive Malthachitis, 226, 236.
 - de Scardois, 235.
 Florinus de Pontecharali pot., 201.
 Folea (de) v. Arpinellus q. Nicholay; Arpinellus q. Ugolini; Nicolaus olim Arpinelli.
 Fondatia (de) v. Iohannes.
 Formaglinis (de) v. Bertolomeus; Philippus q. Stephani; Rainaldus.
 Foscararius v. Bertolomeus.
 Fractarnis (de) v. Iohannes.
 Francholinus q. Mondini Francholi, 208.
 Franchucii, Franchutii v. Iohannes q. Bonvixini.
 Franchulo (de) v. Marcus q. Franchi olim Mondini.
 Franciscus, Francischus
 - q. Acursii, 286.
 - de Argele, 317.
 - de Bentivoglis sive Bentivoliis sive Bentivolis, 227, 232, 236.
 - q. Bernardini de Muletis, 233.
 - de Blanchinis, 239, 243.
 - q. Boni de Bonazolis, 220, 229, 232, 273, 275.
 - Bresche, 300.
 - de Butrigariis, 236.
 - q. Caravite de Oddofredis, 288.
 - Crexentii, 292.
 - Dominici de Castaldis, 290.
 - Dominici olim Iacobini Ugutionis, 317.
 - de Ghisleriis sive Ghixileriis, 237, 240, 243.
 - de Goçadinis, 256.
 - de Guarinis, 290.
 - Hugutionis de Bambaglolis, 200.
 - q. Iachobi de Charavita, 222, 275.
 - Iacobi Henrigipti, 171, 317.
 - Iacobi piscatoris, 169.
 - q. Iohannis de Gomberutis sive Gomborutis, 172, 218.
 - Iohannis de Lastignano, 206.
 - Iohannis Leonardi, 181.
 - q. Iohannis Venentiis, 230, 237, 275.
 - de Lago, 170.
 - de Manzolino, 242.
 - de Marxiliis, 199.
 - Mathei de Batutis sive de Devotis, 206, 313.
 - q. Napolionis sive Neapolionis de Malvaxia sive Malvasia alias dela Serra, 175, 219, 274.
 - de Oleo, 226, 228, 232, 235, 274, 275.
 - de Papaçonibus sive Pappaçonibus, 259, 313.
 - Pucii de S. Miniata vicarius cap. pop., 169.
 - de Ramponibus, 172.
 - q. Rustigani de Rustiganis, 285, 290.
 - de Spontonibus, 318.
 - de Talamatiis, 172.
 - de Tonduciis de Faventia vicarius pot., 244.
 - q. Yvani de Bentevoglis, 204, 254.
 - [q. Zordani] comes, 208, 314.
 Francolino, Francolinis (de) v. Iacobus q. Bertolomei.
 Frigirinus q. Comacii sive de S. Venantio, 226, 229, 232.
 Fulchus, Fulcus
 - de Burellis, 307, 315.
 - de Buçacharinis cap. pop., 198.
 Fulianis (de) v. Benedictus.
 Fuxaraga (de) v. Anthonius.
 Gabionus de Gozadinis, 313.
 Gabriel, Gabriel q. Andree de Fagnano, 210, 223, 274.
 Galessi, Galisii v. Thomas Petri.
 Galixano (de) v. Iohannes.
 Gallis (de) v. Iohannes.
 Galvaninus q. Philippi de Borghesanis, 173, 261.
 Galvanus Nardi de Guilielmis, 173.
 Gambalunga v. Virgilius.
 Gandulfus de Fantuciis, 316.
 Gandolinus Zanelli de Regio, 191.
 Gardus Vidoaci, 248.
 Garfagninis (de) v. Iohannes.
 Garisendis, Garisindis, Garixindis (de) v. Artinixius; Iohannes Andreas.
 Garsendinis (de) v. Matheus.
 Garzaria (de) v. Baptista q. Mathei.

- Gaspar q. Bonutii de Papaçonibus, 175.
Georgiolus Carpani, 208.
Georgius
- q. Bertholomei de Ursellis, 217.
- q. Bonapartis de Ghisileriiis, 241, 242.
- Iacobi de Paxellis *sive* Pasellis, 219, 222, 224, 228.
- mag. Lippi de Dardis, 229.
Gerardellis (de) v. Arardus *sive* Arardinus.
Gerardinus
- Dondidey, 186.
- de Gisso, 185.
- de Guidottis, 267.
- Taraphini, 204.
Gerardus, Gherardus
- Benaçii, 199.
- de Bustichis de Florentia cap. pop., 204.
- Fabri de Plastellis, 197, 202.
- Ferarii, 180, 196, 199, 247.
- Henrigipti de Lambertinis, 174.
- de Lastignano, 302.
- q. Richoboni de Plastellis, 305.
- de Tebaldis, 291.
Ghez v. Antonius q. Petri.
Ghilinus q. Anthonii de Hostexanis, 213.
Ghiselabellis (de) v. Ghixelabellis (de).
Ghiseleriiis, Ghixileriiis (de) v. Desius q. Bertolini; Franciscus; Georgius q. Bonapartis; Iacobus q. Andriutii; Leonardus.
Ghisilardis, Ghixilardis, Guixilardis (de) v. Bertolomeus q. Nicholai; Iacobus; Stephanus q. Iacobi.
Ghixelabellis, Ghixilabellis, Ghiselabellis (de) v. Dalmaxius Zordani; Iohannes; Zordanus.
Ghixilardis (de) v. Ghisilardis (de).
Ghixileriiis (de) v. Ghisileriiis (de).
Gisso (de) v. Gerardinus; Rustiganus.
Gomberutis, Gomborutis, Gomburutis (de) v. Bartholomeus; Bonutius f. olim Francisci; Franciscus q. Iohannis.
Goçadinis, Zozadinis (de) v. Bensus; Bonifacius; Dalfinus; Dongevale; Franciscus; Gabionus; Goçadinus d. Castellani; Iohannes.
Goçadinus d. Castellani de Goçadinis, 204, 250, 251.
- Grassis (de) v. Iacobus q. Bertolomei; Gratianus.
Gratiadeus Aimerici *sive* Aymerici, 191, 298.
Gratianus de Grassis, 225, 231, 274, 275.
Gratis (de) v. Iohannes.
Gregorius de Navi, 287.
Griffonibus, Grifonibus (de) v. Iohannes olim Iacobi; Iacobus q. Alberti.
Gualdrina f. Francisci q. Caravite de Oddofredis, 288.
Guarinis (de) v. Franciscus.
Guasperus de Sassumi, 270.
Guercino (de) v. Matheus q. Philippi.
Guido
- Bençevennis de Casola, 289, 290.
- Capelli, 299.
- q. Iacobi Bertolotti, 259.
- Iacobi Lamberti *sive* de Lambertiiis, 303.
- q. Iacobi de Manzolino, 263, 266.
- de Quercis, 253.
- de S. Georgio, 200, 248, 301.
- de Tabulis, 254.
Guidolotis (de) v. Albertus.
Guidottis (de) v. Gerardinus.
Guidutius, Guiducius, Guiduccius
- q. Mathei spetialis, 170.
- q. Petri de Montebellio, 263, 268, 271.
Guilielmis (de) v. Galvanus Nardi.
Guilielmus, Guilielmus, Guilielmus
- q. Acursii, 290.
- q. Alberti de Rustiganis, 290, 291.
- q. Bernardi de Lamola, 213, 214, 269.
- q. Donusdei de Planorio, 291.
- Iacobi de S. Georgio, 174.
- Mathioli de Ronchore, 292.
- de Nobilibus, 230, 237, 238.
- Petroboni de Bançis, 290.
- de Rubeis de Parma cap. pop., 199.
Guinicellus de Tiriadis, 253.
Guisaltruda rel. Caravite de Oddofredis, 288.
Guixillardis (de) v. Ghixilardis (de).
Guronus de Plastellis, 319.
Gusbertis (de) v. Iohannes.
Guçolus de Manglionibus *sive* Manionibus, 173, 263.
Helya Fidantie, 168.

- Henregiptus v. Henrigiptus.
Henricus Comes pot. 185.
Henrigipti, Henrigitti, Henrighiti, Henrigittis (de), Henrigettis (de) v. Franciscus Iacobi; Iohannes Iacobi; Zacharias q. Bertholomei; Zacharias q. Henrici.
Henrigiptus, Henrigettus, Henregiptus Feliciani *sive* de Felicianis, 168, 278, 299.
Hentius, Entius de Lobia, 181, 203, 303.
Hieronimus, Hieronymus, Ieronimus
- de Belvisi, 242.
- Bernardini de Badagio, 188.
- q. Francisci de Brunis, 272.
- Laurentii de Cataneis, 188.
Homobonis (de) v. Michael.
Homobonus de Thederisiis *sive* Thedericis *sive* Tederixiis, 168, 203, 293.
Honorius Iohannis Baptiste Pius, 188.
Hosbertis (de) v. Husbertis (de).
Hostesani, Ostesani, Hostexanis (de) v. Dinus Laygoni Dini; Laygonus Dini; Ghilinus q. Antonii.
Hostesanus q. Guidoncini de Plantavignis, 266.
Hostexanis (de) v. Hostesani.
Hugutio v. Ugutio.
Husbertis, Usbertis, Hosbertis (de) v. Bertholomeus q. Maghinardi; Iohachinus.
Iachobus v. Iacobus.
Iacobinus, Iacopinus
- Advocati, 186.
- De Bagno, 191, 278, 299.
- Francholi, 186.
- q. Iohannis, 286.
- de Lobia, 191, 298.
- de Medicina, 180, 196, 198, 247, 248, 301.
- Quintilini, 172.
- Ramponis pot. 197.
- de Rustiganis, 287.
- Spavaldi v. Iacobus.
Iacobus, Iachobus
- de Alberghis, 308.
- q. Alberti de Griffonibus *sive* Grifonibus, 209, 264.
- de Amicinis de Loiano, 236.
- q. Andriutii de Ghixileriiis, 267.
- q. Anthonii Vanutii *sive* Vanucii, 208, 314.
- de Balduinis, 170, 310.
- q. Benvenuti de Marano, 180, 196, 199, 247.
- Bençevennis Somentis, 200.
- Bernardi, 302.
- q. Bertolomei de Francolino *sive* Francolinis, 224, 236.
- q. Bertolomei de Grassis, 215, 218, 220, 224, 274.
- de Bonacaptis, 302.
- olim Bonaventura de Spiolaria *sive* Spiolariis, 180, 204, 250.
- Bonaçunte, 180, 196, 247.
- q. Bonifacii de Castello, 221, 272, 273, 274.
- q. Bonifatii de Sogliano, 230.
- Bonzanini Arardi, 259, 260.
- de Budriolis, 243.
- de Cantone, 293.
- de Caçano, 197.
- de Conselminis, 308.
- de Cospis, 304.
- q. Dominici de Mantichidis *sive* Mantechetis, 232, 233, 243.
- de Flamenghis, 173, 209.
- q. Gandulphi de Fantuciis *sive* Fantutiis, 232, 237, 239, 275.
- de Ghisilardis, 236.
- q. Guillelmi Dosii, 293.
- Indivine, 191.
- q. Iohannis de Magnanis, 208.
- q. Iohannis de S. Georgio, 218, 220.
- de Lastignano, 180, 196, 201, 247, 278.
- q. Marci de Zanzifabris, 219.
- q. Mathei de Blanchitis, 173.
- Mathei Bonvixini, 253.
- de Monzono, 242, 243.
- de Ottobonis, 213.
- de Papaçonibus, 259.
- q. Pasqualis de Montecenere *sive* Montecinere, 242, 243, 295.
- de Paxellis, 218.
- Petri Bitini *sive* Bittini, 269, 271.
- q. Petri de Muglio, 211, 220.
- Petri de Salamonibus, 172.
- q. Rolandini de Baronibus, 209.
- q. Salvolini de Mamelinis *sive* Maymelinis, 265, 268.

- de S. Petro, 210, 215, 216, 222, 223.
- q. Scardoyni de Scardoinis, 269.
- q. Segurani de Cataneis de Monzuno, 236.
- *sive* Iacobinus Spavaldi, 201, 279.
- q. Stefani de Scanello, 222, 224, 242, 295.
- de Sumariva *sive* Summariva pot., 180, 201.
- q. Tencharini de Tencharariis, 172.
- Thadei de Pepolis, 258.
- q. Tuzoli de Fantutiis, 217.
- Uberti de Nugareto, 206, 251, 305.
- de Unçolla, 257.
- q. Zacharie de Tuvata, 264.
- de Ziconibus de S. Miniato pot., 169.
- Iacopinus v. Iacobinus.
- Ieronimus v. Hieronimus.
- Interminellis (de) v. Ubaldus.
- Iohachus de Hosbertis *sive* Usbertis, 213, 216, 268, 273.
- Iohannes
- de Alberghis, 318.
- olim Alberti de Zanellis, 169, 308.
- q. Angelini, 171.
- q. Anthonii de Cento, 317.
- de Argellata, 306.
- Barbarosse, 301.
- Beldo de Panzachiis, 270.
- Benasay, 305.
- Benvenuti, 206.
- de Bertalia, 199.
- olim Blasii de Scanello, 224, 225, 242.
- q. Blundi, 288, 301.
- q. Bonandree, 168.
- q. Bonifacii de Castagnolis *sive* Castagnolis, 267, 269.
- q. Bonvixini *sive* Bonvisini Franchucii *sive* Franchutii, 203, 206, 249, 250, 279, 290, 305.
- Buvalelli, 317.
- q. Cambii de Libris, 168.
- q. Caçanimici de Caçiptis, 290, 292.
- de Cospis, 313.
- fratris Deulai de Sala, 181.
- de Fantutiis, 273.
- de Ferantibus, 201.
- de Fractarnis de Narnia pot. et cap. pop., 172.
- q. Francischini de Canonicis *sive* Chanicis, 210, 215, 217, 269, 271.
- q. Francisci de Bataglutiis, 169, 312.
- de Fondatia, 245.
- de Galixano, 169.
- de Gallis, 273.
- de Garfagninis, 169, 258.
- de Ghixelabellis *sive* Ghixolabellis, 252, 308.
- de Goçadinis, 306.
- de Gratis, 243.
- Guidanis spetialis, 198.
- de Gusbertis, 169.
- Ho[mo]boni, 248.
- Iacobi Açolini, 261.
- q. Iacobi de Castelanis, 222.
- olim Iacobi de Griffonibus, 259, 308.
- Iacobi Henregipti, 318.
- q. Iacobi Merlini, 316.
- q. Iacobini, 259.
- de Lutino pot., 200.
- de Magnanis, 311, 312.
- de Mandello pot., 286.
- de Manellis, 169.
- q. Martini de Rubeis, 294, 295.
- q. Mathey de Devotis, 204, 307.
- Mathei de Tuschetis, 230.
- de Mussolinis, 314.
- q. Petri de Bagno, 308.
- q. Philippi *sive* Philippi de Borghesanis *sive* Borghexanis *sive* Borgesanis, 172, 314, 316.
- de Piscarolo *sive* Pischarola pot., 179, 196, 247.
- Primirani de Boniohaninis, 317.
- q. Ranaldini de Arimino, 293, 294.
- q. Raynerii de Libris, 208.
- q. Romanini de Desideriis, 237, 245, 295.
- de Sassuno, 241.
- Thadei de Pepolis, 258.
- q. Thome *sive* Tome de Manzolino, 214, 218, 272.
- q. Thome de Montecalvo, 262.
- Thome de Vivario, 313.
- Turiçani, 197.
- Ugolini Bonçagnis, 201.
- Vicecomes de Olegio, 208.

- Iohannes Andreas de Garisendis, 246.
- Iohannes Antonius de Castagnolo, 243, 296.
- Iohannes Baptista
- Iacobi de Peregrinis, 188.
- de Refrugeriis, 243.
- Iohannes Marcellinus, 286.
- Isaia q. Iohannis olim Francischini de Malvaxia, 218.
- Iulianus
- de Cento, 315.
- q. Iacobini Bonafidei *sive* Bonefidei, 307, 311.
- de Malviciis, 307.
- de Sardellis, 167.
- de Zambechariis, 206.
- Iulius Alexandri Sclavinis, 245.
- Labia (de) v. Bertolomeus.
- Lago (de) v. Franciscus.
- Lamandinis (de) v. Bitinus ser Cose; Bonapresa q. Michaelis.
- Lambertinis (de) v. Albericus Henrigipti; Gerardus q. Henrigipti.
- Lambertis (de) v. Guido Iacobi.
- Lambertutius de Butrigariis, 311.
- Lambordini v. Bitinus Iohannis.
- Lameriis (de) v. Nicholaus q. Fini.
- Lamola (de) v. Guillelmus q. Bernardi.
- Lanbordinis (de) v. Petrus.
- Lanceis (de) v. Anthonius; Dominichus; Dominichus q. Alberti.
- Lanterii v. Bonandreas Bertholi.
- Laņa q. Iacobi de Cedroplano, 169.
- Lapis (de) v. Petrus.
- Lastignano (de) v. Franciscus Iohannis; Gerardus; Iacobus.
- Laurentius, Laurencius
- Alberti Scarti, 278.
- Bonacapti *sive* Bonachati *sive* Bonachaci, 167, 191, 198, 278, 298, 299.
- de Caçiptis, 172.
- q. Comatii de S. Venantio, 175, 231, 275, 295.
- q. Francischini de Canonicis, 212, 270, 272.
- q. Gardini de Rubeis, 57.
- q. Iacobi de Bonacaptis, 206.
- Iohannis de Cento, 258, 259.
- q. Iohannis de Pymi, 294.
- q. Nicolai de Caçiptis *sive* Cacitis, 172, 317.
- q. Palamedesii de Rubeis, 210, 212, 214, 215, 266, 269, 271.
- de Rubeis, 240.
- q. Ugolini de Benaciis, 234.
- Laygonus Dini Hostesani, 172.
- Laçarinus q. Ghiberti Monferatii, 170.
- Leonardi v. Franciscus Iohannis.
- Leonardus
- fratris *sive* q. Bonvisini *sive* Bonvixini Franchutii, 168, 181, 202.
- de Ghisilerii, 267.
- Magnani, 186.
- Leonibus (de) v. Andreas; Nicholaus q. Thome.
- Liazaris (de) v. Oppizo Iohannis.
- Libris (de) v. Iohannes q. Cambii; Iohannes q. Raynerii; Nicholaus Francisci; Raynerius.
- Lippus, Lipus q. Pexarini *sive* Pesarini de Bechadellis *sive* Becadellis, 215, 270, 272, 273.
- Lobia (de) v. Hentius; Iacobinus.
- Lodovicus, Lodoycus v. Ludovicus.
- Loiano (de) v. Iacobus de Amicinis.
- Lovello (de) v. Rustiganus q. Ubertini; Ubertinus.
- Lucas
- ser Hieronymi de Canonicis, 188.
- de Pretis, 318.
- Ludovicus, Lodovicus, Lodoycus
- q. Andree de Mezovilanis, 240.
- Baptiste de Castellanis, 240.
- Bertolomei de Codagnellis, 268.
- Bertolomei de Dessideriis, 260.
- q. Cesaris de Panzachiis, 241.
- q. Guillelmi de Roffeno, 219.
- Iacobi Carsii Vicentii, 212.
- q. Iohannis de Muglio, 211.
- Iohannis de Tamaratiis *sive* Tamaraciis, 214, 274.
- Iohannis de Zanellis, 313.
- Marchisini, 200.
- de Merlinis, 319.
- de Mezovillanis, 240.
- q. Zoni dela Volta, 175.
- Lumbardis (de) v. Rubertus.
- Lupparis (de) v. Eugenius.

Lutino (de) v. Iohannes.
 Madiis (de) v. Mapheus.
 Magnanis (de) v. Bonifacius q. Nicolai; Iacobus q. Iohannis; Iohannes; Nicolaus q. Iohannis; Paulus q. Nicolai.
 Malchiavellis (de) v. Nicolaus q. Antonii.
 Malebrancha de Eugubio pot, 204.
 Malpiglis (de) v. Petricolus; Piglus.
 Maltachitis (de) v. Florianus.
 Malteghitis (de) v. Melchion Damiani Pacis.
 Malvasia, Malvaxia (de) v. Franciscus q. Neapoleonis; Isaia q. Iohannis.
 Malviciis (de) v. Iulianus.
 Mamelinis, Maymelinis (de) v. Iacobus q. Salvolini; Nicolaus q. Tadei; Thadeus.
 Mandello (de) v. Iohannes.
 Manellis (de) v. Iohannes.
 Manfredinus de Calçina, 258.
 Manionibus, Manglionibus (de) v. Guzolus.
 Mantechetis, Mantechidis, Mantechitis (de) v. Florianus q. Iacobi; Iacobus q. Dominici.
 Manuel de Sabluni, 197, 288, 301.
 Mançoli v. Manzolus; Philippus.
 Manzolino (de) v. Andreas q. Gasparis; Antonius q. Dominici; Franciscus; Guido q. Iacobi; Iohannes q. Thome; Milantius d. Antholini; Nicolaus Petri; Petrus.
 Manzolus Iohannis Manzoli, 264.
 Mapheus de Madiis cap. pop., 197.
 Marano (de) v. Iacobus q. Benvenuti.
 Marchion v. Melchion.
 Marchixinus Benvenuti Bonifaci, 287, 288.
 Marchus, Marcus
 - de Albergatis, 307.
 - q. Franchi olim Mondini de Franchulo, 317.
 - Petri de Aldovandis, 215, 228.
 Marcus Antonius de Belvisis, 246.
 Marinis (de) v. Marinus q. Nanis.
 Marinus
 - q. Nanis de Marinis, 237, 240.
 - q. Viçardi de Bonçagnis, 307.

Marsiliis, Marxiliis (de) v. Albertus; Angelinus q. Philippi; Franciscus; Philippus q. Angelini.
 Martelli v. Santinus.
 Martignanis (de) v. Philippus Maria.
 Martinus
 - Dentamis, 304.
 - Guidonis, 168.
 - Iohannis Caçacervi, 180, 196, 247.
 - q. Magli q. Sullimani, 293, 294.
 - Michaelis de Cento, 198.
 - de Silimannis, 292.
 - q. Tunioli de Caxalgia, 294, 295.
 Marxiliis (de) v. Marsiliis (de).
 Mascaronibus, Mascharonibus (de) v. Petrus q. Petri Castellani.
 Mascharinis (de) v. Bricius.
 Mascharonibus (de) v. Mascaronibus (de).
 Maschis (de) v. Carolus.
 massa S. Petri (de) v. Zacharias q. Martini tabernarii.
 Massimillis, Maximillis (de) v. Dondi-deus; Mathiolus.
 Matafelone de Baxacomatribus, 248.
 Matheus, Mateus, Mattheus
 - Benvenuti de Rognatico, 201.
 - de Curialtis de Tausignano sive Tosignano, 231, 236, 238.
 - de Devotis, 204.
 - q. Francisci da Capraria, 229, 235, 236, 275.
 - Gardini de Baxacomatribus, 311.
 - de Garsendinis, 224.
 - q. Nicollay de Spilli, 314.
 - Philippi de Muglo, 312.
 - Scornette sive de Scornitis sive Scornittis sive Scurnetis, 201, 248, 303.
 - de Tencharariis, 307.
 - Zarloti, 318.
 Mathiolus
 - q. Actolini de Ronchore, 199, 278, 289.
 - de Massimillis, 307.
 Matuglano (de) v. Evangelista Helisei.
 Maximillis (de) v. Massimillis (de).
 Maxinus de Tebaldis, 316.
 Maymelinis (de) v. Mamelinis (de).
 Mazarellis (de) v. Antonius q. Palmerii.
 Medicina (de) v. Iacobinus.

Melchion, Merchion
 - Damiani Pacis sive de Malteghitis, 210, 269.
 - q. Dominici de Vizano, 296.
 - q. Nicolai de Azoguidis, 221, 225, 227, 271, 273.
 Merlini v. Iohannes q. Iacobi.
 Merlinis (de) v. Lodovicus; Raynaldus q. Petri.
 Merlinus v. Petrus.
 Mezavachis (de) v. Bertolomeus; Blasius q. Nicolai.
 Mezovilanis, Mezovillanis (de) v. Ludovicus; Ludovicus q. Andree; Meçovilanus q. Rolandini; Rolandinus; Thomas Tydei.
 Meçovilanus q. Rolandini de Meçovilanis, 252.
 Michael
 - mag. Adami, 198.
 - Aymerii, 167, 196, 198, 199, 278, 298.
 - q. Bonaventure, 292.
 - Brescha, 287.
 - q. Frigirini de S. Venantio, 227, 234, 237.
 - de Homobonis, 311.
 - Petri spetialis, 291, 303, 305, 306.
 - de Tholomeis, 253.
 - q. Thomaxil, 286, 287, 290, 293.
 Michilinus Iacobi Cavaçe, 255.
 Milantius Antholini de Mançolino, 181.
 Mina Francisci q. Caravite de Oddofredis, 288.
 Minus Canonici, 204.
 Montagnana (de) v. Almenardus Iohanini.
 Montanari v. Petrus q. Bonifacii.
 Monte de Baxacomatribus, 287.
 Montebellio (de) v. Guidutius q. Petri; Rainerius q. Guillelmi.
 Montecalvo (de) v. Montechalvo (de).
 Montecenere, Montecinere (de) v. Iacobus q. Pasqualis.
 Montechalvo, Montecalvo (de) v. Iohannes q. Thome; Nicholaus q. Francisci; Thomas.
 Monteumbrario (de) v. Petrus q. Galixii.
 Monzuno (de) v. Iacobus q. Segurani.
 Morandis (de) v. Benedictus.

Muglio, Muglo, Mulio (de) v. Iacobus q. Petri; Ludovicus q. Iohannis; Matheus Phylippi; Thomas.
 Multis, Mullittis, Mullittis, Mulletis, Muletis (de) v. Ambrosius Bernardini; Andreas; Bernardinus q. Francisci; Dominicus Bernardini; Franciscus q. Bernardini.
 Munsius q. Iohannis Munsarelli de Sabadinis, 212, 267, 270.
 Musolinis (de) v. Muxolinis (de).
 Musotis (de) v. Antonius q. Alberti; Petrus.
 Muxolinis, Mussolinis, Musolinis (de) v. Bonacosa; Iohannes; Petronus; Ugolinus Petri.
 Napis, Nappis (de) v. Cesar.
 Narnia (de) v. Iohannes de Fractarnis.
 Navi (de) v. Gregorius.
 Nerius Florani de Paltronibus, 270.
 Nicolaus, Nicholaus
 - q. Albertini de Plastellis, 261.
 - q. Antonii de Malchiavellis, 218.
 - Arpinelli olim Nicolai de Folea, 213, 268, 271.
 - q. Bedoris Carnelvarii, 209, 214.
 - de Beroaldis, 240.
 - Buvaelli sive de Buvaellis, 199, 204, 301, 304.
 - q. Buvalini de Buvaellis, 260.
 - de Castello, 174.
 - de Chaçiptis, 250.
 - q. Fini de Lameriis, 212, 213, 216, 219, 271, 272.
 - de Folea, 211, 215.
 - Francisci de Libris, 315.
 - q. Francisci de Montechalvo sive Montecalvo, 173, 260, 261, 319.
 - Iacobi de Fantuciis, 238.
 - Iohanini Manelli, 291.
 - Iohannis de Beroardis, 211, 269.
 - q. Iohannis de Magnanis, 169, 207, 310.
 - Marchi Paxiti, 305.
 - Petri de Manzolino, 316.
 - q. Petroni de Savignano, 220, 233, 274.
 - q. Philippi de Via Nova, 291, 293.
 - de Saliceto, 257.
 - de Scarduis, 228.
 - q. Tadei de Mamelinis, 220.

- q. Thome de Leonibus, 258.
- q. Veronixii Trepaldi, 208.
- de Zapolino, 173.
- Niger de Querciis *sive* Quercis, 167, 305.
- Nobilibus (de) *v.* Guilielmus; Petronius.
- Nugareto (de) *v.* Iacobus Uberti.
- Octobonis (de) *v.* Ottobonis.
- Octorini *v.* Rodulfus Mercadantis.
- Oddi *v.* Bonvixinus Iacobini.
- Oddo de Tassonibus, 268.
- Oddofredi *v.* Albertus.
- Oddofredis (de) *v.* Betholinus q. Caravite; Franciscus q. Caravite; Guisaltruda relicta Caravite; Gualdrina Francisci; Mina Francisci; Ricardinus q. Caravite; Vandinus q. Caravite.
- Olegio (de) *v.* Iohannes Vicecomes.
- Oleo (de) *v.* Benedictus Francisci; Franciscus.
- Oppizo Iohannis de Liazaris, 263.
- Orabonus de Orabonis, 268.
- Orator q. Zaffaroni, 293.
- Orselis, Ursellis (de) *v.* Benvenutus Bertolomei; Georgius q. Bertholomei.
- Ostesani *v.* Hostesani.
- Ottobonis, Octobonis (de) *v.* Iacobus; Petri Ugolini.
- Paganellus de Bibbiano, 290.
- Palamidesius, Palamadesius q. Laurentii de Rubeis, 175, 228, 234, 239.
- Paliottis, Paliotis (de) *v.* Benedictus q. Bonaventure; Bonaventura q. Laurentii.
- Palmerii *v.* Ubertinus.
- Palmirolus Maniguldi, 185.
- Paltroni *v.* Bertolomeus Donati.
- Paltronibus (de) *v.* Nerius Florani.
- Panzachiis, Panzachis (de) *v.* Bartholomeus Cesaris; Bartholomeus Lactantii; Cesar q. Bartolomei; Cesar q. Ludovici; Iohannes Beldo; Ludovicus q. Cesaris.
- Panzonibus (de) *v.* Philippus Iacobi.
- Papaçonibus, Pappaçonibus (de) *v.* Benus; Bonucius q. Iacobi; Franciscus; Gaspar q. Bonutii; Iacobus; Petrus q. Bonucii.
- Parisiis (de) *v.* Albertus.
- Parisius, Parixius Benvenuti de Altedo, 167, 168.
- Parma (de) *v.* Guilielmus de Rubeis.
- Pasellis (de) *v.* Paxellis (de).
- Pasius q. Rodulphi de Fantuciis, 267.
- Paulus
 - de Albirolis, 309, 312, 315, 316.
 - Baxilli, 312.
 - Belondini, 205, 306.
 - Lencii de Cospis, 313.
 - q. Nicolai de Magnanis, 264, 318.
 - de Raffanellis, 311.
 - de Schiappa, 245.
 - Thomaxii de Riciis, 204.
 - de Viso, 237.
- Pavanensibus (de) *v.* Bertholotius.
- Pax de Saliceto, 181, 278.
- Paxellis, Pasellis (de) *v.* Georgius q. Iacobi; Iacobus.
- Paxiti *v.* Nicolaus Marchi.
- Pelegrinus Francisci de Caravita, 237.
- Pepolis (de) *v.* Iacobus; Iohannes; Zerra.
- Peregrinis (de) *v.* Iohannes Baptista.
- Perinus q. Gini, 208.
- Petriçolus
 - Iacobini Albanisie, 279, 286, 300.
 - q. Iohanini Henrice, 292.
 - de Malpiglis, 311.
- Petrobellus de Canetulo, 185.
- Petronius
 - de Nobilibus, 270.
 - q. Petroni de Scanello, 244.
- Petronus de Muxolinis, 202.
- Petrus
 - Alegranze, 199, 279.
 - q. Amadoris Martini, 170.
 - q. Antonii de Placentia, 295.
 - Benvenuti de S. Maria in Donis, 286.
 - de Boateriis, 168.
 - Bologni, 174.
 - de Bompetrus *sive* q. Bompetri, 199, 200.
 - Bonacursii, 168.
 - q. Bonifacii Montanari, 304, 306.
 - q. Bonucii de Papaçonibus, 316.
 - q. mag. Enoch, 262.
 - de Flagnano, 286.
 - de Floranis, 202.
 - Francisci, 168, 181.
 - q. Francisci de Brunis, 211, 214, 216, 220, 222, 230, 271, 274.

- Francisci Ugonis, 319.
- q. Galixii de Monteumbrario, 308.
- q. Guidonis de Bonromeis, 293.
- Iacobini Angelelli, 169.
- Iohanini Zordani, 168, 285.
- Iohannis, 168.
- de Lanbordinis, 313.
- de Lapis, 263.
- de Manzolino, 169.
- Merlinus, 181, 200, 286, 301.
- Montanarii, 199.
- de Musotis, 236.
- q. Muçoli, 174.
- q. Petri Castellani de Mascharonibus *sive* Mascaronibus, 172, 317.
- de Roçiptis, 307.
- Ugolini de Octobonis, 206.
- de Vivario, 312.
- Petrus Muxolinus de Argelata, 202.
- Philippus, Phylippus, Philipus, Filipus, Filipus
 - de Alberghis, 316.
 - q. Angelini de Marsiliis, 268, 270.
 - q. Bonaventure, 292.
 - de Corvis, 181.
 - de Fasaninis, 246.
 - q. Francisci de Brunis, 219.
 - Henregipti de Felicianis, 292.
 - Iacobi de Pançonibus, 206.
 - Lixucii Bondi, 315.
 - Mançoli, 172.
 - q. Stephani de Formaglinis, 211, 212, 220, 223, 225.
- Philippus Maria de Martignanis, 244.
- Piglus de Malphiglis, 253.
- Piscarolo (de) *v.* Iohannes.
- Piçoius Iacobini Bonincontri, 306.
- Piçoy (de) *v.* Baldus.
- Placentia (de) *v.* Petrus q. Antonii.
- Placidia q. Nicholay de Bochaçis, 286.
- Planorio (de) *v.* Guilielmus q. Donusdei.
- Plantavignis (de) *v.* Benedictus q. Guasparis; Hostesanus q. Guidocini.
- Plastellis (de) *v.* Albertus q. Tadei; Bonagrata q. Fabri; Gerardus Fabri; Gerardus q. Richoboni; Guronus; Nicolaus q. Albertini; Richobonus; Rodolfinus q. Richoboni; Tadeus.
- Poete *v.* Barnaba; Poetinus.
- Poetinus q. Amadey Poete, 293.
- Policino (de) *v.* Anthonius.
- Pontecharali (de) *v.* Florinus.
- Portu (de) *v.* Dinus q. Francisci.
- Predalbino (de) *v.* Binus.
- Pretis, Preytis (de) *v.* Belvilanus; Luca; Tadeus q. Bedoris; Thomaxius.
- Primaditiis (de) *v.* Raphael Iohannis.
- Principibus (de) *v.* Rufinus.
- Princivalle Petrobelli de Canitulo, 199, 202.
- Pymi (de) *v.* Laurentius q. Iohannis.
- Quercis, Querciis, Quercis (de) *v.* Guido; Niger.
- Raffanellis (de) *v.* Paulus.
- Rainaldus *v.* Raynaldus.
- Rainerius *v.* Raynerius.
- Ramponibus (de) *v.* Franciscus.
- Raphael Iohannis de Primaditiis, 188.
- Rata, Ratta (dela) *v.* Benedictus q. Bartolomei.
- Raynaldus, Rainaldus
 - de Formaglinis, 269.
 - q. Petri de Marlinis, 253, 254, 255, 256.
- Raynerius, Rainerius
 - q. Guilielmi de Montebellio, 271.
 - q. Iohannis de Bertalia, 204.
 - de Libris, 309.
 - q. Rollandi Zamgi, 199, 279.
- Refrugeriis (de) *v.* Iohannes Baptista.
- Regio (de) *v.* Gandolinus Zanelli.
- Ricardinus q. Caravite de Oddofredis, 288, 289, 290.
- Ricardus
 - de Canceleriis de Pistorio cap. pop. 169.
 - q. fratris Iohannis de Fantuciis, 255.
- Richobonus de Plastellis, 278, 297.
- Riciis, Ritiis, Riçciis (de) *v.* Benvenuto; Paulus Thomaxii; Thomas.
- Riparolio (de) *v.* Facius.
- Ripoli, Rippoli (de) *v.* Benvenuto q. Bolognini; Bologninus.
- Ritiis, Riçcis (de) *v.* Riciis (de).
- Robaconte de Zapolino, 311.
- Robertus, Rubertus
 - Francisci de Cistis, 317.
 - de Lumbardis, 240.

Rodolfinus q. Richoboni de Plastellis, 307.
 Rodulfus Merchadantis Octorini, 285.
 Roffeno (de) v. Ludovicus q. Guilielmi.
 Rognatico (de) v. Matheus Benvenuti.
 Rolandi v. Bertholomeus Dominici.
 Rolandinus
 - de Faxana, 185.
 - Iacobi Baroni, 318.
 - de Meçovillanis, 251.
 - Rodolfini Pasagerii sive Paxagerii sive Pasangerii sive Pasaçeri, 186, 278, 297.
 Rolandus
 - q. Alberti de Castellanis, 274.
 - q. Baroni olim Camputii de Butrigariis, 260, 261.
 - Caxocti, 290.
 - Falchone, 200.
 Ronbolinis (de) v. Bonacursius.
 Ronchore (de) v. Guilielmus Mathioli; Mathiolus q. Actolini.
 Roçiiis (de) v. Roçius.
 Roçius de Roçiiis, 201.
 Rubeis (de) v. Guilielmus; Iohannes q. Martini; Laurentius; Laurentius q. Gardini; Laurentius q. Palamedesii; Palamidesius.
 Rubertus v. Robertus.
 Rubeus dela Tousa de Florentia cap. pop. 199.
 Ruffinis, Rufinis (de) v. Andreas Ruffini; Bertolomeus q. Ruffini; Rufinus Gasparis.
 Rufinus
 - Gasparis de Rufinis, 215, 223.
 - de Principibus, 228.
 Rustiganis (de) v. Franciscus q. Rustigani; Guilielmus q. Alberti; Iacopinus.
 Rustiganus
 - de Gisso, 173.
 - q. Ubertini de Lovello, 287.
 Sabadinis, Sabatinis (de) v. Hugutio; Munsius Iohannis.
 Sabluni (de) v. Manuel.
 Sagliimbenis (de) v. Strica.
 Sala (de) v. Iohannis fratris Deulai.
 Salamonibus (de) v. Iacobus Petri.
 Salarolis, Sularolis (de) v. Bertus q. Iohannis; Thomas q. Berti.
 Saliceto (de) v. Nicolaus; Pax.
 Salvolinus de Bechadellis, 313.
 Sancta Maria in Donis (de) v. Petrus Benvenuti.
 Sancto Georgio (de) v. Coradinus q. Rumioli; Guido; Guilielmus Iacobi; Iacobus q. Iohannis.
 Sancto Miniato (de) v. Franciscus Pucii.
 Sancto Petro (de) v. Albricus Mathey; Bertolomeus q. Ranzolini; Daniel; Iacobus; Thomas.
 Sancto Venantio (de) v. Frigirinus q. Comatii; Laurentius q. Comatii; Michael q. Frigirini.
 Sanctus
 - de Daynisiis, 173.
 - Ugolini Sancti, 252.
 Santinus Martelli, 314.
 Sarasinis (de) v. Constantinus.
 Sardellis (de) v. Boninus; Iulianus.
 Sassuni (de) v. Guasperus.
 Sassuno (de) v. Iohannes.
 Savignano (de) v. Nicolaus q. Petronii.
 Savigno (de) v. Bonacursius Egidii.
 Saviis (de) v. Antonius.
 Scanello, Schanello (de) v. Blasius olim Petronii; Iacobus q. Stephani; Iohannes olim Blasii; Petronius q. Petronii.
 Scardoinis (de) v. Iacobus.
 Scardoinus v. Scarduinus.
 Scardois, Scardovis, Scarduis (de) v. Dominicus q. Scarduini; Florianus; Nicolaus; Scarduinus Bartholomei; Scardoinus q. Iacobi.
 Scarduinus, Scardoinus, Schardoynus - Bertholomei de Scardovis, 258.
 - q. Iacobi de Scarduis sive Scardois, 273, 275.
 Scarii v. Laurentius Alberti.
 Scarperia (de) v. Bartholus Nerii.
 Schanello (de) v. Scanello (de).
 Schardoynus v. Scarduinus.
 Schiappa (de) v. Paulus.
 Sclavinis v. Iulius Alexandri.
 Scribanariis, Scribenariis (de) v. Bertolomeus q. Guidonis.

Scornitis, Scornittis, Scurnetis (de) v. Matheus.
 Serra (dela) v. Franciscus q. Neapolionis.
 Severius, Syverius de Canitulo, 181, 302.
 Silimannis, Sullimanis (de) v. Martinus; Sullimanus dictus Maninus.
 Signorinus q. Bartolomei sive Tholomei de Urso, 221, 223, 226, 227, 230, 234, 237, 274, 275.
 Sogliano (de) v. Iacobus q. Bonifatii.
 Soldaderiis (de) v. Ugutio.
 Somentis v. Iacobus Bençevenis.
 Sovranus q. Iohannis de Bertolitis, 214.
 Spavaldi v. Iacobus sive Iacobinus.
 Spilli (de) v. Matheus q. Nicollay.
 Spiolaria, Spiolariis (de) v. Iacobus olim Bonaventure.
 Spontonibus (de) v. Franciscus.
 Stephanus, Stefanus
 - olim. Amati, 168, 181, 203, 303.
 - Dominicis Tolomei, 172.
 - q. Iacobi de Guixilardis sive Ghixilardis, 212, 271.
 Stiaticho, Stiglatico (de) v. Blaxius; Ubaldinus Blaxii.
 Strica de Saglimbenis, 197.
 Sularolis (de) v. Salarolis (de).
 Sulimanis (de) v. Silimannis (de).
 Sullimanus dictus Maninus q. Iohannis de Sullimanis, 292, 293.
 Sumariva, Summariva (de) v. Iacobus.
 Syverius v. Severius.
 Tabulis (de) v. Albertus Zambonini; Guido.
 Tadeus, Thadeus, Thideus
 - de Mamelinis, 240.
 - de Plastellis, 225, 241.
 - q. Bedoris de Pretis, 237, 241.
 Talamatiis (de) v. Franciscus.
 Tamaraciis, Tamaratiis (de) v. Ludovicus Iohannis.
 Taraphini v. Gerardinus.
 Tassonibus (de) v. Oddo.
 Tausignano, Tossignano (de) v. Matheus de Curialtis.
 Tebaldis, Thebaldis (de) v. Bazalerius Masini; Egidius; Gerardus; Maximus.
 Tederixiis (de) v. Thederisiis (de).
 Tencharariis (de) v. Iacobus q. Tencharini; Matheus.
 Teste v. Albertus Petri.
 Testis (de) v. Baptista q. Teste.
 Teuzis (de) v. Branca.
 Thadeus v. Tadeus.
 Thebaldis v. Tebaldis.
 Thebaldus de Bruxatis pot., 197.
 Thederisiis, Thedericis, Tederixiis (de) v. Homobonus.
 Thideus v. Tadeus.
 Tholomeis (de) v. Michael.
 Thomaxini v. Thomaxinus Guidonis.
 Thomaxinus
 - q. Bertholomei de Bagnarola, 254.
 - Guidonis Thomaxini, 316, 318.
 Thomas, Thomasius, Thomax, Thomaxius, Tomas, Tomasius
 - q. Berti de Salarolis sive Sularolis, 213, 218, 223, 270, 271.
 - de Cantone, 186.
 - q. Donusdei de Flesso, 200.
 - q. Francisci de Bataglutiis, 208.
 - Iacobini de Floranis, 205, 250, 306.
 - q. Iohannis de Fagnano, 241.
 - q. Marsilli de Ansaldis, 259.
 - de Montechalvo, 312.
 - de Muglio sive Mulio, 236, 240.
 - Nicholay de Vençano, 208.
 - Petri Galessi sive Galisii, 172, 317.
 - de Preytis, 205, 306.
 - de Ricciis sive Riciis sive Ritiis sive Ricçiiis, 198, 199, 303.
 - de S. Petro, 228, 237.
 - Tydei de Mezovillanis, 188.
 Tiriadis (de) v. Guinicellus.
 Tolomei v. Stephanus Dominici.
 Tomas, Tomasius v. Thomas.
 Tonduciis (de) v. Franciscus.
 Tossignano (de) v. Tausignano (de).
 Tousa (dela) v. Rubeus.
 Trentaquattro (de) v. Baldessar q. Thome; Bartolomeus q. Francisci.
 Trepaldi v. Nicolaus q. Veronixii.
 Tuata (de) v. Tuvata (de).
 Turicani v. Boniacobus; Iohannes.
 Tuschetis (de) v. Iohannes Mathei.
 Tuvata, Tuata (de) v. Achilles; Iacobus q. Zacharie.

Ubalдинus Blaxi de Stiglatico sive Stia-
ticho, 254, 304, 306.
Ubalдus de Interminelli cap. pop., 179,
196.
Ubertinus
- de Lovello, 287.
- Palmerii, 249, 304.
- Provençalis v. Bitinus.
Ugo Petri Ugonis, 206.
Ugolinus
- mag. Anthonii, 249.
- Bonmigloris, 315.
- Iohannis, 291.
- q. Lentii de Benatis sive Benaciis, 218,
220, 270.
- Petri de Mussolinis, 207.
- Santi, 310.
Uguicio, Uguutio, Ugutio, Vuiguitio, Hu-
gutio
- de Bambaglolis, 167, 180, 196, 247, 291,
303.
- de Sabatinis, 200.
- de Soldaderiis, 199.
Unzola, Unçolla (de) v. Andreas Petri
Bittini; Iacobus.
Ursellis (de) v. Orselis (de).
Urso (de) v. Signorinus q. Tolomei
sive Bartolomei.
Usbertis (de) v. Husbertis (de).
Valdelavexa (de) v. Andriolus q. Mi-
chaelis.
Vandinus q. Caravite de Oddofredis,
288, 289, 290.
Vanucii, Vanutii v. Iacobus q. Antho-
nii.
Venentis (de) v. Franciscus q. Iohannis.
Veneçano (de) v. Thomax Nicholay.
Ventorinus, Venturinus de Floranis, 250,
304.
Via Nova (de) v. Nicolaus q. Philippi.
Vicentii v. Ludovicus Iacobi Coursii.
Vidoacii v. Gardus.
Vinciguerra Rovixii, 186, 302.
Virgilius Gambalunga, 246.
Viso (de) v. Paulus.
Vivario (de) v. Iohannes Thome; Pe-
trus.
Vizano (de) v. Dominicus q. Dominici;
Dominicus Ghilini; Melchion q. Do-
minici.
Volta (dela) v. Ludovicus q. Zoni.
Vuiguitio v. Uguicio.
Ymelda q. Nicolay de Bochaçii, 286.
Ysnardus de Argile, 317.
Zacharias, Zacarias
- q. Bertholomei de Henrigettis sive
Henrigittis sive Henrighiti, 233, 234,
235, 241, 246, 275, 295, 311.
- Christiani, 286.
- q. Henrici Henrigitti, 209.
- q. Martini tabernarii de Massa S. Pe-
tri, 185.
- q. Rolandi, 289, 290.
Zambecariis, Zambechariis (de) v.
Cambius; Egidius; Iulianus.
Zambraxii, Zambraxiis (de) v. Deuta-
levi.
Zamgi v. Raynerius q. Rollandi.
Zanellis (de) v. Iohannes olim Alberti;
Ludovicus Iohannis.
Zanis (de) v. Ducius.
Zanzifabris (de) v. Iacobus q. Marci.
Zapolino (de) v. Nicholaus; Robaconte.
Zarloti v. Mateus.
Zerra de Pepolis, 257.
Ziconibus (de) v. Iacobus.
Zordani v. Petrus q. Iohanini.
Zordanus de Ghiselabellis sive Ghixe-
labellis, 259, 313.
Zozadinis (de) v. Goçadinis (de).

Le pubblicazioni degli Archivi di Stato italiani

PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO

- I. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Archivio medico del Principato. Inventario sommario*, Roma 1951 (ristampa xerografica 1966), pp. XXXIII-290, L. 5.000.
- II. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Archivio medico avanti il Principato. Inventario*, I, Roma 1951 (ristampa xerografica 1966), pp. XXIX-413, L. 5.000.
- III. ARCHIVIO DI STATO DI PALERMO, R. *Cancellaria di Sicilia. Inventario sommario (secc. XIII-XIX)*, Roma 1950, pp. LXXXIII-76, tavv. 2 (esaurito).
- IV. ARCHIVIO DI STATO DI TRENTO, *Archivio del Principato vescovile. Inventario*, Roma 1951, pp. XXX-243 (esaurito).
- V. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Guida-inventario dell'Archivio di Stato*, I, Roma 1951, pp. XXIII-308, tavv. 5 (esaurito).
- VI. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Guida-inventario dell'Archivio di Stato*, II, Roma 1951, pp. 298, tavv. 3 (esaurito).
- VII. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Regesto della Cancellaria Aragonese di Napoli*, a cura di JOLE MAZZOLENI, Napoli 1951, pp. XXII-343 (esaurito).
- VIII. ARCHIVIO DI STATO DI MASSA, *Inventario sommario dell'Archivio di Stato*, Roma 1952, pp. XII-131 (esaurito).
- IX. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivio del Consiglio generale del Comune di Siena. Inventario*, Roma 1953, pp. XXIII-156 (esaurito).
- X. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivio del Concistoro del Comune di Siena. Inventario*, Roma 1952, pp. XXVIII-526, tav. 1 (esaurito).
- XI. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Archivi privati. Inventario sommario*, I, 2ª ed.; Roma 1967, pp. XLIX-303 (esaurito).
- XII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivio della Biccherna del Comune di Siena. Inventario*, Roma 1953, pp. XXXI-234, tav. 1 (esaurito).
- XIII. ARCHIVIO DI STATO DI MODENA, *Archivio segreto estense. Sezione « Casa e Stato »*. *Inventario*, Roma 1953, pp. LI-318, tavv. genealogiche 7 (esaurito).
- XIV. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Archivi privati. Inventario sommario*, II, 2ª ed., Roma 1967, pp. XI-291, L. 4.000.
- XV. ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Gli uffici economici e finanziari del Comune dal XII al XV secolo. I. Procuratori del comune — Difensori dell'Avere — Tesoreria e Contraltatore di tesoreria. Inventario*, Roma 1954, pp. XLVIII-202 (esaurito).

- XVI. ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Le Insignia degli Anziani del Comune dal 1530 al 1796. Catalogo-inventario*, Roma 1954, pp. xxiv-327, tavv. 16 (esaurito).
- XVII. ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, *Serie di Nizza e della Savoia. Inventario*, I, Roma 1954, pp. xviii-578 (esaurito).
- XVIII. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Archivio mediceo avanti il Principato. Inventario*, II, Roma 1955, pp. vii-547 (esaurito).
- XIX. ANTONIO PANELLA, *Scritti archivistici*, Roma 1955, pp. xxx-321, L. 2.200.
- XX. ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *L'archivio della S. Congregazione del Buon Governo (1592-1847). Inventario*, Roma 1956, pp. clxxvi-471 (esaurito).
- XXI. ARCHIVIO DI STATO DI PERUGIA, *Archivio storico del comune di Perugia. Inventario*, Roma 1956, pp. xlii-474, tavv. 20, L. 4.000.
- XXII. ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA, *Cartolari notari genovesi (1-149). Inventario*, I, parte I, Roma 1956, pp. xxiii-251 (esaurito).
- XXIII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Le aule della mostra e il museo delle tavolette dipinte. Catalogo*, Roma 1956, pp. xviii-163, tavv. 42, L. 4.000.
- XXIV. UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI DI STATO, *Vita mercantile italiana. Rassegna di documenti degli Archivi di Stato d'Italia (in occasione del III Congresso internazionale degli archivi, Firenze 25-29 settembre 1956)*, Roma 1956, pp. xix-117, tavv. 32 (esaurito).
- XXV. ABBAZIA DI MONTEVERGINE, *Regesto delle pergamene*, a cura di GIOVANNI MONGELLI O.S.B., I (secc. X-XII), Roma 1956, pp. 351, tavv. 11, L. 4.000.
- XXVI. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivio di Balìa. Inventario*, Roma 1957, pp. lxxxv-471, tav. 1 (esaurito).
- XXVII. ABBAZIA DI MONTEVERGINE, *Regesto delle pergamene*, a cura di GIOVANNI MONGELLI O.S.B., II (1200-1249), Roma 1957, pp. 298, tavv. 10, L. 4.000.
- XXVIII. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Archivio mediceo avanti il Principato. Inventario*, III, Roma 1957, pp. 558 (esaurito).
- XXIX. ABBAZIA DI MONTEVERGINE, *Regesto delle pergamene*, a cura di GIOVANNI MONGELLI O.S.B., III (1250-1299), Roma 1957, pp. 299, tavv. 15, L. 4.000.
- XXX. SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER IL LAZIO, L'UMBRIA E LE MARCHE, *Gli archivi dell'Umbria*, Roma 1957, pp. 202, tavv. 27, L. 2.500.
- XXXI. ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Dispacci degli Ambasciatori al Senato. Indice*, Roma 1959, pp. xvi-409 (esaurito).
- XXXII. ABBAZIA DI MONTEVERGINE, *Regesto delle pergamene*, a cura di GIOVANNI MONGELLI O.S.B., IV (sec. XIV), Roma 1958, pp. 607, tavv. 24, L. 5.000.
- XXXIII. ABBAZIA DI MONTEVERGINE, *Regesto delle pergamene*, a cura di GIOVANNI MONGELLI O.S.B., V (secc. XV-XVI), Roma 1958, pp. 617, tavv. 24, L. 5.000.

- XXXIV. ABBAZIA DI MONTEVERGINE, *Regesto delle pergamene*, a cura di GIOVANNI MONGELLI O.S.B., VI (secc. XVII-XX), Roma 1958, pp. 439, tavv. 19, L. 5.000.
- XXXV. JOSEPH ALEXANDER VON HÜBNER, *La Monarchia austriaca dopo Villafranca (Résumé de l'an 1859 dal Journal, XIV)*, a cura di MARIA CESSI DRUDI, Roma 1959, pp. viii-184 (esaurito).
- XXXVI. ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Le Insignia degli Anziani del Comune dal 1530 al 1796. Appendice araldica*, Roma 1960, pp. xii-281 (esaurito).
- XXXVII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivio dell'Ospedale di Santa Maria della Scala. Inventario*, I, Roma 1960, pp. lxxxv-319, tavv. 3 (esaurito).
- XXXVIII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivio dell'Ospedale di Santa Maria della Scala. Inventario*, II, Roma 1962, pp. xi-199, tavv. 3, L. 5.000.
- XXXIX. ARCHIVIO DI STATO DI LIVORNO, *Guida-inventario dell'Archivio di Stato*, I, Roma 1961, pp. xxviii-284, L. 3.000.
- XL. ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, *Serie di Nizza e della Savoia. Inventario*, II, Roma 1962, pp. xcix-509 (esaurito).
- XLI. ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA, *Cartolari notari genovesi (1-149). Inventario*, I, parte II, Roma 1961, pp. 254 (esaurito).
- XLII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Libri dell'entrata e dell'uscita del Comune di Siena detti della Biccherna. Reg. 26° (1257, secondo semestre)*, a cura di SANDRO DE' COLLI, Roma 1961, pp. xlix-232 (esaurito).
- XLIII. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Archivio Borbone. Inventario sommario*, I, Roma 1961, pp. lvi-303, tavv. 22, L. 5.000.
- XLIV. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Archivio Borbone. Inventario sommario*, II, a cura di AMELIA GENTILE, Roma 1972, pp. xiii-377, tavv. 21 (esaurito).
- XLV. *Gli Archivi dei Governi provvisori e straordinari, 1859-1861*, I, Lombardia, Province parmensi, Province modenesi. *Inventario*, Roma 1961, pp. xxvii-390, L. 4.000.
- XLVI. *Gli archivi dei Governi provvisori e straordinari, 1859-1861*, II, Romagna, Province dell'Emilia. *Inventario*, Roma 1961, pp. xiii-377, L. 4.000.
- XLVII. *Gli archivi dei Governi provvisori e straordinari, 1859-1861*, III, Toscana, Umbria, Marche. *Inventario*, Roma 1962, pp. xii-481, L. 4.000.
- XLVIII. ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Riformazioni e provvigioni del Comune di Bologna dal 1248 al 1400. Inventario*, Roma 1961, pp. xlvi-383, L. 5.000.
- XLIX. ABBAZIA DI MONTEVERGINE, *Regesto delle pergamene*, a cura di GIOVANNI MONGELLI O.S.B., VII, *Indice generale*, Roma 1962, pp. 387, tavv. 12, L. 5.000.
- L. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Archivio mediceo avanti il Principato. Inventario*, IV, Roma 1963, pp. 498 (esaurito).
- LI. ARCHIVIO DI STATO DI LIVORNO, *Guida-inventario dell'Archivio di Stato*, II, Roma 1963, pp. 185 (esaurito).

- LII. ARCHIVIO DI STATO DI LUCCA, *Regesto del carteggio privato dei principi Elisa e Felice Baciocchi (1803-1814)*, a cura di DOMENICO CORSI, Roma 1963, pp. xli-301, tav. 1 (esaurito).
- LIII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Libri dell'entrata e dell'uscita del Comune di Siena detti della Biccherna. Reg. 27° (1258, primo semestre)*, a cura di UBALDO MORANDI, Roma 1963, pp. xlvi-237, L. 4.000.
- LIV. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I regesti dell'archivio, I (aula III: capsule I-VII)*, a cura di TOMMASO LECCISOTTI, Roma 1964, pp. lxx-311, tavv. 12 (esaurito).
- LV. ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Aspetti della Riforma cattolica e del Concilio di Trento. Mostra documentaria. Catalogo* a cura di EDVIGE ALEANDRI BARLETTA, Roma 1964, pp. viii-278, tavv. 32, L. 2.000.
- LVI. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I regesti dell'archivio, II (aula III: capsule VIII-XXIII)*, a cura di TOMMASO LECCISOTTI, Roma 1965, pp. lxiv-351, tavv. 10 (esaurito).
- LVII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Libri dell'entrata e dell'uscita del Comune di Siena detti della Biccherna. Reg. 28° (1258, secondo semestre)*, a cura di SANDRO DE' COLLI, Roma 1965, pp. xliii-179 (esaurito).
- LVIII. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I regesti dell'archivio, III (aula II: capsule I-VII). Fondo di S. Spirito del Morrone (parte I: secc. XI-XV)*, a cura di TOMMASO LECCISOTTI, Roma 1966, pp. xix-453, tavv. 10 (esaurito).
- LIX. ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA, *Copialettere e corrispondenza gonzghesca da Mantova e Paesi (28 novembre 1340-24 dicembre 1401). Indice*, Roma 1969, pp. 343, L. 5.000.
- LX. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I regesti dell'archivio, IV (aula II: capsule VIII-XII). Fondo di S. Spirito del Morrone (parte II: sec. XVI)*, a cura di TOMMASO LECCISOTTI, Roma 1968, pp. vii-381, tavv. 8 (esaurito).
- LXI. ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Ragguagli borrominiani. Mostra documentaria. Catalogo* a cura di MARCELLO DEL PIAZZO, Roma 1968 (ristampa 1980), pp. 385, tavv. 48 (esaurito).
- LXII. *Gli archivi dei regi commissari nelle province del Veneto e di Mantova, 1866, I, Inventari*, Roma 1968, pp. xxiv-405, L. 5.000.
- LXIII. *Gli archivi dei regi commissari nelle province del Veneto e di Mantova, 1866, II, Documenti*, Roma 1968, pp. 436, L. 5.000.
- LXIV. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I regesti dell'archivio, V (aula II: capsule XIII-XVII). Fondo di S. Spirito del Morrone (parte III: secc. XVII-XVIII - Schede di professione: secc. XV-XVIII)*, a cura di TOMMASO LECCISOTTI, Roma 1969, pp. x-403, tavv. 12 (esaurito).
- LXV. SOVRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER L'EMILIA-ROMAGNA, *L'archivio storico del comune di Santarcangelo di Romagna. Inventario*, a cura di GIUSEPPE RABOTTI, Roma 1969, pp. 265, L. 3.000.
- LXVI. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Regia Camera della Sommaria. I conti delle Università (1524-1807). Inventario*, a cura di DORA MUSTO, Roma 1969, pp. 248, tavv. 4, L. 3.000.

- LXVII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Libri dell'entrata e dell'uscita del Comune di Siena detti della Biccherna. Reg. 29° (1259, primo semestre)*, a cura di SONIA FINESCHI, Roma 1969, pp. xxxvii-144, L. 4.000.
- LXVIII. *Archivi di «Giustizia e Libertà» (1915-1945). Inventario*, a cura di COSTANZO CASUCCI, Roma 1969, pp. xix-259, tavv. 7 (esaurito).
- LXIX. RICCARDO FILANGIERI, *Scritti di paleografia e diplomatica, di archivistica e di erudizione*, Roma 1970, pp. xxvii-457, tavv. 16 (esaurito).
- LXX. *L'archivio arcivescovile di Siena. Inventario*, a cura di GIULIANO CATONI e SONIA FINESCHI, Roma 1970, pp. xxvii-392, tavv. 4, L. 5.000.
- LXXI. ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, *Gli archivi del IV corpo d'esercito e di Roma capitale. Inventario*, a cura di RAOUL GUEZE e ANTONIO PAPA, Roma 1970, pp. xxiv-277 (esaurito).
- LXXII. ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Gli archivi delle giunte provvisorie di governo e della luogotenenza generale del re per Roma e le province romane. Inventario*, a cura di CARLA LODOLINI TUPPUTI, Roma 1972, pp. xvii-425, L. 4.000.
- LXXIII. ARCHIVIO DI STATO DI FOGGIA, *L'archivio del Tavoliere di Puglia. Inventario, I*, a cura di PASQUALE DI CICCIO e DORA MUSTO, Roma 1970, pp. 669, tavv. 4, L. 5.400.
- LXXIV. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I regesti dell'archivio, IV (aula II: capsule XVIII-XXVII)*, a cura di TOMMASO LECCISOTTI, Roma 1971, pp. lx-393, tavv. 10, L. 4.000.
- LXXV. FAUSTO NICOLINI, *Scritti di archivistica e di ricerca storica*, raccolti da BENEDETTO NICOLINI, Roma 1971, pp. xix-381, L. 3.000.
- LXXVI. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivi del governo francese nel dipartimento dell'Ombrone. Inventario*, a cura di GIULIANO CATONI, Roma 1971, pp. 217, tav. 1, L. 1.500.
- LXXVII. ARNALDO D'ADDARIO, *Aspetti della Controriforma a Firenze*, Roma 1972, pp. xii-669, tavv. 25 (esaurito).
- LXXVIII. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I regesti dell'archivio, VII (aula II: capsule XXVIII-XLI)*, a cura di TOMMASO LECCISOTTI, Roma 1972, pp. xxvi-492, tavv. 12, L. 3.500.
- LXXIX. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I regesti dell'archivio, VIII (aula II: capsule XLII-LVI)*, a cura di TOMMASO LECCISOTTI, Roma 1973, pp. lxxxvii-380, tavv. 10, L. 3.700.
- LXXX. *L'archivio di Aldobrando Medici Tornaquinci, conservato presso l'Istituto storico della Resistenza in Toscana. Inventario*, a cura di ROSALIA MANNO, Roma 1973, pp. xxxv-181, L. 2.500.
- LXXXI. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I regesti dell'archivio, IX (aula II: capsule LVII-LXVIII)*, a cura di TOMMASO LECCISOTTI e FAUSTINO AVAGLIANO, Roma 1974, pp. xxxii-599, tavv. 12, L. 3.150.
- LXXXII. ARCHIVIO DI STATO DI FOGGIA, *L'archivio del Tavoliere di Puglia. Inventario, II*, a cura di PASQUALE DI CICCIO e DORA MUSTO, Roma 1975, pp. 696, tavv. 7, L. 15.450.

- LXXXIII. ARCHIVIO DI STATO DI FOGGIA, *L'archivio del Tavoliere di Puglia, Inventario*, III, a cura di PASQUALE DI CICCIO e DORA MUSTO, Roma 1975, pp. 562, tavv. 4, L. 12.950.
- LXXXIV. GIAN GIACOMO MUSSO, *Navigazione e commercio genovese con il Levante nei documenti dell'Archivio di Stato di Genova (secc. XIV-XV)*, con appendice documentaria a cura di MARIA SILVIA JACOPINO, Roma 1975, pp. 291, L. 7.250.
- LXXXV. ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Fonti per la storia artistica romana al tempo di Clemente VIII*, a cura di ANNA MARIA CORBO, Roma 1975, pp. 269, L. 6.100.
- LXXXVI. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I registi dell'archivio, X (aula II: capsule LXIX-LXXV)*, a cura di TOMMASO LECCISOTTI e FAUSTINO AVAGLIANO, Roma 1975, pp. LXXII-364, tavv. 12 (esaurito).
- LXXXVII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *L'archivio notarile (1221-1862). Inventario*, a cura di GIULIANO CATONI e SONIA FINESCHI, Roma 1975, pp. 435, L. 9.050.
- LXXXVIII. DIREZIONE GENERALE DEGLI ARCHIVI DI STATO, *Guida delle fonti per la storia dell'America latina esistenti in Italia*, I, a cura di ELIO LODOLINI, Roma 1976, pp. xv-405, L. 7.650.
- LXXXIX-XC. *Radio Londra, 1940-1945. Inventario delle trasmissioni per l'Italia*, a cura di MAURA PICCIALUTI CAPRIOLI, Roma 1976, voll. 2, pp. CXXXVI-852, L. 26.500.
- XCI. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Lettere a Giuseppe Pelli Bencivenni, 1747-1808. Inventario e documenti*, a cura di MARIA AUGUSTA TIMPANARO MORELLI, Roma 1976, pp. xiv-759, tavv. 9, L. 17.500.
- XCII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Guida-inventario dell'Archivio di Stato*, III, Roma 1977, pp. VIII-167, L. 4.850.
- XCIII. ARCHIVIO DI STATO DI PALERMO, *L'archivio dei visitatori generali di Sicilia*, a cura di PIETRO BURGARELLA e GRAZIA FALLICO, Roma 1977, pp. 292, L. 9.000.
- XCIV. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Filippo Brunelleschi, l'uomo e l'artista. Mostra documentaria. Catalogo* a cura di PAOLA BENIGNI, Firenze 1977, pp. 119, tavv. 8 (esaurito).
- XCV. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I registi dell'archivio, XI (aula II: capsule LXXVI-LXXXVIII)*, a cura di TOMMASO LECCISOTTI e FAUSTINO AVAGLIANO, Roma 1977, pp. LXXII-614, tavv. 4 (esaurito).
- XCVI. *Il cartulario di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato (Savona, 1178-1188)*, a cura di LAURA BALLETO, GIORGIO CENCETTI, GIANFRANCO ORLANDELLI, BIANCA MARIA PISONI AGNOLI, Roma 1978, I, pp. CXIX-189, II, pp. XII-587 (voll. 2 in uno), L. 17.800.
- XCVII. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Archivio privato Tocco di Montemiletto. Inventario*, a cura di ANTONIO ALLOCATI, Roma 1978, pp. 473, L. 7.000.
- XCVIII. *Studi in onore di Leopoldo Sandri*, a cura dell'Ufficio centrale per i Beni archivistici e della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma, Roma 1983, voll. 3, pp. XVI-986, L. 25.500.

STRUMENTI

- IC. *Guida agli Archivi della Resistenza*, a cura della Commissione Archivi - Biblioteca dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, coordinatore GAETANO GRASSI, Roma 1983, pp. xv-974, L. 39.100.
- C. ARCHIVIO DI STATO DI FOGGIA, *L'archivio del Tavoliere di Puglia. Inventario*, IV, a cura di PASQUALE DI CICCIO e DORA MUSTO, Roma 1984, pp. 541, L. 27.000.
- CI. ARCHIVIO DI STATO DI AREZZO, *Fonti per la storia del sistema fiscale urbano (1384-1533). Inventari*, a cura di PAOLA BENIGNI, LAURETTA CARBONE e CLAUDIO SAVIOTTI, Roma 1985, pp. 246, tavv. 7, L. 16.500.
- CII. *Guida degli Archivi lauretani*, I, a cura di FLORIANO GRIMALDI, Roma 1985, pp. XIX-870, II, a cura di ALESSANDRO MORDENTI, Roma 1986, pp. 871-1118, L. 26.000.

FONTI E SUSSIDI

- I. ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *La depositaria del Concilio di Trento*, I, *Il registro di Antonio Manelli (1545-1549)*, a cura di EDVIGE ALEANDRI BARLETTA, Roma 1970, pp. XII-435, L. 5.500.
- II. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Libri dell'entrata e dell'uscita del Comune di Siena detti della Biccherna. Registro 30° (1259, secondo semestre)*, a cura di GIULIANO CATONI, Roma 1970, pp. XI-160, L. 4.000.
- III. MARIO MISSORI, *Governi, alte cariche dello Stato e prefetti del regno d'Italia*, Roma 1973, pp. XIII-569 (esaurito).
- IV. GUIDO PAMPALONI, *Firenze al tempo di Dante. Documenti sull'urbanistica fiorentina*, premessa di NICCOLÒ RODGLICO, Roma 1973, pp. XXXVIII-222 (esaurito).
- V. ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI, *Il primo Liber curiae della Procuraione reale di Sardegna (1413-1425)*, a cura di GABRIELLA OLLA REPETTO, Roma 1974, pp. XI-257 (esaurito).
- VI. ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Il primo registro della Tesoreria di Ascoli (20 agosto 1426-30 aprile 1427)*, a cura di MARIA CRISTOFARI MANCIA, Roma 1974, pp. XIII-191, tavv. 7, L. 5.950.
- VII. ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Le Liber Officialium de Martin V*, publié par FRANÇOIS-CHARLES UGINET, Roma 1975, pp. XI-177, L. 6.400.
- VIII. ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI, *Saggio di fonti dell'Archivio de la Corona de Aragón di Barcellona relative alla Sardegna aragonese (1323-1479)*, I, *Gli anni 1323-1396*, a cura di GABRIELLA OLLA REPETTO, Roma 1975, pp. 185 (esaurito).

FONTI

- IX. *I registri della Catena del Comune di Savona, registro I*, a cura di DINO PUNCUH e ANTONELLA ROVERE, Roma 1986, pp. LXIV-437.
- X. *I registri della Catena del Comune di Savona, registro II*, a cura di MARINA NOCERA, FLAVIA PERASSO, DINO PUNCUH, ANTONELLA ROVERE, Roma 1986, I, pp. I-478, II, pp. 485-1017.

SAGGI

1. *Studi in onore di Leopoldo Sandri*, a cura dell'Ufficio centrale per i Beni archivistici e della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma, Roma 1983, voll. 3, pp. xvi-988, L. 25.500.
2. *Italia Judaica. Atti del I convegno internazionale, Bari 18-22 maggio 1981*, Roma 1983, pp. 518 (esaurito).
3. *Antologia di scritti archivistici*, a cura di ROMUALDO GIUFFRIDA, Roma 1985, pp. 847, L. 30.000.
4. *La famiglia e la vita quotidiana in Europa dal '400 al '600. Fonti e problemi*. Atti del convegno internazionale, Milano 1-4 dicembre 1983, Roma 1986, p. 523, L. 28.500.
5. *Informatica e archivi*. Atti del convegno di Torino 17-19 giugno 1985, Roma 1986, pp. 362, L. 18.500.
6. *Italia Judaica. Gli ebrei in Italia tra Rinascimento ed Età barocca. Atti del II convegno internazionale, Genova 10-15 giugno 1984*, Roma 1986, pp. 336, L. 20.000.
7. *Gli archivi per la storia contemporanea. Organizzazione e fruizione. Atti del seminario di studi, Mondovì 23-25 febbraio 1984*, Roma 1986, pp. 321.
8. *Cartografia e istituzioni in età moderna. Atti del convegno, Genova, Imperia, Albenga, Savona, La Spezia, 3-8 novembre 1986*, tt. 2, Roma 1987, pp. 860, tavv. 134.

SUSSIDI

1. *Bibliografia dell'Archivio centrale dello Stato (1953-1978)*, a cura di SANDRO CAROCCI, LIBERIANA PAVONE, NORA SANTARELLI, MAURO TOSTI-CROCE, con il coordinamento di MAURA PICCIALUTI CAPRIOLI, Roma 1986, pp. xxviii-457, L. 18.500.

QUADERNI DELLA «RASSEGNA DEGLI ARCHIVI DI STATO»

1. *Signoria, Dieci di Balìa, Otto di Pratica: Legazioni e Commissarie, missive e reponsive. Inventario sommario*, a cura di MARCELLO DEL PIAZZO, Roma 1960, p. 83 (esaurito).
2. *L'archivio del dipartimento della Stura nell'Archivio di Stato di Cuneo (1799-1814). Inventario*, a cura di GIOVANNI FORNASERI, Roma 1960, pp. 133 (esaurito).
3. SALVATORE CARBONE, *Gli archivi francesi*, Roma 1960, pp. 128 (esaurito).
4. ARNALDO D'ADDARIO, *L'organizzazione archivistica italiana al 1960*, Roma 1960, pp. 79, L. 500.
5. ELIO CALIFANO, *La fotoreproduzione dei documenti e il servizio microfilm negli Archivi di Stato italiani*, Roma 1960, pp. 80 (esaurito).
6. SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER IL LAZIO, L'UMBRIA E LE MARCHE, *Gli archivi storici dei comuni delle Marche*, a cura di ELIO LODOLINI, Roma 1960, pp. 129 (esaurito).
7. G. COSTAMAGNA - M. MAIRA - L. SAGINATI, *Saggi di manuali e cartolari notarili genovesi (secoli XIII e XIV). (La triplice redazione dell'«instrumentum» genovese)*, Roma 1960, pp. 107 (esaurito).

8. LEONARDO MAZZOLDI, *L'archivio dei Gonzaga di Castiglione delle Stiviere*, Roma 1961, pp. 103 (esaurito).
9. ARMANDO LODOLINI, *Il cinquantenario del regolamento 2 ottobre 1911, n. 1163, per gli Archivi di Stato*, Roma 1961, pp. 81 (esaurito).
10. ANTONINO LOMBARDO, *Guida delle fonti relative alla Sicilia esistenti negli Archivi di Stato per il periodo 1816-1860*, Roma 1961, pp. 53 (esaurito).
11. BRUNO CASINI, *L'archivio del dipartimento del Mediterraneo nell'Archivio di Stato di Livorno*, Roma 1961, pp. 98 (esaurito).
12. BRUNO CASINI, *L'archivio del Governatore ed Auditore di Livorno (1550-1838)*, Roma 1962, pp. 182 (esaurito).
13. VIRGILIO GIORDANO, *Il diritto archivistico preunitario in Sicilia e nel Meridione d'Italia*, Roma 1962, pp. 219 (esaurito).
14. CATELLO SALVATI, *L'Azienda e le altre Segreterie di Stato durante il primo periodo borbonico (1734-1806)*, Roma 1962, pp. 125 (esaurito).
15. GIUSEPPE PLESSI, *Lo stemmario Alidosi nell'Archivio di Stato di Bologna. Indice-Inventario*, Roma 1962, pp. 71 (esaurito).
16. GIOVANNI MONGELLI, *L'archivio dell'Abbazia di Montevergine*, Roma 1962, pp. 183, L. 1.000.
17. UBALDO MORANDI, *I giurisdicenti dell'antico stato senese*, Roma 1962, pp. 78, L. 1.000.
18. RAFFAELE DE FELICE, *Guida per il servizio amministrativo contabile negli Archivi di Stato*, Roma 1962, pp. 106, L. 1.000.
19. BENEDETTO BENEDINI, *Il carteggio della Signoria di Firenze e dei Medici coi Gonzaga*, Roma 1962, pp. 43, L. 1.000.
20. GIUSEPPE RASPINI, *L'archivio vescovile di Fiesole*, Roma 1962, pp. 191, L. 1.000.
21. SALVATORE CARBONE, *Provveditori e Sopraprovveditori alla Sanità della Repubblica di Venezia. Carteggio con i rappresentanti diplomatici e consolari veneti all'estero e con uffici di Sanità esteri corrispondenti. Inventario*, Roma 1962, pp. 92, L. 1.000.
22. SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA TOSCANA, *Gli archivi storici dei comuni della Toscana*, a cura di GIULIO PRUNAI, Roma 1963, pp. 389, L. 1.000.
23. DANILO VENERUSO, *L'archivio storico del comune di Portovenere. Inventario*, Roma 1962, pp. 41 (esaurito).
24. RENATO PERRELLA, *Bibliografia delle pubblicazioni italiane relative all'archivistica. Rassegna descrittiva e guida*, Roma 1963, pp. 207 (esaurito).
25. FRANCESCO PERICOLI, *Titoli nobiliari pontifici riconosciuti in Italia*, Roma 1963, pp. 75, L. 1.000.
26. FAUSTO MANCINI, *Le carte di Andrea Costa conservate nella biblioteca comunale di Imola*, Roma 1964, pp. 267, L. 1.000.
27. ANNA MARIA CORBO, *L'archivio della Congregazione dell'Oratorio di Roma e l'archivio della Abbazia di S. Giovanni in Venere. Inventario*, Roma 1964, pp. LXXIV-234, L. 1.000.

28. DORA MUSTO, *La Regia Dogana della mena delle pecore di Puglia*, Roma 1964, pp. 115, tavv. 8, L. 1.000.
29. BRUNO CASINI, *Archivio della Comunità di Livorno*, Roma 1964, pp. 89, L. 1.000.
30. ORAZIO CURCURUTO, *Archivio dell'Intendenza di Catania (1818-1860). Inventario*, Roma 1964, pp. 86, L. 1.000.
31. PIETRO D'ANGIOLINI, *Ministero dell'Interno. Biografie (1861-1869)*, Roma 1964, pp. 249, L. 1.000.
32. PASUALE DI CICCO, *Censuazione ed affrancazione del Tavoliere di Puglia (1789-1865)*, Roma 1964, pp. 128, tavv. 8, L. 1.000.
33. CATELLO SALVATI, *L'Archivio notarile di Benevento (1401-1860) (Origini-formazione-consistenza)*, Roma 1964, pp. 137, L. 1.000.
34. MARCELLO DEL PIAZZO, *Il carteggio «Medici-Este» dal sec. XV al 1531. Regesti delle lettere conservate negli Archivi di Stato di Firenze e Modena*, Roma 1964, pp. 156, L. 1.000.
35. DANILO VENERUSO, *L'archivio storico del comune di Monterosso a Mare*, Roma 1967, pp. 79, L. 1.500.
36. ELIO LODOLINI, *Problemi e soluzioni per la creazione di un Archivio di Stato (Ancona)*, Roma 1968, pp. 151, tavv. 9, L. 2.000.
37. ARNALDO D'ADDARIO, *Gli archivi del Regno dei Paesi Bassi*, Roma 1968, pp. 132, tavv. 4, L. 2.000.
38. ETTORE FALCONI, *Documenti di interesse italiano nella Repubblica popolare polacca. Premessa per una ricerca e un censimento archivistici*, Roma 1969, pp. 140, L. 2.000.
39. MARCELLO DEL PIAZZO, *Il protocollo del carteggio della signoria di Firenze (1459-1468)*, Roma 1969, pp. 273, L. 2.000.
40. GIOVANNI ZARRILLI, *La serie «Napoles» delle «Secretarias provinciales», nell'archivio di Simancas. Documenti miscellanei*, Roma 1969, pp. 167, L. 2.000.
41. RAOUL GUÈZE, *Note sugli Archivi di Stato della Grecia*, Roma 1970, pp. 96, L. 2.700.
42. SOVRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA CAMPANIA, *Atti del convegno per i primi trent'anni della Sovrintendenza (Positano, 5 gennaio 1970)*, Roma 1973, pp. 107, L. 1.500.
43. SALVATORE CARBONE, *Note introduttive ai dispacci al Senato dei rappresentanti diplomatici veneti. Serie: Costantinopoli, Firenze, Inghilterra, Pietroburgo*, Roma 1974, pp. 94, L. 1.490.
44. ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *L'archivio del Commissariato generale per le ferrovie pontificie*, a cura di PIETRO NEGRI, Roma 1976, pp. 86, L. 2.185.
45. ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Collegio dei X poi XX Savi del corpo del Senato. Inventario*, a cura di GIORGIO TAMBA, Roma 1977, pp. 78, L. 2.300.
46. LUCIO LUME, *L'archivio storico di Dubrovnik. Con repertorio di documenti sulle relazioni della repubblica di Ragusa con le città marchigiane*, Roma 1977, pp. 181 (esaurito).

47. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Una fonte per lo studio della popolazione del Regno di Napoli: la numerazione dei fuochi del 1732*, a cura di MARIA ROSARIA BARBAGALLO DE DIVITTIIS, Roma 1977, pp. 93, L. 2.950.
48. PETER RÜCK, *L'ordinamento degli archivi ducali di Savoia sotto Amedeo VIII (1398-1451)*, traduzione di SANDRO D'ANDREAMATTEO, prefazione di ISIDORO SOF-FIETTI, Roma 1977, pp. 156, L. 5.500.
49. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Inventario dell'archivio privato della famiglia Caracciolo di Torchiarolo*, a cura di DOMENICA MASSAFRA PORCARO, Roma 1978, pp. xxii-182, L. 4.500.
50. ELVIRA GENCARELLI, *Gli archivi italiani durante la seconda guerra mondiale*, Roma 1979, pp. viii-240, L. 8.000.
51. GIAMPAOLO TEGNETTI, *Criteri per la trascrizione di testi medievali latini e italiani*, Roma 1982, pp. 66, L. 1.600.
52. ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, *L'archivio dell'amministrazione Torlonia. Inventario*, a cura di ANNA MARIA GIRALDI, Roma 1984, pp. xxxiii-178, L. 9.500.
53. *L'intervista strumento di documentazione. Giornalismo, antropologia, storia orale. Atti del convegno, Roma 5-7 maggio 1986*, Roma 1987, pp. 176.

ALTRE PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO

- MINISTERO DELL'INTERNO. DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE. UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI DI STATO, *Gli Archivi di Stato al 1952*, 2^a ed., Roma 1954, pp. vii-750 (esaurito).
- MINISTERO DELL'INTERNO. DIREZIONE GENERALE DEGLI ARCHIVI DI STATO, *La legge sugli archivi*, Roma 1963, pp. 426 (ristampa 1982).
- MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI. UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI, *Inventario Archivio di Stato in Lucca*, VII, *Archivi gentilizi*, a cura di GIORGIO TORI, ARNALDO D'ADDARIO, ANTONIO ROMITI. Prefazione di VITO TIRELLI, Lucca 1980, pp. xix-747, L. 29.500.
- MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI. UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI, *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, I (A-E), Roma 1981, pp. 1040, L. 12.500; II (F-M), Roma 1983, pp. 1088, L. 29.200; III (N-R), Roma 1986, pp. 1301, L. 43.100.
- MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI. UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI. UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI, *Garibaldi nella documentazione degli Archivi di Stato e delle Biblioteche statali. Mostra storico-documentaria*, a cura dell'ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, Roma 1982, pp. xxxii-285, L. 12.000.
- GIACOMO C. BASCAPÈ-MARCELLO DEL PIAZZO, con la cooperazione di LUIGI BORGIA, *Insegne e simboli - Araldica pubblica e privata, medievale e moderna*, Roma 1983, pp. 1064, L. 81.000.
- MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI. UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI, *Le Biccherne. Tavole dipinte delle magistrature senesi (secoli XIII-XVIII)*, a cura di LUIGI BORGIA, ENZO CARLI, MARIA ASSUNTA CEPPARI, UBALDO MORANDI, PATRIZIA SINIBALDI, CARLA ZARRILLI, Roma 1984, pp. vii-389, L. 56.400.